

**SENATO DELLA REPUBBLICA**

**CAMERA DEI DEPUTATI**

————— VIII LEGISLATURA —————

**Doc. XXIII**

**n. 5**

**VOLUME NOVANTUNESIMO**

**COMMISSIONE PARLAMENTARE D'INCHIESTA  
SULLA STRAGE DI VIA FANI  
SUL SEQUESTRO E L'ASSASSINIO DI ALDO MORO  
E SUL TERRORISMO IN ITALIA**

*(Legge 23 novembre 1979, n. 597)*

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE**

**DOCUMENTI**

**Ordinanza - sentenza del Giudice istruttore di Milano, Antonio Lombardi,  
relativa al procedimento penale sull'attività terroristica delle Brigate rosse -  
colonna Walter Alasia**

ROMA 1994

## **AVVERTENZA**

**Alcuni atti del presente volume sono di difficile leggibilità o presentano salti nella progressione numerica originale delle pagine; tali sono pervenuti alla Commissione.**

## INDICE

## VOLUME XCI

Tribunale di Milano: ordinanza - sentenza, in data 19 maggio 1983, del Giudice istruttore Antonio Lombardi, relativa al procedimento penale n. 490/81F ed altri a carico di Roberto Adamoli + 96 (*attività terroristica delle Brigate rosse - colonna Walter Alasia*)

Imputati .....	Pag.	12
Imputazioni .....	»	19
Introduzione .....	»	119

## PARTE I. - Aspetti di carattere generale

CAPITOLO I. - Le Brigate rosse e il processo .....	»	127
- osservazioni sulle BR e sulla Walter Alasia in particolare .....	»	129
- i fatti e lo svolgimento del processo .....	»	141
- le basi della Walter Alasia .....	»	153
1) base di via Imbonati, Milano .....	»	153
2) base di via Cesare a Sesto, Milano .....	»	154
3) base di via Lombardini, Milano .....	»	154
4) base di Caldi .....	»	155
5) base di Villa di Serio .....	»	155
6) base di via Accademia, Milano .....	»	155
7) base di via San Rocco, Milano .....	»	156
8) base di Talamona .....	»	156
9) base di Selvino .....	»	156
10) base di Dubino .....	»	157
11) box Cassina De' Pecchi .....	»	157
12) base di Chiavenna .....	»	157
13) base di Primaluna .....	»	158
14) base di via Serio, Milano .....	»	158

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

15) base di via Terenghi, Cinisello Balsamo .....	Pag.	159
16) base montana tra Tremenico e Premeno .....	»	160
17) base di piazzale Susa, Milano .....	»	160
18) base di Melito Porto Salvo .....	»	160
19) base di Piancavallo .....	»	160
20) base di Carenno .....	»	161
21) base di via Tolstoi, Milano .....	»	161
22) base di via Volturmo, Cremona .....	»	161
23) base di Zone .....	»	162
Rapporti della Walter Alasia con altre colonne BR ed altri gruppi .....		
	»	164
- rapporti con la colonna napoletana .....	»	164
- rapporti con la colonna torinese .....	»	166
- rapporti col partito guerriglia .....	»	166
- rapporti col Partito comunista combattente (c.d. militaristi) .....	»	167
- rapporti con gruppi della Lombardia .....	»	168
- rapporti con i nuclei di Sergio Segio .....	»	170
- rapporti con Action directe .....	»	171
I documenti BR .....	»	172
CAPITOLO II. — Le fonti di prova .....		
	»	177
- le dichiarazioni confessorie con chiamate di correo ....	»	181
- Galli Michele .....	»	184
- Grillo Franco .....	»	188
- Lacerra Flavio .....	»	190
- Livraghi Giuseppe .....	»	191
- Piccolo Giuseppe .....	»	194
- le ricognizioni fotografiche .....	»	205
- gli accertamenti peritali nel corso dell'istruttoria .....	»	208
CAPITOLO III. — Considerazioni in diritto .....		
	»	251
- le BR come banda armata .....	»	253
- banda armata e associazione sovversiva .....	»	256
- capi, organizzatori e partecipi .....	»	261

- il concorso morale dei capi e degli organizzatori nella commissione dei reati della banda armata .....	Pag.	271
- il problema della cosiddetta «desistenza» del compartecipe nel concorso di persona nel reato .....	»	279
- la causa di non punibilità di cui all'articolo 309 del codice penale .....	»	284
PARTE II. -- I principali fatti criminosi		
Premessa .....	»	292
CAPITOLO I. -- La colonna milanese delle BR fino agli arresti dell'inverno 1978-1979 .....		
- sequestro di Idalgo Macchiarini .....	»	299
- incendio dell'auto di Claudio Pilati .....	»	305
- incendio dell'autorimessa della società F.I. Magneti Marelli .....	»	310
- irruzione nel centro culturale di Democrazia nuova ....	»	312
- attentato a Indro Montanelli .....	»	315
- mancato attentato a Lamberto Sechi .....	»	319
- incendio dell'autovettura di Ghino Tamai .....	»	324
- attentato a Luciano Maraccani .....	»	328
- attentato ad Aldo Grassini .....	»	329
- attentato a Nicola Toma .....	»	333
- omicidio di Francesco Di Cataldo .....	»	336
- attentato a Gavino Manca .....	»	339
- attentato a Ippolito Bestonso .....	»	344
CAPITOLO II. -- La fase di ricostruzione della colonna Walter Alasia ad opera di Barbara Balzerani e di Mario Moretti dal febbraio 1979 al luglio 1980 .....		
- attentato a Ferdinando Malaterra e Lino Manfredini ....	»	351
- incendio dell'auto del consiglio di fabbrica dell'Alfa Romeo di Arese .....	»	360
- omicidio di Rocco Santoro, Antonio Cestari e Michele Tatulli .....	»	363
- attentato a Pietro Dalleria .....	»	364
- irruzione nella sezione DC «Perazzoli» di Milano .....	»	371
- attentato a Ippolito Bestonso .....	»	373

- incendio delle auto di Eliana Trudu e Giuseppina Costantini .....	Pag.	377
- attentato contro la caserma dei Carabinieri di via Moscova a Milano .....	»	378
CAPITOLO III. - Dalla direzione strategica nazionale di Tor San Lorenzo (19/20 luglio 1980) al progetto di evasione da San Vittore .....		
»		381
- omicidio di Renato Briano .....	»	397
- omicidio di Manfredo Mazzanti .....	»	404
- attentato a Maurizio Caramello .....	»	413
- sequestro di Salvatore Compare .....	»	415
- omicidio di Luigi Marangoni .....	»	419
- attentato ad Alberto Valenzasca .....	»	428
- sequestro di Renzo Sandrucci .....	»	430
- sequestro di Paolo Manunza .....	»	450
- progetto di evasione da San Vittore .....	»	454
CAPITOLO IV. - La colonna Walter Alasia dopo gli arresti del febbraio 1982 fino agli arresti dell'autunno-inverno 1982/1983 .....		
»		471
- progetto di evasione di detenuti dal carcere di Fossombrone .....	»	484
PARTE III. - I singoli imputati .....		
»		489
Premessa .....	»	490
I singoli imputati .....	»	495
- Adamoli Roberto .....	»	497
- Alberton Radames .....	»	500
- Alberton Roberto .....	»	503
- Alfieri Vittorio .....	»	505
- Aliprandini Eugenia .....	»	508
- Amico Flavio .....	»	511
- Aquili Alberto .....	»	515
- Azzolini Lauro .....	»	517

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Balzerani Barbara .....	Pag.	518
- Belloli Maria Rosa .....	»	519
- Bellosi Francesco .....	»	522
- Betti Pasqua Aurora .....	»	524
- Biscaro Maurizio .....	»	531
- Bognanni Gaetano .....	»	532
- Bonaparte Ambrogio .....	»	534
- Bonato Daniele .....	»	536
- Bonavita Virginia .....	»	538
- Bonisoli Franco .....	»	540
- Brioschi Maria Carla .....	»	541
- Carnelutti Adriano .....	»	542
- Carulli Pasquale .....	»	545
- Casavola Vita .....	»	547
- Casucci Giovanni .....	»	551
- Chiari Maria Grazia .....	»	557
- Chiari Renata .....	»	560
- Cristofoli Rino .....	»	566
- Cucco Ivana .....	»	568
- Dalla Longa Nadia .....	»	574
- Del Core Vincenzo .....	»	577
- De Maria Nicolò .....	»	579
- De Ponti Valerio .....	»	584
- Diana Calogero .....	»	585
- Di Gennaro Pietro .....	»	586
- Di Gennaro Pompeo .....	»	587
- Eleonori Nicola .....	»	590
- Faccio Dario .....	»	592
- Fagetti Sergio .....	»	596
- Faverio Manuela .....	»	598
- Ferlicca Angelo .....	»	600
- Ferrari Mauro .....	»	603
- Ferrari Stefano .....	»	606
- Ferro Pasquale .....	»	608

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

– Figini Marino .....	Pag.	610
– Formenti Ivan .....	»	612
– Francioli Caterina .....	»	615
– Galli Michele .....	»	618
– Galli Silvia .....	»	623
– Garofalo Carlo .....	»	625
– Ghiringhelli Marcello .....	»	626
– Giancola Nicola .....	»	629
– Giovanardi Bianca .....	»	633
– Giudici Giorgio .....	»	635
– Grillo Franco .....	»	637
– Iacopini Fausto .....	»	642
– Ierovante Riccardo .....	»	644
– Isa Giuliano .....	»	651
– Lacerra Flavio .....	»	652
– Lacerra Gianni .....	»	657
– Livraghi Giuseppe .....	»	661
– Marchelli Francesco .....	»	665
– Marocco Antonio .....	»	667
– Marzo Orazio .....	»	670
– Messineo Michele .....	»	673
– Moretti Mario .....	»	674
– Muscianisi Giuseppe .....	»	676
– Negroni Ada .....	»	678
– Nobile Anna .....	»	682
– Pagani Cesa Francesco .....	»	684
– Paiella Antonio .....	»	686
– Pezzoli Walter .....	»	688
– Piccolo Giuseppe .....	»	689
– Piovani Lidia .....	»	691
– Piras Giuseppe .....	»	693
– Pozzoli Giorgio .....	»	694
– Protti Mario .....	»	697
– Pugliese Pio .....	»	699



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- Rossetti Daniela .....	Pag.	702
- Salemi Francesco .....	»	705
- Salsa Franco .....	»	707
- Savino Antonio .....	»	708
- Sbrigione Salvatore .....	»	709
- Scaccia Vincenzo .....	»	715
- Scaringella Angela .....	»	717
- Serafini Roberto .....	»	719
- Sivieri Biancamelia .....	»	720
- Sparapano Francesco .....	»	721
- Spinello Carla .....	»	724
- Steri Agostino .....	»	726
- Tabarelli Moreno .....	»	729
- Toraldo Anna .....	»	730
- Toraldo Vincenzo .....	»	732
- Tornaghi Sergio .....	»	733
- Trombin Roberto .....	»	737
- Vedovelli Marta .....	»	740
- Venni Santina .....	»	743
- Zaccheo Etorina .....	»	745
- Zellino Samuele .....	»	748
Conclusioni .....	»	751
Le memorie difensive in sede di deposito degli atti ex articolo 372 del codice di procedura penale .....	»	754
1) Memoria dell'avvocato Piergiulio Sodano in favore di Orazio Marzo .....	»	754
2) memoria dell'avvocatessa Anna Perosino in favore di Giuseppe Livraghi .....	»	755
3) memoria dell'avvocato Guido Pisapia in favore di Salvatore Sbrigione .....	»	758
4) memoria dell'avvocato Giovanni Giovannelli in favo- re di Ada Negrone .....	»	759
5) memoria dell'avvocato Aldo D'Aiello in favore di Franco Grillo .....	»	760
6) memoria dell'avvocato Giovanni Beretta in favore di Pietro Di Gennaro .....	»	760
7) istanza di libertà provvisoria di Flavio Lacerra .....	»	761

## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

---

8) memoria dell'avvocatessa Milena Mottalini in favore di Ivana Cucco .....	Pag.	762
9) memoria dell'avvocato Guido Pisapia in favore di Giovanni Casucci .....	»	763
10) memoria dell'avvocato Giuseppe Pelazza in favore di numerosi imputati .....	»	767
11) memoria dell'avvocato Giovanni Giovannelli in favore di Pasquale Ferro .....	»	777
Dispositivo .....	»	778



TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

ORDINANZA - SENTENZA

DEL GIUDICE ISTRUTTORE DI MILANO

Nel procedimento penale n.490/81 F + altri  
R.G. G.I. a carico di ADAMOLI Roberto + 96  
per i reati di cui ai capi da 1) a 214 bis)

G.I. dott. Antonio LOMBARDI



I N D I C E

Imputati	1
Imputazioni	8
-----	
<u>Introduzione</u>	108
<u>Parte prima: Aspetti di carattere generale</u>	
<u>Capitolo 1° - Le Brigate Rosse e il processo</u>	115
- Osservazioni sulle B.R. e sulla Walter Alasia in particolare	116
- I fatti e lo svolgimento del processo	128
- Le basi della W. Alasia	140
- Rapporti della W. Alasia con altre colonne B.R. ed altri gruppi	151
- I documenti B.R.	159
<u>Capitolo 2° - Le fonti di prova</u>	164
- Le fonti di prova	165
- Le dichiarazioni confessorie con chiamate di correo	167
- GALLI Michele	170
- GRILLO Franco	174
- LACERRA Flavio	176
- LIVRAGHI Giuseppe	177
- PICCOLO Giuseppe	180

cl

- Le ricognizioni fotografiche	191
- Gli accertamenti peritali nel corso dell'istruttoria	194
<u>Capitolo 3° - Considerazioni in diritto</u>	237
- Le B.R. come banda armata	238
- Banda armata e associazione sovversiva	241
- Capi, organizzatori e partecipi	246
- Il concorso morale dei capi e degli organizzatori nella commissione dei reati della banda armata	256
- Il problema della cosiddetta "desistenza" del compartecipe nel concorso di persona nel reato	264
- La causa di non punibilità di cui all'art. 309 C.P.	269
<u>Parte seconda: I principali fatti criminosi</u>	276
<u>Premessa</u>	277
<u>Capitolo 1° - La colonna milanese delle B.R. sino agli arresti dell'inverno 1978/1979</u>	282
- Sequestro MACCHIARINI Idalgo	289
- Incendio auto PILATI Claudio	294
- Incendio autorimessa soc. "F.I Magneti Marrelli	296
- Irruzione "Democrazia Nuova"	299
- Attentato MONTANELLI Indro	303



- Mancato attentato SECHI Lamberto	308
- Incendio auto TAMAI Ghino	312
- Attentato MARACCANI Luciano	313
- Attentato GRASSINI Aldo	317
- Attentato TOMA Nicola	320
- Omicidio DI CATALDO Francesco ed eserci tazione con le armi	323
- Attentato MANCA Gavino	328
- Attentato BESTONSO Ippolito	331
<u>Capitolo 2°</u> - La fase di ricostituzione della colonna Walter Alasia ad opera della BALZERANI e di MORETTI dal febbraio 1979 al luglio 1980	335
- Attentato MALATERRA Ferdinando, MANFREDINI Lino	343
- Incendio auto Consiglio di Fabbrica Alfa Ro meo-Arese	346
- Omicidio in via Schievano di V.Brig. SANTORO, App.P.S. CESTARI, Grd. P.S. TATULLI ed eser citazione con le armi	347
- Attentato DALLERA Pietro	354
- Irruzione sede D.C. "Perazzoli" e attentati TEDESCHI Nadir, ROBBIANI Eros, DE BUONO Emi lio, IOSA Antonio	356
- Incendio auto TRUDU Eliana e COSTANTINI Giu seppina	360
- Attentato Caserma Carabinieri via Moscova	361

el

<u>Capitolo 3°</u> - Dalla Direzione Strategica Nazionale di Tor San Lorenzo (19/20.7.80) al progetto di evasione da San Vittore	363
- Omicidio BRIANO Renato	378
- Omicidio MAZZANFI Manfredo ed esercitazione con le armi	385
- Attentato CAMELLO Maurizio	394
- Sequestro COMPARE Salvatore ed esercitazione con le armi	396
- Omicidio MARANGONI Luigi ed esercitazione con le armi.	400
- Attentato VALENZASCA Alberto	409
- Sequestro SANDRUCCI Renzo	411
- Sequestro MANUNZA Paolo	431
- Progetto di evasione da San Vittore ed esercitazione con le armi	435
<u>Capitolo 4°</u> - La colonna W. Alasia dopo gli arresti del febbraio 1982 fino agli arresti dell'autunno-inverno 1982/83	452
- Progetto di evasione di detenuti dal carcere di Fossombrone	465
<u>Parte terza: I singoli imputati</u>	470
<u>Premessa</u>	471
<u>I singoli imputati</u>	475
- ADAMOLI Roberto	476
- ALBERTON Radames	479
- ALBERTON Roberto	482

cl



## LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

FOGLIO SEGUITO N.     V    

- ALFIERI	Vittorio	484
- ALIPRANDINI	Eugenia	487
- AMICO	Flavio	490
- AQUILI	Alberto	494
- AZZOLINI	Lauro	496
- BALZERANI	Barbara	497
- BELLOLI	Maria Rosa	498
- BELLOSI	Francesco	501
- BETTI	Pasqua Aurora	503
- BISCARO	Maurizio	510
- BOGNANNI	Gaetano	511
- BONAPARTE	Ambrogio	513
- BONATO	Daniele	515
- BONAVIDA	Virginia	517
- BONISOLI	Franco	519
- BRIOSCHI	Maria Carla	520
- CARNELUTTI	Adriano	521
- CARULLI	Pasquale	524
- CASAVOLA	Vita	526
- CASUCCI	Giovanni	530
- CHIARI	Maria Grazia	536
- CHIARI	Renata	539
- CRISTOFOLI	Rino	545

- CUCCO	Ivana	547
- DALLA LONGA	Nadia	553
- DEL CORE	Vincenzo	556
- DE MARIA	Nicolò	558
- DE PONTI	Valerio	563
- DIANA	Calogero	564
- DI GENNARO	Pietro	565
- DI GENNARO	Pompeo	566
- ELEONORI	Nicola	569
- FACCIO	Dario	571
- FAGETTI	Sergio	575
- FAVERIO	Manuela	577
- FERLICCA	Angelo	579
- FERRARI	Mauro	582
- FERRARI	Stefano	585
- FERRO	Pasquale	587
- FIGINI	Marino	589
- FORMENTI	Ivan	591
- FRANCIOLI	Caterina	594
- GALLI	Michele	597
- GALLI	Silvia	602
- GAROFALO	Carlo	604
- GHIRINGHELLI	Marcello	605
- GIANCOLA	Nicola	608

nl

- GIOVANARDI	Bianca	612
- GIUDICI	Giorgio	614
- GRILLO	Franco	616
- IACOPINI	Fausto	621
- IEROVANTE	Riccardo	623
- I S A	Giuliano	630
- LACERRA	Flavio	631
- LACERRA	Gianni	636
- LIVRAGHI	Giuseppe	640
- MARCHELLI	Francesco	644
- MAROCCO	Antonio	646
- MARZO	Orazio	649
- MESSINEO	Michele	652
- MORETTI	Mario	653
- MUSCIANISI	Giuseppe	655
- NEGRONI	Ada	657
- NOBILE	Anna	661
- PAGANI CESA	Francesco	663
- PAIELLA	Antonio	665
- PEZZOLI	Walter	667
- PICCOLO	Giuseppe	668
- PIOVANI	Lidia	670
- PIRAS	Giuseppe	672

- POZZOLI	Giorgio	673
- PROTTI	Mario	676
- PUGLIESE	Pio	678
- ROSSETTI	Daniela	681
- SALEMI	Francesco	684
- SALSA	Franco	686
- SAVINO	Antonio	687
- SBRIGLIONE	Salvatore	688
- SCACCIA	Vincenzo	694
- SCARINGELLA	Angela	696
- SERAFINI	Roberto	698
- SIVIERI	Biancamelia	699
- SPARAPANO	Francesco	700
- SPINELLO	Carla	703
- STERI	Agostino	705
- TABARELLI	Moreno	708
- TORALDO	Anna	709
- TORALDO	Vincenzo	711
- TORNAGHI	Sergio	712
- TROMBIN R	Roberto	716
- VEDOVELLI	Marta	719
- VENNI	Santina	722
- ZACCHEO	Ettorina	724
- ZELLINO	Samuele	727

FOGLIO SEGUITO N. IX

<u>Conclusioni</u>	730
<u>Le memorie difensive in sede di deposito atti ex art. 372 C.P.P.</u>	733
DISPOSITIVO.	757

## SENTENZA DEL GIUDICE ISTRUTTORE



## TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI MILANO

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Proc. pen. nn.

Il Giudice Istruttore presso il Tribunale Civile e Penale di Milano

ha pronunciato la seguente <sup>ORDINANZA</sup> SENTENZA nel procedimento.

c o n t r o

- |          |   |   |
|----------|---|---|
| 490/81F  | + | 1) <u>ADAMOLI Roberto</u> , nato a Treviso il 6.1.1960, ivi       |
| 491/81F  | + | residente in via Ronchese n.55, latitante;                        |
| 581/81F  | + | 2) <u>ALBERTON Radames</u> , nato ad Assisi (PG) il 16.1.1926,    |
| 45/82F   | + | residente in Milano, via Lamarmora n.21, latitante;               |
| 65/82F   | + | 3) <u>ALBERTON Roberto</u> , nato a Cremona il 17.9.1951, re-     |
| 70/82F   | + | sidente in Milano, via Imbonati n.25;                             |
| 290/82F  | + | 4) <u>ALFIERI Vittorio</u> , nato a Pero (MI) l'11.8.1956, ivi    |
| 361/82F  | + | residente in via Dei Caduti n.3,                                  |
| 380/82F  | + | detenuto;   |
| 406/82F  | + | 5) <u>ALIPRANDINI Eugenia</u> , nata a Sondrio il 4.5.1960, re    |
| 440/82F  | + | sidente in Milano in via Bianchi n.6,                             |
| 466/82F  | + | detenuta;   |
| 506/82F  | + | 6) <u>AMICO Flavio</u> , nato a Caltanissetta il 27.7.1955, de-   |
| 510/82F  | + | tenuto;   |
| 552/82F  | + | 7) <u>AQUILI Alberto</u> , nato a Pettenasco l'11.2.1952, ivi     |
| 649/82F  | + | residente in via Tarantola n.44, detenuto;                        |
| 1163/82F | + | 8) <u>AZZOLINI Lauro</u> , nato a Casina il 10.9.1943, detenuto;  |
| 1168/82F | + | 9) <u>BALZERANI Barbara</u> , nata a Colleferro il 16.1.1949,     |
| 838/82F  | + | latitante;  |
| 859/82F  | + | 10) <u>BELLIOLI Maria Rosa</u> , nata a Cividate al Piano il 30.  |
| 1268/82F | + | 10.1954, domiciliata a Varese in via Amoretti n.1,                |
| 1357/82F | + | detenuta;   |
| 1367/82F | + | 11) <u>BELLOSI Francesco</u> , nato a Isola Comacina il 9.9.1948, |
| 1377/82F | + | detenuto;   |
| 19/83F   | + | 12) <u>BETTI PASQUA Aurora</u> , nata a Roma il 6.4.1947, domici- |
| 38/83F   | + | liata a Milano in via Vigevano n.3,                               |
| 70/83F   | + | detenuta;   |
| 72/83F   | + |   |
| 134/83F  | + |   |
| 199/83F  | + |   |
| 218/83F  | + |   |
| 212/83F  | + |   |
| 310/83F  | + |   |
| 314/83F  | + |   |
| 851/81F  | + |   |
| 867/81F  | + |   |
| 25/82F   | + |   |
| 439/79F. |   |   |

- 13) BISCARO Maurizio, nato a Milano il 4.5.1957, ivi residente in viale Ungheria n.4, deceduto;
- 14) BOGNANNI Gaetano, nato a Mazzarino il 1°.10.1954, ivi residente in via Dante n.80, detenuto;
- 15) BONAPARTE Ambrogio Cosimo, nato a Trepuzzi il 2.5.1959, residente in MI, via Ferri n.2, detenuto
- 16) BONATO Daniele, nato a Jerago con Orago il 30.5.1956, residente ad Ispra in via Roma n.46, detenuto
- 17) BONAVITA Virginia, nata a Milano il 14.5.1956, ivi residente in via Inganni n.29;
- 18) BONISOLI Franco, nato a Reggio Emilia il 6.1.1955, detenuto
- 19) BRIOSCHI Maria Carla, nata a Monza il 19.2.1952, detenuta
- 20) CARNELUTTI Adriano, nato a Buie (Udine) il 6.11.1946, detenuto
- 21) CARULLI Pasquale, nato a Spinazzola il 15.7.1953, residente a Milano in via dei Salici n.15;
- 22) CASAVOLA Vita, nata a Faenza il 18.6.1955, residente in Milano, via Inganni 27, detenuta
- 23) CASUCCI Giovanni, nato ad Acquaviva delle Fonti il 27.1.1940, residente a Milano in via De Pisis n.31, detenuto
- 24) CHIARI Maria Grazia, nata a Milano il 27.8.1957, ivi residente in via G. di Breganze n.1, detenuta
- 25) CHIARI Renata, nata a Milano il 19.11.1951, ivi residente in via Giambellino n.138, detenuta
- 26) CRISTOFOLI Rino Angelo, nato a Travesio il 1°.6.1950, detenuto
- 27) CUCCO Ivana, nata a Magenta il 26.10.1953, ivi residente in via Stadio n.5, detenuta
- 28) DALLA LONGA Nadia, nata a Gagliate il 10.6.1955, domiciliata a Milano in p.zza Guardi n.16, detenuta

- 29) DEL CORE Vincenzo, nato a Rovigo il 16.7.1959, residente a Cermenate in via Scalabrini n.74, detenuto
- 30) DE MARIA Nicolò, nato a Roma l'11.2.1951, residente ad Opera in via G.Berdi n.3, detenuto
- 31) DE PONTI Valerio, nato a Milano il 1°.10.1953, ivi residente in via Val Trompia n.33, detenuto
- 32) DIANA Calogero, nato a Marchin (Belgio) il 5.1.1949, detenuto
- 33) DI GENNARO Pietro, nato a Troia il 25.1.1954, detenuto
- 34) DI GENNARO Pompeo, nato a Troia il 1°.6.1957, residente a Milano in via Vigevano n.13, detenuto
- 35) ELEONORI Nicola, nato a Massa Fermana il 29.12.1947, detenuto
- 36) FACCIO Dario, nato a Milano il 6.8.1959, detenuto
- 37) FAGETTI Sergio, nato a Milano il 6.6.1943, ivi residente in via Pi-etro Boifava n.66, detenuto
- 38) FAVERIO Manuela, nata a Cantù il 23.8.1959, residente a Cermenate in via Scalabrini n.74;
- 39) FERLICCA Angelo, nato a Milano il 15.2.1960, ivi residente in via Longarone n.1, detenuto
- 40) FERRARI Mauro, nato ad Alessandria il 7.7.1957, residente in Milano in via Accademia n.55, detenuto
- 41) FERRARI Stefano, nato a Milano il 24.5.1955, deceduto;
- 42) FERRO Pasquale, nato a S.Marco la Catola (FG) il 30.8.56, residente a Cernusco sul Naviglio in via Friuli n.. 3, detenuto



- 43) FIGINI Marino, nato a Milano il 5.3.1952, ivi residente in via E.Bianchi n.6;
- 44) FORMENTI Ivan, nato ad Aicurzio il 6.10.1958, ivi residente, strada dei Prati n.8, detenuto
- 45) FRANCIOLI Caterina, nata a Milano il 13.7.1953, ivi residente in via San Rocco n.8, detenuta
- 46) GALLI Michele, nato a Soresina l'11.10.1957, residente a Milano in via Cesare da Sesto n.1, detenuto
- 47) GALLI Silvia, nata a Soresina l'11.7.1960, residente in Milano in via Valparaiso n.17;
- 48) GAROFALO Carlo, nato a San Severo il 16.12.1953, residente a Pero in via Caduti n.7,
- 49) GHIRINGHELLI Marcello, nato a Torino il 23.6.1942, ivi residente, detenuto
- 50) GTANCOLA Nicola, nato ad Arsita il 1°.2.1951, residente a Milano in via C.Visconti n.4, detenuto
- 51) GIOVANARDI Bianca Maria, nata a Tradate il 12.8.1954, residente a Pero in via Caduti n.7, detenuta
- 52) GIUDICI Giorgio, nato a Como l'8.6.1950, detenuto
- 53) GRILLO Franco, nato a Militello Val di Catania il 2.2.57, abitante a Milano in via Tortona n.4, detenuto
- 54) IACOPINI Fausto, nato a Fermo (AP) il 18.6.1950, detenuto
- 55) IEROVANTE Riccardo, nato a Milano il 9.12.1957, residente a S.S.Giovanni in via K.Marx n.495/H;
- 56) I S A Giuliano, nato a Todi (PG) il 6.6.1952, residente a Pioltello in via Mantegna n.83, detenuto

- 57) LACERRA Flavio, nato a Sesto San Giovanni il 4.1.1962, ivi residente in via Leopardi n.109, detenuto
- 58) LACERRA Gianni, nato a Sesto San Giovanni il 24.9.1954, ivi residente in via Picardi n.40;
- 59) LIVRAGHI Giuseppe, nato a Casalpusterlengo il 10.1.1953, detenuto
- 60) MARCHELLI Francesco, nato a Tronzano Lago Maggiore il 21.10.1943, residente a Milano in via delle Ande n.15;
- 61) MAROCCO Antonio, nato a Torino il 7.3.1953, residente a Settimo Torinese in via Alessandria n.2, detenuto
- 62) MARZO Orazio, nato a Roma il 7.9.1950, residente a Milano in via Frà Galgario n.10;
- 63) MESSINEO Michele, nato a L'Aquila il 20.2.1948, residente a Cinisello Balsamo in via Guicciardini n.2;
- 64) MORETTI Mario, nato a Porto San Giorgio il 16.1.1946, detenuto
- 65) MUSCIANISI Giuseppe, nato a Milazzo il 14.8.1953, residente a Sesto San Giovanni in via Monti n.30;
- 66) NEGRONI Ada, nata a Lodi il 17.7.1953, ivi residente in via Biancardi n.6, detenuta
- 67) NOBILE Anna, nata a Palermo il 16.11.1953, residente a Milano in via Rosolino Pilo n.16,
- 68) PAGANI CESA Francesco, nato a Milano il 27.8.1959, residente a Sesto San Giovanni in via Chiverni n.9, detenuto
- 69) PAIELLA Antonio, nato ad Aprilia il 26.11.1958, residente a Sesto San Giovanni in via Mazzini n.48, detenuto
- 70) PEZZOLI Walter, nato a Rho il 18.8.1957, deceduto;
- 71) PICCOLO Giuseppe, nato a S.Cipriano il 2.4.1952, residente a Milano via G. da Breganze n.1;

- 72) PIOVANI Lidia, nata a Como l'8.12.1957, residente a Rho in via Capuano n.50, detenuta
- 73) PIRAS Giuseppe, nato a Castellamare di Stabia il 26.9.1958, residente a Magenta in via Bellini n.11;
- 74) POZZOLI Giorgio, nato a San Colombano al Lambro il 18.1.1956, residente a Milano in via Voghera n.15,
- 75) PROTTI Mario, nato a Gravedona il 4.7.1955, detenuto.
- 76) PUGLIESE Pio, nato a Comerio il 21.6.1942, ivi residente in via Garibaldi n.1, detenuto
- 77) ROSSETTI Daniela, nata a Milano il 13.1.1952, ivi residente in via Lombardini n.8, detenuta
- 78) SALEMI Franco, nato a Mazzarino il 1°.7.1953, residente a Milano in via G.Ricordi n.4, detenuto
- 79) SALSA Franco, nato a Galliate il 23.2.1953, ivi residente in via Monte Grappa n.26,
- 80) SAVINO Antonio, nato a Vaglio Basilicata il 14.5.1949, detenuto
- 81) SBRIGLIONE Salvatore, nato a Palagonia (CT) il 2.2.1945, residente a Milano in viale Aretusa n.1, detenuto
- 82) SCACCIA Vincenzo, nato a Panottieri il 9.9.1952, detenuto
- 83) SCARINGELLA Angela, nata a Corato il 13.1.1952, residente a Cornaredo in via dei Mille n.20,
- 84) SERAFINI Roberto, nato a Genova il 23.10.1954, deceduto;
- 85) SIVIERI Biancamelia, nata a Castelnuovo Bariano il 31.5.1949, detenuta
- 86) SPARAPANO France-sco, nato a Terlizzi il 5.1.1959, residente a Sesto San Giovanni in via Catania n.50/M;

- 87) SPINELLO Carla, nata a Tradate il 1°.2.1954, domiciliata a Tradate in via Oberdan n.4/2;
- 88) STERI Agostino, nato a Milano il 17.5.1957, ivi residente in via Gazzoletti n.6,
- 89) TABARELLI Moreno, nato a Sesto San Giovanni il 29.11.1954, ivi residente in via Pisa n.179,
- 90) TORALDO Anna, nata a Dienze (Francia) il 4.6.1956, residente in Milano in via Gazzoletti n.3, detenuta
- 91) TORALDO Vincenzo, nato a Dienze il 18.9.1954, detenuto
- 92) TORNAGHI Sergio, nato a Milano il 24.3.1958, residente a Sesto San Giovanni in via Breda n.8,
- 93) TROMBIN Roberto, nato a Cavarzere il giorno 11.6.1956, residente a Novate Milanese, via Gran Paradiso n.3, detenuto
- 94) VEDOVELLI Marta, nata a Saone di Thiene (TN) il 15.5.1955, ivi residente in via Dante n.14, detenuta
- 95) VENNI Santina, nata a Cornaredo il 3.5.1941, residente a Milano in via Arquà n.16,
- 96) ZACCHEO Ettore, nata a Luino il 27.5.1954, residente in Milano in via Ruggero di Lauria n.18, detenuta
- 97) ZELLINO Samuele Francesco, nato a Milano il 17.6.1959, ivi residente in via G.B. de Pretis n.7, detenuto

ADAMOLI Roberto, ALBERTON Radames, ALBERTON Roberto, AL-  
FIERI Vittorio, ALIPRANDINI Eugenia, AMICO Flavio, AQUI-  
LI Alberto, BELLOLI Maria Rosa, BELLOSI Francesco, BETTI  
PASQUA Aurora, BISCARO Maurizio, BOGNANNI Gaetano, BONA-  
PARTE Ambrogio, BONATO Daniele, BONAVITA Virginia, CA-  
RULLI Pasquale, CARNELUTTI Adriano, CASAVOLA Vita, CASUC-  
CI Giovanni, CHIARI Maria Grazia, CHIARI Renata, CUCCO  
Ivana, DALLA LONGA Nadia, DEL CORE Vincenzo, DE MARIA Ni-  
colò, DI GENNARO Pompeo, FAGETTI Sergio, FAVERIO Manuela,  
FERLICCA Angelo, FERRARI Mauro, FERRARI Stefano, FERRO  
Pasquale, FIGINI Marino, FORMENTI Ivan, FRANCIOLI Cateri-  
na, GALLI Michele, GALLI Silvia, GAROFALO Carlo, GHIRIN-  
GHELLI Marcello, GIANCOLA Nicola, GIOVANARDI Bianca Maria,  
GRILLO Franco, IEROVANTE Riccardo, LACERRA Flavio, LACER-  
RA Gianni, MARCHELLI Francesco, MAROCCO Antonio, MARZO  
Orazio, MESSINEO Michele, MUSCIANISI Giuseppe, NEGRONI  
Ada, PAGANI CESA Francesco, PAIELLA Antonio, PEZZOLI Wal-  
ter, PIOVANI Lidia, PIRAS Giuseppe, POZZOLI Giorgio, PROT  
TI Mario, PUGLIESE Pio, ROSSETTI Daniela, SALEMI Franco,  
SALSA Franco, SBRIGLIONE Salvatore, SCACCIA Vincenzo,  
SCARINGELLA Angela, SERAFINI Roberto, SPARAPANO France-  
sco, SPINELLO Carla, STERI Agostino, TABARELLI Moreno,  
TORNAGHI Sergio, TROMBIN Roberto, VEDOVELLI Marta, VENNI  
Santina, ZACCHEO Ettore, ZELLINO Samuele.

- 1) del reato p. e p. dall'art. 306 c.p., in relazione agli artt. 302, 270, 280, 284 e 286 c.p., perchè partecipavano alla banda armata 'Brigate Rosse', costituita al

fine di sovvertire violentemente gli ordinamenti economici e sociali dello Stato, compiere attentati per fini di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, promuovere un'insurrezione armata e suscitare la guerra civile nel territorio dello Stato; banda armata costituita nel territorio dello Stato ed operante in varie città, tra cui Milano, attraverso la realizzazione di una strategia diretta alla diffusione della lotta armata mediante: l'arruolamento di altre persone, la detenzione di armi, munizioni ed esplosivi; l'ideazione, redazione e diffusione di documenti inneggianti alla lotta armata e rivendicanti danneggiamenti, ferimenti, omicidi, stragi ed altri reati; l'acquisto e l'affitto di immobili ove detenere documentazione, attrezzature varie, armi, munizioni ed esplosivi necessari al perseguimento delle finalità della banda; la falsificazione di documenti di identità, targhe di auto e relative carte di circolazione; il procacciamento di denaro attraverso la consumazione di reati contro il patrimonio, tra cui rapine. Reati commessi in Milano ed altre città fino al momento dei rispettivi arresti. (AQUILI fino all'aprile '78) Reato tutt'ora permanente per ADAMOLI Roberto e ALBERTON Radames.

ADAMOLI Roberto, ALFIERI Vittorio, BELLOLI Maria Rosa, BETTI PASQUA Aurora, CUCCO Ivana e DE MARIA Nicolò in qualità di capi ed organizzatori.

nd

ALBERTON Radames, ALIPRANDINI Eugenia, AMICO Flavio, AQUILI Alberto, BELLOSI Francesco, BOGNANNI Gaetano, BONAPARTE Ambrogio, BONATO Daniele, CARNELUTTI Adriano, CASAVOLA Vita, CASUCCI Giovanni, DEL CORE Vincenzo, DI GENNARO Pompeo, FAGETTI Sergio, FAVERIO Manuela, FERLICCA Angelo, FERRARI Mauro, FERRARI Stefano, FERRO Pasquale, FIGINI Marino, FORMENTI Ivan, FRANCIOLI Caterina, GALLI Michele, GALLI Silvia, GAROFALO Carlo, GHIRINGHELLI Marcello, GIANCOLA Nicola, GIOVANARDI Bianca Maria, GRILLO Franco, IEROVANTE Riccardo, LACERRA Flavio, LACERRA Gianni, MAROCCO Antonio, NEGRONI Ada, PAGANI CESA Francesco, PIOVANI Lidia, POZZOLI Giorgio, PROTTI Mario, PUGLIESE Pio, ROSSETTI Daniela, SALEMI Franco, SBRIGLIONE Salvatore, SCACCIA Vincenzo, TROMBIN Roberto, VEDOVELLI Marta, VENNI Santina, ZACCHEO Ettore e ZELLINO Samuele in qualità di organizzatori.

ALBERTON Roberto, BISCARO Maurizio, BONAVITA Virginia, CARULLI Pasquale, CHIARI Maria Grazia, CHIARI Renata, DALLA Longa Nadia, MARCHELLI Francesco, MARZO Orazio, MESSINEO Michele, MUSCIANISI Giuseppe, PAIELLA Antonio, PEZZOLI Walter, PIRAS Giuseppe, SALSA Franco, SCARINGELLA Angela, SERAFINI Roberto, SPARAPANO Francesco, SPINELLO Carla, STERI Agostino, TABARELLI Moreno e TORNAGHI Sergio in qualità di partecipi.

MORETTI Mario, BALZERANI Barbara, BETTI PASQUA Aurora, DE MARIA Nicolò, GIANCOLA Nicola, GIOVANARDI Bianca Maria e GALLI Michele.

- 2) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 280 1°, 3° e 4° comma, c.p. perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per finalità di terrorismo e di eversione dello ordine democratico, attentavano alla vita del Vice Brigadiere di P.S. SANTORO Rocco, dell'Appuntato di P.S. CESTARI Antonio e della Guardia di P.S. TATULLI Michele in servizio presso la squadra politica del Commissariato di P.S. "Porta Ticinese" esplodendo nei loro confronti non meno di 30 colpi di arma da fuoco dei quali 8 attingevano il SANTORO, almeno sette il CESTARI e 15 il TATULLI; con le aggravanti di aver commesso i fatti contro persone che esercitavano funzioni di sicurezza pubblica, nell'esercizio e a causa delle loro funzioni, e di averne cagionato la morte;
- 3) del reato p. e p. dagli artt. 110 cpv., 112 n.1 c.p., 21 legge 18/4/1975 n.110 per avere detenuto, in concorso tra loro, una pistola Browning HP modello 1935 calibro 9 ed una pistola mitragliatrice Beretta 93 R calibro 9, armi da guerra, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati.



- 4)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 C.P., 12 legge 14/10/74 n. 497, 1 D.L. 15/12/79 n. 625 per avere, in concorso fra loro, illegalmente portato in luogo pubblico le armi da guerra di cui sopra e relative munizioni; con l'aggravante di aver commesso il reato per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- 5)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 C.P., 10 legge 14/10/74 n. 497 e 1 D.L. 15/12/79 n.625 per avere, in concorso fra loro, illegalmente detenuto le munizioni da guerra di cui sopra; con l'aggravante di aver commesso il reato per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- 6)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 703 C.P., 1 D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 per avere esploso in luogo abitato, in concorso fra loro, e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, almeno trenta colpi di arma da fuoco, commettendo il reato per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- 7)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 635 cpv. n. 3 C.P., 1 D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 per avere deteriorato, in concorso tra loro, la autovettura Fiat Ritmo targata MI-64345F, di proprietà del Ministero degli Interni e destinata a pubblico servizio e difesa, mediante l'esplosione dei colpi di arma da fuoco di cui sopra, commettendo il reato per

finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

Reati commessi in Milano l'8/1/1980.

MORETTI Mario, BALZERANI Barbara, BETTI Aurora:

- 8)- del reato p. e p. dagli artt.110,81 cpv.,280 C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentavano, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, alla vita di Malaterra Ferdinando e Manfredini Lino, esplodendo nei loro confronti 4 colpi di pistola cal.7,65 che li attingevano alle gambe, così accettando l'eventualità di cagionare la morte per dissanguamento e provocandone gravi lesioni;
- 9)- del reato p. e p. dagli artt.110 C.P., 21 Legge 18 aprile 1975 n.110 per avere detenuto, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, due pistole cal.7,65, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati;
- 10)-del reato p. e p. dagli artt.110,81 C.P., 10 e 12 Legge 14/10/1974 n.497, 1 D.L. 15/12/1979 n.625 per avere, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, illegalmente portato in luogo pubblico le pistole cal.7,65 di cui sopra, commettendo il fatto per finalità di terrorismo e di eversione del l'ordine democratico;
- 11)-del reato p. e p. dagli artt.110,697 C.P., 1 D.L.

15/12/79 n. 625 per avere, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, detenuto le munizioni cal. 7,65 pertinenti alle armi di cui sopra senza averne fatta denuncia all'Autorità, commettendo il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;

- 12)-del reato p. e p. dagli artt. 110,81 cpv. , 703 C.P. , 1 D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 per avere esploso in luogo abitato, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, 4 colpi di arma da fuoco, commettendo il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- 13)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 605 C.P. , 1 D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante minaccia con armi, privavano della libertà personale Malaterra Ferdinando e Manfredini Lino legandoli ed imbavagliandoli, commettendo il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- 14)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 635 cpv. n. 3 C.P., 1 D.L. 15/12/1979 n. 625 perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in occasione dei fatti di cui sopra, rendevano inservibile un telefono

- dell'Ospedale Policlinico strappandone i fili, commettendo il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- 15)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1 e 2 C.P., 1 D.L. 15/12/1979 n. 625 perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi, da parte di più persone riunite e travisate, e con sistente tra l'altro nel porre la parte lesa in stato di incapacità di agire, si impossessavano delle chiavi dell'automobile di Malaterra Ferdinando, commettendo il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- Reati commessi tutti in Milano, il 21/12/1979
- 16)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv.C.P., 9 e 12 Legge 14/10/1974 n. 497, 1 D.L. 15/12/79 n. 625 perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, illegalmente fabbricavano e portavano in luogo pubblico un involucro incendiario, arma da guerra, commettendo il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- 17)-del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P., 13 Legge 14/10/1974 n. n. 497 1 D.L. 15/12/1979 n. 625 perc hè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, al fine diincu-

tere pubblico timore e per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, facevano esplodere l'ordigno di cui sopra;

- 18)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 424 C.P. ,  
1 D.L. 15/12/1979 n. 625 perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, allo scopo di danneggiare un'automobile Alfa Romeo "Alfetta" di proprietà della società Alfa Romeo, le appiccavano fuoco, con conseguente pericolo di incendio, commettendo il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;

Reati commessi tutti in Arese, il 3/1/1980

- 19)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 280 C.P.  
perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentavano alla vita di Dalera Pietro, esplodendo nei suoi confronti numerosi colpi di arma da fuoco che lo attingevano in numero di 7 o 8 ad una mano ed alle gambe, così accettando l'eventualità di cagionarne la morte per dissanguamento e provocandone gravi lesioni;

- 20)-del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P., 21  
Legge 18/4/1975 n. 110 per avere detenuto, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, una pistola cal. 7, 65, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato

- e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati;
- 21)-del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P., 10 e 12 l. 14/10/74 n. 497, 1 D.L. 15/12/79 n. 625 per avere, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, illegalmente portato in luogo pubblico la pistola cal. 7,65 di cui sopra; commettendo il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- 22)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P., 1 D.L. 15/12/79 n. 625 per avere, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, detenuto le munizioni cal. 7,65 pertinenti all'arma di cui sopra senza averne fatta denuncia all'Autorità, commettendo il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- 23)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 703 C.P., 1 D.L. 15/12/79 n. 625 per avere esploso in luogo abitato, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, numerosi colpi di arma da fuoco, commettendo il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- MORETTI, BALZERANI, BETTI, ADAMOLI:
- 24)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 280 C.P. perchè, in concorso tra loro e con

- altre persone non identificate, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentavano, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, alla vita di Tedeschi Nadir, Robbiani Eros, De Buono Emilio e Iosa Antonio, esplodendo nei loro confronti numerosi colpi di pistola cal. 7,65 che li attingevano alle gambe, così accettando l'eventualità di cagionare la morte per dissanguamento e provocandone gravi lesioni;
- 25)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 C.P. , 21 Legge 18/4/1975 n. 110 per avere detenuto, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, due pistole cal. 7,65, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati;
- 26)-del reato p. e p. dagli artt. 110,81 C.P. , 10 e 12 Legge 14 ottobre 1974 n. 497, 1 D.L.15.12.79 n. 625 per avere, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, illegalmente portato in luogo pubblico le pistole cal. 7,65 di cui sopra, commettendo il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- 27)-del reato p.e p. dagli artt. 110, 697 C.P. , 1 D.L. 15/12/1979 n. 625 per avere, in concorso tra loro e con altre persone non identificate,

detenuto le munizioni cal. 7,65 pertinenti alle armi di cui sopra, senza averne fatta denuncia all'Autorità, commettendo il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;

- 28)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. ,703 C.P., 1 D.L. 15 dicembre 1979 n. 625 per avere esploso in luogo abitato, in concorso tra loro e con altre persone nonn identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, numerosi colpi di arma da fuoco, commettendo il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- 29)-del reato p. e p. dagli artt. 110,614 u.p. C.P., 1 D.L. 15/12/1979 n. 625 per essersi introdotti e trattenuti, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, palesemente armati, all'interno della sezione D.C. "Perazzoli" sita in questa Via Mottarone, N° 5, contro la volontà dei responsabili della stessa, commettendo il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;
- 30)-del reato p. e p. dagli artt. 110,81 cpv. , 628 1° e 3° comma n. 1 C.P. , 1 D.L. 15/12/1979 n. 625 perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia commessa con armi, da parte di più persone riunite e travisate, si impossessavano:



di documenti e £. 80.000 che sottraevano a Tedeschi Nadir;

di documenti che sottraevano a Robbiani Eros;

di documenti e £. 25.000 circa che sottraevano a De Buono Emilio;

di documenti e £. 40.000 circa che sottraevano a Iosa Antonio;

di documenti e £. 10.000 circa che sottraevano a Orsenigo Giuseppe;

di documenti che sottraevano a Marinucci Andrea;

di documenti e £. 30.000 circa che sottraevano a Facchinetti Battista;

di documenti che sottraevano a Bertoli Luigi;

di documenti e £. 70.000 che sottraevano a Martinez Luigi;

di documenti che sottraevano a Vitali Piera;

di documenti che sottraevano ad Arrignani Francesco;

di documenti e £. 47.000 circa che sottraevano a Peroni Paolo;

nonchè degli altri oggetti indicati in denunce, commettendo il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;

Reati commessi tutti in Milano, l'1.4.1980

31) Moretti - Balzerani - Betti - del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv., 424

C.P. , 1 D.L. 15/12/1979 n. 625 perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, allo scopo di danneggiare l'autovettura Fiat 126 targata MI T24433 di proe

prietà di Truddu Eliana e l'autovettura Fiat 127 targata MI W23355 di Costantini Giuseppina, appiccavano il fuoco alle dette automobili, con conseguente pericolo di incendi, commettendo i fatti per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;

32)-del reato p. e p. dagli artt.110,81 cpv.,635 cpv.,<sup>n. 3</sup> 625 n.7 C.P., 1 D.L. 15/12/1979 n.625 perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, distruggevano o danneggiavano le automobili di cui sopra, lasciate in sosta incustodita sulla pubblica via e quindi esposte per consuetudine e necessità alla pubblica fede, commettendo i fatti per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;

Reati commessi in Milano, il 9 ed il 13/5/1980

33)-del reato p. e p. dagli artt.110,81 cpv.,414 C.P., 1 D.L. 15/12/1979 n.625 perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, mediante deposizione di striscioni, affissione di manifesti, apposizione di scritte murali e diffusione di volantini, pubblicamente facevano apologia del reato di partecipazione ad associazione sovversiva e dei reati sopra specificati che rivendicavano alle "Brigate Rosse" ed istigavano alla commissione di ulteriori analoghi reati, commettendo i fatti per finalità di terrorismo e di eversio

ne dell'ordine democratico;

Reati commessi in Arese e Milano, fino al 13.6.80,

ed in Genova, ai primi di Agosto del 1980.

- 34)-del reato p.e p. dagli artt. 110,112 n. 1, 253, 56 c.p. perchè in concorso tra loro e con altre persone non identificate, comunque in almeno cinque persone, ricoprendo ognuno degli imputati uno o più ruoli nelle diverse fasi di decisione, organizzazione, preparazione ed esecuzione materiale del reato, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a rendere in tutto o in parte inservibile la Caserma dei Carabinieri, "Ugolini" sita in Milano, Via Moscova n. 19, sede di comando di Legione, atti consistiti: nell'aver installato in un abbaino prospiciente, sito in Milano, Via San Fermo n.1 una razziera in cui venivano inseriti quattro razzi per bazooka, nell'aver puntato detti razzi contro la Caserma, nell'averli innescati mediante congegni elettrici collegati ad un "timer"; evento non verificatosi solo perchè due dei razzi, per errore nel puntamento e per la ridotta lunghezza nei tubi di lancio, provocavano danni materiali di non rilevante gravità, mentre gli altri due non venivano espulsi a causa del cattivo funzionamento dei congegni elettrici.
- In Milano nella notte tra il 19 ed il 20 maggio 1980.

35)-del reato p. e p. dagli artt. 110,112, n. 1, 61 n. 2, 81 cpv.C.P. 21 L.18/4/75 n. 110, per aver detenuto con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, e comunque in numero di almeno cinque, quattro razzi-proietto da 88mm. per bazooka, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita di persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di reati, tra cui quello al capo sub.34).

Accertato in Milano, nella notte tra il 19 ed il 20 maggio 1980.

36)-del reato p. e p. dagli artt. 110,112 n. 1, 61 n. 2, 81 cpv. c.p. 9, 12 L. 14.10.1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro e di altre persone non identificate e comunque in numero di almeno cinque, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed al fine di commettere il reato di cui al capo 34), fabbricavano la "razziiera" ivi indicata, costituita da una sbarra metallica con quattro supporti su cui erano montati quattro contenitori utilizzati come tubi di lancio per razzi per bozooka ad innesto elettrico collegato ad un "timer", nonchè portavano in luogo pubblico i quattro razzi-proietto da 88 mm. di cui al capo 35) che precede.

Accertato in Milano, nella notte tra il 19 ed il 20 maggio 1980.

37) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 590 1° comma, 586, 83 c.p. perchè, in concorso tra loro e di altre persone non identificate e comunque in numero di almeno cinque, per errore nell'uso dei mezzi di esecuzione del reato di cui al cap~~o~~:34) e nelle circostanze ivi descritte, cagionavano a MARCOVATI Maurizio, che si trovava nella propria abitazione sita in Milano, Via San Fermo n. 1, una lesione consistita in una piccola ferita lacero contuosa alla coscia destra con ritenzione di scheggia di vetro, giudicata guaribile in gg. 5 s.c.

In Milano nella notte tra il 19 ed il 20 maggio 1980.

Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 1 L. 6/2/1980 n. 15 per aver commesso i reati di cui ai capi 34) e 36) per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

ADOMOLI Roberto, ALFIERI Vittorio, BETTI Pasqua  
Aurora, DE MARIA Nicolò, — , BEL-  
LOLI Maria Rosa.

38) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 280 1° e 4° comma c.p. perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, comunque in numero di almeno cinque, ricoprendo ognuno degli imputati uno o più ruoli nelle diverse fasi di decisione, organizzazione, preparazione ed esecuzione materiale del reato, agendo per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentavano alla vita di BRAANO Renato,

tendendogli un agguato all'interno del vagone della metropolitana linea 1 di Milano, esplodendogli contro più colpi d'arma da fuoco che lo attingevano in parti vitali del corpo provocandole, così, la morte.

In Milano, nel tratto MM1 prima della stazione di Gorla in direzione Sesto Marelli, il 12 novembre 1980.

- 39) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 81 cpv c.p., 21 L. 18/4/1975 n.110 per avere detenuto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, e comunque in numero di almeno cinque, due armi comuni da sparo corte, tra cui una pistola a tamburo, non meglio identificate, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita di persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati nonché al fine di eseguire il reato sub 38).

In Milano, accertato il 12/11/1980.

- 40) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv 61 n. 2 c.p., 12, 14 L. 14/10/1974 n. 4970 per avere, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, comunque in almeno cinque persone, portato in luogo pubblico le armi comuni da sparo di cui al capo sub 39) al fine di commettere il reato sub 38).

In Milano, il 12/11/1980.

41) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 697 C.P. per avere, in concorso tra loro e con altra persone non identificate, comunque in almeno cinque persone, detenuto illegalmente munizioni per armi comuni da sparo al fine di commettere il reato sub 38).

In Milano, accertato il 12/11/1980

42) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 n.1, 61 n. 2, 610 cpv. C.P. per avere, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, e comunque in almeno cinque persone, costretto con minacce, poste in essere anche mediante le armi di cui al capo 39), i viaggiatori del vagone della metropolitana linea 1 di Milano a non scendere alla fermata di Gorla.

In Milano il 12/11/1980

ADAMOLI Roberto, ALFIERI Vittorio, BETTI Pasqua Aurora, DE MARIA Nicolò, BELLOLI Maria Rosa, FAGGETTI Sergio, FORMENTI Ivan

43) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 280 comma 1° e 4° C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, comunque in almeno cinque persone, ricoprendo ognuno degli imputati uno o più ruoli nelle diverse fasi di decisione, organizzazione, preparazione ed e

secuzione materiale del reato, agendo per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentavano alla vita di Manfredo MAZZANTI, tendendogli un agguato nei pressi della sua abitazione ed esplodendogli contro vari colpi d'arma da fuoco, e così lo attingevano in parti vitali del corpo provocandogli gravissime ferite da cui derivava poco dopo la morte. In Milano il 28/11/1980

- 44) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 81 cpv. C.P., 21 L. 18/4/1975 n. 110 per aver detenuto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, comunque in almeno cinque persone, armi da fuoco, tra cui due pistole cal. 9 (armi da guerra) non meglio identificate, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita di persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati, nonchè al fine di eseguire il reato sub 43).

In Milano, accertato il 28/11/1980

- 45) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n. 2 C.P., 12 L. 14/10/1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, e comunque in almeno cinque persone, illegalmente detenuto e, con più



azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portato in luogo pubblico le munizioni relative alle due pistole cal. 9 di cui al capo 44), nonchè le due pistole stesse (armi da guerra), al fine di commettere il reato di cui al capo 43). In Milano, accertato e commesso il 28/11/1980

ALFIERI Vittorio, ADAMOLI Roberto, FAGETTI Sergio, FORMENTI Ivan

45 bis) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 C.P., 12 c. 1° e 2°, 14 L. 1974/497, 1 L. 1980/15 perchè, in concorso tra loro, allo scopo di esercitarsi con le armi per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, portavano in luogo pubblico armi da guerra (1 pistola Browning cal.9, 1 pistola Beretta cal.9 corto, 1 mitra Sterling e 1 mitra Zerbino), armi comuni da sparo (un revolver cal.38 sp., un revolver Walther P.38), nonchè le relative munizioni.

Commesso in località nei pressi di Piona (Colico) in epoca anteriore e prossima al 12/11/1980

ADAMOLI Roberto, ALFIERI Vittorio, BETTI Pasqua Aurora, DE MARIA Nicolò, BELLOLI Maria Rosa

46) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 280 comma 1° e 2° C.P. perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, comunque in almeno cinque persone, ricoprendo ognuno degli imputati

uno o più ruoli delle diverse fasi di decisione, organizzazione, preparazione ed esecuzione materiale del reato, agendo per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentavano alla incolumità di Maurizio CAMELLO, tendendogli un agguato nei pressi della sua abitazione ed esplodendogli contro gli arti inferiori numerosi colpi di pistola che gli procuravano lesioni gravissime, consistite in : frattura pluriframmentaria 1/2 distale femore destro, più fratture a più frammenti 1/3 medio diafasi tibiale destro più numerose ferite alla coscia destra, gamba destra e sinistra, con prognosi di gg. 90 s.c.

In Milano l'11/12/1980

47) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.2, 81 cpv c.p. 21 L. 18/4/1975 n. 110 per avere detenuto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, comunque in almeno cinque persone, armi da fuoco, tra cui una pistola automatica calibro 7,65 non meglio identificata.

Accertato in Milano l'11/12/1980.

48) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 61 n. 2 c.p., 12, 14 L. 14/10/1974 n. 497, per avere, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, comunque in almeno cinque persone, portato in luogo pubblico le armi comuni di sparo, tra cui la pistola automatica cal. 7,65 non meglio identificata, di cui al capo che precede, al fine

di commettere il reato di cui al capo sub 46).

In Milano l'11/12/1980

49)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n. 2, 697 c.p. per avere, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, comunque in almeno cinque persone, detenuto illegalmente munizioni per armi comuni da sparo ed in particolare cal. 7,65 al fine di commettere il reato di cui al capo sub 46).

In Milano accertato l'11.12.1980.

ADAMOLI Roberto, ALFIERI Vittorio, BETTI Pasqua Aurora, DE MARIA Nicolò, BELLOLI Maria Rosa, PAGANI CESA Francesco, FORMENTI Ivan, TORALDO Vincenzo

50)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 289 bis c.p. perchè, in concorso tra loro (Adamoli, Pagani Cesa, Formenti e Toraldo Vincenzo come esecutori materiali), in numero superiore a cinque persone, sequestravano Salvatore COMPARE, ricoprendo ognuno degli imputati uno o più ruoli attivi nelle diverse fasi di decisione, organizzazione, preparazione ed esecuzione materiale del reato che commettevano per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico;

In Cinisello Balsamo il 5/2/1981

51)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.2, 81 cpv c.p., 21 L. 18/4/75 n. 110 per aver detenuto, con più azioni esecutive di un medesimo di-

segno criminoso, in concorso tra loro (Adamoli, Pagani Cesa, Formenti e Toraldo Vincenzo come esecutori materiali), in numero superiore a cinque persone, due pistole, di cui una cal.9 (da guerra) e l'altra arma comune da sparo, non meglio identificate, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita e la sicurezza della collettività mediante la commissione di reati vari tra cui il sequestro di cui al capo che precede.

Accertato in Cinisello Balsamo il 5/2/1981

52)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 61 n.2 c.p. 10,12 14 L. 14/10/1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro (Adamoli, Pagani Cesa, Formenti e Toraldo Vincenzo come esecutori materiali), in numero superiore a cinque persone, detenuto n. 10 cartucce cal. 9 lungo e, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portato in luogo pubblico le predette cartucce nonchè due pistole di cui, una, cal. 9 ( da guerra ), l'altra, arma comune da sparo, al fine di commettere il reato di cui al capo 50).

In Cinisello Balsamo il 5/2/1981.

53)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 610 1° e 2° comma, 81 cpv c.p. perchè, in concorso tra loro (Adamoli, Pagani Cesa, Formenti e Toraldo Vincenzo come esecutori materiali), in numero superio

re a cinque persone, dapprima, durante il sequestro di cui al capo 50), minacciando Salvatore COMPARE di morte con una pistola e proferendo altre analoghe minacce di ucciderlo in seguito, lo costringevano a lasciare il posto di Capo Reparto presso la fabbrica Breda Fucine di Sesto San Giovanni, successivamente, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, con ripetute minacce telefoniche, lo costringevano a smentire presso organi di comunicazione (l'Unità e Radio Popolare) alcuni particolari concernenti il sequestro subito, in precedenza pubblicizzati.

In Cinisello Balsamo il 5/2/1981 ed in data ad essa successiva e prossima.

ADAMOLI Roberto, PAGANI CESA Francesco, FORMENTI Ivan, TORALDO Vincenzo

53 bis)- del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110 c.p., 12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497, 1 L. 6/2/1980 n.15, per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro, portato abusivamente varie armi da guerra tra cui un mitra Zerbino ed armi comuni da sparo, commettendo il fatto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita di persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di reati vari, tra cui attentati. Nei pressi del fiume Adda in epoca anteriore e prossima al 5/2/1981 (data del sequestro COMPARE).

53 ter)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 81<sup>ter</sup> c.p.v., 697 c.p., 1 L. 6/2/1980 n.15, perchè, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo precedente, detenevano abusivamente le munizioni delle armi di cui al capo precedente.

ADAMOLI Roberto, BETTI Pasqua Aurora, ALFIERI Vittorio, DE MARIA Nicolò, BELLOLI Maria Rosa

54)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 280 1° e 2° comma c.p. perchè, in concorso tra loro e con altre persone in parte già identificate ( DI GENNARO Pietro e TORALDO Vincenzo ) ovvero non identificate, comunque in almeno cinque persone, ricoprendo ognuno degli imputati uno o più ruoli attivi nelle diverse fasi di decisione, organizzazione, preparazione ed esecuzione materiale del reato, agendo per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentavano alla incolumità di Alberto VALENZASCA, esplodendo nei suoi confronti due colpi di pistola cal. 7,65, uno dei quali lo attingeva al ginocchio sinistro.

In Arese il 12/3/1981

55)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 61 n. 2 c.p., 21 L. 18/4/1975 n. 110 perchè in concorso tra loro e con altre persone in parte già identificate ( DI GENNARO Pietro e TORALDO Vincenzo) in parte non ancora identificate, comunque in almeno cinque persone, detenevano la pistola cal. 7,65 di cui al capo sub 54) al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in

pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati (tra cui quello sub 54).

Accertato in Arese il 12/3/1981

56)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c.p., 12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con altre persone in parte già identificate ( DI GENNARO Pietro e TORALDO Vincenzo) in parte non ancora identificate, comunque in almeno cinque persone, portavano in luogo pubblico la pistola cal. 7,65 di cui al capo sub 54) ed al fine di commettere il reato ivi indicato.

In Arese il 12/3/1981

57)-del reato p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 697 c.p. perchè, in concorso tra loro e con altre persone in parte già identificate ( DI GENNARO Pietro e TORALDO Vincenzo) in parte non ancora identificate, comunque in almeno cinque persone, detenevano illegalmente le munizioni della pistola cal 7,65 di cui al capo sub 54) ed al fine di commettere il reato ivi indicato.

Accertato in Arese il 12/3/1981

58)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 303 c.p. in relazione agli artt. 302, 270, 280, 270 bis, 284, 286 c.p. per avere, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, comunque in almeno cinque persone, con

più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, pubblicamente istigato a commettere i reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di attentato per finalità terroristiche e di eversione dell'ordinamento democratico, di guerra civile e, comunque, per aver fatto pubblicamente l'apologia di tali reati, mediante la ideazione, redazione e diffusione di documenti e telefonate rivendicanti con la sigla "Brigate Rosse - Colonna Walter Alasia" o altre analoghe gli omicidi di BRIANO Renato, MAZZANTI Manfredo nonché il ferimento di CAMELLO Maurizio e di VALENZASCA Alberto ed il sequestro di COMPARE Salvatore.

In località varie tra cui Milano, Cinisello Balsamo ed Afese dal 12/11/80 sino a data posteriore e prossima al 12/3/1981

59)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 81 cpv, 272 c.p. per avere, in concorso tra loro e di altre persone non ancora identificate, comunque in almeno cinque persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato medesimo, mediante la redazione e la diffusione dei documenti e delle telefonate di cui al capo 58 che precede.

In località varie tra cui Milano, Cinisello Balsamo ed Arese dal 12/11/80 sino a data posteriore e prossima al 12/3/1981

el



Con l'ulteriorè aggravante di cui all'art.

1 L. 6.2.1980 n. 15 per avere commessi i reati di cui ai capi sub 40)41)42)45)48)49)52)53)56) 57) per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

ADAMOLI Roberto, ALFIERI Vittorio, BELLOLI Maria Rosa, BETTI Pasqua Aurora, DE MARIA Nicolò, GALLI Michele, ZACCHEO Ettore, ZELLINO Samuele

60) del reato p. e P; dagli artt. 110, 112 n. 1, 280 1° e 4° comma c.p. perchè, in concorso tra loro e con altre persone non identificate, ricoprendo ognuno degli imputati uno o più ruoli attivi nelle diverse fasi di decisione, organizzazione, preparazione ed esecuzione materiale del reato, agendo per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, attentavano alla vita di MARANGONI Luigi, tendendogli un agguato nei pressi della sua abitazione ed esplodendogli contro vari colpi di arma da fuoco, le attingevano in parti vitali del corpo provocandogli gravissime ferite da cui derivava poco dopo la morte,

In Milano, il 17.2.1981

61) del reato p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 81 cpv c.p., 21 L. 18.4.1975 n. 110 per aver detenuto, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro ed

altre persone non identificate, armi da sparo e da guerra, tra cui un mitra Sterling, una pistola Beretta Cal. 7,65 mod. 81, una pistola cal. 9 ( e revolver cal. 38), una pistola H.P. cal. 9 un revolver Arminius cal . 38 ed un fucile a canne mozze risultante dalla alterazione del fucile cal. 12, a canne sovrapposte, matr. 31977, marca Zanoletti, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita di persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati nonchè al fine di eseguire il reato sub 60) e sub 66).

In Milano, acc. dall' 11/11/1980 al 17/2/1981 62)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 648; 61 n. 2 c.p. perchè, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, al fine di trarne profitto e di commettere il reato di cui al capo sub 60), acquistavano e comunque ricevevano da ignoti il fucile a canne mozze di cui al capo sub 61) che precede, proveniente dai delitti di furto perpetrate in Novara e denunciato da Parasacco Franco il 14/7/1974 nonchè dalla successiva alterazione del predetto fucile a canne sovrapposte, cal. 12, matr. 31977, marca Zanoletti, nei modi previsti e puniti dall'art. 3 L. 18/4/1975 n. 110.

In località imprecisata, in epoca anteriore al 17/2/1981

63)-del reato p. e P. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv. 61, n. 2 c.p., 10; 12, 14 L. 14.10. 1974 n. 497 per avere illegalmente detenuto munizioni relative alle armi da guerra di cui al capo sub 2) e, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, aver portato in luogo pubblico dette munizioni nonchè le armi da sparo e da guerra di cui al capo sub 61) al fine di commettere il reato sub 60) e sub 66), agendo in concorso tra loro ed in concorso con altre persone non identificate.

In Milano, acc. dall'11/11/1980 al 17.2.1981

64)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 697 c.p. per avere, in concorso tra loro e dialtre persone non identificate, detenuto illegalmente munizioni per armi da fuoco al fine di commettere il reato sub 60) e sub.66);  
In MILANO; acc. dall'11/11/1980 al 17/2/1981

65)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1, 61 n. 2, 624, 625, nn. 2,5 e 7 c.p. perchè, in concorso tra loro e dia ltre persone non identificate, al fine di trarne profitto e di eseguire il reato sub 60) e poi occultare il reato sub 66), si impossessavano delle targhe MI 44383E che sottraevano dalla Fiat 126 di Garzia Amalia Filomena commettendo il fatto con violenza sulle cose lasciate per necessità esposte alla pubblica fede.

In Milano l'11/11/1980

66)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 2° comma n. 1, 61 n. 2 c.p. perchè, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia si impossessavano dell'auto Fiat Ritmo 60 tg. PV 41445 che sottraevano a Cabrini Francesco, con le aggravanti di aver commesso il fatto con armi, in più persone riunite e per eseguire il reato sub 60).  
In Pavia l'10/11/1980

67)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 2, 61 n. 2 c.p. 66 c.d.s. per avere circolato, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, per eseguire il reato sub 60), con la Fiat Ritmo 60 munita di targhe improprie MI 44383E pertinenti ad una Fiat 126.

In Milano acc. il 17/2/1981

68)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 640 cpv. n. 2, 81, 494 c.p. perchè, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, con artifici e raggiri consistiti nell'aver uno degli imputati (Zellino Samuele) ingenerato in Cian Maresa l'erroneo convincimento di dover eseguire un ordine dell'autorità, essendosi qualificato come appartenente alla Polizia ed avendo richiesto alla predetta l'immediata consegna dell'auto da lei guidata ( Diane tg. MI 18436A) perchè necessaria per

urgenti esigenze del suo servizio, conseguiva l'ingiusto profitto di ottenere l'immediata consegna dell'auto con corrispondente danno per la parte offesa, commettendo il fatto per agevolarsi la fuga, sottraendosi alla identificazione ed alla cattura da parte di agenti di P.G. nel frattempo nintervenuti, e quindi assicurarsi l'impunità dal reato sub 60).

In Milano, il 17/2/1981

69)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 56, 575, 576 1<sup>a</sup> comma n. 1, 61 nn. 2 e 10 c.p. perchè, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, subito dopo aver commesso il reato di cui al capo sub 60), al fine di sfuggir'e alla identificazione e-d alla cattura e, quindi, assicurarsi l'impunità da detto reato nonchè di eseguire il reato sub 70), compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionare la morte del Commissario di P.S. PORTACCIO Enzo che era prontamente intervenuto nell'esercizio delle sue funzioni, atti consistiti nell'avere gli imputati costituiti il c.d. "nucleo operativo" sparato a più riprese numerosi colpi con le armi di cui al capo sub 62) contro il predetto Funzionario che cercava di impedire loro la fuga.

In Milano, il 17/2/1981

70)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 337, 61 n. 2 c.p. perchè, in concorso tra loro e di

persone non identificate, nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo sub 69) che precede, al fine di sfuggire alla identificazione ed alla cattura e, quindi, di assicurarsi l'impunità dal reato sub 61) appena commesso, sparavano a più riprese numerosi colpi con le armi di cui al capo sub 63) contro il Commissario di P.S. PORTACCIO Enzo che, nell'esercizio delle sue funzioni, era intervenuto qualificandosi ed intimando l'Alt agli imputati, costituenti il c.d. "nucleo operativo", i quali si stavano dando alla fuga.

In Milano il 17/2/1981

71)-del reato p. e p. dagli artt.110,112 n.1,81 cpv., 303 C.P. in relazione agli artt.302,270,280,270 bis,284,286 C.P. per avere, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, pubblicamente istigato a commettere i reati di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di attentato per finalità terroristiche e di eversione, di guerra civile e, comunque, per aver pubblicamente fatto apologia di tali reati, mediante l'ideazione, redazione e diffusione di documenti e telefonate, rivendicanti con le sigle "Brigate Rosse-Colonna Walter Alasia, Brigata Ospedalieri Fabrizio Pelli" l'omicidio di Luigi Marangoni.

Compresso o accertato in Milano o altrove, in epoca successiva e prossima al 17/2/1981 ed in tale data

72)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 272 c.p. per avere, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento vilento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato medesimo, mediante la redazione e la diffusione dei documenti e delle telefonate di cui al capo 71) che precede.

Compresso o accertato in Milano o altrove, in epoca successiva e prossima al 17.2.1981 ed in tale data

Con l'ulteriore aggravante di cui all'art.1 L. 6.2.80 n. 15 per avere commessi i reati di cui ai capi sub 62), 63), 64), 65), 66), 67); 68), per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

ADAMOLI Roberto, ALBERTON Radames, ALFIERI Vittorio,  
BELLOLI Maria Rosa, BETTI Pasqua Aurora, BOGNANNI  
Gaetano, CARNELUTTI Adriano, DE MARIA Nicolò, FER-  
LICCA Angelo, FERRARI Mauro, FERRARI Stefanò, FRAN-  
CIOLI Caterina, galli michele, GIANCOLA Nicola,  
GRILLO Franco, NEGRONI Ada, PAGANI CESA Francesco,  
PAIELLA Antonio, ROSSETTI Daniela, TROMBIN Roberto,  
VEDOVELLI Marta, ZACCHEO Ettore, ZELLINO Samuele,  
FORMENTI Ivan :

73)-del reato p.e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 289 bis c.p. per avere sequestrato per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico SANDRUCCI Renzo, agendo in concorso tra loro e di altre persone non identificate, , ricoprendo ognuno degli imputati uno o più ruoli attivi nelle diverse fasi di decisione, organizzazione, preparazione, esecuzione materiale e gestione del sequestro sino al momento del rilascio.

In Milano dal 3/6 al 23/7/1981

74)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1, 61 n. 2 c.p. , 21 L. 18/4/75 n. 110, per aver detenuto, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, armi da sparo e da guerra, tra cui due mitra, di cui uno marca Sterling, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati nonchè al fine di eseguire il reato sub 73) e le rapine di cui ai capi seguenti.

In Milano acc. dal 24/5/1981 al 23/7/1981

75)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1, 81 cpv, 61 n. 2 c.p., 10, 12, 14, L. 14/10/1974 n. 497 per aver illegalmente detenuto munizioni relative ad armi da guerra e, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, per



aver portato in luogo pubblico armi da sparo nonchè munizioni ed armi da guerra, tra cui due mitra, di cui un Sterling al fine di eseguire il reato sub 73) le rapine di cui ai capi seguenti, agendo in concorso tra loro e di altre persone non identificate.

In Milano, acc. dal 24/5/ al 23/7/1981

76)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 697 c.p. per avere, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, detenute munizioni per armi da fuoco al fine di eseguire il reato sub 73) e le rapine di cui ai capi seguenti.

In Milano, acc. dal 24/5/ al 23/7/1981

77)-del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 610 c.p. per avere, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, costretto con minacce gli avventori del bar di Via Tagiura a portarsi all'interno dell'esercizio al fine di eseguire il reato sub 73).

In Milano, il 3/6/1981

78)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma nn. 1 e 2, 61 n. 2 c.p. perchè, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, per procurarsi un ingiusto profitto e per eseguire il reato sub 73), mediante vilenzia e minaccia si impossessavano della rivoltella Colt Detective cal 38S, matr. 59404 R, sottraendola a Bottoni Roberto, con le ulteriori aggravanti di aver commesso il fatto con armi,

in più persone riunite, ponendo il Bottoni in stato di incapacità di agire ammanettandolo.

In Milano, il 3/6/1981

79)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c.p. 12,14 L. 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, portavano illegalmente in luogo pubblico la rivoltella di cui al capo sub 78) al fine di conseguire il prodotto del reato ivi descritto.

In Milano, il 3/6/1981

80)-del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 628 1° e 3° comma n. 1, 61 n. 2 c.p. perchè, in concorso tra loro e di altre persone non identificate e per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia si impossessavano, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso: dell'auto Opel Ascona 12 tg. MI 42391G, sottraendola a Gambetti Gini in Milano il 24/5/1981; dell'auto Fiat 124 tg. MI H35089, sottraendola a LAMPIGNANI Pietro Beniamino in Milano il 7/7/1981; dell'auto Alfa Romeo Giulia 1300 tg. MI Z32047, sottraendola a Avoza Domenico il 7/7/1981 in Milano; con le aggravanti di aver commesso il fatto con armi, in più persone riunite e per eseguire il reato sub 73).

81)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81

cpv, 61 n. 2, 477,482 c.p. per avere, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, falsificato le targhe automobilistiche MI S76204, MI S09832, al fine di eseguire il reato sub 73) ed occultare il reato sub 80)

In Milano, acc. il 3/6/1981 e 23/7/1981

82)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 61 n. 2, 477,482,490 per avere, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, distrutto o comunque occultato le targhe automobilistiche MI H35089, MI Z32047, MI 21268A al fine di eseguire il reato sub 73) ed occultare il reato sub 80) e sub 83).

In Milano, acc. il 3/6/1981 e 23/7/1981

83)-del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 624, 625 nn. 2,5 e 7, 61 n. 2 c.p., per essersi, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto e di eseguire il reato sub 73), impossessati del furgone Fiat 239 tg. MI 21268A di Lionello Clara, di altro furgone Fiat 238, non meglio identificato, delle targhe dell'auto Fiat 850 tg. MI H04823 di Gargano Michele, av-

valendosi di violenza e mezzo fraudolento su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Milano, il 31/3/1981 e 10/10/1980

84)-del reato p. e P; dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 61 n. 2 c.p. 66 c.d.s. per avere circolato, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso e per eseguire il reato di cui sub 73), con i seguenti veicoli muniti di targa non propria:

-Fiat 124 con targa MI S76024 propria di un furgone Fiat 238;

-Furgone Fiat 238 con targa MI S09832 propria di altro furgone Fiat 238;

-Alfa Romeo Giulia 1300 con targa MI H04823 propria di Fiat 850

In Milano, il 3/6/1981 e 23/7/1981

85)-del reato p. e p.dagli artt. 81 cpv, 110, 624, 625 nn. 2,5,7, 61 n. 2 c.p. perchè, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di trarne profitto e di commettere il reato sub 73), si impossessavano in tempi diversi di due Vespe non meglio identificate che sottraevano ai rispettivi proprietari avvalendosi di violenza e mezzo fraudolento su cose esposte per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Milano e altrove, in data anteriore e prossima al 3/6/1981

86)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n. 1, 61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, per procurarsi un ingiusto profitto, mediante minaccia si impossessavano di una Vespa non meglio identificata sottraendola nei pressi di Parco Teramo, zona Barona, a due giovani, con le aggravanti di aver commesso il fatto con armi, in più persone riunite e per eseguire il reato sub 73).

In Milano, in data anteriore e prossima al 3/6/1981

87)-del reato p. e P; dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5,7, 61 n. 2 c.p. perchè, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, al fine di trarne profitto e di eseguire il reato sub 73), si impossessavano di una Fiat Berlina non meglio identificata che sottraevano al proprietario avvalendosi di violenza e mezzo fraudolento sulla cosa, esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Milano e altrove, in data anteriore e prossima al 3/6/1981

88)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1 610 1° e 2° comma in relazione all'art. 339 c.p. perchè, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, costringevano il medico MATTIOLI Alessandro ad eseguire l'amputazione di un dito della mano di uno dei componenti

il c.d. "nucleo operativo" feritosi accidentalmente nel corso della commissione del reato sub 73), minacciando il predetto medico mostrandogli di essere armati nonchè dichiarandosi componenti delle Brigate Rosse e prospettando, in tale veste, rappresaglie nei confronti di familiari dello stesso chirurgo.

In Milano il 5/6/1981

89)-del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 112 n. 1, 61 n. 2 c.p. 12,14 L. 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, al fine di commettere il reato di cui al capo 88), portavano in luogo pubblico due pistole non meglio identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso.

In Milano il 5/6/1981

90)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 303 c.p. in relazione agli artt. 302, 270, 270 bis, 280, 284, 286 c.p; per aver, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, pubblicamente istigato a commettere i reati di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di attentato per finalità terroristiche e di eversione, di guerra civile e, comunque, per aver pubblicamente-

te fatto l'apologia di tali reati, mediante l'ideazione, redazione e diffusione di documenti e telefonate, rivendicanti con la sigla "Brigate Rosse-Colonna Walter Alasia" il sequestro SANDRUCCI Renzo.

Commesso e accertato in Milano e altrove, dal 3/6/ al 23/7/1981 ed in epoca successiva e prossima

91)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 272 c.p. per avere, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato medesimo, mediante la redazione e la diffusione dei documenti e delle telefonate di cui al capo 90) che precede.

Commesso o accertato in Milano e altrove, dal 3/6/ al 23/7/1981 ed in epoca successiva e prossima

ADAMOLI Roberto, ALFIERI Vittorio, BELLOLI Maria Rosa, BETTI Pasqua Aurora, BOGNANNI Gaetano, DE MARIA Nicolò, FERLICCA Angelo, GRILLO Franco, PAGANI CESA Francesco, ZELLINO Samuele

92)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 289 bis, 82 c.p. perchè, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, sequestravano MANUNZA Paolo che, a causa di un errore nella identificazione, era persona offesa diversa da altra, alto dirigente della Breda, nei

confronti della quale gli imputati, ricoprendo ognuno di essi uno o più ruoli attivi nelle diverse fasi di decisione, organizzazione, preparazione ed esecuzione materiale, intendevano in realtà commettere il sequestro per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

In Milano, il 16/7/1981

93)-del reato p. e p. dagli artt 110, 112 n. 1, 81 cpv, 61 n. 2 c.p. 12, 14 L. 14/10/1974 n. 497 per avere illegalmente portato in luogo pubblico più armi da sparo, tra cui una pistola automatica non meglio identificata, al fine di commettere il reato sub 92) che precede ed agendo in concorso tra loro e di altre persone non identificate.

In Milano, il 16/7/1981

94)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2,5 e 7, 61 n. 2 c.p. per essersi, in concorso tra loro e di altre persone rimaste sconosciute, al fine di trarne profitto e di commettere il reato sub 92), impossessati dell'auto Alfasud Super 1200 tg. MI-66205F di RUBINO Giovanni, avvalendosi di violenza e mezzo fraudolento sulla cosa esposta per necessità e consuetudine alla pubblica fede.

In Milano, fra il 30/6 e l'1/7/1981



Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 1 L. 6/2/1980 n. 15 per avere commesso i reati di cui ai capi da 75) al 89) nonché sub 93) e 94) per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

95)-GALLI MICHELE

del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 c.p. 21,23 L. 18/4/1975 n. 110 perchè, da solo e in concorso con più persone già in parte identificate e di cui ai capi 97) 99) 101), comunque in più di cinque persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso ed in tempi diversi, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita di persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di reati vari, tra cui attentati, deteneva illegalmente varie armi da guerra con relative munizioni ed armi comuni da sparo, costituite, in un primo tempo, dalla dotazione della brigata territoriale di cui l'imputato faceva parte e, in un secondo tempo, da una quota della dotazione della stessa Colonna Walter Alasia, armi tra cui le seguenti, sequestrate nell'abitazione dell'imputato in Milano Via Cesare da Sesto 1:

- una pistola Beretta Cal.9 corto, matr. G39761, con canna filettata, Cal. 7,65, e relativo caricatore;
- una pistola Beretta Cal. 9 corto, con matricola

- obliterata (arma clandestina), completa con due caricatori;
- una pistola beretta cal. 9 corto, con matricola obliterata (arma clandestina) e relativo caricatore;
  - una pistola Beretta Cal. 7,65 $\bar{4}$  con matricola obliterata ( arma clandestina) e relativo caricatore;
  - una pistola Browning's tipo "Patent cal. 7,65", con matricola punzonata e completa di caricatore (arma clandestina);
  - una pistola Walter P. 38, con matricola obliterata (arma clandestina) e canna segata recante il n. 8801, completa di due caricatori;
  - una pistolaAstra mod. 4000 con dicitura impressa "7,65 mm. 32",matricola obliterata (arma clandestina), completa di caricatore;
  - una pistola Colt mod. 1911 U.S. Army, Cal 45, con numero di matricola obliterato ( arma clandestina) e completa di caricatore;
  - un revolver Arminius HW38 con matricola obliterata (arma clandestina) con canna " Cal. 38 Special";
  - un revolver marca Astra, Cal. 357 Magnum, con matricola obliterata (arma clandestina);
  - un fucile a pompa "Mosberg made in U.S.A. North Haven, Conn ATP 500 12 CA" con matricola abrasa (arma clandestina);

- un fucile ad una canna "Universal Hialeah Fla Cal. 30,M1", con matricola obliterata ( arma clandestina) e completa di due caricatori;
- un mitra Sterling portante le seguenti stam-  
pigliature: sul caricatore "Magazine Sterling  
9 MM 34 RDS Patent NOS 615471 e 692768 Inox  
and corresponding Foreign Patent", sul castel-  
lo "Sterling SMG 9mm MK4 (12A3) nr. KR27647",  
sulla massa battente "S599602-153-E9541";
- un mitra portante le seguenti diciture: sul ca-  
stello "MP40-BNZ-41843", sul mirino "732", com-  
pleto di caricatore;
- quattro caricatori, di cui due per pistola cal.  
7,65, di cui uno bifilare;
- circa Kg. 3 di esplosivo plastico "Esplosivil  
plastic Semtex-H" e tre detonatori ordinari  
nonchè otto all'azotidrato e stfmato di piombo;
- circa 500 cartucce di vario calibro, tra cui  
cal. 38 Special, 357 Magnum, 7,65, 9 parabellum,  
9 luger, 7,65 parabellum, 9 corto, 9 lungo;
- cinque fumogeni "Comet".

In varie località tra cui Milano da epoca ante-  
riore e prossima al febbraio 1979 al momento del  
fermo di P.C. il 20/2/1982.

- 96)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1, 81  
cpv, 697 c.p. perchè, in concorso con le persone  
nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di  
cui al capo 95) che precede, deteneva abusivamente  
le munizioni di armi comuni da sparo ivi indicate.

CASAVOLA Vita, FERRARI Stefano, GIANCOLA Nicola,  
GIOVANARDI Bianca, GRILLO Franco.

97)-del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1, 81 cpv, 21,23 L. 18/4/1975 n. 110 perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, facendo parte della stessa brigata territoriale della colonna Walter Alasia, concorrevano tra loro, con Betti Pasqua Aurora e con Galli Michele nella detenzione abusiva delle varie armi da guerra con relative munizioni ed armi comuni da sparo, costituenti la dotazione della predetta brigata territoriale, tra cui in particolare una pistola Beretta Mod. 81, un revolver cal. 38, una P.38 e un mitra Sterling, verosimilmente da identificarsi nelle armi di identico modello e tipo sequestrate nell'abitazione del Galli e di cui al capo sub 95), commettendo il fatto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita di persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di reati vari, tra cui attentati.

- per la CASAVOLA dall'estate 1980 all'estate 1981,
- per FERRARI Stefano durante la prima metà del 1980,
- per GIANCOLA da epoca anteriore e prossima al febbraio 1979 fino al luglio 1981,

- per la GIOVANARDI da epoca anteriore e prossima al febbraio 1979 alla prima metà del 1980,
  - per GRILLO dall'inizio del 1980 al momento del sequestro delle armi il 21/2/1982.
- 98)- del reato p. ep. dagli artt. 110, 112, n.1, 81 cpv, 697 c.p. perchè in concorso tra loro e di GALLI Michele, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo sub 97) che precede, detenevano abusivamente le munizioni relative ad armi comuni da sparo ivi indicate.

BETTI Pasqua Aurora, FERRARI Mauro

- 99)- del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81, C.P. 21, L. 18/4/1975 n. 110, perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso: la BETTI, facendo parte della stessa brigata Territoriale della Colonna Walter Alasia, concorreva con le persone indicate al precedente capo sub 97) e con GALLI Michele nel detenere abusivamente le armi ( Pistola Beretta Mod. 81, un revolver cal. 38, una P.38 e-d un mitra Sterling) ivi indicate, dalla stessa imputata in gran parte procurate perchè costituissero la dotazione della brigata territoriale medesima; in epoca successiva la BETTI ed il FERRARI Mauro, quali diretti responsabili del c.d; fronte logistico della Colonna, abusivamente detenevano, in concorso tra loro, un fucile da caccia con

canna tagliata marca "Franchi" con matricola obliterata e 98 cartucce cal. 9 parabellum sequestrati presso un box di Cassina de' Pecchi di cui i due avevano la disponibilità; nonchè in concorso tra loro, di GALLI Michele e delle persone indicate sub 101) e di altre persone non identificate le varie armi da guerra con relative munizioni ed armi comuni da sparo (tra cui armi calndestine) elencate nel capo sub 95) e sequestrate presso l'abitazione del GALLI in Milano, Via Cesare da Sesto 1; commettendo i fatti al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita di persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di reati vari, tra cui attentati.

In varie località, tra cui Milano:

- per la BETTI, da epoca anteriore e prosima al febbraio 1979 alla data del suo arresto nel dicembre 1981,
- per il FERRARI Mauro sino, rispettivamente, al 21 ed al 26/2/1982.

100) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 697 C.P. perchè, in concorso tra loro e delle al tre persone indicate nei capi sub. 99) e sub. 101) nelle stesse circostanze di tempo e di luogo ivi precisate, detenevano abusivamente le munizioni relative alle armi comuni da sparo ivi elencate nonchè, in concorso tra loro due, 16 cartucce

cal. 12, n. 317 cartucce cal. 38 special, n. 385 catucce cal. 7,65, pure sequestrate presso il citato box di Cassina de' Pecchi.

BELLOLI Maria Rosa, MAROCCO Antonio, PUGLIESE Pio, GHIRINGHELLI

101) del reato p. e p. dagli artt. 110,112 n.1,81 C.P., 21, 23 L.18.4.1975 n.110, 12 e 14 L.14.10.1974 n. 497 perché, separatamente tra loro ma in concorso con GALLI Michele, BETTI Autora e FERRARI Mauro e di altre persone non identificate, detenevano abusivamente: il MAROCCO il revolver Astra cal. 357 Magnum (con matricola obliterata), il fucile a pompa (con matricola abrasa) e la pistola Colt cal. 45 (con matricola obliterata) un mitra NP40, una Star cal. 9, una Beretta 7,65,2 pistole cal. 7,65, una Browning cal. 9, una col. 38, una P38, una colt 38, una bomba a mano tipo ananas;

il GHIRINGHELLI il predetto fucile a pompa; la BELLOTTI alcune pistole; il PUGLIESE il fucile M1 (con matricola obliterata) completo con due caricatori, armi tutte meglio indicate nel capo 95 e sequestrate nella casa di Via Cesare da Sesto n.1, commettendo il fatto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita di persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di reati vari, tra cui attentati, nonché, in esecuzione di un medesimo disegno criminoso, in precedenza, ognuno degli imputati portava illegalmente in luogo pubblico le armi rispettivamente detenute come sopra.

In varie località, tra cui Milano, sino al 21 Febbraio 1982.

BELLOLI Maria Rosa, MAROCCO Antonio, GHIRINGHELLI

102) del reato p. e p. dagli artt. 110,112 n.1, 81 cpv, 697 C.P. perché, nelle stesse circostanze di tem-

po e di luogo di cui al capo 101) che precede, in concorso con le persone ivi indicate, detenevano abusivamente le munizioni relative alle armi comuni da sparo ivi indicate e meglio precisate al capo sub.95).

GRILLO Franco, FERLICCA Angelo:

103) del reato p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P. perchè il GRILLO, per un certo tempo da solo, per un certo tempo in concorso con il FERLICCA, deteneva abusivamente un certo quantitativo delle munizioni poi sequestrate nel box di Cassina de' Pecchi e già indicate al capo sub.100).

In Milano dal 20 al 22/2/1982.

DE MARIA Nicolò, ROSSETTI Daniela, TORALDO Anna

104) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 C.P., 21, 23 L. 18/4/1975 n.110 perchè, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita di persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di reati, tra cui attentati, detenevano nell'abitazione della ROSSETTI, in Milano Via Lombardini n.8, presso la quale stabilmente soggiornava il DE MARIA: una pistola "P.38" recante la stampigliatura 5340 e corredata di due caricatori, una pistola "Beretta" con matricola obliterata e relativo caricatore, una pistola "Walter" mod. PPK/S cal;7,65 matr.299273 con due caricatori, 150 cartucce cal.7,65 e 55 cartucce cal.9.



Accertato in Milano il 24/2/1982.

105) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 697 C.P. perchè, in concorso con le persone e nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo 104) che precede, detenevano abusivamente le munizioni relative ad armi comuni da sparo ivi indicate.

BETTI Aurora, DE MARIA Nicolò, ZELLINO Samuele

106) del reato p. e p.<sup>a</sup> dagli artt. 81 cpv. c.p., 12 14 L. 14/10/74 n. 497 perchè singolarmente ognuno degli imputati, in una o più occasioni, e comunque con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, in tempi diversi e successivi, portava illegalmente in luogo pubblico: una pistola cal. 7,65, una pistola cal. 7,65 e un revolver cal. 38 non meglio identificati, armi tutte che venivano consegnate, a seconda i casi, a TORNAGHI Sergio o a LACERRA Flavio e da questi ultimi, dopouna temporanea utilizzazione per esercitazioni ovvero per azioni di propaganda armata, prontamente restituite.

In varie località tra cui Milano e Sesto San Giovanni dal Marzo 1981 al Gennaio 1982.

107) del reato p; e p. dagli artt. 81 cpv., 697 c.p. perchè, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui al capo 106) che precede, singolarmente ognuno degli imputati deteneva abusivamente le munizioni relative alle armi comuni da sparo ivi indicate.

BALZARANI Barbara, DE MARIA Nicolò, GALLI Michele, GIANCOLA Nicola, MORETTI Mario

108) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv c.p., 12, 14 L. 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portavano in luogo pubblico: un mitra Sterling, un mitra M2, una pistola Veretta Cal. 9 mod. 92, una pistola Beretta Cal. 7,65 mod. 81 ed una Walter P. 38 Cal. 9, nonchè le munizioni relative alle armi da guerra.

In località Villa d'Almè in data anteriore e prossima all'8/1/1980.

109) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 697 c.p. perchè, in concorso tra loro e nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo 106) che precede, detenevano le munizioni relative alle armi comuni da sparo ivi indicate.

GALLI Michele, GIANCOLA Nicola, GRILLO Franco, GALLI S.

110) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p. 12, L. 14/10/74 n. 497 perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portavano in luogo pubblico: un mitra Sterling, una pistola cal. 9, una pistola cal. 7,65, un revolver Cal. 38 ed un revolver Cal. 22, nonchè le munizioni relative alle armi da guerra.

In località Pian de' Resinelli (Lecoo) in data successiva all'8/1/1980 ed anteriore al febbraio 1981.

111) del reato p. e p. dagli artt 110, 697 c.p. perchè

in concorso tra loro e nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo 110) che precede, detenevano le munizioni relative alle armi comuni da sparo ivi indicate.

CASAVOLA Vita, FERRARI Stefano, GALLI Michele, GIOVANARDI Bianca, POZZOLI Giorgio

112) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1, 81 cpv. c.p., 12, 14 L. 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro e di BONAVITA Virginia, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portavano in luogo pubblico: una pistola Beretta Cal. 7,65, un revolver Cal. 38.

In località Pian de' Resinelli (Lecco) in data successiva all'8/1/1980 ed anteriore al febbraio 1981.

113) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 697 c.p. perchè, in concorso tra loro e nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo 111) che precede, detenevano abusivamente le munizioni relative alle armi comuni da sparo ivi indicate.

BELLOLI Maria Rosa, GALLI Michele, ZELLINO Samuele

114) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv. c.p., 12, 14 L. 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portavano in luogo pubblico: un revolver Cal. 38, un fucile a canne mozze, un mitra marca Zerbino, nonché le munizioni relative alle armi da guerra.

In località Pian de' Resinelli (Lecco), in data anteriore e prossima al 17/2/1981.

115) del reato p. e p. dagli artt. 110, 697 c.p. perchè, in concorso tra loro e nelle circostanze di tempo e di luogo di cui al capo 114) che precede, detenevano abusivamente le munizioni relative alle armi comuni da sparo ivi indicate.

FERLICCA Angelo, FERRARI Stefano, GALLI Michele, GIANCOLA Nicola, ZACCHFO Ettore

116) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv c.p., 12, 14 L. 14/10/1974 n. 497, 23, 4° comma L. 18/4/1975 n. 110 perchè, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portavano in luogo pubblico: il mitra Sterling, il Fucile M1, il fucile a pompa ed il revolver Cal. 38 già indicati al capo-sub 95) (alcune delle quali: armi clandestine), nonchè le relative munizioni.

In località Pian de' Resinelli (Leccó) nel gennaio-febbraio 1982.

ADAMOLI Roberto, FERRARI Stefano, GALLI Michele, GRILLO Franco

117) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 272, 303 in relazione agli artt. 302, 270, 270 bis, c.p. perchè, in concorso tra loro, facevano propaganda nel Territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici

e sociali dello Stato nonchè facevano pubblica apologia delle Brigate Rosse, associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico costituita in banda armata, apponendo uno striscione a sigla delle B.R. nell'interno di un parco posto sul retro della fabbrica Borletti; striscione in precedenza materialmente confezionato dal GALLI e dal GRILLO. In Milano nei primi mesi del 1980.

118) del reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 81 cpv. , c.p. 12,14 L. 14/10/1974 n. 497 per avere, in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo 117) e nelle circostanze di tempo e di luogo ivi indicate, portato in luogo pubblico quattro armi comuni da sparo, tra cui una pistola cal. 7,65 ed un'arma lunga non meglio identificata.

119) del reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 697 c.p. per avere, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi 117)118) detenuto munizioni relative alle armi comuni da sparo ivi indicate.

GALLI Michele, GIANCOLA Nicola, GRILLO Franco,  
POZZOLI Giorgio

120) del reato p. e p; dagli artt. 110,81, 272, 303 in relazione agli artt. 302, 270, 270 bis c.p. perchè, in concorso tra loro, facevano propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato nonchè facevano

pubblica apologia delle Brigate Rosse, associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordinamento democratico costituita in banda armata, apponendo il GALLI ed il POZZOLI uno striscione a sigla B.R. e concernente la morte di Serafini e Pezzoli davanti alla fabbrica C.E.I. Elettromeccanica, in Via Lago di Nemi di Milano, striscione che in precedenza il GRILLO ed il GALLI avevano materialmente confezionato.

In Milano nel dicembre 1980.

GALLI Michele, GIANCOLA Nicola, POZZOLI Giorgio

121) del reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 81 cpv. c.p. 12, 14 L. 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra; loro, al fine di commettere il reato di cui al capo 120) e nelle circostanze di tempo e di luogo ivi indicate, portavano in luogo pubblico tre armi comuni da sparo corte non meglio identificate.

122) del reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 697 c.p. perchè, nelle stesse circostanze di tempo e di luogo di cui ai capi 120) 121) detenevano abusivamente munizioni relative alle armi comuni da sparo ivi indicate.

BETTI Pasqua Aurora, CASAVOLA Vita, FERRARI Stefano, GALLI Michele, GIANCOLA Nicola, GIOVANARDI Bianca, GRILLO Franco, POZZOLI Giorgio

123) del reato p.v. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 272, 303 in relazione agli artt. 302, 270, 280, 270bis, 284, 286 c.p. perchè, in concorso tra loro facendò tutti gli imputati parte di una stessa Brigata Territoriale della Colonna Walter Alasia, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso (salvo il POZZOLI che commise il fatto in una sola occasione davanti alla fabbrica FITRE DI Milano) pubblicamente istigavano a commettere i reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di associazione con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato, di attentato per finalità terroristiche e di eversione dell'ordinamento democratico, di guerra civile e, comunque, facevano pubblicamente l'apologia di tali reati nonché propaganda nel Territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato medesimo, diffondendo, generalmente agendo a coppie, volantini vari rivendicanti con la sigla "Brigate Rosse", "Colonna Walter Alasia" o altre analoghe numerose azioni terroristiche compiute, e tra le altre il ferimento di Bestanso Ippolito (avvenuto in Milano il 29/9/1978) ed il triplice omicidio di Via Schievano (avvenuto in Milano l'8/1/1980); volantini solitamente portati al-

l'interno della citata Brigata Territoriale dalla imputata BETTI.

In Milano:

- per la BETTI ed il GALLI da epoca anteriore e prossima al febbraio 1979 ad epoca imprecisata del 1981,
- per il GIANCOLA da epoca anteriore e prossima al febbraio 1979 al luglio 1981,
- per la CASAVOLA dall'estate 1980 all'estate 1981,
- per FERRARI Stefano durante la prima metà del 1980,
- per la GIOVANARDI Da epoca anteriore e prossima al febbraio 1979 alla prima metà del 1980,
- per il GRILLO dall'inizio del 1980 ad epoca imprecisata del 1981,
- per il POZZOLI in una sola occasione nella prima metà del 1980.

124) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1, 81cpv c.p. 12, 14 L. 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro, al fine di commettere il reato di cui al capo 123) e nelle circostanze di tempo e di luogo ivi indicate portavano in luogo pubblico, di volta in volta una pistola Beretta Mod. 81, un revolver Cal. 38 ed una P. 38, costituente parte della dotazione della Brigata Territoriale in questione e già indicate al capo sub 97°.



AMICO Flavio, BELLOSI Francesco, BETTI Pasqua Aurora, BONATO Daniele, CARNELUTTI Adriano, CASAVOLA Vita, CHIARI Maria Grazia, CHIARI Renata, DE MARIA Niccolò, DI GENNARO Pietro, FERLICCA Angelo, FERRARI Mauro, FERRARI Stefano, GALLI Michele, GIANCOLA Nicola, GRILLO Franco, PAIELLA Antonio, PUGLIESE Pio, TORALDO Anna, TORALDO Vincenzo, TROMBIN Roberto, ZACCHEO Ettorina, GHIRINGHELLI Marcello, PROTTI Mario, SCACCIA Vincenzo, GALLI Silvia e FACCIO Dario.

125) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv. c.p., 10, 12 L. 14/10/1974 n.497 perchè, in concorso tra loro, ed altre persone non ancora identificate, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso inteso a predisporre i mezzi necessari in vista di una operazione finalizzata a permettere l'evasione dal carcere di San Vittore di BETTI Pasqua Aurora, CHIARI Maria Grazia, AMICO Flavio, TORALDO Vincenzo, DI GENNARO Pietro, operazione che i predetti detenuti ed in particolare la BETTI avevano progettato facendone pervenire i relativi piani, tramite CHIARI Renata e CASAVOLA Vita, all'esterno, dove gli altri imputati ne avevano deciso l'attuazione, portavano in luogo pubblico e introducevano, sempre tramite i citati canali, in San Vittore dell'esplosivo plastico (gr. 50 circa) e quattro detonatori che i cinque predetti detenuti poi abusamente custodivano.

In Milano nel gennaio-febbraio 1982

126) del reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 nn. 2, 5 e 7 c.p. perchè, in concorso tra loro e di altre persone non indentificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso già descritto al capo 125), si impossessavano, al fine di trarne profitto, dei seguenti automezzi, lasciati parcheggiati nella pubblica via:

- furgone Fiat 238 grigio tg. 46602G sottratto mentre era stato momentaneamente lasciato incustodito, a LA STELLA Gian Michele in Milano il 28/1/1982;
- Simaca Horizon Talbot tg. MI-16056M, sottratta con violenza sulle cose e mezzo fraudolento, a FELLINI Franco in Milano il 4/2/1982;
- Ford Escort tg. MI-16075M, sottratta con violenza sulle cose e mezzo fraudolento a REGALLI Giovanni in Milano il 29/1/1982;
- Furgone Fiat 238 addetto al rifornimento di bari e simili non meglio indentificato, sottratto materialmente da GALLI Michele e GRILLO Branco in Milano nei pressi di Piazza delle Bande Nere verso la fine del gennaio 1982;
- Furgone Fiat di colore bianco, di tipo Ducato, non meglio indentificato, sot-

Contratto in Milano nei pressi di  
Piazza De Angelis il 23/2/1982,  
materialmente da FERRARI Stefano  
e GRILLO Franco;

- Alfa Romeo Giulia 1300, tg.  
MI-....., non meglio i-  
dentificata, sottratta verosimil-  
mente in Milano in data anteriore  
e prossima al 22/2/1982.

127) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1,  
81 cpv., 61 n. 2, 490, 477, 482 c.p. perchè,  
in concorso tra loro e di altre persone non  
identificate, con più azioni esecutive del  
medesimo disegno criminoso già descritto al  
capo 125) distruggevano o comunque occulta-  
vano le targhe originarie MI-46602G relative  
al furgone Fiat 238 indicato al capo 126)  
nonchè formavano targhe false MI-R53883 di  
cui facevano uso applicandole sul mezzo di  
cui sopra, commettendo il fatto al fine di  
occultare e di trarre profitto dal furto  
dello stesso.

In Milano in epoca successiva e prossima  
al 28/1/1982.

128) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv.,  
628 1° ed ultimo comma n. 1 c.p. perchè, in  
concorso tra loro e di altre persone non i-  
dentificate, con più azioni esecutive del  
medesimo disegno criminoso già descritto

al capo 125), si impossessavano dell'Alfa Sud tg. MI-Z83222 che sottraevano a BODRA Antenore in Milano il 26/1/1982 mediante minacce che venivano rivolte al predetto da due giovani armati di una pistola.

129) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112, n. 1, 81cpv., 61 n. 2 c.p., 12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro e di altre persone non identificate, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso già descritto al capo 125), portavano in luogo pubblico armi da guerra ed armi comuni da sparo in occasione dei furti di cui al capo 126) (tra le altre una pistola Cal 9 ed un revolver Cal. 38 in occasione del furto del furgone Fiat 238 commesso materialmente dal GALLI e dal GRILLO) nonché una pistola al fine di commettere la rapina di cui al capo 128), armi tutte non meglio identificate.

In Milano nei mesi di gennaio-febbraio 1982.

DE MARIA Nicolò

130) del reato p. e p. dall'art. 648, 61 n. 2 c.p. perchè, al fine di commettere il reato di cui al capo 131), riceveva la patente numero 1215610 provento della rapina commessa in danno dell'intestatario FACCHINETTI Battista Benedetto in Milano l'1/4/1980 nei locali della Sezione D.C. di Via Mottarone n.5. Accertato in Milano il 23/2/1982.

131) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 469, 477, 482 c.p. perchè, contraffaceva la patente di cui al capo 130) apponendovi la propria foto e sulla stessa l'impronta falsificata dell'Autorità Amministrativa.  
Accertato in Milano il 23/2/1982.

GALLI Michele

132) del reato p. e p. dall'art. 648 c.p. perchè, al fine di trarne profitto, riceveva il certificato relativo al codice fiscale provento della rapina commessa in danno del titolare FACCHINETTI Battista Benedetto in Milano l'14/1980 nei locali della Sezione D.C. di Via Mottaroni n. 5.

Accertato in Firenze il 20//2/1982.

Con l'aggravante di cui all'art. 1 L. 6/2/1980 n. 15 per avere commesso i reati di cui ai capi 96), 98), 100), 102), 103), 105), 106), 107), 108), 109), 110), 111), 112), 113), 114), 115), 116), 118), 119), 121), 122), 124), 125), 126), 127), 128), 129), 130), 131), 132), per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

133) ALFIERI Vittorio

133) del reato p. e p. degli artt. 81, 469, 482, 477 c.p. Legge 6.2.80 n. 15 per aver formato una carta d'identità falsa con le generalità di MILICI Vito, apponendoci la propria fotografia ed aver fatto uno di detto documento, con-

traffatte con l'aggravante di aver commesso il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico

In Milano ed altre località fino al 24/10/81.

134) BETTI Pasqua Aurora

del reato p. e p. dagli artt. 81, 469, 482, 477 c.p., 1 L. 6/2/1980 n° 15 per avere formato una carta di identità falsa con le generalità di Lusini Lidia, apponendovi la propria fotografia ed aver fatto uso di detto documento recante l'impronta contraffatta del Comune di Milano; con l'aggravante di aver commesso il fatto per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico. **Acc. in Milano 21.12.81.**

135) CHIARI Renata

del delitto p. e p. dagli artt. 110 C.P., 21 legge 18/4/1975 n. 110 per avere illegalmente detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e mettere in pericolo la sicurezza della collettività e la vita delle persone mediante la consumazione di attentati, un revolver Smith & Wesson cal. 38;

In Milano e Sesto S. Giovanni, nei primi mesi del 78;

136) del delitto p. e p. dagli artt. 12 e 14 legge 14/10/74 n. 497 per avere illegalmente portato in luogo pubblico, nelle circostanze di tempo e di luogo sopra indicate, il revolver indicato nel capo precedente.

137) GALLI Michele e GRILLO Franco

del reato p. e p. dagli artt. 110, 272 c.p. per avere, in concorso tra loro, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato, mediante la redazione e l'apposizione sui muri esterni della fabbrica Riva Calzoni di un Manifesto delle Brigate Rosse, recante altresì la sigla di Brigata Territoriale.

In Milano il 12/6/1980

TEROVANTE Riccarco, TORNAGHI Sergio

138) del reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497, perchè, in concorso tra loro, portavano illegalmente in pubblico una pistola cal. 7,65 non meglio identificata. In località Pian dei Resinelli (Lecco), in data non meglio precisata nel marzo-aprile 1981

139) del reato p. e p. dagli artt. 110, 697 c.p., perchè, in concorso tra loro, nelle circostanze sub 138) detenevano munizioni relative all'arma ivi indicata.

In Pian dei Resinelli, in data non meglio precisata nel marzo-aprile 1981

TEROVANTE Riccardo, SPARAPANO Francesco, LACERRA Flavio

140) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81cpv c.p., 12 e 14 L. 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro, portavano illegalmente in luogo pubblico, con più azioni esecutive di

un medesimo disegno criminoso, una pistola cal. 7,65 (di cui già al capo sub<sup>138</sup>), una pistola 7,65/81, un revolver cal. 38, tutti non meglio identificati.

In località Pian dei Resinelli (Lecco), in data non meglio precisata nel periodo ottobre-dicembre 1981

141) del reato p. e p. dagli artt. 110, 697 c.p. perchè, in concorso tra loro detenevano, nelle circostanze di cui al capo sub<sup>140</sup>), munizioni varie relative alle armi ivi indicate, una parte delle quali (25 cartucce cal. 7,65) venivano detenute sino al momento dei rispettivi arresti.

In Pian dei Resinelli ed in Sesto S. Giovanni dall'ottobre-dicembre 1981 fino al momento dei rispettivi arresti.

LACERRA Flavio, TORNAGHI Sergio

142) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 272 c.p. per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato, mediante la diffusione di volantini delle B.R. concernenti il sequestro Sandrucci e la situazione nelle fabbriche.

In Sesto San Giovanni nel luglio, settembre e



ottobre 1981

143) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p. 12 E 14 L. 14.10.1974 n.497 perchè, in concorso tra loro, nelle circostanze di cui al capo che precede, portavano in luogo pubblico una pistola Cal. 7,65 ed un revolver Cal. 38, non meglio identificati e di cui già al capo sub 140).

In Sesto San Giovanni nel luglio, settembre e ottobre 1981.

LACERRA Flavio, SPARAPANO Francesco e IEROVANTE Riccardo

144) del reato p. e p. dagli artt. 110? 81 cpv, 272 c.p; per avere, in concorso tra loro, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, fatto propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato, per il sovvertimento vilento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato, mediante la diffusione di volantini delle B.R. concernenti la situazione nelle fabbriche nonchè la diffusione di volantini e la apposizione di vari striscioni in alcuni quartieri di Sesto S; Giovanni inneggianti alle B.R. e concernenti la commemorazione della morte, di Serafini e Pezzoli.

In Sesto S. Giovanni nell'ottobre e nel dicembre 1981.

145) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv c.p; 12 e 14 IO.14.10.1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro, nelle circostanze di cui a capo che precede, portavano in luogo pubblico una pistola Cal. 7,65, una pistola Cal. 7,65/81, un revolver Cal. 38, non meglio identificati e di cui già a capo sub n. 140. In Sesto S. Giovanni nell'ottobre e nel dicembre 1981

Con l'aggravante di cui all'art. 1 L. 6.2.1980 n. 15 per avere commesso i reati sub 138), 139), 140); 141), 143), 145), per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

TORALDO ANNA

146) del reato p. e p. dagli artt. 648, 61 n. 2, c.p. perchè, al fine di trarne profitto e di commettere il reato sub 147) acquistava o comunque riceveva da ignoti una carta d'identità N° 42754346 rilasciata a Milano il 25/10/1979, intestata a tale Borgini Roberta, provento di furto;

147) del reato p. e p. dagli artt. 81, cpv, 110, 487, 482, 469 c.p. perchè, da sola o in concorso con altre persone, contraffaceva la carta d'identità di cui al capo che precede apponendovi la propria fotografia nonchè facendo sulla stessa risultare apposta l'impronta contraffatta della competente Autorità Amministrativa.

Fatti accertati in Milano il 6/3/1982.

Con l'aggravante di cui all'art. 1 L. 6/2/1980 N° 15 per avere commesso i reati di cui ai capi sub 146)147) per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

148) BELLOSI Francesco

del delitto p. ep. dagli artt. 648 C.P.; 1 D.L. 15 XII 1979 n. 625 conv. conmodific. dalla Legge 6.2.1980 n. 15 per avere, in località non nota del territorio nazionale, fondatamente Milano, in data imprecisatas antecedente e prossima la 2"/\_/1982, al fine di procurarsi un profitto, comunque per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, senza essere concorso nel reato presupposto ma conoscendone la provenienza delittuosa, acquistava o, comunque, riceveva da personaa rimasta sconosciuta un modulo di carta d'identità provento e oggetto del reato di uso di sigillo contaf) fatto della Repubblica Italiana ( Art. 468 c.p.) consumato ad opera di ignoti.

149) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 477, 482 c.p. 14) D.L. 15.12.1979 n. 625 per avere, in località non nota deml territorio Nazionale, fondatamente Milano, in data imprecisata antecedente e prossma al 13.6.1982, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, da solo o in concorso con l'autore materiale del falso al quale forniva la propria

fotografia, costruito, utilizzando il modulo di cui al capo che precede, una falsa carta di identità portante il N° 33633663 apparentemente rilasciata dal Comune di Milano in data 14/12/1977 al nome di CERBI Mauro, nato a Bore (PR) il 23/1/1954.

150) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 469 C.P..; 1 D.L. 15.XII.1979 n. 625 conv. con modific. con Legge 8.2.1980 n. 15 per avere, per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico, da solo o in concorso con l'autore materiale del falso, contraffatto sul documento di cui al capo che precede l'impronta a secco del timbro del Comune di Milano, ufficio al quale sembra doversi far risalire il rilascio del documento medesimo.

In Milano o in altra località del territorio nazionale, in data imprecisata antecedente e prossima al 13.6.1982

Con l'ulteriore aggravante, per TUTTI i reati come sopra contestati di cui all'art. 61 n. 6 C.P. per avere commesso i reati medesimi durante il tempo in cui si sottraeva volontariamente all'esecuzione di più ordini e mandati di cattura spediti da varie Autorità Giudiziarie la Repubblica per precedenti reati.

AZZOLINI Lauro, BETTI Pasqua Aurora, BONISOLI Franco,  
BRIOSCHI Maria Carla, CRISTOFOLI Rino Angelo, DE  
PONTI Valerio, DIANA Calogero, SAMINO Antonio.

151) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 n. 3 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, con l'aggravante del numero delle persone superiore a cinque) e con l'ulteriore aggravante della premeditazione, cagionavano la morte del Maresciallo del Corpo degli Agenti di Custodia in servizio presso la Casa Circondariale di Milano, Francesco DI CATALDO, contro il quale gli autori materiali del fatto esplodevano numerosi colpi d'arma da fuoco che lo attingevano al capo ed in altre parti del corpo, provocandone l'immediato decesso;

152) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv. 61 n. 2 C.P.; art. 21 1.18.4.75 n. 110; 12 e 14 L. 14.10.74 n. 497, perchè, in concorso tra loro (e, quindi, con l'aggravante del numero delle persone superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato, mettere in pericolo la sicurezza della collettività e compiere attentati, nonchè, al fine di commettere l'omicidio di cui al capo precedente, illegalmente portavano in luogo pubblico, varie armi comuni (tra cui una pistola cal. 7,65) e da guerra da sparo;

153) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110,

112 n. 1, 697 C.P. perchè in concorso tra loro (e, quindi, con l'aggravante del numero delle persone superiore a cinque) illegalmente detenevano varie munizioni per le armi comini da sparo di cui al capo precedente; reati commessi o accertati in Milano, il 20.4.78.

154) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 303 (in relazione agli artt. 302, 270, 284 e 286 C.P.) e 272 C.P., perchè, in concorso tra loro (e, quindi, con l'aggravante del numero delle persone superiore a cinque), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante la redazione e diffusione di documenti e telefonate rivendicanti l'omicidio del Maresciallo DI CATALDO a sigla "BRIGATE ROSSE-COLONNA Walter Alasia", pubblicamente istigavano a commettere i reati di associazione sovversiva costituita in banda armata, di insurrezione armata contro i poteri dello Stato e di guerra civile (e, comunque, facevano pubblicamente l'apologia di tali reati), nonchè facevano propaganda nel territorio dello Stato per il sovvertimento violento degli ordinamenti economici e sociali dello Stato medesimo; reato commesso in Milano il 20.4.78 e nei giorni successivi; con l'ulteriore aggravante per AZZOLINI, BONISOLI, DIANA e SAVINO di avere commesso il fatto

durante il tempo in cui volontariamente si sottraevano alla esecuzione di mandati di cattura contro di loro rispettivamente emessi (art. 61 n. 6 C.P.).

155) ALFIERI, PICCOLO, DIANA, SAVINO, LIVRAGHI

del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n° 1, 56, 575? 576 n° 1, 61 n° 2 577 n° 3 C.P. perchè, in concorso tra loro ed in numero superiore a quattro persone, esplodendo almeno 8 colpi di pistola cal. 7,65 contro GRASSINI Aldo che lo attingevano alle gambe, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, e gli cagionavano gravi lesioni, accettando la possibilità del verificarsi dello uno o l'altro degli eventi, con l'aggravante di avere agito con premeditazione comprovata dall'averne studiato abitudini ed orari e dall'averlo atteso nei pressi della sua abitazione, commettendo il fatto al fine di eseguire il reato di partecipazione alla banda armata denominata "Brigate Rosse"

In Milano, 8.11.1977.

156) del reato p.e p. dagli artt. 110, 112 n° 1 c.p., 21 legge 18.4.1975 n° 110 perchè, in concorso tra loro ed in numero di persone superiore a quattro, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione dell'at-

tentato di cui sub 155) e la consumazione del reato di cui all'art. 306 C.P., detenevano la pistola cal. 7,65 di cui al capo precedente Acc. in Milano, 8.II.1977.

157) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n° 1, 61 n° 2 C.P., 42 e 14 legge 14.10.1974 n° 497 perchè, in concorso tra loro ed in numero superiore a 4 persone, illegalmente portavano in luogo pubblico la pistola cal. 7,65 di cui al capo 155), al fine di eseguire il reato di cui al capo 155) e quello di cui all'art. 306 C.P. In Milano, 8.11.1977.

158) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n° 1, 81, 697, 61 n° 2 C.P. perchè, in concorso tra loro ed in numero di persone superiore a 4, detenevano, senza averne fatta denuncia all'autorità, le munizioni cal. 7,65 della pistola di cui sopra, al fine di eseguire il reato di cui all'art. 306 C.P. Acc. in Milano, 8.11.1977.

159) del reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n° 2, 5 e 7, 61 n° 2 C.P., per essersi impossessati in concorso tra loro, agendo materialmente il Piccolo ed il Diana, di un'automobile Fiat 132, al fine di trarne profitto e di eseguire il reato sub 155), commettendo il fatto con violenza sulle cose o mezzo fraudolento e su cosa esposta per consuetudine e necessità alla pubblica fede Acc. in Milano, 8.11.1977.



PICCOLO, BETTI, DE PONTI, CRISTOFOLI:

- 160) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 C.P.,  
21 legge 18.4.1975 n° 110 perchè, in concorso  
tra loro, al fine di sovvertire l'ordinamento  
dello Stato e di mettere in pericolo la vita  
delle persone e la sicurezza della collettivi-  
tà mediante la commissione di attentati e la  
consumazione del reato di cui all'art. 306 C.P.,  
detenevano le armi non identificate di cui infra;  
in Milano, epoca anteriore e prossima al 20.4.78
- 161) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv,  
61 n° 2 C.P., 12 e 14 legge 14.10.1974 n° 497,  
perchè, in concorso tra loro e con più azioni  
esecutive di un medesimo disegno criminoso, il-  
legalmente portavano da Milano in Val Brembana  
un numero imprecisato di armi con le quali si  
esercitavano, al fine di eseguire il reato di  
cui all'art. 306 C.P.  
acc. in Milano, epoca anteriore e prossima al  
20.4.1978
- 162) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 697? 61  
n° 2 C.P. perchè, in concorso tra loro, detenevano,  
senza averne fatta denuncia all'Autorità, le  
munizioni usate per le esercitazioni di cui so-  
pra, al fine di eseguire il reato di cui all'art.  
306 C.P.  
acc. in Milano, epoca anteriore e prossima al  
20.4.1978.
- nd

SIVIERI Biancaamelia e CRISTOFOLI:

- 163) del reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 575, 576 n° 1, 61 n° 2, 577 n° 3 C.P. perchè, in concorso tra loro e con Azzolini e Diana, esplodendo numerosi colpi di pistola contro Montanelli Indro che lo attingevano alle gambe, compivano atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte e gli cagionavano lesioni, accettando la possibilità del verificarsi dell'uno o dell'altro degli eventi, con l'aggravante di avere agito con premeditazione comprovata dall'averne studiato abitudini ed orari e dall'averlo atteso nei pressi dell'Hotel Manin dove alloggiava, commettendo altresì il fatto al fine di eseguire il reato di cui all'art. 306 C.P.  
in Milano, 2.6.1977
- 164) del reato p. e p. dagli artt. 110, C.P., 21 legge 18.4.1975 n. 110, perchè in concorso tra loro e con Azzolini e Diana, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e la consumazione del reato di cui all'art. 306, detenevano una pistola cal. 7,65 accertato in Milano, 2.6.1977
- 165) del reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n° 2 C.P., 12 e 14 legge 14.10.1974 n° 497 perchè, in concorso tra loro e con Azzolini e Diana, portavano

in luogo pubblico una pistola cal. 7,65, commettendo il fatto al fine di eseguire il reato di cui sub 164) nonchè quello di cui all'art. 306 C.P.

in Milano, 2.6.1977

166) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 697, 61 n° 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con Azzolini e Diana, detenevano le munizioni della pistola di cui sopra senza averne fatta denuncia all'Autorità, commettendo il fatto al fine di eseguire il reato di cui all'art. 306 C.P.

in Milano, 2.6.1977

A. NOBILE, R. CRISTOFOLI:

167) del reato p. e .p. dagli artt. 110, 582, 583 1° parte n° 1, 585, 576 n° 1, 577 n° 3, 61 n° 2 C.P. perchè, agendo in concorso tra loro e con Calogero Diana ed A. Savino, esplodendo ripetuti colpi di pistola contro Luciano MARACCANI, di cui uno l'attingeva alla gamba sinistra, gli cagionavano lesioni guarite oltre il 40° giorno, con l'aggravante di aver commesso il fatto con armi e con premeditazione, comprovata dall'averne studiato abitudini ed orari e dall'averlo atteso all'uscita della sua abitazione, mentre si recava al lavoro, commettendo altresì il fatto al fine di eseguire il reato di cui all'art. 306 C.P.,

in Milano, 30.6.1977

168) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 61 n° 2 C.P. 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497 perchè,

in concorso tra loro e con Diana e Savino, portavano in luogo pubblico armi da fuoco di tipo, calibro e numero imprecisati al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente; in Milano, 30.6.1977

169) del delitto p. e p. dagli artt. 110, C.P., 21 legge 18.4.1975 n° 110, perchè, in concorso tra loro e con Diana e Savino detenevano le armi indicate nel capo precedente al fine di sovverire violentemente gli ordinamenti economici e sociali costituiti nello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e la consumazione del reato di cui all'art. 306 c.p.

acc. in Milano, 30.6.1977

170) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 697 61 n° 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con Diana e Savino, detenevano le munizioni delle armi comuni da sparo di cui ai capi precedenti senza averne fatta denuncia all' Autorità con l'aggravante di avere commesso il fatto al fine di eseguire il reato di cui all'art. 306c.p.

acc. in Milano, 30.6.1977

A. NOBILE, N. ELEONORI:

171) del reato p.e p. dagli artt. 110, 112 n° 1, 56, ~~575~~ 576 n° 1, 61 n° 2, 577 n° 3 C.P. perchè, in

concorso tra loro e con C.Diana, R.Cristofoli ed A.Savino, in numero di persone superiore a quattro, esplodendo numerosi colpi di pistola contro TOMA Nicola che lo attingevano al braccio destro e alle gambe, compivanto atti idonei diretti in modo non equivoco a cagionarne la morte, e gli cagionavano lesioni, accettando la possibilità del verificarsi dell'uno o dell'altro degli eventi, con l'aggravante di avere agito con premeditazione, comprovata dall'averne studiato abitudini ed orari e di averlo atteso nei pressi della sua abitazione, commettendo altresì il fatto al fine di eseguire il reato di cui all'art. 306 C.P.,  
In Milano, 24.1.1978

172) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n° 1, 61 n. 2 C.P. 12 e 14 legge 14.10.1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con Diana, Cristofoli e Savino, e quindi in numero di persone superiore a quattro, illegalmente portavano in luogo pubblico una pistola cal. 7,65 ed altre armi di tipo imprecisato, commettendo il fatto al fine di eseguire il reato di cui al capo precedente  
in Milano, 24.1.1978

173) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n° 1 C.P.,<sup>21</sup> legge 18.4.1975 n° 110 perchè, in concorso

tra loro e con altre persone (Diana, Crstofoli e savino) e quindi in numero di persone superiore a quattro, detenevano le armi indicate nel capo precedente al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e la consumazione del reato di cui all'art. 3064 c.p. acc. in Milano 24.1.1978

174) della contravvenzione p. e p. dagli artt. 110, 112 n° 1, 697 61 n° 2 C.P. perchè, in concorso tra loro e con Diana, Cristofàli e Savino, e quindi agendo in più di quattro persone, detenevano le munizioni delle armi comuni da sparo di cui ai precedenti capi senza averne fatto denuncia all'Autorità, per eseguire il reato di cui all'art. 306 c.p. acc. in Milano, 24.1.1978

CHIARI Grazia, SIVIERI Biancamelia, ELEONORI?-  
MUSCIANISI

175) del reato p. e p. dagli artt 110, 628 1° e 3° comma n° 1 e 2, 61 n° 2 c.p. perchè, in concorso tra loro e con Cucco Ivana ed Alasia Walter, per procurarsi un ingiusto profitto e per eseguire il reato di cui all'art. 306 c.p.,; mediante minaccia si impessavano di documentazione varia dell'organizzazione "Democrazia Nuova" nonchè di oggetti personali e danaro per un importo complessivo di £. 1.200.000, con

le aggravanti di aver commesso la minaccia con armi, in più persone riunite e travisate, e ponendo in stato di incapacità di agire Stefani Vittorio, Bestetti Guido, Nimmin Genevieve e Piccolo Pasquale in Milano, 1.12.1976

CHIARI Grazia, SIVIERI Biancamelia, ELEONORI, MUSCIANISI, CUCCO

176) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 n° 1 c.p., 21 lg. 18/4/1975 n° 110 perchè, in concorso tra loro e con Alasia Walter, in numero di persone superiore a 4, al fine di sovvertire l'ordinamento e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e la consumazione del reato di cui all'art. 306 c.p., detenevano le due pistole di cui al capo precedente;

in Milano, 1.12.1976

177) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 n° 1, 61 n° 2 c.p., 12, 14 legge 44.10.1974 n° 497 perchè, in concorso tra loro e con Alasia Walter, ed in numero di persone superiore a 4, illegalmente portavano in luogo pubblico le pistole di cui sopra, al fine di eseguire il reato di cui sub 175) e quello di cui all'art. 306 c.p.

in Milano, 1/12/1976

178) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 n° 1,

697,61 n° 2c.p. perchè, in concorso tra loro e con Alasia Walter, in numero di persone superiore a 4, detenevano, senza averne fatta denuncia all'Autorità, le munizioni delle pistole di cui sopra, al fine di eseguire il reato di cui all'art. 306 c.p.

in Milano, 1/12/1976

PICCOLO, BRIOSCHI, BONISOLI, IACOPINI

179) del reato p. E P; dagli artt. 110,81 c.p., 21,29 lg. 18/4/1975 n° 110 perchè, in concorso tra loro, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone, e la sicurezza delle collettività mediante la commissione di attentati e la consumazione del reato di cui all'art. 306 c.p., detenevano una pistola CZ cal. 9,2 pistolecal. 7,65, una pistola cal. 9 corto, due pistole P.38, una bomba a manoSRM;  
in Milano, fino al 3.6.1977

180) del reato p. e p. dagli artt. 110,648,61 n° 2 c.p. per avere acquistato o comunque ricevuto, al fine di procurarsi un profitto e di eseguire un attentato ai danni del giornalista Lamberto Sechi nonchè il reato di cui all'art.306 c.p., le pistole cal. 9 e la bomba a mano di cui sopra;  
acc. in Milano, 1.7.1977

181) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110,61 n° 2 c.p., 12 e 14 lg. 14.10.1974 n° 497 perchè,



in concorso tra loro, illegalmente portavano in luogo pubblico, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, le armi e la bomba di cui sopra, al fine di eseguire un attentato ai danni del giornalista Lamberto Secchi nonchè il reato di cui all'art. 306 c.p. in Milano 13.6.1977

182) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 697, 61 n° 2 c.p. perchè, in concorso tra loro detenevano le munizioni delle armi di cui sopra, senza averne fatta denuncia all'Autorità, al fine di eseguire il reato di cui all'art. 306 c.p. in Milano, fino al 3.6.1977

183) del reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n° 2, 5 e 7, 61 n° 2 c.p. per essersi impossessati in concorso tra loro, dell'automobile Fiat 128 targata MI R 00786 di proprietà di Marini Tito, lasciata in sosta incustodita sulla pubblica via e quindi esposta alla pubblica fede, avvalendosi di violenza o mezzo fraudolento, e commettendo il fatto al fine di eseguire un attentato ai danni di Lamberto Secchi nonchè il reato di cui all'art. 306 c.p. in Milano, 30.5.1977

PICCOLO, NOBILE, AQUILI, MUSCIANISI, IACOPINI

184) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n° 1 c.p., 21 lg. 18/4/1975 n° 110, perchè, in concorso tra loro e con Alasia in numero di persone superiore a 4, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo

la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione dell'attentato di cui infra e la consumazione del reato di cui all'art. 306 c.p., detenevano due pistole ed un numero imprecisato di bottiglie incendiarie in Milano, acc. 16.11.1976

185) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 n° 1, 61 n° 2 c.p., 12 e 14 lg. 14.10.1974 n° 497 perchè, in concorso tra loro e con Alasia ed in numero di persone superiore a 4, illegalmente portavano in luogo pubblico le armi e gli ordigni incendiari di cui sopra, al fine di eseguire l'attentato di cui infra ed il reato di cui all'art. 306 c.p.

in Sesto S. Giovanni, 16.11.1976

186) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 112 n° 1, 61 n° 2, 697 c.p. perchè, in concorso tra loro e con Alasia ed in numero superiore a 4, detenevano le munizioni delle pistole di cui sopra senza averne fatta denuncia all'Autorità, al fine di eseguire il reato di cui all'art. 306 c.p. in Milano, 16/11/1976

187) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n° 1, 61 n° 2 c.p., 13 lg. 14.10.1974 n° 497 perchè, in concorso tra loro e con Alasia Walter, in numero di persone superiore a 4 e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, al fine di incutere pubblico timore e di attentare alla sicurezza pubblica, nonchè di eseguire

il reato di cui all'art. 306 c.p., facevano esplodere diversi ordigni incendiari all'interno dell'autorimessa della società "Magneti Marelli" in Sesto San Giovanni, 16/11/1976

- 188) del reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 112 n° 1, 61 n° 2, 605 c.p. perchè, in concorso tra loro e con Alasia Walter, in numero di persone superiore a 4 e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, privavano della libertà personale Maestroni Giuseppe, Cattaneo Aurelio, Deletti Mario ed Armando Franca, legandoli, imbavagliandoli e rinchiudendoli in una stanza, commettendo il fatto al fine di eseguire il reato di cui sopra e quello di cui all'art. 306 c.p.  
in Sesto S. Giovanni, 16/11/1976

CARULLI

- 189) del reato p. e p. dall'art. 21 lg. 18/4/1975 n° 110 per avere detenuto, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e la consumazione del reato di cui all'art. 306 c.p., un numero imprecisato di armi di pertinenza della brigata di fabbrica "Sit Siemens" della banda armata "Brigate Rosse" in Milano, fino ad epoca imprecisata del 1978.

190) MARCHELLI Francesco

del reato p. e p. dagli artt. 110, 605 c.p. per avere privato della libertà personale l'Ing Idalgo MACCHIARINI della Sit-Siemens agendo in concorso con altre persone appartenenti alle

Brigate Rosse e non specificatamente identificate; in particolare lo ammanettavano tenendolo prigioniero in un auto-furgone, minaccian-  
dolo di morte e scattandogli fotografie varie con apeeso al collo un cartello delle Brigate Rosse, in Milano, il 3 marzo 1972.

191) del reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625 n. 2, 1° e 2° ipotesi 61 n. 2 c.p. per avere, in concorso con persone non identificate, al fine di commettere il reato di cui al capo che precede, sottratto, impossessandosi dello stesso, l'autofurgone Fiat 600T, TG. MI 16416 appartenente alla Rivestimenti Edilrama lasciato affidato alla pubblica fede in quanto parcheggiato sulla pubblica via con le portiere chiuse, da Mancuso Francesco commettendo il fatto con affrazione e fraudolenta messa in moto,  
in Milano, il 25.2.1972

191 bis) del reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 582 c.p. per avere in concorso con persone non identificate della banda armata denominata Brigate Rosse al fine di commettere il reato di cui al capo 190), cagionando a Idalgo MACCHIARINI lesioni personali guarite nel decimo giorno;  
in Milano il 3 marzo 1972.

192) NOBILE Anna e FERRARI Stefan del reato p. e p.

dagli artt. 110,112 n. 1,56,575,576, n. 1,61 n. 2,577 n. 3 C.P. perchè, in concorso fra loro ed in numero superiore a quattro persone, o comunque con persone non identificate e materialmente in due persone, un uomo ed una donna, esplodendo numerosi colpi di pistola contro MANCA Gavino che lo attingevano alle gambe ed al gluteo sinistro e gli cagionavano gravi lesioni, accettando la possibilità di verificarsi dell'uno e degli altri eventi, con le aggravanti di avere agito con premeditazione comprovata dall'aver studiato abitudini ed orari e dall'averlo atteso nei pressi della sua abitazione; commettendo il fatto al fine di eseguire il reato di cui all'art. 306 C.P.;  
In Milano il 5 luglio 1978.

193) del reato p. e p. dagli artt. 81, 110,112 n. 1,61 n. 2 C.P., 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso fra loro ed in numero superiore a quattro persone, o comunque con altre persone non identificate e materialmente un uomo ed una donna, portavano in luogo pubblico un numero imprecisato di armi da fuoco, di cui almeno una calibro 7,65, commettendo il fatto al fine di eseguire i reati di cui all'art. 306 C.P. e quello di cui al capo precedente<sup>192)</sup> in danno di MANCA Gavino;  
In Milano il 5 luglio 1978

194) del reato p. e p. dagli artt. 81,110, 112

n. 1,703,61 n. 2 C.P. perchè, in concorso fra loro ed in numero superiore a quattro persone, o comunque con altre persone non identificate e materialmente un uomo ed una donna, esplodono in luogo pubblico ripetuti colpi di arma da fuoco, commettendo il fatto al fine di eseguire il reato di cui all'art. 306 C.P. ed il reato di cui al capo precedente 192) in danno di MANCA Gavino;

In Milano il 5 luglio 1978.

NOBILE, IACOPINI

195) del reato p. e p. dagli artt. 110, 424, 61 n.

2 C.P. perchè, in concorso con Iacopini Fausto appiccava fuoco, al solo scopo di danneggiarla, alla Citroen Diane 6 targata MI-X91139 di proprietà di GHINO Tamai posteggiata nei pressi di Viale Papiniano; in Milano la notte tra il 13 e il 14 giugno 1977.

196) del reato di cui agli artt. 81 cp 9 e 13 l.

14.10.74 21 legge 18.4.75 n. 497 n. 61 n 2 cp per avere senza licenza dell'Autorità fatto esplodere l'ordigno incendiario impiegato per danneggiare mediante incendio, l'auto Citroen Diane 6 di proprietà di GHINO Tamai, dirigente della Sit Siemens, nelle circostanze di cui al capo precedente e al fine di commettere tale reato, in esecuzione di un medesimo

disegno criminoso, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato,

in Milano notte tra il 13 e il 14 giugno 77

ELEONORI - IACOPINI - PICCOLO - NOBILE

- 197) del reato p. e p. dagli artt. 110,81 C.P., 21 legge 18.4.1975 n. 110, perchè in concorso tra loro, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e la consumazione del reato di cui all'art. 306 C.P., detenevano le armi non identificate di cui infra; in Milano e in zone imprecisate della Val Serina e della Val Bremabana più volte negli anni 1977 e 1978.
- 198) del reato p. e p. dagli artt. 110,81 cpv., 61 n. 2 C.P., 12 e 14 legge 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro e con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso illegalmente portavano da Milano in Val Serina e in Val Brembana in zone di montagna non meglio individuate un numero imprecisato di armi con le quali si esercitavano, al fine di eseguire il reato di cui all'art. 306 C.P.
- 199) del reato p. e p. dagli artt. 110,81,697,61 n. 2 C.P. perchè in concorso tra loro, detenevano, senza averne fatta denuncia all'Autorità, le munizioni usate per le esercitazioni di cui sopra, al fine di eseguire il reato di cui

all'art. 306 C.P.

Reati accertati in Milano e in zone imprecisate della Val Serina e della Val Bremabana più volte negli anni 1977 e 1978.

LIVRAGHI - TORALDO Vincenzo - ALFIERI

200) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.

1,582,583 1<sup>^</sup> parte n. 1 e 2, 585,576 n. 1,577 n. 3,61 n. 2 C.P. perchè, agendo in concorso tra loro e con altre persone non identificate, in numero superiore a quattro e materialmente in tre persone di sesso maschile, esplodendo 4 o 5 colpi di pistola contro Bestonso Ippolito che lo attingevano alle gambe, gli cagionavano lesioni personali guarite oltre il 40° giorno; con l'aggravante di avere prodotto l'indebolimento permanente dell'organo della deambulazione, di avere agito con premeditazione comprovata dall'averne studiato abitudini ed orari, dall'aver preparato un cartello che poi gli lasciavano al collo, dall'averlo atteso nel box al momento dell'uscita dalla sua abitazione per recarsi al lavoro e dall'aver preparato il testo dei volantini con cui rivendicavano il fatto alla banda armata denominata "Brigate Rosse-Colonna Walter Alasia - Luca", commettendo altresì il fatto al fine di eseguire il reato di cui all'art. 306 C.P. e con armi; In Milano il 29.9.1978.

201) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1,628



comma 1° e 3° n. 1 e 2,61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro o comunque con persone non identificate ed in numero superiore a quattro, materialmente in tre persone di sesso maschile, mediante violenza consistita nell'aver ammanettato Bestonso Ippolito ponendolo in stato di incapacità di agire, e minaccia commesso con armi da più persone riunite, si impossessavano, sottraendoglieli di un portafogli e di un portamonete contenenti la somma di lire 30.000, la patente di guida, la carta d'identità, il tesserino di riconoscimento Alfa Romeo, e di una borsa in pelle colore marrone, contenente documenti relativi alla Società Alfa Romeo; commettendo il fatto al fine di eseguire il reato di cui all'art. 306 C.P. nonchè il reato di cui al capo 200; in Milano il 29 settembre 1978.

202) del reato p. E p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 610 339,61 n. 2 C.P. perchè, in concorso tra loro ed in numero superiore a quattro persone, con la violenza e la minaccia specificante al capo precedente, costringevano Bestonso Ippolito a tollerare di essere fotografato recando appeso al collo un cartello riportante la scritta: "Respingiamo la ristrutturazione, miriamo ai fautori, smascheriamo e isoliamo i reggimentate berlingueriani e i bonsi sindacali - Brigate Rosse", e l'emblema della stessa a cinque puntate rimanendo con le mani alzate; commettendo

- il fatto in più persone riunite con armi ed al fine di eseguire il reato di cui all'art. 306 C.P. nonchè i reati di cui ai capi precedenti 200) e 201; in Milano il 29 settembre 1978.
- 203) del reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n. 2 C.P., 12 e 14 Legge 14/10/1974 n. 497 perchè, in concorso tra loro ed in numero superiore a quattro persone, comunque con altre persone non identificate e materialmente in tre persone di sesso maschile, portavano in luogo pubblico un numero imprecisato di armi da fuoco di cui almeno una di calibro 7,65; commettendo il fatto al fine di eseguire il reato di cui all'art. 306 C.P. e quelli di cui ai capi precedenti 200;)201)202); in Milano il 29.9.1978.
- 204) del reato p.e p. dagli artt. 81, 110, 112 n. 1, 61 n. 2, 703 C.P. perchè, in concorso tra loro ed in numero superiore a quattro persone, comunque con altre persone non identificate e materialmente in tre persone di sesso maschile, esplodevano in luogo pubblico ripetuti colpi di arma da fuoco al fine di eseguire i reati di cui all'art. 306 C.P. e di cui ai capi precedenti 200)201)202) e 203); in Milano il 29 settembre 1978.
- 205) del reato p. e p. dagli artt. 110, 81 C.P. 21 Legge 18.4.1975 n. 110 perchè, al fine di

sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati e la consumazione del reato di cui all'art. 306 C.P., deteneva le armi non identificate di cui  
infra;

Livraghi :  
206) del reato p. e p. dagli artt. 110,81 cpv., 61 n. 2 C.P., 12 e 14 Legge 14.10.1974 n. 497 perchè, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, portava n. 2 (due) pistole in luogo pubblico in una busta al fine di eseguire il reato di cui all'art. 306 C.P.;

In Milano in epoca anteriore e prossima al febbraio 1979.

SPINELLO Carla, ISA GIULIANO, e NOBILE

Anna

207) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110,61 n. 2 C.P.; 9,12 e 13 Legge 14.10.74 n. 497; 21 Legge 18.4.1975 n. 110 per avere, in concorso fra loro e con altre persone, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, detenuto al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato nonchè illegalmente portato in luogo pubblico, al fine di danneggiare mediante incendio l'autovettura Citroen Diane tg. MI-V73913 di proprietà di Pilati Claudio, un ordigno incendiario nonchè per avere fabbricato il detto

ordigno e per averne provocato l'esplosione al fine di incutere pubblico timore.

In Milano, Via Finocchiaro Aprile il 17.12. 1975 e in epoca immediatamente antecedente a detta data.

SPINELLO Carla

208) del delitto p. e p. dall'art. 648 C.P. per avere, al fine di procurarsi un profitto, senza essere concorsa nel reato presupposto ma conoscendone e la provenienza delittuosa, ricevuto da persona rimasta sconosciuta facente anch'essa parte dell'organizzazione delle "Brigate Rosse", onde effettuare il riciclaggio, un numero imprecisato di banconote da L. 100.000=, in ogni caso non inferiore a tre, provento del riscatto versato dai familiari di COSTA Piero sequestrato ad opera di esponenti delle B.R. e rilasciato dopo il pagamento di una somma di un miliardo e mezzo.

In località non nota del territorio nazionale, in data successiva e prossima al 3/4/1977.

BONAVITA Virginia

209) del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P. e 21

l. 18/4/75 n. 110 perchè, in concorso con altre persone, deteneva armi comuni da sparo allo stato non meglio specificate, al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato e di mettere in pericolo la vita delle persone e la sicurezza della collettività mediante la commissione di attentati;

in Milano, commesso ed accertato tra la fine del

1980 ed il febbraio 1981.

210) del reato p. e p. dagli artt. 110 C.P., 12 e 14 legge 14/10/74 n. 497 perchè, in concorso con altre persone, portava in luogo pubblico (località sita in Pian dei Resinelli) armi comuni da sparo allo stato non meglio specificate.

In Pian dei Resinelli, commesso ed accertato tra la fine del 1980 ed il febbraio 1981.

211) del reato p. e p. dagli artt. 110, 697 C.P. perchè, in concorso con altre persone, deteneva abusivamente un numero imprecisato di munizioni per armi comuni da sparo.

In Milano e Pian dei Resinelli, commesso ed accertato tra la fine del 1980 ed il febbraio 1981.

Con l'ulteriore aggravante di cui all'art. 1 legge 6/2/80 n. 15 per aver commesso i reati di cui ai capi 210) e 211) per finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico.

GHIRINGHELLI Marcello

212) del delitto p. e p. dagli artt. 477, 482 c.

p. per avere formato una falsa carta di identità apponendovi la propria fotografia e le false generalità di "EFORTI Luigi nato a Villanova del Sillaro l'1.10.45."

In Milano, in epoca sconosciuta comunque anteriore al settembre 82;

213) del delitto p. e p. dagli artt. 81 cpv., c.p. 494 c.p. perchè, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, inducendo in errore le persone cui di volta in volta si presentava, si attribuiva la falsa identità di Eforti Luigi, e con tali generalità, per procurarsi un vantaggio, affittava una casa a Bagnara Calabria, una casa a Pesaro, una casa a Venaria (To.) ed una barca presso un'agenzia romana. Fatti accertati nell'ottobre 82. Con l'aggravante per i reati sub.212) e 213) di cui all'art. 1 L. 6.2.80 n.15, per entrambi i reati, commessi per finalità di terrorismo e di eversione ordine democratico.

BELLOSI Francesco PROTTI Mario, SCACCIA Vincenzo, DEL CORE Vincenzo, GIUDICI Giorgio, PIOVANI Lidia, FAVERIO Manuela.

214) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv. C.P.; 21 L.18.4.75 n.110 e 12 e 14 L. 14.10.74 n.497, perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in numero complessivo superiore a

quattro), con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, illegalmente detenevano al fine di sovvertire l'ordinamento dello Stato varie armi comuni e da guerra da sparo (tra cui almeno n.3 fucili H.K.cal. 5,56, un mitra M.A.B., un fucile a canne mozze, n.2 pistole Beretta cal.9, una pistola cal.22, vari revolver, varie pistole cal. 7,65) che custodivano in vari depositi, sepolti nella zona del comasco; nonchè per avere portato tali armi o alcune di esse in luoghi pubblici, tra l'altro effettuando le seguenti esercitazioni con le armi stesse:

- . PROTTI e DEL CORE nella seconda metà del '77, in una grotta nella zona di Tremezzo con una pistola cal.22;
  - . DEL CORE e FAVERIO, nel '79, nella stessa grotta in zona di Tremezzo con una pistola cal.22;
  - . DEL CORE, PROTTI e SCACCIA nell'autunno '81, nella stessa grotta di Tremezzo, anche con un mitra M.A.B.;
- detenzione delle armi e porto delle stesse av-

venuti in varie zone del comasco almeno dal '77 fino al settembre-ottobre '81, allorchè le armi passarono nella dotazione delle Brigate Rosse-Colonna W. Alasia ; porto delle armi avvenuto anche nelle particolari circostanze delle "esercitazioni" sopra indicate.

GIUDICI Giorgio, DEL CORE Vincenzo.

214 bis) del delitto p. e p. dagli artt. 110, 628 I° e III° c.nn. 1 e 2 C.P. perchè, in concorso tra loro (e, quindi, in più persone riunite), per procurarsi un ingiusto profitto, con minaccia commessa con armi, si impossessavano di una Beretta cal. 9 matr. 825975, di un mitra M.A.B. matr. G7097 cal. 9, e di un'altra pistola Beretta cal. 9, matr. G08337, che sottraevano al carabiniere SPINOZZI Giuseppe (la prima pistola) e al carabiniere ZURZOLO Giuseppe (le altre due armi), nonchè di una paletta con l'emblema dell'arma dei CC., con l'ulteriore aggravante di avere posto i due CC. e NICOLOSI Salvatore in stato di incapacità di agire, avendoli tutti ammanettati all'inferriata di un cancello.

Fatti accertati o commessi in Torno, il 3.5.78.



FOLIO SEGUITO N. 108

I N T R O D U Z I O N E

el

INTRODUZIONE

Il presente procedimento è uno sviluppo logico e temporale di quello concluso con l'ordinanza di questo G.I. del 28/5/81 (1094/78), che sarà più volte richiamata. Si faranno peraltro numerosi riferimenti anche ad altre istruttorie precedentemente definite dallo stesso G.I. sulle B.R., spesso strettamente legate sul piano probatorio ai fatti oggetto del procedimento (solo a titolo esemplificativo si ricordano tra esse le ordinanze n. 1865/75 del 31/3/77; n. 1318/76 del 14/12/76; n. 790/76 del 17/7/76; n. 489/81 del 21/12/81; n. 583/81 del 29/7/81).

In linea di diritto si ribadiranno e approfondiranno i temi giuridici esposti nei predetti indicati provvedimenti e in quelli successivi.

Va altresì evidenziato che nel corso dell'istruttoria, per esigenze di economia processuale, sono state stralciate le posizioni di alcuni imputati già rinviati a giudizio: vedi ordinanza del 23/10/82 (ANTRONACO) e del 23/11/82 (MARZAGALLI + 6, n. 324/82). Sono state altresì separate alcune posizioni (ESPOSITO Giovanna + 6, ord. n. 127/82 del 21/12/82), in quanto riguardanti il gruppo c.d. militarista milanese delle Brigate Rosse, avendo tale struttura avuto negli anni '81/82 una vita (peraltro limitata) del tutto indipendente ed autonoma dalla W. Alasia.

Va infine aggiunto che dal presente procedimento sono state altresì stralciate altre posizioni processuali (una ventina circa), non ancora mature per la definizione istruttoria,

comunque vicinissima (gli atti relativi sono stati tuttavia ugualmente depositati per i difensori per le eventuali connessioni con le posizioni definite).

Passando pertanto ad indicare l'oggetto specifico del processo, esso riguarda l'attività terroristica delle Brigate Rosse-Colonna Walter Alasia dal 1978 agli inizi del 1983. Saranno ripresi in esame tuttavia anche l'incendio dell'autoparco della Magneti Marelli del 16/11/76, l'irruzione alla sede di Democrazia Nuova dell'1/12/76, nonché i ferimenti MONTANELLI, MARACCANI, TOMA, MANCA e BESTONSO, già oggetto di precedenti procedimenti, essendo stati identificati gli autori materiali di tali episodi.

Sostanzialmente l'istruttoria ha fatto piena luce su quasi tutte le azioni criminose delle B.R. sopra indicate. Per le poche zone d'ombra rimaste, in relazione ad alcuni fatti (peraltro neanche i più gravi), si è attribuita la responsabilità a titolo di concorso morale ai dirigenti pro tempore della colonna.

Nella presente ordinanza, per completezza di esposizione sull'intensa attività istruttoria svolta, saranno anche indicate in specifici paragrafi le varie basi B.R. scoperte (con un accenno al materiale in esse sequestrato) e le conclusioni delle più importanti perizie tecniche disposte. Va poi sottolineato come, a differenza di numerosi altri procedimenti per terrorismo nei quali le fonti di prova sono costituite quasi esclusivamente da dichiarazioni confessorie e chiamate di correo, in questo le scrupolose indagi

ni di P.G., i riscontri fotografici, le perquisizioni, le dichiarazioni testimoniali, le perizie tecniche e gli altri atti istruttori hanno spesso fornito determinanti elementi probatori. Pertanto, se anche in tale istruttoria il contributo dei c.d. pentiti è stato notevole, non va sottaciuto come le indagini condotte con alta professionalità dalle forze dell'ordine e gli accertamenti istruttori abbiano spesso consentito agli inquirenti di giungere a conclusioni, cui le dichiarazioni confessorie hanno fornito solo dopo un ulteriore riscontro probatorio.

Va infine evidenziato come le indagini, oltre che squarcia-re il velo di nebbia sui più gravi fatti attribuiti alla W. Alasia, abbiano consentito di far piena luce e conseguentemente prevenire numerosi progetti criminosi, alcuni dei quali in fase di prossima esecuzione (come l'evasione di detenuti da S. Vittore e i sequestri dell'agente di custodia MELIS e del presidente dell'Assolombarda COPPI), o in fase di avanzata preparazione (come l'evasione di detenuti da Fossombrone), o momentaneamente sospesi (sequestri dei dirigenti NOTARBERARDINO della Breda e MONTAGNER della Falck). Ciò senza considerare la iniziata inchiesta sull'abitazione del ministro ROGNONI, accantonata momentaneamente dalla W.A. per concentrare tutte le forze sull'operazione S. Vittore, e quelle sugli altri obiettivi esplicitamente indicati da GALLI (ff. 50-53), GRILLO (ff. 38-40) e BONATO (ff. 27-28).

Si conclude l'introduzione indicando gli argomenti trattati nelle tre parti di cui si compone l'ordinanza:

PARTE PRIMA: Aspetti di carattere generale. Si compone di tre capitoli.

Nel primo capitolo, dopo alcune osservazioni sulle B.R. in generale e sulla W. Alasia in particolare, vi sarà un paragrafo sui fatti e lo svolgimento del processo, uno sulle basi delle B.R., uno sui rapporti della W.A. con le altre colonne e gli altri gruppi ed uno sull'ultima produzione ideologica delle B.R.

Nel secondo capitolo si parlerà delle fonti di prova. Un paragrafo sarà dedicato alle dichiarazioni confessorie con chiamate di correo (e saranno esaminate le particolari posizioni di GALLI Michele, GRILLO Franco, LACERRA Flavio, LIVRAGHI Giuseppe e PICCOLO Giuseppe); altri paragrafi saranno dedicati alle ricognizioni fotografiche e alle perizie. Nel terzo capitolo sono esposte varie considerazioni in diritto. Un primo paragrafo sarà dedicato alle B.R. come banda armata; un secondo ai rapporti tra la fattispecie dello art. 306 c.p. e quella dell'art. 270 c.p.; un terzo all'approfondimento delle figure giuridiche di capi, organizzatori e partecipi; un quarto alla responsabilità di capi ed organizzatori nella commissione dei reati della banda armata; in un quinto ed un sesto si affronteranno i problemi della desistenza e dell'applicabilità della causa di non punibilità dell'art. 309 c.p.

PARTE SECONDA. Saranno esaminati i principali fatti criminali, divisi temporalmente in quattro periodi, così come fatto dal P.M. nella sua requisitoria.

Dopo una premessa, nei quattro successivi capitoli saranno approfondite la struttura e la linea politica della W.A.

nelle varie epoche e si esamineranno i singoli episodi crimi  
minosi.

Per l'ultimo periodo, quello successivo agli arresti del febbraio '82, l'esame delle singole azioni avverrà nell'or  
dinanza che concluderà il processo attualmente ancora in formale istruzione (ma prossimo alla definizione come già accennato).

PARTE TERZA: I singoli imputati. Si esamineranno le singole posizioni processuali per i restanti reati attribuiti e non trattati nella parte quarta. Seguirà un paragrafo conclusivo ed uno dedicato alle memorie difensive.

PARTE PRIMA

ASPETTI DI CARATTERE GENERALE

- Capitolo 1° - Le Brigate Rosse e il processo.
- Capitolo 2° - Le fonti di prova.
- Capitolo 3° - Considerazioni in diritto.

af





C A P I T O L O 1°

Le Brigate Rosse e il processo.

es



CAPITOLO 1°OSSERVAZIONI SULLE B.R. E SULLA WALTER ALASIA IN PARTICOLARE

Le cronache di questi lunghi anni hanno raccontato, analizza to, cercato di spiegare il fenomeno dell'eversione armata, e sistente nella sua oggettività intrisa di sangue non come ma nifestazione di ribellione istintiva movente dal corpo socia le, bensì come organizzazione preparata, studiata ed attuata con precise strategie destabilizzanti.

L'accurata scelta degli obiettivi più rappresentativi, l'in-tervento deciso e violento nei punti più deboli e sensibili dell'apparato statale, nelle sue strutture e nei rappresen-tanti dei poteri, hanno evidenziato il notevole potenziale eversivo dei gruppi praticanti la lotta armata in Italia. Tra le numerose aggregazioni clandestine, la più importante, la più duratura e la più efficiente è senza dubbio quella delle Brigate Rosse.

Tale organizzazione, il cui germe è nell'ambito di apparte-menti alla facoltà di sociologia dell'Università di Trento, ha la sua effettiva origine in Milano, dove il gruppo CURCIO si sposta, trovando i Comitati Universitari di Base della Pi relli e della Sit Siemens ed il Collettivo Politico Metropo-litano. Dalle polemiche e dai contrasti di questi gruppi ete rogenei si stacca Sinistra Proletaria, che darà vita alle Brigate Rosse (storicamente nascono nel 1970 con l'incendio del garage Leoni di Milano).

Scopo delle B.R. è portare l'attacco al cuore dello Stato at traverso la lotta armata. Nella prima produzione ideologica esse sostanzialmente sostengono di avere come punti di riferi



mento il Marxismo-Leninismo, la rivoluzione culturale cinese e le esperienze dei movimenti guerriglieri metropolitani. Loro polo di attrazione è comunque inizialmente la classe operaia. Ciò si spiega facilmente con l'origine storica del gruppo, nato nella grande metropoli lombarda, con le sue fabbriche, le sue stridenti sperequazioni e contraddizioni sociali (tale connotazione, comunemente indicata 'centralità operaia', la colonna milanese manterrà peraltro anche nelle epoche successive, quando il fenomeno B.R. sarà esploso in tutta la sua dimensione nazionale; sarà questo uno dei motivi che porteranno nel 1980 la W.Alasia a rompere i ponti col resto delle B.R., che avevano del tutto mutato strategie e campi di intervento).

Gradualmente negli anni successivi le B.R. si danno una struttura sempre più complessa e compartimentata, mutando contemporaneamente strategie ed obiettivi, passando dalle azioni prevalentemente esemplari e dimostrative dei primi anni all'attacco diretto alle persone e poi, alzando il tiro, all'eliminazione fisica dei 'nemici di classe', alle stragi.

In tal modo esse vengono a perdere progressivamente alcuni caratteri che le distinguevano dalle altre aggregazioni clandestine armate sorte a partire dal 1974 sull'esempio e nello spirito di emulazione delle B.R., ma volte fin dall'inizio all'eliminazione fisica degli obiettivi ed operanti in ambiti limitati ed in settori specifici di intervento.

Negli anni 1975/76 assistiamo ad un moltiplicarsi di gruppi, di sigle che propongono gli stessi metodi di lotta, espongono le stesse istanze, lanciano persino gli stessi slogan nei vari comunicati. Il fenomeno sembra preludere ad un'organiz-

zazione unica, che dovrebbe coagulare definitivamente attorno a sè tutte le altre forze rivoluzionarie politicamente simili per lanciarle e dirigerle nella lotta armata. E' indubbiamente questo il disegno strategico delle B.R., quello cioè di egemonizzare tutti gli altri gruppi armati. Ciò tuttavia non avviene per le divisioni, le ambizioni personali ed i contrasti ideologici ed operativi sempre esistiti tra i vari gruppi. La riprova di ciò è nel fallito tentativo delle B.R., durante il sequestro MORO, di mobilitare tutti i gruppi armati in azioni collaterali a sostegno e fiancheggiamento della loro importante operazione, che aveva richiesto un notevole sforzo organizzativo.

Ma, a parte la mancata intesa con gli altri gruppi, è nell'ambito delle stesse B.R. che si verificano le divisioni più clamorose; dopo il caso MORUCCI-FABANDA, è fondamentale la scissione della colonna milanese W.Alasia dagli organi direttivi centrali, che l'accusano di operare in dispregio alle più elementari regole del centralismo democratico.

I milanesi dal loro canto, nella riunione di Tor San Lorenzo del luglio 1980, rimproverano ai dirigenti B.R. di aver completamente fallito, di essere oramai fuori di ogni luogo di lavoro, di aver perso ogni collegamento con la classe operaia; solo essi, della W.Alasia, si considerano gli unici autentici B.R. rimasti e come tali sostengono che spetta a loro di subentrare nella guida dell'organizzazione.

Su queste basi non può che esserci frattura, che avviene subito dopo e trova il suo sigillo nella Risoluzione Strategica del dicembre 1980. Poche volte i conflitti interni nelle B.R. erano esplosi con tale virulenza:

"Costoro hanno messo in atto contro l'organizzazione una i-

naudita provocazione, appropriandosi della sigla delle Brigate Rosse per firmare alcune azioni decise e compiute autonomamente (vedi BRIANO e MAZZANTI) ... Il fatto che costoro, pur essendo su una linea politica diversa e pur trovandosi in schiacciante minoranza, non abbiano dato vita ad una nuova organizzazione, ma abbiano scelto la strada della mistificazione usando la sigla di una organizzazione con cui affermano di non essere d'accordo e dalla quale erano sospesi, dà la misura della loro irresponsabilità".

Dopo la scissione, la colonna milanese vivrà un'esistenza del tutto autonoma rispetto alle altre B.R., sia per la linea politica, che per gli obiettivi e le strategie seguite. La concomitanza temporanea dei sequestri TALIERCIO, CIRILLO e SANDRUCCI, come più volte ribadito dagli imputati interrogati, è infatti del tutto casuale.

Si arriva così al 1981 e già un'altra insanabile frattura è esplosa nell'ambito delle B.R. tra la frazione Militarista (c.d. Partito Comunista Combattente) ed il partito Guerri-glia.

Si rimprovera ai militaristi (critica condivisa anche dalla W.Alasia) un errore di 'assolutizzazione', ribadito con le azioni TALIERCIO e DOZIER (con tale concetto si contesta loro di interpretare il ruolo del partito armato come un'avanguardia operante al di fuori ed al di sopra delle masse del proletariato).

Tali contrasti e disaccordi sulle linee politiche lasciano trasparire un diffuso malessere nelle B.R., certamente acuito dalle perdite vistose che cominciano a subire per le confessioni dei pentiti e per la presa di coscienza che, per difetto di consenso popolare ed operaio, non si è verifica-

to quel movimento di massa cui esse sin dall'inizio hanno mi  
rato e del quale si consideravano l'avanguardia.

-----

Tornando alla W.Alasia, di cui ci si occupa specificatamente, è da evidenziare come, dopo gli arresti del febbraio 1982, la situazione interna sia molto confusa, per il contrapporsi di idee diverse sullo sbocco da dare alla lotta armata, e molto precaria per la grave crisi organizzativa in cui si dibatte. E' un vero problema di sopravvivenza quello che si prospetta ai militanti superstiti per le numerose difficoltà insorte: si pensi alla perdita di contatti con molti compagni, alcuni dei quali rimangono congelati per molto tempo e poi decidono di non presentarsi più agli appuntamenti, rompendo ogni rapporto con la Direzione; si consideri la forzata entrata in clandestinità di tanti compagni individuati, il sequestro di materiale ed armi e soprattutto la scoperta di strutture sicure dove rifugiarsi. La base, come sempre, rappresenta il problema vitale per l'organizzazione e l'inadeguata situazione logistica della colonna ne ha certamente accelerato il de  
clino.

Intanto la colonna torinese, costruita con il contributo dei milanesi MAROCCO e PAGANI CESA e che avrebbe dovuto costituire una struttura parallela alla W.Alasia, allineata sulle identiche posizioni politiche, prende le distanze. Il MAROCCO ed il PAGANI CESA con il loro seguito si uniscono al piccolo gruppo di Antonio CHIOCCHI, proveniente da Napoli, e confluiscono nel Partito Guerriglia. Altrettanto fanno alcuni militanti, come lo ZELLINO e la BELLOLI (arrestati poi nel maggio

1982 sui monti presso Erba, quando erano già passati al P.G.). La ZACCHEO, il BONATO, la ROSSETTI ed il giovane PASINELLI, allineati sulle posizioni ideologiche tradizionali (centralità operaia), rifiutano di unirsi al P.G., pur accettando confronti dialettici per verifiche reciproche. La base della W. Alasia è con loro.

Ma i problemi logistici e finanziari incalzano. In aperto contrasto con la linea finora seguita, si programmano a partire dall'aprile '82, le prime rapine a banche ed oreficerie per autofinanziamento. I proventi degli espropri sono notevoli, ma la necessità di monetizzare subito il ricavato espone la W.A. ai taglieggiamenti dei ricettatori, cui Sergio SEGIO provvede a trasmettere i bottini.

Nel corso della rapina all'ufficio postale di Lissone del 16 luglio '82 accade che SCACCIA e PROTTI, componenti del nucleo operativo, uccidano inutilmente l'ignaro maresciallo RENZI, che stava andando a prelevare la posta. Tale episodio crea ulteriori fratture interne ed una situazione di disagio morale tra i residui militanti.

Nel novembre, con la collaborazione del MAROCCO, cade la base di Cinisello, ultimo santuario della W.A., dove risiedeva in pianta stabile la Direzione di colonna. L'isolamento dei superstiti e la grave carenza di strutture fa il resto; cadono tutti, ad uno ad uno. Molti di essi ammettono gli errori commessi e collaborano con la giustizia.

-----

Il diffondersi del fenomeno dei pentiti trova la sua spiegazione, oltre che nei noti provvedimenti legislativi, anche nel particolare momento critico del fenomeno terroristico, incapace di indicare nella sua evoluzione una concreta prospettiva alternativa alla realtà che vuole distruggere.



Il diffuso malessere, le difficoltà di giustificare sul piano ideologico le degenerazioni rivoluzionarie (vedi le spiate ed inutili esecuzioni di Salerno e Torino), sono fotografate nei manoscritti autocritici che, tra gli ultimi arrestati, CANTONI Marcello e PUGLIESE Pio consegnano al G.I. dopo gli interrogatori.

Appunto per il significato emblematico del loro pensiero, che simboleggia idealmente l'amarezza e la delusione di molti giovani, travolti nella spirale della violenza e consci degli errori compiuti, appare opportuno riportare ampi stralci dei loro documenti.

Scriva il CANTONI:

" La lotta armata si è in realtà costituita solo sulla premessa della necessità di edificare le strutture del contro-potere proletario nell'ipotesi finale della transizione al comunismo.

Tale ipotesi non si è quasi mai alimentata nel fiume delle contraddizioni sociali. Nè tantomeno ha saputo costruire una ipotesi verosimile e articolata di nuova società.

Ma l'errore più grave è stato quello di ritenere pagante l'uso della violenza, il confronto militare, la pratica di annientamento.

La conflittualità sociale è stata ridotta all'unico fattore della disperazione, dell'insofferenza, della vendetta. Si è ignorata la tensione politica e ideale del proletariato verso diversi rapporti di dignità umana... La lotta armata si è impadronita dell'angoscia proletaria ed ha tentato di trasformarla in un aratro della nostra storia, ma ha trascinato quell'aratro sulla classica distesa di sabbia... ha elaborato e praticato un'ipotesi di lotta che inevitabilmente do

veva condurre, come in effetti ha condotto, all'estraniazione dal corpo sociale. L'ampiezza del fenomeno del capitalismo, le infinite contraddizioni che suscita nel corpo sociale, la possibilità di prospettare nuovi modelli di vita e di sviluppo, la spinta verso valori alternativi, tutto ciò è stato ignorato respingendo nel ghetto sogni e speranze appena sbocciate.

Il proletariato non si è mai realmente identificato nella pratica armata perchè ne ha individuato e rifiutato i caratteri prevalenti: la pulsione distruttiva, l'incapacità di proporsi come avanguardia politica e soprattutto sociale, la disarmante estraneità e spesso astrusità dei messaggi programmatici. Ma sopra e prima di tutto, non si è mai riconosciuto nella logica del 'tanto peggio, tanto meglio'... Abbiamo annientato credendo di colpire dei singoli; in realtà abbiamo solo ucciso uomini. Ma che cercavamo, la vendetta o valori sociali? Forse abbiamo solo inseguito la nostra disperazione ...E' il grande bagaglio di umanità e di speranza dei compagni, di noi tutti, che mi riempie di amarezza. Cosa resta? Per alcuni l'angoscia di un fallimento, di un patrimonio di energia sprecata, per altri, temo, le granitiche certezze di una lucida alienazione. E' poco, troppo poco. Il resto, purtroppo, è 'cronaca giudiziaria'."

Gli stessi concetti e le stesse delusioni sono esposti nel documento di PUGLIESE Pio, ancor più concreto di quello del CANTONI, che era stato scritto sotto la intensa spinta emozionale del recente arresto.

L'elaborato del PUGLIESE appare di notevole interesse sia per il ruolo di vertice da lui avuto nei vari gruppi (tra

cui la W.A.), sia per il prestigio di cui ha sempre goduto nell'ambito della lotta armata, per la sua lunga esperienza di fabbrica (ventitrè anni).

Dopo aver spiegato le motivazioni che lo spinsero alle sue scelte e poi ad entrare in clandestinità, egli chiarisce che la sua collaborazione con la giustizia, chiamata anche nel comune termine 'infamata', è maturata a seguito di una lunga 'riflessione politica', che lo ha portato a capire come 'la lotta armata si sia collocata al di fuori delle masse popolari'. Poi continua:

" Sono convinto che la stragrande maggioranza dei partecipanti al progetto di l.a. aderirono con sinceri intenti, ma i buoni intenti sono stati cancellati da una pratica che <sup>ha</sup> portato in un tunnel senza uscita... E' possibile uscire da quel maledetto tunnel usando la ragione, dialettizzandosi in modo autocritico con la realtà... Il non voler piegare la testa negando la realtà, voler atteggiarsi a eroi nazionali richiamandosi alla realtà proletaria ed alla purezza rivoluzionaria, significa non aver minimamente capito la moralità proletaria; l'intestardirsi a voler dare continuità ad una pratica che di qualificante non <sup>ha</sup> più il benchè minimo contenuto positivo, vuol dire andare contro quegli ideali ai quali ci si richiama...

L'accusa di infame datami da chi nonostante tutto vuol riproporre la pratica politica della lotta armata non può di certo toccarmi... Perciò chi mi chiede se la mia dissociazione/collaborazione è dovuta solo al fatto di usufruire della legge e dei suoi benefici, dico di no... Per uscire dal tunnel il potere ha messo a disposizione degli strumenti, uno di questi è la legge sui pentiti... Contribuire per stroncare il fe

nomeno terroristico ognuno con gli strumenti che ritiene più opportuni, nel caso mio con la collaborazione, significa dare un contributo per stroncare una variabile impazzita all'interno della società, spezzare una macchina di morte, neutralizzare il vortice che per anni ha inghiottito in un tunnel senza sbocco migliaia di giovani, la maggioranza dei quali aderirono spinti dalla volontà di cambiamento e di buoni propositi, ma gradualmente assuefattisi, io compreso, alla degenerazione di cui ora ognuno di noi deve fare i conti, assumendosi le proprie responsabilità davanti alla Nazione. Nazione che pretendevamo di evolvere richiamandoci allo spirito ed alla lealtà proletaria.

Questa lealtà è stata tradita, questa è stata la vera infamata di fondo..."

-----

Abbiamo ritenuto opportuno offrire precedentemente alcune testimonianze esplicite, provenienti dall'interno della lotta armata, emblematiche della crisi di identità vissuta e sofferta da molti dei suoi militanti.

Dopo di ciò occorre esaminare più specificatamente i caratteri della W. Alasia, oggetto del presente procedimento.

Già si è accennato come essa, pur mutando le sue strutture nel tempo, sostanzialmente sia rimasta fedele alla sua tradizione ed al suo patrimonio storico, mantenendo come polo prevalente di interesse e di intervento la fabbrica e la classe operaia. Tale connotazione l'ha portata alla scissione dello autunno 1980, momento dopo il quale ha avuto una esistenza del tutto autonoma, assumendo una struttura ed una linea operativa del tutto indipendente da quella delle altre Colonne. La linea politica della Colonna milanese spiega anche perchè

el

tanto numerosi tra le sue file siano i rappresentanti ed i delegati sindacali.

Non si tratta di una coincidenza, ma di una precisa scelta strategica. E' l'imputato GRILLO (p.61 int. P.M.) che ne spiega il motivo.

Entrando nel sindacato e ricoprendo in esso incarichi rappresentativi, egli poteva muoversi liberamente ed avere una visione generale dei problemi dei lavoratori nell'ambito della fabbrica, dei suoi processi di ristrutturazione. Il compito di proselitismo si concretizzava "col far emergere e far capire ai lavoratori le contraddizioni esistenti allo interno del sistema di produzione capitalistico; ciò comportava molte volte la necessità di prendere posizioni contro lo stesso sindacato; se il militante fosse stato un cane sciolto, sarebbe stato immediatamente emarginato; se invece, operando nell'ambito del sindacato, il militante riusciva previamente a crearsi una struttura di consenso di base, si garantiva una certa agibilità politica, che gli consentiva di prendere posizione contro lo stesso sindacato".

Non vi è dubbio che tale strategia, lucidamente esposta dall'imputato, si è rivelata particolarmente efficace consentendo numerosi reclutamenti nella fabbrica; alcuni militanti sono anche assurti a ruoli di rilievo nei sindacati.

Quanto esposto naturalmente non deve assolutamente suonare come una critica al sindacato, che per finalità e compiti è il naturale antagonista del terrorismo: evidenzia soltanto come infiltrazioni devianti nel suo corpo possano costituire un grave pericolo per il corretto svolgimento della sua attività.

---

In sintonia con le tradizioni delle B.R., anche nella W. Alasia si osserva una rigida compartimentazione sia in senso ver

el

ticale (tra i vari organi), sia in senso orizzontale (tra i Fronti, tra le singole Brigate e persino tra i militanti della stessa cellula). E' proprio la particolare efficacia nell'applicazione di tale principio strategico, la caratteristica particolare che ha sempre distinto le B.R. dagli altri gruppi armati. Esse sono sempre apparse più compatte e meno facilmente disgregabili anche di fronte ai notevoli contributi forniti dai pentiti.

Nell'esaminare in seguito i principali episodi criminosi della W. Alasia seguiremo, per comodità espositiva, la divisione in quattro periodi prospettata dal P.M. e cioè:

1° periodo: La Colonna milanese delle B.R. sino agli arresti dell'inverno 1978/79.

2° periodo: La fase di ricostituzione della Colonna Walter Alasia ad opera della BALZERANI e di MORETTI (dal febbraio 1979 al luglio 1980.

3° periodo: Dalla Direzione Strategica Nazionale di Tor San Lorenzo (19 - 20/7/80) al progetto di evasione da San Vittore.

4° periodo: La Colonna Walter Alasia dopo gli arresti del febbraio 1982 fino a quelli dell'autunno/inverno 1982/83.

I quattro periodi saranno esaminati nella II<sup>a</sup> parte della presente ordinanza in capitoli separati. In quelle sedi sarà tratteggiata la struttura della CWA, così come si è modificata nelle varie epoche, e saranno identificati i suoi vari dirigenti pro tempore. Ciò anche ai fini dell'attribuzione delle responsabilità a titolo di concorso morale per i vari episodi criminosi.

el

I FATTI E LO SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Nell' esporre i fatti oggetto del presente procedimento ed il suo svolgimento si farà continuamente riferimento ai numerosi rapporti-denuncia e informativi del Nucleo Operativo Carabinieri e della DIGOS di Milano. Le operazioni di polizia giudiziaria e le indagini che hanno consentito l'individuazione e l'arresto degli imputati sono circostanziate e descritte nei numerosi atti del processo; in tale capitolo ci si limiterà a richiamare sinteticamente tali atti e rapporti per evidenziare lo sviluppo logico e temporale degli accertamenti.

Ciò premesso, va riferito che in data 29/5/81 il P.M. di Milano trasmetteva per la formale istruzione contro ignoti gli atti per numerosi episodi di terrorismo (tra cui gli omicidi Briano, Mazzanti e Marangoni), rivendicati dalla Colonna W. Alasia delle B.R. Il procedimento prendeva il N. 490/81 F. e ad esso venivano riuniti, nel corso dell'istruttoria, numerosi altri procedimenti relativi ad altre azioni delle B. R. e ad operazioni delle forze dell'ordine.

Preliminarmente va detto che un primo raggio di luce sulla composizione della Colonna W. Alasia fino all'aprile '80 veniva proiettato dalle dichiarazioni di Patrizio Peci, che consentivano di delineare le responsabilità dei dirigenti di colonna in relazione ai numerosi attentati esaminati nell'istruttoria 1094/78 (ordinanza di rinvio a giudizio 28/5/81 AZZOLINI + altri di questo G.I.).

Detto ciò, per meglio comprendere lo sviluppo delle indagini, bisogna fare inizialmente riferimento ad un episodio di

el

cui questo G.I. si occupava nell'istruttoria n. 489/81 F., cioè il ferimento del 12/3/81 di VALENZASCA Alberto, capo del reparto stampaggio dell'ALFA ROMEO di Arese, episodio rivendicato dalla Colonna W.Alasia, Brigata Walter Pezzoli. Le indagini del Nucleo Operativo Carabinieri di Milano consentivano di indirizzare i sospetti per l'attentato nei confronti di TORALDO Vincenzo e DI GENNARO Pietro, arrestati dopo laboriose indagini il 21/5/81 (i predetti venivano rinviati a giudizio in data 21/12/81 e poi condannati dalla Corte d'Assise di Milano).

Prima del loro fermo, i due venivano sottoposti a continui controlli, che consentivano di fotografare ed identificare i soggetti con i quali venivano in contatti; costoro, dopo l'arresto del TORALDO e del DI GENNARO, erano a loro volta oggetto di accertamenti e pedinamenti. Le scrupolose indagini dei Carabinieri, protrattesi praticamente per quasi tutto il 1981, consentivano di identificare e spesso anche fotografare numerosi sospetti militanti B.R. (si pensi ad ALBERTON Radames, NEGRONI Ada, PAGANI CESA Francesco, BONGNANNI Gaetano ed altri, le cui foto saranno poi utilizzate nei riconoscimenti futuri).

I pedinamenti di DI GENNARO-TORALDO e delle persone con cui essi vennero in contatto, le modalità dei relativi conseguenti accertamenti sono circostanziatamente descritte nel rapporto del 20/2/82 n. 142/1 del N.O. di Milano. Tali indagini hanno costituito le premesse per successive operazioni di P.G., consentendo spesso di spezzare la rete della rigida compartimentazione esistente tra i militanti ed operare prontamente in occasione delle numerose chiamate di correo, succe





dutesi in una continua reazione a catena dal febbraio '82 al febbraio '83.

L'importanza di tale oscuro lavoro viene del resto riconosciuta da BETTI Aurora, la militante più attiva di tutta la Colonna WA che, inviando ai compagni da San Vittore una relazione del suo arresto avvenuto il 21/12/81, si rende conto dei notevoli progressi fatti nelle indagini dal Nucleo Operativo dei Carabinieri di Milano e scrive (reperto 23 di via Cesare da Sesto): " I CC. hanno fatto un grosso lavoro a partire da Claudio " (ndb. di ALBERTON RADAMES, proprietario della base di via Imbonati , frequentata dai vari militanti della Colonna milanese e fotografati in tali frangenti).

Mentre erano in corso le suesposte indagini dei CC., PICCOLO Giuseppe, un imputato tratto in arresto nell'aprile 1980 dalla magistratura Torinese a seguito delle dichiarazioni di Patrizio PEGI, decideva nel luglio 1981, durante la sua detenzione, di dissociarsi dalla lotta armata (aveva fatto parte della Colonna W. Alasia - Brigata Sit-Siemens) e di tenere un comportamento di lealtà processuale, nel desiderio di porre freno al continuo spargimento di sangue delle B.R. in Italia.

Dopo aver reso sommarie dichiarazioni in un interrogatorio al G.I. di Roma, veniva sentito più circostanziatamente da questo G.I. e forniva elementi per l'identificazione di alcuni militanti, nonché numerosi e inediti particolari su azioni compiute dalla WA prima del suo arresto (ad alcuni di essi aveva partecipato lo stesso PICCOLO).

Il G.I., a seguito delle dettagliate descrizioni dei fatti e delle precise chiamate di correo, esaminava gli accertamenti svolti sugli episodi criminosi indicati e trovava una lunga serie di obiettivi riscontri a quelle dichiarazioni.

el

Nello stesso tempo si provvedeva a sottoporre a perizia medico legale e psichiatrica l'imputato che denunciava malesseri vari; il consulente d'ufficio, all'esito degli accertamenti, pur precisando che la capacità di intendere e volere del PICCOLO era ridotta, considerava l'imputato pienamente attendibile quando elencava episodi cui aveva partecipato o riferiva notizie apprese durante la sua precedente attività terroristica; nel riferire tali fatti, secondo il perito, egli era particolarmente degno di fede "appunto perchè spinto dal desiderio di porre rimedio ad una situazione da lui ritenuta erronea e nociva" ( perizia 5/9/81, pp.14 e 16)".

Sulla posizione del PICCOLO e sulla sua attendibilità si tornerà in un successivo specifico paragrafo dell'ordinanza.

Mentre si vagliavano i riscontri alle dichiarazioni del PICCOLO ed erano in corso gli accertamenti per identificare le persone da lui chiamate in causa, in data 24/10/81 veniva tratto in arresto dai CC. a Settimo Torinese Vittorio ALFIERI, clandestino B.R., già identificato come colui che aveva interrogato l'Ing. SANDRUCCI durante il suo sequestro. L'imputato si stava recando a Torino ove la W.Alasia, con il suo contributo, stava costruendo una colonna parallela, allineata sulle sue stesse posizioni ideologiche.

Da sviluppi istruttori successivi emergeva che l'ALFIERI dal luglio '80, epoca della Direzione Strategica di Tor San Lorenzo in Roma, aveva assunto con BETTI Aurora e DE MARIA Nicolò la direzione della Colonna milanese.

In data 21/12/81 venivano tratti in arresto a Milano altri due clandestini e cioè Flavio AMICO, da poco scarcerato, e BETTI Aurora, anch'essa componente della Direzione di Colonna.

el

In base al documento falso trovato in possesso della donna, sottratto ad una collega di lavoro di CHIARI Maria Grazia, veniva tratta in arresto anche quest'ultima, moglie del PICCOLO.

Nel febbraio 82, a conclusione di accertamenti disposti da CC. e Digos di Milano, questo G.I. emetteva numerosi mandati di cattura; essi si fondavano su elementi emersi da inchieste sulle B.R. in altre città, su indagini sviluppate da documenti sequestrati in precedenti perquisizioni e su inequivoci riscontri trovati alle dichiarazioni del PICCOLO.

I mandati venivano eseguiti nei confronti di AQUILI Alberto, CUCCO Ivana, LIVRAGHI Giuseppe, NOBILE Anna, SPARAPANO Francesco, CARULLI Pasquale, SCARINGELLA Angela, MARCHELLI Francesco, mentre rimanevano inesequiti nei confronti di SPINELLO Carla ( la stessa verrà poi estradata dalla Spagna e posta in libertà provvisoria dopo le sue ammissioni) e di FERRARI Stefano (datosi alla clandestinità subito dopo l'arresto della BETTI nel timore, pienamente fondato, di essere stato individuato dalle forze dell'ordine.)

Altri mandati per attentati specifici venivano notificati ai detenuti AZZOLINI Lauro, BONISOLI Franco, BRIOSCHI Maria Carla, CRISTOFOLI Rino, DE PONTI Valerio, DIANA Calogero, DI GENNARO Pietro, ELEONORI Nicola, IACOPINI Fausto, ISA Giuliano, MORETTI Mario, MUSCIANISI Giuseppe, SAVINO Antonio, SIVIERI Biancamelia, TORALDO Vincenzo.

Subito dopo l'arresto il LIVRAGHI chiedeva di parlare con questo G.I. e in data 7/2/82 ammetteva di aver preso parte, come autista del nucleo operativo, al ferimento GRASSINI dell'8/11/77 a lui contestato; spontaneamente, per liberarsi di un peso

el

che opprimeva la sua coscienza e che gli aveva fatto perdere la tranquillità (sono le sue parole), riferiva di aver preso parte anche al ferimento BESTONSO del 29/9/78, facendo fuoco egli stesso con la pistola contro il dirigente dell'Alfa Romeo, e indicava i compartecipi all'azione (ALFIERI, SAVINO, TORALDO). Tali circostanze, corredate di numero-sissimi particolari sulle azioni e sulla sua militanza, venivano confermate in un successivo interrogatorio del 2/3/82. In data 17/5/82 l'imputato inviava al G.I. dal carcere di Lodi una lettera con la quale ritrattava i suoi precedenti interrogatori, resi a suo dire a seguito di non meglio chiarite pressioni psicologiche subite nei due giorni seguenti all'arresto. Subito dopo, in data 9/2/, anche NOBILE Anna offriva un suo contributo alle indagini e, dopo aver ammesso i fatti addebitate, tra cui la partecipazione alle inchieste che precedettero gli attentati MARACCANI e TOMA, riferiva del ruolo attivo avuto in altri episodi, tra cui il ferimento MANCA del 5/7/79, con precise chiamate di correo.

Uguale atteggiamento teneva CARULLI Pasquale, che tuttavia doveva rispondere di fatti meno gravi.

In data 25/2/82, ma solo dopo essere stato chiamato in causa da GALLI Michele, nel frattempo arrestato a Firenze il 20/2/82, anche SPARAPANO Francesco, dopo un'iniziale protesta di innocenza, collaborava nelle indagini chiamando in causa TORNAGHI Sergio, LACERRA Flavio, IEROVANTE Riccardo e LACERRA Gianni (questi ultimi tre peraltro già indicati dal GALLI). I quattro venivano tratti in arresto dalla Digos e nel corso dell'istruttoria si dissociavano dalla lotta armata.

Le indagini della Digos, conseguenti all'arresto del GALLI, permettevano intanto di identificare la base di via Cesare da

el

Sesto 1 di Milano, abitata dall'imputato, ove venivano sequestrate armi e munizioni, documentazione ideologica ed un piano dettagliato che avrebbe dovuto consentire l'evasione di detenuti B.R. da San Vittore.

Appostamenti presso tale base consentivano di trarre in arresto FERRARI Mauro e, in una reazione a catena, presso l'abitazione di quest'ultimo, anche DE MARIA Nicolò, altro dirigente della W.Alasia.

Sulla base degli elementi forniti dal GALLI, nel frattempo indotti a collaborare con gli inquirenti, veniva localizzata la base di via Lombardini 8 ove veniva tratta in arresto TORALDO Anna, già ricercata per appartenenza alle B.R. La base risultava presa in affitto da ROSSETTI Daniela, resasi irreperibile.

Successivamente, sulla scorta delle indicazioni del GALLI e di altri imputati arrestati, venivano identificati e fermati a breve distanza l'uno dall'altro, GRILLO Franco (indosso al quale e nella cui abitazione si rinvenivano altri documenti utili alle indagini), CASAVOLA Vita, GIANCOLA Nicola, POZZOLI Giorgio, GIOVANARDI Bianca, FERLICCA Angela, BOGNANNI Gaetano, (recatosi ad un appuntamento prefissato con il GALLI), BONAVITA Virginia e MARZO Orazio.

Dopo indagini sviluppatesi anche in seguito al contributo fornito agli inquirenti da GRILLO Franco, venivano individuate altre basi dell'organizzazione ed identificati altri militanti, sottrattisi appena in tempo agli arresti.

Contemporaneamente a tali azioni della Digos, venivano tratti in arresto dai CC. del Nucleo Operativo di Milano anche NEGRONI Ada, CHIARI Renata e PAIELLA Antonio.

Successivamente la Digos identificava ed arrestava, sempre con

ol

il contributo del GALLI, ANTRONACO Angelo, nonché MARZAGALLI Mario, BEGHI Domenico e LEONI Gianfranco del gruppo dei militanti di Lodi e LOQUERCIO Francesco del gruppo di Varese. Le posizioni di tali cinque imputati venivano stralciate dal G. I., che li rinviava a giudizio in data 23/11/82 ( proc.324/82 F).

Alla luce di elementi forniti poi a Genova da FENZI Enrico, dissociatosi dalla lotta armata, la Digos perveniva alla identificazione della base di Primaluna, ove erano state tenute numerose riunioni tra Dirigenti della W.Alasia e FENZI e GUA-GLIARDO, esponenti del gruppo militarista delle B.R. La base risultava presa in affitto da STERI Agostino (legato a TORALDO Vincenzo e TORALDO Anna), che veniva a sua volta tratto in arresto.

Nel frattempo, mutando due volte condotta processuale, il GALLI riteneva di dissociarsi dalla lotta armata confermando però gli interrogatori solo nelle parti concernenti le sue dirette responsabilità e non nelle parti in cui chiamava in causa terzi; pur precisando di aver reso le dichiarazioni ai magistrati senza pressioni, aggiungeva che non intendeva più collaborare con la giustizia.

In data 18/5/82 venivano sorpresi dai CC. ed arrestati in località montana nei pressi di Erba BELLOLI Maria Rosa e ZELLINO Samuele, mentre erano in campeggio sotto una tenda; sotto la stessa vi era un terzo sacco a pelo ed un documento falsificato del noto militante del PG CHIOCCHI Antonio; la circostanza evidenziava che il predetto si era da poco allontanato dal luogo e che la BELLOLI e lo ZELLINO erano passati, dopo gli arresti del febbraio, dalla WA al PG (circostanza che sarà successivamente confermata da numerosi coimputati).

el

Il 13/6/83 veniva tratto in arresto dalla Digos BELLOSI Francesco, altro clandestino B.R.

Successivamente in data 23/7/83, tre agenti di P.S., insospettiti dal comportamento di tre persone nel Bar Rachelli di Milano, effettuavano su di essi un controllo; nel corso di esso, uno degli sconosciuti faceva fuoco sui militari che rispondevano colpendo i tre che venivano tratti in arresto. Essi venivano identificati nel ricercato FERRARI Stefano, che successivamente decedeva in seguito alle ferite riportate, in PROTTI Mario e SCACCIA Vincenzo.

Nel novembre 82 venivano poi arrestati a Torino, a breve distanza l'uno dall'altro, MAROCCO Antonio, PAGANI CESA Francesco e GHIRINGHELLI Marcello, già inviati dalla W.Alasia nel capoluogo piemontese per costituire una struttura parallela, che avrebbe dovuto operare in sintonia e collegamento con la colonna milanese. In effetti, dopo gli arresti di febbraio e per contrasti operativi insorti con i dirigenti della W.Alasia, i tre erano confluiti col loro gruppo nel Partito Guerriglia; insieme con Antonio CHIOCCHI ed un suo sparuto seguito, trasferitosi da Napoli a Torino, avevano formato la Colonna torinese del PG.

Poco dopo l'arresto il MAROCCO decideva di collaborare con gli inquirenti e consentiva l'individuazione della base di via Terenghi di Cinisello Balsamo, ove il 13/11/82 venivano tratti in arresto dai CC. del N.O. di Milano Ettore ZACCHEO, Daniele BONATO e BELOGI Massimo; nel corso dell'operazione, in un tentativo di fuga da un balcone all'altro, precipitava e decedeva Maurizio BISCARO, altro militante della WA.. Contemporaneamente venivano arrestati dai CC. anche SBRIGLIONE Salvatore, DI GENNARO Pompeo, PIZZO Lucia, VEDOVELLI Maria,

el

BONAPARTE Ambrogio e FAVERIO Manuela.

Nell'appartamento di via Terenghi, di proprietà di Giuliano MARCHI resosi irreperibile, venivano sequestrate numerose armi, munizioni ed esplosivo (quasi due terzi dell'armamento residuo della Colonna), copiosissima documentazione relativa ad inchieste in atto, schedature di personalità, magistrati e forze dell'ordine; la scoperta di tale base costituiva il punto di partenza per una serie di operazioni successive dei CC. di Milano, che portavano gradualmente allo smantellamento quasi completo della Colonna Walter Alasia.

Poco dopo anche il BONATO decideva di collaborare con gli inquirenti per cui, sviluppando le indicazioni da lui fornite, i CC. in data 3/12/82 arrestavano PASINELLI Bernardino, ROSSETTI Daniela (i due con BONATO e ZACCHEO avevano costituito la nuova direzione della WA) e FORMENTI Ivan.

In data 21/12/82 poi, a seguito di intercettazioni e pedinamenti dai CC. in via Washinton e c.so Vercelli di Milano, anche i clandestini PUGLIESE Pio, VEDOVELLI Marta e DEL CORE Vincenzo venivano tratti in arresto.

Tirando a questo punto le conclusioni di laboriose e scrupolose indagini protrattesi per lungo tempo e col contributo successivo fornito da PASINELLI, PUGLIESE, FORMENTI e DEL CORE, dissociatisi dalla lotta armata, questo G.I. emetteva mandati di cattura in rapida successione contro FIGINI Daniela (arrestata insieme col superricercato Sergio SEGIO), CASUCCI Giovanni, SARLI Teresa, FERRO Pasquale, PIOVANI Lidia, VENNI Santina, FAGETTI Sergio, ALIPRANDINI Eugenia, SALEMI Francesco, SALVADORI Fausto, GALLI Silvia, CURATO Antonio, SIRCHIA Benedetta, DALLA LONGA Nadia, IOPPOLO Enrico, RICCI Antonio, FERRARI Giordano e BUZZI Gaetano (della brigata di Va-

el



rese), FACCIO Dario e CANTONI Marcello. Quest'ultimo, dissociatosi anch'egli dalla lotta armata, consentiva il sequestro del residuo armamento della WA da lui custodito e consegnatogli dalla ROSETTI poco prima del suo arresto (tra le numero armi anche una mitragliatrice Breda-Safat proveniente dal disarmo di Casteldecima operato da militanti del Partito Guerriglia nell'estate del 1982).

Contemporaneamente numerose armi e munizioni, occultate in buchi nel Varesotto nel Comasco ed a Milano, venivano sequestrate dai CC. alla luce delle indicazioni fornite dagli ultimi imputati dissociatisi.

Dopo gli arresti, anche GALLI Silvia, la VENNI, il CURATO, lo IOPPOLO ed il SALVADORI tenevano un comportamento di lealtà processuale. Quest'ultimo, tuttavia, ottenuta la libertà provvisoria ai sensi dell'art.3 della legge 29/5/82, successivamente ritrattava le sue dichiarazioni, per cui nei suoi confronti veniva emesso un nuovo mandato di cattura.

In data 31/1/83 la UIGOS di Cremona arrestava nella base di via Volturmo 46 i clandestini CARNELUTTI Adriano, FRANCIOLI Caterina, PIZZARELLI Ario, SOTGIU Patrizia e MARCHI Giuliano; quest'ultimo decideva anch'egli di collaborare con gli inquirenti.

Infine, in data 15/2/83, anche TROMBIN Roberto, responsabile della Brigata Alfa Romeo, veniva tratto in arresto dalla DIGOS di Milano nei pressi di piazza Piola del capoluogo lombardo. Rimanevano così latitanti i soli ADAMOLI Roberto, ALBERTON Radames e BALZERANI Barbara.

Successivamente veniva emesso per fatti specifici mandato di cattura anche nei confronti di GIUDICI Giorgio, già detenuto per altro.

el

Nel corso dell'istruttoria altri imputati si dissociavano dalla lotta armata (come POZZOLI e l'ELEONORI); altri venivano tratti in arresto dalle forze dell'ordine ma poi scarcerati o posti in libertà provvisoria. Le loro posizioni saranno meglio precisate nei paragrafi dedicati ai singoli imputati. All'esito della formale istruzione per i 97 imputati in rubrica e per i reati da 1 a 214 bis, gli atti venivano trasmessi al P.M., che per tali fatti concludeva in data 25/3/1983.

el

LE BASI DELLA W. ALASIA

Nel corso delle indagini di polizia giudiziaria, spesso col contributo determinante degli imputati dissociatisi dalla lotta armata, i CC. e la Digos sono giunti alla scoperta di numerosi basi; in alcune di esse sono state sequestrate armi, esplosivi, materiale ideologico e documentale di notevole rilievo probatorio.

Per completezza di esposizione sarà opportuno elencare tutte quelle localizzate, in quanto ad esse si farà costante riferimento nell'esame delle responsabilità dei singoli imputati. Si indicherà sommariamente per ciascuna di esse il materiale sequestrato, rimandando ai più specifici verbali di sequestro ed ai R.G. relativi agli accertamenti sui reperti.

Per concludere l'argomento, vi è da dire che dall'istruttoria è emerso come altre basi siano state prese in affitto dai militanti B.R. per brevi periodi (si pensi all'abitazione di Moneglia affittata dalla VEDOVELLI o a quella in Val d'Aosta affittata dalla ROSETTI e dal CANTONI); non si è ritenuto di sviluppare ulteriormente le indagini per la localizzazione di tali basi, dopo una serie di accertamenti negativi, per lo scarso rilievo probatorio che le risultanze avrebbero potuto fornire, essendo stati i locali già restituiti ai rispettivi proprietari.

1)- Base di via Imbonati 25, Milano.

E' l'appartamento di ALBERTON Radames, messo a disposizione della WA, localizzato nel corso dei pedinamenti TORALDO-DI GENNARO; gli appostamenti sotto tale abitazione hanno consentito di fotografare e di identificare numerosi militanti (tra

el

cui i capi colonna BETTI, ALFIERI e DE MARIA) che la frequentarono. Appare sufficiente al riguardo fare un riferimento alle risultanze dei pedinamenti e servizi fotografici di cui al voluminoso rapporto del N.O. CC. Milano n.142/1 del 20/2/82.

2)- Base di via Cesare da Sesto, Milano.

Era occupata da GALLI Michele e in essa è stato arrestato FERRARI Mauro (vedi rapporti Digos 21/2/82 e 4/3/82).

Tra l'altro, nell'appartamento sono state sequestrate nove pistole, due fucili di cui uno a pompa, un mitra Sterling ed uno MP40, munizioni varie, detonatori e 3 kg. di esplosivo al plastico (vedi capo 95) della rubrica). Tra i documenti, oltre quelli ideologici delle B.R., si sono rinvenute schedature di magistrati, funzionari e forze dell'ordine, elenchi di targhe, piantine del carcere di San Vittore e documenti provenienti dalla detenuta BETTI Aurora per la messa a punto del piano di evasione da attuare a brevissima scadenza.

Nell'abitazione sono state sequestrate anche tre divise della guardia di Finanza da utilizzare nell'esecuzione del piano.

3)- Base di via Lombardini 8, Milano.

E' quella, affittata da ROSSETTI Daniela (vedi rapp.25/2/82 Digos), nella quale si sono rinvenute tre pistole (una P38, una Beretta e una Walther PP, capo 104) della rubrica), copiosissimo materiale ideologico e volantini delle B.R., schedature delle forze dell'ordine ed esponenti del mondo politico, economico e sociale. In tale appartamento fu tenuto prigio-

el

niero SANDRUCCI ed in esso si sono rinvenuti, nel sopralluogo effettuato dal G.I. il 27/4/82, alcune cassette musicali fatte ascoltare al sequestrato (Pink Floyd, Dalla), il libro di economia politica di John Eaton datogli in lettura e le tavole di truciolato utilizzate per la costruzione della prigione. Nei locali vi era anche un accendino del SANDRUCCI (rap. 29/9/82) e un rullino di fotogrammi del sequestrato.

4) - Base di Caldè (Castelvaccana Varese, Fraz. Castello, via Mazzini 24)

Fu presa in affitto da FERLICCA Angelo e ivi si tennero, tra l'altro, tre riunioni di militanti del Fronte di Massa (vedi int. GALLI, pp.44, 45, 84), in una delle quali si mise a punto il piano per San Vittore (presenti FERLICCA, GALLI, GIANCOLA, ZACCHEO, FERRARI Stefano).

5) - Base di Villa di Serio (BG), via P.Giovanni 2.

Fu presa formalmente in affitto da IEROVANTE Riccardo ed utilizzata dallo stesso e da Flavio LACERRA che ne aveva la chiave; in essa si tennero le riunioni della Brigata di Sesto ed una riunione più aperta cui parteciparono i militanti Rocco (ANTRONACO), Bruno (BISCARO) e tale Gino di Quarto Oggiaro, non identificato (vedi int. GALLI, p.47, 83; SPARAPANO int. 25/2/82, pp.4 e 5; Flavio LACERRA int. P.M. ff.4, 6, 7, 8, 9; IEROVANTE int.2/3/82).

6) - Base di via Accademia 55, Milano.

Nell'appartamento, di proprietà di FERRARI Mauro, vi era copiosissima documentazione ideologica relativa a tutti gli episodi rivendicati dalle B.R. negli ultimi anni (un vero archi-

al

vio), schedari su magistrati e forze dell'ordine, lettere manoscritte della BETTI indirizzate a Giorgio (ndB del FERRARI), ricette mediche intestate a tale AIRAGHI Luciana (il nome col quale la BETTI si qualificava quando occupava la base di Talamona; rapp. Digos 4/3/82).

Nel locale era ospitata la BETTI prima del suo arresto e trovavano rifugio altri militanti in difficoltà logistiche (MAROCCO e PUGLIESE). Ivi è stato arrestato DE MARIA Nicolò.

7) - Base di via San Rocco 8, Milano.

Era nella disponibilità di FRANCIOLI Caterina, che l'aveva avuto in uso da tale GIUDICI Eugenio. In tale monolocale fu tenuto prigioniero il SANDRUCCI prima del trasferimento in via Lombardini (vedi int. GALLI, p. 84 e GRILLO).

8) - Base di Talamona (SO), Fraz. Foppa via Civo.

E' stata localizzata sulle indicazioni di Gianni LACERRA. Era utilizzata prevalentemente da FERRARI Mauro e BETTI Aurora, che la affittarono. Ivi si tennero le riunioni cui parteciparono anche la CUCCO, la ROSSETTI, PUGLIESE; vi fu ospitato anche il MAROCCO (vedi int. LACERRA G. del 2/3/82 e 15/5/82; MAROCCO p.2 int.14/2/82). Vedi anche i riconoscimenti fotografici di FERRARI, BETTI e PUGLIESE, operati dai testi BARLASCINI Maurizio e Giovanni, SPINI, ROTONDO, PASSERINI, CERRI (rapp. Questura Sondrio del 23/3/82 e dichiarazioni al G.I.).

9) - Base di Selvino (BG), via Garibaldi 46.

Fu affittata da GRILLO e utilizzata per le riunioni della Brigata Territoriale, cui parteciparono anche DE MARIA, GIANCOLA, FERRARI Stefano e BONAVITA Virginia, la CASAVOLA, Maria Grazia

al

CHIARI e MARZO Orazio (vedi int. GALLI, pp. 48, 84, 85; GRILLO int. 27/2/82 e pp.48, 49; BONAVITA Virginia int.5/3/82 e 18/6/82).

10) - Base di Dubino (SO), via Cimitero 23.

Presa in affitto dal GRILLO, fu usata prevalentemente dal Fronte di Massa e per una riunione cui parteciparono il BELLOSI ed il FACCIO (Aldo e Maurizio) per mettere appunto l'operazione San Vittore (vedi int. GRILLO 2/3/82 e pp.45, 46 e 49; GALLI pp.52, 59, 66, 67, 84; LACERRA Gianni, int.4/3/82, p.13).

Vedi anche riconoscimenti fotografici del GRILLO, DE MARIA, BOGNANNI e GALLI Silvia da parte del teste BARRI (rap. Questura Sondrio 23/3/82 e 26/5/82 e dich. al G.I. del 23/6/82).

11) - Box Cassina De' Pecchi.

Fu preso formalmente in affitto da Gianni LACERRA; in esso si è rinvenuta copiosa documentazione ideologica e volantini B. R., una cassa con bidone ed un carrello utilizzati per il trasferimento di SANDRUCCI, munizioni ed un fucile Franchi. Il box era di fatto utilizzato dal GRILLO che ne aveva le chiavi (vedi int. 2 e 3/3/82, pp.32, 34; GALLI, p.85; G. LACERRA pp. 3 e 8).

12) - Base di Chiavenna.

Fu localizzata in base alle indicazioni di MAROCCO e BONATO. Fu utilizzata anche da ADAMOLI, FERRARI Mauro, ROSSETTI e FACCIO per ospitalità a clandestini e per riunioni, tra cui quella del gennaio 1982 per preparare un documento di risposta alla lettera documento della Brigata di Palmi, che criticava la

autointervista della WA dopo il sequestro SANDRUCCI (GALLI p. 85).

13) - Base di Primaluna (CO).

Localizzata su indicazione del FENZI (vedi rapp.13/3/82 Questura di Como), che vi si recò col GUAGLIARDO per incontrare i dirigenti della WA nel tentativo di comporre la frattura fra i militaristi e la Colonna milanese.

Era in gestione a TORALDO Vincenzo prima, e a TORALDO Anna poi. (vedi dich. G.I. del teste DONATI del 9/7/82). Era stata presa in affitto da STERI Agostino, amico del Vincenzo e fidanzato dell'Anna. In essa sono stati ospitati per riunioni di vertice anche MORETTI, BALZERANI, la BETTI e CARNELUTTI. Nell'appartamento, ove erano sistemati sei posti letto, sono stati sequestrati documenti ideologici, ritagli di giornali sulla WA, caratteri alfabetici in legno e gomma contenuti in una scatola su cui vi era la scritta Brigate Rosse (vedi anche GALLI, pp.83 e 84).

14) Base di via Serio n.9, Milano.

E' l'appartamento di BONAPARTE Ambrogio. Ne parla già GALLI (f.85) indicandolo come la casa del militante Andrea, da lui non conosciuto personalmente, ove furono ospitati AMICO e ZEL LINO. E' stata localizzata su indicazioni del MAROCCO che ivi era stato ospitato (vedi int.14/3/83, p.6 e 20/11/81, p.6). Nell'abitazione erano ospitati i militanti della WA, quando era necessario; vi fu ospitato anche PUGLIESE (pag.13 suo interrogatorio).

La organizzazione, tramite il DE MARIA, aveva contribuito alle spese per l'acquisto dei locali, ricevendone la disponibilità per ospitarvi clandestini.

el



15) - Base di via Terenghi n.3, Cinisello Balsamo 3, (MI).

E' la struttura più importante della W. Alasia, posta dal MAR-CHI a disposizione della Direzione di Colonna, che si era qui insediata dopo gli arresti del febbraio 1982, coordinando la intera attività della Colonna. Qui si decidevano le azioni di esproprio per autofinanziamenti (rapine) o disarmi (vedi foto del sopralluogo presso la polveriera di Saint Marcel in Valle d'Aosta); da qui si sviluppavano le inchieste sui futuri obiettivi (al momento della caduta della base era sotto stretta osservazione il COPPI, Presidente dell'Assolombarda, di cui si programmava il sequestro a breve scadenza) ivi era custodito l'archivio delle B.R. e l'intera produzione ideologica dei ultimi cinque anni; qui si tenevano i contatti con le altre Colonne (Napoli e Torino) o con i gruppi terroristici stranieri (Action Directe ; su una bobina sono registrati i colloqui avuti dal PASINELLI con compagni francesi).

In tale base, ove si tenevano quasi tutte le riunioni della direzione di Colonna, sono state inoltre sequestrate scrupolose e dettagliate schedature di magistrati, forze dell'ordine e personalità del mondo economico, politico e sociale, frutto di cinque anni di inchieste e raccolta di dati da parte dei militanti.

Infine vi è da sottolineare che le numerose armi, munizioni e esplosivo sequestrati a Cinisello costituivano quasi i due terzi dell'armamento residuo della WA, come precisato dal BONATO. Al riguardo si fa riferimento alle 44 pagine del verbale di sequestro del 13/11/82 (vedi rap.cc. del 17/11/82 e al mandato di cattura 1367/82 del 29/12/82, dai quali si rileva che

el

nei locali vi era un vero e proprio arsenale (14 pistole, 8 fucili, tra cui due HK, candelotti e dinamite, bombe, altri esplosivi).

16) - Base montana tra Tremenico e Premeno (CO).

Localizzata su indicazioni di ALDROVANDI Mara, ivi ospitata insieme con altri militanti tra cui MAROCCO. Era abbandonata al momento del sopralluogo dei CC. (vedi rapp. CC. Milano del 23/11/82).

17) - Base di piazzale Susa, Milano.

E' l'appartamento di VEDOVELLI Maria. Nello stesso furono ospitati il MAROCCO e il PUGLIESE, ivi condotti da VEDOVELLI Marta (vedi interrogatori resi al G.I. e al P.M. dal MAROCCO in data 14/11/82 e successivi).

18) - Base di Melito Porto Salvo.

E' l'appartamento preso in affitto da PIZZO Lucia durante la estate '81 su richiesta del TROMBIN e ove furono ospitati ALFIERI, TROMBIN, MAROCCO, PUGLIESE, CARNELUTTI, ZELLINO e BELLOLI e DI GENNARO Pompeo (vedi interrogatori MAROCCO 14/11/82; PUGLIESE 2/2/83, p. 5 e PIZZO Lucia del 29/1/83).

19) - Base di Piancavallo (Fraz. di Premeno).

E' stata affittata nel periodo agosto - ottobre '82 dal MARCHI ed occupata da VEDOVELLI, BELOGI, BISCARO e ZACCHEO (vedi int. BONATO pp.52 - 53). Al momento dell'arresto degli imputati era stata abbandonata.

20) - Base di Carenno (BG), via Roma n.50.

Presa in affitto da SBRIGLIONE Salvatore, è stata localizzata su indicazioni del MAROCCO. Nella stessa sono stati sequestrati appunti manoscritti sulla situazione della WA ed un biglietto scritto di pugno dal TROMBIN col quale avvertiva il padrone di casa che, avendo appreso dalla TV che il MAROCCO collaborava con gli inquirenti ("Meno male che c'è la TV"), aveva lasciato l'appartamento per timore dell'arrivo dei CC (vedi rapp. CC. 19/11/82). In tale base sono stati ospitati clandestini (MAROCCO e TROMBIN) e si sono tenute numerose riunioni di militanti della WA, tra cui quella della Brigata Alfa Romeo (vedi interrogatori MAROCCO 14/11/82; PASINELLI al P.M., pp.19 e 20 e al G.I. del 21/12/82; PUGLIESE).

21) - Base di via Tolstoj n.11, Milano.

E' l'appartamento occupato da FIGINI Daniela, dove sono stati ospitati i clandestini PUGLIESE, VEDOVELLI e DEL CORE (vedi interrogatorio PUGLIESE, p.36). In esso si rinveniva una pistola cal.38 special, munizioni varie e copiosa documentazione ideologica della WA. Importante la bozza del volantino datato gennaio 83 della WA, alla cui stesura probabilmente ha contribuito anche l'imputata, che all'atto dell'arresto del 16/1/83 aveva con sé il dattiloscritto del documento in 13 fogli pervenuto il 13/1/83 all'emittente privata Radio Popolare.

22) - Base di via Volturmo 46 di Cremona.

Nell'appartamento, di proprietà di ARISI Pietro, sono stati arrestati i clandestini CARNELUTTI, FRANCIOLI, PIZZARELLI, SOTGIU e MARCHI. In esso, oltre numerosi volantini B.R. e copiosissima documentazione ideologica, si sequestravano elenchi



e numeri di targhe di forze dell'ordine, schedature di direttori e agenti carcerari di varie città, due pistole (una cal. 9 ed un a 38 special Smith & Wesson), esplosivo e munizioni, piantine probabilmente di istituti carcerari (v.rapp.Uigos Cremona del 2/2/83).

23 - Base di Zone (BS), via Almici n.3.

E' la base presa in affitto da CARNELUTTI dal 24/12/82 al 7/1/83, nella quale si sono riuniti i militanti residui della W. Alasia prima degli arresti di Cremona. L'appartamento era stato già abbandonato al momento dell'arresto del CARNELUTTI.

Dopo aver sommariamente esposto documenti, materiale e armi sequestrate nelle varie basi, sembra opportuno evidenziare come, attraverso la collaborazione del BONATO, del PASINELLI, del FORMENTI, del DEL CORE e del CANTONI, i CC. hanno potuto, con opportuni sopralluoghi, sequestrare praticamente tutto l'armamento rimasto in dotazione alla W. Alasia. In particolare il BONATO, il PASINELLI, il DEL CORE, il FORMENTI e il CANTONI hanno indicato i buchi ove erano occultati i contenitori metallici con le armi e le munizioni, tutte catalogate negli elenchi sequestrati a Cinisello (vedi allegati A, B, C, D, E, F all'interrogatorio BONATO a pp.54, 65).

La precauzione di custodirle in più posti, in caso di caduta della base di via Terenghi, è stata frustrata dal comportamento di lealtà processuale dei predetti imputati. Di particolare importanza appare il sequestro dei sofisticati fucili e pistole occultati dal CANTONI (vedi rapp.CC. del 28/2/83); il giovane ha spontaneamente consegnato anche la mitragliatrice Breda Safat che stava riparando e che gli era stata data

a Pesaro durante i lunghi preparativi dell'assalto al carcere di Fossombrone. La pericolosa arma proveniva dal disarmo effettuato da militanti del Partito Guerriglia alla Caserma di Castel Decima dell'estate '82.

Le uniche armi sfuggite ai sequestri delle forze dell'ordine, in definitiva, sono un fucile a canne mozze in dotazione ai due militanti di Varese (GIORDANI e BUZZI, peraltro tratti in arresto) e un fucile HK, che la VEDOVELLI prelevò dai due Varese e portò a casa della FIGINI, dove poi non è stato rinvenuto dai CC.

el

RAPPORTI DELLA WALTER ALASIA CON ALTRE COLONNE B.R. ED  
ALTRI GRUPPI

Per quanto la W. Alasia dopo l'estate 1980 abbia avuto una esistenza indipendente ed autonoma rispetto alle altre colonne, non sono tuttavia mancati con esse contatti, anche se non frequenti, per un confronto dialettico e politico e talvolta per fornire anche un aiuto operativo.

Parimenti sono avvenuti incontri con rappresentanti di altri gruppi praticanti la lotta armata e con l'organizzazione francese Action Directe.

Nell'esporre tutti questi rapporti, peraltro già accennati nelle varie parti dell'ordinanza, si farà prevalentemente riferimento alle precise dichiarazioni di GALLI Michele, BONATO Daniele e PASINELLI Bernardino.

RAPPORTI CON LA COLONNA NAPOLETANA - A detta del GALLI (p. 72), furono abbastanza stretti in epoca successiva o contemporanea al sequestro CIRILLO e furono tenuti prevalentemente dal BETTI e dal DE MARIA. Il GALLI aggiunge: "In tale periodo, pur tenendo presenti le notevoli divergenze politiche esistenti tra loro, si tendeva alla costruzione di un rapporto organico e quindi alla unificazione delle due colonne. Ritengo che, nell'ambito delle discussioni fatte in tale periodo, la Colonna W. Alasia, portando la propria opinione, abbia contribuito a determinare la decisione di rilasciare CIRILLO. Dopo il sequestro CIRILLO, si parlò anche di una quota di circa 500 milioni da far venire a noi, provenienti dal riscatto per sovvenzionare la nostra attività nella pro

el

spettiva del rapporto unitario di cui ho detto. Successivamente però si pensò di rinviare questa prospettiva unificante, rinviando anche le discussioni". (In effetti in quel periodo la colonna napoletana fece pervenire alla W. Alasia alcune decine di milioni) "Si aveva in animo di riprendere adesso (febbraio '82) i contatti con la colonna napoletana-Fronte Carceri, frazione alla quale ci sentivamo più vicini nel noto dibattito in corso nell'organizzazione, anche se erano numerosi i passaggi politici da chiarire con loro. Peraltro gli arresti di SENZANI ed altri a Roma avevano determinato, di fatto, la scomparsa del Fronte Carceri e la interruzione dei nostri incontri con loro. Era il De Maria che doveva riprendere questi contatti".

Dopo gli arresti di febbraio, la W.A. fu assorbita dalla ricostruzione dei rapporti interni, per cui, più che con Napoli, i rapporti furono mantenuti dalla MACCHEO con la colonna di Torino, ma non singolarmente, bensì in quanto inserita nel Partito Guerriglia assieme alle colonne napoletana e romana.

Con la colonna napoletana mantennero contatti i dissidenti della W.A. tra cui il CARNELUTTI, che fissò peraltro anche due volte appuntamenti alla ROSSETTI a Napoli (uno dei quali andato a vuoto). Proprio nel giorno della scoperta della base di Cinisello (13/11/82) la donna era appunto andata ad un incontro con i napoletani.

Nell'agosto e settembre '82 militanti della W.A. si trattennero a lungo a Pesaro con rappresentanti del Partito Guerriglia e dei Nuclei per preparare l'assalto al carcere di Fossombrone; in tale occasione ci furono pertanto numerosi contatti, questa volta operativi, anche con i napoletani in quanto inseriti nel Partito Guerriglia; essi peraltro conse

el

gnarono al CANTONI la mitragliatrice Breda Safat, asportata nel recente disarmo di Casteldecima, perchè la mettesse in condizioni di efficienza (l'arma è stata poi sequestrata).

RAPPORTI CON LA COLONNA DI TORINO - Già nell'estate '81 era stato inviato a Torino Vittorio ALFIERI per seguire una serie di contatti nella prospettiva di costituire una colonna vera e propria sulle stesse posizioni della W. Alasia, ispirata al principio della centralità operaia. Dopo l'arresto di ALFIERI, il lavoro fu continuato da PAGANI CESA e MARCOCCO, che raggiunsero a Torino il GHIRINGHELLI che già vi operava.

Nel febbraio '82 la colonna era quasi formata in termini strutturali, ma a seguito di contrasti scaturiti sull'opportunità di attuare l'azione S. Vittore, i compagni di Torino si staccarono dalla W.A., ed insieme con un piccolo gruppo collegato al CHIOCCHI, venuto da Napoli, confluirono nel Partito Guerriglia.

RAPPORTI COL PARTITO GUERRIGLIA - Si è già accennato ad essi parlando dei contatti con la Colonna Napoletana, inserita con quella romana e quella torinese in tale organizzazione. I contatti, come detto, dopo il febbraio '82 furono tenuti dalla ZACCHEO prevalentemente con la colonna di Torino. Il P.G. era nell'82 il gruppo numericamente più folto e strutturalmente più organizzato, avendo avuto la possibilità di gestire anche il denaro del riscatto CIRILLO. Si spiega pertanto il motivo per cui il suo contributo di uomini nella futura operazione di Fossombrone, che prevedeva l'impiego di 23-24 persone, sarebbe stato più consistente rispetto a quello della W.A. e dei Nuclei.

al



Vi è comunque da evidenziare come all'interno della colonna milanese vi fosse fin dal marzo '82 una spinta molto decisa alla confluenza nel Partito Guerriglia, che portò alle dimissioni di FERRARI Stefano, CARNELUTTI e TROMBIN dalla Direzione di colonna (maggio '82).

La ZACCHEO e il resto della W.A., pur accettando il confronto dialettico e la collaborazione sul piano operativo col P. G., furono sempre contrari alla confluenza. Fedeli al patrimonio storico della colonna milanese, si opposero all'unificazione, assumendo che a Milano, a differenza di altre città, vi era una realtà sociale diversa, in cui la fabbrica era il punto di maggiore aggregazione che poteva avere il proletariato.

Contatti personali col CHIOCCHI ha anche avuto l'ADAMOLI, che, rimasto isolato, tentò inutilmente di aggregarsi al P. G.; i rapporti si interruppero per l'individualismo mostrato dal giovane e per la gestione del tutto personale da lui attuata di una somma corrispostagli dal CHIOCCHI per esigenze collettive.

#### RAPPORTI COL PARTITO COMUNISTA COMBATTENTE (c.d. MILITARISTI)

- Dopo la Direzione strategica di Tor San Lorenzo del luglio '80 e la conseguente scissione, i rapporti sono stati frammentari: GUAGLIARDO, MORETTI e FENZI tentarono più volte di ricomporre la frattura (vedi al riguardo le due riunioni a Primaluna nell'autunno '80, di cui parla GALLI a ff.55-56, che finirono con l'acuire i contrasti).

L'avvicinamento tra le due formazioni, ispirate rispettivamente alla centralità operaia ed al centralismo democratico, non c'è mai più stato. Dopo gli omicidi MAZZANTI e BRIANO della

W.A., criticati duramente dai militaristi, la disponibilità al dialogo terminò. FENZI e MORETTI, sfruttando personali conoscenze di quest'ultimo, tentarono di costruire una struttura alternativa alla W.A., che facesse riferimento alle posizioni espresse dall'Esecutivo, ma con scar-si risultati. In ogni caso tale progetto fu interrotto dall'arresto di GUAGLIARDO a Torino e di MORETTI e FENZI a Milano nell'aprile '81; il lavoro successivo della BALZERANI, spesso di passaggio a Milano, non diede risultati apprezzabili per la prevalenza nell'area lombarda della W.A. (il gruppo militarista milanese è stato preso in esame da questo G.I. nell'ordinanza n. 127/82 ESPOSITO Giovanna + 6, del 21/12/82).

Il GALLI nel febbraio '82 conferma la linea di distacco della colonna milanese dai militaristi, confermando solo contatti avuti a titolo personale dall'ADAMOLI con esponenti della colonna veneta, da lui conosciuti perchè originario di quella regione.

La W.A. riteneva che il Partito Comunista Combattente, anche con le operazioni TALIERCIO e DOZIER, continuava nei suoi errori di "assolutizzazione", interpretando cioè il ruolo del partito armato come un'avanguardia operante al di fuori e al di sopra delle masse del proletariato.

RAPPORTI CON GRUPPI DELLA LOMBARDIA - Nell'ambito della Lombardia la W.A. ha mantenuto numerosi rapporti con formazioni operanti in ristretti ambiti territoriali, spesso confluiti formalmente nella colonna milanese.

Contatti sono stati tenuti con il gruppo bresciano dei N.A.P.O., attraverso ADAMOLI, Mauro FERRARI e BELLOSI; la morte

ef

prematura di SERAFINI nel conflitto a fuoco con i CC. del dicembre '80, secondo quanto dichiarato da BANDERA Giovanni, impedì a quest'ultimo di partecipare a Brescia ad un attentato programmato insieme con elementi locali. Sintomatica è la circostanza poi che PIZZARELLI e la SOTGIU, sfuggiti agli arresti dopo lo scioglimento del gruppo, siano finiti nella W. A.

Rapporti sono stati tenuti con elementi della zona di Varese, i quali successivamente hanno finito col costituire una brigata di Varese inserita nella W.A. (LOQUERCIO, BELOGI, BUZZI, FERRARI Giordano); i collegamenti passarono prima attraverso DE MARIA e PAGANI CESA e poi attraverso PUGLIESE, FACCIO e VEDOVELLI Marta. I militanti di tale gruppo sono stati tutti identificati ed arrestati.

Anche a Lodi c'era un gruppo operante per conto della W.A.; i contatti erano tenuti prevalentemente attraverso la BETTI e il GALLI. Di questo gruppo ci si è occupati nell'ordinanza di rinvio a giudizio n. 324/82 del 23/11/82 (MARZAGALLI ed altri).

Successivamente sarà dedicato un paragrafo specifico ad un gruppo del Comasco (BELLOSI, PROTTI, SCACCIA, DEL CORE, FAVERIO, FIGINI, PIOVANI), che dopo aver operato in modo autonomo, confluì formalmente nella colonna milanese nell'ottobre 1981, rimanendo inserita nella Brigata Carceri.

Iniziali contatti sono stati presi con un piccolo gruppo di Monza, ma sono cessati dopo gli arresti di febbraio. Non è escluso che gli elementi del gruppo siano rientrati nella legalità.

22

RAPPORTI CON I NUCLEI DI SERGIO SEGIO - Furono abbastanza frequenti dopo il febbraio '82.

Precedentemente a tale data i NUCLEI avevano fatto pervenire alla W.A. la proposta di partecipare operativamente e politicamente all'evasione di Rovigo (vedi GALLI pp. 57-58). La W.A. non fu d'accordo, nonostante le pressioni del BELLOSI, a partecipare materialmente all'azione; ciò in quanto, racconta il GALLI, un'azione di quel tipo poteva avere un significato se inserita in un programma politico più ampio di "attacco al carcere imperialista" e "connessa alla liberazione del proletariato prigioniero"; il carcere di Rovigo invece non era un supercarcere, per cui un'azione contro di esso non avrebbe rivestito un significato disarticolante, ma era finalizzato solo alla liberazione di pochi e determinati detenuti. Tuttavia, pur rifiutando di partecipare materialmente all'azione, la W.A. accettò di prestare ai NUCLEI due fucili H.K., delle pistole cal. 9, bombe a mano e radio rice-trasmittenti, materiale poi restituito.

Successivamente i contatti furono tenuti da FERRARI Stefano, poi da PROTTI e dalla ZACCHEO, e infine dal PUGLIESE e dalla FIGINI, che si recavano ad appuntamenti che di volta in volta si fissavano. Si è trattato tuttavia sempre di contatti per finalità operative in quanto, a livello politico, il discorso è stato sempre frammentario, sia per l'exasperato individualismo di SEGIO e dei suoi compagni, sia perchè i NUCLEI si sono sempre concentrati sul problema delle carceri e dell'autofinanziamento (come dimostrano le numerose rapine loro attribuite).

Nella presente ordinanza è diffusamente esposto il contributo fornito da SEGIO, FORASTIERI e gli altri al progetto Fos

el

sombrone e l'opera di mediazione da essi svolta tra la W.A. e i ricettatori, cui essi trasmisero il bottino delle rapine di Cernusco e Monza.

Frequenti negli ultimi tempi erano i contatti tra la FIGINI e SEGIO, probabilmente per riprendere la preparazione della azione di Fossombrone e per lo scambio di armi (tra cui lo H.K. portato recentemente alla donna da VEDOVELLI Marta, che lo aveva prelevato presso la Brigata di Varese).

L'arresto del capo dei NUCLEI in compagnia della FIGINI sembra accreditare tale ipotesi.

RAPPORTI CON ACTION DIRECTE - I rapporti erano mantenuti da Ada NEGRONI prima del suo arresto. Successivamente sono stati riallacciati da FERRO Pasquale e sviluppati da PASINELLI Bernardino (vedi suo interrogatorio del 18/12/82 a questo G.I. pp. 15-16). Va precisato che il gruppo terroristico francese recentemente si è spaccato in due: una frangia è legata alle tesi dell'internazionalismo combattente ed ha compiuto attentati antisemiti; un'altra frangia, quella in contatto con la W.A., aderisce alle tesi dell'internazionalismo proletario. Il PASINELLI si recò a Parigi nell'agosto '82 per un confronto dialettico tra le rispettive linee politiche; si affrontò peraltro il problema dell'ospitalità fornita ai militanti italiani della lotta armata rifugiati in Francia (al colloquio era presente il noto CALIFANO, sfuggito agli arresti dei CQCORI.), nonché quello dell'armamento. Era in corso una trattativa per l'acquisto in comune di una grossa partita di armi particolarmente sofisticate per 250.000 franchi (circa 50 milioni con spesa a metà). Nella base di via Terenghi è stata sequestrata una cassetta sui colloqui intercorsi e un elenco delle armi di cui era stato proposto l'acquisto.

I DOCUMENTI B.R.

Un breve cenno infine sull'ultima produzione ideologica delle B.R. in genere e della W.Alasia in particolare.

Si esamineranno in tale sede solo quattro documenti e cioè:

- 1) documento di dieci pagine "Non è che l'inizio" datato Palmi, novembre '82, redatto da detenuti di tale carcere, a firma Vincenzo ACELLA + 17 (tra cui Renato CURCIO).
- 2) documento di dodici pagine "Perchè un'intervista", datato Palmi-gennaio '83.
- 3) documento di tredici pagine, datato gennaio '83 e siglato "Per il Comunismo-Brigate Rosse Colonna W.Alasia Luca'"
- 4) documento di ventidue pagine datato 10/3/83, siglato "Compagno Roberto ADAMOLI".

Si è ritenuto di citare solo tali documenti (fatti pervenire in forma anonima all'emittente privata milanese Radio Popolare), sia per la loro attualità, sia perchè in un periodo di crisi della lotta armata in Italia propongono, dopo una decisa autocritica, nuove strategie da seguire.

1) - Il primo documento appare di notevole interesse sia per il peso politico dei firmatari (tra cui Renato CURCIO, Pietro MORLACCHI e Pierluigi ZUFFADA, esponenti del nucleo storico B.R.), sia per il programma strategico delineato per il rilancio politico del movimento rivoluzionario dopo le sconfitte registrate nel 1982.

Il testo può così sintetizzarsi: "Sull'onda di alcuni successi 'polizieschi', da più parti si è affermato che si è giunti all'ultimo atto della lotta armata. Occorre analizzare in chiave autocritica le cause delle sconfitte dell'ulti

of

mo anno ("Troppo facile e stupido scaricare su belve, pentiti e traditori, spesso immaginari, le responsabilità"). La O.C.C.-B.R. (Organizzazione Comunista Combattente - B.R.) non è stata capace di sintonizzare i programmi rivoluzionari "con le voci più avanzate del Paese". Anche se è stata realizzata una rilevante "pratica di combattimento offensiva" (assalto al Foro Italico, alla Caserma di S. Maria Capua Vetere, Delcogliano, Ammaturo), si sono compiute azioni come al Banco di Napoli a Torino "sono servite al nemico di classe per confezionare l'immagine di una guerriglia delirante impegnata in risse incomprensibili". E' necessario riconoscere l'inadeguatezza dell'idea "classica del partito": la militanza guerrigliera deve rinnovarsi, diversificando i propri campi di intervento in funzione dei nuovi soggetti sociali (movimenti contro il lavoro, l'area della disoccupazione, movimenti per la casa). L'azione di proselitismo va estesa in direzione di "altre figure sociali del proletariato prigioniero".

In definitiva, i firmatari, muovendo serrate critiche alle più recenti azioni delle B.R., propongono un progetto di rifondazione della lotta armata organizzata: esso è basato sulla necessità di adeguare la dottrina rivoluzionaria ad una moderna realtà sociale nella quale trovano poco spazio i programmi ideologici ancorati all'ortodossia marxista-leninista, espressione di una realtà storica diversa. Il movimento rivoluzionario, pertanto, dovrà coordinare ed integrare le istanze provenienti da nuovi movimenti sociali, senza formalizzare l'attività organizzativa entro schemi di partito.

Per quanto concerne l'interno del circuito carcerario, l'a-

el

zione di proselitismo dovrà essere indirizzata verso i detenuti comuni.

2) - L'autointervista è frequente nelle B.R. Si ricordano, tra le ultime, quella durante il sequestro D'URSO nel dicembre 1980, e quella durante il sequestro SANDRUCCI del giugno-luglio '81. Tale mezzo viene usato dalle B.R. per divulgare più efficacemente i propri programmi.

Il documento sembra provenire dallo stesso gruppo estensore del precedente, in quanto ne ribadisce il contenuto, anche se forse in modo meno violento ed aggressivo. Sintetizzando: Il ciclo di lotta iniziato nei primi anni '70 può considerarsi sostanzialmente concluso. Solo attraverso "le continue rotture con il passato" le B.R. sono riuscite a sopravvivere dalla "campagna di primavera (rapimento ed uccisione MORO) ad oggi". Gli errori dell'organizzazione sono dipesi dall'incapacità di comprendere la mutata realtà sociale ("i linguaggi trasgressivi dei movimenti proletari" ed i mutamenti del sistema capitalistico). Il movimento rivoluzionario deve adeguarsi alla nuova realtà. "Chiunque senta di avere cose da dire prende la parola" ("l'era delle risoluzioni strategiche si è chiusa con le O.C.C.").

3) - Il testo può così sintetizzarsi:

"La congiuntura attuale impone una rottura con il nostro passato". Occorre riesaminare gli errori commessi dalla W. Alasia. In questi ultimi anni la colonna milanese delle B.R. è rimasta ancorata al concetto di "centralità della classe operaia" ("non riusciva a superare i cancelli delle fabbriche"). Vengono poi criticati gli errori commessi dalle B.R. in genera-

2



le nell'ultimo anno:

- a) "l'azione di Salerno è stata viziata da avventurismo" e miopia politica, in quanto "colpire sistematicamente gli uomini delle Forze Armate" significa non saper distinguere tra "militari di carriera" e militari di leva. Occorre invece portare l'azione politica ("costruire gli O.M.R.-Organismi di Massa Rivoluzionari) nelle caserme dove "giovani proletari" vengono "ghettizzati" psichicamente dal potere.
- b) l'azione di Torino, l'uccisione delle guardie giurate, che non hanno una specifica funzione antiproletaria, ha portato solo "disorientamento e confusione" ed è stata "oggettivamente provocatoria".
- c) l'attività della colonna W.Alasia da febbraio ad oggi ("C.W.A.; se ci sei batti un colpo!") ha subito duri colpi "a causa di due infami (GALLI e MAROCCO)"; bisogna tuttavia ammettere che si sono compiuti molti errori perchè si è privilegiato il "politico sul logistico-militare" e si sono commesse ingenuità ("la giovinezza della colonna ha dato la possibilità alla CONTRO di arrestare in mezzo alla strada altri nostri compagni", riferimento questo al recente arresto di PUGLIESE, VEDOVELLI e DEL CORE).

E' necessario riprendere l'offensiva nella metropoli scatenando "la guerra sociale antagonista dalla fabbrica al carcere, al territorio".

Il documento è la sintesi finale di un dibattito ideologico interno della W.A. durato circa un anno, al termine del quale viene definitivamente abbandonato il concetto della "centralità operaia", connotato che aveva sempre accompagnato la linea politica della colonna milanese fin dalle sue origini. Per il resto, affermando la teoria della guerra sociale (la

o

guerriglia deve inserirsi nelle varie manifestazioni del moderno contesto sociale, economico, e politico-culturale), il documento sembra accettare e ribadire la linea politica del documento di Palmi del novembre '82 di CURCIO e compagni.

4) - L'ultimo documento preso in esame è individuale, di Roberto ADAMOLI, anche se questi assume di aver discusso il suo contenuto con un "compagno". L'estensore ripercorre le tappe salienti della lotta armata, ribadisce le giustificazioni politiche degli attentati contro giornalisti (Montanelli), dirigenti industriali (Sandrucci, Maraccani, Bestonso etc.) ed esponenti D.C. (Arienti), oggetto del contemporaneo processo alla Corte d'Assise d'Appello di Milano. Dopo aver minacciato un po' tutti (magistrati, avvocati, dirigenti e agenti di S.Vittore), ADAMOLI afferma che compito delle Brigate Rosse è quello di lavorare ad una bozza di progetto comune per le forze guerrigliere al fine di riprendere l'offensiva.

Il testo non appare originale. In modo un po' confuso ribadisce l'adesione del firmatario al programma strategico del Partito Guerriglia. E questa non è una novità, avendo la presente istruttoria evidenziato, attraverso numerose dichiarazioni di pentiti, come nell'82 l'imputato faceva pressioni per la confluenza della W.Alasia nel P.G.

FOLIO SEGUITO N. 164

C A P I T O L O 2°

Le fonti di prova

or



CAPITOLO 2°LE FONTI DI PROVA

A differenza di numerosi altri procedimenti per fatti di terrorismo contemporanei e precedenti, nei quali le fonti di prova sono costituite quasi esclusivamente da dichiarazioni confessorie e chiamate di correo, nel presente processo numerose e rilevanti sono anche altre fonti di prova.

Preliminarmente va sottolineato come spesso l'individuazione delle singole responsabilità ha avuto luogo attraverso indagini di P.G., riconoscimenti fotografici di testi oculari, perizie tecniche cui solo successivamente spesso, e non sempre, le dichiarazioni confessorie hanno fornito un ulteriore conforto probatorio. Si considerino al riguardo le numerose identificazioni avvenute attraverso mesi di indagini, pedinamenti, rilievi fotografici dei Carabinieri (ved. rapp. 20/2/82); si pensi all'accertamento delle responsabilità specifiche di Serafini nell'omicidio BRIANO, di ADAMOLI nel ferimento CAMELLO, della stessa BETTI nei ferimenti nella sede D.C. di via Mottarone, avvenuti prima e indipendentemente dalle successive chiamate in correità; si considerino le numerose perizie grafiche e balistiche, i riconoscimenti di testi e parti lese, le intercettazioni e i sopralluoghi che tanti elementi probatori hanno fornito.

L'imponente mole di atti istruttori svolti evidenzia dunque come non sempre, e non soltanto, le chiamate di correità abbiano consentito l'identificazione degli autori materiali dei numerosi fatti criminosi della C.W.A. negli ultimi sei anni. Ciò tuttavia non ci esime dal fare alcune considerazioni su alcune fonti di prova che anche nella presente istruttoria

hanno assunto grande rilevanza, e cioè le dichiarazioni confessorie con contestuali chiamate di correo e le ricognizioni fotografiche frequentemente eseguite nel corso degli interrogatori resi dinanzi al magistrato. Un terzo paragrafo sarà dedicato alle numerose perizie espletate nel presente procedimento.

LE DICHIARAZIONI CONFESSORIE CON CHIAMATE DI CORREO

Anche nel presente procedimento hanno assunto grande rilevanza le dichiarazioni confessorie con contestuali chiamate di correo di alcuni imputati. Esse hanno offerto spesso squarci di luce su numerosi attentati, altrimenti non ricostruibili. Le numerose dichiarazioni dei c.d. pentiti della colonna milanese, se evidenziano il momento di crisi di tale organizzazione, come del resto degli altri gruppi armati oggi in Italia, prospettano al giudice il problema della loro attendibilità.

Appare evidente come, in linea generale, una tale valutazione debba essere operata caso per caso. Alla luce tuttavia della personale esperienza nella presente complessa istruttoria, ritiene questo G.I. di poter affermare, con tranquilla coscienza, la sostanziale piena attendibilità di tutte le dichiarazioni confessorie raccolte. Esse provengono infatti prevalentemente da giovani che, autoaccusandosi di gravi delitti, hanno fornito un quadro probatorio estremamente circostanziato e meticoloso nei particolari; che hanno trovato spesso concordanza nelle dichiarazioni rese sullo stesso punto da imputati diversi, del tutto ignari delle altrui affermazioni; che hanno ottenuto inequivoci riscontri con gli arresti e la scoperta di basi e depositi indicati e con gli accertamenti grafici e balistici; che hanno infine spesso ricevuto un sigillo confirmatorio nelle piene e concordanti confessioni degli stessi soggetti chiamati in correità (chiamate c.d. reciproche).

Va anche posto in luce come abituali errori, dimenticanze e imprecisioni, sempre inevitabilmente presenti nelle ricostru



zioni di eventi basate sul racconto di chi vi ha assistito, negli interrogatori in esame sono più rare. Ciò si spiega facilmente col rilievo che le descrizioni provengono non da occasionali spettatori di un fatto criminoso, i cui ricordi risentono della eccezionalità e brevità delle impressioni riportate, ma dagli stessi autori, che, avendone vissuto intensamente tutte le fasi, sono meno esposti ad errore.

Certamente non tutte le dichiarazioni sono sempre circostanziate e meticolose nei particolari; è evidente che ciò deriva dalle differenti capacità mnemoniche individuali e dalle personali attitudini a sottoporre a vaglio critico i ricordi; le dichiarazioni di un PICCOLO, o di una NOBILE sono certamente meno meticolose di quelle di un GALLI, di un BONATO e di un PASINELLI, ma ciò non esclude la piena attendibilità di quanto dichiarato dagli uni e dagli altri.

Alla luce di tali considerazioni, va quindi decisamente esclusa, ad avviso del G.I., qualsiasi intenzione consapevolmente calunniosa, come qualche difensore o qualche accusato ha in pochi casi timidamente adombrato, sul malizioso presupposto che la prospettiva utilitaristica dell'applicazione delle norme sui pentiti potrebbe far dubitare della piena attendibilità. Al riguardo sarà sufficiente precisare che i benefici di legge in materia presuppongono la veridicità delle dichiarazioni, nè va sottaciuto che in qualche caso le dichiarazioni confessorie sono valse anche a scagionare dalle accuse.

Proprio per ribadire l'attendibilità delle dichiarazioni, esaminando i singoli fatti, si fornirà una precisa indicazione dei punti delle varie dichiarazioni cui si fa di volta in volta riferimento, evidenziando contestualmente tutti i ri-





scontri che esse hanno ricevuto.

Le considerazioni sovraesposte vanno riferite a tutte le di chiarazioni confessorie dell'attuale procedimento. Tuttavia, in relazione ad alcune di esse, per la loro particolarità, appare utile fare qualche rilievo specifico.

el

GALLI MICHELE

E' certamente l'imputato che ha fornito il contributo più rilevante nel corso degli interrogatori resi al P.M. di Milano dal 27/2 al 25/3/82 e al G.I. l'1/5/82.

Negli interrogatori successivi al G.I. del 15 e 21/5/82, il GALLI esprimeva la volontà di ritrattare le sue dichiarazioni, denunciando di aver subito violenze dopo il suo arresto del 20/2/82 sia a Firenze sia a Roma, dove fu successivamente condotto. A seguito di ciò, questo G.I. trasmetteva copie di tali interrogatori alle Procure delle due città, competenti territorialmente in ordine ai fatti denunciati.

Indubbiamente appare strano il motivo per cui l'imputato non abbia fatto cenno a tali fatti nel corso dei numerosi precedenti interrogatori, inducendosi a farlo a quasi tre mesi di distanza. L'insistenza poi con cui egli ha cercato di pubblicizzare la sua ritrattazione (ved. al riguardo l'interrogatorio reso dalla sorella Silvia il 25/1/83 p. 4) evidenzia il suo desiderio di "salvare la faccia" con gli altri militanti della W.A., come rileva il P.M. In ogni caso è necessario comunque che le AA.GG., investite per competenza, accertino con rigore se le denunciate violenze ci furono, perseguendo, in caso affermativo, i responsabili, come già avvenuto in altri processi di terrorismo.

Tornando all'interrogatorio del 15/5/82, in cui denuncia le violenze subite, ad esplicite domande di questo G.I. il GALLI così risponde:

"Escludo di essere stato picchiato una volta giunto a Milano. Confermo di aver reso spontaneamente le dichiarazioni fatte al P.M. di Milano senza subire pressioni . Ho rife-

el

rito tali circostanze in quanto intendo assumere un atteggiamento diverso negli interrogatori, nel senso che non intendo più collaborare con la giustizia. Durante la mia detenzione ho a lungo riflettuto sulla mia situazione e mi sono reso conto che certe convinzioni, che mi hanno portato alla scelta rivoluzionaria, mi sono rimaste; ho avuto un periodo di confusione, durante il quale avevo perduto tali convinzioni che ora ho ritrovato".

Prescindendo dunque dalle violenze denunciate, tali puntualizzazioni, ad avviso del G.I., confermano la piena attendibilità delle sue precedenti dichiarazioni.

In data 8/3/83 il GALLI, ponendosi su una posizione processuale di dissociazione dalla lotta armata, conferma i precedenti interrogatori resi al P.M. e al G.I., limitatamente alle proprie responsabilità e non per quelle di terzi da lui chiamati in causa.

E' evidente il disagio dell'imputato, che, avendo chiamato in causa numerosi compagni, tenta di attenuare le conseguenze della sua condotta processuale e si comporta dignitosamente: ammette tutto ciò che lo riguarda direttamente; per i chiamati in correità non dice di aver reso il falso, ma si limita a non confermare, ribadendo che non intende più collaborare con la giustizia.

Quelle del GALLI sono affermazioni di carattere politico, che non scalfiscono il contenuto dei precedenti interrogatori; nella sostanza, al di là dei mutati atteggiamenti processuali e degli artifici verbali, egli non nega di aver detto il vero. Il problema sulla piena attendibilità delle sue dichiarazioni, ad avviso del G.I., non deve nemmeno porsi. Si considerino al riguardo l'estrema precisione e meti-

colosità dei suoi racconti, i numerosi riscontri conseguiti con gli arresti e la scoperta di basi e depositi da lui indicati, le conferme scaturite dalle perizie grafiche e balistiche e dalle confessioni degli imputati chiamati in correità (SPARAPANO, LACERRA Flavio e Gianni, IEROVANTE, MAROCCO, BONATO etc.), la successiva comprovata appartenenza alla W.A. degli altri imputati da lui riconosciuti ed indicati col nome di battaglia (BELLOSI, ZELLINO, CARNELUTTI, TROMBIN, FRANCIOLI, BELLOLI, ZACCHEO, VEDOVELLI Marta, ROSSETTI etc.).

Sintomatiche del resto appaiono le taglienti parole del documento 'gennaio 1983' redatto dagli ultimi superstiti della W.A., che confermano come il GALLI, effettivamente inserito nel Fronte di Massa, era a conoscenza per il ruolo di rilievo ricoperto di tutti i dati forniti su tale struttura:

"La C.W.A. ha subito nel febbraio '82 un duro attacco della contro-guerriglia, che ha portato all'arresto di decine di militanti, soprattutto nel Fronte di Massa, e che ha fatto saltare l'operazione di assalto al carcere imperialista di S.Vittore... Artefice principale di questo attacco della borghesia imperialista è un dirigente della nostra O.: l'infame GALLI".

Ma c'è di più. Il GALLI ha ammesso la sua responsabilità in ordine all'attività preparatoria nel triplice omicidio di via Schievano e nell'omicidio MARANGONI, fornendo particolari che nessuno conosceva, ed indicando anche le armi usate negli episodi, armi sequestrate e risultate positive al riscontro balistico. La sua ricostruzione dell'omicidio

el

dei tre poliziotti concorda del resto perfettamente con quanto sul punto aveva riferito Patrizio PEGI, sia sulle di rette responsabilità di MORETTI e BALZERANI, sia sulle armi dagli stessi utilizzate nell'occasione.

GRILLO FRANCO

E' la posizione più travagliata nell'attuale procedimento. Dopo aver tenuto a lungo un comportamento di totale lealtà processuale negli interrogatori resi al P.M. dal 26/2/82 al 1'8/3/82 e al G.I. l'1/5/ e il 15/5/82, il GRILLO, in data 21/5/82, effettuava una generica ritrattazione per motivi a suo dire di ordine morale, pur precisando di aver reso i lunghi e circostanziati interrogatori senza aver mai subito pressioni di ordine fisico o psicologico da forze dello ordine o magistrati.

Dopo aver mutato altre due volte atteggiamento nel corso dell'istruttoria, ora confermando, ora ritrattando, il GRILLO in conclusione tornava sul suo primitivo atteggiamento, dichiarandosi totalmente disposto a collaborare con la giustizia.

E' probabile, ad avviso del G.I., che l'imputato si sia fatto influenzare dal successivo atteggiamento del GALLI e da pressioni esterne, delle quali non vi è prova in atti, ma facilmente intuibili, tenuto conto peraltro dei timori che egli poteva nutrire per la fidanzata, GALLI Silvia, militante B.R. a piede libero, perchè non ancora processualmente identificata.

Anche per lui valgono le considerazioni fatte per il GALLI. Le sue meticolose e circostanziate dichiarazioni hanno trovato numerosi e inequivoci riscontri nelle basi scoperte dietro sue indicazioni, nelle chiamate in correttezza reciproche e concordanti (GALLI, BONAVITA, etc.) e nei numerosi oggettivi e soggettivi (FORMENTI) riscontri alla fornita descrizione delle fasi del sequestro SANDRUCCI, cui parte-

ciò.

I suoi contrastanti e travagliati atteggiamenti processuali, poi cancellati con l'ultimo interrogatorio, possono facilmente spiegarsi col disagio morale in cui si è trovato durante la detenzione per i motivi sopra esposti.

ol

LACERRA FLAVIO

Negli interrogatori resi il 4 e il 6/3/82 l'imputato ammetteva i fatti contestatigli, confermando la responsabilità di altri militanti della W.A. in ordine ad alcuni fatti criminali, dei quali forniva anche nuovi dettagli.

Negli interrogatori resi al G.I. il 15 e il 21/5/82, il LACERRA, pur escludendo che le sue precedenti dichiarazioni erano state frutto di pressioni od altro, manifestava la volontà di ritrattarle, attestandosi sulle posizioni del terrorismo più irriducibile.

In data 22/4/83, in sede di deposito atti, l'imputato faceva pervenire a questo G.I. una lettera autocritica in cui, dopo aver spiegato le motivazioni personali che lo avevano portato alle scelte rivoluzionarie, manifestava la volontà di dissociarsi dalla lotta armata; dichiarava poi di rifiutare sul piano morale la figura del pentito, ma di voler chiarire in sede dibattimentale le sue personali responsabilità.

Ciò premesso, va sottolineato come nessun dubbio può sussistere in ordine alla credibilità delle sue primitive dichiarazioni confessorie, che peraltro concordano con quelle di SPARAPANO, IEROVANTE e TORNAGHI, anche se con qualche imprecisione su particolari di secondaria importanza.



LIVRAGHI GIUSEPPE

L'imputato, già condannato dalla Corte d'Assise di Milano, per appartenenza alle B.R. insieme con la moglie BIANCHI Patrizia, dopo la scarcerazione per decorrenza termini, veniva successivamente tratto ancora in arresto nel febbraio '82 per concorso materiale nel ferimento GRASSINI, su chiamata di correo del PICCOLO.

Pochi giorni dopo, nell'interrogatorio a questo G.I. del 7/2/82, dopo aver ammesso la partecipazione all'episodio nelle modalità contestategli (ruolo di autista del nucleo operativo), spontaneamente ammetteva di aver preso parte anche al ferimento BESTONSO, nel corso del quale aveva esplosi colpi di arma da fuoco alle gambe della vittima; descriveva meticolosamente il fatto indicando e riconoscendo fotograficamente gli altri materiali compartecipi. Dopo di che indicava le tappe del suo percorso politico che lo aveva portato ad entrare nella W.A., effettuava altre chiamate di correo, ricordando tra l'altro di aver consegnato in una occasione due pistole al CRISTOFOLI.

Dopo aver reso tali confessioni spontaneamente e su fatti altrimenti non conoscibili, al termine dell'interrogatorio manifestava apertamente la sua sensazione di serenità riacquistata per essersi liberato di un peso che lo opprimeva: "Dopo aver riferito queste circostanze mi sento molto sollevato, in quanto, in questi ultimi tempi, avevo sempre il timore di essere nuovamente arrestato; la notte al primo rumore mi svegliavo e andavo alla finestra nel timore di vedere i Carabinieri e per dormire mi imbottivo di tranquillanti.

Anche mia moglie ha vissuto con me questa angosciosa situazione. Ora mi sento come liberato da un peso".

Tali frasi sono di una sincerità assoluta. Del resto il 2/3/82 l'imputato confermò nel carcere di Lodi le sue precedenti dichiarazioni.

Successivamente, in data 17/5/82, faceva pervenire a questo G.I. la seguente lettera:

"Io LIVRAGHI Giuseppe con questa mia intendo ritrattare le affermazioni fatte durante gli interrogatori subito dopo il mio arresto.

Le pressioni psicologiche e la prospettiva di una liberazione in tempi brevi, mi hanno costretto a scelte che non sono mie e tantomeno della mia classe.

Intendo ribadire che sono stato arrestato e detenuto nel modo che lei sa e può immaginare: ed è chiaro che in quel periodo ho avuto numerosi contatti informali (che si sono protratti per giorni interi) con i CC, nelle loro caserme e quindi mi sono fatto un'idea delle dichiarazioni che si volevano da me e che in fondo mi potevano giovare.

Il contenuto del mio interrogatorio contiene quindi numerose falsità che io ho detto per i motivi che ritengo di aver spiegato.

Adesso, viste le precedenti esperienze, intendo solo affermare che sono un proletario, un militante comunista che vuole lottare per una società migliore, lottare per il comunismo e che comunque non appartengo alle Brigate Rosse."

Nonostante le dosate alchimie usate nella lettera, che la fanno apparire scritta a più mani, come giustamente osserva il P.M., alcune affermazioni risultano davvero incredibili.

el

Avrebbe confessato i fatti essendosi fatto un'idea di ciò che i Carabinieri volevano ( ?). Non si capisce allora perchè nel carcere di Lodi, a circa un mese di distanza e fuori dall'influenza dei CC, il LIVRAGHI abbia confermato il suo interrogatorio.

Le frasi e la condotta processuale dell'imputato si commentano da sè; soggetto fragile psicologicamente (lamentava che le B.R. lo avevano strumentalizzato senza quasi che egli se ne accorgesse), il LIVRAGHI non ha retto alle pressioni che dall'esterno del carcere gli sono pervenute. Il P.M. qualifica "penoso" il suo tentativo di reinserimento nella lotta armata, evidenziato dalla successiva lettera pubblicata al n.6 del Bollettino del Coordinamento dei Comitati contro la Repressione - Milano, dicembre 1982, sotto il titolo significativo: PINO LIVRAGHI - UN'AUTOCRITICA (vedi copia acquisita agli atti).

Non vi è dubbio alcuno sulla piena attendibilità delle primitive dichiarazioni dell'imputato. E' oltrettutto assurdo, rileva il P.M., che egli possa essersi indotto a fare le ammissioni nella prospettiva di vantaggi processuali, sia perchè al tempo la cosiddetta legge sui pentiti era lontana, sia perchè i reati spontaneamente commessi superano, per numero e gravità quelli precedentemente a lui contestati con mandato di cattura del 2/2/82.

PICCOLO GIUSEPPE

Se il GALLI è l'imputato che nel presente processo ha fornito il contributo più rilevante agli inquirenti, il PICCOLO è il primo ad avere scelto una condotta improntata alla più completa lealtà processuale. La sua posizione va analizzata in tutti i dettagli presentando caratteri particolari anche sotto il profilo medico-legale.

Dopo aver reso interrogatorio al G.I. di Roma in data 30/6/81, nel quale effettuava alcune chiamate di correo nei confronti dei militanti della W.Alasia, il PICCOLO veniva interrogato da questo G.I. il 6/7/81, ampliando e completando il contenuto delle precedenti dichiarazioni.

Dopo aver manifestato anche con un manoscritto, in modo rudimentale e confuso (è anche di cultura approssimativa), il suo distacco dalla lotta armata, il PICCOLO forniva particolari su episodi cui aveva partecipato come militante della WA e su quanto aveva appreso su tale periodo della Colonna milanese.

Preliminarmente riferiva di aver preso parte all'attentato incendiario all'autoparco della Magneti Marelli (16/11/76) e al ferimento GRASSINI dell'Alfa Romeo, occasione in cui aveva personalmente "gambizzato" il dirigente; per i due episodi indicava gli altri esecutori materiali, fornendo particolari sulla loro preparazione ed esecuzione. Successivamente, nell'interrogatorio che si protraeva per più giorni, il PICCOLO, anche se in modo disordinato (con flash back continui ricordava particolari ora su un argomento,

el

ora su un altro), parlava di un fallito attentato al direttore Lamberto SECHI di Panorama.

Nel prosieguo delle dichiarazioni precisava poi che avrebbe dovuto prender parte al ferimento del maresciallo DI CATALDO, per il quale aveva partecipato all'inchiesta insieme al SAVINO, il DE PONTI, il CRISTOFOLI e la ragazza dell'ALFIERI (poi riconosciuta nella foto di BETTI Aurora); aggiungeva di aver partecipato con gli stessi ad un addestramento preliminare con armi in Val Brembana e di essere stato più volte sotto l'abitazione del DI CATALDO della quale tracciava uno schizzo; indicava poi anche le vie di fuga programmate. Riferiva poi che egli era stato sostituito nella composizione del nucleo operativo sia per alcune perplessità manifestate sull'attentato, sia perchè la direzione di Colonna aveva deciso di alzare il tiro uccidendo il maresciallo. Tali circostanze aveva appreso successivamente dal SAVINO, che gli aveva anche trasmesso il volantino di rivendicazione dell'episodio.

Dopo aver riferito di tali sue partecipazioni o mancate partecipazioni dirette, il PICCOLO effettuava numerose e circostanziate chiamate di correo anche per episodi specifici, di cui era venuto a conoscenza durante la sua militanza nella Brigata Sit-Siemens delle B.R., iniziata nel '75 e conclusasi in epoca successiva all'omicidio DI CATALDO (20/4/78). Ciò premesso, considerata la particolare natura dell'imputato (lucido e preciso nei particolari quando si parlava di episodi specifici, ma portato spesso a divagare su argomenti del tutto estranei all'interrogatorio), il G.I. lo sottoponeva a perizia psichiatrica.



In data 5/9/81 il Prof. Gianluigi PONTI confermava: " La capacità di intendere e di volere dell'imputato PICCOLO Giuseppe è attualmente ridotta, ma non del tutto abolita, a cagione di sopravvenuta infermità di mente. Non è pertanto ravvisabile l'ipotesi prevista dall'art.88 c.p.p."

Nella relazione preliminare redatta il 14/7/81, il consulente d'ufficio evidenziava che:

" Il PICCOLO presenta una sintomatologia di natura psicotica e di cui non è possibile stabilire l'epoca di insorgenza, e che alimenta un insieme di convincimenti deliranti che coinvolgono la sua identità personale, che gli fanno ritenere di essere dotato di poteri straordinari di influenzamento sui fatti della realtà e che si collocano in una visione umanitaria pacifista e riformatrice del mondo. Si tratta peraltro di soggetto dotato di lucida coscienza, normalmente orientato nello spazio e nel tempo, non disturbato da fenomeni allucinatori, il cui pensiero può ancor essere formulato e comunicato in modo ben comprensibile, e nel quale il rapporto con la realtà è alterato ma non abolito. In ordine alla attendibilità di ciò che il PICCOLO riferisce, è da distinguere nettamente quanto ha attinenza ai convincimenti deliranti, da quanto invece si riferisce a situazioni o circostanze o fatti di cui è stato partecipe o testimone: e mentre nell'ambito dei temi deliranti i suoi convincimenti sono, come appare a prima vista a chiunque, chiaramente assurdi, per quanto attiene a circostanze di fatto estranee alla tematica delirante il soggetto appare invece del tutto credibile, proprio perchè mantiene integre le funzioni mnestiche, la capacità di rievocare, la coscienza, la capacità

a partecipare a ciò che lo circonda e di comprendere il significato di quanto afferma."

Tali considerazioni venivano poi confermate nella perizia del 5/9/81, ove si afferma che l'imputato è (pp.14 - 16):

".... malato indubbiamente di una forma, peraltro non globalmente destrutturante, di schizofrenia paranoide, ma che, prescindendo dai suoi deliranti convincimenti, conserva pur sempre un margine di comprensione, di intelligenza e di volontà, che non consente di giudicarlo come affetto da un vizio totale di mente..... E' bene in grado di rievocare ciò che ha fatto, di rammentare esattamente la parte avuta da altri in certi avvenimenti, di riferire circostanze dettagliate: nè il fatto di esser delirante è una buona ragione per non farlo ritenere attendibile su quanto dice di estraneo al delirio. E' palesemente inattendibile, pertanto, quando afferma di essere dotato di poteri sovranaturali, ma non vi è ragione alcuna, quando parla di avvenimenti realmente accaduti, di non dargli credito. In particolare, poichè è in atto un'autentica autocritica, che viene alimentata dai convincimenti deliranti, del pregresso comportamento delittuoso, vi è semmai una ragione specifica che rende particolarmente attendibile il soggetto su quanto ha dichiarato sia sulla propria attività terroristica, che su quella di altri, proprio perchè egli è attualmente spinto dal desiderio di porre rimedio ad una situazione che ritiene erronea e nociva."

In definitiva il perito riteneva il PICCOLO pienamente attendibile quando rievocava episodi cui aveva partecipato

el

o riferiva notizie apprese durante la sua militanza nelle B.R.; egli era anzi su tali circostanze particolarmente degno di fede "appunto perchè spinto dal desiderio di porre rimedio ad una situazione erronea e nociva".

In effetti, attraverso l'esame delle indagini di p.g. e degli atti processuali relativi ad altri procedimenti, il G.I. rinveniva una serie impressionante di riscontri alle dichiarazioni del PICCOLO, che evidenziano la loro piena affidabilità. In particolare:

1)- L'imputato aveva riferito, in relazione all'attentato MARACCANI, che il vero obiettivo era un dirigente della Sit-Siemens, che abitava nello stesso palazzo della vittima, e che vi era stato un errore di persona nell'esecuzione; essendosi accorto di ciò solo al momento dei comunicati radio, i terroristi, appreso che era stato colpito un dirigente dell'OM Fiat, assunsero notizie sul suo conto, cambiarono il volantino preparato e gestirono l'operazione come se il MARACCANI fosse stato l'effettivo obiettivo dell'azione.

Dagli accertamenti svolti si appurava che nello stabile del MARACCANI abitava effettivamente ZISKA Pietro, dirigente della Italtel (ex Sit-Siemens), il quale la mattina del 30/6/77 era uscito qualche minuto dopo l'attentato; lo stesso, peraltro, avendo avuto in quel periodo il sospetto di essere pedinato, aveva anche chiesto protezione alla Digos (come confermava il 9/3/82 al G.I.).

2)- L'imputato aveva riferito che nello stesso giorno del ferimento MONTANELLI doveva avvenire anche l'attentato ad un giornalista di Panorama abitante in un palazzo che fa angolo con via Quadronno; su tale persona avrebbero dovuto sparare



egli stesso e la BRIOSCHI mentre usciva dal garage. A detta del PICCOLO, il nucleo operativo avrebbe atteso inutilmente per due mattine consecutive sotto l'abitazione la vittima designata, apprendendo poi che la stessa proprio in quel giorno aveva partecipato ad una trasmissione televisiva a Roma.

Da accertamenti svolti risultava che in via Anelli 1, all'incrocio con via Quadronno, vi era l'abitazione di Lamberto SECHI, all'epoca direttore di Panorama, il quale nei giorni due e tre luglio 1977 era stato a Roma per una trasmissione televisiva su Dario FO. Il giornalista confermava anche tutti i particolari forniti dal PICCOLO ( descrizione del garage, vicinanza del Gaetano Pini, presenza di un guardiano sul posto con due grossi cane lupo).

3)-Il PICCOLO aveva riferito tra l'altro, sull'attentato MONTANELLI, che era previsto che la fuga avvenisse su una Fiat 128 bianca rubata da lui e dal BONISOLI due o tre giorni prima in via Vittoria Colonna (i due nuclei operativi per le azioni MONTANELLI e SECHI erano in continuo contatto, attesa la programmata contemporaneità dei due attentati.). Era questo un particolare inedito, in quanto la p.g.. non aveva individuato l'auto su cui erano fuggiti i terroristi.

Indagini svolte (vedi rapp.Digos 9/7/82) consentivano di accertare che effettivamente il 30/5/77 (cioè 3 giorni prima del ferimento MONTANELLI del 2/6) in via V.Colonna era stata rubata la Fiat 128 bianca targata MI-R 00786, poi rinvenuta con targhe contraffatte il 30/6/77 dopo l'attentato MARACCANI.

4)- Il PICCOLO aveva dichiarato che la NOBILE aveva partecipato alle inchieste TOMA e MARACCANI.

Esaminati gli atti del procedimento presso l'A.G. di Torino in cui era imputata la NOBILE, si accertava che la stessa al G.I. di Torino aveva ammesso di aver fatto due inchieste su dirigenti della Sit-Siemens, sia pur precisando (evidentemente per escludere sue responsabilità) che i predetti non erano stati poi colpiti.

Va sottolineato al riguardo che il TOMA, gambizzato il 24/1/78, e lo ZISKA (vero obiettivo dell'attentato MARACCANI) sono dirigenti della Sit-Siemens.

5)- Il PICCOLO aveva precisato che la SANTINI non aveva mai preso parte ad azioni, mentre lo IACOPINI aveva partecipato al mancato attentato SECHI.

Esaminati gli atti del processo di Torino, si leggeva che il PECI aveva dichiarato che la SANTINI non aveva mai partecipato ad azioni; lo IACOPINI gli aveva invece detto di aver preso parte a qualche azione.

6)- Il PICCOLO aveva indicato in Vittorio ALFIERI, BETTI Aurora e nella moglie CHIARI Maria Grazia militanti della W.Alasia.

In distinte operazione di CC. e Digos l'ALFIERI era stato tratto in arresto nell'ottobre 1981 a Settimo Torinese e la BETTI e la CHIARI nel dicembre successivo a Milano come militanti B.R. L'ALFIERI e la BETTI erano peraltro dirigenti della WA al momento del loro arresto.

7)- Il PICCOLO aveva indicato in FERRARI Stefano un militante B.R.

Da accertamenti svolti era emerso che, dopo l'arresto della BETTI, il predetto si era reso irreperibile (poi si appurerà che era un militante B.R. passato in clandestinità).

8)- Il BUONAVITA riferiva di aver appreso da AZZOLINI nel carcere di Palmi che la WA aveva compiuto un errore di persona in un attentato, colpendo un dirigente dell'OM e poi gestendo l'episodio come se quello fosse stato il vero obiettivo (ff.15 -16 dell'int. 1/7/81 a questo G.I.). E' evidente il riferimento all'episodio MARACCANI così come descritto dal PICCOLO.

9)- Il PICCOLO effettuava numerose chiamate di correo nei confronti degli esecutori materiali del fallito attentato SECHI, dei ferimenti MONTANELLI, MARACCANI, TOMA e GRASSINI, dell'attentato incendiario alla Magneti Marelli del 16/11/76, dell'assalto alla sede di Democrazia Nuova dell'1/12/76, dell'omicidio DI CATALDO.

Venivano verificate le presenze degli accusati ai rispettivi posti di lavoro nei giorni e nelle ore degli attentati. Ebbero, tutti, dicono tutti i soggetti chiamati in correità che avevano un regolare lavoro erano assenti dal loro posto, o perchè fuori turno, o per permessi, malattie o indisposizioni. Senza andare nei dettagli, basta fare riferimento alle risul<sup>ta</sup>nze del rapporto dei CC. dell'1/2/82. Significativi al riguardo alcuni ritardi in fabbrica (vedi LIVRAGHI che timbra il cartellino alle 8,42 anzichè alle 8,00 il giorno del ferimento GRASSINI avvenuto alle 7,55; spiegherà poi il fatto proprio con la partecipazione all'attentato).

10)- La perfetta descrizione dei luoghi degli episodi cui il PICCOLO ha partecipato, con la indicazione di particolari inediti e la conoscenza dei tipi di auto usate nelle fughe (riscontri tutti esatti dopo la verifica dai rapporti di p.g. acquisiti).

11)- La localizzazione precisa dei luoghi dei delitti con la semplice visione delle pagine gialle dell'elenco telefonico (allegati all'interrogatorio) pur senza ricordare tutti i nomi delle strade in cui era stato.

A questi riscontri, che già rendevano pienamente affidabili le chiamate di correo del PICCOLO prima del febbraio 1982, si aggiungevano altre successive, che conferivano inequivoca attendibilità a tutto ciò da lui dichiarato.

E' veramente incredibile come l'imputato abbia potuto ricordare dati e circostanze anche a tanta distanza di tempo. Ma esaminiamo più attentamente gli altri riscontri:

a) La NOBILE, il CARULLI, il MUSCIANISI, il LIVRAGHI hanno confessato la partecipazione agli episodi specifici di cui sono stati accusati dal PICCOLO, confermando le modalità da lui descritte ed i compartecipi (anche se il LIVRAGHI ha poi ritrattato nel terzo interrogatorio).

b) L'ELEONORI, dissociatosi dalla lotta armata riconoscendo solo le sue dirette responsabilità, ammetteva il ruolo specifico di autista nell'attentato TOMA, proprio come chiamato in causa dal PICCOLO.

c)- Il MARCHELLI, che secondo il PICCOLO avrebbe avuto il ruolo dell'autista del furgone nel sequestro MACCHIARINI del lontano 25/2/72 (circostanza riferita de relato), ammetteva una marginale partecipazione all'attività preparatoria del sequestro, precisando che il MORETTI lo aveva presentato al nucleo operativo appunto come l'autista del furgone.

d)- Altri imputati indicati dal PICCOLO come appartenenti alla WA sono stati tratti in arresto in successive e separate operazioni di p.g. come militanti B.R. Basti ricordare FERRARI Stefano, CHIARI Renata, CASAVOLA Vita. Altri, accusati di appartenenza alle B.R. dal PICCOLO, come SPARAPANO Francesco, SPINELLI Carla, BONAVITA Virginia, TORNAGHI Sergio (indicato come il Sergio di Sesto), hanno confessato gli addebiti.

Le dichiarazioni del PICCOLO sono tutte confermate da accertamenti di p.g., esami testimoniali, ammissioni di coimputati. Il quadro di riscontri probatori, pur sinteticamente esposto, è davvero imponente.

Va sottolineato che l'imputato ha spontaneamente confessato la sua partecipazione al ferimento GRASSINI, al mancato attentato SECHI, all'incendio all'autorimessa Magneti Marelli, ad esercitazione con armi, all'inchiesta DI CATALDO, partecipazioni spesso confermate successivamente da altre fonti, senza che mai emergessero risultanze e contrasti con le sue dichiarazioni. Se egli ha detto il vero in tanti casi in cui numerosi appaiono i riscontri, ugualmente il vero ha riferito nei pochi casi in cui non tutto si è potuto verificare.

Gli elementi sopra prospettati dimostrano, in conformità con le argomentazioni della perizia psichiatrica, come la psicopatologia del PICCOLO non ha inciso sulla credibilità delle dichiarazioni rese in ordine agli episodi cui è stato partecipe o testimone, ovvero su persone da lui direttamente conosciute. Anche se le sue condizioni di salute mentale possono essere poi nettamente peggiorate rispetto al luglio 81, come verificato dal consulente d'ufficio (vedi supplemento

perizia del 22/4/82), la piena affidabilità di quanto precedentemente da lui affermato non può assolutamente porsi in discussione.



LE RICOGNIZIONI FOTOGRAFICHE

Nei processi di terrorismo, e quindi anche in questo, sono frequenti le ricognizioni fotografiche di imputati, che nel corso degli interrogatori resi ai magistrati operano chiamate di correo nei confronti di persone già identificate o non ancora identificate.

Il P.M. sottolinea "la piena legittimità di tali ricognizioni per la giurisprudenza, che non richiede per esse le garanzie previste dalla legge per le ricognizioni personali, anche perchè le prime, pur costituendo mezzo di prova liberamente apprezzabile dal giudice di merito, non hanno il valore formale delle seconde (cfr., tra le più recenti, sentenza Cass., sez. VI, n. 10869 del 4/12/81; cfr. anche le sentenze Cass. sez. I, n. 334 del 16/1/82 e Cass., sez. II, n. 984 del 30/1/82, che sottolineano come sia legittima ed abbia pieno valore di prova la ricognizione personale, eseguita con le garanzie di legge innanzi al magistrato, da parte di chi abbia effettuato precedenti riconoscimenti fotografici innanzi agli organi di polizia).

La giurisprudenza, piuttosto, richiede giustamente che vi siano dei riscontri ed in particolare che la ricognizione fotografica presenti la garanzia sostanziale dell'assoluta certezza, la quale, però, non discende dal riconoscimento come strumento probatorio, ma dall'attendibilità che viene accordata alla dichiarazione di colui che, avendo esaminata la fotografia dell'imputato, si dice certo della sua identificazione fisica (cfr. le sentenze Cass., Sez. I, n. 13002 del 9/12/80; Cass., Sez. I, n. 2551 del 25/2/81; Cass., Sez. I, n. 3743 del 27/4/81; Cass., Sez. II, n. 2003 del 27/2/82 e, con la specificazione che la vera garanzia di certezza risiede nell'attendibilità di chi opera il riconoscimento, Cass.,

e

Sez. II, N. 12677 del 29/11/80 e Cass., Sez. I, n. 3374 del 30/3/82)".

Le decisioni richiamate fanno riferimento ai riconoscimenti operati dalla vittima o da un teste oculare del reato, i quali hanno di solito una visione fugace e sono condizionati da fattori emotivi o traumatici in loro presenti al momento del fatto. Se è ammessa dalla giurisprudenza la piena legittimità per tali ricognizioni, ugualmente legittime sono le ricognizioni con contestuale chiamata di correo degli imputati; queste ultime hanno infatti un grado molto maggiore di attendibilità perchè effettuate da persone che hanno un ricordo ben più preciso delle caratteristiche fisiche delle persone indicate, proprio perchè ebbero a conoscerle in circostanze nè occasionali, nè precarie.

Appare evidente infatti che, per la rigida compartimentazione esistente nelle organizzazioni eversive clandestine, un militante è sempre molto attento a fissare nella sua mente le caratteristiche somatiche e fisiche di una persona della quale non sa nulla, ma che certamente dovrà incontrare e riconoscere nei successivi incontri riservati.

Pertanto non deve sorprendere la frequenza e la facilità dei riconoscimenti fotografici di coimputati in questi tipi di processo; sono infatti operati da persone allenate alla clandestinità e alla compartimentazione, portate ad osservare attentamente le sembianze ed ogni particolare della persona con cui vengono in contatti per motivi di militanza. Del resto si deve tenere presente come il più delle volte chi procede al riconoscimento spesso è in grado di fornire non solo dati somatici e fisici, ma anche i più svariati elementi personali (luogo di lavoro, abitazione, vicende giudiziarie e spesso il nome di battaglia), con conseguente possibilità



per il magistrato di verificare tali ulteriori elementi di riscontro. In alcuni casi del presente procedimento la ricognizione è stata effettuata da chi conosceva anche le generalità della persona accusata, o in virtù di precedenti relazioni personali o per aver visto foto e nome sui giornali al momento dell'arresto.

GLI ACCERTAMENTI PERITALI NEL CORSO DELL'ISTRUTTORIA

Nel corso dell'istruttoria sono state effettuate numero se perizie balistiche, medico-legali, grafiche, di trascrizione di nastri. In tale capitolo le stesse vengono riportate cronologicamente (e con numero progressivo), con indicazione dei quesiti proposti e delle conclusioni dei consulenti d'ufficio. Alle perizie sottoindicate nell'presente capitolo devono aggiungersi quelle medico-legali sui vari imputati, delle quali si parlerà nei paragrafi relativi alle posizioni processuali degli imputati stessi.

Alle numerose indagini peritali si farà specifico riferimento, nella trattazione dei singoli episodi, nei casi in cui le stesse abbiano fornito supporti probatori. Va sottolineato tuttavia in questa sede come i vari accertamenti dei consulenti tecnici abbiano fornito inequivoci riscontri probatori per le imputazioni contestate e per numerose chiamate di correo effettuate da coimputati, ponendo in luce la piena attendibilità delle stesse. In particolare va rilevato che, attraverso molte perizie balistiche disposte, sono state individuate le armi usate in vari omicidi ed attentati, armi peraltro in gran parte sequestrate nelle varie operazioni di polizia giudiziaria.

Preso atto poi che nella presente inchiesta si è proceduto anche contro gli autori materiali dei ferimenti MONTANELLI, MARACCANI, TOMA, MANCA e BESTONSO, già oggetto del procedimento 1094/78 (vds. copia del rinvio a giu

dizio di questo stesso G.I. del 28.5.1981 acquisita agli atti), si riportano anche le conclusioni delle perizie medico-legali su tali parti lese esperite in quella Istruttoria; ciò in quanto nella formulazione dei capi d'imputazione per i cinque ferimenti si è tenuto conto di tali accertamenti dei consulenti d'ufficio.

Per le perizie concernenti le trascrizioni di nastri ci si limiterà ad indicare solo gli estremi delle intercettazioni, facendo poi specifico riferimento alle varie telefonate utili alle indagini nell'esposizione delle singole posizioni processuali

1. Perizia balistica 126923/80 B PM del 27.4.1981 (omicidi BRIANO (12.11.1980), MAZZANTI (28.11.1980), MARANGONI (17.2.1980), ferimento CARMELLO (11.12.1980)).

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

- a) quali siano il calibro, tipo e marca dell'arma o delle armi da cui provengono i colpi rispettivamente esplosi nei seguenti attentati alle persone:
  - 1) omicidio di Renato BRIANO (12.11.1980);
  - 2) omicidio di Manfredo MAZZANTI (28.11.1980);
  - 3) ferimento di Maurizio CARMELLO (11.12.1980);
  - 4) omicidio di Alfredo MARANGONI (17.2.1981);
- b) se alcuno dei colpi esplosi nelle citate occasioni provenga o possa provenire da arma usata in più di uno tra gli episodi stessi;
- c) se alcuno dei colpi esplosi negli attentati sopra indicati provenga o possa provenire dalla stessa arma

al

o dalle stesse armi usate pure in occasione dei seguen  
ti attentati:

- 1) ferimento MALTERRA Ferdinando e MANFREDINI Lino del  
21.12.1979;
  - 2) ferimento di DALLERA Pietro del 21.2.1980;  
- episodi entrambi oggetto del proced. n.4188/80 B  
PM e di precedenti perizie già espletate dagli stes  
si periti;
  - 3) omicidio plurimo di SANTORO R., CESTARI A. e TATULLI  
M. dell'8.1.1980 (proc. n.2428/81 A PM);
  - 4) ferimento di TEDESCHI N., ROBBIANI E, DE BUONO E., e  
IOSA A. dell'1.4.1980 (proc. n.46743/80 B PM);  
- fatti tutti, dal nr.3 al nr.4 (lett. "c"), in or-  
dine ai quali, pure in data odierna, viene confe-  
rito analoga perizia agli stessi periti nell'ambi  
to dei rispettivi procedimenti;
- d) se alcuno dei colpi esplosi negli attentati indicati  
sub lettera "a" provenga o possa provenire da:
- 1) una delle armi sequestrate l'11.12.1980 ai deceduti  
SERAFINI Roberto e PEZZOLI Walter;
  - 2) una delle armi sequestrate il 4.4.1981 ai noti MORETT  
TI Mario e FENZI Enrico in occasione del loro arresto;
  - 3) il fucile sequestrato in occasione dell'omicidio  
MARANGONI del 17.2.1981;
- e) quale sia il tipo, la marca ed il calibro; quali le ca  
ratteristiche tecniche (con impronte e rigature carat-

teristiche); quali i loro numeri di matricola (se cancellati e tecnicamente evidenziabili); delle seguenti armi:

- 1) dei due revolver sequestrati ai deceduti SERAFINI Roberto e PEZZOLI Walter l'11.12.1980;
- 2) del fucile sequestrato in occasione dell'omicidio Alfredo MARANGONI del 17.2.1981.

All'esito degli accertamenti i periti concludevano:

1. In ordine a quanto chiesto ai quesiti a) e b) siamo in grado di fornire le seguenti indicazioni:
  - a) l'omicidio di Renato BRIANO (12.11.1980) fu compiuto mediante un'unica pistola cal.7,65 non sequestrata e probabilmente di marca BERETTA;
  - b) nell'attentato che portò al ferimento di Maurizio CAMELLO(11.12.1980) furono usate due armi, entrambe del cal.7,65 non sequestrate e presumibilmente di marca BERETTA, le quali furono anche utilizzate nell'attentato alla Sez. D.C. "PERAZZOLI";
  - c) nel corso dell'omicidio di Manfredo MAZZANTI (26.11.1980) fu impiegata una pistola semiautomatica cal.9 parabellum, non sequestrata e presumibilmente di marca FABBRICHE NATIONALE arma che fu usata anche per l'omicidio MARANGONI; sussiste tuttavia il dubbio che possa essere stata usata anche una seconda arma di pari calibro e forse dello stesso modello e marca, arma che sarebbe stata anch'essa usata nell'omicidio MARANGONI;
  - d) nell'omicidio di Alfredo MARANGONI (17.2.1981) furono impiegate:

el

- nr. 1 pistola semiautomatica cal.9 parabellum, non sequestrata e presumibilmente di marca F.N., la stessa utilizzata nell'omicidio MAZZANTI -
- nr. 1 arma del tipo pistola mitragliatrice cal. 9 parabellum, non sequestrata e di modello imprecisabile -
- nr. 1 fucile da caccia marca ZANOLETTI - GARDONE V.T. arma che è stata sequestrata -
- nr. 1 revolver cal.38 special, non sequestrato e quasi certamente del modello ARMINIUS costruito dalla casa tedesca WEIHRAUCH di MELLRICHSTADT.
2. Circa quanto richiesto al quesito c), gli elementi raccolti nelle nostre indagini ci consentono di riferire quanto segue:
- a) le due pallottole cal.7, 65 di marca Winchester reperite a seguito dell'omicidio BRIANO sarebbero state sparate con una o l'altra delle tre pistole, nessuna delle quali sequestrata, tutte di pari calibro e presumibilmente di marca BERETTA, che furono impiegate per esplodere 25 colpi nel corso dell'attentato alla sezione D.C. "PERAZZOLI" dell'1.4.80 (ferimenti di TEDESCHI, ROBBIANO, DEL BUONO e IOSA):
- b) cinque dei 10 colpi sparati nel corso del ferimento CARAMELLO furono esplosi con la stessa pistola, non sequestrata, (cal.7, 65 e probabilmente Beretta '81) che servì per sparare dodici colpi nell'attentato alla sezione D.C. "PERAZZOLI" e che fu anche impiegata nell'attentato a Pietro DALLERA del

21.2.1980;

- c) gli altri cinque colpi sparati nel corso del ferimento CAMELLO furono esplosi con la stessa pistola, non sequestrata, (cal.7,65 e probabilmente Beretta '70) che servì per sparare altri nove colpi nell'attentato alla sezione D.C. "PERAZZOLI" e che fu anche impiegata nell'attentato a MALATERRA e MANFREDINI del 21.12.1979 nonché in quello a VALENZASCA Enrico del 12.3.1981.
3. Nessuno dei colpi esplosi negli attentati BRIANO, CAMELLO, MAZZANTI e MARANGONI proviene dai revolvers cal.38 special, marca GAMBA e STURM RUGER rispettivamente sequestrati ai deceduti PEZZOLI Walter e SERAFINI Roberto. Nemmeno essi provengono dalle pistole sequestrate a MORETTI Mario e FENZI Enrico.
- I due bossoli sparati di cartucce cal.12 di marca MARTIGNONI repertati in occasione dell'attentato MARANGONI furono sparati nel fucile sovrapposto cal.12 a canne mozze marca ZANOLETTI - GARDONE V.T., matricola nr. 31977, sequestrato nella medesima circostanza.
2. Perizia balistica 46743/80 B (ferimenti TEDESCHI Nadia ROBBIANI Eros, DE BUONO Emilio e IOSA Antonio dell'1.4.1980 nella sede D.C. di via Mottarone).

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

- a) quale sia stato il calibro, tipo e marca dell'arma o delle armi da cui sono stati esplosi i colpi che hanno causato il ferimento di TEDESCHI, ROBBIANI, DE BUONO e IOSA;

al

- b) se alcuno dei colpi esplosi provenga o possa provenire dalla stessa arma usata in occasione di altri attentati a persone quali:
- 1) ferimento di DALLERA Pietro del 21.2.1980;
  - 2) MALATERRA Ferdinando e MANFREDIN Lino 21.12.1979; entrambi oggetto di precedenti perizie già effettuate dagli stessi periti nei rispettivi procedimenti (oggi unificati in quello nr.4188/80 B);
  - 3) omicidio SANTORO Rocco, CESTARI Antonio e TATULLI Michele dell'8.1.1980;
  - 4) omicidio Renato BRIANO del 12.11.1980;
  - 5) omicidio Manfredo MAZZANTI del 28.11.1980;
  - 6) ferimento di CARAMELLO Maurizio dell'11.12.1980;
  - 7) omicidio alfredo MARANGONI del 17.2.1981;
- c) se alcuno dei colpi esplosi contro TEDESCHI, ROBBIANI, DE BUONO, IOSA provenga o possa provenire da:
- 1) una delle due armi sequestrate l'11.12.1980 ai deceduti SERAFINI Roberto e PEZZOLI Walter;
  - 2) da una delle due armi sequestrate il 4.4.1981 a MORETTI Mario e FENZI Enrico.

All'esito degli accertamenti i consulenti concludevano:

- 1 - il ferimento di TEDESCHI Nadir, ROBBIANI Eros, DE BUONO Emilio e IOSA Antonio venne compiuto, nel corso dell'attentato alla Sezione D.C. "PERAZZOLI" del 1.4.1980, mediante tre distinte pistole, tutte calibro 7,65 e molto probabilmente di marca BERETTA: una doveva essere del modello '81, le altre due del



modello 70.

Stando agli accertamenti compiuti sui 25 bossoli sparati repertati, tutti cal.7,65 e appartenenti a cartucce di marca FIOCCHI, un gruppo di dodici provengono dall'unica pistola del modello '81, mentre un gruppo di nove bossoli e un altro gruppo di quattro bossoli furono rispettivamente sparati nelle due pistole del modello '70.

- 2 - Le indagini comparative eseguite confrontando i 25 bossoli repertati a seguito dell'attentato alla sezione D.C. "PERAZZOLI" con i bossoli inerenti ad altri attentati hanno consentito di stabilire che i 12 bossoli del primo gruppo furono esplosi con la stessa arma (BERETTA '81) che servì ad esplodere i cinque bossoli repertati a seguito dell'attentato a DALLERA Pietro del 21.2.1980 nonché cinque dei dieci bossoli repertati a seguito dell'attentato a CARMELLO Maurizio del 11.12.1980. I nove bossoli del secondo gruppo furono sparati con la stessa arma (BERETTA '70) che venne impiegata per esplodere i quattro bossoli che furono repertati a seguito del ferimento di MALATERRA e MANFREDINI del 21.12.1979 nonché cinque dei dieci bossoli repertati a seguito dell'attentato a CARMELLO Maurizio dell'11.12.1980.
- La terza pistola (BERETTA '70), con la quale furono sparati quattro bossoli nell'attentato alla Sezione D.C. "PERAZZOLI", non fu usata per alcuno degli attentati menzionati al punto b) dei que

el

siti ed i cui reperti sono stati da noi esaminati.

- 3 - Nessuna delle tre armi predette fu usata per l'omicidio plurimo di SANTORO, TATULLI e CESTARI dell'8. 1.1980 (strage di via Schievano) nonché per gli omicidi di Manfredo MAZZANTI, del 28.11.1980 e per quello di Franc-esco MARANGONI del 17.2.1981; ciò in quanto gli omicidi di cui sopra vennero compiuti tutti con armi di calibro diverso, precisamente del calibro 9 parabellum.
- 4 - Una analisi comparativa, che ha avuto per oggetto le due pallottole sparate di marca Winchester estratte dal cadavere di Renato BRIANO, unici componenti di colpo repertati in questo omicidio, pallottole che sono state poste a confronto con i proiettili estratti dai corpi dei feriti e con gli altri trovati sul luogo dell'attentato alla Sezione D.C. "PERAZZOLI" nonché con quelli inerenti agli altri fatti criminosi di cui ci siamo occupati, non ha permesso di stabilire con certezza se i due reperti del caso BRIANO siano stati o meno sparati con una delle tre armi usate nei diversi episodi delittuosi, non sequestrate ma da noi identificate. In base agli elementi oggettivi acquisiti nelle indagini appare lecito avanzare il ragionevole dubbio che effettivamente l'omicidio BRIANO possa essere stato commesso coll'ausilio di una o dell'altra delle predette tre pistole di marca BERETTA.
- 5 - Nessuno dei colpi esplosi contro TEDESCHI, ROBBIANO

el

DE BUONO e IOSA può provenire dai revolver calibro 38 spl sequestrate l'11.12.1980 ai deceduti SERAFI NI Roberto e PEZZOLI Walter e ciò in quanto queste sono di calibro completamente diverso. Lo stesso di casi per quanto concerne la pistola Browning HP cal. 9 parabellum sequestrata a MORETTI Mario.

Un esame comparativo tra bossoli ha pure permesso di escludere che gli stessi colpi possano essere stati sparati con la pistola Mauser HSc calibro 7,65 sequestrata a FENZI Enrico.

- 3) Perizia balistica 971/81 D PM del 27.4.1981 (Armi sequestrate a MORETTI Mario e FENZI Enrico all'atto del loro arresto).

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

- a) quale sia il tipo, quale la marca ed il calibro delle armi sequestrate il 4.4.1981 a FENZI Enrico e MORETTI Mario;
- b) evidenzino le caratteristiche tecniche di queste armi e le impronte o rigature caratteristiche;
- c) esaminino la funzionalità di queste armi e, ove tecnicamente possibile, ne evidenzino i numeri di matricola se cancellati, onde accertare la esatta provenienza delle armi stesse;
- d) descrivano e classifichino le munizioni in sequestro;
- e) dicano i periti se queste armi o una sola di esse possano essere state usate in occasione dei seguenti attentati a persone:

- 1) ferimento MALATERRA Ferdinando e MANFREDIN Lino

- del 21.12.1979;
- 2) ferimento di Pietro DALLERA del 21.2.1980;
  - 3) ferimento di Nadir TEDESCHI, Eros ROBBIANI, DE BUONO Emilio e IOSA Antonio (proc.46743/80 B) dell'1.4.1980;
  - 4) omicidio plurimo di SANTORO Rocco, CESTARI Antonio e TATULLI Michele dell'8.1.1980 (proc. 3428/81 A PM );
  - 5) omicidio di Renato BRIANO del 12.11.1980 (proc. 126923/80 B);
  - 6) omicidio di Manfredo MAZZANTI del 28.11.1980 (proc. 139301/80 B);
  - 7) ferimento di Maurizio CARMELLO dell'11.12.1980 (proc. 139891/80 F);
  - 8) omicidio di Alfredo MARANGONI del 17.2.1981 (proc.5393/81 B).

All'esito degli accertamenti i consulenti concludevano:

- 1 - La pistola semiautomatica marca MAUSER modello HSC, calibro 7,65, con matricola obliterata della quale é stato possibile far risaltare solo le ultime tre cifre, in scadenti condizioni efficienza funzionale, sequestrata a FENZI Enrico, non é stata impiegata in alcuno degli attentati riferiti.
- 2 - La pistola semiautomatica BROWNING marca FN modello HI - POWER, cal.9 parabellum, matricola 19804, in ottimo stato di funzionalità, sequestrata a MORETTI Mario, é stata impiegata per esplodere tredici dei tren

ta colpi sparati nel corso dell'episodio delittuoso in cui fu consumato l'omicidio plurimo di SANTORO Rocco, CESTARI Antonio e TATULLI Michele (strage di via Schievano). L'esame delle pallottole sparate e stratte dai cadaveri delle vittime ha evidenziato che tutte e tre le stesse vittime furono attinte da almeno uno dei proiettili esplosi con questa arma.

3 - La stessa pistola BROWNING FN di MORETTI non é stata impiegata in nessun altro degli attentati elencati al precedente punto 1).

4) Perizia balistica 2428/81 A PM del 27.4.1981 (omicidio degli agenti di P.S. SANTORO Rocco, CESTARI Antonio e TATULLI Michele - strage di via Schievano dell'8.1.1980).

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

- a) se concordino o meno con le conclusioni cui é pervenuto il precedente perito d'ufficio, specificando, in caso negativo, quale sia il calibro, tipo e marca delle armi da cui sono stati esplosi i colpi che hanno causato la morte dei tre poliziotti;
- b) se alcuno dei colpi esplosi provenga o possa provenire dalla stessa arma o armi usate in occasione dei seguenti altri attentati a persone:
  - 1) ferimento MALATERRA Ferdinando e MANFREDIN Lino del 21.12.1979;
  - 2) ferimento di DALLERA Pietro del 21.2.1980;
  - 3) ferimento di TEDESCHI N., ROBBIANI E., DE BUONO E., e IOSA A. dell'1.4.1980;

el

- 4) omicidio di Renato BRIANO del 12. 11.1980; )  
 5) omicidio di Manfredo MAZZANTI del 28.11.1980; )  
 6) ferimento di CAMELLO Maurizio dell'11.12.1980; ( proc. dal n.4 al n.7 riuniti in quello n. 126923/80 B )  
 7) omicidio di Alfredo MARANGONI del 17.2.1981; )

c) se alcuno dei colpi esplosi contro i poliziotti provenga o possa provenire da:

- 1) una delle due armi sequestrate l'11.12.1980 ai deceduti SERAFINI Roberto e PEZZOLI Walter;
- 2) una delle due armi sequestrate il 4.4.1981 ai noti MORETTI Mario e FENZI Enrico;
- 3) la pistola BERETTA cal.9 sequestrata all'atto del suo arresto al noto PECI Patrizio, pistola che l'Ufficio si riserva di far pervenire ai periti.

All'esito degli accertamenti i periti concludevano:

- 1 - Nei trenta bossoli sparati e delle pallottole reperiti in occasione dell'omicidio di SANTORO Rocco, CESTARI Antonio, TATULLI Michele (strage di via Schievano) nessuno proviene dalle armi usate in occasione dei riferiti attentati;
- 2 - gli stessi componenti di colpo reperiti non provengono dai revolvers calibro 38 special, uno di marca RENATO GAMBA mod. TRIDENT e l'altro di marca STURM - RUGER Mod. SPEED - SIX, rispettivamente appartenenti ai deceduti PEZZOLI Walter e SERAFINI Roberto. Nemmeno essi provengono dalla pisto

la MAUSER HSc cal. 7,65 sequestrata a FENZI Enrico.

- 3 - I risultati delle indagini da noi esperite ci autorizzano a ritenere che dei trenta bossoli repertati in via Schievano, tredici furono esplosi con la pistola BROWNING marca FN Modello HI - POWER, cal. 9 Parabellum, matricola 19804 sequestrata a MORETTI Mario e tre con la pistola BERETTA Mod. 92S cal. 9 Parabellum, matricola X25326Z, sequestrata a PECI Patrizio. Altri quattordici bossoli risultano essere stati sparati con la pistola BERETTA Mod. 92/S, sequestrata a SEGHETTI Bruno.
- 4 - Delle pallottole sparate repertate in occasione dello stesso attentato, una, estratta dalla salma di CESTARI Antonio risulta essere stata sicuramente sparata con la pistola sequestrata al PECI Patrizio.
- 5) Perizia balistica n.491/81 F del 20.10.1981 (sull'arma sequestrata a SEGHETTI Bruno all'atto del suo arresto del 19.5.1980)

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

- a) esaminato quanto in sequestro e le armi sequestrate a SEGHETTI Bruno all'atto del suo arresto del 19.5.80, tenute presenti le risultanze della perizia in corso nel presente procedimento affidata il 27.4.81, dicano se alcuno dei colpi esplosi contro i poliziotti SANTORO, CESTARI e TATULLI l'8.1.1980, proveniva o possa provenire da una delle armi sequestrate a SEGHETTI Bruno

All'esito degli accertamenti i periti concludevano:

- 1 - tra i 30 bossoli sparati repertati a seguito della strage di via Schievano n.14 provengono dalla pistola Be-

6

retta Mod. 92/S cal. 9 Parabellum sequestrata in Napoli a SEGHETTI Bruno (vedasi rapp. giud. della Questura di Napoli n. Cat.E.2.1980/DIGOS del 22.5.1980).

L'esatta matricola dovrebbe essere la seguente: X00760Z e ad essa dovrebbe corrispondere la pistola sottratta a seguito dell'omicidio del Maresciallo BERARDI Rosario avvenuto in Torino il 10.3.1978.

2 - Tra le pallottole cal. 9 Parabellum repertate, due sarebbero state con molta probabilità sparate dalla pistola del SEGHETTI, precisamente una trovata sulla salma del CESTARI Antonio, e una estratta dal cadavere di TATULLI Michele.

6) Perizia balistica n. 867/81 F del 24.11.1981 (sull'arma sequestrata ad ALFIERI Vittorio il 24.10.1981).

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

Letti gli atti, svolti tutti gli accertamenti ritenuti necessari, esaminata la pistola Beretta cal. 7,65 matricola D 13595 W sequestrata ad ALFIERI Vittorio il 24.10.1981, dicano se tale arma possa essere stata usata in occasione dei seguenti attentati a persone:

- 1) ferimento BESTONSO Ippolito del 29.9.1978;
- 2) ferimento MALATERRA Ferdinando e MANFREDINI Lino del 21.12.1979;
- 3) omicidio plurimo SANTORO, CESTARI e TATULLI dell'8.1.1980;
- 4) ferimento DELLERA Pietro del 21.2.1980;
- 5) ferimento TEDESCHI, ROBBIANO, DE BUONO e IOSA del 1° 4.1980;

el



- 6) omicidio BRIANO Roberto (Ercole Marelli) del 12.11.1980;
- 7) omicidio MAZZANTI Manfredo (Falck Unione) del 28.11.1980;
- 8) ferimento CAMELLO Maurizio (Italtrafo) del giorno 11.12.1980;
- 9) omicidio MARANGONI Luigi del 17.2.1981;
- 10) ferimento VALENZASCA Alberto del 12.3.1981.

All'esito degli accertamenti i periti concludevano:

- 1 - la pistola semiautomatica Beretta cal. 7,65 Mod. 81, matricola D 13595 W, sequestrata ad ALFIERI Vittorio il 24.10.1981, trovata, oltre che in buono stato di conservazione e di manutenzione, anche in buone condizioni di efficienza funzionale.
- 2 - l'arma predetta non è stata impiegata in alcuno degli attentati elencati.
- 3 - nel corso dei vari esami comparativi tra i vari componenti di colpo provenienti dai vari attentati, abbiamo avuto possibilità di rilevare che il bossolo sparato Fiocchi, cal. 7,65, lacca verde, repertato a seguito dell'attentato a VALLENZASCA Alberto del 12.3.1981 proviene dalla stessa arma, presumibilmente una pistola Beretta mod. 70, che è servita a sparare i nove bossoli del 2° gruppo di reperti dell'attentato alla Sezione D.C. "PERAZZOLI" (ferimento di TEDESCHI, ROBBIANI, DE BUONO e IOSA dell'1° 4.1980), i quattro bossoli di cui al ferimento di MALATERRA e MANFREDINI del 21.12.1980.

- 7) Perizia medico-legale 491/81 del 15.3.1982 ( sulle parti lese TEDESCHI, ROBBIANO, DE BUONO, IOSA, ferite nella sede D.C. di via Mottarone il 1°.4.1980).

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

Letti gli atti e svolti tutti gli accertamenti ritenuti necessari, visitate le parti lese TEDESCHI Nadir, ROBBIANI Eros, DE BUONO Emilio e IOSA Antonio;

- a) precisi la traiettoria e numeri di colpi che attinse-  
ro TEDESCHI Nadir, ROBBIANI Eros, DE BUONO Emilio e  
IOSA Antonio l'1.4.1980, indicando i punti del corpo  
attinti con la massima precisione;
- b) indichi se possibile a che distanza furono esplosi i  
colpi;
- c) precisi se i colpi erano idonei a cagionare la morte  
e se vi fu pericolo di vita;
- d) descrivere le lesioni riportate dal TEDESCHI, da ROB-  
BIANI, dal DE BUONO e dallo IOSA, specificandone la  
durata della conseguente malattia, la incapacità di  
attendere alle ordinarie occupazioni nonchè se dal  
fatto è derivato alle parti lese indebolimento perma-  
nente di senso o di organo od altra conseguenza medi-  
co-legale penalmente rilevante ex art.583 c.p.

All'esito degli accertamenti il perito concludeva:

- a) il signor TEDESCHI Nadir in data 1.4.80 ebbe a ripor-  
tare ferite multiple d'arma da fuoco a proiettile uni-  
co alle gambe ed ai piedi bilateralmente con lesioni  
cutanee, sottocutanee e muscolari nonchè frattura del

III distale del perone destro, del I metatarsale destro, del cuboide tarsale sinistro e dello scafoide tarsale sinistro.

Non è tecnicamente possibile indicare una precisa distanza di sparo (i dati tecnici sono compatibili tuttavia con una distanza di 1 - 2 metri come dichiarato dal TEDESCHI);

il signor TEDESCHI Nadir fu costretto ad un ricovero ospedaliero durato 16 giorni nonchè ad immobilizzazione degli arti inferiori in apparecchio gessato a stivaletto per altri 30 giorni.

E' da escludere che sia ricorso pericolo reale di vita.

Non si delineano postumi di entità tale da configurare un apprezzabile indebolimento permanente dell'organo della deambulazione nè alcun'altra delle aggravanti di cui all'Art. 583 C.P.

- b) Il signor IOSA in data 1.4.80 riportò ferite trapassanti multiple (almeno tre) riferibili a colpi d'arma da fuoco a proiettile unico agli arti inferiori con lesioni cutanee, sottocutanee e muscolari, nonchè frattura della tibia destra e del perone di sinistra, lesione dell'arteria tibiale anteriore destra, lesione dell'arteria poplitea sinistra, trombosi della vena safena profonda e lesione del nervo sciatico popliteo. Per quanto ricostruibile sulla base dei dati tecnici di diretto riscontro e di quanto registrato in cedola cubicolare stilata presso l'ospedale di Brescia

è da ritenere, poi, che un proiettile abbia raggiunto il signor IOSA alla coscia destra, uno alla gamba destra ed un altro ancora abbia interessato il III inferiore della coscia sinistra nonché la faccia infero-laterale del ginocchio sinistro a livello dell'apofisi prossimale del perone.

Non è possibile tecnicamente indicare la distanza di sparo (i dati tecnici sono compatibili con l'indicazione di 1 - 2 metri dichiarata dalla parte lesa).

E' da ritenere che dall'evento lesivo per cui è processo sia derivata al Sig. IOSA Antonio una malattia di circa 11 mesi (330 giorni) con pari e sovrapponibile periodo di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni (330 giorni complessivi).

Le lesioni iniziali (in particolare quelle vasali arteriosi) furono di notevole gravità e tali da poter provocare, ove non tempestivamente trattate in sede chirurgica, anche la morte del soggetto leso per emorragia ovvero per successive complicanze generali necrotico-infettive da alterata vascolarizzazione degli arti inferiori. Si delinea quindi una intrinseca teorica idoneità a provocare la morte del soggetto leso delle lesioni concretatesi a carico del Sig. IOSA. Tale situazione, peraltro, non si realizzò per la tempestività di un adeguato trattamento medico-chirurgico, cosicché non si ebbero in concreto a realizzare neppure squilibri organici tali da configurare, nello ambito di un giudizio a posteriori, l'ipotesi di rilievo penale di reale pericolo di vita.

Attualmente residuano evidenti alterazioni disfunzio

el

nali tali da configurare un indebolimento permanente dell'organo della deambulazione.

- c) Il Signor DE BUONO Emilio in data 1.4.1980 riportò ferite multiple d'arma da fuoco a proiettile unico all'arto superiore destro, al fianco destro, allo scroto e agli arti inferiori con lesioni cutanee, sottocutanee e muscolari.

Non è possibile indicare una precisa distanza di sparo (i dati unici documentati sono compatibili con una distanza di circa 2 metri).

E' da ritenere che dall'evento lesivo per cui è processo siano derivati al Sig. DE BUONO Emilio una malattia di circa 2 mesi (giorni 60) ed un ulteriore periodo di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni di giorni 30 (giorni 90 complessivi).

Nel caso concreto viene a delinearsi l'ipotesi di rilievo penale di reale pericolo di vita; ed è da ritenere altresì che le lesioni iniziali, considerate anche alcune sedi raggiunte dai proiettili (in particolare: sede perineale e fianco destro) fossero quanto meno in via probabilistica idonee a provocare la morte del soggetto leso.

- d) Il Signor ROBBIANI Eros in data 1.4.1980 riportò ferite multiple da arma da fuoco a proiettile unico agli arti inferiori con lesioni discontinuative cutanee, sottocutanee e muscolari, frattura pluriframmentaria del perone destro e lesione parziale del ner-

vo sciatico popliteo esterno di destra.

Non è possibile indicare una precisa distanza di sparo risultando i dati tecnici documentati compatibili con una distanza di sparo di 1,5 - 2 metri, così come riferiti dal ROBBIANI.

E' da ritenere che dall'evento lesivo per cui è processo sia derivata al Signor ROBBIANI Eros una malattia adeguatamente quantificabile nel termine cronologico di 90 giorni con pari e sovrapponibile periodo di incapacità ad attendere alle ordinarie occupazioni (90 giorni complessivi).

E' da ritenere che nel caso concreto non sia ricorso reale pericolo di vita, e non si configura altresì una reale o probabilistica idoneità delle lesioni iniziali a provocare la morte del soggetto.

- 8) Perizia balistica 25/82 F del 15.3.1982 (sull'arma sequestrata a BETTI PASQUA Aurora il 21.12.1981).

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

- a) quale sia il tipo la marca ed il calibro dell'arma sequestrata;
- b) evidenzino le caratteristiche tecniche di quest'arma e le impronte o rigature caratteristiche;
- c) esaminino la funzionalità dell'arma evidenziando, se tecnicamente possibile, il numero di matricola cancellato, onde accertare la esatta provenienza della stessa;
- d) dicano se tale arma può essere stata usata in occasio

al

ne di seguenti attentati a persone:

- 1) ferimento MALATERRA e MANFREDINI del 21.12.1979;
- 2) ferimento DELLERA del 21.1.1980;
- 3) ferimenti TEDESCHI, ROBBIANI, DE BUONO e IOSA del 1.4.1980;
- 4) omicidio plurimo CESTARI, SANTORO e TATULLI del giorno 8.1.1980;
- 5) omicidio BRIANO del 12.11.1980;
- 6) omicidio MAZZANTI del 28.11.1980;
- 7) ferimento CAMELLO del giorno 11.12.1980;
- 8) omicidio MARANGON del 17.2.1981;

All'esito degli accertamenti i periti concludevano:

- a) la pistola semiautomatica Beretta Mod. 1951 calibro 7,65 parabellum, prodotta nell'anno 1963, sequestrata a BETTI PASQUA Aurora, si trova in ottime condizioni di conservazione e manutenzione ed è perfettamente efficiente. La sua canna può essere sostituita senza alcuna difficoltà con canna cal. 9 mm parabellum per pistola Beretta mod. 1951.  
Dopo tale operazione con l'arma in sequestro sono state sparate 16 cartucce senza che si siano verificati inceppamenti.
- b) Non è stato possibile evidenziare completamente il profilo delle cinque cifre del numero di matricola della pistola in sequestro.
- c) Gli esami di comparazione ci hanno consentito di escludere che la pistola in giudiziale sequestro possa esse-

el

re stata impiegata negli attentati elencati.

9) Perizia medico legale sulla parte lesa CARMELLO Maurizio 490/81 F del 15.3.1982.

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

- a) precisi la traiettoria ed il numero di colpi che attinsero CARMELLO Maurizio l'11.12.1980, indicando i punti del corpo attinti con la massima precisione;
- b) indichi, se possibile, a che distanza furono esplosi i colpi;
- c) precisi se i colpi erano idonei a cagionare la morte e se vi fu pericolo di vita.
- d) descriva le lesioni riportate dal CARMELLO, specificandone la durata della conseguente malattia, la incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, nonché se dal fatto è derivato alla parte lesa indebolimento permanente di senso o di organo od altra conseguenza medico-legale penalmente rilevante ex articolo 583 c.p.

All'esito degli accertamenti i periti concludevano:

- a) i colpi che attinsero il periziando furono nove: uno alla coscia destra con tragitto intracorporeo diretto dall'avanti all'indietro, dal basso verso l'alto e leggermente da destra verso sinistra; cinque alla gamba destra e tre alla gamba sinistra, con tragitto intracorporeo non precisabile.
- b) Non si hanno a disposizione elementi sufficienti ed

2



idonei per accertare da quale distanza furono esplosi i colpi.

- c) i colpi non erano di per sè idonei a cagionare la morte e non si è verificata l'evenienza del pericolo per la vita in atto.
- d) Le lesioni riportate da CARMELLO Maurizio in conseguenza del ferimento avvenuto il giorno 11.12.1980 furono: ferite multiple da proiettile da arma da fuoco agli arti inferiori (sei a destra e tre a sinistra) con frattura scomposta e pluriframmentata del femore destro al terzo distale e frattura pluriframmentata della tibia destra al terzo medio della diafisi.
- e) la durata della malattia e della incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni conseguenti alle descritte lesioni è stata di un anno e due mesi complessivi.
- f) Dall'evento lesivo di cui è processo non sono derivate né deriveranno postumi di carattere permanente atti a configurare circostanze aggravanti previste dall'art. 583 del c.p.

10) Perizia medico-legale sulla parte lesa GRASSINI Aldo  
490/81 F del 22.3.1982.

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

- a) precisi la traiettoria ed il numero dei colpi che attinsero GRASSINI Aldo l'8.11.1977, indicando i punti del corpo attinti con la massima precisione;
- b) indichi se possibile a che distanza furono esplosi i

colpi;

- c) precisi se i colpi erano idonei a cagionare la morte e se vi fu pericolo di vita;
- d) descriva le lesioni riportate dal GRASSINI specificandone la durata della conseguente malattia, la incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni, nonché se dal fatto è derivata alla parte lesa indebolimento permanente di senso o di organo od altra conseguenza medico-legale penalmente rilevante ex art. 583 c.p..

All'esito degli accertamenti il perito concludeva:

- a) I colpi che attinsero il periziando furono, con tutta probabilità, cinque: uno al terzo superiore della gamba destra sulla faccia laterale, con tragitto intracorporeo diretto da destra a sinistra su uno stesso piano orizzontale; uno alla coscia sinistra e tre alla gamba sinistra, di cui almeno uno sulla faccia mediale del polpaccio, con tragitto intracorporeo non precisabile.
- b) Non si hanno a disposizione elementi sufficienti e idonei per accertare da quale distanza furono esplosi i colpi;
- c) I colpi non erano di per sè idonei a cagionare la morte e non si è verificata l'evenienza del pericolo di vita in atto.
- d) Le lesioni riportate da GRASSINI Aldo in conseguenza del ferimento avvenuto il giorno 8 novembre 1977 furono

no: ferita da proiettile d'arma da fuoco alla gamba destra con ritenzione di proiettile e frattura della tibia, ferite multiple alla coscia e alla gamba sinistra.

- e) La durata della malattia e della incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni conseguenti alle descritte lesioni è stata di mesi 6-7 (sei-sette) complessivi.
- f) Dall'evento lesivo non è derivato alcun postumo di carattere permanente atto a concretare circostanze aggravanti previste dall'art. 583 c.p.
- 11) Perizia balistica 490/81 F + 290/82 F del 25.4.1982 (sulle armi sequestrate in via Cesare da Sesto 1 Milano, in via Lombardini 8, nel box di Cassina de Pecchi, nello appartamento di via della Stazione di Tor Sapienza n.8, Roma il 9.1.1982).

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

- a) descrivano il tipo, la marca ed il calibro delle armi sequestrate, evidenziandone le caratteristiche tecniche e le impronte e rigature specifiche;
- b) esaminino la funzionalità di tali armi ed evidenzino ove possibile i numeri di matricola obliterati;
- c) descrivano e classificchino le munizioni in sequestro;
- d) dicano se alcuna di tali armi possa essere stata usata in occasione dei seguenti attentati:
- 1) ferimento MALATERRA e MANFREDINI del 21.12.1979;
  - 2) ferimento DALLERA del 21.2.1980;
  - 3) ferimenti TEDESCHI, ROBBIANI, DE BUONO e IOSA del

giorno 1.4.1980;

- 4) omicidio plurimo SANTORO, CESTARI e TATULLI di via Schievano dell'8.1.1980;
- 5) omicidio Briano del 12.11.1980;
- 6) omicidio MAZZANTI del 28.11.1980;
- 7) ferimento CARMELLO dell'11.12.1980;
- 8) omicidio MARANGONI del 17.2.1981.

All'esito degli accertamenti i periti concludevano:

- 1) Nel capitolo 1 e 2 sono state dettagliatamente descritte le armi e le munizioni in sequestro.
- 2) L'analisi identificativa sui vari componenti di colpo repertati ha fornito i seguenti risultati:
  - a) il revolver ARMINIUS cal. 38 sp., reperto n. 185, sequestrato a Milano in via Cesare da Sesto n.1, la cui matricola, obliterata, è stata fatta risalire ed è risultata: 546009, fu impiegato per esplodere i colpi estratti dal cadavere di Luigi Francesco MARANGONI nonché altre pallottole che furono rinvenute, dissociate in nucleo e blindatura, sul luogo dell'attentato.
  - b) la pistola semiautomatica Beretta mod. 81, cal. 7,65, sequestrata nell'appartamento di Roma in via della Stazione di Tor di Sapienza 38, la cui matricola, obliterata, non è stato possibile far risalire, è stata usata per sparare 12 dei 25 colpi che furono esplosi nel corso dell'attentato alla

el

221

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

Sez. D.C. "PERAZZOLI" (ferimento di TEDESCHI, ROBBIANO, DE BUONO e IOSA del 1° 4.1980). La stessa arma fu utilizzata anche per esplodere i 5 colpi sparati in occasione dell'attentato a DALLERA Pietro del 21.2.1980 nonché 5 dei 10 colpi sparati nel corso del ferimento di CARMELLO Maurizio dello 11.12.1980.

- c) La pistola mitragliatrice di fabbricazione inglese, marca STERLING, cal. 9 parabellum, reperto n.189, sequestrata in Milano, in via Cesare da Sesto n.1, matricola KR 27647, fu impiegata per esplodere tre colpi nel corso dell'attentato a MARANGONI Francesco del 17.2.1981.
- d) Un esame compiuto al microscopio comparatore e che ha avuto per oggetto le due pallottole cal. 7,65 di marca WINCHESTER, estratte dal cadavere di BRIANO Renato, unici reperti recuperati dopo quell'omicidio, non ha fornito elementi idonei ad identificare l'arma di provenienza tra tutte le pistole del cal. 7,65, di marca Beretta e di marche straniere, comprese tra quelle sequestrate a Milano in via Cesare da Sesto n.1 nonché in via Lombardini n.8 e a Roma in via della Stazione di Tor Sapienza 38.

12) Perizia trascrizione di nastri 490/81 del 18.5.1982

Sono trascritte alcune telefonate registrate nel corso delle intercettazioni su utenze relative ad ALBERTON Rames, BETTI Aurora ed ADAMOLI Roberto. Alle stesse si farà riferimento nell'esame delle varie posizioni processuali in caso di riscontri probatori.

ol

13) Perizia grafica 290/82 F del 9.6.1982 (CASAVOLA).

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

- a) Letti gli atti, esaminati il rep. 100 sequestrato in via Cesare da Sesto e il documento a stampatello iniziante "X D IERI CAN..." di cui al reperto 2 sequestrato a GRILLO Franco (documenti consegnati in originale), presa visione delle scritture di comparazione di CASAVOLA Vita (lettera dimissioni rep. 1 verb.sequestro a suo carico e richiesto in stampatello dell'imputato rivolta al G.I. del 4/3 e del 16/3/82), svolti tutti gli accertamenti ritenuti necessari, dica se i due documenti sequestrati sono stati compilati da CASAVOLA Vita.

All'esito degli accertamenti i periti concludevano:

"Il documento indicato come Reperto n.100, sequestrato in via Cesare da Sesto n.1, ed il foglietto compilato in stampatello, indicato come Reperto n.2, sequestrato a GRILLO Franco, sono stati scritti da CASAVOLA Vita di proprio pugno".

14) Perizia balistica 439/79 F del 9.6.1982.

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

- a) Esaminato il reperto 48076 contenente i proiettili estratti dal corpo di DI CATALDO Francesco e il corpo di reato 46385 contenente bossoli rinvenuti sul luogo del delitto, esaminata l'arma di cui al corpo di reato 45/30 (Rap.n.1195/6-2) del Tribunale di Firenze, svolti tutti gli accertamenti ritenuti neces-

sari; dica se tali proiettili e bossoli sono stati esplosi dalla predetta arma.

All'esito degli accertamenti i periti concludevano:

"I proiettili estratti dal corpo di DE CATALDO Francesco ed i bossoli rinvenuti sul luogo del delitto non sono stati esplosi con la pistola Beretta cal. 7,65 mm Mod. 81, di cui al corpo di reato n.45130 del Tribunale di Firenze".

- 15) Perizia balistica 490/81 F del 16.6.1982 sulle armi sequestrate a BELLOLI Maria Rosa e ZELLINO Samuele il 18.5.1982.

Gli accertamenti per verificare se le predette armi erano state usate in precedenti attentati davano esito negativo.

- 16) Perizia balistica 2548/82 B PM del 22.7.1982.

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

Dica il perito, esaminati i reperti balistici in atti e quelli disponibili presso l'ufficio corpi di reato del Tribunale di Rovigo, se i primi siano stati impiegati dalle armi impiegate durante la nota evasione delle terroriste dalla Casa Circondariale di Rovigo.

All'esito degli accertamenti i periti concludevano:

- 1) I bossoli cal.5,56x45 mm relativi all'evento di Lissone e quelli stesso calibro relativi all'evento Rovigo appartengono a cartucce che non sono state spa-

rate dalla stessa arma bensì da due armi identiche per calibro, tipo e marca.

Nell'evento di Rovigo non sono stati repertati bossoli cal.7,65 Browning.

- 2) I 27 bossoli rinvenuti a Lissone cal.5,56x45mm, di cui 22 di fabbricazione belga (F.N.74) e 5 di fabbricazione austriaca(HP - .223) sono stati sparati dalla stessa arma che si presume sia il fucile d'assalto tedesco Heckler und Koch HK33.

Per quanto attiene al bossolo cal.7,65 Browning, la mancanza di caratteri particolari nelle impronte non consente, disponendo di un unico esemplare, la formulazione di ipotesi attendibili sulla marca dell'arma che lo ha impiegato.

- 17) Perizia medico-legale 838/82 F del 20.10.1982.

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

- a) descrivano con la massima esattezza possibile la dinamica del conflitto a fuoco avvenuto a Milano il 23. 7.1982 tra gli imputati e gli agenti operanti. Precisino le rispettive posizioni degli stessi nei vari momenti dell'episodio, le armi utilizzate, indicando le traiettorie e le distanze dei colpi che attinsero il FERRARI e gli altri.
- b) Determinino le cause della morte di FERRARI Stefano indicando le parti del corpo attinte dai proiettili e descrivano le lesioni riportate dal PROTTI, dallo SCACCIA e dagli agenti precisando la durata delle conseguenti malattie, le incapacità di attendere al-



le ordinarie occupazioni, nonchè se dal fatto sono derivati indebolimenti di sensi e di organi od altra conseguenza medico-legale penalmente rilevante.

All'esito degli accertamenti i periti concludevano:

"La causa della morte di FERRARI Stefano è da identificarsi in un unico ferimento da colpo d'arma da fuoco a proiettile unico che ha prodotto lesioni cranio meningo-encefaliche, terminale pleuro-broncopolmonite. Il colpo fu esploso a breve distanza. La direzione del colpo fu dall'avanti all'indietro su un piano pressochè orizzontale lievemente obliquo da destra medialmente rispetto alla posizione eretta del capo.

PROTTI Mario: fu attinto da tre colpi d'arma da fuoco a proiettile unico rispettivamente al collo, al braccio sinistro ed al fianco sinistro, che produssero lesioni trapassanti dei tessuti molli al collo ed al braccio, lesione di ansa ileale, di colon discendente emoperitoneo.

Da tali lesioni è derivata una malattia della durata di 87 giorni; durante lo stesso periodo vi fu incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni.

Dalle patite lesioni non sono derivati postumi di carattere permanente od altre aggravanti ai sensi dello art. 583 e segg. del c.p.

I tre colpi furono esplosi a breve distanza ed il PROT TI, al momento del ferimento offriva alla bocca della

arma il lato sinistro del corpo.

SCACCIA Vincenzo: fu attinto da almeno due colpi d'arma da fuoco a proiettile unico, al fianco destro e all'emitorace-braccio sinistro che produssero lesioni viscerali toracico addominali, emoperitoneo, emitorace destro, lacerazione di arteria omerale, ematoma al braccio. Nel corso del ferimento riportò lesioni anche alle dita della mano destra.

Da tali lesioni è derivata una malattia di almeno 25 giorni; durante tale periodo vi fu anche incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni.

Dalle patite lesioni è derivato indebolimento permanente dell'organo della prensione e dell'apparato respiratorio.

I colpi furono esplosi a breve distanza e lo SCACCIA al momento degli spari offriva la superficie anteriore del corpo alla bocca dell'arma.

Nel corso del conflitto a fuoco avvenuto a Milano il 23.7.1982 fra gli imputati e gli Agenti operanti sono state utilizzate tre distinte pistole, che, sulla base dei bossoli e dei proiettili ivi repertati, sono state identificate in un revolver Colt cal. 357 Magnum, in un Revolver Smith e Wesson cal. 32 S.W. Long e in una pistola Sig-Sauer P230 cal.9 Police. Con il revolver Colt Mod. Trooper Mark III cal. 357 Magnum, con matricola abrasa, sottratto dagli Agenti a FERRARI Stefano, sono state esplose 5 delle sei cartucce contenute nel tamburo dell'arma; con il revolver Smith e Wesson

cal. 32 S.W. Long Mod. 30 Hand Ejector, in possesso di SCACCIA Vincenzo, è stata esplosa una sola cartuccia, essendo l'arma divenuta, subito dopo, inefficiente a seguito della rottura della molla di richiamo del grilletto; con la pistola Sig-Sauer P.230 cal.9 Police, in dotazione ad uno degli agenti, sono state esplose sette cartucce, di cui sono stati rinvenuti i relativi bossoli ed i proiettili in parte ridotti a schegge o deformati.

Sulla base di quanto emerso dalle risultanze tecniche e dagli esami degli atti, in relazione alla dinamica del conflitto, si ritiene che dopo l'esplosione del primo colpo da parte dello SCACCIA, l'unico dei tre che era riuscito a rimanere in possesso dell'arma, due degli agenti operanti hanno risposto al fuoco sparando cinque colpi con il revolver Colt cal. 357 Magnum, sottratto al FERRARI e l'altro 7 colpi con la propria pistola Sig-Sauer P.230 cal. 9 Police. I colpi che hanno attinto il FERRARI e ferito il PROTTI e lo SCACCIA sono stati esplosi da breve distanza, nel settore della ala sinistra del bar fra i tavoli e la parete destra, dove Agenti e prevenuti si trovavano pressappoco di fronte e qualcuno di fianco.

Due colpi, i cui bossoli sono stati trovati poco distanti da-gli altri quattro, all'imbocco del corridoio che dall'ingresso immette nella sala, sono stati esplosi da una posizione diversa rispetto a quelli sparati in prossimità dei tavoli accostati alla parete destra.

el

Uno di questi due colpi è stato esploso in direzione del corridoio che passa davanti all'ingresso, forse per bloccare la fuga di qualcuno che tentava di scappare.

Un ultimo colpo, infine, il cui bossolo è stato rinvenuto sul marciapiede di via Plinio, è stato esploso dall'ingresso o appena fuori, verso l'esterno, forse in direzione dello SCACCIA che con la pistola in pugno, non più in grado di sparare per inefficienza funzionale, tentava di salire su una macchina e fuggire".

18) Perizia grafica 838/82 F del 20.10.1982.

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

Letti gli atti, esaminate le scritture di comparazione ed i documenti redatti da PROTTI Mario e SCACCIA Vincenzo, svolti tutti gli accertamenti ritenuti necessari, dica se i documenti fotocopiati in atti ai fogli 70 - 71 - 72 - 73 - 74 - 75 - 110 - 111 - 158 - 159 sono stati redatti da uno dei due imputati.

All'esito degli accertamenti i periti concludevano:

" I documenti fotocopiati in atti ai fogli 73 - 74 - 75 - 158 e 159 sono stati redatti da PROTTI Mario; i fogli rimanenti, indicati coi nn. 70 - 71 - 72 - 110 e 111, non risultano compilati da PROTTI Mario nè da SCACCIA Vincenzo".

- 19) Perizia balistica 490/81 F del 20.12.1982 sull'arma sequestrata a GHIRINGHELLI Marcello all'atto del suo arresto.

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

Esaminata la pistola cal. 9 bifilare sequestrata a GHIRINGHELLI Marcello all'atto del suo arresto, svolti tutti gli accertamenti balistici ritenuti necessari, esaminati altresì i proiettili e i bossoli cal.9 rinvenuti sui luoghi degli attentati MAZZANTI del 28.11.1980 e MARANGONI del 17.2.1981, dicano se i colpi esplosi in occasione di tali episodi criminosi provengono dalla predetta arma.

All'esito degli accertamenti i periti concludevano:

- 1) i tre bossoli sparati di cartucce cal. 9 Parabellum repertati sul luogo dell'omicidio di Manfredo MAZZANTI del 28.11.1980 provengono da munizioni che furono sparate nella pistola BROWNING - FN di pari calibro, matricola 71 C 30453, sequestrata a GHIRINGHELLI Marcello.
- 2) Anche due dei cinque bossoli sparati di cartucce cal. 9 Parabellum repertati sul luogo dell'attentato a Luigi Francesco MARANGONI del 17.2.1980 provengono da munizioni che furono esplose nella predetta pistola in giudiziale sequestro.
- 3) Per quanto attiene all'unica pallottola repertata nel caso MAZZANTI di calibro corrispondente a quello della pistola sequestrata, pallottola che fu rin

230

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

venuta negli indumenti della vittima, gli esami comparativi con proiettili di confronto non hanno permesso di acquisire elementi oggettivi idonei per formulare un sicuro giudizio di identificazione o di esclusione; tuttavia, siamo in grado di asserire che non è escluso che la stessa pallottola possa effettivamente provenire dalla anzidetta pistola. Rimandiamo a questo proposito all'ampia disamina sull'argomento contenuta nel capo 5° del presente elaborato.

- 4) La pallottola cal. 9 Parabellum reperata nel caso MARANGONI, unico proiettile di quel calibro che fu rinvenuto in un appartamento in prossimità del luogo dell'attentato, dovrebbe provenire dallo sparo in quella pistola - mitra di marca STERLING, arma anch'essa del 9 Parabellum, che fu impiegata dagli attentatori in occasione del medesimo omicidio, come già da noi dimostrato in una precedente indagine.

- 20) Perizia trascrizione nastri 290/82 F del 14.1.1983  
(ALIPRANDINI Eugenia).

Sono trascritte telefonate registrate nell'intercettazione sull'utenza in uso ad ALIPRANDINI Eugenia. Ad esse si farà riferimento nell'esame della posizione processuale dell'imputata.

- 21) Perizia balistica 19/83 del 27.1.1983 (omicidio Maresciallo RENZI avvenuto in Lissone il 16.7.1982).

Nell'incarico conferito ai periti si chiedeva:

- a) descriva il tipo, la marca ed il calibro dei due fu-

el

cili Heckler und Koch sequestrati nella base B.R. di Cinisello Balsamo, nonché i bossoli ed i proiettili repertati in occasione dell'omicidio del Maresciallo RENZI avvenuto a Lissone il 16.7.1982, evidenziando le caratteristiche tecniche e le impronte e rigature specifiche;

- b) dica se alcuna di tali armi è stata usata nell'episodio di Lissone (rapina dell'ufficio postale nel corso del quale fu ucciso il M.llo dei Carabinieri Valerio RENZI).

All'esito degli accertamenti i periti concludevano:

- 1) Entrambi i fucili semiautomatici HECKLER & KOCH Mod. 93 cal. 223 Remington (5,56 mm) sono perfettamente efficienti. Data la notevole quantità di materiale asportato non è stato possibile far risalire il loro numero di matricola.
- 2) Il bossolo repertato cal. 7,65 è stato sparato da una pistola automatica di uno dei modelli elencati al punto 1.1) del paragrafo 1) della relazione.
- 3) Tutti i bossoli cal. 223 Remington (5,56 mm) di marca F.N. e di marca Hirtenberg sono stati certamente sparati dalla stessa arma.
- 4) Gli esami di comparazione effettuati fra i bossoli repertati e quelli sperimentali sparati con le armi in sequestro ci hanno consentito di stabilire che tutti i reperti sono stati certamente sparati dal fucile semiautomatico Heckler und Koch Mod. 93 cal. 223 Remington (5,56 mm) contraddistinto dalla sigla "Rep. 128" in giudiziale sequestro.

Alle perizie sopra indicate devono aggiungersi quelle medico-legali disposte sui singoli imputati, che saranno indicate e prese in esame in occasione della trattazione delle specifiche posizioni processuali.

Si riportano, infine, le conclusioni medico-legali sulle parti lese MONTANELLI, MARACCANI, TOMA, MANCA e BESTONSO, già oggetto del procedimento 1094/78 (vedi copia del rinvio a giudizio di questo G.I. del 28.5.1981 allegata agli atti), delle quali si è tenuto conto nella formulazione dei capi di imputazione per gli autori materiali di tali attentati.

a) Perizia medico-legale sulla parte lesa Indro MONTANELLI (ferimento del 2.6.1977).

MONTANELLI Indro in occasione del ferimento del 2.6.77 riportò lesioni da colpi d'arma da fuoco a proiettile unico in numero di quattro che lo attinsero posteriormente in regione glutea sinistra e coscia destra. I tramiti descritti pertanto risultano dall'indietro in avanti e alcuni di essi con lieve obliquità dall'alto in basso. Essi interessarono soltanto parti molli degli arti, cute e muscolatura.

Da tali lesioni è derivata una malattia della durata di giorni 30; durante lo stesso periodo il ferito fu incapace di attendere alle ordinarie occupazioni. Da tali lesioni non derivò pericolo per la vita. Le lesioni di per sè, per la sede attinta e gli organi interessati, erano inidonee a determinare la morte. Da tali lesioni non sono derivati postumi di carattere permanente né altre conseguenze penalmente rilevanti ex art.583 c.p..

el



b) Perizia medico-legale sulla parte lesa Luciano MARACCANI (ferimento del 30.6.1977).

MARACCANI Luciano in occasione del ferimento del 30.6. 1977 riportò una lesione da colpo da arma da fuoco a proiettile unico a livello del polpaccio della gamba destra con tramite diretto all'indietro in avanti e lievemente obliquo dall'alto in basso e dall'interno verso l'esterno. Esso interessò solo parti molli, cutee e muscolatura. Molto probabilmente il secondo colpo sfiorò la caviglia sinistra in sede mediale producendo solo lesioni superficialissime.

Dalle lesioni al polpaccio è derivata una malattia della durata di due mesi; durante lo stesso periodo il ferito fu incapace di attendere alle ordinarie occupazioni.

Da tali lesioni non derivò pericolo per la vita. Le lesioni di per sé, per la sede e gli organi attinti, erano inidonei a determinare la morte.

Da tali lesioni non sono derivati postumi di carattere permanente né altre conseguenze penalmente rilevanti ex art. 583 c.p.

c) Perizia medico-legale sulla parte lesa Nicola TOMA (ferimento del 24.1.1978)

TOMA nicola, nell'evento lesivo del 24.1.1978, riportò ferite multiple trapassanti da arma da fuoco agli arti inferiori e all'avambraccio destro, con sezione delle arterie femorali superficiali bilateralmente e della

el

vena femorale destra con frattura del radio destro.

Tali lesioni sono riferibili ad una azione lesiva prodotta da colpi di arma da fuoco a proiettile unico.

Al Signor TOMA Nicola, a seguito delle lesioni riportate, è derivato un periodo di malattia della durata di 120 giorni.

Il periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni è sovrapponibile al periodo di malattia. A seguito delle lesioni riportate non risulta documentatamente comprovato che TOMA Nicola abbia corso pericolo di vita.

A TOMA Nicola sono residuati postumi permanenti agli arti inferiori tali da configurare compiutamente la ipotesi di indebolimento permanente dell'organo della deambulazione.

Le lesioni riportate dal Sig. TOMA Nicola, considerata la sede corporea attinta dai proiettili e gli organi interessati, erano di per sè idonee a determinare il decesso del soggetto.

d) Perizia medico-legale sulla parte lesa Gavino MANCA  
(ferimento del 5.7.1978).

Il dott. MANCA Gavino in data 5 luglio 1978 ha riportato lesioni multiple d'arma da fuoco agli arti inferiori e al gluteo sinistro.

In particolare il dott. MANCA è stato raggiunto da tre colpi d'arma da fuoco che hanno prodotto tre tramiti trapassanti, due alle gambe e uno al gluteo sinistro.

Tenuto conto della versione dei fatti forniti dal MANCA,

con la quale gli esiti attualmente riscontrabili sono pienamente compatibili, il colpo in regione glutea sinistra ha avuto una direzione dal basso verso l'alto, leggermente dall'indietro all'avanti e in senso medio laterale; entrambi i colpi che hanno raggiunto le gambe hanno avuto una direzione da dietro all'avanti, dall'alto verso il basso pressochè rettilinea.

In base ai dati clinici ed a quelli di diretta acquisizione peritale non è possibile formulare un giudizio, neppure in via di approssimazione, sulla distanza di sparo; va solo detto che il colpo che ha raggiunto il Manca alla gamba sinistra doveva essere dotato di una certa forza viva.

A seguito delle lesioni riportate è derivato un periodo di malattia di giorni 55 circa ed un ulteriore periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di ulteriori giorni 25 per complessivi giorni 80 (ottanta).

Per effetto delle lesioni riportate il periziato non ha corso pericolo di vita.

In conseguenza delle lesioni riportate non sussistono postumi permanenti penalmente rilevanti.

e) Perizia medico-legale sulla parte lesa Ippolito BESTONSO (ferimento del 29.9.1978).

BESTONSO Ippolito, in conseguenza del ferimento subito il 29.9.1978 riportò frattura comminuta di tibia e perone sinistro e frattura del condilo mediale del femore destro, da colpi d'arma da fuoco.

Dalle lesioni è derivata una malattia che perdura a 7 mesi e mezzo dall'evento lesivo; è prevedibile che occor

el

reranno ancora tre mesi circa per il consolidamento completo delle fratture e la guarigione.

Va riconosciuto uguale periodo di incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni.

Dalle lesioni è derivato indebolimento permanente dell'organo della deambulazione.

Le lesioni non cagionarono pericolo attuale per la vita del paziente.

or

FOGLIO SEGUITO N. 237

C A P I T O L O 3°

Considerazioni in diritto

el



CAPITOLO 3°LE B.R. COME BANDA ARMATA

Si impongono alcune considerazioni in fatto ed in diritto in ordine alla riconducibilità delle B.R. alla fattispecie legale ex art. 306 C.P. contestata agli imputati.

Banda armata secondo l'orientamento prevalente deve intendersi un gruppo di persone che dispongono di armi, organizzate in modo idoneo, per un'azione comune, presente o futura, sotto il comando di uno o più capi. Suoi requisiti sono dunque:

- 1) Pluralità di soggetti;
- 2) unitarietà dello scopo unificante dei propositi dei consociati;
- 3) disponibilità di armi;
- 4) organizzazione dell'associazione.

1) Per quanto concerne la pluralità di soggetti, la legge non indica in alcun modo il numero degli individui necessari a costituire una banda. Il problema ovviamente non si pone per le B.R. e per la W. Alasia in particolare, atteso l'elevato numero di militanti; la questione può assumere rilevanza per gruppi minori e andrà decisa con un giudizio di fatto in relazione alle specifiche circostanze di tempo, luogo e persone; è evidente comunque che il numero dei consociati deve essere tale da poter conferire al complesso armato l'idoneità a commettere i delitti indicati dalla legge come scopo della banda.

2) Il secondo elemento caratterizzante la banda armata, rispetto ad altri reati di natura associativa, è la particolare finalità perseguita dal gruppo, consistente in uno dei delitti non colposi contro la personalità dello Stato indicati nell'art. 302 C.P., il che caratterizza in termini di dolo specifico l'elemento soggettivo del reato.

el

La comune convinzione dei militanti B.R. di poter risolvere i problemi della nostra società col ricorso alla violenza è già sufficiente per affermare che in tale associazione si ritrova anche il requisito della unitarietà dello scopo. Da tutta la produzione ideologica diffusa all'esterno e all'interno dell'organizzazione emerge chiaramente l'obbiettivo e lo scopo unitario, l'attacco al cuore dello Stato realizzato attraverso una serie di azioni criminose per creare una crescente e permanente situazione di allarme sociale e accelerare il disgregamento della società borghese e capitalistica.

3) In ordine alla disponibilità di armi, va sottolineato come tale requisito diversifichi il reato di banda armata da altri aventi natura associativa; esso costituisce la struttura portante dell'organizzazione e l'elemento essenziale per la sua vita. L'armamento deve essere adeguato (per quantità, qualità, disponibilità da parte dei singoli aderenti) al perseguimento dello scopo comune; naturalmente non è necessario che tutti i membri dell'associazione siano armati, nè che tutti dispongano in permanenza di un proprio armamento individuale, essendo sufficiente che un'adeguata dotazione di armi sia nella disponibilità dell'organizzazione e che ne sia agevole l'apprensione e l'impiego. Con riferimento alla W. Alasia è appena il caso di far cenno alla dotazione di armi, munizioni ed esplosivi nella disponibilità individuale dei vari militanti e nelle varie basi o nascondigli.

4) In ordine infine all'ultimo requisito, va sottolineato che non è necessario che l'organizzazione abbia un completo ordinamento di gerarchia; essenziale è invece che gli aderenti alla banda siano collegati da un vincolo organizzativo unificante e intenso che comporti per tutti una disciplina comune.

of



E' certamente questo il caso della W.Alasia, ove si considerino i compiti della Direzione di Colonna, le suddivisioni in Fronti e Brigate, l'appoggio organizzativo e logistico fornito ai militanti, l'unità di disciplina degli stessi.

Di particolare rilievo nell'esaminare tale requisito è la compartimentazione a fini di sicurezza tra i Fronti, le Brigate e tra i militanti della stessa microcellula.

Altra caratteristica peculiare delle B.R. è la cura nel predisporre gli strumenti necessari alla vita ed al funzionamento dell'associazione. Si pensi alla continua ricerca da parte dei militanti di appartamenti da acquistare o affittare ed alle grosse difficoltà in cui la colonna si è trovata dopo gli arresti del febbraio '82 per la scoperta di molte delle sue strutture logistiche; tali difficoltà certamente ne hanno accelerato e favorito il declino.

Vanno anche sottolineate in questa analisi la particolare cura dei militanti nel camuffamento delle auto rubate con targhe e documenti falsi, la continua raccolta di fotocopie di documenti di circolazione e d'identità "puliti" (cioè appartenenti a persone non ricercate e non iscritti in bollettini di documenti smarriti); ciò al fine di offrire ai militanti documenti personali e di circolazione che diano le più ampie garanzie (si considerino al riguardo gli apparecchi per falsificare targhe e documenti trovati nella base di Cinisello, le annotazioni di fotocopie di documenti esistenti in tutte le strutture scoperte dalle forze dell'ordine).

BANDA ARMATA E ASSOCIAZIONE SOVVERSIVA

Inquadrate le B.R. nello schema legale della banda armata, occorre ora evidenziare gli elementi distintivi tra la figura delittuosa dell'art. 306 C.P. e l'associazione sovversiva di cui all'art. 270 C.P.

Tale problema ha costituito una palestra per dotte esercitazioni dottrinali e giurisprudenziali. Riteniamo, tra le varie soluzioni prospettate (ved. al riguardo l'esauriente trattazione di Caselli-Perduca), che gli elementi di differenziazione tra le due figure vadano prevalentemente riferiti all'armamento ed al vincolo organizzativo. In ordine al primo elemento, non sembra accoglibile l'opinione secondo cui è proprio nell'armamento l'unico elemento di differenziazione tra le due ipotesi criminali; appare semplicistico ritenere la banda armata un'associazione sovversiva con armi. In realtà le due figure si differenziano nettamente per la ben diversa struttura e per la necessità, connaturata solo alla banda armata, della predisposizione di mezzi idonei al perseguimento dello scopo, tra cui un armamento adeguato ad esso.

In altre parole, la presenza di armi è ritenuta compatibile anche con l'associazione sovversiva (e l'avverbio "violentemente" richiamato dall'art. 270 C.P. sembra confermarlo), ma mentre tale reato non postula alcuna valutazione di adeguatezza dei mezzi, nella fattispecie dell'art. 306 C.P. le armi non sono soltanto un connotato essenziale, ma qualificato dalla necessità della sua adeguatezza, per quantità e qualità, rispetto alle azioni da compiere nell'ambito del fine perseguito (Corte Assise Napoli, 18/1/80, Campitelli).

In ordine al secondo elemento, va sottolineato come il legisla

tore, nel definire banda la figura criminosa dell'art. 306, non ha fatto riferimento ad una qualsiasi fattispecie associativa (come per l'art. 270), ma ha tenuto presente l'etimologia stessa della parola, che è sinonimo di gruppo ristretto, caratterizzato, più che da un generico vincolo associativo, da un vero e proprio vincolo organizzativo, che richiede un momento unificante più intenso, una maggiore coesione tra i membri ed un'assoluta unità di propositi e di azione (ved. Corte Assise Napoli, 18/1/80, Campitelli).

Da ciò discende che la banda presuppone un'organizzazione di una certa complessità; pertanto tale figura va esclusa nei casi in cui la rudimentalità della composizione, la carenza di mezzi, l'inefficienza operativa, l'esiguità degli aderenti, la fragilità della struttura non consentono di riconoscere nel gruppo la fattispecie dell'art. 306 C.P.

Alla luce di quanto sopra si evince, quanto agli scopi delle due figure, che la banda armata può essere certamente costituita per il perseguimento delle finalità proprie dell'associazione sovversiva, e cioè può essere diretta a stabilire violentemente la dittatura di una classe sociale sulle altre, ovvero a sopprimere una classe sociale o comunque a sovvertire violentemente gli ordinamenti economici o sociali dello Stato.

-----

Occorre ora definire i rapporti tra la fattispecie dell'art.270 e quella dell'art. 306 C.P.

Va premesso che la banda armata non ha di per sé, necessariamente, finalità rivoluzionaria; tuttavia, poichè il presente procedimento concerne l'attività di un gruppo armato perseguente finalità eversive, appare giustificato il riferimento specifi-

co contenuto nel capo 1) al reato di insurrezione armata (art. 284 C.P.) e quello di guerra civile (art. 286 C.P.), indicati come finalità della banda.

L'ulteriore riferimento in rubrica all'art. 270 impone perciò di chiarire il rapporto tra le due fattispecie.

Non esiste certamente rapporto di specialità tra le due norme di cui agli artt. 306 e 270, poichè, come premesso, le finalità della banda armata non sono necessariamente sovversive (si pensi ad una congiura di palazzo, ad un attentato a personalità straniera), nè tutte le associazioni sovversive si strutturano in banda armata (quando manchi un apparato organizzativo ed una disponibilità di armi adeguata). Quando tuttavia una banda armata persegue l'obbiettivo dell'insurrezione armata e della guerra civile, il vero fine ultimo è un fatto sovversivo; ne consegue che in tali occasioni, contestualmente al reato di banda armata viene altresì consumato quello di associazione sovversiva. In tal caso le norme possono applicarsi allo stesso fatto o invece l'una resta assorbita dall'altra? Senza riportare le numerose elaborazioni giurisprudenziali e dottrinarie sul tema, eludendo le diatribe che esso ha sollevato (se il prius sia l'uno o l'altro reato, se il delitto ex art. 270 può essere delitto fine della banda armata), in questa sede, il problema può essere risolto aderendo ad un accreditato orientamento dottrinale recepito dalla Cassazione (Sez. VI Pen. sent. 27/1/75 c/Vincen).

Secondo tale impostazione di diritto, l'ambito di applicazione del criterio di specialità non si limita ad un rapporto tra norme in astratto, ma può sussistere anche tra disposizioni di legge regolanti la stessa materia.

La menzionata decisione della Suprema Corte evidenzia infatti che "il principio della specialità è operante non solo nei rapporti tra il fatto e più figure criminose, l'una delle quali rientra necessariamente e sempre in tutti i suoi elementi costitutivi nell'altra, ma anche quando un medesimo fatto concreto è riconducibile in tutti i suoi elementi ad entrambe le figure, pur se tra le medesime in astratto non sussiste una relazione tra genere e specie".

Ciò premesso, un fatto va sottolineato. Molti giudici di merito, che negli ultimi anni in Italia si sono pronunciati in procedimenti penali aventi ad oggetto formazioni terroristiche hanno ritenuto che esse avessero in concreto le caratteristiche sia dell'associazione sovversiva che della banda armata. Giustamente il G.I. di Milano (ACHILLI + altri 3.6.82) ha osservato:

"Ciò conforta il giudizio di una almeno parziale sovrapponibilità dell'ambito di concreta applicazione delle norme di cui agli artt. 270 e 306 c.p. in una serie vastissima di casi, che in questo periodo storico rappresenta pressochè la totalità dei casi in cui ricorre l'applicabilità dell'art.306. Ebbene, poichè in essi la fattispecie concreta corrispondente allo schema normativo dell'art.270 c.p. (struttura associativa + finalità sovversive) si presenta come un minus rispetto a quella corrispondente allo schema normativo dell'art.306 c.p. (struttura associativa eventualmente più compatta e organizzata gerarchicamente + dotazione di armi + finalità sovversive estrinsecantesi in delitti contro la personalità dello Stato quali la guerra civile e l'insurrezione armata), la conclusione dell'assorbimento del reato di cui all'art. 270 c.p. nel reato dell'art.306 c.p., che in concreto presenta tutte le caratteristiche del precedente + alcuni elementi qualificanti esclusivi, rappresenta una soluzione

el

che corrisponde ad un principio di economia, proprio della natura stessa del diritto penale. Questo principio ispira tra l'altro la stessa norma dell'art.15 c.p., la cui interpretazione nel senso qui accolto consente di evitare una poco comprensibile costante duplicazione di pena per la medesima condotta illecita".

In sintonia con i principi esposti è stata formulata l'imputazione sub 1) nei confronti degli imputati appartenenti alle B.R. - colonna W. Alasia, oggetto del presente procedimento.

CAPI ORGANIZZATORI E PARTECIPANTI

Inquadrate l'organizzazione delle B.R. nel modello legale dell' art.306 c.p., occorre considerare che oggetto del presente procedimento è l'attività terroristica della colonna W.Alasia, estrinsecatasi in numerosi episodi di violenza contro persone e cose dal 1977 al 1983 rivendicati puntualmente con telefonate e volantini.

Le ipotesi accusatorie di appartenenza alle B.R. muovono dalla scoperta di basi e rifugi, dall'arresto di persone trovate in possesso di armi e tracce documentali, o per essere state individuate mediante indagini di polizia o perchè chiamate in correità.

Partendo dalle constatazioni di fatto, dalle indicazioni confessorie e dalle chiamate in correità l'accusa ha assegnato a coloro che sono apparsi essere capi della colonna e, entro i limiti della efficienza causale del loro apporto, agli organizzatori, la responsabilità non solo del reato associativo ma anche degli altri reati compiuti dall'organizzazione e risalenti al periodo della loro attività direzionale od organizzativa; ciò prescindendo dalle prove di una loro materiale partecipazione ai singoli fatti.

Un discorso accusatorio più ristretto è condotto nei confronti di coloro per i quali si è raggiunta la prova di semplice appartenenza alla banda armata e che, in assenza di prove specifiche sul personale concorso in singoli fatti delittuosi, sono chiamati a rispondere del solo reato associativo.

Per le rilevanti conseguenze derivanti dal ruolo attribuito ai vari imputati, è necessario definire concettualmente le varie figure previste dall'art. 306 c.p.

el

La norma menziona coloro che "promuovono", "costituiscono", "organizzano" la banda (1° comma); i capi<sup>e</sup> sovventori (3° comma); coloro che semplicemente vi partecipano<sup>(2° comma)</sup>. Le figure diverse dalla semplice partecipazione si riferiscono a ruoli di spicco nella vicenda formativa e nel funzionamento della banda e per essi per tanto è previsto un trattamento sanzionatorio più severo.

Considerato che la nascita delle B.R. si fa risalire al 1970 (incendio garage Leoni di Milano) e atteso che il presente procedimento prende in esame fatti dal 1977 al 1983, i momenti della promozione e della costituzione esulano, per motivi di ambito temporale, dai limiti dell'accusa; neppure si è contestato ad alcuno il ruolo di sovventore, essendo le attuali fonti di finanziamento gli espropri, le rapine, i sequestri di persona. La vera distinzione da operare, nell'ambito delle B.R., rimane quella tra capo, organizzatore e partecipe della banda armata.

Per quanto concerne la definizione della figura del capo, va rilevato che il termine è sinonimo di dirigente (art.270 c.p.); pertanto deve ritenersi tale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 306 c.p., chiunque abbia funzioni di direzione o di comando, solitario o collegiale, a livello centrale o settoriale o di articolazione periferica.

Va poi evidenziato che la vita di una organizzazione illegale armata che si propone il fine di sovvertire violentemente l'ordinamento costituzionale, si esplica non solo in una attività prettamente operativa, ma anche in una di studio ed elaborazione del disegno e degli indirizzi da seguire, con la preparazione dei programmi e la scelta degli obbiettivi; sono questi problemi che attengono infatti alla vita, alla struttura e al funzionamento della banda ed in quanto tali vincolano tutti i militanti. A coloro che pertanto contribuiscono, collegialmente o mono-



craticamente all'adozione di tali decisioni, va riconosciuta una posizione di preminenza nell'organizzazione, riconducibile allo schema legale di capo previsto dall'art.306 c.p., 3° comma.

Nell'attuale procedimento le numerose dichiarazioni confessorie degli imputati (a partire da Patrizio Peci) hanno consentito di identificare con assoluta certezza i militanti che hanno diretto la W. Alasia e le epoche precise in cui i predetti hanno rivestito la qualità di capi della colonna.

Mentre dunque non sorgono particolari problemi interpretativi per la definizione concettuale della figura di promotore, costitutore, capo o sovventore, grande elaborazione dottrinale e giurisprudenziale esiste per la elaborazione dei concetti di organizzatore o partecipe. La distinzione è di notevole rilevanza, sia per il diverso dettato sanzionatorio dell'art.306 c.p., sia per le conseguenze che possono venirne sul piano della penale responsabilità. E' questo un tema oggetto di numerose diatribe nei testi e nelle aule giudiziarie.

Superando tutti i criteri distintivi proposti per la definizione delle due figure (fungibilità dell'attività svolta, discrezionalità ed autonomia e quindi natura meramente esecutiva della attività del partecipe), questo G.I. si riporterà ai concetti già esposti e seguiti nelle numerose precedenti sue ordinanze in tema di terrorismo (tra le ultime quella AZZOLINI + altri n. 1094/78 del 28.5.81), principi peraltro in linea di massima seguiti dalla prevalente giurisprudenza.

Organizzatori sono coloro che operano con mansioni di rilievo anche dopo la costituzione della banda, per il suo consolidamento e sviluppo. Partecipi sono gli altri.

Precisando meglio il contenuto di tali figure (vedi ordinanza 987/78 F dell'11.9.79 G.I. Galli): "Se è capo colui che dirige

el

l'intera organizzazione o un settore organico di essa, organizzatore è colui che senza essere un capo esplica un compito vitale, cioè di rilievo essenziale per la banda armata. Due possono essere i criteri per distinguere il partecipe dall'organizzatore: una minore incisività dei compiti affidati ed un'occasionalità del contributo alla vita della banda; in altri termini una limitazione di quantità, qualità e durata dell'adesione".

Sostanzialmente concorda il G.I. di Torino (ordinanza 9.12.80, pagg. 124 - 131) "Organizzatore è chiunque espliciti non occasionalmente, ma in modo continuativo, un compito di essenziale rilievo nella vita dell'associazione" E sono tali quelli svolti per assicurare l'esistenza e l'efficienza dell'organizzazione o per promuoverne l'incremento per stabilirne la disciplina interna o per coordinare l'attività dei singoli affiliati o singoli settori. Sono questi peraltro i criteri cui si è attenuto questo G.I. nelle numerose precedenti ordinanze in tema di terrorismo.

Ciò premesso, ne discende che la valutazione se un militante sia organizzatore o semplice partecipe andrà effettuata caso per caso, in relazione alle specifiche circostanze di tempo e luogo e ruolo ricoperto. E' opportuno riportare tuttavia l'ampia casistica esemplificativa delle funzioni organizzative prospettata recentemente (Caselli - Perduca. Terrorismo e reati associativi. Giurisprudenza italiana 82, parte IV<sup>^</sup>, 234 - 237). Tale prospettazione, cui sono state aggiunte annotazioni di questo G.I., è il frutto della elaborazione di numerose pronunce giurisprudenziali di varie Autorità giudiziarie (anche milanesi). Tra le attività tipiche dell'organizzatore si fanno dunque rientrare le seguenti:

A) Addestrare all'uso delle armi e degli esplosivi o diffonderne le tecniche d'impiego; procurare, catalogare, controllare,

distribuire e custodire le armi, gli esplosivi e le munizioni del gruppo.

Naturalmente non è organizzatore chi materialmente esegue il trasporto o lo smistamento.

B) Fornire gli strumenti tecnici essenziali per il compimento delle azioni criminose della banda.

Le attività di procacciamento e custodia sono considerate di organizzazione quando si riferiscono non solo ad armi, ma anche a documenti, schedature e più in generale al patrimonio della banda.

C) Operare nel settore della contraffazione dei documenti di circolazione o di identità personale.

E' di tutta evidenza la funzione organizzativa di tali attività, essendo la falsificazione di documenti un compito di essenziale rilievo nella vita della banda, in quanto volta a garantire la libera e sicura circolazione degli associati evitandone la identificazione.

Va ritenuta altresì attività di organizzazione la raccolta di estremi di documenti "puliti", cioè non smarriti, nè di provenienza delittuosa.

D) Centralizzare e valutare i dati raccolti su persone, uffici, sedi, stabilimenti ed impianti, per la individuazione degli obiettivi e la preparazione dei relativi piani di attentato.

E' attività perciò di organizzazione la raccolta anche mediante inchieste in loco o ad persona di ogni dato informazione e notizia che possa essere utile, anche solo in prospettiva, sui nemici politici e sui principali settori della vita politica, economica e sociale, provvedendo alla classificazione di questi dati con apposita schedatura. Va condivisa la decisione (C. d'Assise di Torino 7.6.81, f. 88) che attribuisce la qualifica di organizzatore a chi raccoglie rilevazioni da altri

fornitegli, dati, informazioni su persone che sono possibili obiettivi di attentati coordinandole e valutandole ai fini della scelta e delle decisioni operative; mentre considera semplice partecipe chi tali dati soltanto rileva e fornisce, senza concorrere alla loro elaborazione.

E) Individuare in concreto gli obiettivi da colpire, predisporre i progetti di attacco, dirigere l'azione, occuparsi della preparazione militare dei singoli partecipi.

F) Fare opera di proselitismo e di reclutamento.

Va condivisa la decisione (f 46 C.Assise Torino 28.7.81, Albese ed altri) secondo cui è organizzatore "colui che provvede al reclutamento dei nuovi militanti vagliando e controllando le loro idee e le loro disponibilità con il potere di accettarli o di rifiutarli", mentre non è tale "colui che individua, suggerisce, propone semplicemente il candidato".

G) Predisporre ed elaborare documenti di carattere ideologico ed organizzativo, sia in occasione di rivendicazione di fatti criminosi, sia al fine di illustrare programmi, scopi e metodi dell'organizzazione ed individuare gli obiettivi da colpire.

Va ritenuta pura attività organizzativa provvedere alla stampa clandestina di documenti, di propaganda ed informazione, anche mediante acquisto o locazione dei locali adibiti a tipografia, ovvero mediante acquisto od uso dei macchinari tipografici (vedi posizione Flavio Amico in ordinanza 28.5.81 di questo G.I.).

H) Tenere i collegamenti fra i membri della banda, ovvero tra questa e i membri di alt-ra banda.

Va ritenuta organizzativa pertanto anche l'attività di rappresentare le posizioni politiche della banda nei rapporti con altre organizzazioni eversi-ve.

08

- I) Rappresentare la linea politica dell'organizzazione all'esterno di essa, allo scopo di ottenere adesioni o di concordare comuni scadenze ed obiettivi di lotta o di creare gli spazi necessari all'iniziativa della banda.
- L) Strutturare internamente la banda mediante l'elaborazione delle norme che ne disciplinano il funzionamento, adeguandole continuamente alle singole situazioni.
- M) Occuparsi del cosiddetto autofinanziamento (cioè preparare od eseguire rapine o altre attività illecite dirette a procurare fondi alla banda).
- N) Tenere la contabilità del gruppo (si fa riferimento alla gestione economico-amministrativa dell'organizzazione e dei suoi apparati).
- O) Svolgere un ruolo determinante nella costituzione di una struttura che sia estrinsecazione o sviluppo della banda originaria, ovvero - a struttura costituita - assumerne la dirigenza sul piano politico o militare (ipotesi del c.d. "responsabile di una struttura intermedia" di cui ci si occuperà in maniera più particolareggiata in seguito).
- P) Stipulare contratti di locazione o acquisto di immobili destinati a funzionare da base alla banda e rifugio per i clandestini; concedere comunque la disponibilità giuridica o di fatto di strutture utilizzate a tali fini dall'organizzazione.

La forza di un gruppo eversivo sta nella clandestinità e nella compartimentazione; senza base la banda non può funzionare, per cui il procacciamento di strutture rappresenta una attività necessaria alla sopravvivenza di essa. Ne consegue che è organizzatore anche chi, pur senza stipulare contratti di locazione o di acquisto sotto vero o falso nome, ha la diretta disponibilità di una struttura adibita a base dell'orga-

el

nizzazione; non è necessario al riguardo un potere giuridico di disposizione dell'immobile (come proprietario o locatario) essendo sufficiente a qualificare l'attività come organizzativa, un potere di disposizione di fatto che consenta la gestione in concreto dell'alloggio, permettendo di decidere chi la possa usare e a cosa debba essere adibita (vedi ad esempio la Francioli in relazione all'appartamento di via S.Rocco ove fu tenuto prigioniero il Sandrucci).

La casistica sopra esposta non esclude che, nell'ambito della medesima categoria di organizzatori di banda armata, possano esistere posizioni di rilievo notevolmente diverso. Non vi è dubbio infatti che tra gli organizzatori vi possano essere regolari (cioè i militanti clandestini della banda che hanno assunto false generalità e rotto ogni legame con la legalità) e irregolari (cioè che vivono apparentemente nella legalità e la cui clandestinità è di organizzazione ma non personale).

Alla stregua dei su-esposti concetti, per esclusione, deve ritenersi partecipe il militante che intervenga soltanto episodicamente, con attività prive di essenziale rilievo nella vita della associazione, perfettamente fungibili e senza impegno per future altre attività. In questo modo la figura del partecipe viene ad assumere contorni assai ridotti; ma è questa la realtà del fenomeno terroristico e le stesse B.R. considerano di fatto i propri militanti come un gruppo di eletti. D'altro canto, dovendo i compiti organizzativi, per motivi di sicurezza e di sopravvivenza, essere diffusi tra molti militanti, la figura del partecipe, col protrarsi della militanza, è destinata tendenzialmente a trasformarsi in quella di organizzatore, sia perchè col graduale inserimento il suo contributo tende a diventare sempre meno saltuario,

sia perchè gli verranno attribuiti compiti sempre meno marginali man mano che viene verificata la sua crescente affidabilità.

A questo punto occorre <sup>ap-</sup>profondire il discorso su quale debba essere la soglia minima, superata la quale un individuo possa essere considerato partecipe alla banda armata.

E' evidente al riguardo che, non essendo previste forme di investitura o tesseramento, come per talune associazioni segrete, non si può fare riferimento ad alcun requisito di carattere formale.

E' altresì pacifico, come più volte ribadito da questo G.I. (ordinanza 127/82 del 21.12.82 Esposito; 324/82 del 23.11.82 ), che bisogna prescindere, per la attribuibilità dell'art.306 2° comma, dalle valutazioni interne dei militanti. E' del tutto irrilevante pertanto che nel presente procedimento le B.R. considerino o meno un compagno inserito nell'organizzazione.

Non è partendo dunque da un'ottica B.R. (eventualmente attraverso le dichiarazioni dei pentiti) che va valutato e risolto il problema della partecipazione in relazione a singole posizioni processuali, ma con criteri strettamente tecnico-giuridici.

L'adesione o meno alla associazione criminosa va giuridicamente ritenuta ogni volta che risultino provati comportamenti obbiettivi, purchè coscienti e volontari, che costituiscono apporti rilevanti per l'attuazione degli scopi dell'organizzazione o contributi alla sua sopravvivenza.

In sintonia con tale impostazione va ritenuto partecipe chi, pur non risultando inserito nell'organismo associativo, svolga in favore di questo una qualsiasi attività prestando

el

la propria opera di mediazione o di interessamento per singole attività. Ciò che assume rilievo nella valutazione giuridica è la natura e l'importanza del compito svolto in relazione all'attività operativa della banda, anche se questo non ha caratteristiche di stabilità e permanenza.

E' a tali principi che questo G.I. si è ispirato nel valutare le varie posizioni processuali nelle precedenti istruttorie per fatti di terrorismo. E' questa anche l'opinione del P.M.; dopo aver approfondito il problema con ricerche in dottrina e giurisprudenza, egli conclude l'argomento esaminando in tale ottica la figura del "contatto esterno", termine più volte usato dai militanti nei loro scritti e nei loro interrogatori: "potrà verificarsi anche che, nel concreto, per le note regole di 'compartimentazione' quello che, solitamente, viene definito in gergo brigatense 'contatto esterno' abbia rapporti con la banda sempre e solo tramite un determinato militante, cui è legato spesso da vincoli di amicizia personale e quindi di reciproca fiducia.

In tali casi, seppur mediata nei modi anzidetti, si ha pur sempre, a nostro avviso, una ipotesi penalmente rilevante di partecipazione a banda armata: ne fornisce un riscontro la circostanza che, spesso e volentieri, tale 'contatto', proprio perchè 'pulito' e, magari, in attesa di essere inserito stabilmente nell'organizzazione, viene richiesto e si presta consapevolmente a svolgere attività che denotano una piena affidabilità nei suoi confronti da parte della banda."



IL CONCORSO MORALE DEI CAPI E DEGLI ORGANIZZATORI NELLA COMMISSIONE DEI REATI DELLA BANDA ARMATA.

Particolare attenzione merita il problema se gli imputati del delitto ex art.306 c.p. debbano rispondere anche dei singoli reati attribuiti alla banda, pur quando non vi sia prova di una loro diretta partecipazione ad essi.

Resta certamente esclusa la responsabilità dei semplici partecipi. E' vero che tutti gli associati sono portatori di una volontà adesiva ad ogni attività criminosa ritenuta utile o necessaria. Ma nel caso dei partecipi non si è ancora nell'ipotesi del concorso, non essendo sufficiente la platonica approvazione di un programma che non escluda la consumazione di un reato. Al patto di reità deve aggiungersi di volta in volta una attività di deliberazione e programmazione, e, perchè solo in questo modo si integra il concorso psichico nel reato specifico (Caselli - Perduca).

Il problema del concorso morale si pone dunque per capi ed organizzatori. Le valutazioni di questo G.I. non di discosteranno da quelle già assunte nell'ordinanza del 28.5.81 (Azzolini + altri).

In verità primo a tracciare tali profili di responsabilità fu il compianto Guido Galli nella sua ordinanza Alunni + altri dell'11.9.79; i suoi orientamenti sono stati ampiamente seguiti e sviluppati dalla giurisprudenza successiva.

In tale elaborato si sostiene che sono sempre responsabili per concorso morale i capi e gli organizzatori nella commissione dei reati della banda col duplice correttivo temporale (riferito cioè all'epoca della militanza) e territoriale (dei fatti attribuiti alla propria colonna); ciò per una serie di motivi:

el

- "1)- i singoli delitti sono certamente attribuibili alla banda armata, gli organizzatori della quale sono individuati;
- 2)- i singoli delitti sono una naturale concretizzazione del programma della banda;
- 3)- in assenza dell'organizzazione e della struttura della banda, i singoli delitti non hanno una ragione, nè hanno possibilità di effettiva realizzazione;
- 4)- i singoli delitti sono, di volta in volta, strumento di vita e di operatività della banda (per esempio, detenzione di armi, rapine di denaro e documenti, ricettazione e falsificazione di documenti), e di realizzazione - mediata - delle finalità ultime della banda: gli omicidi, le devastazioni, gli incendi come mezzi di destabilizzazione del potere e di creazione dello stato di tensione dal quale far emergere la lotta di popolo".

Tali affermazioni, sempre secondo Galli, sono in perfetta sintonia con le norme del concorso morale e col principio espresso dall'art. 116 c.p. che richiede "un rapporto di causalità psicologica concepito nel senso che il reato diverso o più grave commesso dal concorrente debba poter rappresentarsi alla psiche dell'agente, nell'ordinario svolgersi e concatenarsi dei fatti umani, come uno sviluppo logicamente prevedibile di quello voluto, affermandosi in tal modo la necessaria presenza anche di un coefficiente di colpevolezza (C.Costituzionale n.42/1965).

Pur aderendo in linea di massima a tali posizioni concettuali, questo G.I. nella menzionata ordinanza del 28.5.81 formulava una serie di precisazioni che limitavano parzialmente la portata dei principi esposti. Non possiamo pertanto che ripeterci:

of

"Non sembra possa affermarsi che i capi e gli organizzatori dell'associazione debbano sempre, sic et simpliciter, in conseguenza solo di tale loro qualità - rispondere di ogni reato commesso dagli associati; occorre qualcosa di più, che la qualità di capo o di organizzatori abbia con i singoli reati rapporto causale o concausale.

In aderenza a tale premessa concettuale potrà pertanto correttamente ritenersi la responsabilità dei capi tutte le volte che i singoli reati siano stati commessi in esecuzione di direttive, sia pur generali, fornite dall'organizzazione e non invece quando le azioni criminose siano frutto di iniziativa individuale, di spontaneismo del singolo o di un gruppo, al di fuori di quanto deciso o concordato da chi dirige la associazione. Parimenti gli organizzatori risponderanno di concorso nell'esecuzione dei vari reati tutte le volte che la loro funzione sia strumentale all'esecuzione dei reati, o comunque collegata strettamente nel contesto del medesimo schema causale o logico, e non invece quando il loro settore operativo sia del tutto indipendente e avulso da qualsiasi legame con l'azione criminosa, a parte naturalmente il perseguimento delle stesse finalità associative.

Ma facciamo qualche esempio: risponderà dei reati commessi in occasione di un attentato l'organizzatore che abbia procurato le basi logistiche ove vengono custodite le armi per gli attentati e sono alloggiati e nascosti gli esecutori, ma non l'organizzatore che si preoccupi di raccogliere e catalogare estremi di documenti "puliti", che saranno utilizzati per le falsificazioni, o il cui compito esclusivo sia quello di falsificare documenti d'identità; ugualmente non risponderà degli attentati l'organizzatore che si preoccupi esclusivamente

ol

di tenere i rapporti tra i militanti detenuti ed i clandestini al fine di consentire la riorganizzazione delle bande dopo eventuali arresti perchè tale attività, chiaramente organizzativa, non appare strumentale all'esecuzione dell'attentato ed è avulsa da ogni legame causale o logico con lo stesso. Tale temperamento limita certamente la portata del principio secondo cui i capi e gli organizzatori rispondono sempre dei reati commessi dalla banda (quando sussistono i requisiti temporali e territoriali sopra esaminati), ma appare più aderente alle norme del concorso morale che va sempre ancorato al rapporto di causalità tra l'azione e l'evento. Solo infatti se un attentato può inquadrarsi nell'ambito di direttive, sia pur generali, dei capi, solo quando il settore d'intervento dell'organizzatore espliciti una funzione strumentale con lo attentato stesso, sarà operante un rapporto di causalità tra l'attività dei capi e organizzatori e i reati. In tali ipotesi gli atti criminosi degli associati potranno ritenersi uno sviluppo logicamente prevedibile, quindi voluto, dell'opera di capi e organizzatori e di cui questi dovranno penalmente rispondere."

Tale orientamento è stato seguito dalla 3<sup>a</sup> C.Assise di Milano, che ha conosciuto nella fase di giudizio il predetto procedimento (sentenza 25/11/81 AZZOLINI + altri):

"Di fronte a un entità associativa con strutture e meccanismi decisionali ed operativi così precisi, formalizzati e, per certi aspetti, ritualizzati, come nelle B.R., dove le azioni seguono linee strategiche disegnate a livello centrale e mai affidate all'invenzione ed alla spontaneità delle cellule, è del tutto coerente ritenere che i singoli attentati costituiscano esecuzione di direttive generali elaborate al centro e ap-

provate e specificate nei loro contenuti da coloro che alla periferia svolgono funzioni direzionali scegliendo gli obiettivi concreti, i tempi e le modalità delle azioni. Dunque i 'capi' delle singole 'colonne' operanti nei vari poli territoriali, cui obbediscono le brigate e le cellule, sono sicuramente responsabili, per averle programmate e ordinate, e quindi causate, anche ove manchi la prova della loro fisica partecipazione esecutiva, delle azioni compiute nel rispettivo territorio durante il tempo in cui essi ricoprivano quel ruolo.

Per ciò che riguarda gli organizzatori, essi, anche se non investiti di incarichi direttivi, risponderanno egualmente delle singole azioni - quantunque da altri condotte a esecuzione materiale - tutte le volte che, e soltanto se, potrà provarsi l'efficienza causale o concausale della loro opera organizzativa... nella realizzazione del singolo episodio criminoso. Tale prova sul rapporto causale presuppone e assorbe i profili cronologici e territoriali già sottolineati riguardo la responsabilità dei capi, senza, per altro verso, che l'elemento soggettivo doloso necessiti di una particolare indagine, perchè l'adesione alla banda e l'ingresso nel ruolo organizzativo significano di per sè coscienza e volontà di collaborare nel progetto terroristico ed accettazione preventiva delle singole azioni contro persone o cose attraverso cui il progetto si compie" (pp. 79 - 80).

Condivide nella sostanza tale linea di diritto il P.M. nella sua requisitoria affermando in linea generale (p. 27): " appare anche a noi non contestabile che gli imputati di fatti specifici, che non ne siano autori materiali e che siano risultati essere capi ed organizzatori della banda, abbiano con-

el

tribuito a decidere in concreto i singoli reati: per esempio, deliberando le campagne in cui i singoli reati si inseriscono; o istigando o rafforzando la volontà dei materiali esecutori; o promettendo loro assistenza od aiuto prima o dopo il compimento dei fatti; o preventivamente classificando gli obiettivi da colpire e studiando le modalità di aggressione; o preventivamente redigendo i documenti rivendicativi dei vari episodi". Successivamente (pp.29 e 30) lo stesso P.M. applicando in concreto tali principi:

" scendendo ancora più nel particolare del presente processo e facendo riferimento alla struttura che, in una certa epoca, ha assunto la colonna W.Alasia, possiamo utilmente prendere in esame l'iter decisionale delle principali azioni criminose commesse.

Per tutte, si pensi, ad esempio, all'omicidio del Prof. Luigi MARANGONI. In tal caso risulta che fu la brigata ospedalieri della CWA ( che nell'occasione assunse la denominazione 'Fabrizio Pelli' e con tale sigla, insieme alle altre, firmò il volantino rivendicativo) a contribuire alla decisione circa la necessità e le modalità contro il Policlinico di Milano e circa la scelta della vittima: l'organizzatore che risultava all'epoca 'responsabile della cennata struttura intermedia' ( nella specie, per la brigata ospedalieri, era ZACCHEO ETTORINA) sarà evidentemente considerato concorrente morale nell'omicidio, nè più nè meno come i concorrenti del tempo della direzione di colonna (nella specie: ADAMOLI, ALFIERI, BELLOLI, BETTI, DE MARIA), mentre non sarà considerato tale il responsabile - organizzatore di altra struttura intermedia (brigata ecc.) che non abbia contribuito al predetto iter decisionale ( il discorso

d

prescinde naturalmente da un eventuale contributo causale valutabile a titolo di concorso materiale).

Sempre a proposito del diverso modo in cui finisce per atteggiarsi la prova in relazione al requisito del contributo causale, occorre osservare poi, in secondo luogo, come in realtà non si può escludere che anche il semplice partecipante, in-quadrato in una struttura intermedia della banda, possa concorrere moralmente ai singoli reati commessi.

La prova richiesta in tal caso, però, non è solo (come nel caso dell'organizzatore - responsabile) che tale struttura intermedia abbia contribuito all'iter decisionale, ma anche che il predetto partecipante abbia effettivamente avuto un ruolo attivo in esso, nel senso che non si è limitato, ad esempio, alla mera fisica presenza durante l'eventuale riunione di discussione all'interno della brigata, ma, da una parte, abbia goduto di una effettiva possibilità di incidere sulla decisione della struttura intermedia (il che, stante il suo ruolo, per definizione, marginale e le regole di 'centralismo democratico' e di 'compartimentazione' vigenti all'interno della organizzazione non può darsi per scontato), dall'altra, abbia, quanto meno con la sua esplicita adesione, contribuito a determinare o a rafforzare l'altrui volontà."

Definiti concettualmente i criteri di responsabilità per concorso morale di capi ed organizzatori, tali principi applicheremo nel valutare le responsabilità delle azioni criminose della W. Alasia.

Nei capitoli seguenti seguiremo la divisione operata dal P.M. degli episodi criminosi in quattro periodi, ciascuno dei quali caratterizzato da una distinta direzione di colonna.

Le numerose dichiarazioni confessorie degli imputati come vedremo, a partire da quelle rese da Patrizio PECI il 2/2/81, hanno consentito di individuare con assoluta certezza i dirigenti della colonna W.Alasia nei vari tempi.



IL PROBLEMA DELLA COSIDDETTA "DESISTENZA" DEL COMPARTECIPE  
NEL CONCORSO DI PERSONA NEL REATO.

E' frequente, in tema di reati di terrorismo, l'ipotesi di un compartecipe che, per i motivi più vari, desista dalla particolare attività che gli era stata assegnata, in vista del reato da compiere che, comunque, viene portato a termine da altri concorrenti.

La fattispecie, in giurisprudenza, viene inquadrata nella tematica della desistenza volontaria.

Tale istituto, come è noto, è contemplato dal legislatore nell'art. 56 comma 3° c.p. in relazione al tentativo di reato monosoggettivo.

Il primo fondamentale problema che si pone è dunque: tale comma è applicabile analogicamente al concorrente dissenziente anche nell'ipotesi di reato plurisoggettivo, quando gli altri compartecipi portino effettivamente ad esecuzione il reato?

La giurisprudenza della Suprema Corte, come rileva il P.M., è divisa. Molte decisioni (sentt. n. 2196 del 27/2/70, n. 7881 del 28/5/77, n. 4936 del 29/4/78, n. 2971 del 23/3/79, n. 7207 del 18/7/81, n. 7624 del 30/7/81, n. 4351 del 24/4/82) escludono la responsabilità del compartecipe solo se questi riesca ad impedire il compimento dell'azione tipica degli altri concorrenti. Tale conclusione si fonda in primo luogo sulla considerazione che altrimenti "fa difetto un vero attivo ravvedimento anteriore alla successiva commissione del reato, che resta sempre eziologicamente connesso all'originaria azione istigatrice del dissenziente"; in secondo luogo sull'os

el

servazione che nel reato plurisoggettivo l'azione tipica del reato inerisce a tutti i compartecipi e non ad un solo soggetto.

Se numerose decisioni sposano la tesi negativa, molte altre ammettono che la desistenza volontaria può operare a favore del concorrente che "abbia posto in essere atti tali da eliminare gli effetti o le conseguenze della sua condotta precedente, in modo che la stessa risulti del tutto irrilevante ed estranea al delitto commesso da altri" (vedi sentt.n. 7434 del 28/7/82 ed in senso conforme: sentt. n.1847 del 22/8/67, n.1332 del 21/3/69, n.2507 del 14/4/70, n.6288 del 24/9/73, n.9699 del 23/9/80, n.963 del 30/1/82).

Tale seconda conclusione, ad avviso del G.I., appare preferibile anche perchè l'ipotesi della desistenza volontaria nei reati plurisoggettivi più che all'art.56 3° comma va ricollegata, come giustamente osserva il P.M., ai principi generali in materia " di contributo causale dato dalla condotta del compartecipe alla realizzazione della fattispecie tipica del reato".

La soluzione di tale problema, a parte le suindicate considerazioni di carattere generale, appare di notevole importanza proprio nell'attuale procedimento, che presenta numerosi e diversi casi di desistenza volontaria di imputati in relazione a delitti poi compiuti da altri.

Si considerino al riguardo la condotta del MARCHELLI in relazione al sequestro MACCHIARINI, del PICCOLO in relazione all'omicidio DI CATALDO, del FORMENTI in rapporto all'omicidio MAZZANTI, per citarne solo alcuni.

I casi prospettatisi nell'istruttoria sono ciascuno diverso dall'altro, ognuno con modalità e sfaccettature atipiche e particolari ; si impone pertanto l'adozione di criteri gene-

el

rali che consentano di trovare per ogni singola condotta in concreto una soluzione conforme ai principi della giustizia e della certezza del diritto.

In tale ottica, condividendo pienamente l'attenta e acuta disamina del P.M., occorre innanzitutto accertare se il desistente abbia già compiuto o meno la particolare attività in vista del futuro reato; ma esaminiamo più specificatamente i vari casi:

1) il compartecipe abbia già svolto in tutto od in parte la sua particolare attività in vista della commissione del reato e solo successivamente si sia tirato indietro (si pensi all'inchiesta sulla futura vittima di un attentato cui era stato incaricato). In tal caso, i dati acquisiti nell'inchiesta, a meno che non siano assolutamente generici e privi di rilevanza pratica, rappresentano per gli altri concorrenti un bagaglio di conoscenze utili e necessarie per la prosecuzione del piano; indipendentemente dalla loro futura effettiva utilizzazione, hanno rafforzato la volontà degli altri di commettere il reato, offrendo un contributo causale all'evento penalmente rilevante; in tal caso pertanto chi ha svolto l'inchiesta risponderà penalmente dell'azione eseguita da altri.

Perchè possa considerarsi efficace causalmente la sua desistenza dovrà eliminare gli effetti del contributo causale offerto, rendendo ad esempio non utilizzabili dagli altri i dati forniti nell'inchiesta. Un sintomo significativo della eliminazione di tali effetti potrà essere rappresentato da ritardi o radicali cambiamenti del piano criminoso.

2) Il compartecipe non ha ancora svolto la sua particolare attività; ciò sia perchè non abbia ancora compiuto la sua pre-

ol

stazione (fornendo un'arma, un autoveicolo, un'attrezzatura per la fase esecutiva del reato), sia perchè dovrebbe far parte del cd. nucleo operativo.

Preliminarmente va osservato che, perchè la disponibilità precedentemente offerta e poi ritirata sia causalmente collegata all'evento, occorre la prova che abbia rafforzato l'altrui proposito criminoso, poi attuato. Appare evidente che, nel caso in cui il desistente avrebbe dovuto assumere un ruolo marginale o effettuare una prestazione fungibile, la sua adesione certamente non ha rafforzato l'altrui volontà criminosa, per cui legittima appare l'esclusione della sua responsabilità penale. Fuori di tale ipotesi (cioè in pratica quando il desistente avrebbe avuto un ruolo determinante nella futura azione per le sue riconosciute capacità operative o per altro motivo) occorre distinguere:

a) La desistenza avviene nella fase immediatamente precedente all'esecuzione del reato e ciononostante questo viene ugualmente commesso nei tempi e nelle modalità prestabilite. Ritiene giustamente il P.M. che in tal caso la possibilità dei compartecipi di poter fare fino all'ultimo affidamento sull'apporto o sulla prestazione di chi ha poi desistito, ha rafforzato la loro decisione criminosa; la desistenza in tal caso, per la fase di avanzata attuazione del piano, non ha avuto alcun effetto ed il compartecipe, benchè ritiratosi, dovrà penalmente rispondere del reato consumato. Nel caso invece in cui la desistenza abbia determinato un ritardo od un rinvio dell'azione dei compartecipi, si avrà un sintomo della avvenuta eliminazione del primitivo effetto di 'rafforzamento' e andrà esclusa la responsabilità del desistente.

el

b) La desistenza avviene nella fase non immediatamente precedente all'esecuzione del reato. In tal caso va esclusa la responsabilità del desistente per il reato consumato, salvo che sia raggiunta la prova (in concreto difficilissima) che particolari circostanze (il possesso di una speciale attrezzatura) o particolari sue capacità personali abbiano già rafforzato, fin nella fase preparatoria in cui è avvenuta la desistenza, l'altrui proposito criminoso.

Infine una precisazione. Nonostante gli adattamenti dell'applicazione analogica dell'art. 56 comma 3° c.p. all'ipotesi di reato plurisoggettivo, un requisito è imprescindibile, in conformità di una precisa scelta operata dal legislatore: la desistenza deve essere volontaria. Perchè sia tale, occorre che essa "non sia imposta da fattori esterni che rendono irrealizzabile la prosecuzione dell'attività criminosa" (Cass. Sent. 743 del 6/11/47, n. 1347 del 30/11/68, n. 2291 del 10/9/70, n. 940 del 17/3/71, n. 1615 del 28/4/71, n. 3199 del 25/3/82).

Il concetto di irrealizzabilità va inteso non nel senso di un'impossibilità assoluta materiale, quanto piuttosto con riguardo al grado di probabilità che l'azione, nonostante l'intervento di fattori esterni, aveva di essere portata a compimento "secondo una valutazione ex antea fondata sullo id quod plerumque accidit".

LA CAUSA DI NON PUNIBILITÀ' DI CUI ALL'ART. 309 C.P.

Alcuni difensori nel corso dell'istruttoria hanno richiesto per i loro assistiti la declaratoria di non punibilità ai sensi dell'art. 309 C.P., assumendo che gli stessi sarebbero usciti dalle B.R. prima della emissione a loro carico dei mandati di cattura.

Prescindendo dal merito delle singole posizioni processuali, va esaminata in linea generale la dibattuta questione dell'ambito di applicazione dell'art. 309 C.P., che ha portato a soluzioni giurisprudenziali diverse.

I difensori suindicati, a conforto delle loro istanze, hanno richiamato l'interpretazione che della norma ha dato il G.I. di Milano nell'ordinanza n. 920/81 del 3/6/82 (Istruttoria Prima Linea ACHILLI + altri).

Dopo un attento esame dell'art. 309 e delle norme ad esso collegate, non sembra a questo G.I. che tale orientamento possa essere accolto, sia per la ratio della norma in rapporto alla sua origine storica, sia per considerazioni di ordine tecnico-giuridico.

In maggiore sintonia con le norme in vigore appaiono, ad avviso di questo G.I., le conclusioni del P.M. di Milano, che in data 15/6/82 impugnava quella decisione (appello poi accolto dalla Sezione Istruttoria).

Nel presente paragrafo seguiremo pertanto, sintetizzandole, le argomentazioni del P.M. adattandole alla struttura delle B.R. ed agli sviluppi dell'istruttoria.

Ma esaminiamo prima brevemente i passaggi del ragionamento del G.I. nella predetta ordinanza n. 920/81:

ef

- "prima condizione per l'applicazione della causa di non punibilità a chi si ritiri dalla banda è che tale dissociazione abbia luogo prima dell'ingiunzione dell'Autorità o della forza pubblica o immediatamente dopo tale ingiunzione";
- Poichè lo Stato italiano democratico non ha mai formalmente intimato lo scioglimento o la resa delle bande armate operanti sul suo territorio, si deve ritenere "sufficiente che la dissociazione sia avvenuta prima della denuncia o dell'arresto perchè la prima condizione richiesta dall'art. 309 C.P. sia soddisfatta";
- Seconda condizione contenuta nell'art. 309 C.P. è "che la dissociazione sia avvenuta prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita"; poichè, nella formulazione del capo d'accusa, sono indicati come reati-scopo della banda armata quelli di cui agli artt. 270, 284, 286 e 280 C.P., si deve rispettivamente affermare:
  - . che i reati di cui agli artt. 284 e 286, rispettivamente insurrezione armata contro i poteri dello Stato e guerra civile, non sono giunti allo stadio della consumazione;
  - . che il reato di cui all'art. 280 C.P. (attentato per finalità terroristiche e di eversione) costituisce effettivamente uno dei fini della banda armata inquisita, ma, poichè la previsione di tale reato è stata introdotta dal legislatore con il D.L. 15/12/79 n. 625 (conv. nella l. 6/2/80 n. 15), la causa di non punibilità di cui all'art. 309 C.P. è applicabile nei confronti di chi si sia dissociato prima di tale data (antecedentemente alla quale, cioè, quel reato non esisteva e non era quindi configura-

al

bile come reato-fine della banda);

. che il riferimento "all'art. 270 C.P. non costituisce ostacolo all'applicazione dell'art. 309 C.P. dal momento che il reato di associazione sovversiva viene assorbito, in virtù del principio di specialità, da quello di banda armata che ne recepisce le finalità";

- La ratio politica che sta alla base della norma, consistente nell'intento del legislatore di incentivare l'abbandono dell'organizzazione da parte di chi sia colto da resipiscenza, infine, impone di circoscrivere l'ambito di applicazione dell'art. 309 C.P., c. 1°, ai soli casi in cui il ritiro di un appartenente dalla banda sia conseguenza di una rinuncia alla finalità per cui venne costituita la banda armata stessa.

Questo, in sintesi, quanto sostenuto nell'indicata ordinanza.

Pur apprezzando il lucido sforzo interpretativo dell'autorevole collega, non riteniamo di poter accogliere in toto le sue conclusioni.

Riferendoci alla prima condizione dell'art. 309, rileva giustamente il P.M. nella menzionata impugnazione come sia anacronistico il riferimento che nella norma si fa alla "ingiunzione dell'Autorità", come atto oltre il quale la dissociazione non può avere più alcuna efficacia sul piano della non punibilità. Il legislatore del 1930 aveva infatti come punto di riferimento un'organizzazione localmente determinata, nè clandestina nè terroristica, tale comunque da poter essere efficacemente bandita con pubbliche ingiunzioni, manifesti o proclami. Oggi invece, non è assolutamente configurabile una ingiunzione alla resa dello Stato alle B.R.

Tale considerazione porta ad una duplice conclusione: o l'art. 309 C.P. è oggi inapplicabile, oppure si deve individuare un atto equipollente alla ingiunzione e questo non può che essere

el



la messa in stato di accusa, in un processo penale, della banda armata in quanto tale (non, si badi, l'arresto o la denuncia del singolo militante).

Proprio la concreta inapplicabilità dell'art. 309 ha spinto il legislatore a favorire la dissociazione introducendo ben diversi strumenti: prima l'art. 4 della L. 6/2/80 n. 15 e poi la recente legge 29/5/82 n. 304, che all'art. 1 disciplina i casi di non punibilità (all'ultimo comma è peraltro esplicitamente detto: Non si applicano gli artt. 308 e 309 C.P.).

In ordine alla seconda condizione contenuta nell'art. 309 (che la dissociazione sia avvenuta prima che sia commesso il delitto per cui l'accordo è intervenuto o l'associazione è costituita), è evidente che i delitti che non devono essere stati portati a consumazione sono, nel caso che ci interessa, quelli indicati nel capo 1) della rubrica del presente processo (artt. 270, 280, 284, 286), che rappresentano reati-scopo della banda armata B.R. Ciò premesso, se è tutta da accertare l'avvenuta consumazione del reato di cui all'art. 284 C.P. (insurrezione armata contro i poteri dello Stato), se certamente non è stato portato a compimento quello di cui all'art. 286 (guerra civile), non altrettanto può dirsi dei reati di cui all'art. 280 (attentato per finalità terroristiche e di eversione) e di quello di cui all'art. 270.

In ordine al reato ex art. 280, l'istruttoria ha evidenziato come tale delitto-scopo sia stato non solo enunciato dai militanti nei documenti programmatici, ma anche più volte portato a compimento. E' da rilevare che tale figura criminosa è stata introdotta nel nostro ordinamento col D.L. 15/12/79 n. 625; le dissociazioni prospettate dai difensori nel presente proces

so, ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, sono quasi sempre successive a tale data.

Quanto al delitto ex art. 270 C.P., se è corretto ritenere il suo assorbimento in quello dell'art. 306 C.P. in virtù dell'accolto principio della specialità in concreto, ciò non esclude la effettiva sua consumazione contestualmente al secondo, appunto quale reato-fine dell'altro.

A parte dunque le precedenti considerazioni, anche l'avvenuta consumazione dei delitti ex artt. 280 e 270 C.P. rende perciò inapplicabile nel presente processo sulla banda armata B.R. la causa di non punibilità prevista dall'art. 309 C.P.

Va infine operato un terzo rilievo. L'art. 309 C.P. prevede esplicitamente una terza condizione: la consegna o l'abbandono delle armi.

Trattasi senza dubbio di un comportamento ulteriore e concorrente che il legislatore richiede ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità.

Appare evidente che per "abbandono delle armi" non si può intendere il lasciarle nella disponibilità dell'organizzazione; la ratio della condizione è infatti quella di determinare o il passaggio delle armi dalla banda nelle mani dell'Autorità, o il loro abbandono reale, cioè la loro inutilizzabilità assoluta da parte degli altri membri della banda.

In conclusione la causa di non punibilità ex art. 309 non è applicabile agli imputati del presente procedimento sul-

le B.R. colonna W. Alasia:

- 1) perchè è norma arcaica, inadeguata ai tempi e inapplicabile oggi in concreto, per il riferimento a pubbliche in giunzioni alla resa;
- 2) perchè, ove si facesse riferimento ad un atto equipollente, si può prendere in considerazione solo la incriminazione delle B.R. come banda armata in un processo penale, fatto già intervenuto nel 1972;
- 3) perchè il reato ex art. 280 C.P. (attentato per finalità terroristiche e di eversione), reato-fine della banda ar armata B.R. (vedi capo d'imputazione sub 1), risulta con sumato; è ovvio comunque che, essendo tale figura criminosa stata introdotta col D.L. 15/12/79, tale specifica considerazione non può farsi per le eventuali dissociazioni avvenute prima di tale data (in realtà pochissime nel presente processo; ma anche per esse è inapplicabile l'art. 309 per gli altri rilievi indicati);
- 4) perchè il reato-fine ex art. 270 C.P. (associazione sovversiva) risulta consumato contestualmente al configurarsi delle B.R. come banda armata;
- 5) perchè per nessuno degli imputati, che assumono di essersi dissociati prima del loro arresto o della loro denuncia, risulta verificata la terza condizione richiesta dall'art. 309 C.P. per la dichiarazione di non punibilità, e cioè l'obbligatoria consegna (o l'abbandono) delle armi della banda.

Nella presente esposizione, come premesso, questo G.I. si è riportato prevalentemente alle considerazioni del P.M. di Milano nell'impugnazione del 15/6/82, con riferimento alla

al

banda armata Prima Linea, avendo riguardo ovviamente alla struttura delle B.R. e allo sviluppo di questa istruttoria. Confortano tale orientamento le conformi motivazioni della Sezione Istruttoria di Milano del 7/7/82, che accoglieva l'appello.

d

PARTE SECONDAI PRINCIPALI FATTI CRIMINOSI

- Premessa.
  
- Capitolo 1° - La colonna milanese delle B.R. sino agli arresti dell'inverno 1978-79.
  
- Capitolo 2° - La fase di ricostituzione della colonna Walter Alasia ad opera della BALZERANI e di MORETTI (dal febbraio 1979 al luglio 1980).
  
- Capitolo 3° - Dalla Direzione Strategica Nazionale di Tor San Lorenzo (19-20/7/80) al progetto di evasione da San Vittore.
  
- Capitolo 4° - La colonna W.Alasia dopo gli arresti del febbraio 1982 fino agli arresti dell'autunno-inverno 1982/83.

el

PARTE SECONDAI PRINCIPALI FATTI CRIMINOSIPREMESSA.

Oggetto del presente procedimento è l'attività terroristica delle Brigate Rosse ed in particolare del nucleo milanese operante sotto la denominazione Colonna Walter Alasia. Al vaglio giudicante passeranno numerosi episodi di violenza nei confronti di persone e cose, avvenuti in Milano e puntualmente rivendicati con telefonate e volantini.

Il disegno dell'accusa, oltre che dall'oggettiva e non contestata realtà di tale attività terroristica, prende le mosse altresì dalla scoperta di basi e rifugi e dall'arresto di persone che, o per essere state colte in possesso di armi e di tracce documentali, o per essere state individuate mediante indagini di polizia o chiamate di correttezza, si suppone abbiano fatto parte del predetto gruppo eversivo in qualità di capi, organizzatori e semplici partecipanti. Saranno pertanto presi in esame:

- 1) Reati di appartenenza alla banda armata Brigate Rosse Colonna W. Alasia nei confronti di 97 imputati (naturalmente non si ripeterà la contestazione nei confronti delle persone già precedentemente arrestate e rinviati a giudizio per tale reato associativo).
- 2) Reati terroristici contro persone o cose rivendicati dalle B.R. e avvenuti dalla fine del 1976 al 1978, i cui au

el

tori non siano stati precedentemente identificati ( con un breve richiamo alla posizione di un imputato per il sequestro MACCHIARINI del 30/3/72).

3) I ferimenti MONTANELLI (2/6/77), MARACCANI (30/6/77), TO MA (24/1/78), MANCA (5/7/78) e BESTONSO (29/9/78), già oggetto della precedente istruttoria 1094/78 conclusasi con ordinanza del 28/5/81. Al riguardo si fa rilevare che in quella sede la responsabilità per tali fatti è stata attribuita agli imputati, in quanto capi<sup>e/</sup> organizzatori della Colonna milane-se, a titolo di concorso morale. Nel presente procedimento si perseguiranno gli autori materiali di tali episodi.

4) Tutti i reati terroristici contro persone e cose compiuti da militanti della W.Alasia dal febbraio 1979 al marzo 1983. In questo modo il procedimento si salda cronologicamente e sul piano logico con l'istruttoria conclusa il 28/5/81 (che appunto prese in esame fatti fino a quella data).

In effetti non sono per il momento presi in esame gli episodi criminosi compiuti dopo il febbraio 1982; la definizione di essi è tuttavia prevista a brevissima scadenza.

5) Reati meramente occasionali o legati ad esigenze individuali di protezione della clandestinità, accertati per lo più in occasione dei vari arresti.

In questa parte dell'ordinanza (cioè la seconda) tratteremo i vari episodi (reati sub 2), 3) e 4) sopra indicati). Nella parte terza, invece, riferita ai singoli imputati, esamineremo

al

279

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

mo gli altri reati ( sub 1) - 5)), tra cui l'omicidio del Maresciallo RENZI a Lissone del 16/7/82, il conflitto a fuoco al Bar Rachelli di Milano del 23/7/82, e numerose rapine.

Si propone, per facilità di esame, un prospetto cronologico dei principali episodi criminosi rivendicati dalla W.Alasia fino al febbraio 1982, trattati in tale seconda parte dell'ordinanza:

Elenco cronologico dei principali fatti criminosi

data	f a t t o	capi di imputazione
3/3/72	Sequestro MACCHIARINI Idalgo-S.Siemens	da 190 a 191bis
17/12/75	Incendio auto PILATI Claudio-S.Siemens	207
16/11/76	Incendio autorimessa "F.I. M. Marelli"	da 184 a 188
1/12/76	Irruzione "Democrazia Nuova"	da 175 a 178
2/06/77	Attentato MONTANELLI Indro	da 163 a 166
1-3/06/77	Mancato att. SECHI Lamberto (Panorama)	da 179 a 183
13-14/6/77	Incendio auto Tamai GHINO-S.Siemens	195 e 196
30/06/77	Attentato MARACCANI Luciano (Fiat-OM)	da 167 a 170
8/11/77	Attentato GRASSINI Aldo (Alfa Romeo)	da 155 a 159
24/01/78	Attentato TOMA Nicola (Sit-Siemens)	da 171 a 174
20/04/78	Omicidio DI CATALDO Francesco (M.llo Ag.Custodia) ed esercitazioni armi	da 151 a 154 e da 160 a 162
5/07/78	Attentato MANCA Gavino (Pirelli)	da 192 e 194
29/09/78	Attentato BESTONSO Ippolito (A.Romeo)	da 200 a 205
21/12/79	Attentato MALATERRA Ferdinando, MANFREDDINI Lino (Policlinico)	da 8 a 15
3/01/80	Incendio auto Cons.Fabbrica Alfa Romeo (Arese)	da 16 a 18
8/01/80	Omicidio v.Schievano: V.B. SANTORO Rocca, App.to P.S. CESTARI Antonio, grd. P.S. TATULLI Michele e esercitaz.armi	da 2 a 7 e 108 e 109





data	f a t t o	capi di imputazione
21/02/80	Attentato DALLERA Pietro	da 19 a 23
1/04/80	Irruzione sede D.C. "Perazzoli" e attentati TEDESCHI Nadir, ROBBIANI Eros, DEBUONO Emilio, IOSA Antonio.	da 24 a 30
9-13/05/80	Incendio auto TRUDU Eliana e COSTANTINI Giuseppina (Policlinico)	31 e 32
20/05/80	Attentato Caserma CC. via Moscova	da 34 a 37
12/11/80	Omicidio BRIANO Renato (E.Marelli)	da 38 a 42
28/11/80	Omicidio MAZZANTI Manfredo (Falk) ed esercitazioni armi	da 43 a 45 bis
11/12/80	Attentato CAMELLO Maurizio (Italtrafo - ex Breda)	da 46 a 49
5/02/81	Sequestro COMPARE Salvatore (Breda-Fucine) ed esercitazioni con le armi	da 50 a 53 ter
17/02/81	Omicidio MARANGONI Luigi (Policlinico) ed esercitazioni con le armi	da 60 a 72 e 114, 115
12/03/81	Attentato VALENZASCA Alberto (A.Romeo)	da 54 a 57
3/6 - 23/7 1981	Sequestro SANDRUCCI Renzo (A.Romeo)	da 73 a 91
16/07/81	Sequestro MANUNZA Paolo (Breda)	da 92 a 94
febb.1982	Progetto evasione San Vittore ed esercitazioni con le armi	da 125 a 129 e 116

Nell'esaminare tali episodi seguiremo la divisione operata dal P.M. in quattro periodi, secondo un criterio cronologico.

Nei primi tre capitoli, dopo una introduzione sulla struttura interna della colonna W.Alasia nei rispettivi periodi, saranno trattati i principali fatti criminosi commessi; nel

28

quarto si accennerà alla struttura della colonna dopo gli ar resti del febbraio '82 e fino agli arresti dell'autunno-inverno '82/83 (i principali fatti criminosi di tale ultimo pe riodo, tra cui l'omicidio RENZI, stralciati per il momento dal procedimento, saranno esaminati in una successiva ordi- nanza che a breve scadenza questo G.I. depositerà).

Nella descrizione dei numerosi episodi ci si riporterà spes so alla lucida e attenta esposizione del P.M., riportante peraltro ampi stralci degli interrogatori istruttori degli imputati.

C A P I T O L O 1°

La colonna milanese delle B.R.

sino agli arresti dell'inverno 1978/1979

el



CAPITOLO 1°LA COLONNA MILANESE DELLE B.R. SINO AGLI ARRESTI DELL'INVERNO  
1978 - 1979.

In tale capitolo saranno presi in esame i principali fatti criminosi commessi dalla colonna milanese delle B.R. ( che dopo la morte di Walter ALASIA avvenuta il 4/12/76, verà intitolata a quest'ultimo) fino all'ondata di arresti nell'inverno 1978 - 1979.

Lo svolgimento dei fatti relativi agli arresti e alle indagini di P.G. sono riportati nell'ordinanza 1094/78 di questo G.I. del 28/5/81, cui si rimanda.

Preliminarmente va evidenziato come numerosi episodi criminosi qui trattati (in particolare i ferimenti MONTANELLI, MARACCANI, TOMA, MANCA e BESTONSO per quanto concerne i reati contro le persone) furono già oggetto della precedente istruttoria e della successiva sentenza della 3<sup>a</sup> C. d'Assise di Milano del 25/11/81. In quella sede tuttavia vennero giudicati i capi e gli organizzatori della colonna milanese che in quanto tali, in base alle considerazioni giuridiche già svolte, erano chiamati a rispondere a titolo di concorso morale. Nella presente istruttoria si è proceduto invece contro gli autori materiali di tali fatti.

E' opportuno notare come in non pochi casi sono risultati autori materiali soggetti che, per l'attività direzionale ed organizzativa precedentemente svolta, furono già perseguiti nella precedente istruttoria quali concorrenti materiali; naturalmente non si è proceduto nuovamente a loro carico a titolo di

*al*

concorso materiale ( vedi ad esempio BONISOLI e CRISTOFOLI, riconosciuti autori del ferimento MANCA, o SAVINO del ferimento BESTONSO). E' questa una riprova della sostanziale giustizia dei criteri di responsabilità seguiti.

Tutti i fatti criminosi esaminati nel presente capitolo sono stati rivendicati in vario modo dalle B.R., con l'unica ovvia eccezione del mancato attentato in danno dell'allora direttore di Panorama SECHI Lamberto, che avrebbe dovuto avvenire lo stesso giorno del ferimento del giornalista MONTANELLI (2/6/77).

-----

Per quanto concerne la struttura organizzativa delle B.R. in tale periodo, va sottolineato che la colonna milanese è inserita nella struttura nazionale del gruppo eversivo, ispirata ai principi del centralismo democratico.

Attraverso le precise e circostanziali dichiarazioni rese prevalentemente al G.I. di Torino da Patrizio PECI, si è potuto accertare che le B.R. si articolano in: Brigate, Colonne, Fronti, Direzione Strategica, Comitato Esecutivo.

Condizione indispensabile di sopravvivenza per l'organizzazione è la clandestinità. Fondamentale poi è la distinzione tra Forze Regolari e Forze Irregolari. Sono militanti regolari quelli che lavorano a tempo pieno per l'organizzazione; essi possono essere 'legali' (quando, non essendo ricercati, usano i propri documenti di identità) o 'clandestini' (che cioè vivono con false generalità perchè ricercati o individuati dalle forze dell'ordine).

Sono invece militanti irregolari coloro la cui clandestinità è limitata all'appartenenza all'organizzazione ma che vivono nella legalità con un normale lavoro o attività.

Per meglio chiarire la distinzione tra Forze Regolari e Irre-

el

golari interessante è trascrivere il documento rinvenuto in via Maderno nel gennaio 1975 e già riportato nell'ordinanza di questo G.I. del 17/7/76 (proc. 790/76 contro CURCIO ed altri):

"Entrambe sono essenziali per la nostra esistenza ma giocano un ruolo diverso. Le forze regolari sono composte da quadri più maturi e di maggiore esperienza che la lotta armata ha prodotto. Esse sono completamente clandestine e i militanti che la compongono hanno tagliato ogni genere di legame con la legalità...Senza forze regolari non è possibile creare ed edificare basi rivoluzionarie stabili come colonne od i fronti. Le forze regolari hanno carattere strategico e i loro compiti fondamentali sono definiti dalle esigenze di sopravvivenza e sviluppo delle colonne e dei fronti.

Anche le forze irregolari hanno un carattere strategico ma i militanti di queste forze vivono nella legalità. La loro è una clandestinità di organizzazione ma non personale. E' questa collocazione che impone dei limiti alla loro iniziativa e sono questi limiti oggettivi che definiscono le differenze con le forze regolari. Esse hanno due compiti fondamentali: conquistare all'organizzazione il più ampio sostegno popolare, costruire gli organismi combattenti di movimento e cioè le articolazioni del potere operaio nella fase attuale.

Da un punto di vista politico non vi è differenza tra i combattenti delle forze regolari ed i combattenti delle forze irregolari. Entrambi concorrono con parità di diritti e di doveri a far vivere la linea politica generale dell'organizzazione. Per questo anche i combattenti delle F.I. possono essere chiamati a far parte della direzione strategica.

Le forze irregolari sono organizzate in cellule di fabbrica e di fronte. L'insieme di cellule costituisce una brigata. Ogni cellula deve essere composta di tre unità combattenti e comunque in nessun caso deve superare le cinque unità. Ogni cellula è rappresentata da un comandante che la collega al livello superiore."

Precisata la fondamentale distinzione tra Forze Regolari e Irregolari, va rilevato che la colonna è formata soltanto da regolari ed ha il compito di dirigere tutta l'attività dell'organizzazione nella zona geografica di competenza (la colonna Walter Alasia operante in Lombardia è appunto oggetto della presente istruttoria).

Della colonna dipendono le brigate, formate da militanti in prevalenza irregolari, ma con presenza anche di regolari per mantenere i necessari collegamenti con la colonna. Vi sono varie Brigate:

- a) la Brigata logistica, che si occupa di falsificazione di documenti, armamento, assistenza sanitaria, predisposizione di targhe false, indicazione dei criteri da seguire per il reperimento di basi, ecc.
- b) le Brigate di massa, a loro volta suddivise in brigate di fabbrica, brigate della triplice (quelle che si occupano di CC, P.S., Magistratura e Carceri), brigate 'delle forze politiche'.

Ciascuna brigata può comprendere da uno a cinque militanti.

Il Fronte è l'organismo delle B.R. che assicura la direzione politica a livello nazionale; decide le c.d. campagne (azioni delle varie colonne dirette a colpire obiettivi tutti del medesimo settore: ad esempio magistratura, esponenti politici); esso valuta e dà eventualmente il suo assenso alle proposte di intervento formulate dalle varie colonne.

Due sono i Fronti:

el



1) il Fronte logistico, che si occupa del servizio organizzativo vero e proprio col compito di sviluppare le strutture logistiche (cioè le basi e i mezzi), militari (armamento), industriali (laboratori) e di assistenza (medica, legale e di latitanza);

2) il Fronte di massa.

All'attività di direzione politica nazionale partecipano entrambi i Fronti in posizione paritetica.

La direzione strategica, organo di massima rappresentatività dell'organizzazione, si riunisce ogni 6 o 12 mesi per stilare la linea politica strategica o in circostanze particolari di necessità od urgenza o su richiesta motivata di una colonna.

Il Comitato esecutivo ha sostanzialmente funzioni di dirigenza e approva definitivamente le proposte formulate dai Fronti; interviene in casi di particolare rilievo e tiene i contatti internazionali con le altre organizzazioni terroristiche (RAF-IRA-ETA-Palestinesi). I membri dell'esecutivo possono anche stare in colonna.

-----

Attraverso le dichiarazioni a sua volta rese dal PECCI al P.M. di Milano il 2/2/81, si sono identificati i dirigenti della WA negli anni 1977/1978 (risultanza che consentirà di attribuire la responsabilità anche a titolo di concorso morale nell'omicidio DI CATALDO). E' opportuno riportare testualmente le dichiarazioni dell'imputato sul punto:

" Chiestomi di riferire quanto a mia conoscenza sul comando della colonna milanese delle B.R., posso dire con assoluta certezza che sin dall'epoca dei primi attentati del giugno 1977 (MONTANELLI ecc.) ne facevano parte Lauro AZZOLINI e

el

Calogero DIANA. Inoltre ne entrarono a far parte con sicurezza anche Carla BRIOSCHI e Franco BONISOLI da quando si recarono a Milano, provenienti da Roma, subito dopo l'attentato a PUBLIO FIORI, del quale non ricordo la data. A costoro si aggiunse Antonio SAVINO, praticamente subito dopo la sua evasione.

Per cui, alla luce di ciò che ho detto, non vi è dubbio che immediatamente prima degli arresti del 1° ottobre 1978, i cinque sopra indicati erano responsabili della colonna milanese a me conosciuti. Intendo dire che non sono in grado di indicare i residui componenti del comando della colonna milanese.

L'ufficio dà atto che l'evasione del SAVINO risulta essersi verificata il 2/6/77 dal carcere di Forlì.

L'attentato a Publio FIORI risulta invece commesso il 2/11/1977."

22

SEQUESTRO DI MACCHIARINI IDALGOImputato: MARCHELLI FrancescoImputazioni: capo 190) - reato p. e p. dagli artt. 110, 605 C.P.capo 191) - reato p. e p. dagli artt. 110, 624, 625  
n. 2, 1° e 2° ipotesi, 61 n. 2 C.P.capo 191bis) - reato p. e p. dagli artt. 110, 61  
n. 2, 582 C.P.FATTO

La sera del 3/3/72, verso le ore 19, MACCHIARINI Idalgo, direttore di stabilimento della Sit-Siemens di Milano, mentre stava raggiungendo la propria macchina parcheggiata in via Mosè Bianchi di Milano, veniva aggredito e percosso da due sconosciuti, i quali lo sospingevano poi all'interno di un furgone dove altri due sconosciuti lo immobilizzavano, ammanettandogli i polsi, lo picchiavano ripetutamente e lo fotografavano. Dopo un tragitto di circa un quarto d'ora, prima di essere liberato, al Macchiarini venivano legate le gambe con un cavo elettrico e gli veniva appeso un cartello delle Brigate Rosse al collo; veniva quindi nuovamente fotografato, dopo di che veniva abbandonato in strada.

Il furgone usato per il sequestro veniva successivamente recuperato, sprovvisto delle targhe originarie MI K16416, in luogo delle quali erano state applicate altre targhe improprie, e si accertava che era stato rubato il 25/2/72 nelle circostanze di cui al capo 191).

-----

La contestazione al MARCHELLI di tale episodio è avvenuta su chiamata di correo di PICCOLO Giuseppe, il quale negli interrogatori resi al G.I. di Roma del 30/6/81 ed a questo G.I. l'8/7/81 riferiva di avere appreso da ELEONORI Nicola che l'impu-

el

tato, dipendente come lui della Sit-Siemens, aveva partecipato al sequestro Macchiarini guidando il furgone ove era il sequestrato; dopo il matrimonio sarebbe uscito dalle Brigate Rosse.

Veniva disposto il controllo sul cartellino di lavoro del 3/3/72, giorno del sequestro, e si accertava che il MARCHELLI aveva timbrato il cartellino al mattino alle h. 8,07 e dopo l'intervallo per il pranzo alle h. 13,01; da ciò si deduceva che aveva lasciato la Sit Siemens intorno alle h. 17 (considerate le otto ore lavorative) e quindi in tempo per partecipare al sequestro.

Da accertamenti svolti, prendendo in esame anche il noto memoriale di PISETTA, emergeva che il MARCHELLI era in rapporti col MORETTI (poi accusato del sequestro), che la disposizione di dare una lezione al Macchiarini era partita dall'interno della Sit-Siemens, che un componente il nucleo operativo era della predetta fabbrica, che all'azione avrebbe preso parte un certo Franco (Memoriale PISETTA, f. 76).

Alla luce di tali elementi (l'imputato si chiama Franco) e riscontrata la piena attendibilità del PICCOLO su numerosi altri episodi, il G.I. con mandato di cattura del 2/2/82 contestava il sequestro al MARCHELLI (oltre ovviamente la partecipazione a banda armata).

L'imputato, interrogato dal G.I. il 13/2/82, parlava delle sue esperienze nel Collettivo Politico Metropolitano ed in Sinistra Proletaria (da cui nacquero le B.R.), insieme con CURCIO, ZUFADA, MORETTI ed altri; ammetteva di aver fatto col MORETTI discorsi sulla lotta armata, ma negava di aver materialmente preso parte al sequestro Macchiarini, riferendo peraltro di ricordare che la sera del fatto partì per Massa con la futura moglie, ospite di amici, e la mattina seguente lesse sul giorn

nale dell'episodio. Confessava quindi di aver preso parte solo a riunioni preliminari al sequestro, nel corso delle quali il MORETTI, che lo aveva convinto a compiere l'azione, lo aveva presentato agli altri componenti il nucleo operativo come l'autista del furgone, ruolo appunto assegnatogli per la futura azione prospettata come un atto di punizione del dirigente; aggiungeva che nella fase preparatoria si era limitato a fornire indicazioni sul posto dove il Macchiarini lavorava e sulla sua abitudine di uscire dalla parte di via Monte Rosa dello stabilimento; il luogo di abitazione del dirigente lo aveva ricavato dalla guida telefonica. Successivamente, restando conto della portata della punizione, si era tirato indietro e non aveva partecipato materialmente al sequestro, nonostante veri e propri ricatti cui era stato sottoposto dal MORETTI. L'azione era stata programmata nell'ultima settimana di febbraio ed egli aveva tirato un sospiro di sollievo quando la scadenza era passata senza che nulla succedesse. Era rimasto sorpreso apprendendo dai giornali la mattina del 4 marzo che il sequestro, evidentemente rinviato, era avvenuto la sera precedente.

Ciò premesso, il problema che si pone al giudicante è duplice: I) E' provato che il MARCHELLI partecipò al sequestro? II) In caso negativo è rilevante penalmente il suo contributo nella fase preparatoria sotto la forma dell'inchiesta e della partecipazione alle riunioni preliminari del nucleo operativo? Innanzi tutto va rilevato come l'interrogatorio del MARCHELLI rappresenti un riscontro all'attendibilità del PICCOLO, che in questo caso fa una chiamata di correo de relato. Le ammissioni dell'imputato rendono credibile che l'ELEONORI abbia

fatto la confidenza sopra riportata. Ciò però non prova con certezza, evidentemente, che i fatti siano andati come ebbe a riferire l'ELEONORI: non può escludersi infatti che costui abbia riferito una notizia sorta durante la fase preparatoria del sequestro sul presupposto dell'effettivo ruolo di autista attribuito all'imputato (e peraltro, almeno inizialmente, accettato, a suo dire); non può escludersi pertanto che effettivamente il MARCHELLI all'ultimo momento, come assume, si sia tirato indietro.

Al riguardo non sembra acquistare alcun rilievo probatorio la deposizione del teste Ussi, non in grado, a distanza di tempo, di precisare la data in cui il MARCHELLI venne da lui a Massa. Rimane dunque il dubbio sulla materiale partecipazione dello imputato al sequestro Macchiarini.

Risolto il primo quesito, occorre valutare se la partecipazione dell'imputato all'inchiesta nella fase preparatoria comporta una sua penale responsabilità nell'azione poi realizzata, nonostante la sua desistenza.

Per valutare la portata del contributo fornito dal MARCHELLI nella fase preparatoria, ci si può basare solo sulle sue affermazioni, unico elemento probatorio offerto dall'istruttoria. Di conseguenza va escluso, in sintonia con gli accolti principi in tema di desistenza, che il contributo da lui offerto in tale fase sia efficace causalmente in relazione all'azione poi compiuta. I dati forniti dall'imputato nell'inchiesta appaiono generici e privi di rilevanza pratica; nemmeno può dirsi che la sua iniziale adesione possa aver rafforzato la volontà altrui di commettere il reato, offrendo un contributo causale penalmente rilevante; proprio il rinvio dell'azione rispetto ai programmi iniziali esclude tale raf

forzamento (la fattispecie può inquadrarsi sotto il n° 1 della casistica precedentemente prospettata in tema di desistenza. Confrontare al riguardo).

Alla luce delle suesposte risultanze e considerazioni, per il ragionevole dubbio esistente sull'effettiva partecipazione materiale del MARCHELLI al sequestro, su conforme parere del P.M., si impone il proscioglimento dell'imputato dai reati sub 190), 191) a lui ascritti per insufficienza di prove e dal reato sub 191bis) per intervenuta prescrizione.

INCENDIO AUTO PILATI CLAUDIO

Imputati: ISA Giuliano, NOBILE Anna, SPINELLO Carla

Imputazioni: capo 207) - p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 61 n. 2 C.P.; 9, 12 e 13 L. 14/10/74 n. 497; 21 L. 18/4/75 n. 110.

FATTO

Il 17/12/75 ( data risultante dal R.G. Quest. Milano E3/1975/ AUP del 29/12/75 allegato in copia al R.G. DIGOS Milano A4/82 Sez. 3<sup>^</sup>, che erroneamente indica la data del 17/10/75, cui si è poi fatto riferimento nel corso dell'istruttoria), in un orario anteriore e prossimo alle ore 21,45, in prossimità del civico numero 17 di via Finocchiaro Aprile, Milano, ignoti incendiavano la vettura Dyane tg MI V73913 di proprietà di Palazzo Caterina, moglie di PILATI Claudio, dirigente centrale della Sit-Siemens. Sotto la vettura veniva rinvenuto un disco di plastica bruciacciato, dal che si desumeva che gli attentatori avevano fatto uso di una tanica di plastica adattata ad ordigno incendiario.

-----

NOBILE Anna, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. di Torino il 24/4/80, accennava ad un incendio di un'auto di un dipendente Sit-Siemens che lei stessa aveva commesso con ISA Giuliano, nel 1975 o '76. Nel successivo interrogatorio del 9/7/82 dinanzi a questo G.I. la stessa imputata forniva ulteriori particolari che confermavano trattarsi dell'episodio in questione. La NOBILE, infatti, oltre a riportarsi a quanto già dichiarato, precisava che si trattava della vettura di un dirigente, verosimilmente una Citroen Diane e, soprattutto, che il fatto era stato commesso, come in effetti è, in via

el



Lazzaretto o nei pressi; dichiarava in maniera motivata, infine, che l'incendio doveva essere avvenuto prima della mezzanotte (nel verbale d'interrogatorio si dà erroneamente atto che il fatto era avvenuto intorno alle ore 23,00 anzichè alle 21,45, come sopra indicato). Nel corso di tale secondo interrogatorio aggiungeva inoltre di essersi ricordata che all'azione aveva partecipato anche SPINELLO Carla.

Premesso che, per i particolari corrispondenti più sopra riferiti, non possono sussistere dubbi sulla esatta identificazione dell'episodio, la confessione e la chiamata di correo fatte dalla NOBILE appaiono del tutto attendibili, poichè, nel caso specifico: è stata lei ad ammettere il fatto prima di una qualsiasi contestazione al riguardo ( a riprova di una precisa scelta di lealtà processuale); i particolari forniti dimostrano in maniera inconfutabile la sua partecipazione al fatto; non sono emersi ( nè il comportamento processuale dell' ISA, ove esistessero, ha aiutato a farli emergere) motivi che possono fare ritenere la chiamata in correo dettata da risentimento o altre motivazioni non conformi all'intento di dire la verità; le modalità del fatto escludono che l'attentato incendiario sia stato preparato ed eseguito dalla sola NOBILE. Nel corso dell'interrogatorio poi reso dinanzi al G.I. il 18/2/1983, SPINELLO Carla ha ammesso la propria responsabilità ed ha altresì confermato la partecipazione dell'ISA al fatto. Si impone dunque il rinvio a giudizio nei confronti degli imputati ISA, NOBILE e SPINELLO per il reato loro contestato sub 207) la cui data di commissione, per quanto detto all'inizio, andrà modificata in 17/12/1975.

el

INCENDIO AUTORIMESSA SOC. "F.I. MAGNETI MARELLI"

Imputati: AQUILI Alberto, IACOPINI Fausto, MUSCIANISI Giuseppe, NOBILE Anna, PICCOLO Giuseppe.

- Imputazioni: capo 184) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1 c.p., 21 L.18/4/75 n.110;
- capo 185) - reato p. e p. dagli artt.81, 110, 112 n.1, 61 n.2 c.p.; 12 e 14 L.14/10/74 n.497;
- capo 186) - reato p. e p. dagli artt.81, 110, 112 n.1, 61 n.2, 697 c.p.;
- capo 187) - reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 112 n.1, 61 n.2 c.p.; 13 L.14/10/74 n.497;
- capo 188) - reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 112 n.1, 61 n.2, 605 c.p.

FATTO

Il 16/11/76, in un orario anteriore e prossimo alle 12,45, all'interno dell'autorimessa della "F.I. Magneti Marelli" sita in Sesto San Giovanni, via Marelli 342, tre addetti all'autorimessa, MAESTRONI Giuseppe, CATTANEO Aurelio, DELETTI Mario, nonché ARMANDO Franca, moglie di un dirigente della società, venivano immobilizzati e poi rinchiusi in un locale adibito ad ufficio, con la bocca tappata e le mani bloccate con del nastro adesivo, da alcuni terroristi, tra cui una donna, i quali, armi alla mano, minacciando i predetti e dichiarandosi delle Brigate Rosse, avevano quindi provocato un incendio che si era ben presto propagato in tutto il garage, danneggiando numerose vetture ivi ricoverate. Prima di andarsene, due dei ter

el

roristi, tra cui la donna, avevano prelevato il MAESTRONI dall'ufficio e, sempre sotto la minaccia delle armi, l'avevano sospinto verso l'uscita posteriore dell'autorimessa dove lo abbandonavano dopo avergli infilato sotto il braccio un pacchetto contenente volantini B.R.; si allontanavano poi a bordo di una Fiat 128 scura, non meglio identificata.

PICCOLO Giuseppe (interrogatori resi al G.I. di Roma il 26/6/81 ed a questo G.I. il 6 ed il 7/7/81), NOBILE Anna (G.I. il 9/2/82) e MUSCIANISI Giuseppe (G.I. il 23/2/82) ammettevano di aver fatto parte del gruppo B.R. resosi responsabile di quanto sopra e, concordemente, precisavano che tale gruppo era altresì composto da ALASIA Walter (successivamente deceduto), AQUILI Alberto e IACOPINI Fausto (il MUSCIANISI non è in grado di identificare quest'ultimo, alla guida della vettura usata nell'azione, in quanto dichiara di averlo appena intravisto).

Al di là di secondarie divergenze esistenti nella descrizione fatta dai tre imputati circa la dinamica dell'operazione (cfr, ad esempio, la dichiarazione della NOBILE di essere entrata per prima nell'autorimessa insieme all'ALASIA e la dichiarazione del PICCOLO che ad entrare per primo fu lo IACOPINI alla guida della macchina), divergenze perfettamente comprensibili sia per il non breve tempo trascorso dai fatti, sia per la inevitabile minor precisione quando si tratti di ricostruire comportamenti altrui in un contesto di azione piuttosto concitata, le affermazioni fatte dai tre predetti appaiono nella sostanza pienamente concordanti e del tutto attendibili.

el

I tre, infatti, non solo forniscono identici nominativi circa i componenti del gruppo assalitore, ma puntualizzano alcuni particolari in perfetta sintonia tra loro; ad esempio che SAVINO Antonio (imputato nel presente procedimento per altri reati) avrebbe dovuto partecipare all'azione ma ne fu impedito perchè arrestato; ad esempio che nell'azione fu usata una Fiat 128 scura; ad esempio che il MUSCIANISI e l'AQUILI uscirono per conto loro dall'autorimessa a piedi dalla parte di via Marelli, una volta terminata l'operazione.

Infine le risultanze di cui sopra trovano abiettivo riscontro: 1) nella accertata militanza degli imputati nelle B.R. all'epoca dei fatti in questione; 2) nella accertata assenza per malattia (IACOPINI) o per ferie (NOBILE e PICCOLO) dai rispettivi luoghi di lavoro proprio il giorno 16/11/76 ( cfr. RR.GG. N.O. CC. Milano dell'1/2 e 20/4/82 da cui risulta, altresì, che al tempo gli altri imputati non svolgevano attività lavorativa controllabile); 3) nel rinvenimento, nel corso della perquisizione eseguita nell'abitazione dell'ALASIA il 14/12/76, tra l'altro, di numerosi volantini B.R. rivendicanti tale azione (cfr. R.G. Questura Milano del 16/12/76 di cui è copia in atti).

Alla luce delle suesposte risultanze e considerazioni vanno rinviati a giudizio gli imputati AQUILI, IACOPINI, MUSCIANISI, NOBILE e PICCOLO per rispondere dei reati loro contestati ai capi da 184) a 188), salvo il capo 186) estinto per prescrizione.

IRRUZIONE AL CENTRO DI "DEMOCRAZIA NUOVA"

Imputati: CHIARI Maria Grazia, SIVIERI Biancamelia, ELEONORI Nicola, MUSCIANISI Giuseppe e CUCCO Ivana.

Imputazioni: i primi quattro:

capo 175) - reato p. e p. dagli artt.110, 628 1° e 3° comma n.1 e 2, 61 n.2 c.p.;

tutti:

capo 176) - reato p. e p. dagli artt.81, 110, 112 n.1 c.p.; 21 L.18/4/75 n.110;

capo 177) - reato p. e p. dagli artt.81, 110, 112 n.1, 61 n.2 c.p., 12, 14 L.14/10/74 n. 497;

capo 178) - reato p. e p. dagli artt.81, 110, 112 n.1, 697, 61 n.2 c.p.

FATTO:

L'1/12/76, verso le ore 15,15, tre donne ed un uomo, a viso scoperto, facevano irruzione nel centro di cultura "Democrazia Nuova" sita in Milano, V. di Porta Vercellina n.9, piano rialzato, facente capo all'on. Massimo De Carolis, deputato per la DC.

L'uomo ed una delle donne erano armati di pistole e, sotto la minaccia delle armi, immobilizzavano il direttore del centro Vittorio STEFANI, nonché BESTETTI Guido, NINNIN Genevieve e PICCOLO Pasquale, nel frattempo sopraggiunti, applicando dei cerotti ai loro polsi ed alla bocca. Venivano quindi asportati documentazione varia del centro, oggetti personali e denaro, per un ammontare complessivo di circa 1.200.000.

21

Gli autori del fatto, nell'allontanarsi, tracciavano sulle pareti con lo spray simboli e scritte inneggianti alle B.R., chiudendo poi a chiave la porta d'ingresso.

-----

Va preliminarmente osservato che nel presente procedimento CUC CO Ivana non risulta imputata del reato di cui al capo 175) solo perchè, essendo stata assolta precedentemente dalla Corte d'Assise (vedi sentenza acquisita agli atti), in ordine a tale reato si è formato nei suoi confronti il giudicato; questo, invece, non è ostativo all'esercizio dell'azione penale per quanto riguarda gli altri reati di cui ai capi da 176) a 178).

Come già esaurientemente esposto nell'ordinanza di rigetto della libertà provvisoria di questo G.I. del 20/12/82, il giudicato di assoluzione dal reato di rapina aggravata dall'uso delle armi, non preclude, ai sensi dell'art. 90 c.p.p., la possibilità di contestare alla donna il concorso in detenzione e porto aggravato di armi. Per giurisprudenza costante della suprema Corte infatti l'art.90 c.p.p. non opera per i reati concorrenti materialmente o anche formalmente con quello da cui l'imputato è stato assolto (vedi Cass.. sez. I<sup>a</sup> 29/11/50; sez.III<sup>a</sup> 29/4/68; sez. II<sup>a</sup> 29/3/71; sez. VI<sup>a</sup> 1/3/72 e 18/1/75 ecc.).

Passando all'esame dell'episodio contestato, va rilevato che PICCOLO Giuseppe fornisce a questo G.I., nell'interrogatorio del 7/7/81, un dettagliato resoconto dell'azione in questione, così come gli era stato riferito a suo tempo dalla moglie CHIARI Maria Grazia, partecipante all'azione stessa e che egli aveva incontrato proprio poco dopo.

La ricostruzione del PICCOLO, a parte il riferimento solo for-

el

malmente errato ad una sede D.C. (il centro, come già detto, faceva capo al deputato D.C. De Carolis), riporta una serie di circostanze che non solo hanno avuto un riscontro obiettivo (si pensi alla esatta indicazione del luogo nei pressi di San Vittore, all'accenno fatto alla sottrazione di schede - che poi in parte furono portate e custodite nella casa del PICCOLO - e di denaro), ma sono state pienamente confermate dalle successive indicazioni fornite dal MUSCIANISI nonchè dalle ammissioni circa le proprie responsabilità fatte da un altro dei partecipanti all'azione, ELEONORI Nicola.

Il coimputato MUSCIANISI Giuseppe, infatti, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. il 23/2/82, ha dichiarato di essere rimasto di fuori, di copertura, insieme all'ELEONORI, mentre ALASIA Walter ( successivamente deceduto ) insieme alla CUCCO ed altre due donne, delle quali sostiene di non essere in grado di fornire l'identità, salirono negli uffici del centro.

L'ELEONORI, dal canto suo, nel successivo interrogatorio reso al G.I. il 2/4/82, in sintonia con la dichiarata scelta processuale di assumere la propria responsabilità in ordine ai fatti effettivamente commessi, ammetteva la partecipazione alla azione secondo le modalità contestategli nei relativi capi di imputazione.

Le dichiarazioni dei tre imputati, oltre che concordi tra loro, collimano perfettamente con la descrizione del fatto contenuto nel rapporto della Questura di Milano del 16/12/76 in ordine alla presenza nella sede di Democrazia Nuova di tre donne ed un uomo (l'ELEONORI ed il MUSCIANISI erano infatti fuori di copertura).

Dagli accertamenti fatti nel frattempo svolgere dal G.I. è ri-

of

sultato, inoltre, (cfr. RR.GG. N.O. CC. Milano dell'1/2 e 20/4/82) che l'1/12/76 CHIARI Maria Grazia, SIVIERI Biancamelia ed ELEONORI Nicola erano, per presunti motivi di salute, assenti la lavoro, mentre gli altri autori del fatto, all'epoca, non svolgevano attività lavorativa controllabile.

Va infine ricordato che, nel corso della perquisizione eseguita nell'abitazione dell'ALASIA il successivo 14/12/76, furono rinvenuti, tra l'altro, un pacco di volantini B.R. rivendicanti l'azione in questione (confronta il citato rapporto della P.S.).

Gli imputati vanno invece prosciolti dal reato di detenzione qualificata di armi sub 176), su difforme parere del P.M. Da un'esame più approfondito degli atti e tenuto conto del ruolo ricoperto da essi nella WA all'epoca, non appare provata la loro responsabilità a titolo di concorso morale nella contestata detenzione.

Per quanto detto si impone il rinvio a giudizio di CHIARI Maria Grazia, SIVIERI, ELEONORI, CUCCO e MUSCIANISI per rispondere dei reati di cui al capo 177) nonché dei predetti imputati, salvo la CUCCO, anche in ordine al reato al capo 175). Va disposto invece il proscioglimento nei confronti di tutti i predetti in ordine al reato di cui al capo 176) per non aver commesso il fatto ed al reato di cui al capo 178) in quanto estinto per prescrizione.



ATTENTATO in danno di MONTANELLI IndroImputati: SIVIERI Biancamelia e CRISTOFOLI Rino

- Imputazioni capo 163) - reato p. e p. dagli artt. 110, 56, 575 n. 1, 61 n.2, 577 n.3 C.P.;
- capo 164) - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 21 L. 18.4.1975 n.110;
- capo 165) - reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2 c.p. 12 e 14 L. 14.10.1974 n.497;
- capo 166) - reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 697, 61 n.2 c.p.

FATTO

Verso le ore 10 del 2.6.1977, Indro MONTANELLI, uscito dall'Hotel Manin, ove alloggiava, e giunto all'altezza del numero 7 dell'ominima via, veniva avvicinato alle spalle da un giovane con il volto scoperto il quale, dopo avergli sparato contro, da tergo, in direzione delle gambe, alcuni colpi di pistola cal. 7,65, munita di silenziatore, si allontanava insieme ad un complice e raggiungeva una Fiat 128 bianca, con alla guida un terzo complice, che quindi si dileguava.

-----

L'episodio è stato già esaminato nel procedimento 1094/78 conclusosi con ordinanza di questo G.I. del 28.5.1981, che rinviava a giudizio AZZOLINI e DIANA per concorso morale nel ferimento in quanto all'epoca dirigenti di colonna (86-87). In quell'istruttoria veniva disposta perizia medico-legale, le cui conclusioni sono state riportate nel presente procedimento al capitolo Perizie. Alla luce di quelle risultanze il G.I. contestava e rinviava gli imputati a giudizio per tentato omicidio. Ciò in quanto erano state colpite zone vitali del corpo (la coscia e il gluteo del MONTANELLI) e in

considerazione della concreta previsione, accettata a titolo di dolo eventuale dagli agenti, di lesione alle arterie femorali con conseguente morte per dissanguamento.

La terza Corte di Assise di Milano in data 25.11.1981 (p. 83-84) accoglieva integralmente in fatto e in diritto le motivazioni istruttorie:

"la perizia medico-legale del prof. FALZI ha appurato che il giornalista fu raggiunto da quattro proiettili nella regione glutea sinistra e nella coscia destra. Nonostante la modesta gravità della malattia, il numero e l'altezza dei colpi, e in particolare la prossimità delle ferite all'arteria femorale, esposero certamente MONTANELLI al rischio di morte. Conseguentemente, il fatto deve essere qualificato tentativo di omicidio, con le aggravanti della premeditazione, perchè si trattò di un agguato accuratamente studiato in relazione alle abitudini del personaggio, del nesso teleologico con il reato di banda armata, e del numero delle persone poichè alle tre fisicamente presenti sul posto devono aggiungersi i capi, che avevano deciso l'azione, e gli organizzatori, che avevano fornito basi e mezzi materiali".

-----

Le accuse a carico degli attuali imputati derivano invece principalmente dalle dichiarazioni rese da PICCOLO Giuseppe al G.I. l'8.7.1981, dichiarazioni che, seppur riferiscono fatti non direttamente percepiti dal predetto ma allo stesso tempo noti attraverso la narrazione di terzi, appaiono talmente circostanziate e legate allo sviluppo di una campagna progettata dalle B.R. cui il PICCOLO direttamente partecipò, che appare opportuno riportarle per intero; anche nella parte che riguardano il mancato attentato a SECHI Lamber

ol

to, all'epoca direttore di PANORAMA, episodio criminoso di cui ci occuperemo subito dopo.

Afferma il PICCOLO:

"In quel periodo fu decisa una campagna contro la stampa, a seguito di dibattito politico della colonna cui partecipammo tutti. Vennero individuati alcuni obiettivi, e cioè giornalisti da azzoppare: in particolare la Direzione decise di colpire Indro MONTANELLI ed un giornalista di PANORAMA che si occupava di B.R., nel senso che aveva scritto uno od alcuni articoli e di cui sapevamo che girava armato. Non ricordo con certezza il suo nome, ma mi sembra trattarsi di Romano CANTORE. So comunque che costui abitava in via Quadrono in quanto nella zona avevamo compiuto l'inchiesta.

"I due attentati dovevano avvenire contemporaneamente o quasi, per cui vennero formati due nuclei operativi. In quello destinato all'azione contro il giornalista di PANORAMA eravamo io, BONISOLI, la BRIOSCHI e IACOPINI; dell'altro gruppo io non ebbi notizie dirette, ma solo riferitemi da mia moglie, che faceva parte anche lei delle B.R. e lavorava in un ufficio nei pressi della Legione Carabinieri di via Moscovia, tanto che controllava i movimenti dei Carabinieri e talvolta rivelava qualche numero di targa. Mia moglie, che era in contatto con la SIVIERI, mi disse che nella zona dove lavorava, e dove è stato effettivamente compiuto l'attentato a MONTANELLI, aveva visto alcune volte l'AZZOLINI, la SIVIERI, il DIANA, il CRISTOFOLI; inoltre mi disse anche di aver poi saputo dalla SIVIERI che l'azione si era svolta come segue: AZZOLINI fungeva da copertura ed i colpi furono esplosivi dalla stessa SIVIERI, la quale si era travestita da uomo mettendosi anche una barba posticcia tanto che poi ve

ol

niva ricercato un altro uomo di bassa statura. Per l'attentato essi avrebbero dovuto usare una Fiat 128 bianca quale mezzo di fuga; detta automobile era stata rubata da me e da BONISOLI, due o tre giorni prima, in via Vittorio Colonna, in sosta con le chiavi nel cruscotto, davanti ad una scuola ed un tabaccaio siti quasi all'incrocio con via S.Siro. Successivamente però effettuammo uno scambio, nel senso che demmo tale 128 all'altro nucleo, che preferiva una macchina di dimensioni più piccole ed essi ci consegnarono una Fiat 125 di colore grigio molto scuro, che usammo per il nostro mancato attentato. Per quanto riguarda l'attentato a MONTA NELLI seppi anche che vi furono delle difficoltà intervenute nella fase di sganciamento e di fuga."

Ebbene, le affermazioni sopra riportate trovano decisivi riscontri non solo in una serie di circostanze che, come vedremo in seguito, hanno permesso di individuare nel SECHI la vittima designata del parallelo (mancato) attentato, ma anche e soprattutto:

- nella conferma, in particolare, da parte dei testi oculari MARIANI Anselmo e RIVA Costantino (cfr. deposizione al P.M. allg. R.G. Questura di Milano del 6.6.77) dei tratti somatici, tra cui la folta barba, che caratterizzavano lo sparatore (rectius: la sparatrice) nonché dell'inseguimento intrapreso dai testi che li portò quasi a raggiungere i fuggitivi;

- nella conferma, pacifica in atti, che la successiva fase della fuga avvenne a bordo di una Fiat 128 bianca (cfr. oltre: capo 183).

A riguardo va aggiunto che il PICCOLO assume che tale Auto

fu rubata da lui e dal BONISOLI due o tre giorni prima in via Vittorio Colonna (dal rapp. Digos 9.7.82 è emerso che effettivamente il 30.5.77, cioè tre giorni prima dell'attentato, in via V.Colonna fu rubata la Fiat 128 bianca targata MI R00786, poi rinvenuta il 30.6.77 con targhe contraffatte dopo l'attentato MARACCANI).

Tale ultima circostanza evidenzia la estrema lucidità dell'imputato nel ricordare tutti i particolari. Solo lui e il BONISOLI potevano infatti sapere il luogo e la data del furto dell'auto usata poi dal nucleo che eseguì il ferimento.

Sintomatico poi è il fatto che siano indicati dal PICCOLO tra gli autori materiali dell'attentato anche AZZOLINI e DIANA, precedentemente incriminati per concorso morale; la circostanza evidenzia la giustezza dei criteri di responsabilità adottati e pone in luce come quasi sempre i dirigenti di colonna abbiano un ruolo attivo nella fase preparatoria o esecutiva delle azioni criminose.

Sulla piena attendibilità del PICCOLO, per i numerosi riscontri offerti, si richiama l'ampia esposizione nel capitolo specifico fonte di prova.

Va infine rilevato che, sulla base degli accertamenti svolti (rapp.N.O.CC. Milano dell'1/2,20/4 e 13/5/92), nessuna delle persone indicate come autori del fatto svolgeva attività operativa controllabile il giorno 2.6.77. La SIVIERI in particolare risulta in aspettativa dal 25.11.1976 al 16.7.1977.

Alla stregua delle su esposte risultanze e considerazioni, va disposto il rinvio a giudizio degli imputati SIVIERI e CRESTOFOLI per i reati di cui ai capi 163), 164) e 165); Il reato del capo 166 è estinto per prescrizione.

el

MANCATO ATTENTATO IN DANNO DI SECHI LAMBERTO

Imputati: BONISOLI Franco, BRIOSCHI Maria Carla, IACOPINI Fausto, PICCOLO Giuseppe.

Imputazioni: capo 179) - reato p. e p. dagli artt.110, 81 c.p., 21 e 29 L.18/4/75 n.110;

capo 180) - reato p. e p. dagli artt.110, 648, 61 n.2 c.p.;

capo 181) - reato p. e p. dagli artt.81 cpv., 110, 61 n.2 c.p., 12 e 14 L.14/10/74 n.497;

capo 182) - reato p. e p. dagli artt.110, 81, 697, 61 n.2 c.p.;

capo 183) - reato p. e p. dagli artt.110,624, 625 nn.2, 5 e 7, 61 n.2 c.p..

Il fatto può essere descritto solo attraverso le parole dell'imputato PICCOLO, perchè è solo attraverso di esse che si è avuta notizia all'esterno dell'azione in questione, già passata alla fase operativa ma non portata a compimento dalle B.R.

Nel corso del citato interrogatorio, dinanzi a questo G.I. dell'8/7/81, il PICCOLO, dopo aver reso le dichiarazioni già riportate per esteso più indietro, a proposito dell'attentato in danno di MONTANELLI, aggiungeva:

" Per quanto riguarda, invece, il nostro attentato, preciso che BONISOLI doveva rimanere di copertura, armato di una semi-automatica CZ calibro 9, all'angolo tra via Quadronno e via Gaetano Pini; io e la BRIOSCHI eravamo entrambi armati con due pistole, e cioè una cal. 7,65 silenziata ciascuna, che doveva servire materialmente per l'attentato, nonchè una cali-

el

bro 9 corto la BRIOSCHI ed una P 38 io, di scorta. BONISOLI aveva inoltre una bomba S.R.C.M..

Io e la BRIOSCHI dovevamo attendere il giornalista in via Quadronno, più o meno all'altezza dell'uscita del garage della sua abitazione; più avanti ancora, quasi all'angolo di via Porta Vigentina, alla guida della Fiat 125 attendeva IACOPINI, armato di un'altra P 38.

Ricordo che ci recammo per due mattine consecutive sotto l'abitazione del giornalista, senza che lo stesso uscisse. Ricordo che il BONISOLI mi disse che il primo giorno non era presente in quanto aveva partecipato ad una trasmissione televisiva. Tuttavia, poichè neanche il secondo giorno il giornalista uscì di casa e nel frattempo ci risultava che MONTANELLI era stato ricoverato presso il vicinissimo ospedale Gaetano Pini, temendo quindi la presenza di Forze di Polizia in zona ed allarmati in quanto in un negozio, sito ove BONISOLI si fermava in funzione di copertura, vi erano due cani lupo che potevano eventualmente intervenire contro il BONISOLI stesso, privandoci di detta copertura, decidemmo di soprassedere. "

A maggior precisazione di quanto già dichiarato, il PICCOLO, nel corso del successivo interrogatorio del 9/7/81, puntualizzava:

" Non sono in grado di descrivere la fisionomia del giornalista di Panorama che avremmo dovuto colpire in quanto, nel corso della inchiesta, io lo vidi solo mentre si trovava a bordo della sua automobile, che mi sembra fosse una Alfa Romeo Giulia 1300/1600; comunque chi doveva riconoscerlo era la BRIOSCHI cui era affidato il compito di sparargli, mentre io ero solo di appoggio alla stessa. "

el

Gli accertamenti prontamenti disposti dal G.I. permettevano non solo di individuare con sicurezza la vittima designata in SECHI Lamberto, ma anche di verificare numerosi riscontri obiettivi alle parole del PICCOLO (sua assenza da Milano nei giorni 2 e 3/6/77; esattezza nella descrizione dei luoghi e del garage; presenza di un guardiano sul posto con due grossi cani lupo). Escusso dal G.I. il 10/7/81, il SECHI, infatti, dichiarava:

" Sono stato direttore del settimanale PANORAMA dal '65 al '79. La mia abitazione (nota dell'ufficio: via L. Anelli 1, Milano) fa angolo con via Quadronno a pochi metri di distanza dall'incrocio della stessa via Quadronno di fronte all'imbocco di via G.Pini. A fianco del garage, a piano terra, nello stesso stabile ove io abito, vi è un commerciante di tappeti che tiene all'ingresso un guardiano con due grossi cani lupo. Nel '77 avevo una Giulia 1300 color blu. (L'ufficio domanda se tra la fine di maggio ed i primi di giugno '77 il teste partecipò a trasmissioni televisive). Effettivamente all'epoca partecipai ad una trasmissione 'Dibattito sulla commedia di Dario Fo a Roma', trasmissione registrata a Roma la mattina e trasmessa la sera. Ricordo che ciò avvenne il giorno che a Roma ci fu l'attentato al direttore del TG1 Amedeo Rossi. (L'ufficio, svolti accertamenti, appura che tale attentato al ROSSI avvenne il 3/6/77). A Roma ricordo di essere andato uno o due giorni prima della trasmissione. "

Un ulteriore riscontro è dato dalla circostanza che (cfr. R.G. Questura di Milano 6/6/77 cit.) effettivamente il MONTANELLI venne ricoverato ( se non all'ospedale Gaetano Pini ) alla Clinica La Madonnina sita sempre in via Quadronno al n.29. Con tutta l'inevitabile scarsa rilevanza dovuta al fatto che nel

el



caso di specie si è trattato di un mancato attentato, quindi di una azione priva di un evento di data certa, vale comunque la pena osservare che, sulla base degli accertamenti svolti (cfr. RR.GG. N.O. CC. Milano 1/2, 20/4 e 13/5/82), è risultato che lo IACOPINI timbrò il cartellino di entrata alle ore 08,08 il 2/6/77 ed alle ore 12,05 il 3/6/77, mentre il PICCOLO in tali due giorni fu assente dal posto di lavoro e gli altri due imputati non svolgevano attività lavorativa controllabile (il 4/6/77 era sabato: giornata non lavorativa).

Per ciò che riguarda indine il furto della Fiat 128 bianca, con testata al capo 183), va osservato che, sulla base delle dichiarazioni dettagliate fornite dal PICCOLO e riportate in precedenza a proposito dell'attentato a MONTANELLI in cui fu usata, è stato accertato (cfr. R.G. Questura Milano del 9/7/81) che tale vettura fu effettivamente rubata con le sue targhe originarie MI R 00786 a MARINI Tito il 30/5/77 in via Vittoria Colonna e fu rinvenuta poi il 30/6/77 con targhe contraffatte MI-V 95931, a seguito dell'attentato in danno di MARACCANI Luciano, pure rivendicato dalle B.R., di cui parleremo in seguito.

In ordine alla piena attendibilità del PICCOLO, si richiamano anche qui le diffuse considerazioni esposte specificamente sull'imputato nel capitolo Fonti di Prove.

Per quanto detto va disposto il rinvio a giudizio di BONISOLI, BRIOSCHI, IACOPINI e PICCOLO per rispondere dei reati di cui ai capi 179), 180), 181) e 183), mentre in ordine al reato di cui al capo 182) viene emessa sentenza di n.d.p. per intervenuta prescrizione.

el

Incendio autovettura di TAMAI Ghino

Imputati: IACOPINI Fausto e NOBILE Anna

Imputazioni: capo 195) - reato p. e p. dagli artt. 110, 424, 61 nr. 2 c.p.;

capo 196) - reato p. e p. dagli artt. 81 c.p., 9 e 13 L. 14.10.1974, 21 L. 18.4.1975 n. 110 61 nr. 2 c.p.;

FATTO

Nellanotte tra il 13 ed il 14.7.1977 l'auto del TAMAI venne incendiata nelle circostanze di cui ai capi d'imputazione so pra indicati.

-----ooOoo-----

NOBILE Anna ha ammesso di aver commesso il fatto in concorso con lo IACOPINI, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I.

- il 9.2.1982, fornendo l'indicazione di una precisa serie di particolari che sono stati puntualmente riscontrati nel corso della successiva deposizione della p.o. dinanzi al G.I. il 15.3.1982: così, ad esempio che ql TAMAI era diretto re del personale dei laboratori di ricerca di Castelletto di Settimo Milanese della SIT-SIEMENS; così, ad esempio che la sua Citroen Diane era effettivamente parcheggiata quella notte in viale Papiniano sotto la sua abitazione.

Va rilevato incidentalmente, che la qualificazione giuridica dei fatti, così come risulta dagli attuali capi di imputazione, è conforme a quanto ritenuto dalla citata Sentenza 3<sup>a</sup> Corte di Assise di Milano del 25.11.1981 che giudicò tale episodio a carico di capi ed organizzatori B.R. (cfr. pp. 89-90).

Si dispone, pertanto, il rinvio a giudizio degli imputati per rispondere dei reati di cui sopra.

ol

Attentato in danno di MARACCANI LucianoImputati: CRISTOFOLI Rino e NOBILE Anna

- Imputazioni: capo 167) - reato p. e p. dagli artt. 110, 582, 583 I<sup>a</sup> parte nr.1, 585, 576 nr.1, 577 nr.3, 61 nr.2 c.p.;
- capo 168) - reato p. e p. dagli artt. 81, 110, 61 nr.2.c.p., 12 e 14 L. 14.10.1974 nr.497;
- capo 169) - reato p. e p. dagli artt. 110 c.p. 21 L.18.4.1975 nr.110;
- capo 170) - reato p. e p. dagli artt. 110, 61 nr.2, 697 c.p..

FATTO

MARACCANI Luciano, dirigente della Fiat-OM, fu aggredito il 30.6.1977, intorno alle ore 8 da un uomo ed una donna (oltre ai quali vi era un terzo complice), che gli spararono da tergo, mentre usciva dal cancello d'ingresso della sua abitazione in via Ripamonti nr.166. Ferito al polpaccio destro la vittima si rifugiò saltellando in un bar, mentre gli attentatori si dileguavano su una Fiat 128 bianca, poi ritrovata con le targhe contraffatte MI-V95931 e di cui si è già parlato precedentemente, a proposito del mancato attentato a SECHI Lamberto.

-----

L'episodio è stato già oggetto del procedimento 1094/78 conclusosi con ordinanza di questo G.I. del 28.5.1981, che rinvia a giudizio AZZOLINI, SAVINO e DIANA per concorso morale in quanto dirigenti pro-tempore della W.A. (pag.85-86). In quel procedimento veniva disposta perizia medico-legale sulla parte lesa, le cui conclusioni sono state riportate nel

el

la presente ordinanza nel capitolo "Perizie".

Alla luce di quelle risultanze tecniche il G.I. derubricava l'originaria imputazione di tentato omicidio in quella di lesioni aggravate ribadita qui al capo 167). Concordando con le conclusioni istruttorie, la 3<sup>a</sup> Corte di Assise di Milano con sentenza 25.11.1981 (pag.87) così precisava:

"Correttamente il reato è qualificato come lesione volontaria pluriaggravata (malattia durata 2 mesi), poichè il colpo fu unico e attinse le parti molli della gamba con direzione dall'alto verso il basso, ciò che è indice di volontà non omicida".

Nel merito va rilevato che le nuove indagini intorno allo attentato in questione, che hanno portato alla riapertura dell'istruttoria a carico del CRISTOFOLI, a suo tempo prosciolto per insufficienza di prove, partono dalle dichiarazioni rese dal PICCOLO il 9.7.1981 in ordine ad un attentato B.R. contro un non meglio identificato dirigente della Fiat OM di Milano.

Dichiarava, infatti, il PICCOLO al G.I. in tale occasione: "Per quanto concerne tale azione essa doveva colpire un dirigente della SIEMENS che abitava nello stesso palazzo del dirigente della OM poi ferito; in effetti il dirigente dell'OM fu scambiato per quello della SIEMENS e colpito. Solo successivamente si apprese che era stato colpito un dirigente dell'O.M. Fiat, per cui fu cambiato il volantino preparato e l'operazione fu gestita come se il dirigente dell'OM fosse stato l'effettivo obiettivo dell'azione.

L'inchiesta fu fatta da Anna NOBILI, CRISTOFOLI, DIANA e forse SAVINO; sul luogo ero stato anch'io una volta e ricordo che l'abitazione di costui era in via Ripamonti a breve

el

distanza con un incrocio con semaforo. I particolari dell'azione e l'errore dell'individuazione del bersaglio mi furono riferiti dal CRISTOFOLI, il quale mi disse che il dirigente dell'OM e quello della SIEMENS si somigliavano per cui avevano confuso l'obiettivo. Non mi disse o forse non ricordo quale doveva essere il primitivo obiettivo.

Il CRISTOFOLI mi riferì che all'azione parteciparono in quattro, due rimasero su una macchina; certamente uno che sparò fu CRISTOFOLI ed uno di quelli che rimase in auto fu il DIANA; non so se partecipò la Anna che aveva partecipato alla inchiesta; il quarto mi sembra di ricordare di aver appreso dal CRISTOFOLI che era stato il SAVINO.....se ben ricordo; (sul posto c'ero andato solo una volta precedentemente all'attentato) l'abitazione del dirigente colpito dovrebbe essere in via Ripamonti non molto distante dall'angolo con viale Toscana".

Una prima conferma circa l'errore in cui sarebbero caduti gli attentatori nel colpire un dirigente dell'OM, si è avuta dalle successive dichiarazioni rese al G.I. da BUONAVITA Alfredo (imputato in procedimenti connessi), il 24.7.1981, al quale il particolare venne riferito dall'AZZOLINI che aggiunse pure come, per non ammettere l'errore, l'attentato venne poi ugualmente rivendicato, rifacendo il volantino.

La certezza che il dirigente OM erroneamente colpito fosse proprio il MARACCANI la si è avuta allorchè, sulla base delle dichiarazioni del PICCOLO sopra riportate, è stato possibile identificare "l'originario obiettivo" delle B.R.:

ZISCHKA Pietro, all'epoca dirigente appunto della SIT-SIEMENS; questi, sentito dal G.I., ha confermato non solo di abitare nello stesso stabile del MARACCANI in via Ripamonti n.166,

el

ma anche di essere uscito di casa, il giorno dell'attentato, pochi minuti dopo il predetto, precisando inoltre di aver avuto più volte l'impressione di essere <sup>pedinato</sup> da qualcuno, tan to da aver richiesto ed ottenuto in un paio di occasioni l'intervento della polizia.

Ad ulteriore e definitivo riscontro della veridicità di quanto dichiarato dal PICCOLO sono giunte, infine, le ammissioni della NOBILE la quale, nel confermare nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. il 9.2.1982 l'avvenuto errore di persona, aggiungeva: "all'incirca verso la metà del 1977, con il CRISTOFOLI feci un'inchiesta su un certo ZISCKA, dirigente della SIT-SIEMENS che abitava in uno stabile di via Ripamonti. Non ricordo il numero civico. Indicai al CRISTOFOLI dove il dirigente abitava, l'ora alla quale usciva e glielo indicai anche fisicamente. Poi non feci altro".

Va ribadito che con la nota sentenza della 3<sup>a</sup> Corte d'Assise di Milano del 25.11.1981 sono già stati condannati, a titolo di concorso morale: AZZOLINI, SAVINO e DIANA; Vanno ora rinviati a giudizio CRISTOFOLI Rino e NOBILE Anna per rispondere di concorso materiale dei reati di cui ai capi 167, 168), 169); in ordine al capo 170) va emessa invece sentenza di n. d.p. per prescrizione del reato.

el

ATTENTATO IN DANNO DI GRASSINI ALDO

Imputati: ALFIERI Vittorio, DIANA Calogero, LIVRAGHI Giuseppe, PICCOLO Giuseppe e SAVINO Antonio.

- Imputazioni: capo 155) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 56, 575, 576 n.1, 61 n.2, 577 n.3 c.p.;
- capo 156) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1 c. p., 21 L.18/4/75 n.110;
- capo 157) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2 c.p., 12 e 14 L.14/10/74 n.497;
- capo 158) - reato p. e p. dagli artt..110, 112 n.1, 81, 697, 61 n.2 c.p.;
- capo 159) - reato p. e p. dagli artt.110, 624, 625 nn.2, 5 e 7, 61 n.2 c.p.

FATTO

L'8/11/77, verso le ore 07,45, GRASSINI Aldo, all'epoca dirigente della sezione stampaggio ed assemblaggio dell'Alfa Romeo, dopo aver varcato l'ingresso di via Inama n.8, di Milano, per prelevare la sua autovettura parcheggiata in uno dei box dello stabile, veniva attinto da alcuni colpi;della esplosione, come poi dichiarerà, non avvertì il rumore, nè vide in volto gli attentatori,per cui non è stato in grado di stabilire neanche il numero degli sparatori. Il teste CONTE Corrado ha successivamente dichiarato di aver visto di sfuggita tre individui salire a bordo di una SIMCA 1500 verde condotta da un quarto complice e con essa dileguarsi. Testi rimasti ignoti (cfr. R.G. Questura Milano dell'11/11/77) riferivano invece che gli attentatori si erano dileguati a bordo di una Fiat 132 di cui fornivano anche la targa, poi risultata impropria.

el

Preliminarmente va osservato che la perizia medico-legale in atti, eseguita dal dr. CAZZANIGA, ha concluso che: il GRASSINI fu, con ogni probabilità, attinto da cinque colpi dei quali non è possibile stabilire la distanza da cui furono sparati; che i colpi non erano di per sè idonei a cagionare la morte e non vi fu un pericolo per la vita; che le lesioni consistettero in una ferita alla gamba destra con ritenzione del proiettile e frattura della tibia, ferite multiple alla coscia ed alla gamba sinistra; che la durata della malattia e della incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni fu di complessivi 6-7 mesi e che non derivarono postumi di carattere permanente. Pertanto appare conforme alle risultanze qualificare il fatto di cui al capo 155) come reato di lesioni aggravate ( artt. 110, 112 n.1, 582, 583 1<sup>a</sup> parte n.1, 585, 576 n.1, 577 n.3, 61 n.2 c.p.).

Nel merito, il PICCOLO, nel corso degli interrogatori resi al G.I. di Roma il 26/6/81 ed a questo G.I. il 6.7.81, oltre ad ammettere la propria partecipazione al fatto<sup>e/</sup> di essere stato proprio lui a sparare alla vittima, indica negli attuali imputati (identificando alcuni e riconoscendo dalle foto altri) le persone che costituirono il nucleo operativo; fornisce un dettagliato resoconto della dinamica dell'azione, che trova obiettivo riscontro in dati acquisiti in atti (circostanze di tempo e di luogo, utilizzazione per la fuga di una Fiat 132 verde che dichiara di aver rubato poco prima con il DIANA, descrizione del luogo del delitto la cui ubicazione indicava nello stradario delle pagine gialle).

Sulla piena attendibilità del PICCOLO si richiama l'ampia esposizione nella trattazione specifica nel capitolo Fonti di Prove.



Le dichiarazioni di quest'ultimo hanno comunque poi trovato ulteriore conferma nelle successive ammissioni fatte, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. il 7/2/82, dal coimputato LIVRAGHI Giuseppe, pur partecipante all'azione. Questi (che ribadirà la propria confessione anche nell'interrogatorio del 2/3/82) ha fornito una ricostruzione dei fatti del tutto corrispondente al primo, sinanco in piccoli dettagli quali il furto della Fiat 132, ed ha fatto presente di essere arrivato in ritardo al lavoro, circostanza questa puntualmente confermata dall'esito degli accertamenti di cui ai RR. GG. N.O. CC. Milano dell'1/2, 20/4 e 13/5/82 (il LIVRAGHI timbrò, infatti, alle ore 08,42 invece delle ore 08,00; il PICCOLO ebbe un permesso di 45 minuti per cui dal cartellino sembrerebbe entrato alle 09,05; l'ALFIERI aveva il turno con inizio alle ore 15,00; gli altri due imputati erano al tempo latitanti).

Alla luce delle suesposte risultanze e considerazioni si impone il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per rispondere dei reati di cui ai capi 155) - derubricato nel reato di lesioni aggravate, come sopra precisato -, 156), 157) e 159); va emessa invece sentenza di n.d.p. in ordine al capo 158) perchè estinto per prescrizione.

Attentato in danno di TOMA NicolaImputati: ELEONORI Nicola e NOBILE Anna

- Imputazioni: capo 171) - reato p.e p. dagli artt.110, 112 nr.1, 56, 575, 576 nr.1, 61 nr.2, 577 nr.3 c.p.;
- capo 172) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112, nr.1, 61 nr.2 c.p.; 12 e 14 L. 14. 10.1974 nr.497;
- capo 173) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 nr.1 c.p., 21 L.18.4.1975 nr.110;
- capo 174) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 nr.1, 697, 61 nr.2 c.p..

FATTO

Alle 8,25 del 24.1.78 TOMA Nicola, dirigente della SIT-SIEMENS, uscendo dalla sua casa di via Gavirate, veniva in sospettito dalla presenza di due giovani; si metteva allora a correre ma veniva inseguito e raggiunto da alcuni colpi esplosi con una pistola da uno dei due; cadeva a terra mentre gli aggressori si davano alla fuga su una Fiat 128 color verde.

L'episodio è stato già oggetto del procedimento 1094/78 conclusosi con ordinanza di rinvio a giudizio di questo G. I. per i capi e gli organizzatori pro-tempore della W.A. , a titolo di concorso morale.

In quel procedimento veniva anche disposta perizia medico legale sulla parte lesa, le cui conclusioni sono state riportate nel capitolo "Perizie".

Alla luce di quelle risultanze (il TOMA aveva riportato tra l'altro la sezione delle arterie e della vena femorale) ve-

el

niva contestato il reato di tentato omicidio; cio in conside  
razione della concreta previsione; accettata a titolo di do  
lo eventuale dagli agenti, della morte per dissanguamento. Ta  
le qualificazione del fatto veniva accolta dalla sentenza  
25.11.81 della 3<sup>a</sup> Corte di Assise di Milano (pag.85):

"Dalla perizia medico-legale del dr. DE FERRARI si ricava che  
il TOMA riportò ferite multiple trapassanti gli arti inferio  
ri e l'avanbraccio destro, con sezione bilaterale delle arte  
rie femorali superficiali e della vena femorale destra, con  
frattura del radio destro. La lesione provocata agli importan  
ti vasi sanguigni e insieme la ferita all'avanbraccio, che  
per la sua altezza dimostra come gli attentatori abbiamo mira  
to in una fascia nella quale erano ricompresi organi vitali,  
dunque accettando il pericolo di lesioni mortali accresciuto  
dalle difficoltà di mira contro un corpo in corsa, impongono  
di considerare anche questo attentato come tentativo di omi-  
cidio pluriaggravato" (pag.85).

In ordine alle responsabilità emerse per tale fatto, il PICCO  
LO nell'interrogatorio a questo G.I. del 9.7.81, ha dichiara-  
to che la NOBILE individuò a suo tempo l'obiettivo e L'ELEO-  
NORI, in qualità di autista, prese parte al nucleo operativo  
che portò a termine l'azione (unitamente al DIANA, al CRISTO  
FOLI e forse al SAVINO, i quali sono stati già giudicati  
per tale fatto - capi 31, 32, 33 - con la indicata sentenza  
della 3<sup>a</sup> Corte di Assise).

Le dichiarazioni del PICCOLO hanno trovato, ancora una volta,  
riscontro. La NOBILE, infatti, nell'interrogatorio reso al G.  
I. il 9/2/1982, pur precisando di non aver partecipato alla  
azione, ha ammesso il contributo dato nel corso dell'inchie-  
sta che la precedette (tra l'altro il TOMA era un suo diri-  
gente); L'ELEONORI, coerentemente alla linea difensiva adot-  
tata di ammettere le proprie responsabilità senza dare indi-

cazioni su quelle altrui, ha riconosciuto la sua partecipazione al fatto, secondo le modalità che gli venivano contestate.

Gli accertamenti svolti in ordine all'entrata al lavoro dell'ELEONORI il giorno del fatto (cfr. RR. GG. N. O. CC. Milano dell'1/2 e 20/4/82) hanno stabilito che questi vi si recò alle ore 9.00.

Va disposto pertanto il rinvio a giudizio dei due predetti imputati per rispondere dei reati di cui ai capi 171), 172), 173), mentre va emessa sentenza di n.d.p. in ordine al capo 174), perchè il reato è estinto per prescrizione.

Omicidio di DI CATALDO Francesco

Imputati: AZZOLINI Lauro, BETTI Pasqua Aurora, BONISOLI Franco, BRIOSCHI Maria Carla, CRISTOFOLI Rino, DE PONTI Valerio, DIANA Calogero, SAVINO Antonio.

- Imputazioni: capo 151) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 575, 577 nr.3 c.p.;
- capo 152) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 61 nr.2 c.p.; 21 L.18.4. 1975 nr.110; 12 e 14 L.14.10.1974 n. 497;
- capo 153) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 697 c.p.;
- capo 154) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 nr.1, 81 cpv, 303 (in relazione agli articoli 302, 270, 284 e 286 c.p.) e 272 c.p..

FATTO

Il 20.4.1978, verso le ore 7,10, in Milano, in via Ponte Nuovo, angolo via Cairoli, un giovane esplodeva vari colpi di pistola (in sede di perizia si è poi accertato l'uso di cartucce cal.7,65 - 32 Auto - marca Winchester provenienti da un'unica pistola semiautomatica cal.7,65, presumibilmente una Walter) contro il maresciallo maggiore del Corpo Agenti di Custodia, con incarico di vice Comandante presso la Casa Circondariale di Milano, Francesco DI CATALDO, attingendolo alla testa ed in varie altre parti del corpo, sicchè la vittima decedeva immediatamente per le gravi ferite riportate. Il giovane saliva, quindi, su una Fiat 128 con a bordo, verosimilmente, due complici e si allontanava. L'omicidio veniva successivamente rivendicato dalla B.R..

-----oOo-----

Va preliminarmente osservato che il presente gravissimo fatto non è stato oggetto della precedente istruttoria e quindi

el

di neppure del procedimento della 3<sup>a</sup> Corte di Assise di Milano definito con la sentenza del 25.11.1981. Poichè tuttavia nel presente processo AZZOLINI, BONISOLI, DIANA, BRIOSCHI e SAVINO (al di là della responsabilità di quest'ultimo anche quale autore materiale, come poi si vedrà) sono chiamati a rispondere a titolo di concorso morale, nella loro qualità di componenti del Comando della Colonna milanese delle B.R. all'epoca, appare pertinente fare riferimento a tale sentenza che riconobbe appunto la qualifica di capi: all'AZZOLINI e al DIANA, dal giugno 1977 al momento dei rispettivi arresti dell'1.10.1978 e del 2.2.1979; alla BRIOSCHI ed al BONISOLI, dal 2.11.1977 al momento dei rispettivi arresti del 3.2.1979 e dell'1.10.1978; al SAVINO, dal 2.6.1977 all'arresto dello 1.10.1978, sulla base di numerosissime risultanze acquisite in atti e, tra le altre, le puntuali dichiarazioni in tal senso rese da Patrizio PECI (cfr.suo interrogatorio al P.M. di Milano del 2.2.1981).

Nel corso di ripetuti interrogatori sul punto (al G.I. di Roma il 26.6.1981 ed a questo G.I. il 6 e 7.7.1981) il PICCOLO ha reso numerose e dettagliate dichiarazioni che, se non permettono di affermare con certezza quale fosse la composizione del nucleo operativo che compì l'omicidio, evidenziano con chiarezza (cfr.in particolare la pag.6 dell'interrogatorio 7.7.1981 con la parziale rettifica ivi contenuta): -a) che il PICCOLO, la BETTI (riconosciuta con certezza nel corso dell'interrogatorio del 13.7.1981), il CRISTOFOLI ed il DE PONTI fecero delle esercitazioni con le armi in una cava di pietra della Val Brembana in preparazione dell'azione contro il DI CATALDO, in epoca anteriore e prossima al 20.4.78; -b) che i quattro predetti più il SAVINO effettuarono l'inchiesta a carico del maresciallo; -c) che originariamente era stato deciso l'azzoppamento del DI CATALDO che avrebbero dovuto compiere: il PICCOLO, la BETTI; il SAVINO ed il DE PONTI (per quest'ultimo cfr.il rico

ef

noscimento e la precisazione circa il "clandestino biondo" a pagina 7 dell'interrogatorio del 7.7.1981); senonchè, avendo il PICCOLO dichiarato il proprio dissenso sull'operazione al SAVINO, quest'ultimo si era riservato di parlarne in sede di Direzione di Colonna; ma pochi giorni dopo il maresciallo fu ucciso e solo successivamente il PICCOLO apprese dal predetto di essere stato sostituito nell'attentato a causa del proprio dissenso, anche perchè nel frattempo si era deciso di "alzare il tiro" e di uccidere, appunto, la persona designata; nella occasione il SAVINO gli consegnò dei volantini sull'omicidio da diffondere tra i compagni.

In ordine alla piena attendibilità del PICCOLO, per i numerosissimi riscontri oggettivi e soggettivi acquisiti alle sue dichiarazioni, non si ritiene di aggiungere altro, dopo l'esauriente e diffusa <sup>a</sup> trattazione fatta specificamente su di lui nel capitolo fonti di prova. Riferendoci specificatamente all'omicidio di DI CATALDO, le esatte e circostanziate descrizioni dell'abitazione del maresciallo e dei luoghi vicini osservati durante i sopralluoghi (ha redatto anche una piantina), i discorsi sulle modalità della futura azione (il SAVINO aveva proposto inizialmente di colpirlo sull'autobus su cui spesso saliva per andare al lavoro), le discussioni sulla opportunità di preferire una via di fuga da un'altra, la perfetta conoscenza dei luoghi vicini evidentemente studiati con attenzione, non lasciano dubbi sulla piena affidabilità delle sue dichiarazioni e delle chiamate di correo. In ordine alla esatta composizione del nucleo che eseguì materialmente l'omicidio, il PICCOLO esprime un'opinione (p.5):

ol

"Il SAVINO non mi disse esplicitamente chi erano stati gli autori materiali dell'attentato, ma dal tenore del discorso e avendomi detto che ero stato sostituito io soltanto capii che gli autori erano tutti quelli del nucleo originario che si era preparato all'azione; tranne me ovviamente". Il nucleo, originario, come precisato precedentemente, era costituito da PICCOLO, SAVINO, BETTI e DE PONTI. Quanto al contributo dato da questi ultimi e dal CRISTOFOLI alla fase preparatoria, il PICCOLO precisa di essersi recato solo col SAVINO sotto l'abitazione della vittima, ma di aver appreso dagli altri (BETTI, CRISTOFOLI e DE PONTI) durante le esercitazioni con armi in Val Brembana, dei quattro o cinque sopralluoghi da loro effettuati sul luogo del delitto. Con tutti comunque l'imputato discusse la scelta della via di fuga.

Agli elementi che precedono va aggiunto infine l'esito degli accertamenti di cui ai RR.GG. N.O. CC. dell'1/2, 20/4 e 13/5 1982 che hanno permesso di stabilire come il giorno del fatto, il DE PONTI ed il CRISTOFOLI non svolgevano un lavoro controllabile, il SAVINO era latitante mentre la BETTI risulta sì aver firmato il registro della classe 2/G nelle due prime due ore di lezione - dalle 8.10 alle 9.50 - ma dallo stesso foglio del registro risulta che in tali ore tutti gli alunni erano "assenti per gita", (cfr. copia del foglio del registro alleg. al R.G. 20.4.1982). A parte comunque le contrastanti risultanze sulla presenza della BETTI quel giorno a scuola, va evidenziato che comunque la donna quella mattina aveva tutto il tempo di partecipare all'omicidio avvenuto un'ora prima (7,10) e poi andare a scuola (8.10).

Alla stregua delle su esposte risultanze e considerazioni, si impone il rinvio a giudizio di tutti gli imputati per i reati

*el*



sub 151 - 152 - 154; AZZOLINI, BONISOLI, BRIOSCHI DIANA e SAVINO devono rispondere a titolo di concorso morale dell'omicidio in quanto dirigenti pro-tempore della W.A.; lo stesso SAVINO, BETTI, CRISTOFOLI e DE PONTI a titolo di concorso materiale nella fase preparatoria ed esecutiva. Il reato sub. 153 va dichiarato estinto prescrizione.

-----ooOoo-----

Imputati: BETTI Pasqua Aurora, CRISTOFOLI Rino, DE PONTI Valerio, PICCOLO Giuseppe.

Imputazioni: capo 160) - reato p. e p. dagli artt.110,81 c. p., 21 L.1975/110;  
capo 161) - reato p. e p. dagli artt.110,81 cpv 61 nr.2 c.p., 12 e 14 L.1974/497;  
capo 162) - reato p. e p. dagli artt.110, 81, 697, 61 nr.2 c.p..

Le imputazioni si riferiscono alle esercitazioni con le armi fatte in una cava di pietra in Val Brembana, in preparazione all'omicidio DI CATALDO, alle quali si è sopra accennato. In base <sup>alle</sup> dichiarazioni del PICCOLO ivi richiamate (cui va aggiunto il richiamo all'interrogatorio reso a questo G.I. l'8.7.1981; p.10, ove precisa di essere stato proprio lui, nel corso di ripetute camminate fatte di prima mattina nella zona, ad aver individuato il luogo adatto per tali esercitazioni), va disposto altresì il rinvio a giudizio dei quattro imputati per i reati di cui ai capi 160) e 161), mentre il reato di cui al capo 162) va dichiarato estinto per prescrizione.

de

Attentato in danno di MANCA GavinoImputati: NOBILE Anna e FERRARI Stefano

- Imputazioni: capo 192) - reato p. e p. dagli art.110, 112 nr 1, 56, 575, 576 nr.1, 61 nr.2, 577 nr.3 c.p.;
- capo 193) - reato p. e p. dagli art.81, 110,112 nr.1, 61 n r.2 c.p., 12 e 14 L.14.10 1974 nr.497;
- capo 194) - reato p. e p. dagli artt.81, 110,112 nr.1, 703, 61 nr.2 c.p.;

FATTO:

Gavino MANCA, dirigente della società PIRELLI, fu avvicinato il 5.7.1978, intorno alle ore 8.45, in V.A.Paolo, angolo via Melchiorre Gioia, in Milano sotto la sua abitazione, da un uomo ed una donna che, fino a qualche istante prima della sua uscita dal portone di casa, si erano intrattenuti sul marcia piede in atteggiamento apparentemente affettuoso. I due esplo sero contro la vittima un intero caricatore cal.7,65, poi, in compagnia di una terza persona, raggiunsero una SIMCA 1.000, bianca con la quale fuggirono.

Mentre sull'uomo non venivano fornite indicazioni precise, la donna veniva dai testi oculari descritta come mingherlina, al ta circa 1,60 mt., con un foulard in testa.

-----

Anche tale episodio è stato oggetto dell'istruttoria di que- sto G.I. 1094/78 e del conseguente giudizio della Corte Assi se di Milano, con incriminazione dei dirigenti ed organizzato di della W.A. a titolo di concorso morale.

Nel predetto procedimento veniva disposta perizia medico-le- gale sulla parte lesa e le relative conclusioni sono stat ri

el

portate nel capitolo "Perizie". Alla luce di quelle risultanze, questo G.I. qualificava l'episodio come tentato omicidio nella formulazione accolta nel capo 192; ciò in quanto dei tre colpi che ferirono il MANCA, uno lo attinse al gluteo, con traiettoria dal basso verso l'alto e quindi in zona vitale ove il proiettile, penetrando in cavità, avrebbe potuto ledere organi vitali

Le conclusioni del G.I. venivano accolte nella sentenza della Corte di Assise di Milano del 21.11.1981 (p.87):

"Il perito prof. FARNETI ha accertato che l'ing. MANCA riportò lesioni multiple agli arti inferiori (2 proiettili) ed al gluteo sinistro (un proiettile). Il reato, oggettivamente va qualificato come tentato omicidio, poichè il colpo che raggiunse il MANCA al gluteo aveva una direzione anatomica dal basso verso l'alto, e dunque era virtualmente idoneo a penetrare nell'area addominale ed a provocare lesioni mortali. Sussistono altresì i reati di porto abusivo di arma e di esplosione di colpi in luogo pubblico".

In ordine alle responsabilità, va dato atto che, del tutto spontaneamente, la NOBILE ha confessato la sua diretta partecipazione al fatto (in particolare ammette di aver sparato, fornendo anche le caratteristiche delle armi che aveva in dotazione) unitamente al BONISOLI ed al CRISTOFOLI (nei confronti dei quali è stata, nell'indicato procedimento, già esercitata l'azione penale), mentre l'autista era FERRARI Stefano (per il circostanziato riconoscimento del quale cfr. l'interrogatorio del 16.2.1982 reso al G.I.); l'inchiesta era stata condotta dalle stesse quattro persone.

Per rendersi conto della piena attendibilità delle dichiara-

zioni rese dalla NOBILE, appare sufficiente leggere il verba le di quell'interrogatorio a questo G.I. del 9.2.1982; esso con la spontanea ammissione ricordata, al di fuori di contestazioni da parte dell'Ufficio, rappresenta di per sè la migliore riprova della serietà della scelta processuale fatta dall'imputata, scelta certamente grave ed anche, indubbiamente dolorosa dal momento che, a prescindere dalla qualificazione del reato, in quell'occasione fu, come detto, proprio lei a sparare e colpire un uomo inerme.

Per quanto riguarda la posizione della NOBILE, va detto poi che dal R.G. N.O. CC. 20.4.1982 la stessa risulta assente dal lavoro il giorno in questione; mentre, per quanto riguarda il FERRARI, il suo cartellino risulta timbrato alle 8.30; prescindendo da ogni considerazione, quindi, su tale circostanza, va rilevato che il FERRARI Stefano è deceduto nel corso dell'istruttoria; va emessa pertanto nei suoi confronti sentenza di proscioglimento per sopravvenuta morte del reo; per la NOBILE va invece disposto il rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 192 e 193 e il proscioglimento per prescrizione per il reato sub 194.

el

Attentato in danno di BESTONSO Ippolito

Imputati: LIVRAGHI Giuseppe, TORALDO Vincenzo, ALFIERI Vittorio.

- Imputazioni: capo 200) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n. 1, 582, 583, pirma parte nr.1 e 2 , 585, 576 nr.1, 577 nr.3, 61 nr.2 c.p.;
- capo 201) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1 628 c. 1° e 3° nn.1 e 2, 61 nr.2 c.p.;
- capo 202) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1 610, 339, 61 nr.2 c.p.;
- capo 203) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1 61 nr.2 c.p. 12 e 14 L.14.10.1974 nr. 497;
- capo 204) - reato p. e p. dagli artt.81, 110, 112 nr.1, nr.2 c.p., 703 c.p.;
- capo 205) - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p. 21 L.18.4.1975 nr.110.

FATTO

Alle 7.30 circa del 29.9.1978 due giovani dall'apparente età di 25/30 anni aggrediscono BESTONSO Ippolito, dirigente dell'Alfa Romeo di Arese addetto alla produzione ed ai rapporti con il personale, mentre sta per aprire il box dell'auto dello stabile di fronte al suo; lo ammanettano, gli appendono al collo un cartello (Respingiamo la ristrutturazione - miriamo ai fautori.....Brigate Rosse); arriva poi un terzo che provvede a fotografarlo, dopo di che i tre esplodono tre colpi in direzione delle gambe della vittima, alla quale viene anche a sportata una borsa con documenti.

In data 1.10.1978 viene arrestato SAVINO Antonio trovato in possesso di un volantino B.R. rivendicante tale attentato, di una foto Polaroid raffigurante il BESTONSO col cartello al collo e le chiavi della base di via Pallanza nr.6; in tale

of

base occupata da SIVIERI Biancamelia si sequestra, tra l'altro, una bozza minuta del cartello servito nell'attentato e numerosa documentazione riguardante l'Alfa Romeo sottratta alla vittima dopo gli spari; nella base di via Olivari nr.9 occupata da SIVIERI Paolo si rinviene, oltre ad un volantino rivendicante l'episodio, l'annotazione su un documento della intercettazione radio del comunicato CC. dopo l'attentato ("BESTONSO I.P.P. N. TO 16.6/12 Mi via Cenisio Direttore Alfa Romeo di Arese. Frattura completa gamba sinistra, frattura ginocchio destro").

-----ooOo-----

Anche tale episodio è stato oggetto della precedente istruttoria (1094/78) di questo G.I., con conseguente giudizio della Corte d'Assise nei confronti di capi ed organizzatori pro-tempore della W.A. a titolo di <sup>concorso</sup> morale (il SAVINO anche a titolo di concorso materiale, avendo in dosso al momento dell'arresto la foto polaroid scattata al BESTONSO durante l'attentato).

Il G.I. derubricava l'originaria imputazione di tentato omicidio in quella di lesioni aggravate formulata al capo 200, dopo la perizia medico-legale sulla parte lesa (vds. capito "Perizie"). La circostanza che un solo colpo raggiunse il ginocchio destro, la sua traiettoria antero-posteriore, la breve distanza di sparo, il fatto che la vittima era ferma con il cartello appeso al collo, avevano indotto ad escludere la volontà omicida.

Tale valutazione veniva poi accolta nella sentenza della Corte di Assise del 25.11.1981:

Dalla perizia medico-legale del prof. RITUCCI si desume che l'ing. BESTONSO fu raggiunto da tre proiettili e subì la frattura del condilo mediale del femore destro con malattia della

el

durata di oltre dieci mesi e indebolimento permanente dell'organo della deambulazione. Corretta è anche a questo proposito la qualificazione del fatto come reato di lesioni volontarie pluriaggravate su cui è ripiegato il Giudice Istruttore, tenuto conto che il bersaglio era fermo e che gli attentatori spararono quindi con la sicurezza di colpire in basso, quantunque a ben piccola distanza dall'estremità dell'arteria femorale". (pp. 88-89).

La sentenza affermava inoltre anche la sussistenza degli altri reati connessi più sopra indicati.

Va ricordato, infine, che i documenti e la borsa sottratti al BESTONSO furono ritrovati nella base B.R. di via Pallanza due giorni dopo il fatto e così pure il cartello, o una bozza di esso, usato per la fotografia; indosso al SAVINO, come riferito, fu poi trovata la foto "Polaroid" raffigurante la vittima ammanettata con il cartello al collo.

LIVRAGHI Giuseppe, nel corso di un circostanziato interrogatorio a questo G.I. il 7/2/1982, ha ammesso di aver compiuto l'attentato di cui sopra, cui partecipò insieme agli due imputati ed al SAVINO. Fu quest'ultimo a mettere il cartello al collo del BESTONSO, l'ALFIERI a scattare la foto, il TORALDO a fungere d'autista e proprio il LIVRAGHI a sparare i colpi. La piena confessione dell'imputato appare del tutto affidabile per i numerosi particolari su circostanze di tempo e di luogo forniti, che trovano peraltro riscontro negli atti (cfr. R.G. Questura Milano del 29/9/78 dove, tra l'altro, si parla della presenza complessiva di quattro attentatori, di cui un autista).

Gli accertamenti successivamente svolti circa la presenza al lavoro, hanno permesso di stabilire che il LIVRAGHI vi ci si

ep

recò alle ore 8,13, l'ALFIERI risultava assente per infortunio, il TORALDO alle ore 8.00 (vds. a riguardo le puntuali contestazioni fatte da questo G.I. nel corso dell'interrogatorio del 22.3.1982 a quest'ultimo che, come la vittima, lavorava ad Arese e che poteva raggiungere tale stabilimento da via Cenisio, luogo dell'attentato, in 20-25 minuti, passando per l'autostrada).

E' appena il caso di ribadire in questa sede la piena attendibilità delle dichiarazioni sul punto del LIVRAGHI; questi infatti, ammettendo la partecipazione come autista al ferimento GRASSINI a lui contestato, spontaneamente confessava anche la partecipazione materiale al ferimento BESTONSO, nel corso del quale aveva sparato alla vittima, fornendo una scrupolosa e dettagliata descrizione dell'episodio.

Dopo aver confermato le dichiarazioni in un successivo interrogatorio nel carcere di Lodi, circa un mese dopo il LIVRAGHI faceva pervenire al G.I. una confusa e generica lettera di ritrattazione, allineandosi nuovamente sulle posizioni del terrorismo più irriducibile.

Sulla assoluta inattendibilità di tale ritrattazione questo G.I. si è già soffermato a lungo nel capitolo fonti di prova, in un paragrafo dedicato specificamente alla piena affidabilità delle primitive ammissioni e chiamate di correo del LIVRAGHI.

Appare pertanto superfluo ribadire quei concetti in questa sede e si rimanda a riguardo a quelle considerazioni.

Si impone dunque alla luce delle su esposte risultanze e considerazioni il rinvio a giudizio del LIVRAGHI, del TORALDO Vincenzo e dell'ALFIERI per i reati loro contestati sub 200 201 - 202 - 203 - 204 - 205.

ol



C A P I T O L O 2°

La fase di ricostituzione della colonna

Walter Alasia ad opera della BALZERANI e di

MORETTI dal febbraio 1979 al luglio 1980

el



CAPITOLO 2°LA FASE DI RICOSTITUZIONE DELLA COLONNA WALTER ALASIA AD OPERA DELLA BALZERANI E DI MORETTI (DAL FEBBRAIO 1979 AL LUGLIO 1980).

Dopo gli arresti del febbraio 1979, l'Esecutivo decise l'invio a Milano di MORETTI e la BALZERANI per la ricostituzione della colonna W. Alasia.

Se grazie a Patrizio PECI si sono identificati i dirigenti di colonna in tale periodo, è principalmente attraverso le dichiarazioni degli imputati GALLI e GRILLO che le conoscenze del PECI sono state puntualizzate e si è potuto ricostruire perfettamente la struttura interna della W.A.

Nel suo interrogatorio del 2/2/81 al P.M. di Milano, Patrizio PECI infatti affermava:

" Nel gennaio 1980 (il PECI aveva parlato in precedenza del triplice omicidio di via Schievano dell'8/1/80) sicuramente il MARIO MORETTI e la Barbara BALZERANI si trovavano a Milano come responsabili assoluti della colonna milanese. Non vi è alcun dubbio su questo.

Infatti, per quel che mi risulta, la colonna milanese era stata del tutto distrutta, almeno a livello di militanti regolari, dalle operazioni di carabinieri e polizia dell'ottobre del 1978 e febbraio del 1979, che avevano portato in carcere i vari AZZOLINI, BONISOLI, MANTOVANI, SAVINO, DIANA, BRIOSCHI, ecc. Ignoro quale fosse la consistenza degli elementi irregolari all'epoca dello sfaldamento della colonna. Certo è che l'Esecutivo decise l'invio a Milano proprio di MORETTI e BALZERANI perchè la necessaria opera di totale ricostruzione di una sede importante come Milano non poteva

*af*

che essere condotta da personaggi di rilievo dell'organizzazione. Dopo parecchi mesi di lavoro, verso la fine del 1979, MORETTI ebbe a dirmi che il loro lavoro stava dando dei frutti e che le B.R. erano presenti in almeno cinque grandi fabbriche, quattro delle quali erano sicuramente la Siemens, la Alfa di Arese, la Magneti Marelli (o forse la Ercole Marelli) e la Breda. Solo in via ipotetica posso supporre che la quinta fosse la Falk.

MORETTI aggiunse che i militanti regolari dell'organizzazione a Milano erano solo lui e la BALZERANI.... MORETTI non mi disse quale era la consistenza degli irregolari a Milano."

Tenendo presente che PEGI venne arrestato il 19/2/80, bisogna dire che la sua conoscenza della realtà della colonna W. Alasia si ferma necessariamente all'epoca precedente a tale data.

Notizie più aggiornate sono invece quelle fornite da Antonio SAVASTA nell'interrogatorio a questo G.I. del 6/2/82 in cui precisa (pp. 7 - 8) che i due predetti rimasero a dirigere la CWA sino al maggio 1980.

Di particolare interesse al riguardo, in quanto provenienti dall'interno della colonna, sono poi le dichiarazioni rese da Michele GALLI al P.M. il 16/3/82 con le quali, imanzitutto, puntualizza come <sup>almeno</sup> dagli inizi del 1980 la direzione della colonna era composta, oltre che dal MORETTI e la BALZERANI, anche da BETTI Pasqua Aurora e forse da ADAMOLI Roberto (vedi p.11); in secondo luogo ricostruisce le tappe della spaccatura tra la WA ed il resto dell'organizzazione.

Afferma il GALLI (pp. 12 e 13 del suo interrogatorio):

" I dissidi in questione iniziarono a manifestarsi prima dell'estate 1980, precisamente all'epoca della diffusione sul territorio nazionale del comunicato n.9, redatto dal fronte fab-

el

briche dell'organizzazione a livello nazionale..

In questo documento noi di Milano rilevammo delle contraddizioni rispetto alla impostazione politica della W.Alasia, ed una non comprensione dei compiti di cui noi ci eravamo fatto carico.....

Le varie Brigate di Milano, dunque, fecero relazioni sul documento in questione, criticandone il contenuto politico e portando critiche che investivano soprattutto MORETTI e la BALZERANI, visto che la BETTI condivideva le critiche stesse.

"Conseguentemente, nel luglio 1980, fu indetta una riunione in una casa sita in Val-sassina..... A questa riunione parteciparono MORETTI, BALZERANI, BETTI e ADAMOLI, come Direzione di Colonna, ed un 'coordinamento' formato dai Rappresentanti di Brigata, costituito da me e GIANCOLA per la nostra Brigata (denominata Milano Sud), da un certo MAURO (per la Brigata Quarto-Oggiaro), da Sandra (per la Brigata Ospedalieri), da DE MARIA (per la Brigata Sesto), da Ada NEGRONI, una donna claudicante che conoscevo di persona all'epoca dell'occupazione-case (che aveva ndb. 'LIVIA' e rappresentava la brigata Lambrate) e da ALFIERI (per la Brigata Alfa Romeo). Mauro e Sandra (si trattava di due nomi di battaglia) venivano da me conosciuti per la prima volta in quella occasione (nota ufficio: si identificano, rispettivamente, in FERLICCA Angelo ed in ZACCHEO Ettore).

Nel corso della riunione si tennero le discussioni e si fecero le critiche.... MORETTI e la BALZERANI, dal canto loro, sollevarono nei nostri confronti il problema formale del non rispetto delle regole del centralismo democratico vigenti

el

nell'organizzazione, visto che a Milano ci eravamo rifiutati di propagandare in qualsiasi modo il documento nazionale da noi criticato. In quella sede emerse la proposta di ridefinire la DIREZIONE di Colonna di cui avrebbero fatto parte BETTI, DE MARIA, ADAMOLI, ALFIERI, Ada NEGRONI e GIANCOLA. MORETTI e BALZERANI, infatti, a prescindere dalla nostra proposta, si sarebbero allontanati autonomamente da Milano anche per i problemi che erano nati e la cui definizione fu comunque rinviata alla prossima riunione della DIREZIONE STRATEGICA dell'organizzazione, che apprendemmo era stata fissata e già convocata a breve scadenza, in località a me ignota (solo dai giornali appresi poi trattarsi di Tor San Lorenzo, come rivelò qualche persona arrestata). Comunque, la DIREZIONE di Colonna che era stata proposta non venne in effetti formalizzata e non credo che si sia mai riunita in quella composizione.

Prima della riunione della DIREZIONE STRATEGICA, comunque, il 'coordinamento' sopra indicato si riunì almeno altre due volte nella casa in Val-Sassina, ma in entrambe le occasioni erano assenti sia MORETTI che BALZERANI. Tutti gli altri citati erano invece presenti."

-----

Passando a esaminare la struttura interna che la Colonna Walter Alasia venne ad assumere nel periodo che va dal febbraio 1979 sino al luglio 1980, va evidenziato, alla luce delle precisazioni riportate, il ruolo centrale che nel luglio 1980 avevano assunto, da una parte le 'brigate', dall'altra la Direzione di Colonna (cfr. anche interrogatorio PA-

SINELLI al P.M. pp. 2 - 4).

Ciò conferma come già nel corso del periodo sopra indicato la C.W.A. si era andata man mano strutturando secondo l'assetto descritto dal GRILLO (p. 60 del suo interrogatorio al P.M. che di seguito si riporta) con riferimento al successivo periodo estate 1980 - estate 1981:

"..... tutto il lavoro politico era incentrato sulla Brigata, intesa come vera e propria struttura dispiegata sul territorio che, nell'ambito di quest'ultimo, svolgeva lavoro di analisi politica, di raccolta di dati e di informazioni, di inchiesta su eventuali obiettivi, di propaganda attraverso la diffusione di materiale in un primo tempo dell'O. e, successivamente, in un secondo tempo, solo ed esclusivamente della Colonna Walter Alasia. Vi era, infine, connotato con la stessa esistenza in vita dell'organizzazione, il lavoro di proselitismo.

Vi era un responsabile della Brigata che rispondeva alla Direzione di Colonna dell'operato della Brigata e della discussione che nell'ambito di quest'ultima aveva luogo tra i suoi membri, e riportava in seno alla Brigata la discussione che si aveva sia nell'ambito delle altre strutture della Colonna sia nell'ambito della Direzione della Colonna stessa.

Anche i problemi di natura logistica, attinenti al lavoro politico di pertinenza della Brigata del quale ho sopra parlato, dovevano essere risolti nell'ambito della Brigata.... Per quanto attiene alle azioni poste in essere dalla Colonna, posso dire che, a differenza di altre Organizzazioni, la Colonna Walter Alasia non aveva un 'nucleo di fuoco' pre-

el

costituito che portasse ad esecuzione o a compimento le azioni decise dalla Direzione sulla base delle indicazioni fornite dalle Brigate.

La Direzione, attraverso i responsabili di Brigata, contattava i membri delle singole Brigate che giudicava più idonei a ricoprire determinati ruoli nelle azioni, proponendo loro la partecipazione all'azione stessa. Il componente la Brigata era lasciato libero di decidere se partecipare o meno all'azione, senza che ne venisse investita la Brigata. In presenza dell'assenso, il membro della Brigata entrava a far parte del 'nucleo' sia nella fase preparatoria che nella fase esecutiva dell'azione e partecipava in quella sede alla discussione sull'operazione stessa, sia sotto il profilo politico che sotto quello militare.

Terminata l'azione, il 'nucleo' si scioglieva e il componente della Brigata ritornava ad occupare nell'ambito della stessa il medesimo posto."

Il discorso sinora fatto sulla struttura interna della CWA in tale periodo consente di ribadire la validità dei principi affermati in tema di responsabilità in concorso morale di capi e organizzatori.

Se è vero che la Direzione di Colonna non solo decideva le operazioni da compiere ma sceglieva anche, tra i vari militanti delle Brigate, i componenti del futuro 'nucleo operativo', poi contattati tramite i 'responsabili di brigata', si può affermare che MORETTI, BALZERANI e BETTI dovranno comunque rispondere, a titolo di concorso morale, di tutti i fatti criminosi commessi dalla CWA nel periodo in cui componevano tale Direzione e la cui esecuzione, quanto meno per



il 'significato politico' che l'azione assumeva, fu sicuramente discussa e decisa in tale sede. Si fa riferimento ai fatti criminosi (indicati nell'elenco riportato nella premessa alla parte II) che iniziano con l'attentato a MALATERRA e MANFREDINI e terminano con quello contro la Caserma dei Carabinieri 'Ugolini' di Milano: fatti tutti rivendicati dalla CWA.

Alla luce delle precisazioni del GALLI, anche la BETTI fece parte della Direzione di Colonna a partire dal dicembre '79, quando in pratica con l'attentato ai due infermieri del Policlino riprese l'attività criminosa della WA. L'affermazione appare pienamente attendibile e trova conferma nella lunga militanza della predetta, nella sua accertata partecipazione all'omicidio DI CATALDO del 20/4/78 e nel ruolo di punta assunto nella riunione di Tor San Lorenzo del luglio '80, di cui si dirà nel capitolo successivo.

Attesi i termini dubitativi usati dal GALLI a proposito dell'ADAMOLI ed alla sua presenza nella Direzione di Colonna prima del luglio 1980, non è stato a lui contestato il concorso morale in ordine agli stessi fatti criminosi, l'ultimo dei quali fu posto in essere il 20/5/1980.

Per i motivi più sopra esposti a MORETTI, BALZERANI e BETTI è stato altresì contestato il reato di cui al capo 33), che riguarda la pubblica istigazione a delinquere e l'apologia commesse, con le varie modalità ivi descritte, a seguito ed in relazione a tutti i fatti criminosi ricompresi nel periodo in esame ( con l'esclusione dell'attentato alla Caserma Carabinieri 'Ugolini' di Milano, che fu rivendicato solo telefonicamente ): per comodità sistematica, va disposto fin d'ora il rinvio a giudizio dei tre imputati per tale reato.

ATTENTATO MALATERRA FERDINANDO E MANFREDINI LINO.

Imputati: MORETTI, BALZERANI e BETTI.

- Imputazioni: capo 8 ) - reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv., 280 c.p.;
- capo 9 ) - reato p. e p. dagli artt.110 c.p., 21 L. 18/4/75 n.110;
- capo 10) - reato p. e p. dagli artt.110, 81 c.p., 10 e 12 L. 14/10/74 n.497, 1 D.L. 15/12/79;
- capo 11) - reato p. e p. dagli artt.110, 697 c.p., 1 D.L. 15/12/79 n.625;
- capo 12) - reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv., 703 c.p., 1 D.L. 15/12/79 n.625;
- capo 13) - reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv., 605 c.p., 1 D.L. 15/12/79 n.625;
- capo 14) - reato p. e p. dagli artt.110, 635 cpv. n.3 c.p., 1 D.L. 15/12/79 n.625;
- capo 15) - reato p. e p. dagli artt.110, 628 1° e 3° comma n.1 e 2 c.p., 1 D.L. 15/12/79 n.625.

FATTO

Il 21/12/79, poco dopo le ore 18,00, due giovani, di cui uno col volto coperto da un passamontagna, ed una ragazza, armati di pistola, immobilizzavano con cerotti, nei locali dell'ufficio 'registrazioni infermieri del padiglione Ponti' ubicato nel piano rialzato del Policlinico, i capi infermieri MALATERRA Ferdinando e MANFREDINI Lino e sparavano, contro il primo, quattro colpi e, contro il secondo, due, sempre in direzione delle gambe e dopo averli fatti sdraiare in terra.

el

In precedenza era stata immobilizzata anche l'infermiera TRABUCCHI Anna che era stata sospinta all'interno dell'ufficio dalla ragazza che era rimasta di guardia sulla porta di ingresso. Gli attentatori, inoltre, scattavano alcune foto dei feriti, abbandonavano sul posto materiale propagandistico B.R., tracciavano con lo spray scritte B.R., staccavano i fili del telefono e, sottraendo al MALATERRA le chiavi della sua Fiat 500, si impossessavano della stessa che, però, erano costretti ad abbandonare a causa dell'antifurto inserito.

-----

La perizia medico-legale in atti, eseguita dai proff. Goj e Grandi, ha localizzato le ferite riportate dal MALATERRA in entrambi gli arti inferiori, gamba e coscia, concludendo che ne è derivato un periodo di malattia e di concomitante incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di giorni cento, senza che la vittima corresse pericolo per la vita, ma con conseguente indebolimento permanente dell'organo della deambulazione; il MANFREDINI, invece, oltre a lesioni conseguenti alla legatura dei polsi, riportò una ferita trapassante alla gamba sinistra con frattura del piatto tibiale corrispondente a ferita trapassante alla gamba destra; ne derivò una malattia ed una concomitante incapacità della durata di mesi quattro, senza che la vittima corresse un pericolo di vita, ma con postumi di indebolimento permanente dell'organo della deambulazione e della prensione.

Ne deriva che, anche in considerazione della posizione che furono costretti ad assumere le vittime ( semisdraiate a terra in posizione supina ) per cui non costituivano un bersaglio in movimento, ma fisso, a distanza comunque non rilevante, si de-

el

ve escludere nella specie la configurabilità dell'attentato alla vita e ritenere, invece, l'ipotesi dell'attentato all'incolumità ex 2° comma, 2^ parte (lesioni gravi) dell'art.280 c.p. introdotto dal D.L. 15/12/79, poi convertito dalla L.6/2/80 n.15, e pertanto già in vigore all'epoca del fatto: in tal senso va modificato il capo sub 8).

Il MORETTI, la BALZERANI e la BETTI, come riportato all'inizio di tale capitolo, dirigevano la WA all'epoca di tale episodio, del quale devono pertanto rispondere in sede di giudizio a titolo di concorso morale (capi 8, derubricato nell'ipotesi ex 2° comma, 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 e 15).

el

INCENDIO AUTO CONSIGLIO DI FABBRICA ALFA ROMEO-ARESE

Imputati: MORETTI, BALZERANI e BETTI.

Imputazioni: capo 16) - reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv. c.p.,  
9 e 12 L.14/10/74 n.497, 1 D.L. 15/12/79  
n.625;

capo 17) - reato p. e p. dagli artt.110 c.p., 13 L.  
14/10/74 n.497, 1 D.L. 15/12/79;

capo 18) - reato p. e p. dagli artt.110, 424 c.p., 1  
D.L. 15/12/79 n.625.

FATTO

Alle 21,50 circa del 3/1/80, in Arese, all'interno dello stabilimento Alfa Romeo, ignoti, mediante ordigno incendiario, (composto da una tanica di plastica contenente lt. 1 di benzina; clorato di potassio, una pila a secco e una piastrina temporizzatrice), incendiavano la vettura Alfetta 1,6, sprovvista di targa, in uso al consiglio di fabbrica. L'attentato veniva poi rivendicato dalle B.R. con una telefonata.

-----

Si impone il rinvio a giudizio dei tre imputati a titolo di concorso morale per i reati sub 16 - 17 e 18, in quanto dirigenti pro tempore della WA.

of

OMICIDIO, IN VIA SCHIEVANO, DEL V.BRIG. PS SANTORO ROCCO, DELL'  
APPUNTATO P.S. CESTARI ANTONIO, DELLA GRD. P.S. TATULLI MICHELE.

Imputati: MORETTI Mario, BALZERANI Barbara, BETTI Aurora, DE MARIA Nicolò, GIANCOLA Nicola, GIOVANARDI Bianca Maria, GALLI Michele.

Imputazioni: capo 2) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 280, 1°, 3° e 4° comma c.p.;

capo 3) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, c.p., 21 L.18/4/75 n.110;

capo 4) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 c.p., 12 L.14/10/74 n.497, 1 D.L. 15/12/79 n.625;

capo 5) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1 c.p., 10 L.14/10/74 n.497, 1 D.L. 15/12/79 n.625;

capo 6) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 703 c.p., 1 D.L. 15/12/79 n.625;

capo 7) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 635 cpv n.3 c.p., 1 D.L. 15/12/79 n.625.

FATTO:

Verso le ore 08,30 dell'8/1/80, la vettura Ritmo della P.S. targata MI 64345 F, con a bordo il V.Brig. SANTORO Rocco, l'Appuntato CESTARI Antonio e la Grd. TATULLI Michele, facenti parte della Squadra Politica del Commissariato "Ticinese" di Milano, all'incrocio di via Schievano, è stata prima affiancata e poi superata da una Fiat 128 bianca, con un individuo a bordo, che, giunta a circa 15 metri dal ponte delle FF.SS. che sovrasta detta via, improvvisamente si è bloccata, impedendo alla vettura del Commissariato di procedere.

ob

Contemporaneamente tre giovani, due dei quali travisati, provenienti dalla sinistra rispetto al senso di marcia dei veicoli, si sono schierati a semicerchio intorno alla Ritmo, aprendo il fuoco e colpendo mortalmente gli occupanti. La Fiat 128, il cui autista è rimasto sempre a bordo, caricò poi gli altri tre e si allontanò; fu poi ritrovata abbandonata in via E. Ponti, a circa 500 metri dal luogo del delitto. L'omicidio fu subito rivendicato dalle B.R.

-----

L'episodio, uno dei più gravi di cui si sia macchiato la Colonna, è stato ricostruito in tutti i dettagli attraverso dichiarazioni testimoniali, perizie balistiche, chiamate di correità (PECI, ma soprattutto GALLI Michele). Questi, nel corso del suo interrogatorio del 16/3/82 al P.M. dopo aver premesso che, nell'inverno del 1979, la BETTI (della quale viene pertanto riconfermato il ruolo dirigente nella colonna milanese a tale data) comunicò una proposta della Direzione Nazionale delle B.R. di compiere a Milano un'azione contro l'apparato 'controguerriglia' (CC, Polizia, Magistratura, Amministrazione Carceraria ecc.) ed affidò l'incarico di condurre inchieste su possibili obiettivi, aggiunge (cfr. pp. 8,9,10 del suo interrogatorio):

" Orbene, io, GIANCOLA e la GIOVANARDI eravamo a conoscenza (personale e non tramite altre fonti) del fatto che una Fiat Ritmo della Polizia svolgeva ogni mattina un lavoro di controllo politico nel quartiere Ticinese-Barona e zone circostanti. Decidemmo, pertanto, di studiare quell'equipaggio e tutti e tre, per almeno tre settimane, a dicembre, ci alternammo, spesso a coppie, nell'osservazione dei tragitti della vettura ..... Andavamo a svolgere il nostro compito o a piedi o seguendo l'autovettura con ciclomotori. Furono usati un ciclomotore che possedeva Bianca e sul quale lei materialmente

el

compì le osservazioni, nonché un altro ciclomotore dell'Organizzazione che usava stabilmente la BALZERANI e che la stessa mi affidava. Io personalmente svolsi il compito di osservazione e pedinamento più spesso con GIANCOLA, ma talvolta anche con la GIOVANARDI.

Individuammo grosso modo il percorso che faceva la Ritmo, ma ci accorgemmo che il posto da dove sicuramente la Ritmo passava ogni giorno e, quindi, più idoneo all'agguato, era proprio quello ove il fatto fu poi commesso..... Rimanendo fermi in questo posto verificammo più volte l'esattezza della nostra osservazione e comunicammo i dati raccolti o alla BETTI o direttamente alla BALZERANI.

..... Il piano era questo: dovevamo parcheggiare una vettura in via Schievano in modo tale che avvistata la Fiat Ritmo che sopraggiungeva, la vettura stessa doveva uscire dal parcheggio e fare in modo di trovarsi davanti alla Ritmo per rallentarne ed arrestarne la corsa. L'auto doveva essere guidata da DE MARIA.

Arrestata in tal modo la Ritmo, MORETTI, BALZERANI, GIANCOLA, che sarebbero rimasti a terra in attesa del fermarsi della vettura nel punto convenuto, si sarebbero affiancati alla Ritmo ed avrebbero fatto fuoco tutti e tre, stando tutti da un lato della vettura per non spararsi addosso. Io sarei rimasto in disparte con compiti esclusivi di copertura. Nell'imminenza dell'azione, però, MORETTI valutò superflua la mia presenza, sia perchè non mi ritenne sufficientemente preparato, sia perchè diceva che il ruolo di copertura normalmente o è determinante ed essenziale oppure non serve a niente. Nella specifica azione di Via Schievano ritenne che egli stesso, dopo aver sparato contro la Ritmo, avrebbe potuto adeguatamente e tem-



pestivamente svolgere funzioni di copertura, così come in effetti avvenne. Anche GIANCOLA, come me, era alla sua prima azione ma egli evidentemente fu ritenuto dal MORETTI più affidabile, forse anche per la sua maggiore prestanza fisica. Comunque, per quello che ne so, l'azione si svolse esattamente secondo i piani e non mi risulta che, al posto mio, sia stato utilizzato un quinto componente del nucleo operativo: agirono quindi in quattro e sia MORETTI che BALZERANI e GIANCOLA spararono sulla Ritmo e sui tre poliziotti. Per le riflessioni politiche fatte in seguito, so che a GIANCOLA è pesata parecchio questa sua prima azione 'militare'.

Tra le armi che furono usate nell'azione posso dire di essere certo solo che furono utilizzate la pistola personale del MORETTI (una Browning cal. 9) e due Beretta cal. 9 mod. 92. Sentii dire che, poichè non avevamo in dotazione a Milano queste armi, esse furono fornite da altre colonne".

---ooOoo---

Era opportuno riportare tali dichiarazioni, peraltro, anche per poter meglio verificare i riscontri che hanno ricevuto da altre risultanze processuali.

Patrizio PEGI, ad esempio, nel corso di ripetuti interrogatori resi al G.I. di Torino il 2 ed il 17/4/80 e soprattutto al P.M. di Milano il 2/2/81, ha confermato di aver prestato, pur ignorando per quale specifica azione sarebbe servita, la propria pistola Beretta cal. 9 mod. 92 Parabellum, sequestratagli in occasione dell'arresto, al MORETTI che poi dichiarò di averla usata nella operazione in questione; in secondo luogo ha riferito

el

che, sempre a detta del MORETTI (che nell'occasione riferì particolari sulla fuga rivelatisi esatti), in Via Schievano fu usata anche la pistola sequestrata a Seghetti all'atto del suo arresto e che il nucleo operativo era costituito da quest'ultimo, dalla BALZERANI, e da due 'irregolari', di cui uno alla sua prima azione di rilievo (f. 30 G.I. Torino). Una tale composizione del nucleo è, altresì, confermata da Antonio SAVASTA nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. di Milano il 6/2/82.

Le perizie balistiche disposte dal P.M. di Milano il 27/4/81 e dal G.I. di Milano il 20/10/81, affidate ai periti SALZA e BENEDETTI, hanno concluso che, dei trenta bossoli rinvenuti sparati sul luogo del delitto, tre furono sparati (unitamente ad uno dei proiettili pure ivi rinvenuti) dalla pistola Beretta del PECCI di cui sopra, tredici dalla pistola Browning FN mod. HI-POWER cal.9 Parabellum, sequestrata a MORETTI al momento del suo arresto, quattordici dalla pistola Beretta Mod. 92S cal. 9 Parabellum sequestrata a Napoli a Bruno SEGHETTI.

Non va dimenticato poi che il teste GOBBI ha riconosciuto con sicurezza nella foto del MORETTI quello, tra i tre attentatori che spararono, il quale aveva il volto scoperto; lo stesso teste poi, avendo notato una ciocca di capelli che fuoriusciva dal passa-montagna di uno degli altri due, ha prospettato l'ipotesi che questi fosse in realtà una donna; la teste PONTIROLI ha confermato la somiglianza della foto del MORETTI con l'individuo non travisato (crf. le deposizioni rese dai due testi al G.I. il 28/1/82).

Infine gli accertamenti svolti dalla Digos di Milano hanno permesso di stabilire (cfr. R.G. del 29/4/82) che il giorno del fatto il DE MARIA era disoccupato mentre il GIANCOLA entrò al lavoro alle ore 8,48 presso la sede di via Giordani, anziché alle ore 8,30 regolari (V.Schievano e V.Giordani risultano tra

ap

loro molto vicine).

E' norma di comportamento inderogabile per i militanti (vedi dichiarazioni LIVRAGHI 7/2 pag. 3) svolgere le attività abituali e quindi andare anche a lavorare nei giorni in cui partecipano ad azioni. Più volte dall'esame di cartellini di lavoro di militanti coinvolti in attentati si sono accertati sintomatici ritardi al turno d'inizio del lavoro.

Per le argomentazioni sopra prospettate, si impone il rinvio a giudizio di tutti gli attuali imputati per rispondere dei reati ai capi dal 2) al 7) compreso (ferma restando, per quanto riguarda la BETTI, la validità delle considerazioni già svolte nelle pp. 84 - 85 nel concorso morale di dirigente di colonna).

Il GALLI e la GIOVANARDI vanno ritenuti responsabili per il notevole contributo causale offerto nella fase preparatoria dell'omicidio, per le notizie fornite sulle vittime seguite più volte con i ciclomotori nei loro itinerari dei giorni precedenti.

Qualche considerazione finale. L'episodio si inquadra temporalmente in un periodo in cui la WA rispettava il centralismo democratico. La Direzione Strategica comunicò che anche a Milano dovevano avvenire azioni nell'ambito di quella campagna contro l'apparato della controguerriglia in genere e contro la militarizzazione in particolare, che aveva già avuto sanguinosi precedenti in altre città. Senza porsi problemi la direzione della WA promosse subito inchieste su possibili obiettivi, scegliendo tra questi tre giovani abitualmente in servizio presso scuole, uccisi praticamente solo perchè portavano una divisa.

E' triste appurare come il mito dell'ideologia per questi gio

vani tutto giustifica e molto presto tacita le coscienze, se è vero che il GIANCOLA, che a detta del GALLI mostrò inizialmente rimorso e dolore per un'azione così disumana, non uscì certo poi dall'organizzazione ma si rese anche disponibile per nuove gravi azioni della WA.

-----

Imputati: BALZERANI Barbara, DE MARIA Nicolò, GALLI Michele, GIANCOLA Nicola, MORETTI Mario.

Imputazioni: capo 108)- reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv, c.p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L. 1980/15;

capo 109)- reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 697 c.p.; 1 L.1980/15.

Trattasi dell'esercitazione con le armi in località nei pressi di Villa d'Almè, fatta appunto in preparazione dell'omicidio ora esaminato. La partecipazione ad essa degli imputati risulta dalle dichiarazioni rese dal GALLI al P.M. (cfr. suo interrogatorio del 23/3/82, p.82); pertanto va disposto il rinvio a giudizio degli imputati sopra indicati anche per tali ulteriori reati.

ATTENTATO IN DANNO DI DALLERA PIETROImputati: MORETTI, BALZERANI, BETTI.Imputazioni: capo 19)- reato p. e p. dagli artt.110, 280 c.p.;

capo 20)- reato p. e p. dagli artt.110 c.p., 21 L. 18/4/75 n.110;

capo 21)- reato p. e p. dagli artt.110 c.p., 10 e 12 L.14/10/74 n.497, 1 L.6/2/80 n.15;

capo 22)- reato p. e p. dagli artt.110, 697 c.p., 1 L.6/2/80 n.15;

capo 23)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv, 703 c.p., 1 L.6/2/80 n.15.

FATTO:

Verso le ore 18,10 del 21/2/80, all'interno dello Stabilimento Alfa Romeo di Arese, in un viale adiacente il reparto verniciatura, tre sconosciuti a viso scoperto, indossanti tute Alfa Romeo, esplodevano vari colpi di arma da fuoco ( secondo la perizia la vittima fu attinta da 7 o 8 colpi) contro DALLERA Pietro, dirigente presso detto stabilimento. I tre quindi riuscivano ad allontanarsi anche grazie allo stratagemma di spacciarsi, sotto falso nome, per dipendenti dell'Alfa.

-----

La perizia medico-legale eseguita dai proff. Goj e Grandi ha stabilito che:

- il DALLERA riportò una ferita a carico della mano sinistra con frattura della prima falange del secondo dito, nonchè ferite a carico della coscia destra con frattura 'da scoppio' del

el

femore e lesioni dei tessuti molli e ferite a carico della coscia e della gamba sinistra, con lesione dei tessuti molli e frattura 'da scoppio' del perone;

- le risultanze non consentono di precisare la distanza di spar-ro, nè di attestare una esplosione a distanza ravvicinata o a contatto, nè di contestare la versione della vittima di essere stato colpito da un primo colpo mentre stava all'impiedi e successivamente di essere stato colpito mentre si trovava a terra con gli attentatori in piedi davanti a sè;

- conseguì un periodo di malattia e di concomitante incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni di mesi SETTE;

- per le lesioni subite la vittima non corse pericolo di vita.

Alla luce delle predette conclusioni e tenuto conto della circostanza che i colpi, seppur numerosi, vennero esplosi unicamente in direzione degli arti inferiori e con la vittima non in movimento, il fatto va qualificato come 'attentato all'incolumità' della persona, aggravato ai sensi del 2° comma, 2<sup>a</sup> parte, dell'art. 280 c.p. sia per la durata di sette mesi della malattia e della concomitante incapacità, sia per l'indebolimento permanente dell'organo della deambulazione e della prensione che ne conseguì ( analoga qualificazione giuridica è stata adottata da questo G.I. nella sentenza istruttoria del 21/12/81 a carico di TORALDO Vincenzo e DI GENNARO Pietro in ordine allo stesso fatto): in tal senso va modificata l'imputazione di cui al capo 19).

In conclusione va disposto il rinvio a giudizio di BETTI, BALZERANI e MORETTI a titolo di concorso morale per i reati sub 19, come sopra precisato, 20 - 21 - 22 e 23, in ordine a tutti i reati sopra indicati e precisati, in quanto dirigenti pro tempore della WA.

el

IRRUZIONE NELLA SEZIONE D.C. "PERAZZOLI" DI MILANO.

Imputati: MORETTI Mario, BALZERANI Barbara, BETTI Aurora, ADAMOLI Roberto.

- Imputazioni: capo 24)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv, 280 c.p.;
- capo 25)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 c.p., 21 L.18/4/75 n.110;
- capo 26)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 c.p., 10 e 12 L.14/10/74 n.497, 1 L.6/2/80 n.15;
- capo 27)- reato p. e p. dagli artt.110, 697 c.p., 1 L. 6/2/80 n.15;
- capo 28)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv, 703 c.p., 1 L.6/2/80 n.15;
- capo 29)- reato p. e p. dagli artt.110, 614 u.p. c.p., 1 L.6/2/80 n.15;
- capo 30)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv, 628 1° e 3° comma n.1 c.p., 1 L.6/2/80 n.15.

FATTO

Verso le ore 22,00 dell'1/4/80, due giovani ed una ragazza, col volto coperto ed armati di pistole, irrompevano nella sezione D.C. 'Perazzoli', sita in Milano, via Mottarone n.5, mentre era in corso una riunione. Dopo aver affermato che trattavasi di una 'perquisizione proletaria' e che i presenti erano ritenuti corresponsabili della morte di militanti B.R. recentemente uccisi a Genova, costringevano, sotto la minaccia delle armi, una decina di persone che erano sedute nelle ultime file a portarsi in fondo alla sala, ove le perquisivano e sottraevano loro documenti personali e valori che avevano indosso.

el

I tre predetti, mentre un quarto complice rimaneva di guardia alla porta, facevano reggere uno striscione inneggiante alle B.R. a due dei presenti, ai quali scattavano alcune fotografie; intanto sul muro venivano tracciate con lo spray altre scritte B.R.

Quindi gli attentatori, dopo aver fatto allontanare le persone del primo gruppo, costringevano a disporsi in ginocchio, faccia al muro, TEDESCHI Nadir, ROBBIANI Eros, DE BUONO Emilio e IOSA Antonio, contro i quali esplodevano numerosi colpi d'arma da fuoco e poi si allontanavano facendo perdere le proprie tracce.

-----

La perizia medico-legale eseguita dal Prof. Mangili ha concluso che:

- TEDESCHI Nadir, in conseguenza delle lesioni subite alle gambe ed ai piedi, ebbe una malattia ed una concomitante incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni della durata di complessivi mesi quattro, fu attinto da colpi d'arma da fuoco che in realtà ed in via di concreta probabilità non erano idonei a provocare la sua morte;
- IOSA Antonio subì una malattia ed una incapacità di complessivi undici mesi in conseguenza di lesioni, (in particolari quelle vasali arteriose) di notevole gravità e tali da poter provocare, ove non tempestivamente trattate in sede chirurgica, anche la morte della vittima: lesioni, pertanto, in linea teorica idonee a provocare tale esito e che hanno residuato, comunque, un indebolimento permanente dell'organo della deambulazione;



- DE BUONO Emilio subì una malattia ed una incapacità di complessivi novanta giorni in conseguenza di lesioni che erano, quanto meno in sede probabilistica, idonee a provocarne la morte;

- ROBBIANI Eros subì una malattia ed una incapacità di complessivi novanta giorni in conseguenza di lesioni che in sede probabilistica, non erano idonee a provocare la morte del soggetto ma che hanno, comunque, residuato un indebolimento permanente.

Le conclusioni che precedono, più esaurientemente esposte nel capitolo Perizie, inducono a qualificare il fatto descritto nel capo 24) come 'attentato alla vita', di cui all'art.280, 1° comma, 1^ parte, nel caso delle pp.oo. IOSA e DE BUONO, e come 'attentato alla incolumità', aggravato ai sensi del 2° comma, 2^ parte art.cit., nel caso delle pp.oo. TEDESCHI e ROBBIANI.

Va ricordato che all'epoca dirigenti pro tempore della WA erano il MORETTI, la BALZERANI e la BETTI.

C'è da aggiungere, però, che MAROCCO Antonio, nel corso dell'interrogatorio al G.I. di Milano del 14/11/82, ha affermato che ADAMOLI Roberto ebbe a dirgli di aver partecipato a tale azione insieme alla BETTI, affermazione del tutto credibile non solo per la complessità ed importanza dell'azione e per il ruolo che, come detto nelle pagine richiamate, entrambi gli imputati avevano raggiunto nella colonna milanese ma, soprattutto, per le dichiarazioni dei testi; <sup>questi</sup> oltre a confermare la presenza di una donna "che sembrava fosse il capo degli assalitori" ( cfr. teste IOSA ), hanno trovato una notevole somiglianza tra la foto loro mostrata della BETTI ed il viso della predetta, visto nel momento in cui le cadde la sciarpa.

dal volto (cfr. testi FACCHINETTI e MANNATRIZIO).

Quanto all'ADAMOLI, va riferito che i presenti sentirono la donna chiamare Silvio uno dei presenti (cioè il primitivo ndb dell'imputato che poi assunse quello di Gianni come precisato dal Marocco il 14/11/82).

In conclusione MORETTI e BALZERANI a titolo di concorso morale e BETTI e ADAMOLI a titolo di concorso materiale dovranno rispondere dei reati sub 24), nel senso sopra precisato, 25 - 26 - 27 - 28 - 29 e 30 avanti la C.d'Assise di Milano.

INCENDIO AUTO TRUDU ELIANA E COSTANTINI GIUSEPPINA

Imputati: MORETTI, BALZERANI, BETTI.

Imputazioni: capo 31)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv,  
424 c.p., 1 L.6/2/80 n.15;

capo 32)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv,  
635 cpv n.3, 625 n.7, 1 L.6/2/80 n.15.

FATTO

Il 9/5/80 la Fiat tg. MI-T 24433, di proprietà di TRUDU Eliana, capo sala presso il Policlinico, veniva incendiata da ignoti mentre era parcheggiata in corso di Porta Romana.

Il successivo 13/5/80, verso le ore 21,00 ignoti incendiavano la Fiat 127 tg. MI-W 23355 di COSTANTINI Giuseppina, anch'essa capo sala presso il Policlinico di Milano, la quale aveva parcheggiato la vettura in via Paselli angolo via Barbieri.

Entrambi gli attentati venivano ricendicati dalle B.R.

-----

Va disposto il rinvio a giudizio di MORETTI, BALZERANI e BETTI a titolo di concorso morale in quanto dirigenti pro tempore della WA.

el

ATTENTATO CONTRO LA CASERMA CARABINIERI 'UGOLINI' di MILANO.

Imputati: MORETTI, BALZERANI, BETTI.

- Imputazioni: capo 34)- reato p. e p. dagli artt.110,112 n.1, 253, 56 c.p., 1 L.6/2/80 n.15;
- capo 35)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 81 cpv c.p., 21 L.18/4/75 n.110;
- capo 36)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 81 cpv c.p., 9 e 12 L.14/10/74 n.497, 1 L.6/2/80 n.15;
- capo 37)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 590 1° comma, 586, 83 c.p..

FATTO

Il 20/5/80, verso le ore 01,40, nella zona circostante la Caserma 'Ugolini', sita in Milano, via Moscova n.19, veniva udita una esplosione: contemporaneamente la maggior parte dei vetri dell'edificio e dei palazzi circostanti andavano in frantumi. Nel corso delle immediate indagini si accertava che nella parte superiore destra della facciata e sul tetto soprastante, prospicienti via San Fermo, vi erano due breccie provocate evidentemente da ordigni esplosivi che risultavano sparati da un abbaino situato in cima alla scala 7 dello stabile contrassegnato dal numero civico 1 di quest'ultima via.

In detto abbaino, infatti, veniva rinvenuta una rudimentale 'razziere' costituita nei modi e con i congegni meglio descritti nei capi d'imputazione 34), 35) e 36).

Nonostante il sostanziale fallimento dell'attentato, lo stesso veniva rivendicato telefonicamente dalle B.R.

In conseguenza della esplosione, MARCOVATI Maurizio rimaneva

el

leggermente ferito ad una coscia da un frammento di vetro mentre si trovava a letto nella sua abitazione sita al 3° piano del predetto stabile di via San Fermo n.1.

-----

Riguardo la sicura attribuibilità dell'attentato alla Colonna Milanese delle B.R., vanno ricordate, oltre alle accennate telefonate di rivendicazione, le dichiarazioni rese da GALLI Michele al P.M. il 23.3.82 in cui afferma che, dopo tale attentato, la colonna aveva ancora in dotazione altri due razzi simili che però furono restituiti al MORETTI dopo la scissione dell'estate dell'80 di cui parleremo fra poco. Anche per tale episodio (capi 34 - 35 - 36,37) va disposto il rinvio a giudizio di MORETTI, BALZERANI e BETTI a titolo di concorso morale in quanto dirigenti pro tempore della WA.



C A P I T O L O 3 °

Dalla Direzione Strategica Nazionale

di Tor San Lorenzo (19/20.7.80) al

progetto di evasione da San Vittore

el





CAPITOLO 3°DALLA DIREZIONE STRATEGICA NAZIONALE DI TOR SAN LORENZO  
(19 - 20/7/80) AL PROGETTO DI EVASIONE DA SAN VITTORE..

La scissione della Colonna W. Alasia dal resto dell'Organizzazione prende le mosse dalla famosa riunione della Direzione Strategica che si tenne a Tor San Lorenzo il 19 - 20/7/80 ( si è potuta precisare con la massima esattezza tale data a seguito degli accertamenti fatti svolgere da questo G.I. al Nucleo Operativo CC. di Genova, alla luce delle circostanziate dichiarazioni a lui rese da Angela SCOZZAFAVA).

Per quanto il FENZI la consideri più che una Direzione Strategica, piuttosto "una riunione allargata a persone nuove di carattere sperimentale", non può porsi in dubbio che ad essa parteciparono i militanti più rappresentativi delle singole colonne.

La WA inviò la BETTI, ALFIERI e DE MARIA, come risulta dalle concordi dichiarazioni rese a questo G.I. dalla SCOZZAFAVA (2/11/81) e da SAVASTA (6/2/81, pp. 6 - 7) e da FENZI (nonchè GALLI p. 14 e Carlo BOZZO 2/11/81). Un preciso racconto della riunione è nel memoriale di FENZI (pp. 29 - 31):

" I partecipanti furono: PONTI, GUAGLIARDO, MORETTI, BALZERANI, IANNELLI, SAVASTA, DE MARIA, BETTI, ALFIERI, CHIOCCI, BOLOGNESI, LO BIANCO, SCOZZAFAVA, COCCONI ed io .... I milanesi erano DE MARIA, la BETTI e ALFIERI... Della discussione non c'è molto da dire: partì immediatamente con

eh

una feroce polemica dei milanesi contro MORETTI e la BALZERANI ( e implicitamente contro tutti gli altri, in specie GUAGLIARDO), e durò sempre così, di insulto in insulto, per un giorno e mezzo, senza alcun costrutto.

Alla fine era chiaro che i milanesi della Colonna Walter Alasia volevano rompere con le B.R. e nient'altro.... In breve, i milanesi sostenevano... che MORETTI, e in subordine la BALZERANI, che avevano diretto la colonna milanese nei mesi precedenti, come dirigenti erano completamente falliti e dovevano ritirarsi... Denunciavano che le B.R. erano ormai fuori da ogni luogo di lavoro e avevano perduto ogni collegamento con la classe operaia, meno, appunto, a Milano. Perciò, in nome della vera natura di classe delle B.R., essi della WA - e la WA nel suo complesso, naturalmente - erano gli unici veri e autentici BR rimasti, e come tali ad essi aspettava di subentrare nella guida dell'organizzazione. Per dare migliore sostegno a questa loro pretesa, avevano anche portato un documento teorico, di una quindicina di cartelle... Quando la riunione terminò, più per esaurimento degli insulti a disposizione dei milanesi che per altro, MORETTI era ancora disponibile al dialogo, e si preoccupava di evitare ad ogni costo la rottura, con molto realismo. Nel seguito della storia, la rottura ci fu, qualche mese dopo, ufficiale e irreparabile, senza ulteriori scontri aperti, almeno a quel livello. Andandosene da Tor S. Lorenzo, i milanesi avevano probabilmente già deciso di isolarsi in tempo breve dal resto delle BR: tuttavia non volevano passare per frazionisti, e si preoccuparono di staccare un po' per volta i contatti evitando altre

contrapposizioni traumatiche."

Nella Direzione Strategica tenutasi successivamente, nella metà del settembre 1980, a Santa Marinella (sempre vicino a Roma), la CWA fu rappresentata dal solo ALFIERI, il quale, peraltro, "mantenne per tutto il tempo l'atteggiamento dell'osservatore esterno" (cfr. p.35 del 'memoriale FENZI' citato).

Dopo l'estate 1980, secondo le dichiarazioni del GALLI (cfr. suo interrogatorio al P.M. del 16/3/82, p.15) fu costituita e formalizzata la nuova Direzione di Colonna di cui facevano parte la BETTI, l'ADAMOLI, l'ALFIERI, il DE MARIA ed in cui, poco dopo, entrò anche la BELLOLI. In conformità col GALLI, la LIBERA nell'interrogatorio ex art.348 bis reso a questo G.I. dell'11/6/82, pp.4 e 5, ha precisato che la BELLOLI passò alla colonna milanese all'inizio del novembre 1980 proveniente dalla colonna romana delle BR nel cui Fronte logistico era stata inserita col ndb. 'Laura'.

Che questa fosse la composizione della Direzione sino al periodo antecedente all'estate 1981, può ritenersi pacifico stante il ruolo di primo piano che il GALLI già occupava all'interno della Colonna e, quindi, la maggiore attendibilità delle sue dichiarazioni rispetto a quelle di altri imputati.

Le altre fonti, in ogni caso, non sono in realtà in contrasto con il GALLI ma piuttosto e confermano solo in parte i nomi dei componenti della Direzione indicati dal predetto, ovvero fanno altri nomi in termini dubitativi.

Così, ad esempio, il FENZI (cfr. pp.40-42, 46 del suo 'memoriale') indica in ALFIERI, DE MARIA e BETTI i 'dirigenti

della colonna' mentre definisce l'ADAMOLI 'ottimo gregario', ma è evidente che le sue sono valutazioni personali ed 'esterne', ricavate dalle ricordate riunioni della Direzione Strategica di Tor San Lorenzo e Santa Marinella, nonché dai successivi incontri avuti a Milano nell'autunno-inverno 80/81 con rappresentanti della CWA al fine di addivenire ad una improbabile ricomposizione con l'Esecutivo Nazionale (per una conferma di tali incontri cfr. gli interrogatori di GALLI al P.M. pp.55-57, nonché FAGETTI al G.I. pp.5 e 6). A maggior ragione SAVASTA (cfr. suo interrogatorio al G.I. di Milano del 6/2/82, p.8), quando indica l'ALFIERI come 'uno dei capi colonna' non esclude, evidentemente, la presenza nella Direzione degli altri militanti indicati dal GALLI.

Per quanto riguarda poi le dichiarazioni rese dal MAROCCO occorre ricordare che egli entrò nella CWA nel maggio/giugno 1981, poco prima del sequestro SANDRUCCI (3/6/81) a cui, peraltro, non partecipò rimanendo per un periodo iniziale 'appoggiato nella base di Talamona' senza entrare in alcuna struttura della Colonna (cfr. suo interrogatorio al G.I. di Milano del 14/1/82, p.2).

Perciò, quando egli afferma che, in precedenza, nella Direzione vi erano, oltre ai citati ADAMOLI, BETTI, DE MARIA, ALFIERI e BELLOLI, anche, in epoche non meglio definite, il CARNELUTTI ed il SERAFINI (quest'ultimo è deceduto il giorno 11/12/80), egli fornisce notizie che - come esplicitamente precisa - ha appreso non in via diretta ma attraverso terzi (cfr. interrogatori resi al G.I. di Torino, p. 18, ed al G.I. di Milano il 10/1/83).

Analogo discorso può farsi per il BONATO che entrò nella

CWA solo nel novembre del 1981; anche egli, oltre ai già noti ADAMOLI, BELLOLI, BETTI, ALFIERI e DE MARIA, accenna al CARNELUTTI come membro della Direzione, per un breve tempo, poco prima del proprio ingresso nell'O., ma subito dopo precisa che, trattandosi di circostanza semplicemente intuita e neanche riferitagli esplicitamente, non è in grado di confermarla (cfr. suoi interrogatori al G.I. di Milano, pp. 2 e 36).

Quanto precede ci permette di ribadire la conclusione che dopo l'estate 1980 la Direzione della Colonna era composta dai più volte citati: ADAMOLI, ALFIERI, BELLOLI, BETTI e DE MARIA.

Stando sempre alle dichiarazioni del GALLI (cfr. pp. 1, 16, 17 e 41 dei suoi interrogatori al P.M.), dopo l'estate '80, accanto alla nuova Direzione della Colonna furono anche costituiti il c.d. 'coordinamento di territorio' - che si riunì, peraltro, solo pochissime volte e di cui faceva parte la NEGRONI - ed il c.d. 'coordinamento delle fabbriche', organismo non rigidamente definito di cui, comunque, faceva parte lo stesso GALLI, FERLICCA, ALFIERI, DE MARIA, BOGNANNI Gaetano e che, nell'autunno successivo, dopo una serie di discussioni, cui prese parte anche ZACCHEO Ettore, individuò tre settori d'intervento: le fabbriche di Sesto San Giovanni, il Policlinico e l'Alfa Romeo, per ognuno dei quali il 'coordinamento' discusse solo in termini generali la opportunità di intraprendere una 'campagna', senza peraltro indicare specificatamente le persone da colpire.

Nella c.d. campagna 'fabbriche di Sesto S. Giovanni' rientra

rono:

- l'omicidio di Renato BRIANO della Magneti Marelli il 12/11/80;
- l'omicidio di Manfredo MAZZANTI della Fakk il 28/11/80;
- il ferimento di Maurizio CAMELLO della Breda Ansaldo l'11/12/80;
- il sequestro di Salvatore COMPARE della Breda Fucine il 5/2/81.

Nella c.d. campagna 'Policlinico' rientra l'omicidio di Luigi MARANGONI, direttore sanitario del Policlinico, il 17/2/81.

Nella c.d. campagna 'Alfa Romeo' rientrano;

- il ferimento di Alberto VALENZASCA il 12/3/81;
- il sequestro di Renzo SANDRUCCI dal 3/6/ al 23/7/81, con l'appendice - se così si può dire - del sequestro di Paolo MANUNZA della Breda il 16/7/81 ( episodio per il quale ci fu un errore di persona e che pertanto non fu rivendicato dalla WA).

Il GALLI aggiunge (cfr. pp.17,18,29 dei suoi interrogatori al P.M.) che sicuramente fu la ricordata Direzione di Colonia a deliberare le singole azioni designando responsabili ed esecutori; con ogni probabilità le relative specifiche proposte partirono invece dalle rispettive brigate: fabbriche di Sesto, Ospedalieri ed Alfa Romeo, composte da militanti inseriti e collegati a tali realtà lavorative.

Queste affermazioni sono indirettamente confermate dalle dichiarazioni rese dal FORMENTI, a proposito dell'omicidio MAZZANTI e del sequestro COMPARE (cfr. pp. 5 e 8 dei suoi in-

terrogatori al G.I.), e dal PASINELLI a proposito del progetto del sequestro NOTARBER-ARDINO, che per un errore di persona si risolse poi - come vedremo - nel sequestro MANUNZA (cfr. pp. 5 e 7 del suo interrogatorio al P.M.).

Sulla base di quanto precede, coerentemente con le premesse in diritto poste precedentemente, saranno rinviati a giudizio i dirigenti di Colonna ( e cioè ADAMOLI Roberto, ALFIERI Vittorio, BELLOLI Maria Rosa, BETTI Pasqua Aurora e DE MARIA Nicolò), a titolo di concorso morale, in ordine a tutti i reati commessi in relazione alle azioni criminose sopra elencate. Già in questa sede, per comodità sistematica, va disposto il rinvio a giudizio dei predetti per concorso morale nei reati di cui ai capi 58) e 59).

Quanto ai responsabili delle singole brigate di fabbrica sopra individuate, in concreto, il discorso si restringe alla ZACCHEO, della brigata Ospedalieri; come sarà più analiticamente motivato in occasione della trattazione dell'omicidio MARANGONI, la predetta sarà rinviata a giudizio, a titolo di concorso morale, in ordine a tale episodio ed ai reati connessi.

All'epoca, infatti, il DE MARIA era il responsabile della brigata fabbriche di Sesto, a sua volta composta dal Nucleo Breda e dal Nucleo Falk ed Ercole Marelli (cfr. interrogatori del FORMENTI al G.I., pp. 3 e 5, e del PASINELLI al P.M., pp. 4, 5 e 7, ed al G.I. p.8); l'ALFIERI, con ogni probabilità (cfr., ad esempio, interrogatorio di MAROCCO al G.I. di Torino, p.19) era il responsabile della brigata Alfa Romeo, cosicchè, stante la loro già rilevata contemporanea presenza nella Direzione di Colonna, tali ruoli assumerebbero comunque una rilevanza solo rafforzativa in ordine al

loro concorso morale nei reati commessi nell'ambito delle azioni proposte dalle rispettive brigate.

Si pone poi il problema della configurabilità del concorso morale anche a carico dei militanti che risultavano far parte di tali brigate al tempo delle relative proposte di azione va rilevato che il P.M. non ha esercitato l'azione penale nei loro confronti o perchè è mancata la prova o perchè sono emerse risultanze che lasciano profondamente dubitare che per ognuna di tali proposte ci sia stata una effettiva discussione tra i singoli militanti della brigata c.d. "proponente" (cfr. FORMENTI, p.5 del suo interrogatorio al G.I. a proposito del modo "compartimentato" in cui il DE MARIA comunicò la decisione, già presa, dell'uccisione dell(ing. MAZZANTI della Falk ai soli componenti della brigata fabbriche di Sesto che dovevano far parte del nucleo operativo).

In secondo luogo, è pure emerso che, anche quando una discussione c'è stata, il ruolo svolto dal singolo militante e la sua eventuale adesione non presentano quei caratteri ritenuti necessari per l'affermazione di responsabilità a titolo di concorso morale (cfr. PASINELLI, p.7 del suo interrogatorio al P.M. a proposito della "comunicazione" da parte del DE MARIA al Nucleo Breda del progetto del sequestro del NOTARBERARDINO, dirigente di tale fabbrica).

Pertanto va pienamente condivisa l'impostazione in diritto del p.M.

Occorre aggiungere per completezza, che furono proprio gli accennati omicidi BRIANO e MAZZANTI a costituire l'occasio

el



ne della definitiva rottura tra la C.W.A. e l'Esecutivo Nazionale delle B.R. (si richiamano al riguardo il memoriale del FENZI pp.40, 42 ove si parla della interruzione degli incontri interlocutori avuti sino ad allora con ADAMOLI, BETTI ed ALFIERI a Milano e la risoluzione strategica dicembre 80', di cui si riporta uno stralcio inserito nella precedente ordinanza di questo G.I. del 28.5.1981:

"....Costoro hanno messo in atto contro la organizzazione una inaudita provocazione, appropriandosi della sigla delle Brigate Rosse per firmare alcune azioni decise e compiute autonomamente....l'organizzazione col comunicato 2.12.1982 aveva dichiarato la propria estraneità alle azioni BRIANO e MAZZANTI....per loro le B.R. dovrebbero ridursi ad una specie di federazione di gruppi armati ciascuno con la sua linea politica....le B.R. sono invece un'altra cosa. Sono un'organizzazione che in base ai principi del centralismo democratico ha un'unica linea politica....il frazionismo gruppettaro non ha diritto di esistenza nelle B.R.; il fatto che costoro, pur essendo su una linea politica diversa e pur trovandosi in schiacciante minoranza, non abbiano dato vita ad una nuova organizzazione ma abbiano scelto le strade della mistificazione usando la sigla di un'organizzazione con cui affermano di non essere d'accordo e dalla quale erano sospesi, dà la misura della loro irresponsabilità".

A partire da questo momento la Colonna W.A. si distacca completamente dall'esecutivo Nazionale, assumendo una struttura ed una linea operativa del tutto indipendente.

-----ooOoo-----

La situazione della Colonna milanese nell'estate 81' viene

sempre descritta dal GALLI (pag. nr.44; vedi anche <sup>in</sup> conformità MAROCCO al G.I. di Torino 19 e 37 e questo G.I. 10.1. 1983):

".....la Direzione di Colonna era stata in qualche modo ridimensionata. Ciò era avvenuto soprattutto perchè si era constatato che, in relazione al sequestro SANDRUCCI, era stato certamente più rilevante il contributo di coloro che avevano materialmente eseguito l'operazione rispetto all'attività di direzione complessiva del comando di Colonna. Voglio dire, cioè, che era apparso superfluo tenere in piedi una Direzione abbastanza numerosa (BETTI, DE MARIA, ALFIERI, ADAMOLI e ROBERTA) quando concretamente essa veniva sostituita nell'attività di coordinamento dai responsabili o dagli elementi più rappresentativi dei nuclei concretamente operanti. Conseguentemente la direzione era rimasta affidata ai soli DE MARIA e BETTI, gli unici due che avevano esperienza antica sia di organizzazione sia di movimento. Ovviamente ALFIERI ed ADAMOLI, soprattutto, conservavano ruolo di rilievo, per la loro esperienza organizzativa. Questo ridimensionamento della Direzione costituì una logica premessa alla riorganizzazione della colonna che si ebbe dopo l'estate '81."

Tale riorganizzazione determinò il seguente assetto della CWA: al di sotto della Direzione (composta appunto dal DE MARIA e dalla BETTI) furono costituiti un "Fronte di Massa" - che aveva compiti di radicamento in situazioni territoriali, di fabbrica ecc... attraverso le varie brigate - ed un Fronte Logistico - che aveva invece compiti quali il reperimento e gestione di armi, basi ed altro materiale, lo stu

dio del carcerario : dei vari apparati dello Stato impegnati nella c.d. "controguerriglia", ecc... - .

Responsabili del "Fronte di Massa" furono: DE MARIA, GALLI GIANCOLA, ZACCHEO, PUGLIESE, per un certo periodo ZELLINO, nonché ALFIERI (anche se al momento dell'arresto di questo ultimo il 24.10.1981, la struttura in esame era ancora in fase di assestamento).

Di tale Fronte facevano parte, oltre alle tre già note brigate: fabbriche di Sesto, Ospedalieri ed Alfa Romeo, una "brigata territoriale" la quale, in pratica, raggruppava tutte le brigate territoriali, che fino a quel momento avevano agito separatamente, come, ad esempio, quella di Quarto Oggiaro, di Lambrate, di Sesto San Giovanni ecc... .

Responsabili del "Fronte Logistico" furono, in un primo tempo: la BETTI, la BELLOLI, ADAMOLI, FERRARI Mauro, FERRARI Stefano, CARNELUTTI e MAROCCO nonché, in un secondo tempo, anche altri militanti, tra cui molti provenienti dalla esperienza di altre organizzazioni praticanti la lotta armata; cosicchè si ebbero successivi mutamenti nella composizione del logistico di cui non è possibile dare conto in modo analitico, a parte quanto si dirà esaminando, alla fine, la posizione dei singoli imputati (su tutto quanto precede cfr. gli interrogatori resi al P.M. da GALLI pp.44-45 GRILLO pp. 61-63, PASINELLI p.7; nonché gli interrogatori resi al G.I. da MAROCCO pp. 2-3, BONATO pp. 2 e 36, PUGLIESE p.3).

-----ooOoo-----

Appare opportuno accennare a questo punto ad un gruppo, si no ad allora operante in modo autonomo nella zona del coma-

al

sco. Gli esaurienti interrogatori resi al G.I. dal DEL CORE Vincenzo pp. 3,8,9,15,18, dalla FAVERIO pp.3,8,10,11, di MAROCCO il 14.11.1982, pp.3 e 5, ed il 20.11.1982, hanno consentito la precisa ricostruzione del percorso politico di tali giovani, che per iniziativa soprattutto di BELLOSI Francesco (n.d.b. ALDO, proveniente da Prima Linea) e PROT TI Mario (n.d.b. IVO), confluirono formalmente nella C.W.A. appunto alla fine dell'ottobre 1981.

Oltre a questi ultimi due, di tale gruppo facevano parte: i citati DEL CORE Vincenzo (n.d.b. MICHELE) e FAVERIO Manue la (n.d.b. SILVIA), nonchè PIOVANI Lidia (n.d.b. LAURA) e SCACCIA Vincenzo (n.d.b. DINO); in origine nel gruppo vi e ra Giorgio GIUDICI il quale fu arrestato poco prima che fosse formalizzato l'inserimento nella C.W.A., a cui peral tro era, almeno inizialmente, contrario.

Su disposizione della Direzione di Colonna tale gruppo ven ne inquadrato nel ricordato Fronte Logistico e precisamen te:

- BELLOSI, DEL CORE e FAVERIO furono inseriti nella c.d. "Brigata Carceri" (che oltre loro, comprendeva FERRARI Stefano, FERRARI mauro, CARNELUTTI e la FRANCIOLI);
- PROT TI, SCACCIA e PIOVANI costituirono la c.d. "Brigata Nato".

I componenti comaschi della "brigata carceri" ebbero alcune riunioni con responsabili del predetto Fronte Logistico quali la BETTI, MAROCCO, FERRARI Stefano e CARNELUTTI.

Dopo l'arresto della BETTI in essa confluirono anche i componenti dell'altra brigata NATO (che invece sino ad allora non aveva svolto alcuna attività concreta).

el

I rapporti tra il predetto gruppo di COMO, strutturato come sopra, e la C.W.A. furono tenuti dal BELLOSI e, dopo l'arresto di questi, il 13.6.1982, dal PROTTI (arrestato a sua volta, come vedremo, nel luglio 1982): il BELLOSI fu appunto uno dei responsabili del Fronte Logistico, proveniente da altre organizzazioni terroristiche, di cui si parlava prima.

Incidentalmente va osservato come, poi, il gruppo di Como apportò alla C.W.A. numerose armi - tra cui tre H.K., un M.A.B., un fucile a canne mozze e varie armi corte - tutte meglio indicate nel capo d'imputazione 214- con il quale è stato contestato ai sette predetti imputati (compreso il GIUDICI) la detenzione ed il porto delle stesse; ciò in relazione sia a tre esercitazioni fatte da alcuni di loro presso una grotta nella zona di Tremezzo sia al loro passaggio nella "dotazione" della C.W.A. (vds. interrogatori al G.I. di DEL CORE, pp. 11 - 13, 15 - 16, 18 - 19; della FAVERIO, pp. 3, 5 bis, 7; di MAROCCO del 14.11.1982 p.5 e del 20.11.1982).

Per praticità di esposizione va disposto già in questa sede il rinvio a giudizio dei predetti: BELLOSI, DEL CORE, FAVERIO, GIUDICI, PIOVANI, PROTTI e SCACCIA in ordine ai reati di cui al citato capo 214).

-----ooOoo-----

Altre poche notizie sono sufficienti per completare il quadro della C.W.A. nel periodo oggetto del presente capitolo.

el

Dopo l'arresto, avvenuto il 21.12.1981, in attesa di formare una nuova DIREZIONE, si decise di costruire un COORDINAMENTO che avrebbe svolto funzioni, grossomodo, direzionali; In esso entrarono a far parte: DE MARIA, ADAMOLI, FERRARI Mauro e GALLI (cfr. interrogatorio reso da quest'ultimo al P.M., p. 54).

La struttura sinora descritta rimase in piedi sino alle vicende di cui parleremo esaminando i reati commessi in relazione al c.d. "progetto di evasione dal Carcere di San Vittore".

OMICIDIO DI BRIANO RENATOImputati: ADAMOLI, ALFIERI, BELLOLI, DE MARIA

- Imputazioni: capo 38)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 280, 1° e 4° comma c.p.;
- capo 39)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 81 cpv c.p., 21 L.18/4/75 n.110;
- capo 40)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 61 n.2 c.p., 12 e 14 L.14/10/74 n.497, 1 L. 6/2/80 n.15;
- capo 41)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 697 c.p., 1 L.6/2/80 n.15;
- capo 42)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81, 61 n.2, 610 cpv c.p., 1 L.6/2/80 n. 15.

FATTO

Il 12/11/80, verso le ore 08,15, su una carrozza della metropolitana milanese della linea 1, con destinazione finale Sesto Marelli, un giovane a volto scoperto, poco prima che il convoglio giungesse alla stazione di Gorla, sparava alcuni colpi, con una pistola che, sino a quel momento, aveva tenuto nascosta in una cartella, contro Renato BRIANO, direttore centrale del personale della S.p.a. Ercole Marelli, attingendolo, come confermerà successivamente la perizia medico-legale, alla testa con due proiettili che ne provocarono la morte. Quindi, lo sparatore rivendicava l'omicidio alle B.R. minacciando, insieme ad un altro complice, pure armato di pistola, i presenti di non scendere alla stazione di Gorla ( da dove invece i due si dileguavano ) bensì in quella successiva di Precotto.

-----

ol

Alla luce delle dichiarazioni dei testi MAZZOCCHI e GUALANO (riconoscimento fotografico ed esatta descrizione fisica del SERAFINI come il giovane che nel convoglio tenne a bada i passeggeri, riconoscimento previa esatta descrizione degli occhiali e della sua pistola cromata ed a tamburo), questo G.I. identificava in tale imputato l'attentatore che nella occasione tenne con la pistola a bada i passeggeri; dichiarava poi l'estinzione dell'azione penale per morte del reo (sentenza 19/6/82).

Si riporta al riguardo la motivazione del predetto provvedimento:

" Nel corso dell'istruttoria formale, attraverso le dichiarazioni del teste oculare GUALANO, si identificava nel SERAFINI, appartenente alle B.R., uno degli esecutori materiali dell'omicidio.

In particolare l'imputato veniva riconosciuto nel giovane che al momento degli spari si era posto in mezzo alla vettura della Metropolitana minacciando i passeggeri a non intervenire. Il teste, dopo aver precisato di aver avuto modo di osservare attentamente il giovane, essendo rimasto a breve distanza da lui per lungo tempo e averlo notato anche precedentemente, lo descriveva perfettamente: età 26/27 anni, altezza 1,85 circa, corporatura snella, capelli scuri, barba e baffi, occhiali con montatura tipo osso-tartaruga, con in pugno un'arma argentata; caratteristiche fisiche che risultavano perfettamente corrispondenti a quelle del SERAFINI, come si evince dalla sua foto e dal cartellino segnalatico acquisito agli atti. Nel prosieguo dell'esame testimoniale il GUALANO riconosceva perfettamente nelle foto del SERAFINI il giovane da lui indicato; sottopostagli l'arma

ol



cromata e gli occhiali in possesso del SERAFINI al momento del decesso, il teste precisava anche che sia gli occhiali che l'arma (cromata e quindi del tutto particolare) somigliavano a quelli del terrorista.

Tale riconoscimento trovava pieno riscontro nelle dichiarazioni dell'imputato GALLI Michele, il quale ai ff. 17-18 del 16/3/82 indicava nel SERAFINI uno degli esecutori dell'omicidio BRIANO. Egli aggiungeva che, avendo in un'occasione manifestato al compagno delle B.R. perplessità sulle modalità scelte per l'azione, il SERAFINI gli aveva spiegato che proprio tali modalità, che avrebbero potuto in astratto rendere difficile l'esecuzione, ne avevano determinato la buona riuscita.

Il preciso e circostanziato riconoscimento del teste, la perfetta corrispondenza delle caratteristiche fisiche del SERAFINI con l'attentatore già indicate nella immediatezza del fatto (si consideri l'altezza del giovane misurante 1,87), la corrispondenza persino degli occhiali e dell'arma (cromata in argento) usati dal terrorista con quelli in possesso del SERAFINI al momento del suo decesso, le dichiarazioni del GALLI che hanno trovato sempre precisi riscontri in relazione ad altri episodi, consentono di attribuire al SERAFINI la partecipazione materiale all'omicidio BRIANO; egli fu il giovane che tenne a bada i passeggeri del Metrò mentre il suo compagno sparava nei confronti della vittima.

Il SERAFINI decedeva successivamente l'11/12/80 nel corso del noto conflitto a fuoco con i Carabinieri.

Si impone pertanto il proscioglimento in ordine ai reati in rubrica perchè estinti per morte del reo".

el

Le conclusioni della suindicata sentenza hanno trovato conferma nelle dichiarazioni del GALLI al P.M. del 16/3/82 e del MAROCCO al G.I. del 14/11/82 (p.8) e del 10/1/83.

-----

La contestuale sicura partecipazione, nello stesso orario e nello stesso giorno al primo fallito tentativo dell'omicidio MAZZANTI, di cui si parlerà poi, appare in contrasto con l'altra notizia che il MAROCCO dichiara di aver ricevuto, senza peraltro essere in grado di indicarne la fonte: che cioè Roberto ADAMOLI era il secondo componente del nucleo operativo dell'omicidio BRIANO.

Pertanto deve essere esclusa la partecipazione materiale dell'ADAMOLI a tale azione. Resta tuttavia la sua responsabilità a titolo di concorso morale, sulla base delle considerazioni svolte in precedenza, unitamente agli altri quattro componenti, all'epoca, la direzione di colonna.

In conclusione va rilevato che questo è uno dei pochi episodi sul quale si è fatta luce solo parzialmente, identificando cioè solo uno degli attentatori materiali. Per quanto concerne la fase preparatoria, vi sono solo le dichiarazioni del TORNAGHI che riportiamo:

" Invitato a riferire tutto quanto a mia conoscenza sull'omicidio BRIANO, devo dire che nel settembre-ottobre il Beppe mi parlò del fatto che si stava preparando un'azione alla Marelli, senza specificarmi di che natura.. In realtà io non ero sicuro se tale azione doveva avvenire alla Magneti Marelli o alla Ercole Marelli, presso cui lavoravo dal luglio 80.. Sinceramente appresi solo a cose avvenute che l'obiettivo era il BRIANO; vedendo la sua foto sui giornali mi resi conto di

of

averlo visto qualche volta girare per i reparti. L'unica cosa che posso dire è che nel volantino di rivendicazione dell'omicidio erano riportate delle frasi sulla ristrutturazione della Marelli, che io avevo precedentemente scritto e consegnato al DE MARIA. Tale relazione io avevo consegnato prima dell'omicidio BRIANO, senza tuttavia lontanamente immaginare che potesse essere successivamente utilizzata per il volantino. Dopo l'omicidio, il DE MARIA mi chiese di assumere notizie ed informazioni in fabbrica sul BRIANO per verificare se la organizzazione aveva colpito un obiettivo giusto o sbagliato. Precedentemente all'omicidio, in occasione sempre degli incontri con il DE MARIA, costui mi aveva sollecitato più volte a fornirgli relazioni e informazioni sia sul lavoro in fabbrica, sia sul comportamento di dirigenti, per la scelta di eventuali obiettivi. Io mi limitai a fornirgli solo indicazioni sul lavoro in fabbrica e sulle condizioni ambientali. Non gli ho mai fornito notizie personali sul comportamento di capi e dirigenti nell'ambito della fabbrica, anche perchè vi lavoravo da poco e non avevo un quadro completo della situazione.

So soltanto, per averlo appreso mi sembra dal Beppe successivamente all'episodio, che l'organizzazione aveva avuto dei grossi problemi per mettere a punto l'azione in quanto la vittima abitava in una zona lontana e prendeva la Metropolitana; mi fu detto che a compiere l'azione erano stati in due, uno aveva tenuto a bada i passeggeri e l'altro aveva sparato. Null'altro so; l'unica cosa di cui mi si accennò circostanzialmente è che vi erano stati grossi problemi per scegliere il momento ed il punto dell'omicidio. Tutte tali cose ha appreso solo dopo l'azione. Non ne ho parlato nel precedente

el

interrogatorio anche perchè temevo che mi si attribuisse la responsabilità dell'omicidio BRIANO, in quanto quando fu eseguito io lavoravo in tale fabbrica".

Nel prosieguo dell'interrogatorio il TORNAGHI aggiunge:

" Dopo il fatto, su richiesta del DE MARIA come ho detto, svolsero indagini in fabbrica e mi resi conto che quasi tutti dicevano che il BRIANO era una brava persona, anche se era il direttore del personale, per cui dentro di me incominciai a pensare che le B.R. avessero preso un granchio, colpendo quell'obiettivo. Tuttavia, nel prosieguo delle indagini, mi capitò tra le mani un giornalino interno della fabbrica sul quale era riportato una foto di un operaio con un cartello che diceva: 'BRIANO attente, è una minaccia'. Ritagliai la foto e la trasmisi al DE MARIA."

Al riguardo va rilevato che tale dichiarazioni sono state rese dal TORNAGHI solo dopo che questo G.I. gli aveva contestato fatti specifici da lui precedentemente taciuti, pur avendo detto di voler tenere un comportamento di totale lealtà processuale, che gli era valsa la concessione della libertà provvisoria. L'atteggiamento ambiguo dell'imputato che ha inizialmente tratto in inganno il G.I., la circostanza che egli aveva sempre dosato le sue dichiarazioni ammettendo fatti solo quando gli risultavano ampiamente provanti (come la sua militanza nella brigata fabbriche di Sesto con PASINELLI, FORMENTI, RICCI, FAGETTI, ecc.) fa fortemente dubitare sulla sua sincerità completa anche per l'omicidio BRIANO. In mancanza di ulteriori elementi non si è fatta alcuna contestazione specifica al TORNAGHI; non è escluso che successive emergenze

probatorie possano consentire di far luce anche nelle zone  
d'ombra rimaste.

OMICIDIO DI MAZZANTI MANFREDO

Imputati: ADAMOLI, ALFIERI, BELLOLI, BETTI, DE MARIA, FAGETTI, FORMENTI.

Imputazioni: capo 43) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 280, 1° e 4° comma, c.p.;

capo 44) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 81 cpv. c.p., 21 L.18/4/75 n. 110;

capo 45) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv., 61 n.2 c.p., 10 e 12 L.14/10/74 n.497, 1 L.6/2/80 n.15.

FATTO

Verso le 07,30 circa del 28/11/80, due giovani sparavano alcuni colpi di pistola contro l'ing. Manfredo MAZZANTI, direttore dello stabilimento Falk-Unione di Sesto San Giovanni, nella via P. Orsello di Milano, per poi fuggire a bordo di due biciclette che avevano in precedenza lasciato nei pressi. La vittima decedette verso le ore 09,15, in ospedale, a seguito delle ferite riportate, che le perizie in atti hanno accertato provocate da 4 colpi d'arma da fuoco, in particolare sparate da una o due pistole semiautomatiche cal. 9 parabellum.

-----

Come risulta dalle dichiarazioni rese da Franco GRILLO al P.M. il 27/2/82 ed al G.I. il 7/6/82, il predetto, che abitava in via Tortona n.4 (quindi nelle immediate vicinanze del luogo del fatto), mentre usciva in macchina dal cortile, fu fatto rientrare dentro dalla BETTI, che all'improvviso gli comparve dinanzi e che egli aveva visto in zona già il giorno preceden-

*el*

te; il tutto avveniva proprio in coincidenza con l'orario dell'omicidio, tant'è che il GRILLO vide passare due persone con il volto coperto dal passamontagna che scappavano in bicicletta i quali, per quanto detto sopra, dovevano essere gli esecutori materiali del delitto.

GALLI Michele, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. il 16/3/82, p. 18, nel confermare che in passato il GRILLO aveva avuto occasione di riferirgli quanto sopra riportato, ha aggiunto che la BETTI e DE MARIA ebbero occasione di chiedere a lui personalmente di compiere l'inchiesta nei confronti del MAZZANTI, ma che egli si era limitato ad effettuare due o tre sopralluoghi rivelatisi del tutto infruttuosi.

Erano queste le uniche risultanze processuali utili per una possibile ricostruzione delle responsabilità materiali in ordine ad un così grave crimine, fino a quando non sono state acquisite dal G.I. le dichiarazioni rese dal FORMENTI (cfr. suo interrogatorio del 31/12/82 pp. 5 - 7) e dal FAGETTI (cfr. suo interrogatorio del 21.1.83 pp. 5 - 8).

La narrazione che soprattutto il FAGETTI ha fatto della fase sia preparatoria, sia operativa, sia successiva all'omicidio stesso, merita di essere riportata pressochè integralmente per la sua precisione e drammaticità, <sup>sostituendo</sup> per maggiore comodità di lettura, i n.d.b. con i nomi reali, stante l'assoluta certezza circa l'identità delle persone indicate. Premette il FAGETTI:

" L'inchiesta sull'omicidio MAZZANTI fu effettuata dalla BETTI, ALFIERI e ADAMOLI che andarono ripetutamente nei pressi della abitazione del MAZZANTI. Io mi recai numerose volte sotto tale abitazione a volte con ALFIERI ed a volte con gli altri. Seppi dal DE MARIA che anche egli aveva effettuato un

ol

paio di sopraluoghi sul posto. L'azione era stata decisa dalla direzione di colonna e per motivi a me ignoti; io ignoravo anche il nome della persona che si sarebbe dovuta colpire; la inchiesta durò molto tempo nel corso della quale avvennero modifiche del piano e della composizione del nucleo operativo."

Prosegue il FAGETTI che: nell'ottobre 1980 ..... "io, ALFIERI e la BETTI ci recavamo spesso la mattina per sopraluoghi nei pressi dell'abitazione del MAZZANTI, scambiandoci poi in locali pubblici gli elementi che notavamo utili all'inchiesta. Tenevamo sempre aggiornato il DE MARIA sugli sviluppi della nostra inchiesta. Seppi dopo che anche il FORMENTI si era recato una mattina nei pressi di una fermata dell'autobus in via Foppa a circa 300 metri dall'abitazione del MAZZANTI; fu lui stesso a dirmelo; infatti l'omicidio sarebbe dovuto avvenire secondo il progetto nei pressi della fermata dell'autobus. Appresi che la direzione aveva deciso di compiere l'azione lo stesso giorno dell'azione su BRIANO. Il nucleo operativo doveva essere formato da me, FORMENTI, ADAMOLI e ALFIERI. Ci incontrammo tutti e quattro in un bar della zona di via Foppa il giorno prima della progettata azione, che però non avvenne il giorno successivo in quanto c'era stato un contratto tempo, sembra per colpa di ADAMOLI, in quanto l'auto da usare per la fuga non era partita; oltretutto l'ADAMOLI era arrivato in ritardo.

L'ADAMOLI a sua volta dava la colpa al FORMENTI, che non era riuscito a far partire l'auto (il FORMENTI secondo i progetti avrebbe fatto da autista).

L'azione, che doveva avvenire lo stesso giorno di un'altra (che poi ho saputo essere l'omicidio BRIANO) era così programmata nei ruoli: il FORMENTI doveva guidare l'auto per la fu-

28



ga, ALFIERI e ADAMOLI avrebbero dovuto esplodere colpi con la pistola nei confronti della vittima mentre stava attraversando la strada per prendere l'autobus, io sarei dovuto rimanere di copertura presso un cancello. L'azione si sarebbe dovuta svolgere a circa 300 metri dall'abitazione del MAZZANTI. Per i motivi esposti essa non avvenne, mentre avvenne l'azione simultanea programmata quel giorno, come appresi leggendo il giornale il giorno successivo sull'omicidio BRIANO.

Uno o due giorni dopo, mi incontrai con ALFIERI, BETTI e ADAMOLI. Fu cambiato il programma e decidemmo che io e ALFIERI saremmo stati quelli che dovevano sparare, mentre la BETTI avrebbe dovuto trovarsi al ponte della ferrovia (dove poi sono state trovate le biciclette) per una azione di copertura. Anche l'ADAMOLI sarebbe dovuto rimanere di copertura all'angolo tra via Foppa e via Orseolo. Si decise inoltre che l'intervento doveva avvenire dietro l'abitazione della vittima poco dopo essere uscito di casa per andare a prendere l'auto (avevamo appurato, infatti, che in quel periodo non andava più al lavoro con l'autobus). Decise tutte le modalità, il giorno dell'azione ci trovammo in via Casale verso le 7,15 io e ALFIERI; ci recammo lì con i motorini e ALFIERI aveva con sé le armi. Abbandonammo i motorini e ci portammo a piedi in via Orseolo dove prendemmo due biciclette lasciate lì la sera precedente. Inforcammo le stesse (nel frattempo ALFIERI mi aveva dato la Walter P/38) e ci dirigemmo verso via Savona - angolo via Orseolo. Ci appostammo sul posto leggendo il giornale in attesa che il MAZZANTI arrivasse (comunque ancora io non conoscevo il nome della vittima, anche se mi era stato indicato un paio di volte in sopralluoghi precedenti; ricordo anzi a questo punto che mi sembra che il nome MAZZANTI mi fu fatto nell'immediata vigilia dell'azione).

01

Dopo circa sette-otto minuti mentre facevamo finta di leggere il giornale vedemmo sbucare il MAZZANTI. ALFIERI, invece di attenderlo, come d'accordo, si staccò da me e di corsa raggiunse la vittima che, accortasi del pericolo, cercò di ripararsi prima con il braccio, poi di scappare. L'ALFIERI aprì il fuoco (tre colpi circa) con una calibro 9 silenziata, mancando però il bersaglio o ferendolo soltanto, poichè il MAZZANTI passando sotto una transenna cominciò a scappare di corsa. Io, che mi trovavo sulla sua destra, me lo trovai di schiena a circa una decina di metri ed aprii il fuoco esplodendo due colpi, dopo di che l'arma si inceppò. Lo vidi cadere a terra e subito dopo l'ALFIERI si avvicinò a me dicendomi "è andato". Prendemmo subito le biciclette (io davanti e ALFIERI dietro) e raggiungemmo il cavalcavia della ferrovia dove ci aspettava la BETTI. Lasciammo lì le biciclette e ci avviammo a piedi verso i motorini; mentre la BETTI saliva su un autobus, io e ALFIERI ci allontanammo sui motorini. Poco dopo ci dividemmo, io consegnai la pistola all'ALFIERI e, con un itinerario strano, tornai nella mia abitazione.

Sinceramente la mattina dell'omicidio MAZZANTI non vidi l'ADAMOLI, anche se ritengo che sia rimasto di copertura in un posto vicino.

Nel pomeriggio ci incontrammo ad un appuntamento io, ALFIERI, BETTI e ADAMOLI per discutere la riuscita dell'operazione. L'appuntamento era stato prefissato da noi quattro che avevamo partecipato all'inchiesta nei giorni precedenti l'attentato. Devo dire che all'appuntamento trovai anche il FORMENTI che aveva in mano un volantino di rivendicazione dell'omicidio minutato; voglio dire che il volantino era scritto a mano ma non so se lo aveva compilato il FORMENTI.

ep

Dopo aver discusso dell'azione compiuta, la BETTI disse al FORMENTI che lavorava alla Falk, 'andiamo a preparare il volantino'".

Le dichiarazioni sinora riportate, oltre a coincidere perfettamente con quanto aveva riferito il GRILLO circa la BETTI ed i due esecutori materiali che erano scappati in bicicletta, trovano riscontro:

- nella perizia balistica depositata il 20/12/82 da cui risulta che effettivamente i tre bossoli repertati sul luogo del delitto furono sparati dalla pistola BROWNING - F.N. cal. 9 parabellum, matricola 71030453, sequestrata in seguito a GHIRINGHELLI Marcello e già appartenente alla dotazione della colonna W.A.; al riguardo sono confermate le dichiarazioni di MAROCCO al G.I. del 14.11.82 a ff.8 e 9, secondo cui appunto tale arma, prima in dotazione all'ADAMOLI, era stata precedentemente data in prestito alla BELLOLI per un attentato (riscontro positivo con perizia sull'omicidio MARANGONI) ed era stata usata poi in altri delitti (tra cui appunto l'omicidio MAZZANTI);
- alle dichiarazioni assolutamente conformi rese dal FORMENTI nel suo interrogatorio già citato.

Proprio la posizione del FORMENTI, peraltro, va attentamente esaminata sotto il profilo della sua eventuale responsabilità.

Al riguardo vanno pienamente condivise le conclusioni del P.M.

Si può ritenere pacifico, data la concordanza delle dichiarazioni sul punto, che egli ha partecipato in maniera del tutto marginale e fungibile all'inchiesta.

ds

Più complesso è, invece il discorso circa il contributo causale da lui eventualmente offerto ricoprendo un ruolo nel primo fallito 'tentativo' di uccidere il MAZZANTI. In quella occasione, infatti, vi fu una desistenza volontaria da parte di tutti i componenti del nucleo operativo. In ordine poi alle responsabilità nell'omicidio poi compiuto, va evidenziato che da un lato non risulta che il FORMENTI sia stato richiesto o abbia comunque dato la sua disponibilità per l'azione portata a termine il 28/11/80, e dall'altro che tale azione non solo subì radicali cambiamenti rispetto al piano originario ma in particolare non prevede più il ruolo di autista, che in precedenza era stato assegnato proprio al FORMENTI, in quanto la fuga avvenne - come si è visto - con le biciclette.

Va rilevato, per contro, che l'imputato collaborò alla redazione del volantino di rivendicazione dell'azione; tale circostanza, peraltro, se andrà tenuta presente quando si esaminerà la responsabilità del FORMENTI in ordine ai reati pp. e pp. dagli artt. 303 e 272 c.p., in questa sede può soltanto costituire un elemento non univoco di concorso morale del predetto all'azione omicida in questione.

Alla luce di tali risultanze e considerazioni, in sintonia con i principi esposti in tema di desistenza, appare equo prosciogliere il FORMENTI per insufficienza di prove in ordine ai reati sub 43), 44) e 45).

Per gli stessi reati va invece disposto il rinvio a giudizio degli altri imputati. (ADAMOLI, ALFIERI, BETTI e FAGETTI a titolo di concorso materiale; BELLOLI e DE MARIA, dirigenti della W.A., a titolo di concorso morale, quest'ultimo contribuendo anche nella fase preparatoria alla specifica

scelta dell'obiettivo, come aveva fatto anche per l'omicidio BRIANO).

-----

La descrizione delle fasi dell'omicidio MAZZANTI offre la opportunità ad una serie di considerazioni finali. Da un lato va posta in luce l'egoistica strumentalizzazione fatta dai dirigenti della W.A. nei confronti di persone psicologicamente fragili, introversi e per di più malate come il FAGETTI, coinvolgendolo quasi senza che se ne accorgesse in un omicidio di un uomo di cui non conosceva nè il nome nè il ruolo, senza quindi che avesse la possibilità di capirne il perchè. Il FAGETTI uscirà sconvolto da questa esperienza, prima ed unica della sua militanza nella W.A., tanto da decidere di allontanarsi poco dopo dalla lotta armata.

Altra circostanza da evidenziare è la sommarietà e la disinvoltura con la quale la W.A. sceglieva gli obiettivi. Il MAZZANTI è stato ucciso tra una vastissima rosa di dirigenti della Falk pubblicata sul settimanale Panorama, principalmente perchè la sua foto era pubblicata sul giornalino interno della fabbrica "La Ferriera", il che rendeva più agevole che per altri la sua identificazione fisica. Nè molto diversa deve essere stata l'inchiesta sul BRIANO, visto che il DE MARIA delegò dopo la sua morte il TORNAGHI a fare accertamenti sul suo conto alla Marelli, accertamenti conclusi col riconoscimento da parte dell'imputato "che era una brava persona".

Non si può che rimanere sconvolti nell'accertare con che facilità e superficialità i terroristi decidono di troncare vite umane. Già nel 1977 del resto il ferimento MARACCANI era stato sintomatico del loro modus operandi. Avevano scam-

of

biato una vittima per un'altra, poi accortisi dell'errore e del fatto che la vittima era comunque il dirigente di una fabbrica, avevano assunto informazioni su di lui, buttando giù un volantino di rivendicazione come se quello fosse stato effettivamente l'originario obiettivo.

L'inutilità degli omicidi BRIANO-MAZZANTI, che dovevano avvenire contestualmente e furono rivendicati con un unico volantino, fu aspramente criticata dal FENZI e dai militanti antimilitaristi, il che è quanto dire visto che, quanto ad omicidi, costoro non sono mai andati tanto per il sottile.

-----  
Imputati: ADAMOLI, ALFIERI, FAGETTI, FORMENTI.

Imputazioni: capo 45 bis) - reato p. e p. dagli artt. 110, 81 c.p.; 12, 1° e 2° comma, 14 L.1974/497; 1 L.1980/15.

Tale reato si riferisce ad una esercitazione fatta in località PIONA, presso Colico, in previsione dell'omicidio MAZZANTI, prima dell'originaria data di esecuzione del 12/11/80.

Le armi utilizzate nell'occasione sono quelle precisate nel capo di imputazione e risultanti dalle concordi dichiarazioni del FAGETTI e del FORMENTI (cfr. i citati interrogatori resi al G.I., rispettivamente p.5 e p.6), che differiscono tra loro solo circa la presenza o meno dell'ADAMOLI, di cui il FORMENTI non parla.

Sembrando più attendibili sul punto le dichiarazioni del FAGETTI, anche per il modo più dettagliato con cui è stato esaminato nel corso del suo interrogatorio; va disposto il rinvio a giudizio in ordine al reato di cui al capo 45 bis) a carico di tutti gli imputati sopra indicati.

el

ATTENTATO IN DANNO DI CARMELLO MAURIZIO

Imputati: ADAMOLI, ALFIERI, BELLOLI, BETTI, DE MARIA.

Imputazioni: capo 46) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 280 1° e 2° comma c.p.;

capo 47) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 81 cpv c.p., 21 L.18/4/75 n.110;

capo 48) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv, 61 n.2 c.p., 12 e 14 L.14/10/74 n.497, 1 L.6/2/80 n.15;

capo 49) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 697 c.p., 1 L.6/2/80 n.15.

FATTO

Verso le 17,45 dell'11/12/80, l'ing. Maurizio CARMELLO, dirigente dell'Italtrafo ( ex Breda Elettromeccanica), mentre era in attesa dell'autobus di fronte all'ingresso di detto stabilimento in viale Sarca, aveva udito un colpo di pistola molto attutito, avvertendo un piccolo bruciore alla gamba destra; giratosi, aveva notato un giovane (del quale successivamente era in grado di fornire una dettagliata descrizione) con in mano una pistola munita di silenziatore, contro il quale si avventava per disarmarlo ma senza riuscirci; cosicchè, dopo breve colluttazione il giovane sparava contro le gambe della vittima numerosi altri colpi per poi allontanarsi, affiancandosi ad un altro giovane che stazionava nei pressi, evidentemente con funzioni di copertura.

-----  
La perizia medico-legale del dr. Cazzaniga ha concluso che

21

ben nove colpi attinsero la vittima, tutti agli arti inferiori; tali colpi non erano idonei a cagionare la morte nè si è verificata l'evenienza del pericolo per la vita in atto; è derivata una malattia e conseguente incapacità di attendere le ordinarie occupazioni della durata complessiva di quattordici mesi senza, peraltro, che ne residuassero postumi di carattere permanente. Appare, pertanto, conforme alle risultanze in atti configurare il reato di cui al capo 46) quale 'attentato alla incolumità' della persona da cui sono derivate lesioni gravi.

Dalle perizie balistiche in atti è altresì risultato che, nella occasione, furono in realtà usate due diverse pistole, entrambe cal. 7,65, utilizzate anche in altri attentati, di cui una sequestrata a Roma presso Roberto BUZZATI che, al riguardo, ha dichiarato trattarsi di pistola a suo tempo data dall'ALFIERI al MORETTI in cambio di altra arma ( cfr. interrogatorio a questo G.I. del 14.5.82 ed al G.I. di Roma del 24/2/82: è una Beretta cal. 7,65, Mod. 81 che sparò diversi colpi nell'irruzione alla sede D.C. 'Perazzoli' e nell'attentato contro Pietro DALLERA di cui ci siamo già occupati).

In ordine agli esecutori materiali dell'attentato, va osservato che la vittima, nel corso della deposizione resa al G.I. il 19/12/81, ha ravvisato nella foto dell'ADAMOLI, mostratagli tra numerose altre, una certa rassomiglianza con lo sparatore.

Vanno rinviati a giudizio per l'episodio (capi 46 - 47 - 48 - 49) a titolo di concorso morale i cinque dirigenti pro tempore della W.A. (Adamoli, Alfieri, Belloli, Betti, De Maria).

el



Sequestro in danno di COMPARE Salvatore

Imputati: ADAMOLI Roberto, ALFIERI Vittorio, BELLOLI Ma  
ria Rosa, BETTI Pasqua Aurora, DE MARIA Nico-  
lò, FORMENTI Ivan, PAGANI CESA Francesco, TO  
RALDO Vincenzo.

Imputazioni: capo 50) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.  
1, 289 bis c.p.;  
capo 51) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.  
1, 61 n.2, 81 cpv c.p., 21 L.18.4.  
1975 n.110;  
capo 52) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112  
n.1, 81 cpv., 61 n.2 c.p. 10 e 12  
e 14 L.14.10.74 n.497, 1 L.6.2.80  
n.15;  
capo 53) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112  
n.1, 610 1° e 2° comma, 81 cpv. c.p.

FATTO

Verso le ore 7 del 5.2.81, in via G.Verga di Cinisello Bal-  
samo, quattro giovani a viso scoperto, di cui due armati  
di pistola, costringevano Salvatore COMPARE, capo reparto  
presso lo stabilimento BREDA fucine di Sesto San Giovanni,  
a salire su una autovettura, a bordo della quale, uno dei  
sequestratori in particolare lo minacciava ripetutamente ,  
tra l'altro puntandogli contro una pistola e facendo scat-  
tare più volte a vuoto il cane. Giunti quindi con la mac-  
china in via Venezia, a Sesto San Giovanni, nei pressi del  
l'ingresso del predetto stabilimento, la vittima veniva fat-  
ta scendere e legata ad un palo della luce; gli veniva appe-  
so un cartello con la siglia B.R.-C.W.A. e gli venivano  
scattate alcune foto. In epoca successiva a tali fatti, co-  
sì come contestato al capo 53) il COMPARE riceveva alcune  
telefonate minacciose in cui l'interlocutore, avente una vo

el

397

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

ce identica a quella di uno degli assalitori, costringeva la vittima a smentire su organi di comunicazione alcuni particolari del sequestro, nel frattempo pubblicizzati.

-----=O=-----

-mi

L'episodio è stato ricostruito nei mini dettagli attraverso le dichiarazioni di FORMENTI Ivan, che ha confessato la sua partecipazione materiale all'episodio, indicando i correi e spiegando come la decisione dell'azione maturò. E' pertanto al suo interrogatorio a questo G.I. che ci si riporterà nella ricostruzione dei fatti.

Poichè gli omicidi BRIANO e MAZZANTI avevano suscitato motivi di polemica all'interno della Colonna, era stato deciso di operare un sequestro di carattere "dimostrativo" che, si pensava, avrebbe ricevuto maggiori consensi nella massa operaia, nel cui interno le precedenti azioni sanguinose avevano determinato reazioni negative.

La proposta dell'azione partì dal Nucleo Breda e già all'inizio della "campagna" era stata effettuata l'inchiesta. A comporre il "Nucleo Operativo" furono scelti: ADAMOLI, PAGANI CESA, TORALDO Vincenzo e lo stesso FORMENTI i quali, in previsione dell'azione, fecero un addestramento con le armi in una caverna naturale lungo l'Adda.

La Direzione del nucleo fu affidata all'ADAMOLI che, insieme al FORMENTI bloccò il COMPARE, mentre il PAGANI CESA fungeva da copertura ed il TORALDO da autista.

L'azione si svolse con le modalità descritte all'inizio e fu il FORMENTI ad ammanettare la vittima mentre l'ADAMOLI lo fotografò.

Le dichiarazioni rese dal FORMENTI, oltre alla attendibilità derivante dalla ammissione che l'imputato fa delle

Ee

proprie responsabilità e dalla dettagliata ricostruzione della dinamica del sequestro, hanno trovato significativi riscontri.

Dal R.G. CC. Sesto San Giovanni nr.25/2 del 25.2.1981, risulta che effettivamente fu rinvenuto sul luogo del rilascio un caricatore per pistola cal.9, che il FORMENTI ha spiegato appartenere all'arma dell'ADAMOLI che egli aveva ivi dimenticato.

PASINELLI, nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi al G.I. del 22.12.82 (cfr. pp. 5 - 6), ha confermato che il FORMENTI, dopo il sequestro si mostrò con lui molto informato circa i particolari dell'azione.

Infine è da rilevare come il FORMENTI ha fatto delle particolareggiate precisazioni anche sugli episodi, successivi al rilascio, relativi alle telefonate che il COMPARE fu costretto a fare a Radio Popolare per smentire sue precedenti affermazioni intorno ad una presunta minaccia con il sistema della "roulette russa", cui sarebbe stato sottoposto durante il sequestro. Tali precisazioni, pur ridimensionando in certo qual modo l'episodio, confermano la sussistenza degli estremi giuridici del reato di cui al capo 53).

Ultimo riscontro; il COMPARE nell'album fotografico mostratogli ha indicato le foto dell'ADAMOLI, che poi partecipò al sequestro, come quella di un giovane notato più volte prendere lo stesso suo autobus per tornare al lavoro.

Si impone in conclusione il rinvio a giudizio per i reati sub 50- 51 - 52 - 53 nei confronti di ADAMOLI, PAGANI CESA, TORALDO Vincenzo e FORMENTI per concorso materiale, ferme restando le considerazioni circa la responsabilità dell'ALFIERI, della BELLOLI, della BETTI e del DE MARIA

quali concorrenti morali (riguardo il DE MARIA cfr. anche l'interrogatorio reso al G.I. da CURATO, pp. 2 - 3).

-----=O=-----

Imputati: ADAMOLI Roberto, FORMENTI Ivan, PAGANI CESA Francesco, TORALDO Vincenzo.

Imputazioni: capo 53 bis) - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110 c.p.; 12 e 14 L.14 10.1974 n.497, 1 L.6.2.80 n. 15.

capo 53 ter) - reato p. e p. dagli artt. 110 81 cpv., 697 c.p. 1 l.1980/15.

Trattasi della esercitazione con le armi fatta, in previsione del sequestro COMPARE, presso le rive dell'Adda dai componenti del "nucleo operativo", di cui si è già parlato richiamando le dichiarazioni fatte al riguardo dal FORMENTI. Si impone, pertanto, il rinvio a giudizio degli imputati sopra indicati anche per tali ulteriori reati.

el

OMICIDIO DI MARANGONI LUIGI

Imputati: ADAMOLI Roberto, ALFIERI Vittorio, BELLOLI Maria Rosa, BETTI Pasqua Aurora, DE MARIA Nicolò, GALLI Michele, ZACCHEO Ettore, ZELLINO Samuele.

- Imputazioni: capo 60) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 280 1° e 4° comma c.p.;
- capo 61) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 81 cpv c.p., 21 L.18/4/75 n.110;
- capo 62) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 648, 61 n.2 c.p., 1 L.1980/15;
- capo 63) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 61 n.2 c.p., 10 e 12 e 14 L.14/10/74 n.497, 1 L. 1980/15;
- capo 64) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, 697 c.p., 1 L.1980/15;
- capo 65) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 624, 625 nn.2 e 5 e 7 c.p., 1 L. 1980/15;
- capo 66) - reato p. e p. dagli artt.110, 628 1° e 2° comma n.1, 61 n.2 c.p., 1 L. 1980/15;
- capo 67) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 61 n.2, c.p., 66 c.d.s., 1 L.1980/15;
- capo 68) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 61 n.2, 640 cpv n.2, 81, 494 c.p., 1 L. 1980/15;
- capo 69) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 56, 575, 576 1° comma n.1, 61 nn.2 e 10 c.p.;
- capo 70) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 337, 61 n.2 c.p.;
- capo 71) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv, 303 c.p.;

ol

capo 72) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv; 272 c.p.

FATTO

L'omicidio fu commesso verso le ore 8,15 del 17/2/81, nei pressi di via Don Gnocchi 4, Milano, in danno del dr. Luigi MARANGONI, direttore sanitario presso l'Ospedale Policlinico, abitante presso il citato indirizzo; circa le modalità del fatto criminoso, si rinvia a quanto verrà di seguito riportato.

-----

La confessione resa da Michele GALLI nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. il 16/3/82 (pp. 18 - 19 - 22- 33) di aver materialmente partecipato alla preparazione ed alla commissione del delitto, appare illuminante non solo per ricostruire la dinamica del fatto, ma anche per chiarire come tale decisione maturò:

"La necessità di intervento sul Policlinico fu portata all'interno del coordinamento dalla SANDRA, della brigata ospedaliera (poi identificata in ZACCHEO Ettore) ... Di questo intervento si parlò in generale nel coordinamento da molto tempo prima rispetto all'epoca dell'omicidio, comunque nello stesso periodo in cui si discusse dell'intervento a Sesto ed all'Alfa. Dopo le ferie del dicembre '80, fu DE MARIA a propormi di entrare a far parte del nucleo che avrebbe compiuto l'azione. Accettai e venni a sapere che il nucleo doveva essere composto, oltre che da me e dal DE MARIA, da 'ROBER

el

TA' e da un certo 'LUCIO' che conobbi per la prima volta in questa occasione ( nota dell'ufficio: circa l'identificazione della 'ROBERTA' in BELLOLI Maria Rosa e del 'LUCIO' in ZELLINO Samuele cfr, tra l'altro, la p. 26 dell'interrogatorio citato). Si sapeva già che tipo di macchina ( una Alfa Sud ) aveva il MARANGONI e dove fosse la sua abitazione (in via Don Gnocchi). Preciso che ignoro se e chi della 'brigata ospedaliera' avesse condotto un'inchiesta preliminare su MARANGONI. E' certo, comunque, che noi altri quattro del nucleo realizzammo l'inchiesta per circa un mese prima dell'omicidio. In questo periodo andavamo, cioè, generalmente a coppie a fare gli appostamenti sotto l'abitazione del MARANGONI e ci vedevamo tutti e quattro periodicamente per fare il bilancio delle informazioni raccolte .... La macchina usata per l'omicidio, cioè una Fiat Ritmo era già disponibile da parecchio tempo .... Come in ogni altro caso di azioni importanti da rivendicare a nome della colonna esisteva, sicuramente, l'avallo e la decisione di compierla da parte della direzione della colonna ..... Certamente il contenuto del volantino di rivendicazione era il frutto delle notizie fornite dalla brigata ospedalieri ( che per l'occasione, si autodeminiò 'brigata Fabrizio Pelli', nome con il quale l'azione fu anche rivendicata)."

Dalle frasi sopra riportate risulta evidente non solo la responsabilità dei componenti della direzione di colonna all'epoca del fatto : ADAMOLI, ALFIERI, BELLOLI, BETTI e DE MARIA ( e ciò a prescindere dalla partecipazione materiale della BELLOLI e del DE MARIA all'omicidio), ma anche la corresponsabilità, sempre sotto il profilo del concorso morale , della ZACCHEO che era a capo della citata 'brigata ospedalie-

ok

ri' (cfr., sul punto, gli interrogatori del GALLI, pp. 18 ed anche 44, del MAROCCO, pp. 5 e 6, e soprattutto del BONATO, pp. 4 e 19).

Vedi al riguardo anche quanto esposto nel precedente capitolo sulle responsabilità di capi ed organizzatori; in quella sede si è sottolineato che l'organizzatore responsabile della struttura intermedia (nella specie la Brigata Ospedalieri) che ha proposto l'attentato e fornito un contributo nell'inchiesta sulla vittima, dovrà considerarsi concorrente morale nell'azione poi compiuta.

-----  
Riguardo la dinamica del fatto, il GALLI, cui era stato assegnato un ruolo di copertura, precisa ( p. 20 ):

" Rivolsi la mia attenzione verso lo stabile del MARANGONI e praticamente proprio in quel momento LUCIO e la ROBERTA si stavano dirigendo verso l'uscita dei box, avendo evidentemente visto uscire MARANGONI dal portone. Vidi distintamente l'Alfa Sud del MARANGONI salire sulla rampa di uscita dalla zona dei box e rallentare fino a quasi fermarsi per scendere dal marciapiede ed immettersi in via Don Gnocchi. In quel preciso istante LUCIO si affiancò al MARANGONI dal lato guida e fece fuoco contro di lui sicuramente col fucile e credo anche con il revolver.. La ROBERTA era a fianco a lui ma non sparò rimanendo in posizione di eventuale appoggio. A quel punto, quasi immediatamente, DE MARIA si fece avanti con la macchina fermandosi proprio davanti alla uscita dei box e, quindi, davanti all'Alfa Sud di MARANGONI. Di corsa sia io che LUCIO e ROBERTA ci precipitammo sull'autovettura, salendovi in questa posizione: LUCIO davanti a fianco del guidatore ed io e ROBERTA di dietro, stando io dietro a DE MARIA. "



Il GALLI, infine, ricostruisce (pp. 20 - 22) le concitate fasi che seguirono l'omicidio: vale a dire la sparatoria provocata dal coraggioso intervento del Commissario dr. PORTACCIO (cfr. capi 69 e 70), nonché la successiva e separata fuga dello ZELLINO (così come questi la raccontò in prosieguo al GALLI: cfr. p.20) e degli altri tre.

Le dichiarazioni dell'imputato hanno ricevuto, nel corso dell'istruttoria, una massa imponente di riscontri.

La presenza del DE MARIA e di un altro giovane nei pressi dell'abitazione del MARANGONI, durante la lunga inchiesta, è confermata dalla figlia della vittima, Francesca (cfr. sua deposizione al G.I. del 12/5/82).

La dinamica dell'omicidio è confermata, tra l'altro, con sofferta precisione, dalla stessa moglie del MARANGONI, BERTELE' Vanna, la quale ha altresì riconosciuto proprio nella foto del GALLI uno degli assassini del marito (cfr. deposizione al G.I. del 12/5/82).

La presenza tra questi ultimi, di una donna è confortata dalle osservazioni dei testi DEVALLE Luciano, AUVERGNE Annamaria e RINALDI Antonio Matteo (cfr. le loro deposizioni del 23/3/82 al G.I.); mentre la presenza di un "LUCIO" è confermata dalla frase udita dal teste OTTOLINI Luca (cfr. la deposizione dello stesso del 23/3/82) nonché dal riconoscimento dello ZELLINO operata dal citato teste RINALDI (cfr. sue deposizioni del 23/3 e, soprattutto, dell'11/5/82 al G.I.) e da parte del dr. PORTACCIO che nella sua puntuale deposizione ha ribadito, altresì, la dinamica del tentato omicidio e della resistenza commessi nei suoi confronti (cfr. al riguardo, oltre la sua testimonianza resa al G.I. di Milano il 23/3/82, anche quella dell'appuntato RUTIGLIANO dell'1/4/

22

82 e l'interrogatorio dell'imputato Franco GRILLO al P.M. di Milano del 2/3/82, pp. 37 e 38).

La deposizione della p.o. CIAN Maresa, poi, (cfr. sul punto, oltre alla sua deposizione al G.I. del 23/3/82, anche il citato interrogatorio del GRILLO al P.M. del 2/3/82, p. 38 ) ha confermato l'episodio dell'impossessamento da parte dello ZELLINO della sua Dyane (impossessamento che, peraltro, stante le risultanze in atti si è ritenuto di dover configurare nei termini di cui al capo 68).

Inoltre, tanti particolari forniti dal GALLI sono indiscutibilmente verificati; tra gli altri:

- che l'omicidio del dr. MARANGONI si inquadrasse in una 'campagna' contro le strutture ospedaliere, nata e studiata dalla 'brigata' che agiva all'interno di tali strutture, risulta dal contenuto dell'opuscolo ( a siglia B.R. - CWA e brigata ospedalieri Fabrizio Pelli) che appunto nel febbraio 1981 fu fatto circolare insieme ai volantini rivendicanti il fatto criminoso;

- la Fiat Ritmo usata per l'azione è risultata effettivamente asportata ( per meglio dire, rapinata: cfr. deposizioni al G.I. del 17/12/81 di VIOLA Attilio e CABRINI Gianfranco in ordine al capo 66) molto tempo prima: il 10/11/88;

-tra le armi indicate dal GALLI a p. 19 dell'interrogatorio, le numerose perizie balistiche in atti hanno confermato in maniera inconfutabile che furono utilizzate nell'azione, oltre naturalmente al fucile a canne mozze marca Zanoletti abbandonato sul posto dallo ZELLINO ed ivi sequestrato, il revolver Arminius cal. 38 special (che sparò i colpi estratti dal corpo del MARANGONI e che secondo il GALLI era in dotazione allo ZELLINO) ed il mitra Sterling (in dotazione allo stesso GALLI),

al

armi entrambe sequestrate nel covo di via Cesare da Sesto 1, abitazione del GALLI, nonché la pistola Browning F.N. cal. 9, matr. 71030453 sequestrata a GHIRINGHELLI Marcello all'atto del suo arresto ed in passato appartenuta alla C.WA. (vedi int.. P.M. PASINELLI pp.14). Secondo il GALLI era la BELLOLI in occasione dell'omicidio MARANGONI ad avere la Browning, circostanza confermata dal MAROCCO nell'interrogatorio del 14/11/82 al G.I., che ha ricostruito le vicende del possesso dell'arma passata nelle mani di più militanti: e cioè l'ADAMOLI, poi la BELLOLI cui fu prestata per un attentato (quello MARANGONI appunto) ed infine il GHIRINGHELLI. Il MAROCCO ha anche detto che la pistola fu usata in numerosi omicidi e si è accertato che effettivamente fu usata anche nell'omicidio MAZZANTI e sembra anche in episodi cui ha partecipato il GHIRINGHELLI (omicidio poliziotti a Salerno dell'estate 82 e dei Mondialpol nella rapina al Banco di Napoli di Torino successiva, anche se su tali fatti non è stata disposta perizia balistica).

Infine va segnalato come, alla luce degli accertamenti di cui al rapporto della Digos di Milano del 29/4/82, il DE MARIA la mattina del 17/2/81 entrò al lavoro alla Breda Fucine alle ore 09,15, anziché alle ore 08,00 regolamentari (lo ZELLINO risultava all'epoca disoccupato e la BELLOLI già latitante).

Alla luce delle susposte risultanze e considerazioni si impone il rinvio a giudizio di tutti gli imputati perché rispondano dei reati loro contestati dal capo 60 al capo 72.

-----  
Quanto alle motivazioni che indussero la WA a scegliere l'obiettivo MARANGONI per l'omicidio, non ci si può che riferire a quanto sul punto hanno dichiarato il GALLI ed il BONATO.

of

Il primo precisa (pp. 22 - 23): "sostanzialmente le notizie che uscivano dal Policlinico sul MARANGONI e che determinarono la sua scelta come obiettivo concernevano da un lato il suo ruolo oggettivo di direttore sanitario all'interno della struttura ospedaliera, dall'altro il suo ruolo soggettivo e le sue iniziative personali all'interno delle lotte degli ospedalieri, nei cui confronti era stato protagonista attivo di provvedimenti disciplinari etc."

Successivamente il BONATO ha aggiunto (p. 19): "in ordine allo omicidio MARANGONI, incidentalmente, la ZACCHEO non mi ha mai parlato di tale azione ma mi ha parlato in termini politici della figura del MARANGONI. Mi ha detto che la WA e in particolare la Brigata Ospedalieri fece uno studio su chi sviluppare la politica della DC nell'Ospedale individuando, a seguito delle indagini svolte, nel MARANGONI l'uomo che all'interno del Policlinico e dell'Ospedale portava avanti tale linea politica".

Anche a margine di tale omicidio, va sottolineata la estrema facilità e superficialità con cui le B.R. decidono di troncare vite umane con inchieste affrettate e sommarie. In sostanza si è appurato, attraverso il GALLI e la ZACCHEO (il cui pensiero è riferito al BONATO), che il MARANGONI fu colpito da un punto di vista oggettivo, perchè era il direttore sanitario della struttura ospedaliera, e sul piano soggettivo, perchè era legato alla DC<sup>e</sup> nell'ambito della sua funzione esercitava il potere disciplinare nei casi previsti dalla legge. Ed in verità l'istruttoria ha evidenziato, attraverso i numerosi medici e testi sentiti, come tale compito egli svolgeva sempre con profonda umanità (al riguardo è sintomatico il suo interessamento ed il suo

prodigarsi, riferito dalla teste BORRONI, per venire incontro a tutte le necessità della M. Grazia Grena, ausiliaria da poco assunta e bisognosa di lavorare, che poi doveva abbracciare la lotta armata, sia pure inserendosi in organizzazione diversa dalle B.R.).

I sentimenti di stima e solidarietà nei confronti del direttore del Policlinico, rimasti vivi anche dopo la sua morte, hanno indotto molti testi (oltre i familiari naturalmente) a collaborare pienamente con la giustizia senza timore o remora alcuna, offrendo un alto esempio di coscienza sociale, difficilmente riscontrabile in casi analoghi (il comportamento del dott. MATTIOLI, indottosi ad ammettere di aver curato un brigatista dopo il sequestro SANDRUCCI solo dopo che circostanze occasionali avevano reso il fatto non più occultabile, è appunto un esempio negativo in tal senso).

Attentato in danno di VALENZASCA Alberto

Imputati: ADAMOGLI, BELLOLI, BETTI, DE MARIA

Imputazioni: capo 54) - reato p. e p. dagli artt.110,112 n. 1, 280 I° e 2° comma c.p.;

capo 55) - reato p. e p. dagli artt.110,112 n. 1, 61 n.2 c.p.; 21 L.18.4.1975 n.110;

capo 56) - reato p. e p. dagli artt.110,112 n.1 61 n.2 c.p., 12 e 14 L.1974/497, 1 L. 1980/15;

capo 57) - reato p. e p. dagli artt.110,112 n.1 61 n.2 c.p., 1 L.1980/15;

FATTO

Verso le ore 07.45 del 12.3.1981, all'interno dello stabilimento Alfa Romeo di Arese, il capo-reparto Alberto VALENZASCA, mentre si dirigeva in bicicletta alla portineria per la timbratura del cartellino, veniva avvicinato da due giovani vestiti con tuta e beretto di lana, uno dei quali esplodeva nei suoi confronti uno o due colpi d'arma da fuoco, probabilmente munita di silenziatore, per poi darsi alla fuga, provocandogli una ferita trapassante al ginocchio sinistro. poco dopo, alle ore 08.25, perveniva una telefonata anonima da parte di persona di sesso maschile, la quale rivendicava l'attentato alle B.R.-C. W.A., Brigata Walter Pezzoli.

-----ooOoo-----

Di tale episodio questo G.I. si è già occupato nel procedimento 489/81 F conclusosi con il rinvio a giudizio (21.12.1981) di TORALDO Vincenzo e di DI GENNARO Pietro come esecutori materiali dell'attentato. Gli stessi sono stati peraltro già condannati dalla Corte di Assise di Milano in primo grado. In quel procedimento è stata disposta perizia medico-le

ol

gale, che ha considerato le lesioni riportate dal VALENZA=SCA guarite in gg.60, senza postumi di carattere permanente: correttamente il capo sub 54) configura, in base alle risultanze in atti, il reato di attentato alla incolumità cui sono conseguite lesioni gravi.

Va osservato, inoltre, come le perizie balistiche hanno stabilito che fu usata nell'occasione la stessa pistola ca libro 7,65 utilizzata negli attentati CARAMELLO, MALATERRA e MANFREDINI, nonché nell'irruzione nella sede D.C. "Perazoli", di cui ci siamo già occupati.

Identificati in TORALDO e DI GENNARO gli autori materiali del ferimento nella precedente istruttoria, va ribadita in questa sede la responsabilità a titolo di concorso morale dei dirigenti, all'epoca, della W.A. Il GALLI ha precisato che ancora durante il successivo sequestro SANDRUCCI (dal 3/6 al 23.7.1981), la Direzione della Colonna era sempre formata da ADAMOLI, ALFIERI, BELLOLI, BETTI, DE MARIA (cfr.p.39 dell'interrogatorio reso al P.M. di Milano il 18.3.1982).

Va precisato, d'altronde, che proprio nel ferimento VALENZASCA e nel sequestro SANDRUCCI si concretizzò la c.d. "campagna contro l'Alfa Romeo", deliberata nella sua fase operativa dalla citata Direzione (cfr.pp.17 e 24 degli interrogatori del Galli).

Va disposto, pertanto, il rinvio a giudizio dei predetti cinque imputati per rispondere dei reati sopra indicati ai capi dal 54) al 57) compresi.

el

Sequestro in danno di SANDRUCCI Renzo

Imputati: ADAMOLI Roberto, ALBERTON Radames, ALFIERI Vittorio, BELLOLI Maria Rosa, BETTI Pasqua Aurora BOGNANNI Gaetano, CARNELUTTI Adriano, DE MARIA Nicolò, FERLICCA Angelo, FERRARI Mauro, FERRARI Stefano, FRANCIOLI Caterina, FORMENTI Ivan, GALLI Michele, GIANCOLA Nicola, GRILLO Franco, NEGRONI Ada, PAGANI CESA Francesco, PAIELLA Antonio, ROSSETTI Daniela, TROMBIN Roberto, VEDOVELLI Marta, ZACCHEO Ettore, ZELLINO Samuele.

- Imputazioni: capo 73) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 289 bis c.p.;
- capo 74) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.2 c.p., 21 L.18.4.75 n.110;
- capo 75) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n.2 c.p. 10 e 12 e 14 L.1974/497, 1 L.1980/15;
- capo 76) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.2, 697 c.p., 1 L.1980/15;
- capo 77) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.2, 610 c.p., 1 L.1980/15;
- capo 78) - reato p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma nn.1 e 2, 61 n.2 c.p., 1 L.1980/15;
- capo 79) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 61 n.2 c.p., 12 e 14 L.1974/497, 1 L.1980/15;
- capo 80) - reato p. e p. dagli artt. 110, 628 1° e 3° comma n.1, 61 n.2, 1 L.1980/15;
- capo 81) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n.2, 477, 482 c.p., 1 L.1980/15;
- capo 82) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv., 61 n.2, 477, 490 c.p., 1 L.1980/15;
- capo 83) - reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 110, 624, 625 nn.2, 5 e 7, 61 n.2 c.p., 1 L.1980/15;

el



- capo 84) - reato p. e p. dagli artt.110,112 n. 1, 81 cpv., 61 n.2, 66 cds, 1 L.1980/15;
- capo 85) - reato p. e p. dagli artt.81 cpv,110, 624, 625 nn.2, 5 e 7, 61 n.2 c.p., 1 L.1980/15;
- capo 86) - reato p. e p. dagli artt.110,628 1° e 3° comma n.1, 61 n.2 c.p., 1 L.1980/15;
- capo 87) - reato p. e p. dagli artt.110,624 nn. 2 e 5 e 7, 61 n.2 c.p., 1 L.1980/15;
- capo 88) - reato p. e p. dagli artt.110,112 n. 1, 610 1° e 2° comma in relaz. allo art.339 c.p., 1 L.1980/15;
- capo 89) - reato p. e p. dagli artt.81 cpv,110, 112 n.1, 61 n.2 c.p. 12 e 14 L.1974/497, 1 L.1980/15;
- capo 90) - reato p. e p. dagli artt.110,112 n. 1, 81 cpv., 303 c.p.;
- capo 91) - reato p. e p. dagli artt.110,112 n. 1, 81 cpv, 272 c.p..

E' una delle azioni più clamorose della W.A. negli ultimi tempi, probabilmente quella che ha reso di più sul piano propagandistico, consentendo un'efficace azione di proselitismo per la dimostrazione di efficienza offerta. Dal luglio 1981 molti nuovi militanti verranno ad ingrossare le fila della colonna milanese (si consideri quanto dichiarato dalla FAVERRIO e da DEL CORE sulla circostanza del loro ingresso col gruppo comasco nella W.A., appunto perchè aderivano alla linea espressa dal sequestro SANDRUCCI; si pensi agli altri subito dopo entrati nell'organizzazione).

La precisione e la coincidenza delle dichiarazioni rese a più riprese intorno al sequestro SANDRUCCI da GALLI Michele e da GRILLO Franco, unite ai numerosissimi riscontri che es-

se hanno ricevuto nel corso dell'istruttoria, consentono di ricostruire il complesso episodio in tutti i suoi dettagli; ciò è quello che ha fatto il P.M. seguendo lo sviluppo di quei meticolosi interrogatori.

-----oOo-----

La preparazione di tale sequestro iniziò praticamente già dal periodo immediatamente successivo all'omicidio MARAN-GONI. La proposta nacque dalla "brigata Alfa Romeo" e fu discussa successivamente in sede di "coordinamento fabbriche"; ma, questa volta, contrariamente alle altre azioni, il discorso fu incentrato sullo specifico nome del SANDRUCCI; man mano che procedeva l'inchiesta, furono affrontati in dettaglio gli argomenti che sarebbero stati enunciati nei singoli comunicati, la cui diffusione sin da allora si prevedeva e che furono poi effettivamente diffusi. Alle riunioni del coordinamento in questione parteciparono: GALLI, ALFIERI, BETTI, DE MARIA, FERLICCA, BOGNANNI, la militante con il n.d.b. SANDRA (ZACCHEO Ettore), TROMBIN e, dal momento in cui entrò in clandestinità, CARNELUTTI (su tutto quanto precede cfr. le pp. 29 - 39 - 48 - 83 e 89 degli interrogatori resi dal GALLI al P.M. ed il suo interrogatorio al G.I. dell'1/5/1982 in cui si accenna anche alla NEGRONI).

Alla lunga inchiesta, ivi compresa l'attività diretta a procurarsi i veicoli necessari, parteciparono tutti coloro che poi effettivamente fecero parte del nucleo operativo e che verranno in seguito indicati.

Originariamente era previsto un piano per sequestrare SAN-

el

DRUCCI, che dovette essere cambiato perchè andarono a vuoto numerosi tentativi di darvi esecuzione.

Tutti coloro che dovevano prendere parte a tale piano originario presero anche parte, pur se con ruoli in alcuni casi diversi, al piano definitivo che verrà poi attuato. Ci fu un'unica eccezione: nel piano originario era previsto che, dopo il sequestro, SANDRUCCI venisse trasbordato da un primo furgone in un secondo furgone "pulito", verosimilmente un Fiat 238, appartenente ad un militante della C.W.A. con n.d.b. CLAUDIO (ALBERTON Radames); senonchè, ad un certo punto, ignoti avevano rubato tale furgone, che, evidentemente, era già attrezzato con un doppio fondo per nascondervi il sequestrato; esso fu ben presto ritrovato dallo stesso CLAUDIO, ma, sia per la facilità di tale ritrovamento e per la sua rapidità, sia per il sospetto che numerosi militanti della C.W.A., tra cui lo stesso CLAUDIO, fossero in quel periodo pedinati (circostanza, peraltro, rispondente al vero, come dimostra il R. G. N. O. CC. Milano del 20/2/1982 con relativi allegati fotografici), si decise di rinunciare al CLAUDIO ed al suo furgone "pulito", con conseguente affidamento a GRILLO Franco di un ruolo diverso da quello originario (su quanto precede cfr. interrogatori GALLI al P.M., pp. 31 - 32 e 92 al G.I. 1'1/5/1982, GRILLO al P.M. pp. 13 - 14).

Per quanto riguarda il resto dei laboriosi preparativi che vennero portati a termine in vista del sequestro, vanno, tra l'altro, ricordati la predisposizione del furgone Renault acquistato dal GRILLO con i soldi dell' "O", nonchè il riadattamento dell'appartamento di via San Rocco n. 8;

questo, in uso a FRANCIOLI Caterina, fu da lei messo a disposizione della Colonna come prima prigionia del SANDRUCCI (su quanto precede cfr. gli interrogatori di GALLI M. al P.M. pp. 34 - 35 e del GRILLO al P.M. pp. 14 - 18, ed inoltre la deposizione testimoniale resa dal titolare del predetto appartamento, GIUDICI Eugenio al G.I. il 12/7/1982). Inoltre, per definire gli ultimi dettagli, fu tenuta una riunione sulle rive dell'Adda alla quale erano presenti, oltre a GRILLO (che ne parla nelle pp. 18 e 19 del suo citato interrogatorio al P.M.): DE MARIA, GIANCOLA, ADAMOLI, BOGNANNI e FORMENTI Ivan (il quale, all'epoca, aveva il n. d.b. MATTEO e come meglio vedremo nelle pagine seguenti ha confermato pienamente questa riunione e numerose altre circostanze).

Il sequestro dell'ing. Renzo SANDRUCCI, direttore dell'Organizzazione del Lavoro presso lo stabilimento Alfa Romeo di Arese, fu portato a compimento, intorno alle ore 7,30 del 3/6/81, secondo il piano definitivo che prevedeva ruoli e fasi di cui, di seguito, daremo un breve cenno.

Mentre il SANDRUCCI, alla guida dell'Alfetta a sua disposizione e con a fianco la guardia giurata BOTTONI Roberto, dopo aver imboccato via Zanzur, giungeva all'incrocio con via Cagiura, veniva bloccato da una Fiat 124, munita della falsa targa MI/S76204 - cfr. i capi 80) e 81) - guidata dal DE MARIA; in tale frangente il FORMENTI e l'ADAMOLI, usciti da un furgone Fiat 238, con false targhe MI -S 09832 (cfr. capi 83 - 81), che era stato lasciato parcheggiato lungo la via Zanzur, rotto il vetro della portiera anteriore destra, sotto la minaccia delle armi, neutraliz

al

zavano la guardia giurata, ammanettandolo ed asportandogli la pistola Colt cal.38 S. (cfr. capi 78 - 79). Va evidenziata al riguardo la estrema e totale passività della guardia giurata che, appena accortasi della presenza del FORMENTI, chiudeva gli occhi per non vedere, rimaneva quindi ferma aspettando che costui aprisse lo sportello; una volta fatta uscire si adagiava a terra, offrendo così una collaborazione superiore ad ogni più rosea aspettativa dei terroristi (come racconta il FORMENTI al G.I. a pag.9 interrogatorio 1.1.1983). Dopo l'ammanettamento del BOTTONI, scendevano dall'Opel Ascona 12, tg. MI/42391/G (cfr. capo 80), che si era subito dopo fermata dietro l'Alfetta, BOGNANNI e GIANCOLA che bloccavano il SANDRUCCI e lo caricavano sulla Fiat 124 del DE MARIA; da questa veniva, dapprima, trabordato su di un secondo furgone Fiat 238 e, poi, con lo aiuto del BOGNANNI e dell'ADAMOLI, sul furgone Renault acquistato e guidato dal GRILLO.

Su tale ultimo furgone, mentre insieme col sequestrato rimaneva l'ADAMOLI, montavano durante il tragitto l'ALFIERI e WALTER (n.d.b. di PAIELLA Antonio riconosciuto, tra l'altro, dallo stesso GRILLO a p. 33 del suo interrogatorio al P.M.), i quali pensavano poi a trasportare la cassa, dentro la quale avevano nel frattempo sistemato il SANDRUCCI, nel ricordato appartamento della FRANCIOLI adibito a prigione. La copertura armata era assicurata dal CARNELUTTI, che doveva tener d'occhio in particolare il bar Tripoli di via Tagiura (cfr. capo 77), nonché dal GALLI, dallo ZELLINO e dal FERLICCA che dovevano controllare l'angolo tra la predetta via e viale Misurata, mentre la BELLOLI, coadiuvata da FERRARI Mauro, aveva il compito di dare il via all'ope-

razione (su tutto quanto precede cfr. gli interrogatori resi dinanzi al P.M. da GALLI, pp.31 - 35 - 39 - 90 e da GRILLO, pp. 19 - 21 e 64).

Senonchè nel corso del sequestro, proprio qualche istante prima dell'inizio dell'operazione, il GALLI si ferì accidentalmente sparandosi un colpo del mitra Sterling che aveva in dotazione contro il dito medio della mano destra; tale incidente sconvolse i ruoli di copertura previsti in quanto lo ZELLINO ed il FERLICCA dovettero aiutare il ferito per raggiungere VEDOVELLI Marta che, secondo il piano operativo, aveva appunto il compito di assicurare una eventuale assistenza medica, facendosi trovare in un bar con quanto necessario per il pronto soccorso.

Nei giorni che seguirono, oltre i predetti, anche il GRILLO, la BETTI e DE MARIA si preoccuparono di assicurare al GALLI l'assistenza medica necessaria, finchè un medico del Policlinico, MATTIOLI Alessandro (cfr. capi 88 - 89), non fu costretto con la minaccia delle armi ad amputare il dito al ferito (su tutto quanto precede cfr. gli interrogatori resi dinanzi al P.M. da GALLI, pp.35 - 38, e da GRILLO, pp. 21 e 26).

Da evidenziare al riguardo come il MATTIOLI accompagnò i brigatisti al Policlinico, operò il GALLI e poi andò tranquillamente a fare le sue visite senza sentire il dovere morale e sociale di avvertire alcun organo di polizia, ma facendolo solo quando si rese conto che, per circostanze fortuite, la P.S. era già al corrente dell'episodio e lo aveva mandato a chiamare.

Nel corso del sequestro si verificò, successivamente, un ulteriore inconveniente sicchè fu deciso lo spostamento di

SANDRUCCI dalla prima prigionia alla seconda, ricavata nel l'appartamento di ROSSETTI Daniela, in via Lombardini nr. 8 (circa i ruoli assunti in tale fase da: BETTI, AFIERI, BELLOLI, FRANCIOLI, FERRARI Muro, PAIELLA, FORMENTI e GRILLO, cfr. le pp. 32 - 35 dell'interrogatorio reso da questo ultimo al P.M. nonché, sul ruolo della ROSSETTI, dal BONATO al G.I., p.39).

Infine il 23.10.1981, in esecuzione della decisione iniziale di rilasciare il sequestrato (cfr. sul punto interrogatori al P.M. di GALLI, p.39, e di GRILLO pp. 18 - 26), lo ing. SANDRUCCI fu liberato (circa i ruoli svolti in fase di liberazione da: BETTI, BELLOLI, ROSSETTI, ALFIERI, ZELINO, FORMENTI e GRILLO, cfr. l'interrogatorio reso da quest'ultimo al P.M. pp. 35 - 37; ivi si è, in precedenza, parlato di una riunione presso Trezzano sul Naviglio in cui, alla presenza della BETTI, BOGNANNI, FERRARI Stefano DE MARIA, e dello stesso GRILLO, si discusse del documento, poi noto come "auto-intervista della CWA", la cui bozza era stata già predisposta dalla Direzione della Colonna).

Una prima importante conferma delle dichiarazioni rese dal GRILLO si è avuta con il rinvenimento, il 26.2.1982, a seguito delle indicazioni fornite dal predetto, all'interno del box sito in Cassina de' Pecchi, via Gramsci nr.1 (box nr.28), locato a LACERRA Gianni dal 15.4.1981, di una casa di legno con due antine verniciate in verde, un bidone di immondizie, centinaia di assi di legno ed un carrello di metallo, tutti oggetti che avrebbero dovuto essere utilizzati per i sequestri paralleli di altri dirigenti di cui parleremo di qui a poco; (così la citata cassa verde:

op

cfr. GRILLO, interrogatorio al P.M. p.29); <sup>ESSI</sup> furono <sup>poi</sup> effettivamente usati vuoi per il camuffamento del furgone Renault, vuoi per il trasferimento del SANDRUCCI tra le due prigioni, vuoi in occasione del trasporto per la sua liberazione (cfr. RR.GG. Digos di Milano nr.02222 del 27.2.1982, pag.4, e del 15.3.1982 pag.4, nonché le citate dichiarazioni rese dal GRILLO al P.M. pagg.34 ss ed in particolare 36 - 37 e da LACERRA Gianni nell'interrogatorio al P.M. del 3.3.82 pag.8, con il riscontro del ruolo svolto da FERRARI Mauro). Innumerevoli poi sono i riscontri dell'episodio dell'amputazione del dito del GALLI, che il dr. MATTIOLI fu costretto ad effettuare: a parte la menomazione riscontrabile nel ferito al momento del suo arresto e la perfetta concordanza tra la sua ricostruzione e quella operata dal GRILLO, il MATTIOLI stesso (cfr. sue dichiarazioni alla P.G. del 5.6.1981, allegate al R.G. Digos di Milano del 9.6.1981, nonché al G.I. di Milano il 9.12.1981 ed il 10.6.1982; cfr. altresì, al riguardo, anche le dichiarazioni rese al G.I. il 20.11.1981 da CECERE Antonio ed il 25.11.1981 da MORBIO Bruna), oltre a confermare la dinamica dei fatti, ha riconosciuto poi con sicurezza proprio nello ZELLINO la persona che accompagnò il ferito, del quale ultimo il teste ha rilevato la somiglianza con la foto del GALLI (Tali riconoscimenti sono stati effettuati dal medico tuttavia solo dopo essere venuto a conoscenza che costoro erano stati assicurati alla giustizia).

Il riscontro più importante al contenuto degli interrogatori di GALLI e GRILLO proviene poi dalle successive dichiarazioni rese da FORMENTI Ivan al G.I. di Milano l'1.1.1983 (cfr. pagg. 9 e 10). Il FORMENTI, infatti, innanzitutto



ha confermato tutte le circostanze, già riferite dai due, relative alle fasi dell'operazione cui partecipò personalmente: la riunione preparatoria all'Adda; la presenza del DE MARIA e dell'ADAMOLI; l'essere sceso, insieme con l'ADAMOLI, dal furgone munito di appositi fori di osservazione ed aver immobilizzato e disarmato la guardia del corpo di SANDRUCCI; l'essere poi scappato per un "disguido" verificatosi (nota ufficio: l'autoferimento del GALLI) su una vespa insieme alla BELLOLI ed al CARNELUTTI, anzichè solo con la prima, come stabilito; l'aver aiutato ad adattare la casa della ROSSETTI in via Lombardini; l'aver aiutato ALFIERI e GRILLO a trasportarvi dalla prima prigione di via San Rocco il SANDRUCCI, nascosto prima in un bidone e poi in un congelatore, nonchè l'aver fatto da staffetta durante tale trasbordo e durante la successiva liberazione del sequestrato.

In secondo luogo, il FORMENTI ha evidenziato come il GALLI ed il GRILLO, proprio per il ruolo da essi svolto nelle varie fasi dell'operazione, erano perfettamente in grado di fornire i maggiori particolari, che effettivamente hanno fornito.

Incidentalmente va rilevato, poi, come il particolare di tre sequestratori (due uomini ed una donna) scappati su una vespa, risulta anche dalle dichiarazioni della teste FUMAROLA al G.I. il 23.3.1982.

A questo punto va fatto riferimento ai riscontri provenienti dalle dichiarazioni del SANDRUCCI. Questi ha confermato (cfr. la deposizione resa al G.I. il 13.3.1982) una serie di particolari, già riferiti dal GRILLO, su circostanze che potevano essere note solo a chi aveva partecipato per

nd

sonalmente al sequestro. Così ha affermato che effettivamente la cognata aveva ricevuto una telefonata, con le indicazioni utili per il ritrovamento della borsa (che per dimenticanza in precedenza non gli era stata restituita), ma che la predetta parente aveva avuto difficoltà a mettersi in contatto con lui cosicchè la borsa non era stata poi ritrovata. Così ha confermato il "rimborso" che pensò di fare ai sequestratori consegnando dei buoni di benzina in suo possesso.

Inoltre, occorre sottolineare come nell'appartamento di via Lombardini, a parte il rinvenimento in occasione della prima perquisizione di un rullino con sedici foto del sequestrato (cfr. R.G. Digos Milano del 13.3.1982), sono stati trovati, durante il sopralluogo effettuato da questo G.I. il 27.4.1982, un pannello in trucciolato ed alcune musicassette nonchè, soprattutto, un volume di economia politica di John EATON che il SANDRUCCI ha dichiarato di aver rispettivamente, visto, ascoltato e letto nel corso della sua prigionia (cfr., inoltre, le sue dichiarazioni, fatte nella stessa occasione, circa la possibilità che per la predetta casa e quella di via San Rocco siano state effettivamente le sue due prigionie).

Infine gli accertamenti svolti dalla Digos (e di cui al R. G. del 29.4.1982) sugli orari di lavoro, del 3.6.1981, di DE MARIA, GIANCOLA, FERLICCA, VEDOVELLI Marta e PAIELLA, dimostrano, non solo la possibilità materiale che gli stessi abbiano partecipato alla fase operativa del sequestro, ma anche sintomatici ritardi o assenze di tutti loro dal luogo di lavoro.

L'intera operazione del sequestro fu poi rivendicata pub

al

blicamente dalla C.W.A. nei modi risultanti dai vari RR.G. G. in atti e fu oggetto ed occasione della ben nota "auto intervista".

-----

Terminata la descrizione di tutte le fasi del sequestro, vanno fatte alcune considerazioni sulla condotta del SANDRUCCI, trattato in verità relativamente bene durante la prigionia (al riguardo, per completezza, va anche sottolineato come il progetto prevedesse fin dall'inizio il rilascio del sequestrato).

Ciò premesso, va detto che è certamente comprensibile che l'ingegnere sia rimasto intimorito dalle minacce che assume di aver subito all'atto della liberazione perchè non collaborasse con gli inquirenti; può essere spiegabile un certo rapporto di familiarità instauratosi reciprocamente tra carcerieri e sequestrato (in particolar modo con l'ALFIERI, preso poi in giro dalla BETTI "come farai ora senza il tuo Renzino?"); si può anche capire come all'atto della liberazione il SANDRUCCI abbia lasciato sul tavolo dei buoni di benzina in omaggio, quasi a risarcimento delle spese per il suo mantenimento. Tutto ciò si può giustificare, ma andare oltre non appare lecito, almeno sul piano morale. Il SANDRUCCI, dopo aver fornito sommarie indicazioni sui suoi carcerieri e sul contenuto del suo interrogatorio, ha avuto sempre un atteggiamento di totale chiusura verso gli inquirenti, che grazie ad altri elementi emersi dall'inchiesta avevano identificato nell'ALFIERI e nella BETTI i militanti che lo avevano interrogato (ciò è avvenuto molto prima delle confessioni del GALLI, come si

evincesse dalla data del primo mandato di cattura.

Subito dopo l'arresto dell'ALFIERI, questo G.I. eseguiva un esperimento giudiziario riproponendo nelle stesse condizioni di visibilità la scena dei suoi interrogatori, presentandogli cinque giovani incappucciati che leggevano le domande del processo; tra questi vi era l'imputato, del quale aveva sentito la voce durante i quaranta giorni di prigionia. Il SANDRUCCI escludeva che il suo carceriere fosse tra quelli.

Ma la circostanza più grave è che, a specifiche domande di questo G.I. se era stato tenuto in più prigioni, il SANDRUCCI riferiva di essere stato tenuto sempre nello stesso posto (perchè evidentemente così catechizzato dalle B.R.), inducendosi a dire il vero, cioè il suo trasferimento ad altra prigione per motivi del tutto particolari, solo dopo aver appreso dai giornali che erano state scoperte dalla Digos le "due" prigioni in cui era stato tenuto.

Ma c'è di più. Nel suo interrogatorio del 22/12/1982 al G. I. il BONATO ha precisato (pag. 39): "L'unica cosa di cui mi sia ricordato, riguardante il sequestro SANDRUCCI, è che la ROSSETTI mi disse una volta che, mentre il prigioniero era nella sua abitazione, una persona entrò e suonò alla porta chiamandola con il suo vero nome ad alta voce, cioè signora ROSSETTI. Mi sembra che si trattasse di una coinquilina; secondo la ROSSETTI, considerato che la persona la chiamò ad alta voce, il SANDRUCCI avrebbe potuto sentire in casa di chi stava. Inizialmente la ROSSETTI e gli altri si preoccuparono di tale circostanza, ma poi, essendosi creato un rapporto di fiducia reciproca tra loro ed il prigioniero, decisero di fidarsi. La ROSSETTI nella

occasione disse che<sup>se</sup> il SANDRUCCI avesse voluto portare la polizia in quella casa, avrebbe potuto partire da quella circostanza lì. Io riferisco il senso del discorso della ROSSETTI. Da come ne parlava la ROSSETTI era certa che il SANDRUCCI aveva sentito il suo nome. Mi precisò che loro tenevano sempre con le cuffie il SANDRUCCI ad ascoltare musica ma in quel momento glie la avevano momentaneamente tolta. Mi fu detto che all'atto del rilascio, anzi prima dello stesso, fu chiesto al SANDRUCCI di non riferire troppi particolari che potessero condurre gli inquirenti sulle loro piste ed il prigioniero acconsentì. Ovviamente non so se poi effettivamente si è regolato così in quanto nulla più mi è stato detto."

Appare molto probabile dunque che un atteggiamento meno reticente avrebbe consentito molto prima agli inquirenti la localizzazione delle due basi, compreso l'appartamento della ROSSETTI, il cui nome certamente egli sentì nell'episodio riferito dal BONATO.

Del resto dagli interrogatori di alcuni pentiti si intuisce un atteggiamento di simpatia nei confronti del SANDRUCCI, che li ha portati, più o meno inconsciamente, a "glissare" su di lui e sulla sua condotta di collaborazione protrattasi anche dopo il sequestro. Quel che è certo comunque è che l'ingegnere dell'Alfa Romeo non ha fatto nulla (per non dire altro), perchè fossero individuati i responsabili del suo sequestro.

Il P.M. non ha ritenuto di chiedere (dopo le ultime risultanze dell'istruttoria) alcuna formale contestazione di reato nei confronti del SANDRUCCI; sulla sua scarsa collaborazione con gli inquirenti ha preferito "stendere un velo pietoso" (sono le sue parole), giustificando il tutto

con l'effetto dello shock conseguente alla prigionia e alle minacce che lo stesso dice di aver subito al momento della liberazione.

Giustamente l'accusa ha considerato che l'ingegnere è stato prigioniero delle B.R. per circa quaranta giorni e che, tutto sommato, l'istruttoria ha fatto luce negli angoli più riposti della vicenda; tali risultanze probatorie vanno tuttavia evidenziate e va sottolineato con amarezza come la vittima, anche dopo il rilascio, ha continuato ad offrire la sua collaborazione alle B.R. e non agli inquirenti, col rischio di depistarli dalle indagini intrprese. Con tutte le attenuanti del caso, il fatto ad avviso del G.I. rimane grave, quantomeno sotto il profilo morale (per non dire altro).

-----○-----

Dopo le doverose considerazioni di ordine generale, passiamo ad esaminare le posizioni di alcuni degli imputati cui sono stati contestati reati sopraindicati.

Riguardo ALBERTON Radames (n.d.b. CLAUDIO), va ricordato che egli fu escluso dalla partecipazione al sequestro (avrebbe dovuto nascondere nel suo furgone a doppio fondo il SANDRUCCI) dopo che ignoti avevano rubato il mezzo (immediatamente ritrovato) e per il sospetto (peraltro fondato) che fosse pedinato.

Giustamente fa rilevare il P.M. che la sua desistenza avvenne in periodo non immediatamente precedente alla fase esecutiva e che alla indisponibilità della sua prestazione si riuscì in breve tempo a far fronte; manca dunque la prova che la sua primitiva adesione possa aver rafforzato l'al-

ol

trui volontà.

Piuttosto appare difficile stabilire se egli si tirò indietro prima o dopo la decisione degli altri di interrompere l'esecuzione del primo progetto, la cui realizzazione fu impedita da fattori esterni: ciò per valutare se non sussista l'eventuale sua responsabilità per almeno qualcuno dei reati sopraindicati (ad esempio i furti delle auto usate). Nel dubbio appare equo prosciogliere l'ALBERTON per insufficienza di prove da tutti i reati contestatigli in relazione all'episodio in esame.

-----oOo-----

A diversa conclusione si deve arrivare a proposito di NEGRONI Ada.

Nel corso del suo interrogatorio dinanzi al G.I. dell'11.5.1982 e dinanzi al P.M. del 17.3.1982 (pag.29), GALLI Michele ha precisato:

- NEGRONI Ada (n.d.b. LIVIA) occupava all'epoca un ruolo di primissimo piano all'interno della C.W.A. per le sue riconosciute capacità organizzative e politiche, tanto da essere stata, prima dell'estate 1980 proposta (vd. interrogatorio GALLI pag.13) per la nuova Direzione di Colonna;

- quasi certamente l'imputata, responsabile del Fronte di Massa, ha partecipato alle due riunioni del "coordinamento" tenute a Primaluna, nelle quali si preparò specificamente il sequestro SANDRUCCI; comunque - sempre secondo il GALLI - certamente era a conoscenza dell'operazione ed ha partecipato ad altre riunioni organizzative del sequestro, anche se era, in genere, piuttosto atten

ta nei suoi spostamenti, sia perchè claudicante, sia perchè aveva appurato di essere pedinata.

Sembra peraltro difficile concepire, per l'importanza del ruolo politico ricoperto nella W.A. che non abbia partecipato alla fase decisionale ed organizzativa del sequestro. Giustamente il P.M. osserva; "proprio tali pedinamenti, che effettivamente furono operati nei suoi confronti dai Carabinieri, permettono di confermare che la predetta, quanto meno, ebbe incontri e discussioni, nel periodo antecedente al sequestro di SANDRUCCI e immediatamente dopo il 3/6/81, con personaggi di assoluto rilievo all'interno della Colonna, addirittura facenti parte della Direzione.

Dall'accuratissimo R.G. CC. N.O. Milano 20/2/82 risulta in particolare, con riscontri anche fotografici, che la NEGRONI non solo si incontrò il 28/5 ed il 4/6/81 con il PAGANI CESA ed in quest'ultima data anche con il BOGNANNI ed un altro sconosciuto, ma si incontrò pure il 9/6/81 con il DE MARIA (cfr. i fogli 19-22, 26-28, 31, 51, 52 e foto alleg. nn. 12 e 15 del R.G. cit.).

Il fatto che una persona del peso della NEGRONI, resa tra l'altro ancora più guardinga dal sospetto di essere pedinata, abbia corso il rischio di esporsi e di far identificare altri militanti di rilievo, può spiegarsi solo pensando che i ricordati incontri avevano ad oggetto argomenti di primaria importanza ed erano pertanto indifferibili.

Stante le date in cui tali incontri avvennero nonché il significato politico e la delicatezza dell'operazione SANDRUCCI (era il primo sequestro vero e proprio dato alla CWA) non può dubitarsi che proprio quello fu l'argomento degli incontri."

ep



La donna partecipò peraltro nel natale 1981 alla riunione di Dubino, protrattasi per più giorni, in cui si discusse il documento di Palmi che criticava l'autointervista della WA sul sequestro Sandrucci.

Il ruolo quindi sempre svolto dalla NEGRONI nella colonna milanese, l'incisiva e penetrante opera di proselitismo nei confronti di numerosi militanti da lei posta in essere, le sue eccezionali capacità organizzative e le sue lucide analisi politiche (vedi GRILLO pp. 82/83), evidenziano come di fatto la donna abbia avuto sempre un notevole peso su tutta la vita della CWA e particolarmente nella decisione e gestione politica del sequestro SANDRUCCI, del quale deve rispondere a titolo di concorso morale.

La partecipazione alle riunioni preparatorie (Primaluna) e di consuntivo (Dubino), le riconosciute sue funzioni organizzative (era responsabile del Fronte di Massa) e si può dire anche di fatto direttive durante l'epoca SANDRUCCI, sono, ad avviso del G.I. causalmente collegate all'eseguito sequestro, del quale dovrà penalmente rispondere in giudizio.

-----

Ad analoga conclusione si perviene per PAGANI CESA Francesco. Come si vedrà in seguito, egli partecipò e svolse un ruolo di primo piano nel sequestro MANUNZA, che si inquadrava nel complessivo progetto di rendere più efficace la gestione politica dell'operazione SANDRUCCI.

Già tale circostanza può far ritenere che l'imputato, attraverso la consapevole adesione a tale progetto complessivo, abbia concorso moralmente, sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui volontà, anche al sequestro SANDRUCCI.

Tale conclusione appare confermata dagli incontri che il PAGANI CESA ebbe non solo con la NEGRONI il 28/5 ed il 4/6/81, ma soprattutto con l'ALFIERI in più occasioni, tra il 13 ed il 15/4/81 e con il BOGNANNI l'11/6/81 (vedi pp. 9 e 13, 17, 19 e 23, e le foto 8 e 12 allegate al rapporto CC. N.O.): incontri tutti che, per le date e le località in cui si svolsero, tenuto conto che la preparazione del sequestro iniziò praticamente subito dopo l'omicidio MARANGONI (17/2/81), costituiscono un riscontro sufficiente perchè l'imputato venga rinviato a giudizio anche per il sequestro SANDRUCCI e i reati connessi.

-----

Riguardo TROMBIN Roberto, va sottolineato come egli faceva parte proprio della Brigata Alfa Romeo ed in tale veste partecipò, insieme con l'ALFIERI, alle riunioni di coordinamento del futuro sequestro.

Per il suo contributo all'attività preparatoria e per il ruolo di rilievo nella Brigata Alfa Romeo, l'imputato va rinviato a giudizio per il sequestro SANDRUCCI quantomeno sotto il profilo del concorso morale.

-----

Per quanto riguarda infine FERRARI Stefano, si può escludere senz'altro che la sua mancata partecipazione alla fase operativa del sequestro possa comportare un suo proscioglimento con formula piena nel merito dal momento che, come rileva il P.M. fu determinata da un precedente infortunio (vedi GALLI p. 90). Nella fattispecie va pertanto adottata la formula di proscioglimento per morte del reo.

430

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

Riassumendo e concludendo, in ordine ai reati dal Capo 73 al capo 91 va disposto:

- il rinvio a giudizio di ADAMOLI Roberto, ALFIERI Vittorio, BELLOLI Maria Rosa, BETTI Pasqua Aurora, BOGNANNI Gaetano, CARNELUTTI Adriano, DE MARIA Nicolò, FERLICCA Angelo, FERRARI Mauro, FRANCIOLI Caterina, FORMENTI Ivan, GALLI Michele, GIANCOLA Nicola, GRILLO Franco, NEGRONI Ada, PAGANI CESA Francesco, PAIELLA Antonio, ROSSETTI Daniela, TROMBIN Roberto, VEDOVELLI Marta, ZACCHEO Ettore, ZELLINO Samuele;
- il proscioglimento nei confronti di ALBERTON Radames per insufficienza di prove e nei confronti di FERRARI Stefano perchè i reati risultano estinti per sopravvenuta morte del reo.

ol

SEQUESTRO IN DANNO DI MANUNZA PAOLO

Imputati: ADAMOLI Roberto, ALFIERI Vittorio, BELLOLI Maria Rosa, BETTI Pasqua Aurora, BOGNANNI Gaetano, DE MARIA Nicolò, FERLICCA Angelo, GRILLO Franco, PAGANI Cesa Francesco, ZELLINO Samuele.

Imputazioni: capo 92) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 289 bis, 82 c.p.;

capo 93) - reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv, 61 n.2 c.p.; 12 e 14 L.1974/497, 1 L. 1980/15;

capo 94) - reato p. e p. dagli artt.624, 625 nn.2, 5 e 7, 110, 61 n.2 c.p., 1 L.1980/15.

FATTO

Verso le ore 08,45 del 16.7.1981, l'ing. Paolo MANUNZA, della Breda Termomeccanica, mentre percorreva via Porto Corsini di Sesto San Giovanni, veniva avvicinato da un'auto dalla quale scendevano due uomini, di cui almeno uno armato, che lo costringevano a prender posto sulla stessa autovettura, guidata da un terzo individuo. I due sconosciuti prendevano posto sul sedile posteriore a fianco della vittima mentre l'autista ripartiva svoltando a destra, in via Viserba, dove veniva fatta salire sul sedile anteriore una ragazza che già in preced-enza il MANUNZA aveva notato sostare nei pressi. Subito dopo, lo sconosciuto seduto alla destra della vittima gli sfilava dalla tasca posteriore dei pantaloni il portafoglio e, controllata la carta di identità, diceva rivolto al MANUNZA: "abbiamo sbagliato, stai calmo, non ti succederà niente, non dire niente". Il predetto veniva, quin di, fatto scendere all'angolo tra la via Viserba e via S. Uguzzone.

of

Vanno condivise pienamente sul punto le conclusioni del P.M. che riportano integralmente il contenuto degli interrogatori resi dagli imputati al P.M. e al G.I. sulla vicenda:

"Come ha precisato esaurientemente il GRILLO (p. 26 - 31 dell'interrogatorio da lui reso al P.M.), mentre l'ing. SANDRUCCI era ancora tenuto sequestrato nell'appartamento di via San Rocco, furono programmati tre nuovi sequestri di persona, definiti di carattere 'dimostrativo', con lo scopo di servire da 'cassa di risonanza' appunto del sequestro SANDRUCCI ancora in atto.

I primi due sequestri, da eseguirsi a distanza di alcune ore nel corso della stessa mattinata (il 16/7/1981) e da gestirsi in contemporanea, avrebbero dovuto avere ad oggetto, il primo, l'ing. NOTARBER-ARDINO della BREDA (cfr. sul punto, interrogatorio reso al P.M. da PASINELLI, pp. 5 e 7), il secondo, MONTAGNER della FALK, i quali sarebbero stati tenuti poi nascosti, verosimilmente per un tempo non molto lungo, nell'appartamento sito all'ultimo piano di via Chiverni n.9, Sesto San Giovanni, preso in affitto dal PAGANI CESA (circa l'identificazione di tale casa cfr. R.G. Digos di Milano n.02222 del 27/2/1982; cfr. poi l'interrogatorio di FORMENTI, p. 15).

Il terzo sequestro, da eseguirsi il giorno seguente, secondo le modalità tristemente note della "messa alla gogna" davanti ai cancelli della fabbrica, avrebbe dovuto colpire, invece, un dirigente dell'Alfa Romeo.

Il Grillo fu interessato all'operazione dal DE MARIA, dalla BETTI e poi dall'ADAMOLI.

Egli, insieme con PAGANI CESA curò alcuni particolari relativi ai primi due sequestri programmati, tra cui le modalità di trasporto dei sequestrati alla casa sopra indicata che doveva

avvenire per mezzo del furgone Renault (già usato per il sequestro SANDRUCCI) guidato dallo stesso GRILLO nel quale i due sarebbero stati, in precedenza, trasbordati, mentre lo ZELLINO doveva fungere da staffetta con un motorino.

Senonchè, la mattina del 16/7/1981, BOGNANNI, ADAMOLI e la BELLOLI, che evidentemente facevano parte del nucleo operativo, raggiunsero il GRILLO nel luogo stabilito informandolo, peraltro, che il sequestro era fallito a causa dell'errore di persona di cui si è parlato all'inizio.

L'azione relativa al secondo sequestro, invece, non partì neppure, per ulteriori contrattempi, di natura diversa, che GRILLO ha precisato nel suo interrogatorio.

Il progetto del terzo sequestro fu poi annullato.

Le dichiarazioni di GRILLO, oltre al riscontro che hanno avuto dalla dinamica dei fatti, quale risulta dal racconto del MANUNZA, trovano conferma:

- nelle dichiarazioni rese dal PASINELLI (cfr. suo interrogatorio al P.M., già citato, pp. 5 e 7) e dal CURATO (cfr. suo interrogatorio al G.I. del 22.1.83 p. 3) circa il ruolo del DE MARIA nella preparazione dei tre sequestri;
- nella affermazione del MAROCCO (cfr. suoi interrogatori al G.I. di Milano del 10/1/83 ed al G.I. di Torino del 24/11/82, p. 37) di aver appreso direttamente dall'ADAMOLI e dal PAGANI CESA che entrambi parteciparono all'azione del sequestro e che l'errore di persona fu determinato dalla forte somiglianza tra il MANUNZA e la vittima designata;
- nel ritrovamento presso il box di Cassina dè Pecchi via Gramsci n.1 (cfr. R.G. Digos. Milano n.02222 del 27/2/82) della casa di legno colore verde che doveva servire per il trasbordo dei sequestrati.

Come risulta in atti, le contestazioni dei reati relativi al sequestro MANUNZA sono state strettamente limitate alle persone sopra citate che, sulla base delle dichiarazioni del GRILLO, hanno partecipato alla fase preparatoria o alla esecuzione del sequestro stesso e non anche a quelli (come, ad esempio, il GIANCOLA) che avrebbero dovuto partecipare all'altro sequestro, del dirigente Falk, per il quale non si è invece passati alla fase esecutiva.

Così pure non si è proceduto nei confronti di quegli altri militanti della C.W.A. che, per il ruolo marginale che all'epoca rivestivano nel nucleo BREDA, non si è ritenuto abbiano potuto fornire un contributo causale, penalmente rilevante, al sequestro stesso (così ad esempio il PAIELLA ed il PASINELLI secondo le già ricordate dichiarazioni rese da quest'ultimo al P.M., pp. 5 e 7)."

Il FERLICCA invece è stato incriminato per il sequestro MANUNZA per la sua partecipazione alla riunione di consuntivo tenutasi nel parchetto di Gratosoglio la sera stessa del 16/7/81. In mancanza tuttavia di ulteriori risultanze a suo carico si impone il suo proscioglimento per insufficienza di prove dei reati sub 92 - 93 - 94.

Per gli stessi reati, invece, va disposto il rinvio a giudizio di tutti gli altri imputati sopra indicati.

el

IL cd. 'PROGETTO DI EVASIONE' DA SAN VITTORE.

Imputati: AMICO Flavio, BELLOSI Francesco, BETTI Pasqua Auro-  
ra, BONATO Daniele, CARNELUTTI Adriano, CASAVOLA Vi-  
ta, CHIARI Maria Grazia, CHIARI Renata, DE MARIA Ni-  
colò, DI GENNARO Pietro, FERLICCA Angelo, FERRARI  
Mauro, FERRARI Stefano, GALLI Michele, GALLI Silvia,  
GHIRINGHELLI Marcello, GIANCOLA Nicola, GRILLO Fran-  
co, PAIELLA Antonio, PROTTI Mario, PUGLIESE Pio,  
SCACCIA Vincenzo, TORALDO Anna, TORALDO Vincenzo,  
TROMBIN Roberto, ZACCHEO Ettore, FACCIO Dario.

Imputazioni: capo 125)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1,  
81 cpv c.p., 10 e 12 L.1974/497, 1 L.  
1980/15;

capo 126)- reato p. e p. dagli artt.110, 624, 625,  
nn.2, 5 e 7 c.p.; 1 L.1980/15;

capo 127)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1,  
81 cpv, 61 n.2, 490, 477, 482 c.p.; 1  
L.1980/15;

capo 128)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv,  
628 1° e u.c. n.1 c.p.; 1 L. 1980/15;

capo 129)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1,  
81 cpv, 61 n.2 c.p.; 12 e 14 L.1974/  
497; 1 L.1980/15.

-----

Imputati: FERLICCA Angelo, FERRARI Stefano, GALLI Michele,  
GIANCOLA Nicola, ZACCHEO Ettore.

Imputazioni: capo 116)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1,  
81 cpv, 12 e 14 L.1974/497; 23, 4° com-  
ma, L.1975/110; 1 L.1980/15.

-----

of



Nell'esposizione del 'progetto di evasione di detenuti da San Vittore', così come risulta nella elaborazione della WA e nei riscontri oggettivi forniti dall'istruttoria, si farà prevalentemente riferimento alle dichiarazioni di GALLI e GRILLO, ampiamente riportate nella attenta analisi del P.M.

Appunto negli interrogatori del 20 e 22/3/82 GALLI Michele parla lungamente di un progetto, in avanzata fase di preparazione, per far evadere da San Vittore, numerosi detenuti sia della sezione femminile, sia della sezione maschile: tale progetto era stato originariamente proposto al resto della CWA dalla BETTI la quale, con grande attivismo, dall'interno del carcere, aveva trovato il modo di far pervenire all'esterno agli altri militanti numerosi bigliettini con indicazioni, relazioni, piantine, suggerimenti ecc. (cfr. interrogatori di GRILLO al P.M., pp.45-50, 53, ed al G.I. del 7/6/82, pp. 3, 4 nonché, soprattutto cfr. pp. 58, 59, 61, 68, 70 e 71 dell'interrogatorio al P.M. del GALLI Michele con i riferimenti, in particolare, ai reperti nn. 21, 26 e 28 sequestrati a casa del predetto, tutti concernenti il citato piano di evasione e scritti dalla BETTI).

Sicuramente interessati a tale progetto erano gli altri militanti della CWA, pure detenuti in San Vittore: TORALDO Vincenzo, DI GENNARO Pietro ed AMICO Flavio i quali, anche se con minor attivismo - tanto da essere definiti dalla BETTI 'handicappati' - dettero il loro contributo alla progettazione del piano attraverso dei foglietti fatti pervenire all'esterno (trattasi dei reperti nn. 31 e 32 sequestrati in via Cesare da Sesto, su cui fornisce chiarimenti il GALLI a p.70 del suo interrogatorio al P.M., del quale

el

cfr., altresì, p.61).

Tra gli altri detenuti che sarebbero dovuti evadere, oltre ai predetti, c'è sicuramente CHIARI Maria Grazia, così come risulta dalle seguenti considerazioni:

1) CHIARI Renata, sorella dell'imputata, è stata inequivocabilmente individuata come il canale che si prestò a introdurre esplosivo in San Vittore e far uscire messaggi. L'individuazione è avvenuta attraverso l'esame dei due documenti sequestrati (" X Dino e C." e "X D." sequestrati a GRILLO e in via Cesare da Sesto).

Nel primo documento si fa riferimento ad un permesso straordinario che il canale di San Vittore avrebbe avuto sabato e nel quale si dice appunto che tale canale ha lasciato metà della roba e l'altra metà la lascerà la volta seguente. Nel secondo documento (rep. 100), redatto successivamente al colloquio del sabato, si dice che il rimanente della roba il canale non ha potuto passarla sabato perchè c'era certa guardiana Dora, per cui l'avrebbe passata il martedì (cioè il 23/2/82 secondo gli accertamenti svolti).

Nello stesso scritto poi si esamina la situazione arresti; parlando di Franco di Sesto (SPARAPANO) è scritto: " Gli hanno chiesto se conosceva MUSCIANISI ed il nostro canale". A parte la considerazione che questo G.I. nell'interrogatorio del 16/2/82 chiese appunto allo SPARAPANO se conosceva MUSCIANISI e CHIARI Renata, da accertamenti svolti e non smentiti dall'imputata, è emerso che l'unica persona ad avere colloqui in tutti i giorni indicati era stata la CHIARI Renata (martedì il colloquio ordinario per gli imputati il cui nome iniziava con la lettera C, ed il sabato lo straordinario).

ef

L'identificazione del canale è quindi documentalmente inequivoca; la corretta interpretazione dei manoscritti è stata successivamente confermata dal GALLI nel suo interrogatorio (pp. 58, 59, 68 e 69, dove esprime la sua certezza che l'esplosivo sia stato occultato indosso alla donna e nella vagina).

2) Dal suindicato biglietto (rep. 100) sequestrato in via Cesare da Sesto nella casa del GALLI e scritto dalla CASAVOLA (vedi GALLI p.69 e perizia grafica Mento del 12/7/82) si evince che "roba" sta a indicare esplosivo e che una prima metà di esso era entrato in San Vittore attraverso il canale (CHIARI Renata come spiegato), mentre la restante parte sarebbe passata nel corso del successivo colloquio del martedì 23/2/82, in quanto appunto il sabato (20/2) c'era stata la nuova guardiana Dora che aveva voluto controllare tutti i movimenti. Su tali date vi è assoluta certezza in quanto il reperto è ovviamente successivo all'interrogatorio dello SPARAPANO, cui fa riferimento (avvenuto il 16/2), e precedente al martedì 23/2.

3) Le due sorelle CHIARI furono effettivamente il tramite attraverso cui passò l'esplosivo, come dimostrato dal rinvenimento, l'1/3/82, in detta Casa Circondariale, di circa gr. 50 di plastico, costituito da due salsicciotti avvolti in cellophan trasparente, celato sotto un piatto di una doccia dei locali adibiti ai servizi comuni della sezione femminile del 2° piano; da essa erano state improvvisamente trasferite, martedì 23/2/82, in altro piano del carcere alcune detenute, tra cui la BETTI ed appunto la CHIARI Maria Grazia, senza che le stesse avessero potuto recuperare eventuali oggetti nascosti nei predetti locali (cfr. RR.GG..Direzione Casa Circondariale di Milano del 2/3/82 e del 26/5/82, Que

stura di Milano n.2461 Digos dell'11/3/82, nonchè l'interrogatorio reso al P.M. da GALLI Michele, pp. 68 e 69, dove conferma di aver consegnato del plastico e quattro detonatori alla CASAV-OLA che, tramite CHIARI Renata, lo aveva fatto pervenire a CHIARI Maria Grazia ed il riscontro a p.51 dell'interrogatorio reso al P.M. dal GRILLO).

4) Dalla seconda parte del citato manoscritto, indirizzata ' X DINO ', emerge inoltre che la stessa CHIARI Renata voleva incontrare, lunedì 22/2/82, la CASAVOLA per parlare a voce di una proposta proveniente dalle militanti detenute a S. Vittore, nonchè per consegnarle un messaggio delle stesse, di risposta, verosimilmente, a precedenti messaggi fatti loro pervenire dall'esterno.

5) Che attraverso le sorelle CHIARI uscissero all'esterno i messaggi concernenti l'evasione, provenienti soprattutto dalla BETTI, è comprovato dall'avvenuto sequestro, in particolare presso le abitazioni di GALLI M., del FERRARI Mauro, del DE MARIA e del GRILLO, di numerosi messaggi che il GRILLO e il GALLI hanno dichiarato di aver ricevuto sempre e soltanto dalla CASAVOLA (cfr. interrogatori al P.M. ed al G.I. del GRILLO ed il R.G. Digos Milano del 23/3/82 già citati).

-----

Da tutto quanto precede emerge, quindi, in primo luogo che CHIARI Maria Grazia era una delle detenute in predicato di evadere e che, a tal fine, contribuì alla progressiva realizzazione del relativo progetto ponendo in essere, materialmente, tra l'altro ed insieme ad altri, la fattispecie di cui al capo 125).

Analogo discorso vale evidentemente per la CASAVOLA e per

20

CHIARI Renata (anche nei confronti di quest'ultima, poi, siste l'aggravante dell'art. 1 L. 1980/15 per le considerazioni riportate nel paragrafo personale dell'imputata cui si rimanda).

Ciò premesso, va rilevato che, in considerazione del fatto che la realizzazione del progetto di evasione fu interrotta nella fase preparatoria (vedi GALLI p.72 e PASINELLI, p.24), si è ritenuto di contestare solo i reati effettivamente posti in essere sino a quel momento e di cui ai capi da 125) a 129) sopra indicati.

Tali reati sono stati attribuiti solo a coloro che durante tutta la fase preparatoria hanno sempre partecipato alla realizzazione di tale progetto.

E' risultato, infatti, che in una prima fase, attraverso varie riunioni e discussioni, fu predisposto un progetto iniziale con la individuazione anche dei componenti dei vari nuclei che avrebbero dovuto portare a termine l'azione nonché dei mezzi che si rendevano necessari: tale attività preparatoria venne gestita da un 'coordinamento' formato da MAROCCO, GHIRINGHELLI, ADAMOLI, GALLI, DE MARIA e FERRARI Mauro. Senonchè, quando si passò alla fase ulteriore della predisposizione dei mezzi e dell'approfondimento delle inchieste, vennero sollevate obiezioni radicali da parte di ADAMOLI, MAROCCO, GHIRINGHELLI, BELLOLI (ai quali poi si aggiunse lo ZELLINO) che, in sostanza non condividevano più la decisione di incentrare tutta l'attività e le forze della CWA in una operazione dall'esito incerto e di dubbio significato "politico".

Una tale incrinatura dette origine ad una serie di riunioni che si conclusero con la 'sospensione dei cinque dissidenti'

sopra indicati e la loro sostituzione nei 'nuclei operativi' che si erano in precedenza costituiti ( vedi al riguardo int. al P.M. dal GALLI M., pp.58,66, 70 e 84; GRILLO pp.45, 50; MAROCCO il 14/11/82, pp. 3 e 4; BONATO pp. 15, 17 e 28; il documento dattiloscritto di sei pagine, sequestrato in originale nella casa di via Cesare da Sesto 1 - rep.n.62 - ed in copia al GIANCOLA, nel quale viene riassunta la posizione della Colonna nei confronti dei cinque dissidenti). La situazione che si venne così a creare determinò, indubbiamente, non solo un radicale cambiamento nel progetto originario ma soprattutto un rallentamento ed un ritardo nella preparazione dell'azione; va aggiunto poi che nessuno dei reati contemplati nei capi da 125) a 129) risulta commesso - in termini di sufficiente sicurezza - prima del manifestarsi del dissenso da parte dei cinque sopra indicati. Infatti, i furti e gli altri reati di cui ai capi da 126) a 129) furono posti in essere a partire dal 28/1/82; la introduzione dell'esplosivo plastico dentro San Vittore avvenne, ve rosimilmente, intorno alla metà di febbraio detto; vedi anche l'interrogatorio di GRILLO, p.47, da cui emerge che la decisione concernente l'esplosivo fu presa nella riunione di Dubino del 22-23/1/1982.

Mancando la prova del concorso materiale dei cinque dissidenti nei reati sopra indicati, in coerenza con le considerazioni in diritto sv-olte, in materia di 'desistenza volontaria' e 'concorso morale', non si sono contestate i capi da 125) a 129) ad ADAMOLI Roberto, BELLOLI, ZELLINO e MAROCCO ( quest'ultimo, in base alle dichiarazioni rese nel suo interrogatorio al G.I. del 14/11/82, p. 4, è stato peraltro imputato di detenzione e porto delle armi di cui al capo 101).

IL GHIRINGHELLI invece, cui sono stati contestati tali reati, andrà prosciolto.

Sempre in ordine ai capi da 125) a 129) dovranno, invece, essere rinviati a giudizio - oltre a: AMICO Flavio, BETTI Pasqua Aurora, CASAVOLA Vita, CHIARI Maria Grazia, CHIARI Renata, DI GENNARO Pietro e TORALDO Vincenzo, sui cui ruoli ci siamo già soffermati - tutti coloro che, rinnovando in modo attivo la loro adesione al progetto di evasione, una volta che si rese necessaria la sostituzione dei dissidenti, concorsero materialmente o, quanto meno, moralmente (sotto il profilo del rafforzamento dell'altrui decisione) alla commissione dei reati sopra indicati.

Tra questi risultano, in primo luogo DE MARIA, GALLI Michele e FERRARI Mauro che rimasero a costituire il ricordato 'coordinamento', responsabile della gestione dell'intera operazione (cfr. interrogatorio di GALLI Michele al P.M. p. 68).

Insieme ai tre pre-edetti si devono collocare i responsabili del fronte di massa e del fronte logistico (ZACCHEO, FERLICCA, FERRARI Stefano, GIANCOLA) che, con i tre, si riunirono il 6 e 7 febbraio 1982 nella base di Dubino e procedettero ad una verifica di coloro che erano su posizioni vicine ai dissidenti nonché, tra questi ultimi, il BELLOSI; questi, pur avendo inizialmente esternato delle perplessità, alla fine si dichiarò disposto a partecipare all'esecuzione del nuovo piano ampiamente discusso in quella stessa sede (vedi GALLI Michele pp.27,66,67,84 e GRILLO pp.49,50 e 56 i quali concordano, tra l'altro, nell'affermare che nella stessa riunione un altro componente dei nuclei in cui si era manifestato in precedenza il dissenso, tale MAURIZIO, finì per dichiarare la propria disponibilità, mentre lo ZELLINO, pure presente, mantenne la sua posizione critica e, di fatto, si 'autospese').

el

Qualche precisazione va fatta in ordine a MAURIZIO.

Ad avviso del G.I. appare sufficientemente provata la sua completa adesione all'operazione S.Vittore, con conseguente responsabilità per concorso in tutti i reati commessi dai militanti nella preparazione del piano.

Dalle dichiarazioni di GALLI e GRILLO emerge con certezza la sua partecipazione alla riunione di Dubino del 6-7/2/82, che ebbe ad oggetto inizialmente la discussione del famoso documento di nove punti che riguardava appunto l'opportunità di tale azione (vedi GRILLO p. 5); nell'occasione si discussero anche le varie modalità della stessa e si giunse, dopo la sospensione dei dissidenti, ad una ridefinizione della composizione dei nuclei che avrebbero dovuto partecipare alla fase esecutiva.

Nel foglietto sequestrato al GALLI e allegato al verbale di interrogatorio del 20/3/82 si legge che il MAURIZIO fu inserito nel primo gruppo di copertura insieme con BRUNO, IVO e CARLO di Sesto: p. 67. Egli diede esplicitamente la disponibilità all'azione, come si evince anche dal contenuto delle dichiarazioni del GALLI stesso (p. 66: "Furono discussi i vari punti del piano e si decise di sostituire i compagni sospesi con altri militanti"; ed egli non è indicato tra i dissenzienti o i sospesi) e dal GRILLO (p. 50; i due del logistico, cioè ALDO e MAURIZIO, "alla fine della discussione furono recuperati alla posizioni della colonna", che era per l'attuazione immediata dell'operazione).

Avendo aderito al progetto, di cui nell'occasione erano state messe a punto le modalità, il MAURIZIO deve rispondere della attività compiuta in tale prospettiva dai militanti compartecipi, e quindi di concorso nei reati da essi eseguiti; egli era a conoscenza ed approvò anche l'introduzione dell'esplosivo in S.Vittore, che avvenne qualche tempo dopo (il 16/2), quando egli aveva accettato di essere inserito nel nucleo di copertura.

el



Esaminiamo ora le posizioni degli altri compartecipi.

Vi sono poi tutti coloro che, in base alle dichiarazioni rese da GALLI Michele, già inclusi nei 'nuclei operativi' costituiti sulla base del progetto originario, risultano aver accettato di far parte dei 'nuovi nuclei operativi' in formazione, nonchè aver svolto un ruolo attivo nella accennata 'seconda' fase preparatoria del progetto di più recente elaborazione. A parte i già ricordati GALLI M. (ndb. DINO), DE MARIA (ndb. BEPPE), ZACCHEO (ndb. SANDRA), FERLICCA (ndb. MAURO), FERRARI Stefano (ndb. RICO), GIANCOLA (ndb. AMEDEO), e ZELLINO (ndb. LUCIO), essi furono: BONATO (ndb. MATTEO di Varese), CARNELUTTI (ndb. LUIGI), PAIELLA (ndb. WALTER), PROTTI (ndb. IVO), PUGLIESE (ndb. CARLO), SCACCIA (ndb. DINO di Quarto Oggiaro), TROMBIN (ndb. MARCO) e FACCIO (ndb. MAURIZIO già citato).

L'elenco di cui sopra emerge chiaramente non solo dalle puntuali dichiarazioni rese dal GALLI Michele al P.M. (pp.63,64, 67) ma anche, documentalmente, dal reperto n.12 sequestrato nella base di via Cesare da Sesto e la cui copia costituisce gli allegati nn.1 e 2 al verbale d'interrogatorio del GALLI del 20/3/82 (tale reperto conferma, tra l'altro, che sin dall'inizio non era previsto alcun ruolo direttamente operativo per FERRARI Mauro, al di fuori del compito organizzativo all'interno dell'apposito 'coordinamento').

L'identificazione degli imputati di cui sopra deve ritenersi certa anche per quanto riguarda quelli indicati nel reperto con i soli ndb. ed all'epoca non identificati dal GALLI. Per esempio, sulla base della precisa descrizione fattane in precedenza e della collocazione nel 'fronte logistico' (cfr. interrogatorio del GALLI al P.M. del 19/3/82, pp.45-47) non può dubitarsi che il militante con ndb. MAURIZIO fosse in ef

el

fetti FACCIO Dario, l'unico, tra l'altro, che è risultato avere tale ndb. all'interno della CWA. Così pure, l'identità dei ndb. e l'accertata appartenenza al 'fronte logistico' hanno fatto a suo tempo identificare il PROTTI e lo SCACCIA nei militanti indicati con i ndb., rispettivamente, di IVO e di DINO di Quarto Oggiaro: il ruolo del PROTTI, tra l'altro, è stato poi espressamente confermato dal PUGLIESE (cfr. suo interrogatorio al G.I. del 5/2/83 p.12) che, insieme al CARNELUTTI ed al predetto, componevano uno stesso 'nucleo operativo' di copertura nel progetto originario (confronta la copia del citato reperto n.9 allegato n.1 all'interrogatorio GALLI Michele del 20/3/82; dall'allegato n.2, relativo allo stesso reperto, risulta poi che la composizione del predetto nucleo mutò nella seconda fase del progetto).

Nell'accennata attività preparatoria che venne svolta in relazione al rinnovato progetto di evasione va collocata la esercitazione con le armi che il GALLI Michele ha dichiarato (cfr. suo interrogatorio al P.M., p.83) di aver effettuato in Pian dei Resinelli insieme ai componenti del Nucleo che doveva attuare il diversivo a Piazza Filangeri e del quale facevano parte: la ZACCHEO, GIANCOLA, FERLICCA e FERRARI Stefano; il fatto è stato contestato ai predetti cinque imputati al capo 116), cui si rinvia per specificazione delle armi usate nell'occasione.

Tale nucleo, inoltre, si riunì con il GALLI nella casa di tale QUARTICELLI e nella casa di CALDE', affittata da FERLICCA, in vista sempre della preparazione all'azione (cfr. l'interrogatorio del GALLI al P.M. pp. 84 e 86).

Tutte le dichiarazioni di GALLI Michele sinora richiamate, appaiono attendibili nella specie anche perchè - come già detto - egli faceva parte del 'coordinamento' e perciò era in

grado, in certo qualmodo, di superare la rigida compartimentazione che circondava l'operazione. Tale giudizio non solo è confermato esplicitamente dal BONATO (cfr. suo interrogatorio al G.I. del 7/12/82, p.28) e dal PUGLIESE (cfr. suo interrogatorio al G.I. 5/2/83 p.12) nonchè indirettamente dal MAROCCO (cfr. suo interrogatorio al G.I. del 14/11/82 p.3), ma trova precisi riscontri, oltre che nelle dichiarazioni rese dai tre predetti imputati, anche in quelle rese da PASINELLI (cfr. il suo interrogatorio al P.M., pp.7 e 8), e soprattutto dal GRILLO (cfr. il suo interrogatorio al P.M. pp.50-55).

Quest'ultimo, in particolare, fornisce un dettagliato riscontro dell'attività preparatoria svolta materialmente, a seconda i casi, insieme al GALLI Michele, TROMBIN o FERRARI Stefano: si tratta, dei furti o degli spostamenti dei veicoli che già erano stati reperiti e predisposti per l'operazione, veicoli in gran parte fatti ritrovare dallo stesso imputato dopo il suo arresto (cfr. R.G. Digos Milano 2222 del 4/3/82 nonchè i capi d'imputazione da 126 a 129 formulati sulla base di tali risultanze).

Conferma infine l'esistenza del progetto di evasione l'interrogatorio ex art. 348 bis di ZOLA Flavio del 7/6/82, pp. 3 e segg.:

" Da Massimo BATTISALDO.... ho saputo che nel febbraio 1982, verso il 20 - 23, doveva avvenire una evasione collettiva da San Vittore, in coincidenza con il processo delle F.C.C. che si svolgeva in quei giorni a Milano. Sarebbero dovuti evadere, secondo quanto dettomi dal BATTISALDO: lui stesso, la moglie di nome Sandra, Flavio AMICO. Non mi fece altri nomi ma mi disse che si sarebbe trattato di una evasione collettiva in cui avrebbe preso parte altra gente. Per l'idea che mi feci sarebbero dovuti evadere molti, se non tutti quelli del-

al

la sezione speciale, alcuni dal 2° braccio (Flavio AMICO era lì) ed alcuni del femminile. Il BATTISALDO mi disse però che il femminile aveva un canale con l'esterno costituito da un familiare o una familiare di una detenuta che poi sarebbe dovuta evadere. Il BATTISALDO, a suo dire, aveva un contatto con il femminile attraverso sua moglie che vedeva al processo; inoltre aveva con sé grammi cento digranite del tipo T4; quei cento grammi erano una rimanenza di Trani dell'80, che a suo tempo proprio io avevo custodito appiattendola nella parte interna della linguetta superiore delle scarpe. Il progetto, a dire del BATTISALDO, andò a monte per cause avvenute all'esterno .... A nuoro ALFIERI mi disse che il progetto era stato organizzato per far evadere la BETTI.... Il BATTISALDO non mi accennò espressamente che doveva evadere anche la CHIARI Grazia, anche se io lo ritengo sicuro.... I particolari del progetto della CWA mi furono detti in un momento successivo dal BATTISALDO a Nuoro."

-----

Vanno ora fatte alcune considerazioni in relazione ad alcuni imputati la cui posizione non è stata sinora esaminata. TORALDO Anna (ndb. GINA) sorella di TORALDO Vincenzo, uno dei detenuti che doveva evadere da San Vittore, era presente alla riunione del 'fronte di massa' nella casa di Dubino, tenuta si nel periodo tra il 4 e l'8/1/82; nel corso di essa, dopo che era pervenuto a GALLI, attraverso la CASAVOLA, un primo messaggio della BETTI in cui si lanciava la proposta del piano di evasione, GRILLO portò un secondo messaggio della BETTI sull'argomento, corredato anche da una bozza di progetto: in tale riunione si decise perciò di impegnare tutta la colonna

nell'operazione, di iniziare la relativa inchiesta e si elaborò un piano alternativo rispetto a quello della BETTI ( vedi interrogatori GALLI, pp.. 58 e 59 e GRILLO pp..45/46). La TORALDO era altresì presente nella base di via Lombardini dove si tennero due riunioni del coordinamento composto, all'epoca, ancora da alcuni dissidenti (vedi GALLI, p.84).

Va aggiunto poi che la donna fu presente anche alla seconda riunione dei responsabili del fronte di massa tenutasi sempre a Dubino intorno al 22 - 23/1/82; in essa, fra l'altro, si parlò specificamente del progetto di evasione e, anche a seguito dell'ennesimo messaggio della BETTI che GRILLO recapitò in tale occasione, si decise di far pervenire alla stessa dell'esplosivo dentro il carcere; in tale occasione si <sup>è</sup>precisarono meglio le modalità operative, suddividendo i compiti tra i vari nuclei, i cui componenti erano stati già scelti in precedenza: la TORALDO risultava inserita nel nucleo che aveva compiti di attuare diversivi mediante lancio di fumogeni (vedi GALLI pp.60, 63 e 64 e all.1 al verbale del 20/3/82 nonchè GRILLO pp.46 - 48).

La TORALDO fu ancora presente ad una successiva riunione a Dubino durata due giorni e mezzo, tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 1982, insieme con alcuni componenti dei nuclei operativi. In tale riunione si esaminò la situazione venutasi a creare e fu deciso di sostituire i compagni sospesi con altri militanti all'interno degli originari nuclei operativi ( vedi PUGLIESE 5/2/83, p.12 e GALLI p.66).

Da quanto precede emerge che la TORALDO si dichiarerà sicuramente a favore del proseguimento della preparazione del progetto di evasione; il suo nome, infatti, nei racconti degli imputati non viene mai accostato alle posizioni dei dissidenti.

In verità il suo nome non compare nel foglietto sequestrato al GALLI tra i componenti dei nuovi nuclei operativi, così ridefinitisi dopo la sostituzione dei dissidenti. Tuttavia il contributo, rilevante sotto il profilo del concorso morale da lei inizialmente dato alla decisione di intraprendere a preparare l'azione e far pervenire l'esplosivo in carcere, (partecipò alle riunioni in cui ciò si decise), non è stato eliminato dal comportamento successivo che, come avvenuto per i dissidenti, abbia quanto meno ritardato la preparazione del progetto.

Tutto lascia ritenere piuttosto che, essendo la TORALDO sorella di una dei detenuti che dovevano evadere, essendo clandestina e abitando in via Lombardini ove si tennero le riunioni di coordinamento dell'azione, essa continuò a dare il suo contributo sul piano organizzativo nella ridefinizione dei nuovi nuclei operativi. (vedi GALLI p.25 ove precisa che la donna divenne clandestina proprio a seguito della sua recente individuazione a San Vittore mentre cercava di consegnare un documento al fratello Vincenzo).

Alla luce delle su esposte risultanze e considerazioni appare legittimo il giudizio a carico di TORALDO Anna, perchè risponda, a titolo di concorso morale, dei reati di cui ai capi da 125) a 129).

-----

Per quanto riguarda, invece, GALLI Silvia (ndb. LIA) l'unico elemento a suo carico è rappresentato dalla dichiarazione del fratello Michele che la stessa, inizialmente, doveva partecipare al progetto con funzioni di vedetta e dare il via all'operazione (vedi suo interrogatorio, pp.63, 64, nonché l'alle-

el

gato n. 1 al verbale del 20/3/82).

L'imputata nell'interrogatorio al G.I. del 25/1/83 p.2 ha dichiarato di non essere stata neppure informata dal fratello dell'intenzione di questi di affidarle l'accennato compito. Va poi rilevato che la GALLI ha anche spontaneamente confessato reati (come esercitazioni con armi) fino a quel momento a lei non contestati, per cui non si vede per quale motivo avrebbe dovuto dire il falso in ordine alla sua partecipazione a tale azione.

Si consideri inoltre che il suo nome è stato fatto in relazione al progetto iniziale dell'operazione, ne vi è alcun elemento che possa far ritenere che le sia stato assegnato un ruolo operativo del secondo progetto; nessuna prova vi è peraltro della sua attiva partecipazione alla fase preparatoria dell'azione San Vittore. Per tali considerazioni, appare equo prosciogliere GALLI Silvia da tali fatti per non aver commesso il fatto.

-----

In conclusione vanno accolte in ordine ai capi da 125) a 129) tutte le richieste del p.M.:

- il rinvio a giudizio per AMICO Flavio, BELLOSI Francesco, BETTI Pasqua Aurora, BONATO Daniele, CARNELUTTI Adriano, CASAVOLA Vita, CHIARI Maria Grazia, CHIARI Renata, DE MARIA Nicolò, DI GENNARO Pietro, FACCIO Dario, FERLICCA Angelo, FERRARI Mauro, GALLI Michele, GIANCOLA Nicola, GRILLO Franco, PAIELLA Antonio, PROTTI Mario, PUGLIESE Pio, SCACCIA Vincenzo, TORALDO Anna, TORALDO Vincenzo, TROMBIN Roberto, ZACCHEO Ettoreina;

- il proscioglimento perchè i reati risultano estinti per

ol

sopravvenuta morte del reo nei confronti di FERRARI Stefano:  
- il proscioglimento nei confronti di GALLI Silvia e GHIRIN-  
GHELLI Marcello per non aver commesso il fatto.

-----

In ordine al reato di cui al capo 116) va disposto il rinvio  
a giudizio per FERLICCA Angelo, GALLI Michele, GIANCOLA Nico-  
la, ZACCHEO Ettore e la sentenza di n.d.p. nei confronti  
di FERRARI Stefano perchè il reato è estinto per sopravvenu-  
ta morte del reo.

OP



FOGLIO SEGUITO N. 452

C A P I T O L O 4 °

La colonna W. Alasia dopo gli arresti del  
febbraio 1982 fino agli arresti dell'autunno-inverno 1982/83

el

CAPITOLO 4°LA COLONNA W. ALASIA DOPO GLI ARRESTI DEL FEBBRAIO 1982  
FINO AGLI ARRESTI DELL'AUTUNNO-INVERNO 1982/83.

In tale periodo vengono tratti in arresto tutti i restanti militanti di rilievo della W. Alasia, con la sola eccezione dell'ADAMOLI (degli altri latitanti del presente processo, infatti, la BALZERANI aveva lasciato la colonna milanese fin dal giugno 1980, mentre di ALBERTON Radames si perdono completamente le tracce; gli stessi numerosi pentiti non hanno più notizie sul suo conto).

Va peraltro sottolineato che l'ADAMOLI dal febbraio '82 viene sospeso dalla colonna, insieme con MAROCCO e BELLOLI, per contrasti sorti sull'opportunità dell'operazione S. Vittore. Il MAROCCO continua la sua attività a Torino, confluendo col suo gruppo nel Partito Guerriglia; la BELLOLI a sua volta si unisce ai militanti dello stesso P.G., mentre l'ADAMOLI rimane in una posizione intermedia tra P.G. e W.A., praticamente isolato, pur mantenendo contatti sporadici con i primi (attraverso CHIOCCHI) e con i secondi (attraverso CARNELUTTI e TROMBIN, i militanti che più degli altri fanno pressioni per l'inserimento della W.A. nel Partito Guerriglia).

Va ricordato che nella presente ordinanza non verranno presi in esame i principali fatti criminosi della W.A. in tale periodo, che sono consistiti nell'omicidio di Lissone del m.llo RENZI del 16/7/82, nel conflitto a fuoco al bar Rachelli di Milano del 23/7/82 e in una serie numerosa di rapine per autofinanziamento; l'istruttoria su tali episodi, momentaneamente separati, è tuttavia prossima alla con

clusione. Sarà opportuno tuttavia in questa sede accennare alla struttura che la colonna man mano ha assunto dopo gli arresti del febbraio '82.

-----

Come esposto nei capitoli precedenti, prima del febbraio '82 erano stati tratti in arresto alcuni militanti tra cui i dirigenti ALFIERI e BETTI, mentre altri elementi di primo piano, come ADAMOLI e BELLOLI (oltre a MAROCCO, GHIRINGHELLI e ZELLINO) erano di fatto usciti dalla W.A., a seguito di profondi contrasti sorti durante la preparazione del progetto di evasione da S.Vittore.

Nel febbraio '82, a seguito degli arresti del GALLI e del GRILLO, furono catturati in rapida successione numerosi militanti, tra cui personaggi di rilievo, come DE MARIA (dirigente di colonna), NEGRONI, FERRARI Mauro, GIANCOLA etc. Attraverso le dichiarazioni di alcuni imputati che sceglievano di tenere una linea difensiva improntata alla lealtà processuale, venivano arrestati altri elementi della W.A. ed acquisite prove a carico di ulteriori militanti, costretti perciò alla latitanza e alla clandestinità.

Dopo febbraio assistiamo ad un periodo di sbandamento e confusione nelle file del gruppo eversivo. Dopo un periodo di generale congelamento, è la ZACCHEO che per prima cerca di ricostituire la colonna, riprendendo cautamente i contatti con compagni sfuggiti agli arresti o non identificati; si fa infatti un censimento di coloro che, per non aver avuto contatti con i pentiti non sono stati individuati e possono quindi riprendere la normale attività. La situazione logistica è precaria e sono poche le strutture sicure, che cioè non possono essere state identificate.

04

La ZACCHEO tenta di ricucire ogni rapporto, ma non sempre vi riesce; i militanti residui della Brigata Ospedalieri rimangono congelati e poi rifiutano di presentarsi agli appuntamenti di servizio che la dirigente della brigata continua a fissare loro. Anche altri, della Brigata Alfa Romeo, vengono congelati, mantenendo contatti personali col solo TROMBIN, che, geloso della sua posizione di preminenza nella brigata, è restio/alla colonna la gestione di tale gruppo; <sup>a trasmettere</sup> ciò anche perchè egli, insieme con FERRARI Stefano e CARNELUTTI spinge per la confluenza della W.A. nel Partito Gueriglia.

Le pressioni dei tre non fanno presa sulla ZACCHEO, fedele alla tradizionale linea ideologica della W.A. e al suo patrimonio storico; con la donna è tutta la base della colonna. Pertanto il TROMBIN, il CARNELUTTI e FERRARI Stefano si dimettono dalla Direzione di cui facevano da poco parte e si distaccano di fatto; mentre il primo cade subito nel conflitto a fuoco al bar Rachelli di Milano del 23/7/82, gli altri due prendono contatti col P.G. rimanendo, col loro ridotto seguito, in una posizione intermedia. L'ADAMO LI, dal suo canto, vede troncati i suoi rapporti anche col P.G., che gli rimprovera la gestione del tutto personale di una somma (circa 4 milioni), affidatagli dal CHIOCCHI per esigenze collettive dei militanti.

La ZACCHEO e gli altri della W.A., pur fedeli alla tradizionale linea politica e ideologica, mantengono tuttavia i contatti con il P.G. (prevalentemente con la colonna torinese), sia per scambi informativi e confronti dialettici, sia per concordare modalità operative per azioni comuni. Si pensi al piano di evasione di detenuti a Fossombrone, preparato nei minimi particolari in estate a Pesaro per oltre un mese

el

insieme con elementi del P.G. e dei Nuclei di Sergio SEGIO; si considerino i ripetuti incontri tra i rappresentanti di colonna, ultimo dei quali quello della ROSSETTI a Napoli, proprio il giorno precedente la caduta della base di Cinisello; si pensi all'affidamento della mitragliatrice Breda-Safat a Pesaro dal P.G. al CANTONI, perchè costruisse il pezzo mancante rendendola efficiente.

La colonna è quindi nuovamente in fase di crescita; si ricostituiscono le varie brigate, anche se alcuni militanti preferiscono il rientro nella legalità (come poi spiegheranno dopo l'arresto a questo G.I.).

Vengono presi anche contatti internazionali attraverso il FERRO e il PASINELLI, che si reca a Parigi per incontrare rappresentanti di Action Directe, per scambi informativi e per acquistare, dividendo la spesa col gruppo francese, una grossa partita di armi per 50.000 franchi, cioè circa 50 milioni di lire (l'elenco di tali armi è stato sequestrato a Cinisello ed è allegato in fotocopia all'interrogatorio di PASINELLI del 18/12/82).

Sul piano interno si riprendono le inchieste su magistrati, forze dell'ordine e su personalità del mondo economico (vedi al riguardo dich. BONATO a ff. 27, 28 e PASINELLI f. 4 dell'int. al G.I. del 21/2/82). In fase avanzata era quella su COPPI, presidente dell'Assolombarda, controllato quasi quotidianamente nei suoi orari e nei suoi percorsi in vista del suo futuro sequestro (a Cinisello sono state sequestrate ampie e dettagliate relazioni giornaliere su tale personaggio in ordine a tutti i suoi spostamenti e agli automezzi utilizzati).

ol

C'è quindi una ripresa di iniziative, un intensificarsi di contatti tra militanti.

Per quanto concerne il TROMBIN ed il CARNELUTTI la situazione rimane fluida. Il primo continua a gestire personalmente la Brigata Alfa Romeo, suscitando le ire della ZACCHEO, desiderosa di prendere i contatti direttamente con tali compagni. Il CARNELUTTI e il suo sparuto seguito (FRANCIOLI, PIZZARELLI, SOTGIU, peraltro momentaneamente ospitati in strutture decentrate lontane da Milano per difficoltà logistiche), non riescono dal loro canto a reinserirsi nella WA, anche se fanno da tramite nei contatti col PG (è il CARNELUTTI che fissa l'appuntamento della ROSSETTI a Napoli) e con i Nuclei.

Per quanto concerne i rapporti con SEGIO Sergio, va rilevato che essi vengono presi solo per finalità operative; ciò sia per il suo esasperato individualismo e sia perchè i suoi specifici ed esclusivi poli di interesse sono gli espropri e il carcere. Già precedentemente in effetti vi era stato un limitato rapporto di collaborazione operativa con i Nuclei, quando cioè la WA, pur rifiutando di partecipare direttamente all'operazione Rovigo (evasione della RONCONI ed altri), accettò la richiesta di prestare armi (tra cui due fucili HK, bombe a mano e ricetrasmittenti per tale azione). Nel 1982 i contatti sono invece molto più stretti (si pensi ai numerosi incontri con i Nuclei di ZACCHEO, PROTTI, PUGLIESE, DEL CORE, FIGINI, con la quale il SEGIO sarà arrestato); essi sono tuttavia sempre motivati da esigenze personali ed operative (la necessità di trasmettere ai ricettatori conosciuti solo da SEGIO

ep

il bottino delle rapine o la preparazione dell'evasione di Fossombrone).

E' probabile che l'ultimo incontro con la FIGINI del 16/1/83, fatale al SEGIO, sia stato motivato sia dall'esigenza di valutare se tenere ancora in piedi la preparazione per Fossombrone, momentaneamente accantonata, sia dal desiderio di venire in possesso delle ultime armi della WA (tra cui un fucile HK), occasionalmente nella disponibilità della donna (la VEDOVELLI Marta aveva infatti ritirato tali armi dai compagni di Varese portandole a casa dell'Angela proprio il giorno precedente il suo arresto del 21/12/82).

Il meticoloso lavoro di ricostituzione della Colonna viene tuttavia frustrato dalla caduta della base di Cinisello e dagli altri arresti del novembre 82, operati per la collaborazione del MAROCCO con gli inquirenti. Questi, pur avendo preso le distanze dalla colonna milanese da circa un anno, consente ai CC. la scoperta della base di via Terenghi, ultimo santuario della WA. Seguendo il suo esempio, altri collaborano con la giustizia e ad uno ad uno, in una reazione a catena, cadono quasi tutti gli altri militanti; vengono anche identificati alcuni di cui si conosceva precedentemente solo il ndb. (Matteo di Sesto - FORMENTI; Maurizio - FACCIO, ecc).

I continui arresti si spiegano oltre che per la crisi di identità vissuta da molti compagni, anche per la precaria situazione logistica, che li costringe per necessità impellente a cercare rifugio e ospitalità anche presso soggetti 'non puliti', che cioè potevano essere già sospettati dalle forze dell'ordine (circostanza del resto vera: vedi FIGINI).

-----  
oe

Dopo aver molto genericamente accennato alla situazione della WA nel 1982 ed ai suoi rapporti con gli altri gruppi, è necessario identificare le strutture direttive ed interne che la Colonna si è data nei vari periodi dell'anno.

La individuazione dei dirigenti assume, come sempre, determinante rilievo per l'attribuzione delle responsabilità a titolo di concorso morale dei fatti criminosi.

Gli interrogatori degli imputati consentono di far piena luce anche stavolta:

BONATO e PUGLIESE (vedi loro interrogatori al G.I. rispettivamente a p. 3 e a p.4) concordano nel dichiarare che dopo febbraio la Direzione rimase affidata alla sola ZACCHEO; successivamente alla donna si aggiunsero BONATO e PUGLIESE, nonché PASINELLI e PROTTI; dopo l'arresto di quest'ultimo a seguito del conflitto a fuoco del 23/7/82 in cui trovò la morte FERRARI Stefano, la Direzione assunse la sua definitiva composizione con: ZACCHEO, BONATO, PASINELLI e ROSSETTI.

D'altra parte, PASINELLI (vedi P.M., pp.10-12), con dei riferimenti molto dettagliati, ha dichiarato che la ZACCHEO, dopo le dimissioni di FERRARI Stefano, TROMBIN e CARNELUTTI fece una serie di riunioni per cercare di costruire una nuova Direzione di Colonna; in particolare, in una tenuta nel parco di Monza del luglio 1982, cui parteciparono appunto la ZACCHEO, PASINELLI, BONATO, PUGLIESE e PROTTI, fu preparata la bozza di un documento intitolato "Capitani coraggiosi" che voleva costituire la risposta ad una lettera e ad un documento in precedenza redatti dai tre dimissionari. In effetti non si trattò, dunque, della riunione di una

of



nuova Direzione, quanto piuttosto di una presa di contatto tra i militanti per iniziare un discorso volto alla ricomposizione della Direzione; pertanto formalmente all'epoca la Direzione era costituita dalla sola ZACCHEO (siamo, come detto, agli inizi del luglio 1982).

Una nuova Direzione vera e proprio si ebbe, secondo PASINELLI, alla fine del settembre 82 e fu appunto composta dallo stesso PASINELLI, dalla ZACCHEO, dalla ROSSETTI e dal BONATO (composizione confermata dal DEL CORE a p.8 del suo interrogatorio).

I lievi contrasti tra le dichiarazioni si spiegano col fatto che, dopo l'ondata di arresti del febbraio 1982, la situazione all'interno della CWA era divenuta molto confusa, per il contrapporsi di idee diverse sullo sbocco da dare alla lotta armata, e molto precaria, per la già accennata crisi organizzativa (perdita di contatti con molti militanti, forzata entrata in clandestinità di altri, perdita di materiali e basi sicure).

D'altra parte, osserva giustamente il P.M., in una tale situazione di emergenza, aggravata dai noti dissensi interni, la mancanza di rigide regole formali rende difficile stabilire il preciso momento in cui ad un gruppo ristretto venga riconosciuto da tutti o almeno da una maggioranza di militanti, il potere decisionale proprio della Direzione di Colonna.

Sotto un profilo più strettamente giuridico va poi rilevato, in primo luogo, che all'interno di una banda armata l'organizzatore può avere anche dei poteri direttivi, distinguendosi dal capo soprattutto per il prevalere in lui delle funzioni strumentali essenziali per la sopravvivenza

of

e per l'attività della banda.

In secondo luogo, la identità di pena prevista dal 1° e dal 3° comma dell'art.306 c.p. fa perdere gran parte della rilevanza pratica alla distinzione fra organizzatore e capo.

Per l'insieme dei motivi esposti giustamente il P.M. ha ritenuto più conforme alla realtà delle vicende della CWA in tale periodo, elevare la sola imputazione di partecipazione con funzioni organizzative e non di "capo" ai militanti che hanno fatto parte della direzione di Colonna dopo il febbraio 1982.

Nell'ordinanza che definirà l'istruttoria in corso sui fatti criminosi commessi dopo il progetto di evasione da San Vittore, si affronterà il problema della responsabilità a titolo di concorso morale di quelle azioni. In quella sede si farà riferimento non tanto al dato formale dell'aver fatto parte o meno della Direzione di Colonna, quanto piuttosto all'eventuale contributo causale dato nella fase di decisione e di programmazione dei reati..

-----

In ordine alla struttura interna della WA, il BONATO (int. G.I., pp.4 e 7), il PASINELLI (int. P.M. 17 - 20 e quello successivo al G.I.), FORMENTI (int. G.I. 4 - 5), PUGLIESE (int. G.I. 4 - 5), consentono di tracciare un organigramma preciso delle varie Brigate.

Nel indicarle non si farà riferimento ai singoli componenti delle stesse, attesi i continui singoli passaggi da una struttura all'altra.

of

Rifacendosi sostanzialmente alla situazione esistente prima degli arresti di febbraio, nella WA rimasero le seguenti Brigate:

- 1) Brigata Ospedalieri (da tempo la ZACCHEO era responsabile di tale struttura, di cui ormai ne faceva parte la sola VEDOVELLI Marta).
- 2) Brigata Fabbriche di Sesto (della quale nell'ultimo periodo era responsabile il PASINELLI).
- 3) Brigata Alfa Romeo (della quale si occupò di fatto il TROMBIN e di cui avrebbe dovuto occuparsi successivamente il PASINELLI).
- 4) Brigata Elettronica ed. UFO (che forniva prestazioni di carattere tecnico prevalentemente; responsabile negli ultimi tempi era la ROSSETTI).
- 5) Brigata Contro (anche di questa negli ultimi tempi era responsabile la ROSSETTI).
- 6) Brigata Carceri (responsabile era prima la ZACCHEO, poi il BONATO).
- 7) Brigata Territoriale (di cui doveva occuparsi il BISCARO).
- 8) Brigata di Varese (di cui era responsabile il BELOGI).

-----

Per concludere un accenno ai quadri residui della W.A. al marzo 1983.

La situazione è molto semplice. Sono rimasti latitanti ADAMOLI ed ALBERTON Radames (la BALZERANI dal giugno 1980 non può più considerarsi appartenente alla colonna milanese).

Dell'ALBERTON gli stessi militanti pentiti hanno perso le tracce;

al

del resto non sembra che egli possa fornire un sostanzioso contributo alla lotta armata, anche per la sua età (57 anni).

In ordine all'ADAMOLI, la sua posizione di isolamento è stata già sufficientemente tratteggiata in precedenza. Sintomatica è la circostanza che egli firmi individualmente, col suo nome e cognome, il documento ideologico del 10/3/83, fatto rinvenire durante la celebrazione del processo alla Corte d'Assise di Appello di Milano alla W.A. (AZZOLINI + altri). In tale documento egli riferisce di aver esaminato con un compagno la situazione, probabilmente un irregolare che peraltro non ha sottoscritto il ciclostilato.

Per completare il quadro, occorre far riferimento ai due militanti della Brigata Elettronica c.d. U.F.O., cioè ILARIO e ROBERTO, che hanno mantenuto sempre una esasperata compartimentazione (venivano ironicamente chiamati gli "innominabili", persone che nessuno doveva conoscere, come dice il CANTONI a f.7 del suo interrogatorio); essi mantenevano contatti solo con pochi compagni (specie CARNELUTTI e ROSSETTI) e peraltro con una circospezione che destava anche ilarità a volte negli altri, quando se ne parlava. I due si sono limitati a fornire prevalentemente un apporto tecnico alla W.A. in determinate occasioni. La BETTI, durante la sua detenzione a S.Vittore, dice di rivolgersi all'ILARIO per la costruzione di una chiave "universale" che apra alcune porte dell'istituto, e molti militanti all'esterno (tra cui GALLI e GRILLO) neppure sanno chi sia costui. Il ROBERTO, dal suo canto, propone due progetti molto suggestivi: a) unificare i risultati delle inchieste della W.A. e del P.G. in un elaboratore portatile, l'accesso al quale fosse possibile attraverso una chiave in cifra (ciò per evitare la dispersione dei dati delle varie inchieste conseguente agli arresti dei militanti, oltre agli altri evidenti vantaggi di natura tecnica); b) assemblare le componenti di un'apparecchiatura elettronica al fine di interferire nelle trasmissioni

ol

ni televisive.

Ci sono poi alcuni elementi (due o tre probabilmente) della Brigata Ospedalieri, che dopo gli arresti di febbraio furono congelati per timore di essere stati individuati e che poi la ZACCHEO cercò inutilmente di ricontattare e reinserire nell'organizzazione nell'estate e nell'autunno '82, visto che i predetti avevano deciso di non presentarsi agli appuntamenti che la donna aveva loro fissato. E' da ritenere che siano rientrati nella legalità (si spera non temporaneamente).

Rimangono alcuni militanti della Brigata Alfa Romeo, non individuati, o perchè congelati dopo gli arresti del febbraio '82 e rientrati poi nella legalità, o perchè noti solo al TROMBIN e agli altri compagni della brigata. Il contributo finora offerto da costoro alla W.A. non appare di rilievo, almeno alla luce delle risultanze istruttorie, essendosi limitati ad una serie di contatti con l'ALFIERI (prima del suo arresto) e col TROMBIN.

el

PROGETTO DI EVASIONE DI DETENUTI DAL CARCERE DI FOSSOMBRONE

Come sopra enunciato, i singoli episodi criminosi successivi al febbraio '82 saranno trattati da questo G.I. con altra ordinanza, essendo stati per il momento separati dal procedimento. In questa sede ci si limiterà ad esporre le modalità del programmato piano di evasione di detenuti da Fossombrone, così come descritto da BONATO, considerati i continui riferimenti ad esso fatti nel presente capitolo e la sua connessione con alcune situazioni processuali trattate. Si riportano integralmente sul punto le dichiarazioni del BONATO (pp. 28-30 e 37 del suo interrogatorio a questo G.I.):

"Tale progetto prevedeva l'evasione dal carcere di Fossombrone durante l'ora d'aria dei detenuti che in quel momento sarebbero stati nel passeggio in cortile. Di tale azione se ne parlò agli inizi di luglio; durante agosto e settembre ci fu la fase preparatoria, mentre la fase esecutiva doveva avvenire alla fine di settembre. La proposta fu fatta dai Nuclei ed all'azione avrebbero partecipato militanti della W.A., Partito Guerriglia e Nuclei, nell'ambito della campagna sul carcerario in atto. Per quanto concerne la W.A., una base fu affittata a Pesaro da ANGELA (FIGINI) nel mese di agosto e successivamente un'altra dalla ZACCHEO nel mese di settembre. Non conosco nè l'ubicazione nè il numero delle basi prese dai Nuclei e dal Partito Guerriglia. Io fui ospitato solo nella base affittata dalla ZACCHEO. L'inchiesta sulla futura azione durò due mesi, mentre veniva progettata l'azione in tutti i dettagli. La definizione delle vie di fuga ed il controllo degli spostamenti delle campagnole di Fossombrone furono effettuati da una collina di fronte al carcere con osservazioni effettuate con cannoc

chiale, dalle ore 13 alle ore 15, ora in cui era in atto il passeggio. Il piano fu definito e si stava concretizzando mano mano che l'inchiesta andava avanti, ma poi l'azione fu sospesa in quanto non ci ritenevamo in grado di effettuarla, a causa dell'armamento insufficiente. Il piano, in ogni caso, prevedeva una fase di avvicinamento in cui una macchina piena di esplosivo si sarebbe diretta verso il muro di cinta che separava i cortili dei passeggi dall'esterno. Un gruppo di tre compagni avrebbe aperto un fuoco di sbarramento contro la postazione dei carabinieri al di fuori del perimetro del carcere. Nel frattempo due compagni di fronte al muro di cinta sarebbero saliti sul tetto del palazzetto dello sport posto di fronte al muro di cinta e avrebbero sparato contro le due garritte più vicine, dove stavano gli agenti di custodia sul muro. Dal momento della esplosione (era questo il segnale dell'inizio dell'operazione), i compagni all'interno, con esplosivo fatto già loro pervenire, avrebbero dovuto far saltare i tubi di una inferriata, posti in fondo al passeggio, aprendosi un varco fin sotto il muro di cinta, dove noi avevamo già aperto con l'esplosione il buco. Dopo di ciò i compagni evasi sarebbero saliti sui furgoni nella via di fuga. Contemporaneamente a queste azioni un nucleo di due compagni si sarebbe occupato della caserma CC. deposito automezzi nel paese di Fossombrone, distante dal carcere circa un chilometro e mezzo. Questi due compagni avrebbero dovuto sparare verso l'ingresso della caserma per impedire l'uscita dei carabinieri, mentre un terzo compagno bloccava il passo carraio con un grosso furgone cui avrebbe dato fuoco.

Un terzo nucleo si sarebbe posto presso un'uscita secondaria della caserma che dà sulla stazione ed avrebbe contemporaneamente controllato tale seconda uscita ed un bar vicino, dove spesso si trovano carabinieri. Un quarto nucleo di tre persone avrebbe attaccato la caserma vera e propria dei carabinieri di Fossombrone, ubicata anch'essa in linea d'aria ad un chilometro e mezzo dal carcere, ma dalla parte opposta: tale nucleo avrebbe impedito l'uscita dei carabinieri sparando nel caso questi tentassero di uscire. Un quinto nucleo di tre persone avrebbe attaccato la campagna che si muoveva intorno al carcere. A queste 17 persone previste (i cinque nuclei di tre persone più due sul tetto del palazzetto) dovevano aggiungersi due o tre autisti con furgoni per raccogliere gli evasi e due o tre alla guida di auto di staffetta per i furgoni. In tutto erano previsti 23/24 militanti che avrebbero partecipato all'operazione. L'esplosivo nel carcere di Fossombrone c'era già da molto tempo in quanto contatti dei Nuclei con il carcere erano molto frequenti; sapevamo che anche i detonatori erano da molto tempo all'interno della struttura carceraria. Noi della W.A. avremmo dovuto rubare due furgoni e delle auto e a tal fine avevamo già studiato di asportare da un garage di una via di Milano che non ricordo i due furgoni e da un grosso garage di via Plinio le auto. Il finanziamento dell'operazione doveva avvenire con l'esproprio al Banco di Sicilia di Piazza De Angeli, da attuare insieme con i compagni del Partito Guerriglia. I compagni di Napoli, infatti, avevano perso i contatti con il militante che aveva il residuo della somma del sequestro CIRILLO (400 mi



lioni). A tal riguardo voglio ricordare che l'azione di Salerno, alla quale peraltro non partecipò alcun militante della W.A., fu condotta proprio per approvvigionamento di armi da utilizzare nell'evasione. Ovviamente i furti dei furgoni e delle auto li avremmo attuati solo due giorni prima dell'azione.

Partecipanti della W.A. all'azione

Nel mese di agosto a Pesaro erano presenti della W.A. la ZACCHEO, il PUGLIESE, l'ANGELA e MATTEO (NINO) di Sesto (FORMENTI), che venne con la sua moto per controllare i tempi della via di fuga. A settembre eravamo presenti io, ZACCHEO, PUGLIESE e BELOGI; poi arrivò il BISCARO e nello stesso giorno, poco dopo, il VITTORIO, ma esclusivamente per riparare la mitragliatrice. Alla fase esecutiva della evasione avremmo partecipato io, BELOGI, ZACCHEO, PUGLIESE e BISCARO (cinque persone in tutto). Per i Nuclei avrebbero partecipato quattro compagni: SEGIO (intuii che si trattava di lui avendolo riconosciuto somigliante alle foto uscite in più occasioni sui giornali e si faceva chiamare RAFFAELE, suo attuale n.d.b.), FORASTIERI, SCETTINI (con rispettivi n.d.b. ALBERTO e FABIO: li ho riconosciuti vedendo le loro foto sui giornali), ed un quarto componente che non ho riconosciuto e di cui non ricordo il nome di battaglia.

I restanti compagni da utilizzare per l'operazione sarebbero stati del Partito Guerriglia reclutati dalle colonne di Torino, Napoli e Roma".

Il BONATO poi aggiunge a f. 37:

"Per completare il discorso sulla progettata evasione di Fossombrone, mi sono ricordato che avevamo progettato anche le vie di fuga. Secondo un primo progetto, i furgoni

su cui sarebbero saliti gli evasi dovevano portare gli stessi fino alla periferia di Fano, ove li avrebbe attesi il GHIRINGHELLI con una grossa imbarcazione, li avrebbe fatti salire sul natante, conducendoli in una zona non ancora stabilita. Ricordo a riguardo che nelle discussioni fatte si parlò del fatto che GHIRINGHELLI avrebbe dovuto procurarsi un'imbarcazione e su tale punto fu detto che per prenderla non vi erano problemi. La via di fuga alternativa prevedeva che gli evasi sarebbero stati spostati fino a Pesaro e sistemati nelle strutture ivi già predisposte, tra cui anche quella della W.A. affittata dalla ZACCHEO".

Per completare l'argomento vi è da dire che alcuni particolari sul progetto, per la parte a sua conoscenza, sono confermati dal PUGLIESE (ff. 11-12 int. G.I. del 5/2/83), il quale precisa che era in programma riproporre l'operazione temporaneamente sospesa in epoca successiva, magari anche nel gennaio-febbraio '83.

el

PARTE TERZA

I SINGOLI IMPUTATI

- Premessa.
- I singoli imputati.
- Conclusioni.
- Le memorie difensive in sede di deposito atti ex art. 372  
C.P.P.

el



PARTE TERZAI SINGOLI IMPUTATIPREMESSA

Si esamineranno in tale parte della sentenza-ordinanza le posizioni processuali dei singoli imputati in relazione al reato associativo sub 1) ed agli altri reati non contestati nelle trattazioni specifiche degli episodi criminosi. Si fornirà per ciascuno un riepilogo riassuntivo di tutte le imputazioni di cui devono rispondere nel presente processo. Va rilevato che, per evidenti motivi di sicurezza, i militanti B.R. non si conoscono tra loro nelle reali identità personali, ma assumono nei rapporti interni un nome di battaglia noto solo ad essi.

Per una migliore comprensione del presente provvedimento e degli interrogatori degli imputati spesso riportati, in cui talvolta si fa riferimento a tali nomi convenzionali, appare opportuno premettere un elenco di tali nomi di battaglia:

- |                         |                    |
|-------------------------|--------------------|
| 1. AFRO                 | DIANA Calogero     |
| 2. ALDO                 | BELLOSI Francesco  |
| 3. ALDO (del Bresciano) | PIZZARELLI Ario    |
| 4. ALVARO               | BOGNANNI Gaetano   |
| 5. AMEDEO               | GIANCOLA Nicola    |
| 6. ANDREA               | BONAPARTE Ambrogio |
| 7. ANDREA               | FERRO Pasquale     |
| 8. ANGELA               | FIGINI Daniela     |
| 9. ANGELO               | LACERRA Flavio     |

10. ANITA	SARLI Teresa
11. ANITA	SIRCHIA Benedetta
12. ANTONIO	AMICO Flavio
13. ANTONIO	LOQUERCIO Francesco
14. BEPPE	DE MARIA Nicolò
15. BRUNO	BISCARO Maurizio
16. BRUNO o BRUNETTO	DI GENNARO Pompeo
17. CARLO	IEROVANTE Riccardo
18. CARLO (di Varese)	PUGLIESE Pio
19. CESARE	FAGETTI Sergio
20. CLAUDIA	PIZZO Lucia
21. CLAUDIA	DALLA LONGA Nadia
22. CLAUDIO	ALBERTON Radames
23. DARIO	MAROCCO Antonio
24. DINO	GALLI Michele
25. DINO	SCACCIA Vincenzo
26. EMANUELE	AZZOLINI Lauro
27. ETTORE (anche OSCAR)	SALVADORI Fausto
28. FABIO	SPARAPANO Francesco
29. FAUSTO	PASINELLI Bernardino
30. FELICE	LACERRA Gianni
31. GIANNI ( già SILVIO)	ADAMOLI Roberto
32. GIGI	BONISOLI Franco
33. GINA	TORALDO Anna
34. GINO	CASUCCI Giovanni
35. GIORGIO	IACOPINI Fausto
36. GIORGIO	PEZZOLI Walter
37. GIORGIO	FERRARI Mauro
38. GIOVANNA	GIOVANARDI Bianca
39. GIOVANNI	PAGANI CESA Francesco
40. GIULIA	CASAVOLA Vita

el

41. GIULIA (del Bresciano)	SOTGIU Patrizia
42. GIUSEPPE ( di Varese)	BUZZI Gaetano
43. GIUSEPPE DELL'ALFA ROMEO	SBRIGLIONE Salvatore
44. IRA	BETTI Pasqua Aurora
45. IVO	PROTTI Mario
46. LAURA	PIOVANI Lidia
47. LELLO	CURATO Antonio
48. LIA	GALLI Silvia
49. LIVIA	NEGRONI Ada
50. LUCIO	ZELLINO Samuele
51. LUIGI	GRILLO Franco
52. LUIGI IL VECCHIO ( o zio LUIGI)	CARNELUTTI Adriano
53. LUIGI o GIGI	TORALDO Vincenzo
54. LUIGI o GIGI DI SESTO	TORNAGHI Sergio
55. MANUELO	SALEMI Franco
56. MARCO	SERAFINI Roberto
57. MARCO	TROMBIN Roberto
58. MARIO ( di Varese)	FERRARI Giordano
59. MARTA	SPINELLI Carla
60. MARTA	CHIARI Maria Grazia
61. MATTEO (di Varese)	BONATO Daniele
62. MAURIZIO	FACCIO Dario
63. MAURO	FERLICCA Angelo
64. MICHELE	SAVINO Antonio
65. MICHELE	DEL CORE Vincenzo
66. MIRIAM	NOBILE Anna
67. NINO (già MATTEO di Sesto)	FORMENTI Ivan
68. NORA	FRANCIOLI Caterina
69. PAOLO (o PAOLINO)	MORETTI Mario
70. PAOLO	PICCOLO Giuseppe
71. PEDRO o PIETRO	IOPPOLO Enrico

el

72. PIETRO	ELEONORI Nicola
73. PIETRO	BELOGI Massimo
74. REMO	MARZO Orazio
75. RICO o RICCIO	FERRARI Stefano
76. RITA	CUCCO Ivana
77. ROBERTA	BELLOLI Maria Rosa
78. ROBERTO	MARCHI Giuliano
79. ROCCO	ANTRONACO Angelo
80. SANDRA	ZACCHEO Ettore
81. SANTINO	RICCI Antonio
82. SARA	BALZERANI Barbara
83. SARA	BONAVITA Virginia
84. SERGIO	ALFIERI Vittorio
85. SAVERIO o SEVERO	GHIRINGHELLI Marcello
86. SILVIA	FAVERIO Manuela
87. TINA	VEDOVELLI Marta
88. TITTI	VENNI Santina
89. VIOLA	ROSSETTI Daniela
90. VITTORIO	CANTONI Marcello
91. WALTER	PAIELLA Antonio



I SINGOLI IMPUTATI

ol



ADAMOLI ROBERTOI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni di organizzatore e capo (art.306, 1° e 3° comma, cp.);
- capo 117)- reato p. e p. dagli artt.110, 81, 272, 303 c.p.;
- capo 118)- reato p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 cpv. c. p., 12 e 14 L. 1974/497, 1 L. 1980/15;
- capo 119)- reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 697 c.p.; 1 L.1980/15.

E' tuttora latitante. Come già precisato, ha fatto parte della direzione della Colonna WA con n.d.b. GIANNI (già SILVIO) dall'autunno 80 fino all'estate del 1981 (GALLI, p.15).

Ha ricoperto importanti funzioni organizzative; in particolare è stato responsabile del Fronte Logistico. Clandestino e 'regolare con stipendio', venne sospeso e poi espulso dalla Colonna nel febbraio 82 per contrasti e dissensi da lui manifestati durante la preparazione dell'operazione San Vittore.

Dopo gli arresti del febbraio 82 rimane praticamente in una posizione intermedia tra Partito Guerriglia e WA, pur mantenendo contatti sporadici con i primi (attraverso CHIOCCHI) e con i secondi (prevalentemente attraverso CARNELUTTI che come lui spinge alla confluenza della WA nel PG); successivamente vede troncati anche i suoi rapporti col PG che gli rimprovera un esasperato individualismo e la gestione "del tutto personale" della somma affidatagli da CHIOCCHI (4 milioni) da utilizzare invece per esigenze collettive dei militanti.

el

Il suo isolamento gli consente di sottrarsi agli arresti in cui incappano invece praticamente tutti gli altri militanti; tutti collegati tra loro. Sintomatico di tale situazione è il documento datato 10/3/82 firmato individualmente, durante il procedimento presso la Corte d'Assise d'Appello dei vecchi militanti della WA (AZZOLINI e altri), in cui, dopo aver minacciato un po' tutti (magistrati, avvocati, dirigenti e agenti di S.Vittore), ribadisce in modo un po' confuso la sua adesione al programma strategico del PG.

Per quanto molto attivo sul piano organizzativo (mantiene continui contatti con numerosi militanti e partecipa materialmente a più azioni), il giudizio dei compagni sull'ADAMOLI non è molto positivo sul piano politico.

Il MAROCCO lo definisce "un cane sciolto ambizioso". Del suo stato di isolamento dopo il febbraio 1982 parlano il PUGLIESE (p. 8 int. 3/2/82) e il BONATO (in uno degli ultimi incontri gli riferisce che si stava organizzando da solo, facendo rapine tipo farmacie, e chiede insistentemente che la WA gli fissi un contatto con i Nuclei e lo stesso PG che aveva interrotto ogni rapporto con lui).

Per i motivi suesposti va rinviato a giudizio per il capo 1) così come contestatogli nella qualità di capo e organizzatore. Si è già accertata la sua partecipazione materiale all'irruzione alla sede D.C. di via Mottarone (capi da 24) a 30), al sequestro SANDRUCCI (capi da 73) a 91), al sequestro COMPARE (capi da 50) a 50 ter) nonché all'omicidio MAZZANTI (capi da 43) a 45 bis). Gli sono state contestate, a titolo di concorso morale, le altre azioni della WA nel periodo in cui fu dirigente (dall'autunno 80 all'estate 81).

el

Va rinviato a giudizio anche per i reati sub 117), 118) e 119), riguardanti un episodio di propaganda armata posto in essere nei primi mesi dell'80 e consistito nell'apposizione di uno striscione B.R. nei pressi della fabbrica Borletti di Milano; le dichiarazioni rese sul punto, dinanzi al P.M., dal GRILLO (pp. 6 e 7) e dal GALLI (p.11), i quali concorsero materialmente in tali reati insieme con FERRARI Stefano ed appunto all'ADAMOLI, appaiono del tutto attendibili in quanto concordanti e puntuali anche in relazione a particolari secondari ma significativi - come, nella specie, la frattura del braccio che subì il GRILLO fuggendo in bicicletta dopo l'azione -.

Tra le innumerevoli fonti a suo carico, oltre quelle richiamate in precedenza nelle trattazioni generali sulla WA, si considerino: interrogatori resi al P.M. di Milano dal GALLI (pp.15, 44, 45, 54, 79, 80), da GRILLO (pp.49, 59, 63, 64), interrogatori resi al G.I. da SPARAPANO (25/2/ e 2/3/82), TORNAGHI (26/7/82), MAROCCO (il 14/11/82, pp. 2 e 7, ed il 10/1/83), ALDROVANDI (pp.5 e 6), BONATO (pp.2, 5 e 15), interrogatori resi al P.M. di Milano da PASINELLI (p. 2 con relativi riconoscimenti fotografici), c.d. 'memoriale' di FENZI (pp.40, 43, 46), R.G. N.O. CC. Milano del 20/2/82 (foto nn.5, 6, 13).

#### Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 1), da 24) - con la precisazione precedentemente indicata (280, 1° comma, 1^ parte, nel caso delle p.o. IOSA e DE BUONO e 2° comma, 2^ parte, nel caso delle p.o. TEDESCHI e ROBBIANO) - a 30), da 38) a 42), da 43) a 45 bis), da 46) a 49), da 50) a 53 ter), da 54) a 57), 58), 59), da 60) a 72), da 73) a 91), da 92) a 94), 117), 118), 119).

el

ALBERTON RADAMESI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

E' tuttora latitante. Di lui tuttavia anche gli altri militanti hanno perso le tracce. Nessuno degli imputati arrestati ha saputo più fornire notizie sul suo conto.

ALBERTON Radames è certamente il militante 'anziano' della CWA, con n.d.b. CLAUDIO, di cui ha parlato ripetutamente il GALLI Michele nei suoi interrogatori (vedi al P.M., pp.27, 31, 32, 70, 71, 92, ed al G.I. 1'1/5/82 con relativo riconoscimento fotografico).

In primo luogo coincide perfettamente la descrizione, seppur sommaria, che ne fa il GALLI con le caratteristiche fisiche dell'imputato.

In secondo luogo, come risulta dettagliatamente documentato nel R.G. CC. Milano, N.O. n.142/1-1 del 4/1/83, il RADAMES, almeno dal maggio 1981 aveva la disponibilità del furgone FIAT 238 tg. VA-531956 del quale, poi, dal 9/6/81 divenne anche formalmente intestatario.

In terzo luogo, dal biglietto manoscritto della BETTI sequestrato in via Cesare da Sesto (allegato in copia al R.G. Digos Milano n.2222 del 23/3/82 sul progetto di assalto al carcere di S.Vittore; vedi anche rapp. Digos Milano n.2184 del 24/2/82) è confermato che era proprio del militante con n.d.b. CLAUDIO la casa da cui la predetta era stata vista uscire dai Carabinieri. Il più volte ricordato R.G. CC. Milano n. 142/1 del 20/2/82 mostra, letteralmente in maniera 'fotogra-

el

fica', che tale casa era, appunto, quella di via Imbonati n. 25 ed in particolare l'appartamento al 5° piano di proprietà ed in uso ad ALBERTON Radames (la circostanza è pacifica alla luce dell'interrogatorio reso al P.M. il 2/3/82 dal figlio di questi, Roberto) (cfr. altresì gli interrogatori resi al G.I. da BONATO, p.15 e da DEL CORE, p.3).

Si è già esaminato, nella trattazione del sequestro SANDRUCCHI, come l'imputato mise a disposizione della CWA il furgone citato all'inizio nel quadro della propria partecipazione al sequestro, secondo quello che era il piano originario. Abbiamo pure visto come non solo la BETTI, ma numerosi altri militanti di primo piano frequentarono l'appartamento al 5° piano, loro messo a disposizione. Tali elementi, seppur non sono apparsi sufficienti per il rinvio a giudizio del RADAMES in ordine ai reati connessi al citato sequestro, sono più che sufficienti a confermare la militanza dell'imputato nella CWA.

La circostanza che egli mise stabilmente a disposizione della WA l'abitazione di via Imbonati, una delle basi più frequentate dai dirigenti della Colonna, impone il suo rinvio a giudizio per il reato di cui al capo 1) con funzioni organizzative, come contestatogli in rubrica. Dissentiamo pertanto sulla derubricazione richiesta dal P.M. in partecipazione semplice; si consideri infatti che la forza del gruppo eversivo sta nella clandestinità e nella compartimentazione; la base è necessaria alla vita e alla sua sopravvivenza; chi pertanto procaccia o ha la disponibilità giuridica di fatto di una struttura adibita a base certamente riveste la qualifica di organizzatore (vedi casistica Organizzatori sub P).

el

481

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

ALBERTON Radames è tuttora latitante.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per il reato di cui al capo 1);
- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi da 73) a 91) per insufficienza di prove.

es



ALBERTON Roberto

- capo 1) - partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.).

Dal R.G. N.O.- CC Milano n.142/1 del 20/2/82 risultava che un appartamento sito in Via Imbonati n.25, di proprietà della famiglia dell'imputato, era frequentato da persone ritenute al vertice della C.W.A. e veniva utilizzato come base; già sulla scorta degli accertamenti eseguiti dagli stessi Carabinieri era emerso che tale appartamento doveva identificarsi con quello sito al 5° piano dello stabile, così come risultava, tra l'altro, dalla foto n.5 allegata al citato R.G. (ove è ritratto ADAMOLI Roberto che suona al pulsante del citofono corrispondente a tale appartamento).

Nel corso del dettagliato interrorio reso al P.M. di Milano il 2/3/82, ALBERTON Roberto ha avuto, peraltro, modo di chiarire in maniera convincente: che il predetto appartamento (a differenza di altro sito al 4° piano dello stesso stabile) non è di sua proprietà bensì del padre Radames; che egli è estraneo sia all'eventuale utilizzazione che il padre faceva dell'appartamento al 5° piano in favore di esponenti della C.W.A., sia agli eventuali rapporti tenuti dal padre con questi ultimi; che di tali esponenti della C.W.A. egli conosceva solo FERRARI Stefano, già suo collega di lavoro, poi entrato in rapporti con il Radames; che egli non aveva la chiave dell'appartamento del 5° piano (ove peraltro non ricordava di essersi mai recato nella prima metà del 1981), mentre il padre

aveva la chiave del suo appartamento al 4° piano.  
Poiché le risultanze processuali ed in particolare i lunghi appostamenti - che sono alla base del ricordato R.G. dei Carabinieri - non contraddicono le affermazioni dell'imputato sopra riportate, mancando ogni ulteriore prova in ordine al reato contestato, si impone il proscioglimento nei confronti di ALBERTON Roberto in relazione all'imputazione di cui al capo 1) perché il fatto non sussiste.

ALFIERI VITTORIOI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative e di capo (art.306, 1° e 3° comma, c.p.).

Ha fatto parte della Direzione della WA, dall'autunno 80 fino all'estate 81, cioè dopo la scissione seguita alla riunione di Tor San Lorenzo del luglio 1980.

E' stato arrestato dai CC. il 24/10/81 a Settimo Torinese mentre si recava a Torino, dove la WA stava iniziando a costruire una Colonna parallela sulle stesse posizioni politiche (ispirata cioè alla centralità operaia).

Ha fatto parte del coordinamento fabbriche (verosimilmente quale rappresentante della Brigata Alfa Romeo) nonchè in precedenza alle riunioni della Direzione Strategica del luglio (vedi SCOZZAFAVA, SAVASTA e FENZI) e settembre 1980, ed è stato successivamente responsabile del Fronte di Massa (anche se tale struttura al momento del suo arresto era ancora in fase di assestamento). Era clandestino "regolare con stipendio" con ndb. SERGIO.

Fa parte di un quartetto (con BETTI, DE MARIA e NEGRONI) proveniente dall'esperienza del collettivo Ticinese, che ha dato una notevole impronta alla WA per la sua febbrile attività e la incisiva opera di proselitismo svolta (vedi MUTTI int. 5/2/82, p. 7 al G.I., che sottolinea come fin dal 77 i quattro, strettamente collegati tra loro, facevano propaganda per le

el

B.R., da essi considerate come l'unica alternativa possibile; poi essi iniziarono ad operare in zone separate come se si fossero divise strategicamente le rispettive sfere di intervento).

Ha condotto personalmente quasi tutti gli interrogatori del SANDRUCCI, il che evidenzia la sua preparazione politica ed il ruolo dirigente. Di rilievo la documentazione a lui sequestrata all'atto dell'arresto sull'Alfa Romeo e sulla Fiat, certamente stilata col suo prevalente contributo.

Provviene da una precedente esperienza di Rosso (vedi il citato MUTTI e BRAMBATI, 25/11/81). Ha avuto sempre un ruolo di vertice (vedi le citate riunioni della Direzione Strategica Nazionale e quella di Primaluna, in cui FENZI e GUAGLIARDO tentarono un riavvicinamento tra la WA e l'Esecutivo Nazionale). La sua presenza è continua in tutta l'attività della Colonna fino al momento dell'arresto.

Per quanto si è potuto accertare ha partecipato personalmente ai ferimenti GRASSINI dell'8/11/77 (capi da 155 a 159) e BESTONSO del 29/9/78 (capi da 200 a 205), nonché al sequestro SANDRUCCI (capi da 73 a 91) e all'omicidio MAZZANTI (capi 43, 45 bis).

Tra le innumerevoli fonti a suo carico, cfr.: gli interrogatori resi al P.M. da GRILLO (p.63), GALLI (pp.13, 15, 16, 44, 45, 49, 50, 55, 56, 79, 80), BUZZATI Roberto (14/5/82: riguardo sia lo scambio di pistole tra ALFIERI e SENZANI, sia i contatti con il Fronte Carceri), PASINELLI (pp. 3 e 7); gli interrogatori resi al G.I. di Milano da SAVASTA (il 6/2/82, pp.6 e 8), BONATO (p. 36), FORMENTI (p. 5); c.d. 'Memoriale FENZI' (pp.29, 32, 35, 40, 41, 46); RR.GG. CC. Milano N.O.

el

dell'1/11/81 n.4/131-3 (relativo all'importante documentazione sequestratagli al momento dell'arresto) e del 20/2/82 già più volte ricordato.

-----

- capo 133)- reato p. e p. dagli artt.81, 469, 482, 477 c.p.;  
1 L.1980/15.

Trattasi della falsificazione della carta di identità con le generalità di tale MILICI e con la foto dell'imputato, la cui responsabilità appare, nella specie, indiscutibile.

-----

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 38) a 42), da 43) a 45 bis), da 46) a 49), da 50) a 53), da 54) a 57), 58), 59), da 60) a 72), da 73) a 91), da 92) a 94), 133), da 155) - derubricato in lesioni aggravate, come a suo tempo precisato -, a 157), 159), da 200) a 205);
- sentenza di n.d.p. in ordine al reato di cui al capo 158) perchè estinto per prescrizione.

ep

ALIPRANDINI EUGENIA

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

E' stata tratta in arresto su chiamata di correo di Daniele BONATO (int. 3/12/82, pp.22 e 23).

Nel corso dell'interrogatorio reso a questo G.I. il 27/1/83, l'ALIPRANDINI, dinanzi alle dettagliate contestazioni mossele, ha respinto l'accusa di essere militante della CWA ma ha ammesso di aver ospitato a più riprese una tale 'Roberta', presentatale dal suo amico ZELLINO Samuele, e di aver custodito una grossa borsa portatale in casa dalla predetta e da uno sconosciuto. L'imputata ha peraltro negato di aver saputo, all'epoca, che la 'Roberta' si identificava con la BELLO LI (quello è infatti il n.d.b. di quest'ultima), conosciuta come tale solo dopo il suo arresto dai giornali, ovvero il contenuto di detta borsa.

Dinanzi alla contestazione di alcune telefonate intercorse con ZELLINO Maurizio (fratello del già ricordato ZELLINO Samuele imputato e detenuto nel presente procedimento), l'ALIPRANDINI ha cercato di giustificarne il contenuto riferendolo ad attività svolte per conto del 'comitato contro la repressione', ovvero a non meglio precisate necessità di verificare presso la Motorizzazione gli intestatari di due auto 'so spette' (vedi al riguardo il contenuto delle trascrizioni di cui alla perizia relativa).

Se già di per sé non è credibile che l'imputata ignorasse la militanza B.R. della 'Roberta' e di ZELLINO Samuele, le di-

el

chiarazioni rese dal BONATO riguardo l'episodio della 'borsa', le notizie richieste sull'organizzazione, i timori che fossero scoperti, dimostrano chiaramente come l'ALIPRANDINI aiutasse del tutto consapevolmente non solo singoli militanti ma l'attività della stessa CWA.

Ha precisato, infatti, al riguardo il BONATO:

".... nel mese di gennaio di quest'anno, temendo che potesse essere scoperta la base di Cinisello portammo lì una piccola parte del materiale sbaraccato dalla base di via Terenghi. Andai io in quella abitazione a portare l'attrezzatura per la falsificazione di targhe e documenti; io andai per portare la macchina per falsificazione di targhe, voluminosa e pesante che non poteva essere contenuta in una borsa. In tale occasione trovai solo la donna la quale mi chiese per quale motivo portavamo lì il materiale e mi chiese preoccupata se c'erano timori se fossimo stati scoperti. Mi chiese come andava la situazione della nostra organizzazione e io le risposi 'bene' e che per motivi cautelari preferivamo tenere lì per pochi giorni tale materiale. In effetti dopo alcuni giorni andai a riprendere tutto il materiale."

Le spiegazioni poi fornite dall'imputata sul contenuto della telefonata non appaiono del tutto credibili e non si riesce a comprendere perchè l'ALIPRANDINI ed il suo interlocutore fossero tanto interessati a non dare le proprie generalità, mentre erano così curiosi di conoscere quelle degli intestatari di auto 'sospette', presso gli uffici della Motorizzazione. Sintomatico è poi l'interesse mostrato nelle telefonate alla situazione dei militanti detenuti della WA, alla non meglio precisata collaborazione di alcuni per un lavoro sulle carceri, all'autore di un attentato non meglio in

dividuato; argomenti, questi, normalmente oggetto di interesse solo da chi è molto vicino alla lotta armata.

Si pone, invece, il problema di quale reato sia configurabile in atti dal momento che, pacificamente, l'imputata non era considerata militante della CWA dagli altri membri della Colonna ed infatti non aveva un suo n.d.b. (cfr. il citato interrogatorio del BONATO).

Si è già sottolineato nel delineare in precedenza la figura del 'partecipe', come costui non solo non deve, necessariamente, essere considerato tale all'interno della stessa ma non deve neppure, necessariamente, risultare inserito nell'organismo associativo: e sufficiente che espliciti una attività anche di mera assistenza, purchè rivolta non a singoli militanti della banda ma a quest'ultima.

Riteniamo che appunto questo sia il caso dell'imputata, specie in relazione all'avvenuto occultamento presso di lei del delicato macchinario di falsificazione sopra accennato. Perchè le fosse fatta una richiesta in tal senso è chiaro che i responsabili dell'organizzazione dovevano avere piena fiducia in lei, specie in considerazione dell'importanza del materiale; d'altra parte, per assumere un rischio del genere, l'ALIPRANDINI doveva essere spinta dalla decisione di aiutare l'intera CWA, come dimostrano le notizie richieste al BONATO sulla situazione della Colonna.

Stante, peraltro, il ruolo svolto dall'imputata va disposto il suo rinvio a giudizio in ordine alla semplice ipotesi di partecipazione a banda armata di cui al 2° comma dell'art. 306, c.p., così derubricato il capo sub 1) a lei contestato. Va conseguentemente respinta, per i motivi suesposti, la richiesta del difensore di derubricazione nei delitti sub 307) o 378).

(L'imputata è attualmente in stato di libertà provvisoria).

el



490

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

AMICO FLAVIO

- capo 1) - partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

Si è già esaminata la sua partecipazione al progetto di evasione di detenuti da San Vittore. Trattasi del militante della WA con ndb. ANTONIO arrestato armato il 21/12/81 insieme con BETTI Aurora.

Dell'imputato questo G.I. si è già occupato nella menzionata ordinanza del 28/5/81. Per un quadro completo appare opportuno riportare uno stralcio delle motivazioni che indussero al precedente rinvio a giudizio.

"Militante "irregolare" è il titolare di una tipografia impiegata stabilmente per conto dell'organizzazione terroristica, sia in base agli accertati rapporti con l'AZZOLINI - il quale tra l'altro fornisce i mezzi economici per impiantare, avviare e far funzionare la tipografia stessa - sia per le precise ed inequivocabili dichiarazioni del Peci in merito.

Nei rapporti dei CC. è indicato come l'AZZOLINI si recasse spesso nella tipografia per commissionare lavoro. il Peci al riguardo precisa: "sono sicuro che le uniche due tipografie di cui l'organizzazione disponeva all'epoca del sequestro Moro erano soltanto due: una a Roma, quella di via Foa del Triaca ed una a Milano, di cui non sapevo nè sò la ubicazione e il titolare, ma che certamente cadde con gli arresti di via Montenevoso. Non conoscevo i nomi dei titolari e degli addetti escluso Fausto IACOPINI (int.19/12/80)."

E poi ancora: "Nell'organizzazione era noto a tutti l'esistenza di una tipografia a Milano che lavorava per le B.R..

el

Cadde nell'ambito dell'operazione che portò alla scoperta della base di via Montenevoso; con tale tipografia i rapporti erano tenuti dall'AZZOLINI; i contatti erano tenuti anche dallo IACOPINI Fausto arrestato dai magistrati di Torino a seguito delle mie dichiarazioni (int.2/2/81)."

All'AMICO è stata contestata l'imputazione ex art.306 C.P. con la qualifica di organizzatore per aver messo a disposizione delle B.R. il suo lavoro e la sua tipografia in via Buschi, le cui attrezzature venivano utilizzate in modo continuativo per conto delle B.R. per la falsificazione di documenti e per la predisposizione di volantini e altri documenti di diffusione e rivendicazione delle imprese criminali.

Gli elementi a carico dell'imputato, oltre che dai rapporti con l'AZZOLINI e dalle precisazioni del PECEI, sono costituiti dall'imponente materiale e documentazione sequestrato nella tipografia di via Buschi (vedi capitolo perquisizioni). Particolarmente interessanti sono le tre lastre zincate per la stampa con impresso "carte d'identità", i numerosi elenchi con estremi di documenti e targhe da utilizzare per le falsificazioni, i residui combusti estratti dalla stufa di carte di identità dello stato svizzero e i fogli con annotazioni su personaggi del mondo economico e politico.

Va poi sottolineato che anche nell'abitazione dell'imputato di via Alpi 22 di Bellusco si sono rinvenuti: un ciclostilato relativo al comunicato B.R. 19/6/78 firmato da quindici militanti e sequestrato nel processo di Torino; numerosi fogli con estremi di documenti e targhe da utilizzare per falsificazioni, fogli relativi ad attività informativa e preparatoria per una schedatura su movimenti eversivi, persone coinvolte, attentati. "

Ottenuta la scarcerazione nel precedente processo, l'AMICO poco dopo entrava in clandestinità per venire arrestato nuovamente nelle circostanze esposte.. E' evidente che la militanza successiva alla scarcerazione non può rientrare nel reato precedentemente contestato (fino all'ottobre 1978). In questa sede dovrà pertanto valutarsi la nuova imputazione ex art.306 c.p. a lui contestata.

Il suo ruolo di organizzatore è confermato: dal fatto di essersi reso clandestino dopo una precedente carcerazione; dal fatto di essere uno dei detenuti che sarebbero dovuto evadere da San Vittore a seguito del noto progetto; dal fatto di avere un suo personale contatto non identificato, evidenziante quindi la sua attività di proselitismo (cfr. rep. 31 e 32 sequestrati nella base di via Cesare da Sesto, consistenti in foglietti dattiloscritti in cui, a proposito dell'accennato progetto di evasione si parla espressamente di un 'contatto' di Antonio; vedi GALLI, p.70); dal fatto che prima dell'ultimo arresto, era in dubbio, per valutazioni di tipo politico, se continuare la propria militanza in clandestinità (che quindi implicava una adesione non marginale alla banda armata) a Milano oppure a Napoli (con l'implicita conseguente esistenza dei suoi rapporti con formazioni praticanti la lotta armata in tale ultima città); dal fatto di essere ammesso ad una riunione della 'Brigata fabbriche di Sesto San Giovanni' del novembre/dicembre 1981, pur non risultando componente di tale brigata.

Tra le fonti a suo carico, oltre quanto già indicato, vedi: interrogatori di GALLI al P.M., pp.27, 54 e 70, al G.I. dell'1/5/82; interrogatorio di PASINELLI al P.M., p.6; R.G. Digos Milano del 21/12/81 dal quale risulta che, al momento del suo

el

arresto, era armato, tra l'altro, con due pistole Smith & Wesson cal.38.

Nel corso dei suoi interrogatori l'imputato o si è avvalso della facoltà di non rispondere (interrogatorio al P.M. di Milano del 28/12/81), o si è dichiarato militante delle BR rifiutandosi anche di firmare il verbale (interrogatorio al G.I. del 2/6/82).

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i capi 1) e da 125) a 129).

AQUILI ALBERTO

- capo 1) - partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

Trattasi di un vecchio militante della Colonna milanese delle B.R., molto legato alla CUCCO ed all'ALASIA e particolarmente attivo fin dal 1976. Si è accertata la sua partecipazione materiale solo all'incendio dell'autorimessa 'F.I. Magneti Marelli' del 16/11/76, mentre non partecipò all'irruzione nella sede di Democrazia Nuova l'1/12/76 solo perchè, risultando pedinato, fu sostituito dal MUSCIANISI.

Si è allineato sulle posizioni del terrorismo più irriducibili negando anche l'evidenza. Per quanto non vi è prova che negli ultimi tempi fosse particolarmente attivo come militante, vi è il fondato sospetto della sua partecipazione ad alcune azioni terroristiche compiute dalla WA negli anni 76/78, su cui non si è fatta piena luce. L'istruttoria ha infatti evidenziato che in tale periodo l'imputato era pienamente inserito nell'organizzazione, anche se rifiutò nella primavera del 1978 di entrare in clandestinità e partire per il servizio militare, ricevendo censure per la decisione dalla CUCCO.

Si è a lui contestato il ruolo di organizzatore per i collegamenti da lui tenuti tra i membri della banda e tra questi e i membri di altre bande (ipotesi sub H della casistica riportata nel capitolo sugli organizzatori).. L'esattezza di tale contestazione risulta confermata dalla circostanza che, tramite l'AQUILI, le B.R. tenevano i contatti col MUSCIANISI (militante irregolare) e dall'episodio del febbraio 78, riferito da quest'ultimo.

el

Accadde all'epoca che durante una cena cui parteciparono MUSCIANISI, AQUILI e, per Prima Linea, CAMAGNI e Sergio SEGIO, quest'ultimo chiese all'imputato se era possibile incontrare un rappresentante B.R. con cui scambiare documenti ideologici. L'AQUILI prese contatto con un elemento clandestino delle B.R. che gli diede i documenti richiesti, avvolti in un foglio di giornale e chiusi con nastro adesivo; all'appuntamento fissato in piazzale Loreto, prima dell'arrivo di SEGIO e CAMAGNI, l'AQUILI si allontanò per telefonare per cui fu il MUSCIANISI, rimasto sul posto, a scambiare l'accennato pacco di documenti con altro analogo che portò il CAMAGNI, l'unico a farsi vivo. Successivamente il MUSCIANISI consegnò tale secondo pacco all'AQUILI il quale, a sua volta, lo portò all'elemento clandestino delle B.R. a lui noto. Non sussistendo prove di una successiva militanza dell'AQUILI nelle B.R., il capo d'imputazione a lui contestato con mandato di cattura del 25/2 indica come termine finale della sua partecipazione alla banda armata, appunto, l'aprile del 1978.

Tra le fonti a suo carico, oltre a quanto già indicato, cfr: interrogatori resi, in particolare, dinanzi al G.I. - da PICCOLO (6 e 7/7/81), NOBILE (9/2/82) e soprattutto MUSCIANISI (23/2/82, con relativi riconoscimenti fotografici).

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i capi 1), 184), 185), 187), 188);
- sentenza di n.d.p. in ordine al reato di cui al capo 186) perchè estinto per prescrizione.

*al*

AZZOLINI LAURO

L'imputato è stato incriminato per appartenenza alle B.R. dall'A.G. di Roma. Il suo ndb era Emanuele.

E' stato già giudicato per fatti specifici della WA (vedi precedente ordinanza di questo G.I. del 28/5/81 e conseguenti giudizi dibattimentali). In quella sede è stato evidenziato attraverso le dichiarazioni di Patrizio Peci, il suo ruolo di dirigente della Colonna milanese a partire dall'epoca dei primi attentati del giugno 1977 fino al suo arresto del 1°/10/1978.

Nel presente procedimento è stata esaminata la sua posizione per l'omicidio DI CATALDO, cui si ri-manda.

Ha proceduto nei suoi confronti per il reato associativo e per altri gravissimi reati, tra cui l'omicidio Moro, l'A.G. di Roma.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i capi 151), 152), 154);
- sentenza di n.d.p. in ordine al reato sub 153) perchè estinto per prescrizione.

el

BALZERANI BARBARA

E' la primula rossa delle B.R. Il suo ndb era Sara.

Il Peci nell'interrogatorio del 2/2/81 ha precisato che, dopo gli arresti del febbraio 79 la Colonna era del tutto distrutta, a livello di militanti irregolari. L'esecutivo decise l'invio a Milano di MORETTI e BALZERANI per ricostituire la Colonna. Dopo parecchi mesi, alla fine del 1979, il lavoro diede i suoi frutti e le B.R. erano presenti nelle maggiori fabbriche milanesi: Sit-Siemens, Alfa Romeo di Arese, Mirelli, Breda e Falk.

Nel giugno 1980 la BALZERANI, per i forti contrasti nati con la BETTI e gli altri militanti, lascia Milano. Il distacco dalla WA è definitivo dopo il luglio 80 (Tor San Lorenzo). Sull'attività della donna per costituire a Milano una struttura in antitesi alla WA legata alla linea militarista (centralismo democratico) e sulla sua gestione a Milano in via Verga del sequestro Dozier, questo G.I. si è sufficientemente soffermato nell'ordinanza di rinvio a giudizio del 21/12/82 (n.127/82 ESPOSITO + 6) cui si rimanda.

Il suo ruolo negli episodi specifici precedentemente esaminati (tra cui il concorso materiale nel triplice omicidio di via Schievano) è stato delineato nei capitoli relativi.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi da 2) a 7), da 8) - configurato come reato p. e p. dall'art.280, 2° comma, 2° parte, c.p. - a 15), da 16) a 18), da 19) - configurato come reato p. e p. dall'art.280, 2° comma, 2° parte, c.p. - a 23), da 24) a 30), 31), 32), 33), da 34) a 37), 108 e 109).

(L'imputata è tuttora latitante).

el



BELLOLI MARIA ROSAI rimanenti reati:

- capo 1) - partecipazione a banda armata con funzioni di organizzatore e capo (art.306, 1° e 3° comma, c.p.);
- capo 101) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 c.p.; 21 e 23 L.1975/110; 12 e 14 L.1974/497;
- capo 102) - reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 697 c.p.; 1 L.1980/15.

Ha fatto parte della direzione della WA con ndb. ROBERTA a partire dall'autunno 80. In contatto con la Colonna milanese tramite il SERAFINI, lasciò la Colonna romana (nel cui Fronte Logistico <sup>era inserita</sup> con ndb. LAURA: vedi interrogatorio LIBERA a questo G.I. dell'11/6/82, pp.4 e 5, che colloca la sua partenza da Roma ai primi di novembre 1980), per iniziare con un ruolo di vertice la militanza B.R. milanese.

Ha ricoperto altre importanti funzioni organizzative; in particolare era tra i responsabili del Fronte Logistico e della Brigata Centro. Clandestina e 'regolare' con stipendio, venne sospesa dalla Colonna in occasione dei contrasti sorti durante la preparazione del progetto San Vittore; dopo di che confluì insieme con ZELLINO, poi sposato in carcere, nel P.G. All'atto dell'arresto avvenuto il 18/5/82 con ZELLINO in una tenda sui monti presso Erba (il CHIOCCHI, esponente del P.G. si era da poco allontanato), i due avevano un'Astra cal.38, una Colt Detective 38 special, una Browning cal.9, documentazione di contenuto ideologico, annotazioni di targhe di for-

el

ze dell'ordine, piantina di una Stazione di CC. presumibile obiettivo (vedi verb. sequestro allegato al R.G. CC. del 20/5/82).

Il motivo per cui le fu immediatamente attribuito, al suo arrivo a Milano, un ruolo direttivo risiede nella sua lunga progressa esperienza maturata prima nelle FCC e poi nella Colonna romana.

La donna ha evidenziato notevoli capacità organizzative ma anche militari. La sua presenza è spesso di primo piano. Si è già trattata la sua partecipazione materiale all'omicidio MARANGONI (in cui esplose dei colpi con la pistola Browning cal.9 datagli dall'ADAMOLI), al sequestro MANUNZA e al sequestro SANDRUCCI (il suo contributo in tutte le fasi di tale episodio è costante, dal momento della cattura del prigioniero, durante la sua custodia e in occasione del trasferimento da via San Rocco a via Lombardini). La BELLOLI è presente anche alle riunioni di Melito Porto Salvo ( MAROCCO 14/11/82, p.6 e PIZZO 18/11/83) Car-enna (v.PUGLIESE 2/2/83); partecipa all'esercitazione di armi a Pian dei Resinelli (GALLI, p.33) e gestisce il box di Cassina de' Pecchi per il deposito di materiale delle B.R.

In quanto dirigente della W.Alasia dall'inizio di novembre 1980 fino al febbraio 1982, l'imputata deve anche rispondere di tutte le azioni rivendicate dalla Colonna in tale periodo.

Il quadro probatorio a suo carico è imponente, sia per la fase precedente al suo ingresso nella WA, sia per la sua militanza in tale organizzazione (vedi gli interrogatori resi al P.M. dal GRILLO, pp.12, 13, 15, 59, 63; da GALLI M., pp. 15, 17, 24, 26, 44, 45, 79, 92; da PIZZO Lucia il 17 e 18/11/82; da PASINELLI, pp.24 e 25; nonché dagli interrogatori resi

el

al G.I. da PASINI GATTI il 14/10/81, p.3; da RICCIARDI il 15/12/81, pp.2 e 3; SAVASTA 11/6/82, p.3; MAROCCO 14/11/82, pp. 2, 6, 8, e 10/1/83; BONATO pp.2, 6, 17 e 18; PUGLIESE il 2/2/83, p.5; FORMENTI p.10.)Va ricordato che il BONATO, il MAROCCO ed il PUGLIESE, già militanti con la BELLOLI nei Reparti Comunisti d'Attacco, entrarono nella CWA anche tramite l'imputata.

Dalle dichiarazioni rese da GALLI al P.M. il 23/3/82, pp.78, 79, emerge altresì che alcune delle pistole sequestrate nella casa di via Cesare da Sesto, facevano parte della 'dotazione' che l'imputata portò con sé nella CWA al momento di entrarvi: di qui le imputazioni di cui ai capi 101) e 102) - formulate in relazione al capo 95) - per le quali,altresì,si impone il rinvio a giudizio della BELLOLI.

L'imputata si è rifiutata di rispondere agli interrogatori, dichiarandosi prigioniera politica.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 38)a 42), da 43) a 45), da 46) a 49), da 50) a 53), da 54) a 57), 58), 59), da 60) a 72), da 73) a 91), da 92) a 94), 101), 102), 114) e 115).

el

BELLOSI FRANCESCOI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.);
- capo 148)- reato p. e p. dagli artt.648, 61 n.6 c.p.; 1 L. 1980/15;
- capo 149)- reato p. e p. dagli artt.110, 477, 482, 61 n.6 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 150)- reato p. e p. dagli artt.110, 469, 61 n.6; 1 L. 1980/15.

Militante clandestino della WA con ndb. ALDO, è stato tratto in arresto il 13/6/82 ed era in possesso del documento falso indicato ai capi 149) e 150).

Nel 1981 l'imputato, da anni nella lotta armata e già appartenente a Prima Linea, stabilì rapporti con la WA, in cui confluì nell'ottobre 81 insieme con un gruppo del comasco in cui si era integrato (PROTTI, SCACCIA, PIOVANI, FIGINI, FAVERIO, DEL CORE; portò col suo gruppo alla WA una dotazione di armi tra cui i micidiali fucili mitragliatori HK).

Inserito inizialmente nella Brigata Carceri, divenne subito responsabile a tempo pieno del Fronte Logistico; ha mantenuto contatti continui con i Nuclei inducendo la WA a prestare a Sergio SEGIO gli HK, altre armi e ricetrasmittenti per organizzare la nota evasione della RONCONI e altre detenute da Rovigo; nell'occasione invano tentò di convincere la direzione a fornire per l'azione anche un contributo di uomini.

Ha partecipato con la WA ad una rapina al Banco di Sicilia di Sesto (BONATO, p.30) e con i Nuclei ad una rapina a Venezia.

el

(vedi FAVERIO 11/2/83, pp. 8 e 9; per tali fatti è imputato nel procedimento ancora in fase istruttoria temporaneamente separato).

Si è già accennato alla sua partecipazione al progetto di evasione di San Vittore, soprattutto in relazione alla riunione nella casa di Dubino in cui si staccò dalla posizione dei dissidenti per ricompattarsi sulle linee della WA.

Personaggio di rilievo nella WA, anche per la lucidità delle sue analisi politiche e per la vasta esperienza maturata durante la sua pregressa militanza in altri gruppi, il BELLOSI deve rispondere di appartenenza alle B.R. con funzioni organizzative per il ruolo assunto nel fronte logistico e quale 'regolare', nonché per la funzione di tramite che svolse tra la WA e il gruppo di Como prima e i Nuclei poi sino al momento del suo arresto.

Le dichiarazioni a suo carico rese da MAROCCO, FAVERIO e DEL CORE trovano completamente riscontro negli interrogatori resi al P.M. da GRILLO (pp.49, 50, 56, 63, 64) e GALLI (pp.27, 45, 46, 37, 58 con relativi riconoscimenti fotografici).

Il BELLOSI si è dichiarato militante comunista appartenente alle B.R. nell'interrogatorio al G.I.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 125) a 129), da 148) a 150), 214).

el

BETTI PASQUA AURORAI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative e di capo (art.306, 1° e 3° comma,c.p.);
- capo 99)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 c.p.; 21 L.1975/110;
- capo 100)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 106)- reato p. e p. dagli artt.81 cpv c.p.; 12 e 14 L. 1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 107)- reato p. e p. dagli artt.81 cpv, 697 c.p.; 1 L. 1980/15;
- capo 123)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 272, 303 c.p.;
- capo 124)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 134)- reato p. e p. dagli artt.81, 469, 482, 477 c.p.; 1 L.1980/15.

Dirigente della WA sia nel periodo in cui resse la Colonna con MORETTI e BALZERANI, sia in quello successivo fino al suo arresto, la BETTI è indubbiamente il personaggio di maggior spicco di tutta l'istruttoria.

Dopo aver partecipato all'omicidio DI CATALDO nel 78, l'escalation della donna è stata continua.

Dopo una esperienza nel collettivo Ticinese insieme agli altri tre imputati che daranno una notevole impronta alla WA (ALFIERI, DE MARIA, NEGRONI), la ragazza col ndb. IRA entrò nelle B. R. almeno dal 1978. Agli inizi del 79 costituì la brigata ter-

el

ritoriale operante nella 'zona Ticinese', detta anche 'Milano Sud' di cui fecero parte, sin dall'inizio, GALLI, GIANCOLA, GIOVANARDI e man mano vari altri.

Entrata nella Direzione di Colonna già al tempo di MORETTI e BALZERANI, si schierò contro di questi durante le riunioni che precedettero e seguirono la DIREZIONE STRATEGICA NAZIONALE di Tor San Lorenzo alla quale ultima, nel luglio 1980, partecipò, con DE MARIA e ALFIERI, in rappresentanza della CWA. Rimasta nella Direzione di Colonna sino al momento del suo arresto, il 21/12/81, di volta in volta, partecipò ai vari incontri con i rappresentanti dell'Esecutivo Nazionale delle B. R. sino alla rottura definitiva; divenne responsabile del Fronte Logistico, si occupò della Brigata Carceri, mantenne i contatti con i vari gruppi armati che man mano confluirono nella CWA ( ex Reparti Comunisti d'Attacco, gruppo comasco ecc.) ovvero con le nuove strutture delle B.R. Nazionali, come il c.d. Fronte Carceri di SENZANI.

Non c'è azione alla quale la BETTI non fornisca un suo contributo diretto (operativo) o indiretto (decisionale), non c'è militante regolare o irregolare che non l'abbia contattata o che non sia stato da lei valutato e soppesato prima di essere inserito nell'organizzazione; non c'è piano o progetto che non riceva il suo assenso per essere portato avanti. Insegnante scolastica, sembra che la lotta armata abbia costituito per lei la sua principale ragione di vita. La sua attività di militante, già prima della clandestinità è continua, febbrile senza soste.

Citare le fonti di prova a suo carico è pleonastico, perchè è stata conosciuta da tutti; quando devono prendere contatti con la WA è a lei che prevalentemente si rivolgono i rap

el

presentanti delle altre Colonne (vedi contatti con la Colonna di Napoli che inviano una somma del riscatto CIRILLO e con quella di Roma ove la BETTI, originaria del luogo, si reca spesso). E' una donna davvero inesauribile: scrive, contatta, organizza; è appena arrestata e già ha fotografato in mente e identificato i luoghi dove viene portata e ideata una possibile via di fuga. Una volta a San Vittore scrive senza soste messaggi un po' a tutti, che fa pervenire attraverso compiacenti familiari di detenute attraverso la CHIARI. Evidentemente dotata di notevole capacità di convincimento, riesce a distogliere i militanti da tutti gli altri obbiettivi (tra cui l'inchiesta su ROGNONI), perchè si concentrino sul progetto di evasione da San Vittore che dovrebbe farle acquistare la libertà.

Dopo pochi giorni di detenzione nel carcere milanese ha già pronto un primo e poi un secondo piano di evasione, <sup>preparato</sup> peraltro nei minimi dettagli attraverso i contatti che riesce incredibilmente e misteriosamente a stabilire con i detenuti del maschile. Numerosi sono i suoi messaggi sequestrati nelle varie basi e indosso ai militanti. Questi, fuori, subiscono la sua personalità, visto che poltiplicano sforzi ed energie per un piano che obbiettivamente presentava molte incognite e certamente, in ogni caso, si sarebbe concretizzato in un bagno di sangue.

Dal carcere la BETTI dà ordini, impartisce disposizioni per tutti. E' tale il suo prestigio presso i militanti che quelli che, aprendo gli occhi mostrano dissensi sull'operazione, vengono sospesi e poi espulsi. L'azione è prevista tra la seconda e la terza decade di febbraio. La donna induce la CHIARI Renata a far pervenire alla sorella Grazia detenuta, durante i colloqui, piccoli quantitativi di esplosivo e deto

ep



natori nascosti sulla propria persona. Temendo di essere trasferita prima del momento chiave, si dichiara disposta attraverso il suo difensore, Avvocato Sergio SPAZZALI, a sottoporsi a ricognizioni personali prima rifiutate.

Anche a San Vittore assume il ruolo di guida delle detenute della sezione femminile, che coinvolge nell'ardito piano, ed è durissima nei confronti dei militanti del maschile (TORALDO, DI GENNARO, AMICO) che chiama "handicappati", perchè a suo dire non sono sufficientemente attivi nell'attività preparatoria. Studia ogni luogo, ogni aspetto, si preoccupa perfino di indicare come e dove fabbricare una "chiave universale" per aprire alcune porte (da ILARIO, un componente della Brigata Elettronica, cd. UFO, come si appurerà poi). E' certamente sorprendente la quantità di produzione documentale da lei fatta pervenire ai compagni fuori dal carcere attraverso il canale CHIARI-CASAVOLA (ma certamente anche altri canali deve aver sfruttato).

La Colonna si sente decapitata senza di lei e asseconda ogni sua richiesta, ogni suo programma. E il giorno in cui viene esposto il suo pigriano arancione alla bocca di lupo prefissata, segnale d'inizio dell'azione, arriva. E' una domenica di fine febbraio, ma non succede niente.

A Firenze è stato arrestato GALLI Michele; nella perquisizione della sua abitazione di via Cesare da Sesto si sequestrano le divise da finanziere da utilizzare per l'ingresso in San Vittore; vi sono numerosi manoscritti che, esaminati e interpretati, consentono di delineare tutti i dettagli della operazione. Scattano gli arresti, anche perchè il GALLI inizia a collaborare con gli inquirenti. L'azione che doveva rappresentare il massimo sforzo militare e il momento di mag

el

giore verifica delle capacità della giovane Colonna, diviene una delle cause del suo declino; nelle febbrili attività preparatorie le regole di compartimentazione sono state osservate meno rigorosamente, molte superficialità sono state commesse; tanti militanti perciò cadono nella rete delle forze dell'ordine; altri, identificati, sono costretti ad una forzata clandestinità. La Colonna accusa dunque un colpo decisivo. La BETTI viene trasferita da San Vittore in una Sezione Speciale del Carcere di Rebibbia.

Si è voluto in tale sede ricordare le fasi seguenti all'arresto della BETTI, perchè molto indicative della personalità dell'imputata.

La sua lunga militanza ai vertici della Colonna e la sua attività anteriore la porta a rispondere di ben sette omicidi (solo due però a titolo di concorso materiale, DI CATALDO e MAZZANTI), ma il suo contributo è rilevante in tutte le azioni della WA in cui si sia fatta luce. E' lei a dirigere il commando che irrompe nella sede DC Perazzoli e gambizza quattro persone; è lei a gestire il sequestro SANDRUCCI interrogando il prigioniero (che noterà la sua durezza), decidendo lo spostamento in altra prigione e preparando le bozze dei documenti di rivendicazione; è lei che prepara il sequestro, poi non attuato, dell'agente MELIS di San Vittore con LACERRA Flavio e SPARAPANO; è lei che contribuisce alla scelta della linea politica della Colonna, partecipando alla riunione di Tor San Lorenzo che determinerà la scissione della WA... E' la BETTI a prendere sotto falso nome con FERRARI Mauro la base di Talamona ove si svolsero numerosi riunioni della Brigata Contro e furono ospitati MAROCCO e PUGLIESE ( vedi

rapp. P.S. Sondrio del 23/2/82 e 11/9/82; deposizione CER-  
RI al G.I. del 23/6/82; int. di LACERRA Gianni al P.M. del  
2/3/82, pp. 1 e 3 e di MAROCCO al G.I. del 14/11/82, p. 2 e  
di PUGLIESE del 5/2/83, p.12).

Passando ad un'analisi più dettagliata delle numerosi fonti  
di prova a sua carico, oltre quelle precedentemente indicate,  
è opportuno far riferimento alle concordanti dichiarazioni  
rese da GRILLO al P.M., pp.44 e 63; GALLI Michele al P.M., pp.  
5, 6, 10, 11, 13, 14, 15, 44, 45, 46, 49, 54, 56, 57, 58, 72,  
79, 80; BUZZATI al P.M. del 14/5/82; FENZI (cfr., in particola  
re, il suo cd. 'Memoriale', pp.29, 30, 40, 42, 46); PASINELLI  
al P.M., pp. 3 e 7; DEL CORE al G.I., p.3; MAROCCO al G.I..  
del 14/11/82, 10/1/83; PUGLIESE al G.I. il 2/2/83, p.3, ed  
altri.

Esaminando infine le rimanenti imputazioni specifiche, vi è  
da dire che ai capi 99) e 100) le è stata contestata la deten-  
zione di armi e munizioni costituenti la 'dotazione', in tem-  
pi diversi, della Brigata Territoriale Milano-Sud e del Fron-  
te Logistico.

Ai capi 106) e 107) sono stati contestati alla BETTI il por-  
to delle armi e la detenzione delle munizioni che a più ri-  
prese consegnò per la brigata Territoriale di Sesto San Gio-  
vanni e poi si fece riconsegnare (cfr. gli interrogatori di  
LACERRA Flavio al P.M., pp. 14 e 15, e di TORNAGHI al G.I.,  
il 26/7/82).

Le imputazioni di cui ai capi 123) e 124) riguardano, invece,  
le azioni di propaganda armata che la Brigata Milano-Sud com-  
pì a più riprese, spesso utilizzando volantini procurati dal-  
la BETTI (cfr. gli interrogatori al P.M. di GALLI M., pp.7,

el

10, 11, e di GRILLO, p.6).

Il falso, contestato al capo 134), riguarda la carta d'identità con le generalità LUSINI Lidia e con la foto dell'imputata, trovata in suo possesso al momento dell'arresto (cfr. R. G. Digos Milano del 21/12/81, nonché quanto si dirà esaminando la posizione di CHIARI Grazia).

La BETTI, militante clandestina, dopo il suo arresto avvenuto il 21/12/81 in un Bar di Milano con Flavio AMICO, entrambi armati, si è sempre rifiutata di rispondere agli interrogatori, dichiarandosi prigioniera politica e di guerra.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 2) a 7), da 8) - derubricato nell'ipotesi di cui all'art. 280, 2° comma, 2^ parte, c.p. - a 15), da 16) a 18), da 19) - derubricato nell'ipotesi di cui all'art.280, 2° comma, 2^ parte, c.p. - a 23), da 24) a 30), da 31) a 32)<sup>33)</sup>, da 34 a 37), da 38 a 42), da 43) a 45), da 46) a 49), da 50) a 53), da 54) a 57), 58), 59), da 60) a 72), 73), 91), da 92) a 94), 99) e 100), 106), 107), 123), e 124), da 125) a 129), 134), 151) e 152) e 154), 160) e 161);
- sentenza di n.d.p. per i reati ai capi 153) e 162) perchè prescritti.

BISCARO MAURIZIO

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art. 306, 1° comma, c.p.).

Trattasi di militante della C.W.A., n.d.b. BRUNO, che, dopo aver militato nel nucleo territoriale di Lambrate, era stato incaricato, dopo gli arresti del febbraio '82, di ricostruire la c.d. 'brigata territoriale'.

Tra le fonti a suo carico, oltre i RR.GG.CC. Sesto S. Giovanni del 14 e 17/11/82, si vedano gli interrogatori di BONATO al G.I. del 3/12/82 p. 6, e di PASINELLI al P.M. pp. 12, 17 e 23, ed al G.I. p. 11.

Il BISCARO è deceduto in un tentativo di fuga tra i balconi dello stabile di via Terenghi 3, in Cinisello, a seguito dell'irruzione dei Carabinieri nella predetta base B.R. Nei locali, ove sono stati sequestrati armi e documenti ideologici, l'imputato era ospitato insieme col BONATO, la ZACCHEO ed il BELOGI.

Va emessa sentenza di n.d.p. perchè il reato di cui al capo 1) è estinto per sopravvenuta morte del reo.

el

BOGNANNI GAETANO

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

Dalle concordanti dichiarazioni e riconoscimenti fotografici di GALLI (int. P.M., pp.16, 25, 45, 47, 49), GRILLO (P. M. pp.35, 43, 63), PASINELLI (P.M. p. 2 e 4 e G.I. pp.8 e 13) risulta che l'imputato col ndb. ALVARO, fu inserito nella Brigata Territoriale di Lambrate da Ada NEGRONI per poi passare, quando la stessa fu sdoppiata nell'autunno/inverno 1980, nella relativa Brigata Fabbriche. Contemporaneamente fu inserito nel Coordinamento fabbriche.

Già si è esaminata la sua partecipazione al sequestro SANDRUCCI (Presente alle riunioni di Primaluna in cui si mise a punto il piano, fece parte del nucleo di quattro compagni che salirono sull'auto e sul furgone che trasportò il prigioniero subito dopo il sequestro), al sequestro MANUNZA (fu presente alla riunione in cui si organizzò e preparò il sequestro di tre dirigenti aziendali, poi fallito per l'errore di persona nel MANUNZA; fu presente anche alla riunione di autocritica sulla fallita operazione).

Dopo le ferie del 1981 egli fu congelato in quanto si accorse di essere pedinato (anche se a detta del GALLI non scelse la clandestinità); e tale sua preoccupazione spiega la sua mancata partecipazione attiva al progetto di evasione da S. Vittore, operazione alla quale in un primo momento avrebbe dovuto prendere parte (nell'allegato 1 all'interrogatorio GALLI è annotato 'con un HK in dotazione').

Un riscontro obiettivo alla fondatezza di tali timori è con-

tenuto nel Rapp. N.O. CC. Milano del 20/2/82, nelle pp.20 e 24 in cui sono dettagliatamente indicati gli incontri che il BOGNANNI ebbe, tra l'altro, il 4/6/81 con la NEGRONI e l'11/ e 17/6/81, 28/8/81 con il PAGANI CESA.

L'imputato appare molto legato ai militanti ANTRONACO e SALEMI, anch'essi provenienti dalla Sicilia (Mazarino); nella casa di quest'ultimo era ospitato all'atto dell'arresto, in cui è incappato per essersi recato ad un appuntamento di recupero indicato dal GALLI.

Per evidenziare il ruolo non secondario del BOGNANNI all'interno della Colonna, va sottolineato che poco prima della conclusione del sequestro, partecipò alla riunione in Trezzano sul Naviglio in cui fu discussa la bozza della nota autointer vista della WA.

Per avere tenuto i collegamenti tra i membri della banda e avere contribuito a formare la linea politica della stessa (casistica sub G e I sub organizzatori), correttamente sono state a lui contestate le funzioni organizzative al capo 1). Le considerazioni che i compagni riponevano nelle sue capacità anche militari si evince dal fatto che nel primitivo progetto San Vittore era previsto che egli dovesse sparare con l'arma più micidiale in dotazione alla Colonna, cioè il fucile HK (vedi allegato 1 int. GALLI).

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 1), da 73) a 91), da 92) a 94).

el

BONAPARTE AMBROGIO

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

Dalle concordanti dichiarazioni e riconoscimenti fotografici di CURATO (cfr. suo interrogatorio al G.I. del 22/1/83, p.4) e di MAROCCO (cfr. suoi interrogatori al G.I. il 14/11/82, p.6, ed al P.M. il 20/11/82, p.6) risulta che l'imputato, dall'estate del 1981, entrò con il ndb. ANDREA nella CWA ricevendo, tra l'altro, del denaro per poter acquistare la casa di Milano, in via Serio n.9, dove successivamente ospitò lo stesso MAROCCO, AMICO Flavio, ZELLINO ed altri militanti clandestini, tra cui BELLOLI e PUGLIESE.

Tali risultanze trovano riscontro nelle precedenti dichiarazioni di GALLI Michele al P.M., pp.46, 54, 85 (che però non lo conosce personalmente); in quella di GALLI Silvia al G.I. del 25/1/83, p.3), BONATO (G.I., p.11), PASINELLI (P.M., p.18), PUGLIESE stesso al G.I.,(p.13 - i riferimenti alla sua persona e alla esatta ubicazione della sua casa nella quale fu una volta ospitato anche il PUGLIESE sono inequivocabili).-

Dalle dichiarazioni rese da LACERRA Gianni al P.M. il 4/3/82 (cfr. p.12) e dalla circostanza che il BONAPARTE lavorava effettivamente come lavapiatti al Gaetano Pini si evince che egli, prima degli arresti del febbraio 1982, militava nella brigata Ospedalieri.

Dalle dichiarazioni del CURATO e del PASINELLI già richiamate è infine emerso che nella primavera e nell'autunno 1982 riprese i contatti con la CWA, persi a seguito degli arresti del febbraio e della morte di FERRARI Stefano; ciò nonostante i tentativi di dissuasione operati dal suo amico CURATO

el



che inizialmente lo aveva messo in contatto con DE MARIA. Per quanto precede va disposto il rinvio a giudizio di BONAPARTE Ambrogio in ordine alla imputazione, come contestatagli, di partecipazione a banda armata (art.306, 1° comma, c. p.) con funzioni organizzative rappresentate, in particolare, dall'aver messo stabilmente a disposizione della CWA una base, acquistata, almeno in parte, con i soldi dell'O., per nascondere i clandestini (vedi casistica sub P organizzatori).

Non appaiono assolutamente credibili le dichiarazioni rese dal BONAPARTE nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. il 15/3/83, soprattutto quando cerca di avvalorare la versione di aver ospitato numerose persone senza sapere i loro nomi o la loro eventuale appartenenza alle B.R.. Le fonti di prova a suo carico citate in precedenza, infatti, smentendo la asserita estraneità dell'imputato alla CWA, confermano come egli desse ospitalità ad altri militanti nell'ambito di uno specifico compito affidatogli dall'organizzazione.

BONATO DANIELE

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

Evaso insieme al MAROCCO da San Vittore nell'aprile 1980, dopo aver aderito dal 1977 alle FCC e successivamente ai Reparti Comunisti d'Attacco, nel novembre 1981 il BONATO entrò nella WA. col ndb. MATTEO, venendo inserito nella Brigata Contro del Fronte Logistico.

Dopo gli arresti di febbraio divenne responsabile di tale Brigata e successivamente, dal giugno 1982, entrò nella Direzione di Colonna, assumendo la responsabilità della Brigata Carceri fino al suo arresto del 13/11/82 nella base di via Terenghi di Cinisello.

Si è già esaminato la sua partecipazione al 'progetto di evasione di detenuti da San Vittore'. Nel procedimento ancora in istruttoria formale è imputato di alcune rapine, tra cui quella nell'ufficio postale di Lissone del 16/7/82 conclusasi con l'omicidio RENZI; ha partecipato a riunioni importanti della WA come quella di Chiavenna (GALLI, p.85, risposta al documento di Palmi che criticava autointervista su SANDRUCCI) e quella di Pesaro dell'estate 82 (in cui si preparava l'evasione di detenuti da Fossombrone); sempre nel procedimento ancora in istruttoria gli sono stati contestati esercitazioni di armi (Como e presso l'Adda) e attività di propaganda (apposizione di striscioni B.R.).

Ha fornito un contributo eccezionale alle indagini nei lunghi, esaurienti e circostanziati interrogatori al G.I., che

el

hanno consentito di identificare numerosi militanti e di far luce piena sull'omicidio RENZI, sul progetto di evasione di Fossombrone, fornendo un organigramma delle strutture della WA. Ha avuto un atteggiamento di totale lealtà processuale, senza remore riserve o tentennamenti. Le sue ammissioni e le sue chiamate di correo hanno trovato ampi riscontri nelle concordanti dichiarazioni di altri imputati (int. GALLI al P.M., pp.26, 45, 46, 85; PASINELLI P.M. pp.10, 12, 17 e G.I.; MAROCCO int. G.I. 14/11/82, pp.4 e 6; FORMENTI G.I. pp. 4 e 10; DEL CORE pp.7 e 9; PUGLIESE, p.4).

L'esame della sua posizione processuale sarà completato con la conclusione del supplemento di istruttoria in corso. Atteso il suo ruolo nella WA, sopra delineato, va rinviato a giudizio per partecipazione a banda armata con funzioni organizzative.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 125) a 129).

28

BONAVITA VIRGINIAI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.).

Militante della CWA, con il ndb. SARA, entrò a far parte della 'brigata territoriale Milano-Sud', dalla quale però sarebbe uscita dopo alcuni mesi per motivi personali, senza aver partecipato ad alcuna azione, neppure di propaganda, salvo una esercitazione con le armi in località Pian de Resinelli, di cui si parlerà appresso. Partecipò alle discussioni della propria brigata nonché alla riunione tenutasi nella base di Selvino, nel settembre 1981, in cui era presente, tra gli altri, anche suo marito FERRARI Stefano.

Le circostanze di cui sopra, riferite dal GALLI al P.M., pp. 12, 43, 48, 49, 50, 52 e 69 e da GRILLO al P.M., pp.11 e 61, sono state gradualmente ammesse dall'imputata la quale, peraltro, non ha saputo fornire complete spiegazioni sui riferimenti a lei fatti in un manoscritto redatto dalla CASAVOLA nel febbraio 1982 (trattasi del documento 'X DINO', firmato 'ciao Giulia', sequestrato a GRILLO); in esso, in particolare, si parla di una 'azienda che la SARA doveva curare' (su tutto quanto precede cfr. gli interrogatori resi dalla BONAVITA al G.I. il 5/3/82, il 6/4/82 ed il 18/6/82).

In ogni caso il ruolo della donna, coinvolta dal marito nell'attività delle B.R., è del tutto marginale. La stessa, dopo un'adesione iniziale, di fatto si era autoemarginata, rifiutando un concreto contributo alla WA, sia perchè probabilmen

CP

te non convinta di quel che faceva, sia perchè desiderosa di preoccuparsi della sua bambina. Non è escluso che abbia mantenuto i contatti con la CASAVOLA e col GRILLO per avere notizie del marito (FERRARI Stefano), entrato in clandestinità nel Natale 81, subito dopo l'arresto della BETTI. Ha tenuto un sostanziale atteggiamento di lealtà processuale, essendo umano peraltro che non abbia voluto coinvolgere il coniuge.

-----

- capo 209)- reato p. e p. dagli artt.110 c.p.; 21 L.18/4/75 n.110, 1 L.6/2/80 n.15;
- capo 210)- reato p. e p. dagli artt.110 c.p.; 12 e 14 L. 1974/497, 1 L.1980/15;
- capo 211)- reato p. e p. dagli artt.110, 697 c.p.; 1 L. 1980/15.

Trattasi delle imputazioni relative alla accennata esercitazione con le armi svoltasi a Pian de Resinelli, tra la fine del 1980 ed il febbraio 1981, a cui, secondo le dichiarazioni rese dal GALLI, aveva partecipato anche l'imputata, la quale ha ammesso il fatto pur preferendo non rivelare chi era la terza persona che, oltre al GALLI, vi prese parte (cfr. interrogatorio di GALLI al P.M., pp.82, 83, e della BONAVITA al G.I. del 6/4/82).

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai capi 1), 209), 210), 211).  
(l'imputata è attualmente in stato di libertà provvisoria).

el

BONISOLI FRANCO

Militante clandestino della WA, entrò nella direzione di Colonna della WA dopo il 2/11/77 (attentato Publio Fiori a Roma) proveniente da Roma e fino al suo arresto dell'1/10/78. (vedi Peci 2/2/81, p.6). Il suo ndb era Gigi (v. Piccolo, p.13). E' stata già trattata la sua partecipazione a titolo di concorso morale nell'omicidio DI CATALDO e di concorso materiale nel mancato attentato SECHI.

La sua posizione processuale è stata già esaminata nella indicata ordinanza del 28/5/82 cui si rinvia. Ha proceduto nei suoi confronti per il reato associativo e per altri gravissimi reati (omicidio Moro, ecc) l'A.G. di Roma.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 151), 152), 154), 179), 180), 181) e 183).
- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi 153) e 182) perchè estinti per prescrizione.

BRIOSCHI MARIA CARLA

Militante clandestina della WA, di lei ci si è occupati nella nota ordinanza del 28/5/81. E' stata arrestata il 3/2/79 mentre si recava all'appuntamento di servizio con DIANA, BETTI e CRISTOFOLI. Ha fatto parte della direzione della WA dopo l'attentato a Roma di Publio Fiori del 2/11/77 (vedi PECI 2/2/81). Ha fatto parte dalla metà ottobre 78 (in sostituzione di BONISOLI arrestato) del Comitato Esecutivo e come tale quindi anche della Direzione Strategica, nonché del Fronte di Massa.

Nel precedente procedimento le è stata contestata l'imputazione ex art. 306 nella qualità di capo ed organizzatore per le notevoli posizioni di responsabilità assunte nell'ambito degli organi nazionali delle B.R. e della Colonna milanese. Ha rifiutato ogni contraddittorio processuale.

La sua posizione è stata già esaminata in occasione della trattazione dell'omicidio DI CATALDO (a lei contestato a titolo di concorso morale) e del mancato attentato SECHI.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 151), 152), 154), 179), 180), 181), 183).
- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi 153) e 182) perchè estinti per prescrizione.

el

CARNELUTTI ADRIANO

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

Dalle coincidenti dichiarazioni di numerosi imputati (cfr. gli interrogatori resi da LIVRAGHI il 7/2/82, pp. 1 e 2 che fu da lui inserito nella WA), da GRILLO (al P.M. pp.15, 17, 18, 63, ed al G.I. il 7/6/82), da GALLI M. (pp.26, 30, 33, 35, 40, 45, 59, 64, 66, 67, 70, 79, 83), da MAROCCO (al G.I. il 14/11/82 ed il 10/1/83), da PIZZO Lucia al P.M. ed al G. I., da BONATO (al G.I. pp.2, 5, 9, 36), da PASINELLI ( al P. M., pp.8, 9, 17, 18, 22, ed al G.I. pp.2 e 4), da FORMENTI (al G.I., pp.4, 5, 10), da DEL CORE (al G.I., pp.3, 5, 8), da MARCHI (al G.I. l'1/2/83 ed inoltre al P.M. il 7/2/83), da PUGLIESE (al G.I., pp. 2 e 12) è possibile ricostruire importanti fasi della militanza del CARNELUTTI all'interno della CWA, in cui aveva assunto il ndb. LUIGI ( chiamato a volte anche LUIGI il vecchio o zio LUIGI).

Era inserito nel Fronte Logistico e partecipò, tra l'altro, a numerose riunioni quali, ad esempio, quelle tenute durante la permanenza in Porto Salvo nell'estate 1981 o nel Natale 1981 presso la base di Chiavenna, a Tremenico. ( ALDROVANDI 18/11/82 pp. 4 e 6), Carenno (PUGLIESE 2/2/83, p.2), Gaggino (col gruppo comasco: DEL CORE 30/12/82, p.3).

Come si è visto partecipò materialmente al sequestro SANDRUC CI ( con un ruolo di copertura durante la sua cattura) e al progetto di evasione da San Vittore. Nel procedimento ancora in istruttoria si procede a suo carico per rapine ed esercitazioni con armi.



Considerato dagli altri militanti come elemento di grossa capacità ed esperienza, il CARNELUTTI passò alla clandestinità e divenne un 'regolare' con stipendio ancor prima degli arresti del febbraio 1982, dopo i quali ( se non da epoca precedente ) entrò nella Direzione di Colonna dalla quale fu costretto a dimettersi, intorno al giugno, avendo assunto una posizione vicina a quella minoritaria di FERRARI Stefano.

Di fatto, mantenne da allora rapporti esterni con la WA aggregando man mano intorno a sé, anche a seguito dei successivi arresti dell'autunno 1982, un gruppetto di 'superstiti' quali la SOTGIU, PIZZARELLI, la FRANCIOLI e MARCHI insieme ai quali è stato arrestato a Cremona nella casa di via Volturmo il 31/1/83 (cfr. i RR.GG. Uigos Cremona del 2/2/83 e Digos Milano del 3/2/83 da cui emergono reati concernenti armi e falso oggetto, unitamente ad altri, del procedimento penale in formale istruzione).

Nel Natale 82 il CARNELUTTI aveva affittato una casa in località Zone (cfr. R.G. Digos Milano del 16/2/83).

Il CARNELUTTI ha svolto una intensa attività di proselitismo (LIVRAGHI, DEL CORE, negli ultimi tempi <sup>aveva</sup> un rapporto con un ospedaliere non identificato). Mantime i contatti della WA con militanti di altre Colonne o formazioni (MAROCCO per la Colonna di Torino, ex piellini di Milano, i Nuclei di Segio, il Partito Guerriglia, in cui vorrebbe far confluire la Colonna milanese). Sintomatico è che sia lui a fissare un incontro alla ROSSETTI a Napoli col PG; che tenga i contatti con l'isolato ADAMOLI e con la compartimentatissima Brigata UFO.

Per le funzioni direttive svolte nella CWA, per i compiti di

rappresentanza della Colonna svolti con elementi di altre formazioni, per l'opera di proselitismo svolta, per la sua attività di militante 'regolare', gli è stata correttamente contestata l'appartenenza alla WA con funzioni organizzative.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 73) a 91), da 125) a 129).

el

CARULLI PASQUALEI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.);
- capo 189)- reato p. e p. dall'art. 21 L.18/4/75 n.110.

Nel corso degli interrogatori resi dinanzi al G.I. di Roma il 26 ed il 30/6/81, Giuseppe PICCOLO riconosceva nel CARULLI un dipendente della Sit-Siemens che, per un certo periodo, custodì le armi della brigata B.R. di tale fabbrica ma che 'chiuse la sua esperienza' con l'O. dopo l'omicidio DE CATALDO (20/4/78).

Anna NOBILE, alle pp.6 e 7 del suo interrogatorio dinanzi al G.I. del 9/2/82, nel confermare che era il CARULLI a custodire le armi della Brigata ha, però, escluso con sicurezza che il predetto abbia mai fatto parte delle B.R.

Il CARULLI nel suo interrogatorio del 10/2/82 ha ammesso la detenzione delle armi escludendo, anch'egli, di aver mai fatto parte delle B.R.

Le dettagliate spiegazioni addotte dall'imputato per giustificare l'assenso da lui dato alla richiesta di custodire tali armi, le spontanee precisazioni fornite al riguardo nel successivo interrogatorio del 19/3/82, la genericità del riferimento fatto dal PICCOLO ad una sua partecipazione alla organizzazione confrontata con la decisa affermazione in senso contrario della NOBILE ( che nel contempo ha indicato in modo puntuale i nomi dei componenti, all'epoca, della Brigata Sit-Siemens), costituiscono tutti argomenti idonei ad escludere che in effetti il CARULLI abbia mai fatto parte di

tale organizzazione ; pertanto, dovrà essere prosciolto con formula piena da tale imputazione mentre dovrà rispondere dell'altro reato contestatogli.

In realtà l'imputato è stato strumentalizzato dal PICCOLO, da cui si è fatto ingenuamente coinvolgere inizialmente per poi prendere le distanze, quando si rese conto delle responsabilità che si assumeva custodendo la valigia contenente armi e documenti.

L'attività svolta, così marginale, fa escludere che si sia concretizzato, nel caso in esame, il reato di partecipazione a banda armata. Sarà compito della Corte d'Assise valutare l'applicabilità, comunque anche al CARULLI (favor rei) dei benefici previsti dalla normativa dei pentiti in relazione alla detenzione di armi sub 189). L'imputato ha tenuto, infatti, una condotta di piena lealtà processuale e la sua posizione, dopo il proscioglimento del reato sub 1), appare meno grave di quella degli imputati cui, oltre la detenzione di armi, si è attribuito il reato associativo.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per il reato di cui al capo 189);
- sentenza di n.d.p. in ordine al reato di cui al capo 1) perchè il fatto non sussiste.

( L'imputato è attualmente in libertà provvisoria).

CASAVOLA VITAI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.);
- capo 97)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv c.p.; 21 e 23 L.1975/110;
- capo 98)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 112)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L. 1980/15;
- capo 113)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 697 c.p.; 1 L. 1980/15;
- capo 123)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 272, 303 c.p.;
- capo 124)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15.

Alla luce delle concordanti dichiarazioni con relativi riconoscimenti fotografici rese da GALLI Michele (cfr. suo interrogatorio al P.M., pp. 11, 12, 25, 43, 48, 52, 85), GRILLO (cfr. suo interrogatorio al P.M., pp.11, 12, 38, 58, 61) e da BONAVITA Virginia (cfr. suo interrogatorio al G.I. del 5/3/82), risulta che l'imputata, moglie di ELEONORI Nicola, fu inserita nella 'brigata Milano-Sud', ove militavano i tre predetti, nella seconda metà del 1980, assumendo il ndb. GIULIA; con tale brigata passò parte delle ferie del 1981, tra l'altro, discutendo su documenti ideologici delle B.R.; frequentò spesso la casa di Selvino, in dotazione alla brigata

ol

stessa, e partecipò anche alla riunione del settembre 1981, durata quattro giorni, tenuta insieme all'altra brigata di cui facevano parte, oltre a FERRARI Stefano, anche Chiari Maria Grazia e MARZO Orazio e di cui si parlerà più diffusamente in seguito.

Le imputazioni di cui ai capi 97), 98), 123) e 124) trovano fondamento nelle dichiarazioni rese da GALLI Michele e dal GRILLO (rispettivamente nelle pp.7, 10, 12, e nella p. 12).

La responsabilità della donna per tali reati deriva dal fatto che era inserita nella brigata territoriale, struttura che aveva in dotazione le armi e munizioni indicate e che organizzò l'attività di propaganda descritta.

Le imputazioni di cui ai capi 112) e 113), riferentesi alle esercitazioni svolte in Pian de Resinelli, derivano poi dalle dichiarazioni del GALLI Michele al P.M., pp.82, 83) e che hanno avuto indirette conferme anche nelle ammissioni fatte al riguardo dalla BONAVITA, limitatamente alle proprie responsabilità (G.I. del 6/4/82, nonché dal GRILLO al P.M., pp.4 e 5).

Sul ruolo di tramite svolto dalla CASAVOLA tra l'interno e l'esterno del carcere, attraverso i suoi rapporti, da una parte, con CHIARI Renata, dall'altra, con il GRILLO, in occasione del c.d.'progetto di evasione da San Vittore', rinviamo a quanto già rilevato in precedenza nella trattazione specifica del progetto; è opportuno soltanto aggiungere che, nell'iniziale progetto, la CASAVOLA risultava inserita nel nucleo operativo che avrebbe dovuto attuare un blocco stradale.

el

In quella sede si è avuto inoltre modo di ricordare il manoscritto della CASAVOLA indirizzato 'X DINO e C.' e 'X DINO', firmato 'Ciao Giulia' in cui, tra l'altro, è riportata una dettagliata 'situazione degli arresti'. Sono inoltre stati scritti da lei i seguenti reperti sequestrati in via Cesare da Sesto n.1, nella casa di GALLI Michele: - n.33 riguardante una relazione sulle fabbriche della zona; - n.82 riguardante una relazione (dattiloscritta con intestazione 'G.') su un intervento di Polizia e Carabinieri, assai istruttiva da leggere; - n.100 riguardante un biglietto indirizzato al GALLI.

Sulla sicura attribuibilità alla CASAVOLA (che si è sempre rifiutata di rilasciare saggio grafico) dei quattro scritti vedi il riscontro positivo della perizia grafica del dr. Mento in atti; gli interrogatori di GALLI M. al P.M., pp.69 e 88, di BONAVITA Virginia al G.I. il 5/3/82.

Riguardo l'accennata perizia grafica val la pena far presente che, per mero errore materiale, privo ovviamente di ogni rilevanza sul piano delle conclusioni, è risultato invertito il riferimento ai reperti ( n.2 sequestrato al GRILLO e n.100 sequestrato in via Cesare da Sesto) ivi presi in esame. L'interesse dell'imputata a tutta l'attività della WA, alla identificazione degli imputati che collaboravano con la giustizia, la sua febbrile attività nel contattare e mettere in collegamento i vari militanti in vista del progetto di evasione da San Vittore (come risulta dai documenti a lei attribuiti in cui si preoccupa di come far pervenire esplosivo all'interno), i consigli e le disposizioni impartite agli altri sul da farsi, le inchieste da lei svolte e richieste sulle fabbriche della zona sua, la sua partecipazione a numerose

el

riunioni della Brigata Milano-Sud e a Selvino, evidenziano come il suo ruolo nella WA non sia marginale come assume il GRILLO (int. 5/3/82).

La sua intensa attività per la W.Alasia, la sua attestazione sulle posizioni del terrorismo più irriducibile (nonostante la dissociazione del marito ELEONORI) e, specialmente, la continua attività di collegamento la lei svolta tra militanti detenuti e militanti all'esterno, evidenzia la corretta contestazione alla stessa delle funzioni organizzative sub 1). Mantenere i contatti tra i detenuti dell'organizzazione e le strutture esterne, compito cui principalmente la donna si era occupato, costituisce un compito essenziale per la vita e lo sviluppo della banda, un compito organizzativo alla luce dei principi e della casistica indicata in precedenza (capitolo organizzatori).

In difformità dalle richieste del P.M., si ritiene di mantenere la contestazione ex art.306, 1° comma.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), 97), 98), 112), 113), 123), 124), e da 125) a 129).

el



CASUCCI Giovanni

- capo 1) - partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

L'imputato è stato riconosciuto fotograficamente con certezza dagli imputati PASINELLI e PUGLIESE come il militante della WA con ndb. GINO della Brigata Alfa Romeo (anche se il primo non si è dichiarato sicuro di tale ndb.).

I riconoscimenti hanno trovato una concreta serie di riscontri nella riferita attività lavorativa del CASUCCI (impiegato nell'Unità di Mazzo, interessato al problema dei cassintegrati); nella riferita identificazione dal PASINELLI della sua voce in una telefonata di un cassintegrato a Radio Popolare poco dopo l'ultimo incontro di Carenno; nella concordante descrizione di età, altezza, caratteristiche fisiche e somatiche corrispondenti al CASUCCI; negli stretti legami esistenti tra l'imputato e TROMBIN e SBRIGLIONE, presenti alle riunioni di Brigata; infine nel confronto cui il G.I. ha sottoposto accusatori e accusato, che ha confermato in pieno tutte le risultanze processuali (è stato riconosciuto nell'occasione anche il timbro di voce del CASUCCI).

In particolare il PUGLIESE (pp.4 e 5 int. 2/2/83 al G.I.) ha riferito di aver preso parte, tra gli inizi dicembre 81 e i primi arresti del febbraio 82, a 4 - 5 riunioni della Brigata tenutesi nella casa di Carenno dello SBRIGLIONE (anch'egli operaio dell'Alfa e componente la Brigata); sempre a Carenno, ma all'aperto, furono tenute un paio di riunioni nella primavera 82, alle quali erano presenti, oltre l'imputato, anche

lo SBRIGLIONE, TROMBIN ed il PUGLIESE (alle riunioni precedenti agli arresti partecipava anche il DE MARIA, responsabile della Brigata).

Il PASINELLI dal suo canto (al P.M. 18/12/82, pp.19, 20 e al G.I. il 21/12/82, p.2) ha riferito che nel settembre 1982, il CASUCCI partecipò, sempre nella casa di Carenno, ad altre due riunioni della Brigata, cui erano presenti oltre lui, anche TROMBIN ed in una occasione SBRIGLIONE. In effetti il progetto della Direzione della WA era quello di inserire il PASINELLI come responsabile della Brigata Alfa Romeo per superare i contrasti tra ZACCHEO e TROMBIN, quest'ultimo geloso dei suoi contatti all'interno della fabbrica e della posizione di prestigio di cui godeva tra i militanti di tale Brigata.

Alla luce dei numerosi riscontri non vi sono dubbi sulla piena affidabilità delle chiamate di correo. Provengono da militanti che hanno ricoperto ruoli di vertice nella Colonna, che si sono accusati di un omicidio (maresciallo RENZI) e le cui dichiarazioni hanno avuto numerosi riscontri oggettivi e soggettivi (confessioni di alcuni arrestati).

Essi ebbero modo di stare giornate intere con l'accusato, sentire la sua voce e fissarsi in mente i suoi connotati (come abitualmente fanno i militanti di un'organizzazione clandestina).

Le modalità, l'oggetto (riunioni di brigata), il luogo (una base B.R. che spesso aveva ospitato latitanti), i presenti (TROMBIN e PUGLIESE erano ricercati) non lasciano dubbi, pertanto, sul fatto che il CASUCCI partecipò proprio a riunioni della struttura A.Romeo.

el

532

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

Giustamente fa poi rilevare il P.M., che le precisazioni del TROMBIN all'atto del suo arresto sembrano aver aggravato e non alleggerito la posizione dell'imputato:

"Anche per quanto riguarda il CASUCCI io mi attengo a quello che può aver detto lui sulla casa di Carenno e sulle altre circostanze riferite. Io non so se era a conoscenza della casa di Carenno e se l'ha frequentata: al riguardo mi attengo a quello che può aver detto lui sull'argomento. Preciso che a Carenno sono andato alcune volte con compagni dell'Alfa a fare delle mangiate. Non so se tra i compagni dell'Alfa vi fosse anche il CASUCCI; più volte siamo rimasti anche all'aperto nella zona di Carenno in gruppo con gli amici dell'Alfa, effettuando delle scampagnate alle quali ricordo che c'era SBRIGLIONE, ma non ricordo se c'era anche CASUCCI. In effetti ho fatto molte scampagnate prima della latitanza anche con CASUCCI, ma non ricordo se tra queste ci sono anche quelle di Carenno. A queste scampagnate ero abituato a portare anche compagni clandestini delle B.R., la cui condizione di militanti tuttavia non era resa nota ai compagni dell'Alfa estranei all'Organizzazione."

Sconcertante appare poi il successivo bisogno del TROMBIN di spiegare che qualcuno, equivocando, potrebbe aver creduto che lui chiamasse CASUCCI col ndb. GINO, lasciandosi poi scappare che quel qualcuno poteva essere il PASINELLI (cioè proprio l'imputato che per primo aveva riconosciuto il CASUCCI indicandone, anche se non con certezza, il ndb. GINO). Senonchè il TROMBIN, pur mostrando una buona conoscenza degli atti processuali concernenti il CASUCCI, non teneva conto che il G.I. nelle contestazioni fatte a quest'ultimo in

al

sede di mandato di cattura e dell'interrogatorio del 22/1/83, non aveva fatto tale nome. Egli allora (che aveva identificato l'accusatore operando per esclusione tra i partecipanti alle due riunioni) si rendeva conto del grossolano errore difensivo commesso, cercando di rimediare con la giustificazione di essere stato influenzato dal nome PASINELLI letto sui giornali tra le persone arrestate.

Il difensore al termine dell'istruttoria ha contestato decisamente gli elementi di accusa per cui appare opportuno <sup>rispondere a</sup> tutti i rilievi proposti.

Egli contesta la fondatezza dei riconoscimenti in quanto i due imputati, come responsabili della Brigata Alfa Romeo, avrebbero dovuto conoscere personalmente il CASUCCI, personaggio che sarebbe noto in fabbrica per la sua attività per i cassintegrati. In tal modo il difensore trascura la rigida compartimentazione esistente tra i militanti B.R. e dimentica che nè il PUGLIESE, nè il PASINELLI assunsero la responsabilità della Brigata A.Romeo, il primo per forti contrasti con il TROMBIN, il secondo perchè solo in futuro avrebbe dovuto assumerla ( le due riunioni a Carenno prima del suo arresto erano finalizzate appunto a tale prospettiva). Pertanto certamente i due non potevano conoscere la vera identità del CASUCCI. Ciò è in perfetta sintonia con la realtà del fenomeno terroristico delle B.R. in cui neppure i dirigenti di Colonna, come si è visto, si conoscevano tra loro nelle rispettive reali identità.

Quanto alla affermazione che il G.I. ha imposto il confronto tra CASUCCI ed accusatori (vedi memoria difensiva del 24/3/83), si fa rilevare che l'imputato aveva solo espresso la

el

richiesta di non essere sottoposto a confronto, non rifiutando comunque esplicitamente; tale atto istruttorio era necessario, atteso il contrasto stridente tra accusatori e accusato e ha fornito ulteriori riscontri probatori (riconoscimento del timbro di voce ecc). Ed appare strano che venga contestato proprio un atto istruttorio che nel procedimento viene quasi sempre richiesto dai difensori ( spesso non eseguito solo per motivi di cautela processuale).

Esaminando le altre doglianze della difesa, viene rilevato che il CASUCCI sarebbe estraneo alle B.R. in quanto nulla è emerso a suo carico dai lunghi controlli telefonici eseguiti sulla sua utenza.. Al riguardo si fa osservare che l'intercettazione era stata disposta nell'ambito delle indagini volte alla cattura del TROMBIN, legato da stretti rapporti all'imputato, come poi i fatti successivi hanno dimostrato.

Quanto poi alla ritardata esecuzione del mandato, ciò è avvenuto perchè per intuibili motivi si è ritenuto preferibile eseguire contestualmente i 16 mandati di cattura emessi, solo quando si era accertata la reperibilità di tutti i destinatari, ed in particolar modo della FIGINI (insieme con la quale è stato catturato il pericoloso latitante Sergio SEGIO, i cui contatti con la donna ed altri militanti delle B.R. erano già da tempo emersi dall'istruttoria). I risultati conseguiti hanno dimostrato come la scelta operativa del CC. di Milano sia stata strategicamente indovinata.

Parlare pertanto di specifica volontà accusatoria da parte del PASINELLI e del PUGLIESE appare fuori luogo; ciò specie tenendo conto che lo stesso imputato, messo a confronto con essi, non ha escluso di averli incontrati, riferendo che, nella atti-

vità di rappresentante dei cassintegrati, aveva rapporti con numerose persone, senza preoccuparsi di accertare la loro identità e la loro attività.

Il quadro probatorio a carico del CASUCCI è stato dunque ampiamente esposto. Va tuttavia precisato che l'istruttoria non ha evidenziato elementi che possono far ritenere che l'imputato abbia svolto funzioni organizzative; si impone pertanto la derubricazione del reato contestatogli nella semplice partecipazione a banda armata.

CHIARI MARIA GRAZIA

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art. 306, 2° comma, c.p.)

La militanza dell'imputata nelle B.R. risale al '76, come dimostra la sua partecipazione all'irruzione nella sede di Democrazia Nuova del 26/11/76, già oggetto di esame precedentemente. La sua presenza nella W.A. si protrae nel tempo come riferito dal marito PICCOLO al G.I. di Roma il 26/6/81 ed a questo G.I., pp. 2, 8, 9 e 11 del suo interrogatorio. Tali risultanze sono confermate dalla NOBILE, che riferisce di un sopraluogo della donna effettuato per conto delle B.R. su incarico di un militante clandestino, evidentemente in vista di una futura azione (int. 9/2/82 p. 6).

Successivamente la donna si lega al TORNAGHI (n.d.b. GIGI, cui spedì un biglietto dal carcere sequestrato: ved. int. Tornaghi del 30/6/82) e prende parte con la sua brigata (territoriale) alla riunione di Selvino del settembre '81. Il GRILLO (pp. 11-12) ed il GALLI (pp. 48-49) la indicano e la riconoscono fotograficamente come la militante con n.d.b. Marta presente a tale riunione in cui si predispose un volantino contenente l'analisi della situazione delle fabbriche del territorio Solari-Giambellino, su cui operavano sia la brigata dell'imputata (composta altresì da FERRARI Stefano e MARZO Orazio) sia l'altra brigata Milano-Sud (composta appunto da GALLI M., GRILLO ed altri): brigate che si fusero insieme e che, nell'occasione in esame, si riunirono per quattro giorni. Altri argomenti trattati furono una analisi della c.d. 'autointervista della C.W.A.' a proposito del sequestro SANDRUCCHI nonché le 'campagne' condotte dalle altre componenti delle B.R. nella primavera-estate 1981.

el

Nel dicembre 1981, BETTI Pasqua Aurora, al momento dell'arresto, risultò in possesso di una carta d'identità falsa riportante, peraltro, i dati veri di tale LUSINI Lidia, che era stata compagna di lavoro e di stanza di CHIARI Renata. La LU SINI, nella deposizione resa al G.I. il 21/1/82, ha fornito vari elementi che fanno fondatamente ritenere che fu la CHIA RI ad acquisire i dati del suo documento di identità, fotocopiandolo in occasione di una sua momentanea assenza (comportamento tipico degli appartenenti a gruppi eversivi questo della raccolta di dati puliti da utilizzare per la falsificazione di documenti per sfuggire ad eventuali controlli). Già si è esaminata la sua posizione processuale in relazione all'assalto alla sede di Democrazia Nuova e nella preparazione del c.d. progetto di evasione da S. Vittore, nel quale ebbe un ruolo determinante insieme con la sorella Renata, sia per introdurre nel carcere quattro detonatori ed un quantitativo di esplosivo al plastico, in parte sequestrato (ved. GALLI pp. 68-69), sia per far pervenire ai militanti all'esterno le istruzioni che la BETTI inviava.

Nell'esaminare le posizioni processuali in relazione al progetto di evasione, si è chiarito, attraverso l'esame del documento repertato al n. 100, come si siano individuate nelle due sorelle CHIARI i canali che consentirono lo scambio di esplosivo e documenti. Pertanto ci si riporta a tutte le argomentazioni in quella sede esposte, peraltro anche diffusamente contestate alla sorella Renata negli interrogatori del 4/3/ e 27/4/82.

Gli elementi di prova a carico dell'imputata, oltre che dai cennati documenti, sono costituiti (come visto) dalle dichiarazioni di PICCOLO, NOBILE, GALLI e GRILLO. Da rilevare che il marito le attribuisce anche la rivendicazione telefonica degli omicidi MAHANGONI e BRIANO, circostanza per la quale, tuttavia, non si è potuto trovare riscontro.

el



Nonostante la lunga militanza nella W.A., mancano elementi certi per attribuirle le funzioni organizzative in relazione al capo sub 1) contestatole, che va derubricato nell'ipotesi di cui al 2° comma (partecipazione) in sede di rinvio a giudizio.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 1), da 125) a 129), 175) e 177);
- sentenza di n.d.p. in ordine al reato di cui al capo 176) per non aver commesso il fatto e di cui al capo 178) perchè estinto per prescrizione.

CHIARI RENATAI ri-manenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.);
- capo 135)- reato p. e p. dagli artt.110 c.p.; 21 L.1975/110;
- capo 136)- reato p. e p. dagli artt.12 e 14 L.1974/497.

La donna, già legata ai militanti B.R. FONTANA e MUSCIANISI, era stata già precedentemente prosciolta dal reato associativo dopo il suo arresto del 19/2/77 in compagnia di FONTANA Enzo, responsabile dell'omicidio appena compiuto dell'agente di Polizia Stradale GHIDINI Lino..

Già si è esaminata la posizione processuale di CHIARI Renata nella preparazione del c.d. ' piano di evasione da San Vittore', nel quale la donna ebbe un ruolo determinante sia per l'introduzione nel carcere di 4 detonatori e dell'esplosivo (solo in parte ritrovato), sia per far pervenire ai militanti all'esterno le istruzioni della BETTI nei documenti sequestrati. Ci si riporta pertanto a quelle argomentazioni peraltro esaurientemente contestate negli interrogatori dell'imputata del 4/3 e del 27/4/82 e nell'ordinanza del 20/10/82 di rigetto dell'istanza di scarcerazione.

La CHIARI Renata è stata inequivocabilmente individuata come il canale con l'interno di San Vittore, di cui parlano i manoscritti in sequestro, che si prestò per introdurre esplosivo e far uscire messaggi.

L'individuazione è avvenuta attraverso l'esame di due documenti sequestrati ( X DINO e C. e XD., sequestrati al GRILLO in via Cesare da Sesto).

Nel primo documento si fa riferimento "ad un permesso straor-

dinario che il canale di San Vittore avrebbe avuto sabato" e nel quale si dice che "il canale ha lasciato metà della roba e l'altra metà la lascerà la volta seguente". Nel secondo documento (rep. 100), redatto successivamente al colloquio del sabato, si dice che "il rimanente della roba il canale non ha potuto passarla sabato perchè c'era certa guardiana Dora per cui il canale l'avrebbe passata il martedì (cioè il 23/2/83)."

Nello stesso scritto poi si esamina la 'situazione arresti'; parlando di Franco di Sesto (SPARAPANO) è scritto: gli hanno chiesto se conosceva MUSCIANISI e il nostro canale. A parte le considerazioni che questo G.I. nel predetto interrogatorio del 16/2/82 chiese allo SPARAPANO se conosceva MUSCIANISI e CHIARI Renata, da accertamenti svolti e non smentiti dall'imputata, è emerso che l'unica persona ad avere colloqui in tutti i giorni indicati era stata la CHIARI Renata (martedì l'ordinario per gli imputati il cui nome iniziava con la lettera 'C' ed il sabato <sup>lo</sup> straordinario).

L'identificazione del canale è quindi documentalmente inequivoco; la corretta interpretazione dei manoscritti è stata successivamente confermata dal GALLI (pp.58, 59, 68, 69, il quale esprime la sua certezza che il materiale fosse occultato dalla donna nella vagina.

Ci si è dovuti dilungare sull'argomento per smentire le contestazioni del suo difensore.

In ordine alla configurabilità per la CHIARI Renata dell'imputazione di partecipazione a banda armata, la sua attività inquadrata nel c.d. progetto San Vittore consente di affermare che la donna venne effettivamente richiesta e svolse una delicata ed importante attività che denotava la piena

el

e completa affidabilità nei suoi confronti della WA.

Il difensore contesta tale configurabilità argomentando dal fatto che sui biglietti sequestrati, parlandosi di canale, si farebbe riferimento ad un tramite passivo e non ad elementi dell'organizzazione eversiva; oltre tutto, continua il difiensore, l'imputata avrebbe comunque svolto degli atti preparatori ad un'evasione che avrebbe riguardato la sorella minore (e fa riferimento al riguardo ad episodi che hanno avuto protagonisti imputati di appartenenza a banda armata e detenuti comuni, nei quali non sono stati incriminati questi ultimi per il reato associativo).

Come richiamato dal P.M. e in sintonia con quanto precedentemente argomentato in tema di partecipazione, l'adesione o meno all'associazione criminosa non può essere valutata unicamente alla stregua delle regole interne della stessa, ma deve essere ritenuta in relazione alla prova di comportamenti obiettivi, purchè coscienti e volontari, che costituiscono apporti comunque rilevanti nella attuazione degli scopi dell'organizzazione o contributi alla sua sopravvivenza.

Quel che conta, ai fini della configurazione del reato associativo sono la natura e l'importanza del compito abiettivamente svolto nell'associazione, senza aver riguardo alla graduatoria o ai ruoli che gli associati stabiliscono nel loro interno.

Questo G.I. ha già precedentemente accolto tale impostazione, in base alla quale ben si può ravvisare la figura del partecipante nel caso di chi, pur non risultando inserito nell'organismo associativo, svolga in favore di esso una qualsiasi attività prestando la propria opera di medi-azione o di

el

interessamento per singole attività. "Si è di fronte in tal caso a persona che pur senza essere incardinata con caratteri di stabilità e permanenza nell'associazione ne sposa la causa e contribuisce ugualmente al raggiungimento di fini specifici e propri dell'organizzazione criminosa" (P. 68 1<sup>a</sup> Corte d'Assise di Torino, sent. 17/6/81).

Ribaditi tali concetti, appare evidente come CHIARI Renata abbia offerto sotto il profilo materiale, un apporto comunque rilevante nell'attuazione degli scopi della W. Alasia e un contributo alla sua sopravvivenza.

Il progetto di evasione, non solo mirava, strumentalmente, a recuperare alla struttura associativa un cospicuo numero di militanti detenuti (tra cui un leader come la BETTI), ma avrebbe rappresentato, in caso di successo, un elemento di destabilizzazione dell'ordinamento statale e di rilevante effetto propagandistico della lotta armata, così da risultare direttamente funzionale agli scopi eversivi della Colonna milanese; la prova di ciò è che a tale operazione furono rivolti tutti gli sforzi dell'organizzazione, anche a prezzo di insanabili contrasti.

Pertanto non appare sostenibile la tesi che la CHIARI Renata mirasse esclusivamente a far evadere la sorella Maria Grazia, anche perchè un più attento esame dei documenti sequestrati e richiamati precedentemente, evidenzia come l'imputata avesse ormai sposato la causa della WA, contribuendo al raggiungimento dei suoi fini specifici.

Nel primo foglio del manoscritto " X DINO e C." si legge poi, tra l'altro, "discutere tra i compagni e poi con il canale come impostare quel lavoro sul Fronte Carceri accennato nei messaggi precedenti"; si fa quindi riferimento ad un lavoro



diverso dall'attività di trasporto di messaggi ed esplosivo, ad un lavoro da impostare con la CHIARI e di cui era parte cipe. E poi: " il nostro canale deve informarsi, attraverso gli avvocati, se il PICCOLO sa altre cose su altri compagni e su di me" (la CHIARI è cognata del PICCOLO). Dal contesto del documento si evince dunque che la CHIARI era abituale tramite di notizie processuali su militanti della W. Alasia coperte da segreto istruttorio ed era disponibile al lavoro sul Fronte delle carceri; appare evidente dunque come l'attività della stessa non era solo finalizzata all'evasione della sorella, ma si inseriva in un rapporto più vasto con l'associazione con un adesione profonda delle sue finalità eversive.

La riprova di quanto sopra si ritrova nelle dichiarazioni di ALDROVANDI Mara del 20/11/82, dalle quali si evince che anche in carcere la donna era al corrente delle vicende dell'organizzazione, sapeva quali basi erano cadute e vigilava a che le imputate non si disociassero dalla lotta armata:

".... nell'agosto di quest'anno, mentre ero detenuta a Parma insieme a CHIARI Renata, le domandai se la base di Tremenico era stata scoperta e la stessa mi disse che ad essa le forze dell'ordine non erano arrivate.... La CHIARI mi disse che era informata sui detenuti che avevano un comportamento di collaborazione con la magistratura; ricordo al riguardo che mi riferì che suo cognato, di cui non ricordo il nome (nota di questo P.M.: trattasi di PICCOLO Giuseppe), tale GALLI e tale GRILLO "parlavano". Ricordo che una volta, mentre sul mio letto stavo leggendo la legge sui pentiti, la stessa mi sorprese entrando nella mia cella. Si consultò con altre detenute in altra cella e mi disse poi che avrebbe fatto sa-

pere ciò all'esterno. Sono venuta a sapere successivamente che dal carcere di Parma è uscito fuori un documento compilato dalla CHIARI Renata ed altre due detenute (Sorella Federica e Nadia Mazzocco) che prendeva in esame la mia posizione di possibile dissociata."

Con tali precisazioni, in fatto e in diritto, si è dunque evidenziata la legittimità delle contestazioni del reato ex art. 306, 2° comma, superando i dubbi manifestati da alcuni imputati negli interrogatori sulla effettiva appartenenza della donna alle B.R.

Concludendo l'esame di tale posizione processuale, va rilevato che le contestazioni sub 135) e 136) si basano sulle dichiarazioni dello SPARAPANO del 25/2/82, p. 8. Riferendosi le stesse ad un episodio di tre anni prima, un periodo cioè per il quale non c'è la prova che l'imputata fosse militante B. R., o comunque detenesse l'arma col dolo specifico richiesto dall'art. 21 L.1975/110, va disposta, conforme alle precedenti ordinanze richiamate, la derubricazione del reato sub 135) in quello ex artt. 110 c.p., 10 e 14 L.1974/497.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 1), da 125) a 129), 135) - derubricato nel reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 10 e 14 L.1974/497 -, 136).

ep

CRISTOFOLI RINO

Del CRISTOFOLI ci si è occupati nell'ordinanza 28/5/81 in cui l'imputato è stato rinviato a giudizio per l'art.306, 1° comma (funzioni organizzative), avendo preso in locazione la base B.R. di via Riccione.

Per tratteggiare la sua figura si richiamano alcuni passi di quella ordinanza:

"Militante regolare, aveva già partecipato col FECI (vedi sue dichiarazioni ai G.I. di Torino) all'irruzione al Centro Studi Confindustria di Milano del 29/10/75 e all'attentato alla Caserma CC. di Rho del 1/3/76 durante il breve periodo di militanza milanese del capocolonna di Torino ( per tali episodi si è già proceduto separatamente). Titolare della base di via Riccione, la abbandonò in tutta fretta dopo l'operazione dei CC. dell'inizio ottobre 78; è da ritenere che nell'appartamento fosse conservato ingente e importante materiale se vi sono stati rinvenuti ben 686 volantini rivendicanti l'attentato a BERARDINI, occultati sul balcone dietro il contatore del gas e per tal motivo probabilmente dimenticati e sfuggiti al frettoloso controllo effettuato prima della fuga.

Il CRISTOFOLI era stato già individuato nel corso dei pedinamenti e controlli che portarono i CC. di Milano all'arresto di AZZOLINI e gli altri, ma era sfuggito alla cattura anche per avere abbandonato la base di via Riccione.

All'atto del fermo, il CRISTOFOLI aveva con sé una pistola cal.9 con munizioni, una banconota proveniente dal riscatto CORTI Elena avvenuto in Como, documenti d'identità falsifica



ti, un volantino B.R. ed un'agendina indicante incontri ed appuntamenti."

Si è già trattata la sua posizione processuale in occasione dell'omicidio DI CATALDO, della precedente esercitazione d'armi in val Brembana e dei ferimenti MONTANEELLI e MARACCANI.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 151), 152), 154), 160), 161), 163), 164), 165), 167), 168), 169);
- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi 153), 162), 166), 170) perchè estinti per prescrizione.

CUCCO IVANA

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative e di capo (art.306, 1° e 3° comma, c. p.).

All'imputata si è già fatto riferimento nell'esame dell'irruzione al Centro Democrazia Nuova dell'1/12/76, episodio per il quale le sono stati contestati solo i reati 176), 177) e 178), atteso il preclusivo giudicato assoluto per il reato sub 175).

Il quadro probatorio a carico della CUCCO è costituito come vedremo dalle dichiarazioni di PICCOLO (G.I. 7/7/81, pp. 8 e 9), SAVASTA (6/2/82, pp.2 e 3), GALATI (6/5/82 e G.I. Venezia), ~~SAVASTA (G.I. 8.2.82, pp.2 e 3)~~, MUSCIANISI (23/2/82, p.5), Gianni LACERRA (2/3/82, p.1), BONATO (G.I. pp. 17 e 18).

In relazione al reato associativo contestato, non rileva, come questo G.I. ha già sottolineato nell'ordinanza del 20/12/82 (rigetto istanza scarcerazione), il fatto che la CUCCO sia stata assolta dai reati di associazione sovversiva e di partecipazione alla banda armata B.R. con sentenza della Corte di Assise in Sede del 7/3/78.

I fatti per i quali è stata elevata in questo processo la imputazione ex art.306 c.p. a suo carico sono infatti tutti successivi alla sua scarcerazione in virtù di quella sentenza.

Ma esaminiamo specificatamente tali elementi:

Il MUSCIANISI dichiara che nell'autunno del 1978, il DE PONTI, allorchè lo ricontattò per reinserirlo nelle B.R., gli

el

548

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

disse che i rapporti tra loro sarebbero stati tenuti tramite la CUCCO Ivana che era la sorella di Daniela CUCCO cui, all'epoca, il MUSCIANISI era sentimentalmente legato (vedi G.I. del 23/2/82, pp.4 e 7, ove, a p.5 si parla anche delle critiche che la donna rivolse all'AGUILI per non essere entrato in clandestinità come propositogli dall'organizzazione).

Il BONATO, poi, identifica nell'imputata la militante della CWA con ndb. RITA che, previo appuntamento fissatogli in una prima occasione dalla BELLOLI e dalla BETTI, egli - che all'epoca faceva ancora parte dei Reparti Comunisti d'Attacco - incontrò almeno un paio di volte nel marzo 1981. In tali incontri fu approfondito il problema delle carceri allo scopo di elaborare un documento comune su tale argomento (vedi pp. 17 e 18).

Gianni LACERRA, altro militante della CWA ha precisato (P. M., pp.1, 5 e 12) come a partire dal 1979 l'Ivana CUCCO, in una serie di incontri, lo fece pian piano avvicinare alla struttura dell'O. consegnandogli, tra l'altro, numerosi documenti B.R. da leggere, finchè, nella prima metà del 1980 non gli fece conoscere il DE MARIA.

La CUCCO fu, inoltre, presente (con il ndb. RITA) alle due riunioni tenute nella base di Talamona dalla 'brigata della controinformazione' in cui l'imputata era inserita.

Tali riunioni, nonostante che il LACERRA Gianni le collochi intorno alla metà del 1980 ( ovvero la seconda in epoca successiva ), sembra più verosimile che siano state tenute nei primi mesi dell'81 se è vero che: la prima avvenne in inverno; tra le due trascorse più di un mese; nel corso della se

el

549

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

conda fu fatto da taluno un casuale accenno ad un contrattempo successo durante l'esecuzione dell'omicidio MARANGONI - commesso il 17/2/81 - riportato dai giornali; la casa di Talamona fu presa in affitto da BETTI insieme a FERRARI Mauro dall'autunno 1981 (vedi anche LACERRA Gianni al P.M., pp.4 e 5, ed al G.I. il 15/5/82, nonché il R.G. Questura di Sondrio del 23/3/82 e la deposizione testimoniale resa da BARLASCINI Maurizio il 28/6/82 sempre al G.I.).

Va sottolineato che in tali riunioni si discusse della organizzazione della brigata e, seppur in termini generici, di varie inchieste, tra cui una riguardante il magistrato Beria D'Argentine.

La CUCCO faceva, altresì, parte della 'Brigata Ospedaliere'; lavorando essa presso l'Ospedale San Carlo di Milano è da ritenere, al riguardo, che fosse interessata anche al progetto di ristrutturazione della brigata - di cui parla sempre Gianni LACERRA - attraverso la costituzione di una struttura separata che raggruppasse gli Ospedali, diversi dal Policlinico, nei quali verosimilmente era scarsa la presenza di militanti della CWA.

Va poi ricordato, riferendoci ad un'epoca ancora più recente, come, durante il suo attuale periodo di detenzione, il nome di Ivana CUCCO comparve nel dettagliato e aggiornato resoconto circa la 'situazione arresti' contenuto nel manoscritto 'X DINO e C.' a firma 'GIULIA', indirizzato da Vita CASAVOLA al GALLI e sequestrato poi presso il GRILLO al momento della cattura di quest'ultimo (cfr., al riguardo, il R.G. Digos di Milano del 25/2/82 n.02222 e le precisazioni

OP

fatte dal GALLI nel corso del suo interrogatorio al P.M. di Milano, p.69).

In tale manoscritto si legge, infatti : "Ivana - è a Varese, le viene contestata la rapina al centro di DEMOCRAZIA NUOVA (1976) con Walter, Marta, Eleonori, Muscianisi più al cune dichiarazioni di SAVASTA".

Le risultanze sinora riportate, tutte concordanti tra loro, confermano, nel modo più esauriente come l'imputata abbia effettivamente ripreso in pieno la sua militanza nella CWA, dopo la sentenza di assoluzione della Corte di Assise di cui si parlava all'inizio.

Gli elementi che precedono dimostrano, tra l'altro, la erroneità dell'opinione espressa da Michele GALATI (imputato in altro procedimento e non facente parte della CWA bensì della parte delle B.R. che si riconosceva nell'Esecutivo Nazionale) secondo il quale, nel settembre/ottobre 1980, la CUCCO probabilmente si era tirata indietro rispetto alla Colonna. E' da sottolineare, comunque, come lo stesso GALATI conferma che in tale periodo da parte dell'Esecutivo Nazionale fu tentato un aggancio con l'imputata allo scopo di poter entrare in contatto, tramite lei, con i militanti della Colonna, scavalcando la Direzione della stessa, e discutere così direttamente con loro i termini del contrasto insorto: tale tentativo di aggancio, peraltro, non andò a buon fine in quanto la CUCCO, come il GALATI aveva previsto, respinse la richiesta, mostrandosi più legata alla CWA che non all'Esecutivo (vedi gli interrogatori al G.I. di Venezia e quello del 6/5/82, p.4, resi dal GALATI, nonché quello del SAVASTA del 6/2/82, pp.2 e 3, sui contatti della CUCCO con la

PONTI e sui suoi rapporti con elementi nuovi da inserire nelle B.R.).

Le suseposte risultanze, ed in particolare quelle provenienti da fonti interne alla CWA, dimostrano, come indubbiamente l'imputata svolgesse funzioni tipicamente organizzative, quali, ad esempio, quelle di proselitismo, reclutamento, cura dei collegamenti con altre bande armate, funzioni rappresentative verso l'esterno e della elaborazione di documenti ideologici ecc. (vedi, al riguardo, la casistica precedentemente riportata nel capitolo sugli organizzatori); non si ha la prova, invece, che svolgesse funzioni di capo. Pertanto va disposto il rinvio a giudizio di CUCCO Ivana in ordine al reato p. e p. dall'art. 306, 1° comma, c.p..

Più volte nell'istruttoria il difensore ha richiesto la scarcerazione dell'imputata per decorrenza termini. Essa va respinta non essendo questi decorsi per il reato di partecipazione a banda armata con funzioni organizzative. Con precedente ordinanza questo G.I. ha precisato come i fatti su cui si basa tale contestazione sono tutti successivi alla sua scarcerazione a seguito dell'assoluzione della Corte di Assise del 7/3/78, in cui fu anche contestato il reato associativo. Pertanto il periodo di custodia preventiva sofferta dalla CUCCO in quel procedimento è computabile per il reato di cui al capo 177) (porto d'armi in occasione dell'assalto a Democrazia Nuova dell'1/12/76, vedi trattazione nel paragrafo specifico), ma non per quello ex art. 306, 1° comma, contestato in tale istruttoria e consumato successivamente a quella assoluzione.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 1) - secondo

el

- la qualificazione data sopra -, 177);
- sentenza di n.d.p. in ordine al reato di cui al capo 176) per non aver commesso il fatto e di cui al capo 178) perchè estinto per prescrizione.

el

553

FOGLIO SEGUITO N. ....

DALLA LONGA NADIA

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.).

Le accuse a suo carico nascono dalle dichiarazioni di VENNI Santina e PASINELLI Bernardino.

La prima, nel corso dell'interrogatorio reso al G.I. il 24/1/83, pp. 3 e 5, confermava ed approfondiva alcune dichiarazioni già rese in precedenza dal PASINELLI (cfr. suo interrogatorio dinanzi al P.M., p.4, e soprattutto dinanzi al G.I., pp. 8, 10 e 11) a proposito di una militante con n.d.b. CLAUDIA, inserita nella brigata di Lambrate, nucleo Territoriale. La VENNI, in particolare, identificava con certezza, riconoscendola fotograficamente, tale militante nella DALLA LONGA. Il riconoscimento, oltre che nelle precedenti dichiarazioni del PASINELLI, trova riscontro nella circostanza che il nome reale della CLAUDIA era Nadia (così la VENNI la sentì chiamare al Circolo Leoncavallo), col riferimento alle sue caratteristiche fisiche, al suo recapito e all'attività lavorativa svolta (del tipo consultorio per bambini, riferibile al servizio presso la SIMEE in via Ravenna da lei prestato). La VENNI poi precisava che, dal settembre al novembre 1981, partecipò a numerose riunioni di tale nucleo in una casa di montagna in Valle Inegna a Santomobono, ove si esaminarono documenti B.R. e si discussero problemi organizzativi della CWA in relazione al 'sociale'. Alla fine del novembre 1981 il nucleo si sciolse e la DALLA LONGA ricevette l'incarico

el



dalla NEGRONI, che ne era stata la responsabile, di prendere contatti con i militanti che si occupavano del sociale, verosimilmente all'interno del 'Fronte di Massa'.

Prima della fine dell'81, la DALLA LONGA e la VENNI andarono in giro, sempre per incarico della NEGRONI, alla ricerca di una casa da affittare, senza riuscirvi a causa del rifiuto della VENNI di risultarne intestataria.

E' probabile che la DALLA LONGA abbia perso i contatti con l'organizzazione nel corso del 1982 a seguito dei numerosi arresti, rimanendo congelata. Comunque sta di fatto che nonostante i numerosi arresti, anche recentemente ( il 12/1/83, come precisa la VENNI) ella cercava di riprendere i contatti con la WA.

L'opinione espressa infine dalla VENNI, che la DALLA LONGA militasse nella CWA anche prima del settembre 1981 trova conferma indiretta nelle risultanze dei RR.GG. CC. Catanzaro n.1/16 dell'1/6/79 e n.569961/1 del 18/8/79, da cui emerge che il 28/4/79 l'imputata fu trovata insieme con altri militanti dell'organizzazione, CUCCO Ivana e FACCIO Dario, ed in possesso di documentazione varia tra cui appunti elencanti vari carceri di massima sicurezza con l'annotazione dei nominativi di appartenenti alle B.R. ivi detenuti.

L'attestazione della DALLA LONGA sulle posizioni del terrorismo più irriducibile, oltre che dal manifestato desiderio di riprendere contatti con la WA, si evince dal suo comportamento in carcere (detenuta a Como, nella cella della dissociata CARAVATI Rosanna, costrinse costei, in stato di grave prostrazione, a rivolgersi all'autorità carceraria per essere separata dalla DALLA LONGA, per l'impossibilità a suo dire di continuare a collaborare con la giustizia: vedi relazione Comandante Agenti Como del 18/2/83).

el

555

FOGLIO SEGUITO N. ....

Alla stregua delle suesposte risultanze e considerazioni si impone il rinvio a giudizio dell'imputata per il reato di partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma). Non è necessaria alcuna derubricazione, come richiesta dal P.M., in quanto alla stessa è stata contestata solo la partecipazione semplice e non le funzioni organizzative.

el

556

FOGLIO SEGUITO N. ....

DEL CORE VINCENZOI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.);
- capo 214 bis )- reato p. e p. dagli artt.110, 628, 1° e 3° comma nn.1 e 2, c.p.).

E' stato tratto in arresto il 21/12/82 in corso Vercelli a Milano poco dopo il PUGLIESE e la VEDOVELLI (in via Washington); aveva con sè una pistola Smith & Wesson 38 special. Il DEL CORE era stato costretto alla clandestinità a seguito della sua avvenuta identificazione ad opera del MAROCCO e dell'arresto della moglie FAVERIO Manuela.

Si è già parlato di lui nella esposizione del gruppo del co masco (BELLOSI, DEL CORE, FAVERIO, PROTTI, SCACCIA, PIOVANI e successivamente FIGINI), che confluì nella WA alla fine di ottobre '81 portando in dotazione le armi indicate nel capo 14); di tale gruppo faceva anche parte GIUDICI Giorgio, arrestato prima di tale inserimento nella colonna milanese.

Fu inserito fin dall'inizio con ndb. MICHELE nel Fronte Logistico - Brigata Carceri dopo una serie di contatti con MAROCCO, la BETTI e il CARNELUTTI.

Nella casa di Gaggino furono tenute alcune riunioni di tale struttura cui parteciparono, tra gli altri, anche FRANCIOLI e CARNELUTTI.

Nel procedimento ancora in formale istruttoria il DEL CORE è imputato di due rapine (Banco di Sicilia di Sesto San Giovanni e Supermercato Unes di Milano).

el

Le sue ampie confessioni e quelle della moglie FAVERIO Manuela hanno consentito di far piena luce su tutte le vicende dei vari gruppi del comasco, sui loro collegamenti con Prima Linea e le B.R.; tali dichiarazioni hanno trovato riscontri e conferme, oltre che in MAROCCO (int. 14/11/82 e seguenti), anche negli interrogatori di BONATO (pp.7, 9, 10, 12, 13, 15); PASINELLI (P.M. pp.19 e 24) e PUGLIESE (pp.10, 11, 13).

Come risulta dal rapporto del N.O. CC. Milano n.155570/19 del 22/1/83, ha fatto ritrovare armi e munizioni della 'dotazione' della WA che egli aveva occultato.

Egli va rinviato a giudizio anche per la detenzione di armi e le esercitazioni di Tremezzo indicate nel capo 214), nonché per l'episodio del disarmo dei Carabinieri compiuto a Torno il 3/5/78 col GIUDICI; in tale occasione furono sottratti un mitra Mab e due pistole, nel corso del loro fermo ad un posto di blocco (vedi capo 214 bis). Tali fatti sono stati tutti ammessi dall'imputato in sintonia con la sua condotta di piena lealtà processuale.

Alla stregua delle suesposte risultanze e considerazioni, non avendo l'imputato svolto funzioni organizzative, si impone la derubricazione dell'imputazione contestatagli sub 1) nella partecipazione semplice a banda armata (306, 2° comma).

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1)
- derubricato come sopra -, 214), 214 bis).

QP

DE MARIA NICOLO'I rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative e di capo (art.306, 1° e 3° comma, c. p.);
- capo 104)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 c.p.; 21 e 23 L.1975/110;
- capo 105)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 106)- reato p. e p. dagli artt.81 cpv c.p.; 12 e 14 L. 1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 107)- reato p. e p. dagli artt.81 cpv, 697 c.p.; 1 L. 1980/15;
- capo 130)- reato p. e p. dagli artt.648, 61 n.2 c.p.; 1 L. 1980/15;
- capo 131)- reato p. e p. dagli artt.81 cpv, 469, 477, 482 c.p.; 1 L.1980/15.

Clandestino con ndb. BEPPE, il DE MARIA è stato tratto in arresto mentre bussava alla base di via Accademia 55 di FERRARI Mauro (vedi rapp. Digos 23/2/82); indosso aveva manoscritti indirizzata da IRA (BETTI), la patente sottratta a FACCHINETTI Battista in occasione dell'assalto alla DC di via Motterone, appunti su militanti, lire 4.950.000 provenienti dal sequestro CIRILLO, come poi chiarito dal GALLI.

Insieme con ALFIERI, BETTI e NEGRONI, ai quali rimarrà sempre indissolubilmente legato, proviene dall'esperienza del collettivo Ticinese; insieme con i tre compagni ha dato una notevole

559

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

impronta alla WA per il suo incisivo contributo, sia nella partecipazione materiale ad alcuni dei più gravi fatti criminosi, sia per la sua presenza costante in tutte le attività e decisioni più importanti della Colonna. Particolarmente notevole è l'attività di collegamento tenuta tra la maggior parte dei militanti e la penetrante opera di proselitismo svolta.

Il MUTTI (5/2/82 p.7) sottolinea come fin dal '77 il DE MARIA e gli altri tre facevano propaganda per le B.R., da essi considerati come l'unica alternativa possibile; poi i quattro si separarono momentaneamente per operare in zone diverse, come se si fossero divisi strategicamente le sfere d'intervento.

Nel luglio 80 egli aveva già una posizione di vertice, visto che rappresentò le istanze della WA alla riunione della Direzione Strategica di Tor San Lorenzo (vedi interrogatori già citati di SCOZZAFAVA, SAVASTA ed il memoriale FENZI). Subito dopo la scissione, entrò nella Direzione di Colonna e poi nel Coordinamento creato dopo l'arresto della BETTI del 21/12/81. Pochi mesi prima egli era entrato in clandestinità.

Il DE MARIA fu in particolare uno dei responsabili del Fronte di Massa nonché della Brigata Fabbriche di Sesto. All'interno del Coordinamento Fabbriche, costituito in vista della campagna dell'inverno 80/81, è stato il responsabile dell'intervento a Sesto San Giovanni che si concluse con gli omicidi BRIANO e MAZZANTI. Tra l'arresto dell'ALFIERI (24/10/81) ed il proprio (23/2/82) fu anche responsabile della Brigata Alfa Romeo.

el

560

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

Partecipò a numerosissime riunioni, tra le quali: quella a Selvino, nel settembre 81, in cui avvenne la fusione delle due brigate operanti nella zona Milano-Sud (Giambellino/Solari); quella a Caldè in preparazione della 'campagna' dell'inverno 1981/1982; quelle del Fronte di Massa nel Natale 81 a Dubino; l'incontro con GUAGLIARDO, rappresentante dell'Esecutivo Nazionale, a Primaluna nell'autunno 1980; quelle che precedettero e seguirono la DIREZIONE STRATEGICA NAZIONALE di Tor San Lorenzo.

Teneva contatti, più di recente, con la Colonna napoletana delle B.R. ed infatti i soldi sequestratigli al momento dell'arresto rappresentavano il residuo della somma, provento del sequestro CIRILLO, che quella aveva consegnato alla CWA.

Il DE MARIA fungeva altresì da tramite con altri gruppi minori operanti in Lombardia (Varese, Lodi, ecc.) e gravitanti attorno alla CWA.

A più riprese consegnò alla brigata territoriale di Sesto le armi a questa necessarie, che poi gli venivano restituite, come contestatogli ai capi 106) e 107).

Poco prima del suo arresto si era trasferito in via Lombardini, presso l'abitazione della ROSSETTI: per questo risponde dei reati di detenzione delle armi e delle munizioni ivi sequestrate e di cui ai capi 104) e 105).

La patente falsificata di cui ai capi 130) e 131) era in suo possesso al momento dell'arresto e proveniva dalla rapina commessa dalla CWA presso la sede D.C. di via Mottarone.

Già si è esaminata la sua partecipazione materiale nel triplice omicidio di via Schievano e in quello MARANGONI (fece da autista ai nuclei operativi); nel sequestro SANDRUCCI

al

(ebbe un ruolo preparatorio, operativo, conducendo l'auto ove fu caricata la vittima, e politico nella gestione dell'azione); importante è il suo ruolo organizzativo e decisionale negli omicidi BRIANO e MAZZANTI e in tutte le decisioni delle altre azioni rivendicate dalla WA.

Il quadro probatorio a suo carico è imponente e testimonia della sua continua attività organizzativa e di proselitismo. Vedi al riguardo le concordanti dichiarazioni di GRILLO (cfr. suo interrogatorio al P.M., pp.12, 40, 41, 43, 44, 63, 64), GALLI Michele (cfr. suo interrogatorio al P.M., pp. 13, 17, 18, 41, 44, 54, 58, 59, 71, 72, 73, 76, 78, 80, 84), BONAVITA Virginia (cfr. suo interrogatorio al G.I. del 5/3/82), IACERRA Flavio (cfr. suo interrogatorio al P.M., pp.9, 15), TORNAGHI (cfr. suo interrogatorio al G.I. del 26/7/82), SAVA STA (cfr. suo interrogatorio al G.I., pp.6 e 8), FENZI (cfr. in particolare il suo cd. 'Memoriale', pp.29, 32, 46), MAROCCO (cfr. suoi interrogatori al G.I. del 14/11/82, pp. 2 e 3, e del 10/1/83), BONATO (cfr. suoi interrogatori al G.I., pp. 2 e 17), PASINELLI (cfr. suo interrogatorio al P.M., pp. 3 e 8, ed al G.I., p.8), FORMENTI (cfr. suo interrogatorio al G.I., p.3), FAGETTI (cfr. suo interrogatorio al G.I., pp.4 e 5), CURATO (cfr. suo interrogatorio al G.I. del 22/1/83, pp. 3 e 4), IOPPOLO (cfr. suo interrogatorio al G.I. del 28/1/83), FUGLIESE (cfr. suo interrogatorio al G.I., pp.3, 4 e 6).

Nel corso del suo interrogatorio del 5/3/82 si è dichiarato prigioniero di guerra B.R., precisando che con la magistratura riconosce solo un rapporto di guerra.

Alla stregua delle suesposte risultanze e considerazioni si

el



impone il suo rinvio a giudizio per il capo sub 1) come capo e organizzatore (art.306, 1° e 3° comma, c.p.).

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai capi 1), da 2) a 7), da 38) a 42), da 43) a 45), da 46) a 49), da 50) a 53), da 54) a 57), 58), 59), da 60) a 72), da 73) a 91), da 92 a 94), 104) e 105), 106) e 107), 108) e 109), da 125) a 129), 130) e 131).

DE PONTI VALERIO

La sua posizione processuale in ordine al reato di partecipazione a banda armata è stata già esaminata nella ordinanza di rinvio a giudizio del 28/5/81 (pp. 65, 66).

Al momento del suo arresto del 3/2/79 in piazzale Libia, ove si era recato per un appuntamento di servizio con la BRIOSCHI e CRISTOFOLI, aveva una Beretta cal. 7,65, una patente falsificata e un'agenda con appuntamenti e indicazioni.

Militante regolare, sia in quel procedimento che in questo, si è rifiutato di rispondere alle domande.

Si è già esaminata la sua partecipazione all'omicidio DI CATALDO e alla esercitazione con armi in Val Brembana che precedette l'episodio; si rinvia a quella trattazione.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 151), 152), 154), 160), 161).
- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi 153) e 162) perchè estinti per prescrizione.

ol

DIANA CALOGERO

Anche del DIANA ci si è già occupati nell'ordinanza del 28/5/81 (p.46), che lo rinviava a giudizio come capo e organizzatore della Colonna milanese. Il suo n.d.b. era Afro (v. Piccolo). Al momento del suo arresto nel febbraio 79 era in possesso di armi e di copiosa documentazione di contenuto eversivo. Ha fatto parte (vedi Peci 2/2/81) della Direzione della WA dal giugno 77 fino al suo arresto.

Si è già esaminata la sua responsabilità a titolo di concorso materiale al ferimento GRASSINI e di concorso morale nell'omicidio DI CATALDO. L'istruttoria ha evidenziato anche la sua partecipazione materiale ai ferimenti MONTANELLI, MARACCANI e TOMA, per i quali è stato già giudicato come concorrente morale (dirigente di colonna).

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 151), 152), 154), 155) - derubricato nel reato di lesioni aggravate, come a suo tempo precisato -, 156), 157), 159).
- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi 153) e 158) perchè estinti per prescrizione.

ol

DI GENNARO PIETRO

Ci si è già occupati di lui nell'ordinanza n.489/81 del 21/12/81 con la quale è stato rinviato a giudizio per appartenenza alle B.R. e per il ferimento VALENZASCA dell'Alfa Romeo del 12/3/81, cui si rinvia.

In questa sede va sottolineato come attraverso i pedinamenti dell'imputato e di TORALDO Vincenzo, i CC. abbiano potuto individuare basi (via Imbonati) e numerosi militanti (vedi rapp.CC. Milano n.142/1 del 20/2/82 con allegati fotografici).

Si è già trattata la sua posizione nell'esame dell'operazione San Vittore, in quanto era uno dei detenuti che sarebbe dovuto evadere nella nota operazione. Si richiama la riguardo il documento inviato ai compagni da lui, TORALDO Vincenzo e AMICO, allegato in fotocopia alla p.70 dell'interrogatorio GALLI (rep.31-32).

L'imputato nell'interrogatorio ha negato gli addebiti.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 125), 126), 127), 128) e 129).

ol

DI GENNARO POMPEO

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

Motivi di sospetto a carico dell'imputato nascevano dalle risultanze del rapporto Digos 23/7/79, ff. 32 e 60. Nell'abitazione dell'imputato BERTI adibita a base B.R. infatti, oltre ad armi e documenti sovversivi, si rinveniva, nel febbraio 79, un foglietto sul quale erano scritti i numeri di due targhe d'auto con l'annotazione degli estremi dei numeri delle chiavi e l'indicazione "non hanno antifurto e sono in buone condizioni". Dallo stesso rapporto emerge poi che indosso alla militante clandestina BRIOSCHI Carla, arrestata nello stesso febbraio, era stato sequestrato un biglietto con annotati targa e numero di chiavi d'un'auto.

Da accertamenti si appurava che tutte le tre auto erano state in riparazione presso l'officina Pedersani, presso cui all'epoca aveva lavorato l'imputato, fratello del noto B.R. DI GENNARO Pietro.

Dal contenuto delle dichiarazioni del titolare dell'officina emergevano dunque sospetti nei confronti del Pompeo, uno di cinque dipendenti che aveva riparato le auto. In pratica appariva probabile che l'imputato avesse fornito ai militanti notizie sulle auto da rubare ed utilizzare per l'organizzazione.

Tali sospetti trovavano conferma nelle chiamate di correo del MAROCCO del 14/11/82, p.6, confermate poi anche dal PUGLIESE (2/2/83, p.5). Emergeva che l'imputato, riconosciuto fotogra

28

ficamente, militava nella brigata Alfa Romeo della WA col ndb. BRUNO ed aveva partecipato, tra l'altro, a riunioni tenutesi nell'estate 81 a Melito Porto Salvo.

Tale ultima circostanza veniva confermata da PIZZO Lucia, affittuaria per conto dell'organizzazione della casa in cui tali riunioni si tennero: ad esse parteciparono non solo componenti della Brigata Alfa Romeo (ALFIERI e TROMBIN) ma anche altri militanti di rilievo (MAROCCO, PUGLIESE, CARNELUTTI, ZELLINO, BELLOLI). In tale casa, presa in affitto per le ferie, i discorsi sulla lotta armata erano, comunque, espliciti così come evidentemente non poteva sfuggire a nessuno la presenza di documenti B.R., su cui si discuteva, e di armi, pronte in caso di necessità (cfr. gli interrogatori resi dalla PIZZO al P.M. il 18/11/82 ed al G.I. il 29/1/1983, p.3).

Le risultanze e le considerazioni che precedono mostrano l'inattendibilità delle dichiarazioni del DI GENNARO il quale, dopo aver respinto tutte le contestazioni fattegli nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. il 18/11/82, ha ammesso nel successivo interrogatorio al G.I. del 21/12/82, la sua sola presenza nella casa di Melito Porto Salvo, fornendo tuttavia per essa una giustificazione non verosimile.

Ciò premesso, appare sufficientemente provata l'appartenenza alle B.R. dell'imputato. Piuttosto il suo ruolo appare marginale tenuto conto anche di quanto precisato dal PUGLIESE (2/2/83, f.5); questi ha infatti riferito che in una riunione a Carenno specifica della brigata Alfa Romeo, sentì parlare di tale BRUNO, entrato da poco nell'organizzazione, che disertava gli appuntamenti, alchè il TROMBIN avrebbe aggiunto: "inutile fissargliene altri, se vuole si farà vivo".

el

Non è da escludere pertanto l'intenzione del Pompeo di prendere le distanze dalla lotta armata, dopo aver militato nella brigata suindicata.

Per le suesposte risultanze appare equo rinviare a giudizio l'imputato per semplice partecipazione a banda armata ( art. 306, 2° comma, c.p.), escludendo d'intesa con il P.M. le contestate funzioni organizzative.

(L'imputato è attualmente in stato di libertà provvisoria).

el

ELEONORI NICOLAI rimanenti reati:

- capo 197)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 c.p.; 21 L. 18/4/75 n.110;
- capo 198)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv., 61 n.2 c.p.; 12 e 14 L.1974/497;
- capo 199)- reato p. e p. dagli artt.110, 81, 697, 61 n.2 c.p.

L'imputato è stato già condannato per il reato associativo nel processo avanti la Corte d'Assise di Torino (sono stati acquisiti agli atti i verbali dei suoi interrogatori in istruttoria). Il suo n.d.b. era Pietro (v. Piccolo, p.13). Come si evince dalle dichiarazioni dei coimputati PICCOLO (7/7/81, p.8), NOBILE (P/2/81) e SPINELLO (18/2/83, p.2) e dalle sue stesse ammissioni l'ELEONORI era inserito nella Brigata Sit Siemens delle B.R. fin dal 1975; in occasione del sequestro Moro nel 1978 uscì dall'organizzazione.

Si è già esaminata la sua posizione processuale nelle trattazioni dell'assalto a Democrazia Nuova dell'1/12/76 e del ferimento TOMA del 24/1/78. Va sottolineato che l'imputato, marito di CASAVOLA Vita, si è dissociato dalla lotta armata, ammettendo tutti i fatti attribuitigli, senza fornire indicazioni su responsabilità di terzi.

All'ELEONORI sono state contestate anche le esercitazioni di armi in Val Seriana e Val Brembana cui, secondo la NOBILE, egli avrebbe partecipato. Egli, nell'interrogatorio del 2/4/82 ha ammesso di aver partecipato ad una sola di tali

ol



esercitazioni, in località e con persone non precisate, agli inizi del 78. Considerato che la NOBILIE non è stata in grado di precisare a quali e quante esercitazioni l'imputato partecipò, appare conforme alle risultanze processuali rinviare a giudizio l'ELEONORI per quel solo episodio ammesso, escludendo la pluralità dei reati in continuazione tra loro, salvo il reato sub 199), estinto per prescrizione.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 171), 172), 173), 175), 177), 197) e 198) limitati a un solo episodio;
- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi 174), 178) e 199) perchè estinti per prescrizione, e 176) per non aver commesso il fatto.

el

FACCIO DARIO

E' stato l'ultimo militante della CWA ad essere stato tratto in arresto, avendo rispettato in maniera rigorosa i criteri di compartimentazione. La sua vera identità era conosciuta solo dagli amici che entrarono insieme con lui nell'organizzazione (BISCARO, PAGANI CESA, CANTONI).

E' stato riconosciuto fotograficamente dal BONATO in data 22/12/82 come il militante 'Maurizio' inserito nella brigata Contro; successivamente è stato chiamato in correità anche dal FUGLIESE (3/2/83, p.7), che lo aveva delegato a tenere i contatti col gruppo di Varese, e dal CANTONI che era stato inserito nella WA, nel gennaio 82, proprio dall'imputato, suo amico personale.

I riconoscimenti trovano riscontro nella corrispondenza delle caratteristiche somatiche e fisiche attribuite all'imputato, nella indicata amicizia con BISCARO e PAGANI CESA (ammessa dall'imputato), nella riferita conoscenza dei militanti di Varese (verificata per il BUZZI: vedi int. CANTONI), dai suoi legami col Vittorio (CANTONI).

Al militante Maurizio si era riferito il GALLI nei suoi interrogatori descrivendolo perfettamente (alto 1,80 - 1,85, dinoccolato, sui 25 anni, faccia lunga e naso pronunciato, ce libe) senza identificarlo (non gli era stata mostrata la sua foto); aveva detto che il Maurizio, appunto, era inserito nel Logistico (pp.45, 47); partecipò alla riunione di Dubino in cui si mise a punto il piano di evasione da San Vittore (p. 84), cui avrebbe dovuto prender parte come componente del gruppo di copertura a quelli che dovevano irrompere nel carcere.

el

L'imputato, a detta sempre del GALLI, era presente anche nella importante riunione di Chiavenna del gennaio 82, in cui si preparò una risposta al documento di Palmi che aveva criticato l'autointervista della WA sul sequestro SANDRUCCI (p.85). Dell'imputato parlano anche il MAROCCO (14/11/82, p.7) che lo descrive perfettamente, il PASINELLI (che si limita però solo ad evidenziare i suoi legami di amicizia col PAGANI CESA, senza precisare se apparteneva alla WA).

Tra le ultime attività del FACCIO, prima dell'estate 82, come militante della brigata Contro (di quella cioè che si occupava di Forze di Polizia, Politici e Magistratura) si segnalano un'inchiesta sul P.M. SPATARO condotta con la ROSSETTI e il BONATO ed una sul Ministro ANDREATTA condotta con la ZACCHEO, inchieste tuttavia non sufficientemente sviluppate (vedi BONATO, pp. 27 e 28).

Attraverso le dichiarazioni del BONATO, FUGLIESE, CANTONI e DEL CORE (che tuttavia non l'ha conosciuto direttamente) è emerso che il FACCIO si rese irreperibile dopo gli arresti di febbraio nel timore di essere individuato (in effetti il GALLI lo conosceva bene come Maurizio); successivamente ebbe ospitalità in strutture dell'organizzazione, dalla quale uscì per motivi personali nell'estate 82. Tuttavia egli continuò a mantenere i rapporti con i militanti, sia pure in modo sporadico (con la ROSSETTI, con FUGLIESE che "bucò" l'appuntamento con lui nel dicembre 82), con CANTONI, col quale si vedeva settimanalmente negli ultimi tempi per cercare di capire i motivi dei numerosi arresti.

In uno degli ultimi incontri, per ricucire i rapporti della WA, invitò il CANTONI a riprendere i contatti col BUZZI della brigata di Varese, della quale egli si era precedentemen

*el*

573

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

te occupato su invito del PUGLIESE (vedi al riguardo il CANTONI, p.8: al momento non mi era chiaro se FACCIO era dentro o fuori dall'organizzazione).

L'imputato soffriva molto il suo parziale distacco dalla lotta armata in quanto "la militanza nelle B.R. era da lui ancora molto sentita; era uno stile di vita" (come precisa il CANTONI, int.28/2/83, p.6).

Sintomatico è che al momento del suo arresto avesse indosso un foglietto col titolo "Bollettino degli infami", piuttosto aggiornato sui militanti che collaboravano con la giustizia. Per completezza bisogna infine aggiungere che motivi di sospetto nei confronti del FACCIO erano già nati a seguito dei rapporti dei CC. di Catanzaro dell'1/6/79 e del 18/8/79, che il 28/4/79 in località Tonnara presso Palmi lo avevano fermato in compagnia di CUCCO Ivana e DALLA LONGA Nadia (poi incriminate per appartenenza alle B.R.); sulla loro auto nell'occasione si sequestrarono appunti su vari carceri di sicurezza, con l'indicazione dei nomi dei detenuti appartenenti alle B.R., nonché un dattiloscritto attribuito a PIRRI ARTIZ ZONE Maria, proveniente dalle carceri di Messina con annotazione su vari istituti di detenzione.

Precedentemente è stata esaminata la sua posizione processuale in relazione al progetto San Vittore (reati sub 125) e 129); egli partecipò alla riunione preparatoria di Dubino del 6-7/2/82, in cui diede la sua disponibilità per la fase esecutiva dell'assalto al carcere e in cui fu ridefinita la composizione dei vari nuclei operativi (egli era inserito nel primo gruppo di copertura).

Nel procedimento ancora in istruttoria formale, temporaneamente

el

te separato dal presente, si procede contro il FACCIO anche per il reato ex art. 306, 1° comma, c.p. e per quello di porto di una pistola Astra cal.7,65 dell'aprile 1982. L'imputato si è sempre rifiutato di rispondere alle contestazioni dei tre mandati di cattura nei tre interrogatori cui è stato sottoposto.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi da 125) a 129).

*el*

575

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

FAGETTI SERGIO

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

E' stato tratto in arresto su chiamata di correo di FORMENTI Ivan. Attraverso le sue dichiarazioni (cfr. pp.3, 5, 7,13) il FAGETTI è stato identificato nel militante con il ndb. 'CESARE', di cui in precedenza aveva parlato LACERRA Flavio (cfr. suo interrogatorio al P.M., p.11); i successivi interrogatori resi al G.I. da SALVADORI (il 27/1/1983) e dallo IOPPOLO (il 28/1/83) hanno fornito ulteriori riscontri alle affermazioni dell'imputato.

Il FAGETTI fu contattato ed inserito nella CWA nel corso del 1979 dallo IOPPOLO ed entrò subito, appunto con il ndb. CESARE, nella brigata fabbriche di Sesto San Giovanni. Partecipò a numerose riunioni, tra cui quelle con GUAGLIARDO e la BALZERANI nella casa di Mortara del SALVADORI, quelle con MORETTI e BALZERANI in una casa di Milano messa a disposizione dal RICCI, ecc.

Ha ammesso di aver partecipato all'omicidio MAZZANTI ed alla esercitazione con le armi a Piona di Colico che la precedette, nonché ad una ulteriore esercitazione a Pian de Resinelli (della quale risulta imputato nel procedimento stralciato). Venne congelato dopo il sequestro SANDRUCCI, cui non partecipò, ed uscì definitivamente dalla CWA nel settembre/ottobre 1981.

Non risulta abbia mai svolto funzioni organizzative e, pertanto, dovrà rispondere di semplice partecipazione a banda

armata.

Nella trattazione dell'omicidio MAZZANTI è stata esaurientemente esaminata la posizione dell'imputato e riportato, pressochè integralmente, il suo allucinante racconto sulle modalità con cui fu progressivamente coinvolto nell'omicidio di una persona di cui non conosceva nè il nome, nè il ruolo, senza approfondire la motivazione del suo gesto. Il FAGETTI uscirà sconvolto da questa esperienza, prima ed unica della sua militanza nella WA, tanto da decidere poi di allontanarsi dalla lotta armata.

L'imputato ha tenuto nel lungo interrogatorio di questo G.I. un atteggiamento di piena lealtà processuale.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1) — derubricato in semplice partecipazione a banda armata ex art.306, 2° comma, c.p. -, da 43) a 45 bis).

ol

FAVERIO MANUELA

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

La donna, militante con ndb. SILVIA, è stata tratta in arresto su indicazioni di MAROCCO. A seguito di ciò il marito Vincenzo DEL CORE passava in clandestinità.

Si è già esaminata la posizione dell'imputata quando si è parlato dell'inserimento nella WA del gruppo comasco che portò in dotazione le armi indicate al capo 214), reato per il quale già si è disposto il rinvio a giudizio della donna). Si rinvia pertanto a quanto precedentemente scritto su tale argomento.

La FAVERIO nel procedimento stralciato deve altresì rispondere di una rapina ad una gioielleria di Venezia, compiuta nel maggio 82 in formazione mista di militanti WA (BELLOSI, PROT<sub>T</sub>I e la donna) e aderenti ai Nuclei (CARFORA, FORASTIERI, SE-  
GIO).

L'imputata con atteggiamento di piena lealtà processuale, ha prima elaborato un coraggioso documento autocritico sugli errori compiuti dai gruppi armati, e poi ha descritto le varie tappe attraverso cui il gruppo di Como ("inserito in una situazione di cd. movimento molto fluido e magmatico") si è gradualmente accostato alla lotta armata, confluendo poi nella WA dopo contatti avuti con la BETTI, MAROCCO, FERRARI Stefano e CARNELUTTI.

La sua analisi lucida e attenta ha consentito di far luce su tutto l'ambiente comasco vicino alla lotta armata e di svelare inediti particolari anche su episodi non chiariti (morte MASCAGNI) anche se non oggetto della presente inchiesta.

el



Attraverso le sue dichiarazioni e quelle del marito DEL CORE si sono delineate le specifiche responsabilità di numero si imputati.

All'atto del suo ingresso nella WA la donna fu inserita nella Brigata Carceri, che tenne varie riunioni nella sua casa di Gaggino, ove una volta fu ospitato anche il MAROCCO.

La FAVERIO non sembra abbia svolto attività di rilievo nel gruppo armato per cui correttamente va disposta, d'intesa col P.M., la derubricazione del capo 1) nell'ipotesi di partecipazione semplice (art.306, 2° comma, c.p.), reato per cui va rinviata a giudizio.

Le dichiarazioni dell'imputata, che preferì farsi arrestare anzichè darsi alla clandestinità (vedi il suo interrogatorio del 10-11/2/83), sono apparse a questo G.I. particolarmente sincere; le sue scelte sono sofferte ma convinte.

Le sue ampie ammissioni e quelle del marito DEL CORE hanno trovato pieno riscontro, oltre che nelle dichiarazioni del MAROCCO (14/11/82, pp.3, 5 e 20/11/82), anche in quelle del BONATO (pp.7, 9).

#### Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui al capo 1) - derubricato nell'ipotesi di semplice partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.) - ed al capo 214).

el

FERLICCA ANGELOI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.);
- capo 103)- reato p.. e p. dagli artt.110, 697 c.p.; 1 L. 1980/15.

E' stato tratto in arresto a seguito di chiamata di correo con relativo riconoscimento fotografico (p.25) di GALLI. Era inserito nella WA con ndb MAURO fin dal periodo 78/79 (FORMENTI il 29/12/82, p.2) nonostante la giovane età che aveva a quel tempo. Successivamente a quella del GALLI sono venute le chiamate di correo e i riconoscimenti di GRILLO, FORMENTI, che fu proprio dal FERLICCA inserito nell'organizzazione, da PASINELLI (p. 3 int.P.M.) e CURATO (che lo ha riconosciuto nell'int.22/1/83, p.3, pur non ricordando il suo ndb.).

FERLICCA partecipò come rappresentante della Brigata Territoriale di Quarto Oggiaro alle riunioni che si tennero prima e dopo la Direzione Strategica Nazionale di Tor San Lorenzo del luglio 80. Nella riorganizzazione della Colonna, dopo l'estate entrò a far parte del Coordinamento Fabbriche. Partecipò al sequestro SANDRUCCI (prendendo parte a riunioni specifiche di coordinamento e ricoprendo compiti di copertura nell'angolo tra via Misuraca e via Cagiura all'atto della cattura del prigioniero). Partecipò ad una riunione di militanti nella quale si programmarono i sequestri di dirigenti della Breda e della Falk. (GRILLO 1/3/82).

el

Nella ristrutturazione che avvenne dopo l'estate 1981 fu 'distaccato' ed incaricato di fare un lavoro di analisi sulle piccole fabbriche della sua zona (su tutto quanto precede, cfr. gli interrogatori resi al P.M. da GALLI M., pp. 16 e 45, nonché al G.I. da CURATO, p.3).

Risulta in modo inconfutabile, nonostante i dinieghi del FERLICCA nel corso del suo interrogatorio dinanzi al P.M. del 5/3/82, che egli mise a disposizione della CWA, soprattutto al fine di farvi svolgere riunioni, una casa presa in affitto da suo padre nei pressi di Calvè e precisamente a Castelvaccano, in provincia di Varese (cfr. R.G. Digos Milano n. 2222 del 25/2/82 ed interrogatorio di GALLI M. al P.M., p. 25). Tra l'altro, proprio in tale casa, in cui già da una trentina di giorni soggiornava lo ZELLINO, già all'epoca clandestino, GRILLO ebbe un incontro durato il 9 ed il 10 gennaio 1982 con il FERLICCA, insieme al quale stava elaborando un documento sulle fabbriche della zona Sempione e Solari in cui i due operavano sindacalmente (cfr. l'interrogatorio reso da GRILLO al P.M., p.46).

Sempre nella casa di Caldè, presente il FERLICCA, si svolse una delle riunioni in cui il Fronte di Massa portava avanti il programma della nuova 'campagna' dell'inverno 82, che fu poi accantonata in favore del progetto di evasione da San Vittore (cfr. interrogatorio di GALLI M., p.52).

A tale progetto, come si è già visto nel paragrafo specifico, il FERLICCA si interessò attivamente sino all'ultimo, partecipandò; tra l'altro, ad una esercitazione con le armi in Pian dei Resinelli.

Il 20/2/82, pochi giorni prima del suo arresto, l'imputato

el

aiutò il GRILLO a trasportare delle munizioni che sarebbero dovute servire per una ulteriore esercitazione, come gli è stato contestato al capo 103) (cfr. l'interrogatorio di GRILLO al P.M., p.54).

Si è già presa in esame la posizione del FERLICCA nella trattazione del sequestro SANDRUCCI, del progetto San Vittore e del sequestro MANUNZA (episodio, quest'ultimo, dal quale è stato prosciolto con formula dubitativa).

Alla stregua delle suesposte risultanze e considerazioni egli va rinviato a giudizio anche per le esercitazioni con le armi sub 103) e 116), oltre che per l'imputazione di partecipazione a banda armata con funzioni organizzative. Queste risultano dal ruolo di rilievo ricoperto sempre nella CWA durante la sua lunga militanza (è presente in alcune delle più importanti azioni), dall'aver messo a disposizione della Colonna per riunioni la struttura di Caldè, dall'aver esercitato opera di proselitismo nei confronti del FORMENTI, (cui spiega l'ideologia delle B.R., la divisione della WA in Brigate e Fronti, inserendolo gradualmente nel gruppo eversivo con la presentazione al DE MARIA.).

#### Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 73) a 91), 103), 116), da 125) a 129);
- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi 92), 93), 94) per insufficienza di prove.

FERRARI MAUROI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.);
- capo 99)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv; 21 L.1975/110;
- capo 100)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 697 c.p.; 1 L.1980/15.

Militante della WA con ndb. GIORGIO, è stato tratto in arresto mentre bussava alla porta di via Cesare da Sesto, base occupata dal GALLI. Immediatamente si dichiarava prigioniero politico e militante delle B.R..

Nell'appartamento di via Accademia di sua proprietà (dove abitualmente era ospitata la BETTI prima del suo arresto), si è sequestrata copiosissima documentazione di contenuto eversivo delle B.R. (un vero archivio).

Il quadro probatorio a suo carico è imponente. Oltre le sue sposte risultanze si considerino i riconoscimenti fotografici e le dichiarazioni rese dal GRILLO (cfr. suo interrogatorio al P.M., pp.63 e 64), da GALLI Michele (cfr. suo interrogatorio al P.M., pp.24, 25, 45, 46, 57, 58, 70, 72, 74, 78, 84, 85), BONAVITA Virginia (cfr. suo interrogatorio al G.I. del 5/2/82), LACERRA Gianni (cfr. suo interrogatorio al P.M. pp.1, 2, 3, 8, 15), MAROCCO (cfr. suo interrogatorio al G.I. del 14/11/82, p.2), BONATO (cfr. suo interrogatorio al G.I. del 3/12/82, pp. 5 e 6), DEL CORE (cfr. suo interrogatorio al G.I., pp. 7 e 8), PUGLIESE (cfr. suo interrogatorio al G.I., pp. 3 e 12), nonché i RR.GG. Digos Milano n.2184 del

d

23/2 e 4/3/82 relativi all'arresto ed ai reperti sequestrati nell'abitazione di via Accademia n.55.

Da tali risultanze emerge che FERRARI Mauro, militando già da tempo nella CWA, dopo l'estate 81 divenne uno dei responsabili del Fronte Logistico, occupandosi delle brigate Controinformazione e Carceri, tra le altre, con le quali ebbe riunioni nelle basi di Talamona e Chiavenna.

Dopo l'arresto della BETTI, cui era molto legato e con cui conviveva, la casa di via Accademia fu 'congelata' e il FERRARI entrò a far parte del Coordinamento che venne a sostituire la Direzione, così come, successivamente, fece parte del 'coordinamento' istituito per il 'progetto di evasione da San Vittore'.

A riprova del suo ruolo di rilievo nel Fronte Logistico, va ricordato come gli sono stati sequestrati, tra l'altro, tre elenchi di armi in dotazione della CWA e come il suo arresto sia avvenuto presso il covo di via Cesare da Sesto; egli, in oltre, consegnò al GALLI il certificato di codice fiscale (provento della rapina presso la sede D.C. di via Mottarone) che faceva parte del materiale centralizzato del logistico curato dalla BELLOLI.

Dai RR.GG. Questura Sondrio del 23/3/82 e 11/9/82 nonché dalla deposizione resa al G.I. da CERRI Guglielmo il 23/6/82 è emerso che proprio FERRARI Mauro e la BETTI presero in affitto la casa di Talamona, sede di numerose riunioni e luogo ove furono ospitati, così come in via Accademia, numerosi militanti clandestini (vedi anche riconoscimento dei testi BARLASCINI Maurizio e Venerio, ROLANDO Rosario e PASSERINI). L'imputato partecipò materialmente a varie fasi del sequestro SANDRUCCI (riunioni di coordinamento a Dubino; in occasione della cattura dell'ingegnere con un cappello bianco e vistoso trasmise il segnale che dava il via all'azione) e alla pre-

parazione del progetto San Vittore. Si rinvia alla trattazione specifica precedente.

I reati di cui ai capi 99) e 100) derivano sia dal suo ruolo di responsabile del Fronte Logistico sia dalla disponibilità che ebbe, insieme alla BETTI, del box sito in Cassina dè Pecchi (cfr., su quest'ultimo punto, gli interrogatori resi al P.M. da GRILLO, pp.32, 33, 34, 43, 54; GALLI M., p.85; IACERA Gianni, pp.3 e 8).

E' risultato, infine, che FERRARI Mauro teneva contatti con la Colonna Romana delle B.R. e con altri gruppi di militanti, specie del Bresciano.

Per i ruoli di Direzione svolti nella Colonna (in particolare modo dopo l'arresto della BETTI), per la disponibilità procurata alla WA delle basi di via Accademia e Talamona, per la sua attività di catalogazione d'armi (vedi foglietto sequestratogli) si impone il suo rinvio a giudizio per il capo 1) con funzioni organizzative.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 1), da 73 a 91), 99) e 100), da 125) a 129).

FERRARI STEFANOI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art. 306, 1° comma, c.p.);
- capo 97)- reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv c.p.; 21 e 23 L. 1975/110;
- capo 98)- reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 697 c.p.; 1 L. 1980/15;
- capo 112)- reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L. 1974/497; 1 L. 1980/15;
- capo 113)- reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 697 c.p.; 1 L. 1980/15;
- capo 116)- reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L. 1974/497; 23 L. 1975/110; 1 L. 1980/15;
- capo 117)- reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 272, 303 c.p.;
- capo 118)- reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L. 1974/497; 1 L. 1980/15;
- capo 119)- reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n. 2, 697 c.p.; 1 L. 1980/15;
- capo 123)- reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv, 272, 303 c.p.;
- capo 124)- reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n. 1, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L. 1974/497; 1 L. 1980/15.

Richiamando quanto scritto, a proposito di FERRARI Stefano (marito di BONAVITA Virginia, suo n.d.b. RICO e RICCIO), ovvero esaminando i reati anche a lui contestati in altre parti della presente ordinanza, appare sufficiente indicare in questa sede le fonti di prova a suo carico: interrogatori resi al P. M. da GRILLO, pp. 7, 8, 11, 12, 29, 35, 43, 49, 54, 55, 63, 64;



da GALLI M., pp. 11, 12, 26, 30, 43, 45, 48, 49, 59-64, 66, 67, 71, 82, 83, 84, 86, 90; da PASINELLI, pp. 8, 9, 11; interrogatori resi al G.I. da BONAVITA Virginia il 5/3/82; da PICCOLO Giuseppe il 30/6/81 (al G.I. di Roma) e il 7/7/81; dalla NOBILE, pp. 3, 4, 8, 9; MAROCCO, pp. 4, 5; BONATO, pp. 2, 20 e 30; DEL CORE, pp. 8, 9; GALLI Silvia, pp. 2 e 4; PUGLIESE, pp. 3 e 8.

L'imputato fece parte della Direzione della W.A. dopo il febbraio '82 fino al maggio, quando si autosospese vedendo che gli altri militanti non raccoglievano le sue istanze di confluenza nel Partito Guerriglia.

FERRARI Stefano morì a seguito di un conflitto a fuoco con la polizia nel bar 'Rachelli' di Milano il 23/7/82 (cfr. R.G. DIGOS Milano n. 6165 del 26/7/82 e relativi seguiti).

Sommario delle decisioni:

- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi 1), 97), 98), 112), 113), 116), 117), 118), 119), 123), 124), da 125) a 129), da 192) a 194) perchè trattasi di reati estinti per sopravvenuta morte del reo.

el

FERRO PASQUALE

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

Risultano a suo carico le precise chiamate di correo con riconoscimenti fotografici di PASINELLI (al P.M., pp.7, 8, 23, e G.I., pp. 2 e 8), FORMENTI (al G.I., p.4) e CURATO (al G.I., p.4).

Da esse risulta che l'imputato militava, con il ndb. ANDREA, nel Nucleo Falk della brigata fabbriche di Sesto San Giovanni, almeno a partire dall'inizio del 1982 (fu infatti assunto alla Falk il 21/1/82 : cfr. R.G. N.O. CC. Milano del 21/12/82), partecipando a numerose riunioni di detta brigata. Le chiamate di correo ed i riconoscimenti trovano riscontro nei riferimenti precisi del PASINELLI al suo nome reale Pasquale, al rapporto di convivenza con la SARLI (vedi certificato relativo in atti), perfetta descrizione somatica e fisica.

Dopo gli arresti del febbraio 82, il FERRO, insieme col PASINELLI ed il FORMENTI (erano gli unici superstiti della predetta brigata), ebbe delle riunioni con la ZACCHEO e sino al momento del suo arresto, il 19/1/83, risultava ancora militante della CWA.

Fu proprio il FERRO che, nel giugno 1982, informò il PASINELLI dell'interesse del gruppo francese di 'Action Directe' ad avere contatti con la CWA e funse da tramite con Nicola CALIFANO, militante dei CO.CO.RI. scappato in Francia, in occasione del viaggio che lo stesso PASINELLI fece a tal fine a Parigi nell'agosto 1982.

el

All'imputato, legato sentimentalmente alla militante SARLLI Teresa (successivamente uscita dalla WA), è stata contestata la partecipazione con funzioni organizzative. Tale contestazione, dissentendo dal P.M., va mantenuta nel rinvio a giudizio. Nella casistica esemplificativa sugli organizzatori (precedentemente riportata) si è precisato, che, alla luce delle linee di diritto accolte, devono ritenersi organizzatori coloro che tengono i collegamenti con i membri di altra banda o rappresentano la stessa nei rapporti con le altre organizzazioni eversive (ipotesi sub F). A maggior ragione quindi va considerato organizzatore chi tiene collegamenti con militanti di organizzazioni eversive internazionali e rappresenta nei rapporti con questa la propria banda.

Ciò premesso va evidenziato che il PASINELLI (P.M. p.15) ha esaurientemente descritto come il FERRO lo mise in contatto con il gruppo francese di 'Action Directe', che a suo dire era interessato a riprendere i contatti precedentemente interrotti (e tenuti dalla NEGRONI), fissandogli telefonicamente un appuntamento a Parigi; il PASINELLI si recò all'appuntamento in Francia ove si incontrò con un ricercato italiano (CALIFANO, amico del FERRO) e <sup>un</sup> rappresentante del gruppo francese (la prova degli incontri è in una cassetta che registrò i colloqui sequestrata a Cinisello).

Dopo aver esaminato la rispettiva linea politica, si discusse sull'acquisto a metà (WA - Action Directe) di una grossa partita di armi per 250.000 franchi (50 milioni di lire), il cui elenco è stato sequestrato al PASINELLI.

L'importanza dei collegamenti tenuti dal FERRO col pericolosissimo gruppo eversivo francese, la rilevanza di tale funzione svolta, impone il suo rinvio a giudizio con la contestata aggravante delle funzioni organizzative.

*el*

FIGINI MARINO

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

Elementi a suo carico erano emersi nel corso dell'interrogatorio dinanzi al G.I. da BONATO il 3/12/82, pp. 22 e 23 (vedi al riguardo la posizione della moglie dell'imputato, ALIPRANDINI Eugenia, precedentemente esaminata).

Come già rilevato nell'ordinanza di scarcerazione di questo G.I. in data 28/1/83, gli interrogatori dello stesso FIGINI e dalla moglie del 27/1/83 avevano evidenziato che ad avere contatti con ZELLINO Samuele e BELLOLI Maria Rosa era stata appunto l'ALIPRANDINI, che si era prestata ad ospitare la donna nonchè a custodire delle attrezzature di falsificazione. La versione del FIGINI, di essere estraneo alle iniziative della moglie ed in particolare di non aver conosciuto l'identità o comunque la militanza B.R. della BELLOLI, è apparsa credibile non solo per l'asserito disinteresse esistente nei rapporti reciproci tra i due coniugi (nonostante la loro convivenza sotto lo stesso tetto), ma soprattutto perchè le intercettazioni telefoniche nel frattempo trasmesse al G.I. hanno confermato l'autonomia assoluta delle attività svolte dall'ALIPRANDINI.

Inoltre già dalle dichiarazioni del BONATO il ruolo del FIGINI emergeva solo di sfuggita (in occasione del trasporto dell'attrezzatura di falsificazione nell'appartamento di via E. Bianchi n.6, l'imputato non era presente ed intervenì solo in un secondo tempo, quasi a conferma della sua limitata presen-

za in casa dovuta a motivi di lavoro).

Per le considerazioni che precedono, il FIGINI Marino va prosciolto in istruttoria perchè il fatto non sussiste, anche con riferimento all'ipotesi di semplice partecipazione a banda armata.

el

FORMENTI IVAN

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

E' stato tratto in arresto su chiamata di correo del BONATO che lo ha identificato nel militante della WA con ndb. NINO (precedentemente aveva quello di MATTEO). Dopo l'arresto ha mantenuto un comportamento di lealtà processuale.

Le ampie dichiarazioni del FORMENTI nel corso degli interrogatori dinanzi al G.I. il 29/12/ e 31/12/82, in parte poi confermate da altri imputati (cfr. gli interrogatori al G.I. di FAGETTI, pp.4, 5, 7; di CURATO, pp.3 e 5; SALVADORI del 27/1/83; DEL CORE, pp.4 e 7; FAVERIO, p.10), oltre a contenere l'ammissione di fatti già risultanti in atti (cfr. interrogatori resi al P.M. da GRILLO, pp.18 e 34; da GALLI, pp. 28, 30, 31, 33, 36, 41, 44, 90; da PASINELLI, pp.4, 5, 8, 10, 11, 20, 24; nonchè al G.I. dai predetti GRILLO il 15/5/82 ed il 7/6/82; da PASINELLI il 22/12/82, pp.5, 6, 8), hanno fornito spontaneamente nuovi elementi di contestazione nei confronti del FORMENTI stesso.

Questi fu inserito nella CWA dal FERLICCA nel 1979, ma solo agli inizi del 1980, con l'assunzione alla Falk nel febbraio, il FORMENTI entrò a far parte della 'brigata fabbriche di Sesto San Giovanni' con i componenti della quale ebbe numerose riunioni sino agli arresti del febbraio 1982, dopo i quali, insieme agli unici superstiti della brigata, PASINELLI e FERRO Pasquale, rimase privo di contatti con il resto della Colonna.

Nell'aprile/maggio 1982 fu ricontattato dalla ZACCHEO, con la

el

quale, insieme agli altri due della brigata, riprese gli in contri.

In tale periodo rifiutò l'invito della ZACCHEO di entrare in clandestinità, nonostante il pericolo di essere stato individuato sulla base delle dichiarazioni che si sapeva aveva reso M. GALLI agli inquirenti dopo il suo arresto. L'unico accorgimento che il FORMENTI prese fu quello di cambiare ndb., che sino ad allora era stato 'MATTEO', in 'NINO'.

Dopo gli arresti di SCACCIA e PROTTI nel luglio 1982, fu lui a riprendere i contatti con il DE CORE e la FAVERIO.

Come si è già visto, il FORMENTI ha partecipato ai sequestri SANDRUCCI e COMPARE, per i quali è stato già rinviato a giudizio; per quanto riguarda l'omicidio MAZZANTI invece, si rinvia a ciò che si è osservato esaminando tale fatto criminoso.

Nella parte del procedimento pendente ancora in istruttoria formale è imputato, tra l'altro, della rapina all'ufficio postale di Lissone, conclusasi con l'omicidio del M.llo RENZI. In ordine a tutti i predetti fatti l'imputato ha ammesso senza reticenze, remore o ripensamenti, quale è stato il ruolo da lui svolto in ogni occasione. Va al riguardo sottolineata la condotta di piena lealtà processuale del FORMENTI, indot-tosi a confessare fatti e circostanze da lui commessi, altri menti non ricostruibili, ammettendo la partecipazione ad un omicidio prima che gli venisse contestato, offrendo un rilevante contributo alla ricostruzione di gravissimi fatti commessi dalla WA e facendo luce su posizioni processuali senza di lui non identificabili. La collaborazione offerta alla giu stizia ha il suo fondamento nel sincero pentimento mostrato dopo l'uccisione del maresciallo RENZI, per il quale criticò

aspramente i compagni resisi responsabili, a suo dire, di un omicidio inutile (egli fu chiamato a partecipare alla rapina all'ultimo momento per sostituire un compagno venuto meno e si era mostrato restio a prendervi parte già prima). Tali circostanze, si badi, risultano da dichiarazioni degli altri partecipanti all'azione.

Il FORMENTI, oltre agli episodi citati, dovrà rispondere anche dell'esercitazione con armi sub 45 bis).

Nell'estate 1982, insieme col PASINELLI (che li fece ritrovare poco dopo il suo arresto: cfr. R.G. CC. N.O. Milano del 17/12/82) sotterrò due contenitori con armi e documenti della Colonna.

Nonostante gli altri ben più gravi reati commessi dal FORMENTI, proprio tale ultima attività di 'occultamento' di armi e documenti può essere riconducibile ad uno dei compiti rientranti tra le 'funzioni strumentali' tipiche degli organizzatori. Per questo appare giuridicamente più corretto il suo rinvio a giudizio per l'ipotesi di cui al 1° comma dell'art. 306, c.p., come contestatogli.

#### Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), 45 bis), da 50) a 53 ter), da 73) a 91);
- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi da 43) a 45) per insufficienza di prove.

21



FRANCIOLI CATERINA

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

Numerose sono le chiamate di correo a suo carico. E' stata identificata come la militante della WA con ndb. NORA, prima dal GRILLO (pp.19, 26, 32 e 34); successivamente dalle dichiarazioni rese dalla FAVERIO (al P.M. pp.4 e 5, al G.I. p.8); dal MARCHI (al P.M. il 7/2/83 ed inoltre al G.I. l'1/2/83); da BONATO (p. 16); FORMENTI (p.10) e da DEL CORE (pp. 3, 8 e 20), è emerso che la FRANCIOLI fu inserita nella Brigata Carceri della CWA.

Ha partecipato al sequestro SANDRUCCI mettendo a disposizione la sua casa di via San Rocco n.8, dove fu pure presente durante il periodo in cui, nella prima fase, il sequestrato vi venne custodito.

Dopo la scoperta di tale casa (cfr. R.G. Digos Milano n.2222 del 27/2/82) si dette alla latitanza, partecipando a varie riunioni con altri militanti ma - a quanto sembra - senza compiere azioni, tipo rapine (cfr., peraltro, l'interrogatorio reso al P.M. da PASINELLI, pp.13 e 18), esercitazioni con armi o simili.

Aggregatasi negli ultimi tempi con il gruppetto di latitanti facenti capo al CARNELUTTI, la FRANCIOLI utilizzò nel periodo del Natale 1982 la casa di Zone presa in affitto dal predetto (cfr. R.G. Digos Milano n.1266 del 16/2/83) per poi essere arrestata insieme agli altri, il 31/1/81, nell'appartamento di v.Volturno 46 a Cremona (cfr. RR.GG. Uigos Cremona

del 2/2/83 e Digos Milano del 3/2/83 concernenti anche i reati di detenzione e porto delle armi ivi rinvenute, oggetto del procedimento penale ancora in istruzione formale).

L'imputata negli interrogatori si è dichiarata militante comunista delle B.R.

Il giudizio politico sulla donna, espresso da BONATO ( p.16), FAVERIO (pp. 4 e 5) e PASINELLI (p.13), è negativo. Il primo la descrive "poco preparata, non molto cosciente, condizionabile nel senso che sostiene le idee delle persone con cui è in rapporto senza approfondirle. La WA, per carenza di strutture logistiche, recentemente la aveva fatta ospitare in una struttura del centro Italia (forse Perugia) da compagni estranei alla WA insieme col PIZZARELLI e la SOTGIU. Soffriva molto la clandestinità tanto che l'organizzazione le aveva consigliato di costituirsi". Il giudizio severo del BONATO è confermato dagli altri militanti anche se in toni più sfumati. Di diverso avviso dal P.M., riteniamo che la FRANCIOLI vada rinviata a giudizio per il reato sub 1) aggravato dalle funzioni organizzative. Essa, infatti, mise stabilmente al servizio della WA la base di via San Rocco, di cui si era procurata la disponibilità attraverso l'ignaro GIUDICI (v. esame 12/7/82). Si tratta della importante struttura in cui fu inizialmente tenuto prigioniero SANDRUCCI.

Si è più volte sostenuto nella presente ordinanza la funzione fondamentale delle basi alla vita e alla sopravvivenza della banda. Ne consegue (vedi casistica P sul tema organizzatori) che chi, pur senza stipulare contratti di locazione o di acquisto, ha la diretta disponibilità di una struttura adibita a base dell'organizzazione, viene a svolgere una funzione organizzativa.

22

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui al capo 1), da 73) a 91).

el

GALLI MICHELEI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.);
- capo 95)- reato p. e p. dagli artt.110,112 n.1, 81 c.p.; 21 e 23 L.1975/110;
- capo 96)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 110)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 111)- reato p. e p. dagli artt.110, 697 c.p.; 1 L. 1980/15;
- capo 112)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv c. p. 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 113)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 117)- reato p. e p. dagli artt.110, 272, 303, 81 c.p.;
- capo 118)- reato p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 cpv c. p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 119)- reato p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 697 c.p.; 1 L. 1980/15;
- capo 120)- reato p. e p. dagli artt.110, 81, 272, 303 c.p.;
- capo 121)- reato p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L. 1980/15;
- capo 122)- reato p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 123)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 272, 303 c.p.;

ol

- capo 124)- reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 132)- reato p. e p. dagli artt. 648 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 137)- reato p. e p. dagli artt. 110, 272 c.p.

La figura di tale militante, che ha offerto il contributo maggiore alle indagini col suo iniziale e prolungato atteggiamento di lealtà processuale, è stata approfonditamente presa in esame nel capitolo Fonti di Prova; in quella sede è stata evidenziata la piena affidabilità delle sue dichiarazioni e chiamate di correo.

La sua posizione processuale è stata presa in esame in occasione della trattazione sull'omicidio MARANGONI, sul triplice omicidio di via Schievano, sul sequestro SANDRUCCI, cui si rinvia.

Esaminando ora gli aspetti di maggior rilievo del quadro probatorio offerto dalle numerosi dichiarazioni (vedi appunto lo stesso GALLI, pp.5, 6, 12, 13, 16, 44, 45, 47, 48, 49, 50, 53, 54, 84, 85; GRILLO, pp.3, 4, 6, 8, 9, 38, 40, 63; LACERRA Flavio, pp.13, 15, 16, 17; IEROVANTE, pp.5 e 7; PASINELLI, p.3; BONAVITA Virginia il 5/3/82; BONATO, pp.5 e 17), si può dire che GALLI Michele entrò nella CWA già prima degli arresti iniziati l'1/10/78, assumendo il ndb. DINO.

Andò ad abitare nella casa di via Cesare da Sesto n.1 che ben presto divenne una base della Colonna e dove sono state sequestrate 9 pistole, due fucili mitragliatori, esplosivo, copioso materiale ideologico, schedari di magistrati, funzionari e forze dell'ordine, documenti sul progetto San Vittore

(vedi R.G. Digos 21/2/82 e 4/3/82). Indosso, al momento dell'arresto, il GALLI aveva invece appunti con n.d.b. di militanti relativi al progetto San Vittore, elenchi di armi dell'organizzazione ed il tesserino di codice fiscale sottratto a FACCHIN-ETTI Battista in occasione dell'assalto alla sede D.C. di via Mottarone.

Ciò premesso va detto che già ai primi del 1979 l'imputato entrò nella "brigata Milano-Sud" costituita dalla BETTI ed operante nella zona Ticinese/Giambellino, inserendovi poi in seguito il GRILLO.

Rappresentò, insieme col GIANCOLA, tale brigata in occasione delle riunioni del 'coordinamento' che precedettero e seguirono la DIREZIONE STRATEGICA NAZIONALE di Tor San Lorenzo, tenuta nel luglio 1980.

A fianco del ruolo di responsabile della predetta brigata territoriale, entrò a far parte, dopo le ferie del 1980, del cd. 'coordinamento fabbriche' di cui abbiamo già parlato a più riprese.

Nella ristrutturazione successiva all'estate 1981 divenne uno dei responsabili del 'Fronte di Massa' e si occupò, altresì, della nuova 'brigata territoriale', struttura che avrebbe dovuto raggruppare le brigate territoriali preesistenti.

Su invito del DE MARIA divenne uno dei c.d. 'regolari' con stipendio della CWA; dopo l'arresto della BETTI, inoltre, entrò a far parte del 'coordinamento' che, in attesa della formazione di una nuova Direzione di Colonna, aveva assunto funzioni grosso modo direzionali; entrò pure a far parte del 'coordinamento' istituito per la preparazione del progetto di evasione da San Vittore.

el

In base ai compiti di volta in volta assunti sono innumerevoli le riunioni cui Michele GALLI ha partecipato.

Si è già esaminata la partecipazione dell'imputato alla preparazione del triplice omicidio di via Schievano nonché alla fase operativa dell'omicidio MARANGONI ed alle relative esercitazioni con le armi.

Inoltre, sulla base delle dichiarazioni rese dallo stesso GALLI Michele (cfr. suo interrogatorio al P.M., pp.10, 11, 78) e dei RR.GG. Digos di Milano n.2184 del 21/2/82 e seguiti, egli dovrà rispondere dei reati di cui ai capi 95) e 96) relativi alle armi e munizioni in dotazione alla sua brigata nonché, alle altre, sequestrate nella sua abitazione di via Cesare da Sesto.

I capi da 110) a 113) si riferiscono, invece, ad una serie di esercitazioni con le armi compiute dall'imputato, in tempi diversi, con altri militanti in Pian dei Resinelli (cfr. al riguardo gli interrogatori resi al P.M. dallo stesso GALLI Michele, pp.82 e 83, da GRILLO, pp.4 e 5; nonché al G.I. da GALLI Silvia il 25/1/83, da POZZOLI il 22/7/82, dalla BONAVITA il 6/4/82).

I capi da 117) a 119) riguardano l'apposizione di uno striscione B.R. nei pressi della fabbrica Borletti (cfr. gli interrogatori resi al P.M. da GALLI M., p.11 e da GRILLO, pp. 7 e 8).

L'apposizione di uno striscione della CWA commemorativo della morte di SERAFINI e PEZZOLI è invece oggetto dei reati di cui ai capi da 120) a 122) (cfr. al riguardo gli interrogatori resi al P.M. da GALLI M., p.86 e da GRILLO, p.11; al G.I. da POZZOLI il 22/7/82 nonché il R.G. Digos Milano n .2250 dell'1/6/82).

I capi 123) e 124) derivano dalle dichiarazioni rese al P.M. da Michele GALLI (pp.7, 10, 11, 12) e da GRILLO (p. 6) in ordine ad azioni di propaganda armata - in particolare volantinaggio - effettuate dai componenti della ricordata brigata Milano-Sud (sul punto cfr. anche POZZOLI: interrogatorio al G.I. del 22/7/82).

La ricettazione di cui al capo 132) si riferisce al tagliando di attribuzione del codice fiscale, provento della rapina commessa in occasione della irruzione nella sede D.C. di via Mottarone, trovato in possesso dell'imputato al momento del suo arresto in Firenze il 20/2/82 (cfr. R.G. Questura di Firenze cat. A9/1982/Digos del 21/2/82, nonché l'interrogatorio dell'imputato al P.M., p.24).

Infine il reato di cui al capo 137) si riferisce all'apposizione di un manifesto B.R.-Brigata Territoriale sui muri della fabbrica Riva Calzoni (cfr. gli interrogatori resi al P.M. da GALLI M., p. 86 e da GRILLO p.6).

Come è noto, nel corso dell'esecuzione del sequestro SANDRUCI, GALLI Michele ha subito un incidente che gli ha comportato l'amputazione del dito medio della mano destra.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 2) a 7), da 60) a 72), da 73) a 91), 95) e 96), da 108) a 116), da 117) a 124), da 125) a 129), 132), 137).

el



GALLI SILVIAI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.);
- capo 110)- reato p. e p. dagli artt.110 c.p.; 12 e 14 L. 1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 111)- reato p. e p. dagli artt.110, 697 c.p.; 1 L.1980/15.

Le dichiarazioni rese dall'imputata, sorella di GALLI Michele e fidanzata di GRILLO Franco (cfr. l'interrogatorio reso al G.I. il 25/1/83), confermano quanto in precedenza dichiarato a suo carico in particolare dal CURATO (cfr. interrogatorio di quest'ultimo al G.I. del 22/1/83, pp. 2 e 5).

GALLI Silvia, infatti, fu inserita dal fratello nella CWA verso la fine del 1979 con il ndb, dapprima, di 'Flavia', e poi, definitivo, di 'Lia'. A sua volta l'imputata introdusse nella CWA il CURATO.

A partire dal marzo 1981 circa, GALLI Silvia, essendo stata assunta al Policlinico, entrò a far parte della Brigata Ospedalieri.

E' stata già esaminata la sua posizione processuale in relazione ai reati sub 125 e 129 (progetto San Vittore di cui è stata prosciolta).

Nel presente procedimento risulta altresì imputata della esercitazione con le armi compiuta in Pian dei Resinelli insieme al fratello, al fidanzato ed al GIANCOLA, di cui ai capi 110) e 111), come da lei spontaneamente ammesso.

*el*

Nonostante nell'altro procedimento informale GALLI Silvia risulti imputata di altri reati (un'altra esercitazione con le armi ed un volantinaggio), e per quanto permanga il sospetto che essa abbia taciuto qualcosa al G.I., specie sulla Brigata Ospedalieri, si impone la derubricazione del reato sub 1) nell'ipotesi di semplice partecipazione a banda armata, atteso il ruolo non rilevante svolto nella WA. La donna, in ogni caso, dopo l'arresto del fratello nel febbraio 82, uscì dall'Organizzazione.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1) - derubricato nell'ipotesi di semplice partecipazione a banda armata, ex art.306, 2° comma, c.p. -, 110) e 111);
- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi da 125) a 129) per non aver commesso il fatto.

(l'imputata è attualmente in libertà provvisoria).

el

GAROFALO CARLO

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.).

L'accusa nei confronti dell'imputato si basa, sostanzialmente, sulla dichiarazione di GALLI Michele (cfr. suo interrogatorio a p. 8 ), secondo la quale egli avrebbe fatto parte della 'brigata Alfa Romeo' della CWA.

Poichè, peraltro, tale dichiarazione è stata espressa in termini dubitativi e poichè il GAROFALO, nel corso dell'interrogatorio reso al P.M. il 4/3/82, ha fornito delle spiegazioni sufficientemente plausibili, ad esempio, in ordine ai suoi rapporti con Vittorio ALFIERI (non credibile appare invece quando afferma che gli è difficile pensare che sua moglie GIOVANARDI Bianca facesse parte della CWA), si impone il suo proscioglimento istruttorio perchè il fatto non sussiste.

(l'imputato è attualmente in stato di libertà provvisoria).

GHIRINGHELLI MARCELLO

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.);
- capo 101)-reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 c.p.; 21, 23 L.1975/110; 12 e 14 L.1974/497;
- capo 102)-reato p. e p. dagli artt.110,112 n.1, 81 cpv,697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 212)-reato p. e p. dagli artt.477, 482 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 213)-reato p. e p. dagli artt.81 cpv, 494 c.p.; 1 L. 1980/15.

Dalle dichiarazioni rese in istruttoria da GALLI (cfr. suo interrogatorio al P.M., pp.28, 55, 59, 65, 70, 78, 79 e 84), GRISO Assunta (cfr. suo interrogatorio e riconoscimento al G.I. del 30/10/82), MAROCCO (cfr. che lo conosceva personalmente: v. G.I. del 14/11/82, p.3 e G.I. Torino, p.36), ALDRO VANDI (cfr. suo interrogatorio al G.I. del 18/11/82, p.4), BONATO (cfr. suo interrogatorio al G.I. del 5/12/82, p.17), PASINELLI (cfr. suo interrogatorio al P.M., pp.8, 14 e 24), nonché dalla perizia balistica effettuata sulla sua pistola cal. 9 parabellum sequestratagli al momento dell'arresto, è emerso che l'imputato, con il ndb. SEVERO, entrò nella colonna WA tramite MAROCCO, nella metà del 1981, e pur non essendo preparato molto politicamente, essendo un 'comune politicizzatosi in carcere', fu mandato ben presto a Torino per costituire, insieme allo stesso MAROCCO ed a PAGANI CESA, una 'colonna BR' collegata alla CWA..

Aderì inizialmente al cd. 'progetto di evasione di San Vitore' entrando a far parte del relativo 'coordinamento' ma finì, poi, per schierarsi con i 'dissidenti' tagliando così ogni legame con la CWA (da tali fatti è stato prosciolto). Dalla colonna milanese fu in seguito accusato, insieme al MAROCCO, di essersi appropriato di numerose armi costituenti la 'dotazione' della stessa, tra cui la pistola cal. 9 bifilare Browning FN parabellum di cui sopra, in precedenza usata negli omicidi MARANGONI e MAZZANTI.

Come esponente del Partito Guerriglia avrebbe dovuto prendere parte all'azione che avrebbe dovuto liberare i detenuti di Fossombrone. Secondo i piani, già precedentemente indicati, avrebbe avuto il compito di condurre su una imbarcazione gli evasi in una delle previste vie di fuga (in effetti egli aveva preso in affitto un'imbarcazione col nome Eforti (v. capo 213).

I capi 101) e 102) si riferiscono ad un fucile a pompa ed alle relative munizioni sequestrati in via Cesare da Sesto che, insieme al MAROCCO, GHIRINGHELLI apportò nella CWA nel momento in cui vi fu inserito.

I capi 212) e 213) riguardano, invece, la falsificazione e l'uso della carta d'identità EFORTI commessi dall'imputato nelle circostanze di cui al R.G. Digos Milano del 25/10/82.

Dalle risultanze più sopra riportate, ed in particolare dal compito affidato anche al GHIRINGHELLI di costituire la parallela 'Colonna Torinese', dalla sua iniziale partecipazione al ricordato 'coordinamento', dalla circostanza che egli era 'clandestino' e "regolare", emerge come in effetti

egli svolse funzioni organizzative, come contestatogli al capo 1).

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), 101), 102), 212) e 213);
- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi da 125) a 129) per non aver commesso il fatto.

GIANCOLA NICOLAI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art. 306, 1° comma, c.p.);
- capo 97)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, c.p.; 21 e 23 L.1975/110;
- capo 98)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 110)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 111)- reato p. e p. dagli artt.110, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 120)- reato p. e p. dagli artt.110, 81, 272, 303 c.p.;
- capo 121)- reato p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 cpv, c. p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 122)- reato p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 697 c.p.; 1 L. 1980/15;
- capo 123)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 272, 303 c.p.;
- capo 124)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv c. p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15.

E' stato individuato a seguito di chiamate di correo e riconoscimenti fotografici di GALLI prima e GRILLO poi, che lo conoscevano personalmente. A tali chiamate si sono aggiunti nell'istruttoria i riconoscimenti del PASINELLI, CURATO, GALLI Silvia e TORNAGHI.

L'imputato entrò a far parte della CWA, con il ndb. AMEDEO, ancor prima del febbraio 1979, data in cui partecipò, con BETTI, M.GALLI e GIOVANARDI, al primo appuntamento della 'brigata territoriale Milano-Sud' che si occupava della zona Ticinese (cfr. interrogatorio di GALLI al P.M., p.6). Insieme ad altri componenti di tale brigata, utilizzando solitamente armi costituenti 'dotazione' della stessa e di cui ai capi 97) e 98) (cfr. interrogatorio di GALLI M. al P.M., pp.10 e 11), effettuò azioni di propaganda armata ed in particolare i volantini di cui ai capi 123) e 124) (vedi GALLI M., pp. 7, 10, 11, e GRILLO, p.6) e, nel dicembre 80, l'apposizione dello striscione commemorativo della morte di SERAFINI e PEZZOLI di cui ai capi 120), 121) e 122) (vedi da GALLI Michele, p.86, e GRILLO, p.11, nonchè POZZOLI il 22/7/82).

Il GIANCOLA, inoltre, partecipò, tra il 1980 ed il 1981, almeno ad una delle esercitazioni con le armi contestategli ai capi 110) e 111): sul punto sono concordanti le dichiarazioni di altri partecipanti (vedi GALLI M., pp. 82 e 83, e GRILLO, pp.4 e 5, nonchè GALLI Silvia il 25/1/83).

Fece parte, come già detto, del nucleo operativo che assassinò i tre poliziotti in via Schievano, e partecipò alla esercitazione con le armi in Villa d'Almè che la precedette (vedi trattazione specifica).

In rappresentanza della 'brigata territoriale Milano-Sud' fu presente alle riunioni tenutesi a Milano prima e dopo la DIREZIONE STRATEGICA NAZIONALE di Tor San Lorenzo, del luglio 80, ed anzi fu inizialmente proposto come componente la nuova Direzione di Colonna che si voleva costituire in concomitanza con l'andata via da Milano di MORETTI e BALZERANI (vedi GALLI M. a p.13, nonchè PASI-NELLI al P.M., p.3).

Q



E' stato già rinviato a giudizio per il sequestro SANDRUCCI (partecipò alle riunioni preliminari e fece parte del nucleo che materialmente catturò il prigioniero).

Nella successiva ristrutturazione della Colonna, divenne uno dei responsabili del Fronte di Massa (cfr. interrogatorio di GALLI M. al P.M., p.44).

Nel frattempo, essendo passato a lavorare sin dal 30/4/80 alla Philips di v.F.Testi, nel settembre 1981 uscì dalla brigata territoriale, essendo entrato a far parte della 'brigata fabbriche di Sesto San Giovanni' (vedi R.G. Digos Milano n.2222 del 29/4/82, GALLI M., pp.48-49, PASINELLI p. 6; nonchè TORNAGHI il 26/7/82 e CURATO, pp.3-4).

Partecipò, nell'inverno 81/82, alle riunioni dei responsabili del Fronte di Massa in cui si programmava la nuova 'campagna' della CWA (cfr. GALLI M., pp.50-52), campagna che fu poi accantonata dal progetto di evasione a San Vittore a cui pure il GIANCOLA, come si è già detto, fu attivamente interessato (avrebbe dovuto portare un attacco diversivo con un mezzo blindato in piazza Filangeri).

Prende parte, tra l'altro, alla esercitazione con le armi fatta dal suo Nucleo sempre in Pian dei Resinelli.

Al momento del suo arresto il 24/2/82, il GIANCOLA aveva indosso la fotocopia del documento interno della CWA che criticava aspramente la posizione assunta dai dissidenti nei confronti del predetto progetto di evasione (cfr. R.G. Digos Milano n.2222 del 25/2/82; trattasi di fotocopia del documento che in originale - rep.62 - fu sequestrato nella casa di GALLI Michele in via Cesare da Sesto 1). In ordine al possesso di tale fotocopia l'imputato, nel corso del suo interrogatorio al P.M. del 4/3/82, ha fornito delle spiega-

el

611

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

zioni non credibili.

Tutto quanto precede giustifica ampiamente il rinvio a giudizio del GIANCOLA con l'imputazione di partecipazione a banda armata con funzioni organizzative, così come contestato gli.

L'imputato si è macchiato di reati gravissimi, tra cui il disumano omicidio dei tre giovani poliziotti in via Schievano. A detta del GALLI il GIANCOLA mostrò inizialmente rimorso e pentimento per l'azione da lui compiuta. La sua coscienza fu tuttavia presto tacitata se ciò non gli impedì successivamente di prender parte a nuove e gravi azioni della CWA. Anche dopo l'arresto si è allineato sulle posizioni del terrorismo più irriducibile.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), da 73) a 91), 97), 98), 108), 109), 110), 111), 116), 120, 121), 122), 123), 124), da 125) a 129).

el

GIOVANARDI BIANCAI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.);,
- capo 97)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv c.p.; 21, 23 L.1975/110:
- capo 98)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 112)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv c. p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 113)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 123)- reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv, 272, 303 c.p.;
- capo 124)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv c. p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15.

E' stata tratta in arresto su chiamata di correo e riconoscimento fotografico del GALLI, che la conosceva personalmente per averla frequentata, insieme col marito GAROFALO, all'epoca del fabbricone di via Novi, l'edificio occupato nel 1977 da elementi dell'autonomia milanese.

Dalle precise e dettagliate dichiarazioni rese da GALLI M. (cfr. suoi interrogatori al P.M., pp.5, 11, 82, 83, 90; nonché interrogatori da GRILLO al P.M., pp.2 e 3) emerge come la GIOVANARDI, già entrata a far parte della CWA con il ndb. di GIOVANNA, partecipò intorno al febbraio 1979 ad una riunione che costituiva il primo appuntamento dei componenti

el

della 'brigata territoriale Milano-Sud' (gli altri erano: la BETTI, GALLI e GIANCOLA).

Durante la sua militanza l'imputata:

- compì azioni di propaganda, ed in particolare di volantinnaggio, solitamente in coppia con altri componenti della 'brigata'; anche se non c'è la prova che l'imputata fosse, in tali occasioni, personalmente armata, lo erano gli altri partecipanti alle azioni, i quali facevano ricorso alle armi costituenti, all'epoca, la 'dotazione' della brigata stessa, spesso custodite nella casa del GALLI in via Cesare da Sesto: tali fatti risultano contestati, rispettivamente, ai capi 123), 124), 97) e 98).

- almeno una volta, fece una esercitazione con le armi in Pian dei Resinelli, come le è stato contestato ai capi 112) e 113);

- prese parte, come già esaminato, alla preparazione del triplice omicidio di via Schievano (seguendo col motorino nel loro percorso i poliziotti nei giorni precedenti l'omicidio e facendo propaganda poi all'azione con volantinnaggio).

L'imputata uscì dall'Organizzazione per motivi di natura personale, nella prima metà del 1980, prima che esplodessero i contrasti tra la CWA ed il resto delle BR. Da quanto precede emerge come la partecipazione della GIOVANARDI alla banda armata assunse i caratteri previsti dall'ipotesi del 2° comma dell'art.306 c.p..

#### Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 1), derubricato in semplice partecipazione a banda armata, 2), 3), 4), 5), 6), 7), 97), 98), 112), 113), 123), 124).

el

GIUDICI GIORGIOI rimanenti reati:

- capo 214 bis)- reato p. e p. dagli artt. 110, 628, 1° e 3° comma nn. 1 e 2 c.p..

L'imputato è stato precedentemente assolto dal reato di appartenenza alle BR e tale decisione deve ritenersi corretta alla luce delle precisazioni fornite dalla FAVERIO e dal DEL CORE. Al momento della contestazione era detenuto peraltro. I due coimputati lo hanno chiamato in causa tuttavia per la rapina e il disarmo commessi in Torino il 3/5/78 e per detenzione di armi del gruppo del comasco, di cui tutti loro facevano parte.

In ordine al primo episodio, questo fu compiuto in danno dei CC. SPINOZZI e ZURZOLO da GIUDICI e DEL CORE, secondo le dettagliate dichiarazioni rese da quest'ultimo al G.I. il 16/2/83 (pp. 12 e 13 dell'interrogatorio); esse trovano riscontro sia nei precedenti accenni della FAVERIO (cfr. interrogatorio reso da quest'ultima al G.I. l'11/2/83, p.5 bis), sia nel R.G. CC. Como n.186/20 del 24/5/78, successivamente acquisito in atti.

Tale R.G., tra l'altro, ha confermato alcuni particolari assai significativi quali, ad esempio: la Fiat 128 verde su cui viaggiavano i due imputati, il tipo delle armi rapinate, l'ammannettamento dei due Carabinieri, la sottrazione della palette ecc.

L'attendibilità della chiamata di correo è d'altronde avvalorata dal fatto che il DEL CORE ha ammesso la propria re-

sponsabilità senza che gli fosse stata in precedenza mossa alcuna contestazione e senza che, allo stato, esistesse alcuna prova a suo carico.

Sotto un profilo formale, va osservato che l'attuale capo d'imputazione 214 bis) corrisponde al capo a) contestato al GIUDICI con mandato di cattura del 2/3/83, mentre il capo b) riportato in tale mandato risulta ricompreso e, quindi, riassorbito nel più vasto capo 214) di esso si è trattato parlando in precedenza a proposito dell'inserimento nella CWA del cd. gruppo del Comasco ed in ordine al quale si è pure già disposto il rinvio a giudizio del GIUDICI.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 214) e 214 bis).

*cl*

GRILLO FRANCOI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.);
- capo 97)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, c.p.; 21 e 23 L.1975/110;
- capo 98)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 103)- reato p. e p. dagli artt.110, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 110)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 111)- reato p. e p. dagli artt.110, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 117)- reato p. e p. dagli artt.110, 81, 272, 303 c.p.;
- capo 118)- reato p. e p. dagli artt. 110, 61 n.2, 81 cpv c. p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L. 1980/15;
- capo 119)- reato p. e p. dagli artt.61 n.2, 110, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 123)- reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 81 cpv, 272, 303 c.p.;
- capo 124)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv c. p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 137)- reato p. e p. dagli artt.110, 272 c.p.;
- capo 120)- reato p. e p. dagli artt.110, 81, 272, 303 c.p..

La figura di tale imputato, fidanzato di GALLI Silvia, è stata già esaurientemente esaminata nello specifico paragrafo del

le Fonti di Prova in cui si è evidenziato come, attraverso alcuni ripensamenti, egli abbia confermato al termine dell'istruttoria l'iniziale atteggiamento di completa lealtà processuale.

La sua partecipazione al sequestro SANDRUCCI (preparazione del cubo-tenda in cui fu tenuta prigioniera la vittima, ruolo operativo) e all'operazione San Vittore (in cui fece da tramite tra l'interno e l'esterno dal carcere) sono state già approfonditamente esaminate nelle trattazioni specifiche.

In questa sede si indicheranno le fonti a suo carico costituite dalle sue dichiarazioni al P.M. ed al G.I. (pp. 3, 4, 11, 12, 38, 42, 44, 46, 61 P.M. e G.I.) e dalle dichiarazioni del GALLI (P.M. pp. 8, 45, 48, 49, 50, 52), BONAVITA Virginia (5/3/82) e GALLI Silvia (25/1/83, p.3).

All'atto del suo arresto il GRILLO aveva due fogli manoscritti indirizzati ( X DINO) a firma Giulia (CASAVOLA), relativi al piano di evasione di San Vittore ed altri manoscritti attribuiti alla BETTI (X GIGI, X BEPPE, X GIORGIO, cioè per TORNAGHI, DE MARIA, FERRARI Mauro) sempre sul cennato piano e con disposizioni impartite da San Vittore ai militanti all'esterno; nella sua abitazione si sequestrava materiale ideologico.

Passando a tratteggiare la sua militanza nella WA, va rilevato che il GRILLO fu inserito, con il ndb. LUIGI, verso la fine del 1979 - inizi 1980, da GALLI Michele nella stessa Brigata territoriale di quest'ultimo, operante nella zona Milano-Sud. Per conto della brigata pr-ese in affitto la casa di Selvino dall'inizio del 1981 sino al settembre dello stesso anno, quando vi si svolse l'ultima riunione, quella

al



allargata all'altra brigata territoriale operante nella stessa zona, alla presenza dello stesso DE MARIA.

Nel frattempo, nel corso della ristrutturazione della C.W.A., successiva all'estate 1981, gli fu affidato un compito da svolgere in modo separato dagli altri componenti del Fronte di Massa: doveva occuparsi delle fabbriche ed a tal fine doveva entrare nel sindacato e nell'ambito di questo ricoprire incarichi rappresentativi, che gli consentissero di avere una visione generale dei problemi dei lavoratori della zona Giambellino-Solari in cui il GRILLO operava e lavorava.

In tale contesto ebbe una riunione di due giorni nel gennaio 82 con il FERLICCA (nella casa di Caldè da questi affittata), il quale svolgeva analoga azione d'infiltrazione sindacale nella zona Sempione.

Sempre nell'inverno 1981 - 1982, per incarico dell'organizzazione: rivendette il furgone che in precedenza, sempre su incarico della WA aveva acquistato ed era stato utilizzato per il sequestro SANDRUCCI; acquistò un secondo furgone Fiat che, dopo il suo arresto, fece recuperare dalla Digos (cfr. R.G. Digos Milano n.2222 del 4/3/82 su ulteriori automezzi, da utilizzare per il progetto di evasione da San Vittore e di provenienza delittuosa, fatti recuperare dallo stesso GRILLO). Non reperì, invece, un box ed un appartamento, da intestare a suo nome, come pure gli era stato chiesto, per dei dubbi che ebbe sulla sua effettiva volontà di operare una scelta definitiva di impegno nella lotta armata con conseguente rinuncia a crearsi una famiglia (da tempo era fidanzato con la coimputata GALLI Silvia).

Passando ai fatti specifici contestatigli, a parte il seque

el

- stro SANDRUCCI e MANUNZA, nonchè il progetto di evasione da San Vittore, già esami-nati, è sufficiente accennare che:
- i capi 97) e 98) si riferiscono alla detenzione di armi e munizioni in dotazione alla brigata territoriale (cfr. suo interrogatorio al P.M., pp.3, 6, 60, nonchè di GALLI Michele, sempre al P.M., pp.10, 11);
  - il capo 103) riguarda un trasporto di munizioni fatto con il FERLICCA (cfr. interrogatorio al P.M. del GRILLO, p.54);
  - i capi da 117) a 119) si riferiscono alla apposizione di uno striscione BR, confezionato dall'imputato e da GALLI M., nei pressi della fabbrica Borletti (cfr. gli interrogatori al P.M. del GRILLO, pp.7, 8, e del GALLI, p.11);
  - il capo 120) riguarda l'apposizione di analogo striscione, commemorativo della morte di SERAFINI e PEZZOLI, nei pressi della fabbrica CEI in cui lavorava il GRILLO il quale, per questo motivo, partecipò solo alla fase preparatoria e non risponde, pertanto, dei reati di cui ai capi successivi con cernenti il porto delle armi (cfr. gli interrogatori al P.M. di GRILLO, p.11, e di GALLI M., p.86; nonchè l'interrogatorio di POZZOLI al G.I. del 22/7/82 ed il R.G. Digos Milano n.2250 dell'1/6/82);
  - i capi 123) e 124) si riferiscono a ripetute azioni di propaganda armata, ed in particolare volantaggi, compiute dalla brigata del GRILLO (cfr. suo interrogatorio al P.M., p.6, e dal GALLI M. al P.M., pp.7, 10, 11, 12);
  - il capo 137) si riferisce all'apposizione di manifesti B.R. presso la fabbrica Riva Calzoni (cfr. gli interrogatori al P. M.di GRILLO, p. 6, e di GALLI M., p. 81);

28

- infine i capi 110) e 111) si riferiscono ad esercitazioni (probabilmente due) con le armi svolte in Pian dei Resinelli (cfr. gli interrogatori resi al P.M. dal GRILLO, pp.4 e 5, e dal GALLI M., pp.82, 83; nonché da GALLI Silvia al G.I. il 25/1/83, p.4).

Per il ruolo svolto dal GRILLO all'interno della CWA, con particolare riferimento ai compiti di 'infiltrazione sindacale' e di reperimento automezzi e case che gli furono affidati, si impone il suo rinvio a giudizio in ordine all'imputazione di partecipazione a banda armata con funzioni organizzative, come contestatogli.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 73) a 91), da 92) a 94), 97) e 98), 103), 110), e 111), da 117) a 119), 120), 123) e 124), da 125) a 129), 137).

el

IACOPINI FAUSTOI rimanenti reati:

- capo 197)- reato p. e p.dagli artt.110, 81 c.p.; 21 L.1975/110;
- capo 198)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv, 61 n.2 c.p.; 12 e 14 L.1974/497;
- capo 199)- reato p. e p. dagli artt.110, 81, 697, 61 n.2 c.p..

L'imputato è stato già giudicato dalla C. d'Assise di Torino per appartenenza alla CWA.(ndb Giorgio:v.Nobile G.I.Torino). Precedentemente si è esaminata la sua partecipazione all'assalto all'autoparco della Magneti Marelli (16/11/76), al mancato attentato al giornalista SECHI ( 1 - 3/6/77), all'incendio dell'auto di Fulvio TAMAI (13-14/6/77), cui si rinvia. Rimangono le imputazioni sub 197), 198) e 199) relative ad esercitazioni in Val Seriana e Val Brembana negli anni 77/78, cui secondo la NOBILE (G.I. 9/2/82, p.7), coimputata negli stessi reati, lo IACOPINI avrebbe partecipato.

Un indiretto riscontro circa l'attendibilità delle dichiarazioni della NOBILE, almeno limitatamente al fatto che esercitazioni del genere furono effettivamente fatte in quel periodo da componenti della 'brigata Sit-Siemens' delle BR (cui pure lo IACOPINI apparteneva), è fornito dalle ammissioni dell'ELEONORI cui si è già accennato esaminando la posizione del predetto (vedi G.I. 2/4/82).

L'ELEONORI, peraltro, ha escluso che, almeno la volta in cui egli partecipò ad una esercitazione con le armi, fosse presente anche lo IACOPINI; tale affermazione, indipendentemente

dal fatto che non sono indicate le persone presenti in quella occasione, non esclude ovviamente che lo IACOPINI, nonostante respinga l'addebito, abbia effettivamente partecipato ad altre e diverse esercitazioni.

Poichè, però, la NOBILE, a sua volta, non ha detto a quante esercitazioni lo IACOPINI prese parte ed il tempo trascorso dall'epoca dei fatti non rende possibile una sua precisazione ora in termini di certezza, appare conforme alle risultanze in atti rinviare a giudizio lo IACOPINI per un solo episodio, escludendo la pluralità degli episodi in continuazione tra loro, ferma restando la dichiarazione dell'estinzione del reato di cui al capo 199), estinto per prescrizione.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 179), 180), 181), 183), 184), 185), 187), 188), 195), 196); nonchè ai capi 197) e 198) limitatamente ad un solo episodio;
- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi 182), 186) e 199).

623

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

IEROVANTE RICCARDOI rimanenti reati:

- capo 1)-partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.):
- capo 138)-reato p. e p. dagli artt.110 c.p., 12 e 14 L. 1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 139)-reato p. e p. dagli artt.110, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 140)-reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L. 1980/15;
- capo 141)-reato p. e p. dagli artt.110, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 144)-reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv, 272 c.p.;
- capo 145)-reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv, c.p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15.

L'imputato, militante con ndb. CARLO indicato da GILLI M.<sup>A</sup>, è stato individuato definitivamente a seguito di chiamate di correo da SPARAPANO che, insieme con lui e LACERRA Flavio, faceva parte della stessa struttura della WA.

Attraverso le concordanti confessioni dell'imputato al P.M. e al G.I., del GALLI (p.25, 41, 45, 47, 83, 89), di LACERRA Flavio (p.9, 16 P.M.), dello SPARAPANO (p. 2, 9 G.I.) e del TORNAGHI (26/7/82) si è potuta ricostruire con sufficiente precisione la militanza dello IEROVANTE nella WA, nonché gli altri fatti sopra contestati.

Insieme con quel gruppo di giovani egli, verso l'estate 1981, costituì la cd. 'Brigata Territoriale di Sesto San Giovanni' intitolata a Roberto SERAFINI.

Tale brigata fu il risultato di una lunga serie di graduali contatti che, circa dalla primavera del 1980, dapprima il

el

solo LACERRA Flavio e poi, dal settembre dello stesso anno, - quando quest'ultimo partì militare (cfr. al riguardo il R.G. CC. N.O. Milano n.176471/11 del 28/1/83 con il suo curriculum completo) - TORNAGHI Sergio tennero con esponenti della CWA, tra cui principalmente DE MARIA, che fungeva da collegamento.

In realtà, poi, i soli IEROVANTE (con il ndb. CARLO), LACERRA Flavio e SPARAPANO rimasero a costituire l'accennata brigata territoriale mentre il TORNAGHI restò, come meglio vedremo esaminando la sua posizione, nella 'brigata fabbriche di Sesto San Giovanni' che (come sottolineato dal GALLI a p. 41 del suo interrogatorio al P.M. e confermato poi da numerosissime risultanze processuali) era struttura diversa e compartimentata rispetto alla prima.

La brigata territoriale, nella riorganizzazione successiva all'estate 1981, fu raggruppata insieme alle altre nella nuova struttura, pure chiamata 'BRIGATA TERRITORIALE', facente parte del 'Fronte di Massa'.

I contatti con la WA, quando, verosimilmente intorno all'estate, il TORNAGHI si allontanò dalla brigata territoriale, furono curati da LACERRA Flavio, il quale tornato dal militare li tenne dapprima col DE MARIA, poi con la BETTI e lo ZELINO ed infine il GALLI.

Inoltre, il 18/12/81 (cfr. R.G. Digos Milano del 25/2/82) proprio IEROVANTE, accompagnato da LACERRA Flavio, prese in affitto l'appartamento di via Papa Giovanni n.2 in Villa di Serio (BG) che, a detta degli stessi e dello SPARAPANO, doveva servire come luogo di riunione e non come vera e propria 'base' (una copia delle chiavi della casa, almeno dai primi di febbraio 82, fu in possesso della locatrice BELLEBONO Piera).

Comunque sia, in tale casa, vi furono non solo riunioni tra i tre citati imputati ma anche due riunioni 'allargate' in cui si parlò del 'coordinamento delle brigate territoriali': alla prima, tenuta verso la metà del gennaio 1982, partecipò il GALLI (che in tale occasione fu presentato dal LACERRA agli altri due); alla seconda, intorno alla metà del febbraio 1982, mentre non partecipò lo SPARAPANO, già arrestato, prese parte l'ANTRONACO nonché due militanti con ndb. GINO e BRUNO.

Inoltre lo IEROVANTE utilizzò un box sito in Sesto San Giovanni, via Casiraghi n.376, dove, nel corso della perquisizione ivi eseguita il 25/2/82, sono state ritrovate tra l'altro due rice-trasmittenti, un libro sulle armi, documenti ideologici e volantini BR nonché 25 cartucce cal.7,65 (cfr. verbale di perquisizione in R.G. Digos Milano n.2222 del 27/2/82).

Quanto alle ricetrasmittenti l'imputato ha affermato trattarsi di giocattoli, che, peraltro, la brigata era intenzionata ad usare per eventuali volantini; quanto al libro e agli altri documenti B.R. erano, invece, stati dati dal GALLI al LACERRA Flavio affin ché i tre li leggessero.

Le cartucce cal. 7,65 invece, (indicate espressamente nell'imputazione di cui al capo 141) rappresentano il residuo ed il riscontro della esercitazione fatta dallo IEROVANTE, insieme agli altri due, in località Pian De Resinelli in una data ricompresa tra l'ottobre ed il dicembre 1981, utilizzando tre pistole (cal. 7,65, la cal. 7,65/81, il revolver cal.38 indicate nella imputazione di cui al capo 140), che LACERRA Flavio dichiara di aver ricevuto e restituito, salvo le munizioni sequestrate, al suo 'contatto' ZELLINO.

ol



Le stesse pistole furono usate alcune volte, tra l'ottobre ed il dicembre 1981, nel corso sia di volantinaggi sia di azioni di propaganda, quali l'apposizione di striscioni commemorativi della morte di SERAFINI e PEZZOLI, avvenuta il giorno 11/12/80. Tali fatti sono stati contestati nei capi 144) e 145) a IEROVANTE, SPARAPANO e LACERRA Flavio il quale ultimo ha dichiarato che ebbe, nelle occasioni di cui sopra, le tre pistole o dalla BETTI o dallo ZELLINO, ai quali rispettivamente poi le restituì (per le puntualizzazioni su quanto precede e circa le pistole in questione cfr., in particolare, gli interrogatori dinanzi al P.M. resi da LACERRA Flavio, pp.14, 15, e da IEROVANTE a pp.4, 5, nonché dinanzi al G.I. da SPARAPANO, pp.2, 8 e 9).

In precedenza, nel marzo -aprile 1981, lo IEROVANTE ed il TORNAGHI, da soli, avevano fatto un'altra esercitazione con le armi sempre in Pian de Resinelli, utilizzando una pistola (verosimilmente la stessa cal.7,65/81 sopra indicata) che, peraltro, in tale occasione fu il TORNAGHI a ricevere e restituire al DE MARIA (cfr. interrogatorio del TORNAGHI al G.I. del 26/7/82, p.5, e dello IEROVANTE al P.M., p.5). Tali ulteriori fatti sono stati contestati ai due ai capi 138) e 139).

Il P.M. non ha ritenuto contestare allo IEROVANTE, così come non è stato contestato al LACERRA Flavio ed allo SPARAPANO, il concorso nei reati configurati nell'ambito del progetto di evasione da San Vittore.

Dalle risultanze in atti (cfr. interrogatori resi al P.M. da GALLI, pp.64, 67, 71, da IEROVANTE pp.6 e 7, da LACERRA Flavio pp.8, 9, 16, 17; nonché al G.I. dallo SPARAPANO pp. 5 e 8) è emerso che, ancorchè fosse stata prevista la parte-

20

cipazione dei tre alla fase esecutiva di detto progetto, a SPARAPANO non fu neanche formulata una richiesta in tal senso mentre LACE-RRA Flavio e IEROVANTE, di fatto, non dettero alcun contributo causale ai reati commessi durante la fase preparatoria. Questi ultimi due infatti, sotto il profilo materiale, si limitarono ad acquistare le divise da finanziere poi sequestrate nella casa del GALLI mentre, sotto il profilo morale, anche in considerazione dei ruoli marginali che si intendeva loro affidare, furono soltanto informati, ed in modo generico, circa detto progetto senza che, almeno da parte dello IEROVANTE, ci fosse una esplicita adesione intorno alla ipotesi della propria partecipazione.

Da tutto quanto precede risulta come sussistano sufficienti elementi per disporre il rinvio a giudizio dello IEROVANTE in ordine ai capi 138), 139), 140), 141), 144), 145) contestatigli, nonché per il capo 1), riguardo il quale sussistono le funzioni organizzative stante il compito che si assunse lo IEROVANTE di assicurare la disponibilità della casa di Villa di Serio e del box di Sesto San Giovanni che, indipendentemente dalle valutazioni degli interessati, furono di fatto utilizzate rispettivamente come base e come deposito B.R.

Più volte nella presente ordinanza si è sostenuto la funzione fondamentale delle basi alla vita e alla sopravvivenza della banda. Ne consegue, in aderenza a tale impostazione in diritto (vedi casistica P nel tema organizzatori), che chi stipula contratti di locazione o di acquisto di una struttura a debita base dell'organizzazione, viene a svolgere una funzione organizzativa.

L'imputato dal momento del suo arresto ha tenuto un comportamento di lealtà processuale; tuttavia, ottenuta la libertà provvisoria, nel successivo interrogatorio non riconosceva nella foto del defunto BISCARO il BRUNO che partecipò con lui alla riunione di Valle di Serio alla metà di febbraio 1982 (mentre numerosi altri militanti lo hanno indicato come il BRUNO).

Particolarmente grave risultava il suo comportamento davanti alla Corte d'Assise nel marzo 1983 nel procedimento contro ANTRONACO ed altri; in tale occasione negava di aver mai effettuato il riconoscimento fotografico del predetto (anch'egli presente alla riunione di Valle di Serio) e poi, di fronte al verbale che gli veniva letto, teneva un comportamento ambiguo, comunque escludendo che l'ANTRONACO presente in aula fosse il militante della riunione. Nell'immediato interrogatorio disposto da questo G.I. il 23/3/83, probabilmente temendo la revoca del beneficio della libertà provvisoria, giustificava il suo comportamento processuale col fatto di non poter essere certo del riconoscimento avendo visto il militante Rocco (ndb. di ANTRONACO) una sola volta.

Lo scorretto (per non dire altro) comportamento dello IEROVANTE lascia sospettare una sua certa disponibilità a probabili pressioni esterne ad interrompere il rapporto di collaborazione con gli inquirenti.

Questo G.I. ha voluto credere nell'ultimo interrogatorio alla ribadita professione di lealtà processuale dell'imputato, non revocando il beneficio concesso sul presupposto dell'art. 3 della L.29/5/82 (piena lealtà processuale); solo esso infatti ha consentito la previsione sanzionatoria contenuta in

3 anni e 6 mesi e l'applicazione conseguente dell'art.8, 3° comma della L.6/2/80/15.

Appare opportuno comunque che il collegio vagli attentamente la condotta processuale che l'imputato avrà nel dibattimento.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), 138), 139), 140), 141), 144), 145).

el

ISA GIULIANO

L'imputato è stato già giudicato per appartenenza alle Brigate Rosse dalla Corte d'Assise di Milano su ordinanza di rinvio a giudizio di questo G.I. n.790/76 del 17/7/76.

In questa sede è chiamato a rispondere solo dell'incendio dell'auto di PILATI Claudio consumato con la NOBILE e la SPINELLO il 17/16/75. Si è già trattato precedentemente di questo episodio.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine al reato di cui al capo 207)..

el

LACERRA FlavioI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.;
- capo 140)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 141)- reato p. e p. dagli artt.110, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 142)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv, 272 c.p.;
- capo 143)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 144)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv, 272 c.p.;
- capo 145)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15.

L'imputato, militante con ndb. ANGELO, indicato prima dal GALLI, è stato definitivamente identificato a seguito di chiamata di correo di SPARAPANO Francesco, che lo conosceva personalmente e che insieme con lui e IEROVANTE faceva parte della stessa struttura della WA.

La figura del LACERRA Flavio è stata esaurientemente trattata nel capitolo Fonti di Prove, cui si rinvia.

Attraverso le ampie confessioni iniziali dell'imputato (poi ritrattate) e attraverso gli interrogatori del GALLI (pp. 25, 41, 45, 47, 83, 89), dello IEROVANTE, dello SPARAPANO (pp.2 e 9) e del TORNAGHI (26/7/82) e del FAGETTI (p. 5) si è potuto ricostruire con sufficiente precisione la militanza del LACER



RA nella CWA, nonché gli altri fatti sopra contestati.

Le risultanze a suo carico sono quasi le stesse indicate per IEROVANTE, cui l'imputato era legato da amicizia. I due, con lo SPARAPANO, verso l'estate 81 costituirono la cd. 'brigata territoriale di Sesto San Giovanni' intitolata a Roberto SERAFINI.

Tale brigata fu il risultato di una lunga serie di graduali contatti che, circa dalla primavera del 1980, proprio LACERRA Flavio tenne con esponenti della CWA, tra cui principalmente DE MARIA, che fungeva da collegamento. In tale contesto si situa la partecipazione dell'imputato ad una riunione, durata una settimana, durante l'estate del 1980 in Codera (Colico), della brigata fabbriche di Sesto, riunione di cui parla il FAGETTI ed a cui partecipò TORNAGHI.

Quando il LACERRA partì militare, il 16/9/80, i contatti di cui sopra furono tenuti proprio dal TORNAGHI, che se ne occupò almeno fino al ritorno a Milano del Flavio (sul movimentato periodo militare di quest'ultimo e sui relativi trasferimenti cfr. R.G. N.O. CC. Milano n.176471/11 del 28/1/83).

Fu appunto il LACERRA che assunse ben presto il ruolo di cerniera tra la 'brigata SERAFINI' (costituita, oltre che la lui, dallo SPARAPANO e dallo IEROVANTE) e la CWA, incontrandosi, dapprima, con il DE MARIA, poi con la BETTI e lo ZELLINO, infine con il GALLI.

Il 18/12/81 (cfr. R.G. Digos Milano del 25/2/82) Flavio accompagnò lo IEROVANTE a prendere in affitto l'appartamento di via Papa Giovanni n.2 in Villa di Serio (BG), che doveva servire come luogo di riunione e non come vera e propria 'base'.

In tale casa, comunque, si tennero anche due riunioni 'allargate' in cui si parlò del 'coordinamento delle brigate terri-

el

toriali': alla prima, verso la metà del gennaio 1982, partecipò il GALLI (che in tale occasione fu presentato dal LACERRA agli altri due); alla seconda, intorno alla metà del febbraio 1982, assente lo SPARAPANO, presero parte l'ANTRONACO e due militanti con ndb. GINO e BRUNO.

Nel box in uso allo IEROVANTE, sito in Sesto San Giovanni, via Casiraghi n.376, sono stati rinvenuti, nel corso della perquisizione del 25/2/82 un libro sulle armi, documenti ideologici e volantini BR che il GALLI diede al Flavio affinché venissero letti dai tre.

Nello stesso box (cfr. verbale di perquisizione in R.G. Digos Milano 2222 del 27/2/82) sono state pure rinvenute le 25 cartucce cal. 7,65 che rappresentano il residuo ed il riscontro della esercitazione fatta dai tre in località Pian dei Resinelli, tra l'ottobre ed il dicembre 1981, utilizzando tre pistole (munizioni ed armi sono specificati nei capi 140) e 141) relativi a tali fatti) che proprio LACERRA Flavio dichiara di aver ricevuto e poi restituito, salvo le munizioni sequestrate, al suo 'contatto' ZELLINO.

Le tre pistole date al LACERRA - o dalla BETTI o dallo ZELLINO - furono utilizzate tra l'ottobre ed il dicembre 1981 nel corso sia di volantinaggi sia di azioni di propaganda - quali l'apposizione di striscioni commemorativi della morte di SERAFINI e PEZZOLI, avvenuta l'11/12/80 - dai tre imputati, come loro contestato nei capi 144) e 145).

In precedenza, con due delle pistole, il LACERRA Flavio ed il TORNAGHI (che, in tali occasioni, riceveva e restituiva le armi al DE MARIA) fecero dei volantinaggi in Sesto San Giovanni, come loro contestato nei capi 142) e 143) (vedi LACERRA al P. M. pp.12 e 14, nonché del TORNAGHI al G.I. il 30/6/ ed il 26/7/82).



Circa i motivi della mancata contestazione dei reati relativi al cd. progetto di evasione da San Vittore, si rinvia a quanto già precisato in ordine allo IEROVANTE.

Da tutto quanto precede risulta come sussistono sufficienti elementi per disporre il rinvio a giudizio di LACERRA Flavio in ordine ai capi da 140) a 145) contestatigli, mentre, per quanto riguarda il capo 1), c'è da aggiungere che le funzioni organizzative sussistono in considerazione del ruolo preminente assunto dall'imputato all'interno della 'brigata territoriale' di Sesto estrinsecatosi, soprattutto, nel compito di 'tramite' che, come si è visto, svolse con il resto della Colonna (vedi sub 4 casistica Organizzatori), nonchè per aver avuto insieme con lo IEROVANTE la disponibilità della base di Valle di Serio utilizzata per riunioni dalla WA (lo IEROVANTE ha precisato che le chiavi erano tenute da lui e dal LACERRA, int. 23/3/83).

Si è più volte ribadito la funzione fondamentale delle basi alla vita e alla sopravvivenza della banda. Conseguentemente chi procaccia la disponibilità di una struttura adibita a base, svolge funzioni organizzative (casistica sub P).

Si è già sottolineato, nel definire concettualmente tale specifica figura di organizzatore, che non è necessario al riguardo un potere giuridico di disposizione dell'immobile (come proprietario o locatorio), essendo sufficiente a qualificare l'attività come organizzativa un potere di disposizione di fatto che consenta la gestione in concreto dell'alloggio, permettendo di decidere chi e come debba usarlo (potere di fatto certamente esercitato da Flavio LACERRA che aveva le chiavi dei locali e ne divideva le spese).

ep

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), 140), 141), 142), 143), 144) e 145)..

el

636

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

LACERRA GIANNI

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, comma 1°, c.p.).

E' stato individuato attraverso le dichiarazioni del GRILLO come il militante che aveva locato il box di Cassina dè Pecchi, ove fu sequestrato un fucile da caccia con munizioni, ab bondante materiale ideologico delle B.R. con volantini e sche dari e una cassa e un cartello utilizzati per il trasporto di SANDRUCCI (vedi GRILLO p.33 e R.G. Digos 27/2/82, p.4).

A differenza del fratello Flavio ha tenuto sempre, senza riserve o ripensamenti, una condotta improntata alla più ampia lealtà processuale; si è potuta ricostruire pertanto con suf ficiente precisione la sua militanza.

(Fonti di prova a suo carico oltre le sue ammissioni (GRILLO, p.33, GALLI p.27, LACERRA Flavio (6/3/82, pp.9 e 10, TORNAGHI 26/7/82).

Egli fu gradualmente inserito nella struttura dell'O. da Ivana CUCCO che iniziò a incontrare nel 1979 e dalla quale, nel la prima metà del 1980, fu presentato al DE MARIA. Partecipò poi nella base di Talamona a due successive riunioni della 'brigata controinformazione', nella quale fu inserito.

Come già evidenziato allorchè si è esaminata la posizione del la CUCCO, tali riunioni, nonostante che il LACERRA Gianni le collochi intorno alla metà del 1980 (ovvero la seconda in epoca successiva), sembra più verosimile che siano state tenute nei primi mesi del 1981.

Ciò si evince da vari rilievi: la prima riunione avvenne in

el

inverno; tra le due trascorse più di un mese; nel corso della seconda fu fatto da taluno un casuale accenno ad un contrattempo successo durante l'esecuzione dell'omicidio MARANGONI - com messo il 17/2/81 - riportato dai giornali; la casa di TALAMONA fu presa in affitto da BETTI insieme a FERRARI Mauro nell'autunno 1981 (vedi al riguardo gli interrogatori del LACERRA Gianni al P.M., pp.4 e 5, ed al G.I. il 15/5/82, nonché il R.G. Questura di Sondrio del 23/3/82 e la deposizione testimoniale resa da BARIASCINI Maurizio il 28/6/82 sempre al G.I.).

Va ricordato che nelle predette riunioni si discusse della or ganizzazione della brigata e, seppur in termini generici, di varie inchieste, tra cui una riguardante il magistrato Beria D'Argentine.

L'imputato ammette di aver partecipato all'attività di 'controinformazione' consistita in due inchieste: una nei confronti di un ufficiale dei Carabinieri (poi sospesa), l'altra nei confronti di una guardia carceraria di San Vittore ( da cui ben presto il LACERRA si tirò indietro).

Nella seconda riunione di Talamona gli fu altresì richiesto, dato che era elemento 'pulito', di prendere in affitto un box; cosa che egli fece con contratto del 15/4/81 relativo al box di Cassina de' Pecchi, via Gramsci n.1, (cfr. R.G. Digos Milano del 27/2/82), del quale consegnò le chiavi a FERRARI Mauro nel maggio.

Incidentalmente va osservato che tale box fu utilizzato come base logistica per il sequestro SANDRUCCI ma è risultato, dal riscontro fornito dal GRILLO, (pp. 33 e 34) che effettivamente era FERRARI Mauro a gestirlo; ciò conferma sia la estranei tà del LACERRA a tale sequestro sia, in genere, l'attendibili-

el

tà delle sue dichiarazioni circa le proprie responsabilità. L'imputato, infatti, ha affermato che, anche in considerazione della sua assunzione presso l'Ospedale Niguarda avvenuta nel marzo 1981, comunicò al FERRARI Mauro, con il quale limitò in quel periodo i suoi contatti, che non intendeva più svolgere lavoro di 'controinformazione' e in pratica si defilò dalla sua attività della CWA.

Solo nell'ottobre 1981, LACERRA Gianni fu ricontattato dalla BETTI che, ai primi di novembre, gli fece incontrare la ZACCHEO; costei gli creò un contatto al Niguarda con VEDOVELLI Marta e lo informò che era stata decisa la costituzione, all'interno della brigata Ospedalieri, di una 'struttura separata' di cui dovevano far parte gli Ospedali diversi dal Policlinico. Una riunione di tale 'struttura ospedaliera separata', era stata fissata per il 23/2/82 nella base di Dubino. Vi dovevano prendere parte, oltre all'imputato, la VEDOVELLI e la ZACCHEO la quale però, all'ultimo momento, informò i due che la riunione era stata rinviata per dei contrattempi (si può immaginare legati al già avvenuto arresto del GALLI).

Le dettagliate ammissioni, rese dall'imputato nel corso dei vari interrogatori sia al P.M. sia al G.I., e sinora riportate, sono confortate dai riscontri sopra indicati nonché dal rilievo che nessuna altra risultanza processuale - nonostante l'ampiezza dell'istruttoria - le contraddice.

Alla luce delle suesposte risultanze si evince che il contributo fornito da LACERRA Gianni alla WA durante la sua militanza è rimasto contenuto, per cui deve anche escludersi che egli

abbia svolto funzioni organizzative, secondo la nozione accolta.

Va pertanto rinviato a giudizio in ordine al reato di semplice partecipazione a banda armata (art. 306, 2° comma, c.p., così derubricando l'imputazione originaria di cui al capo 1).

(l'imputato è attualmente in stato di libertà provvisoria).

ep

LIVRAGHI GIUSEPPEI rimanenti reati:

- capo 206)- reato p. e p. dagli artt. 110, 81 cpv, 61 n.2 c. p.; 12 e 14 L.1974/497.

Si è esaurientemente esaminata la figura del LIVRAGHI e la sua condotta processuale nello specifico paragrafo Fonti di Prova, in cui si è sottolineato la piena affidabilità delle sue spontanee dichiarazioni rese negli interrogatori a questo G.I. il 7/2 e il 2/3/82, nonostante la successiva lettera di ritrattazione del 17/3/82.

Si è già esaminata la sua partecipazione ai ferimenti GRASSINI dell'8/11/77 (come autista nel nucleo) e BESTONSO ( in cui sparò alle gambe della vittima).

L'imputazione sub 206) si riferisce al porto abusivo delle due pistole del febbraio 1979, da lui spontaneamente confessato il 7/2/82 e confermato nel successivo interrogatorio del 2/3/82.

L'imputato, dopo un'iniziale condotta di lealtà processuale, si è allineato dopo un mese di detenzione, sulla posizione del terrorismo più irriducibile.

Il LIVRAGHI è già stato rinviato a giudizio per il reato di partecipazione alla banda armata WA con ordinanza 28/5/1981 insieme con la moglie BIANCHI Patrizia, la quale fu arrestata dai CC. nel febbraio 1979. Successivamente scarcerato per decorrenza termini, il LIVRAGHI veniva tratto nuovamente in arresto su mandato di cattura di questo G.I. del 2/2/82 per

el

la partecipazione al ferimento GRASSINI, su chiamata di correo del PICCOLO.

Per completezza si riportano alcuni stralci dell'ordinanza 28/5/81 sull'imputato e sua moglie BIANCHI:

"Schiaccianti elementi a loro carico sono stati raccolti nel corso dei pedinamenti ed intercettazioni indicati nella parte narrativa di questa ordinanza e nei rapporti in atti (particolarmente in quello dei CC. del 6/2/79). L'intercettazione ed i pedinamenti dei due, soprannominati dai CC. "il nano" e "la moretta", hanno posto in luce i numerosi appuntamenti di servizio con il Diana (il professore) e tale "cop-poletta" mai identificato; appare superfluo riportare in questa sede i numerosi incontri avvenuti con riservatezza in vie cittadine, pizzerie (in piazza Martini), avanti un cinema (Atlas) peraltro circostanziatamente descritti nel rapporto CC. del 6/2/79); basterà sottolineare che spesso, dalle intercettazioni disposte, si rileva che venivano concordati con tutta la circospezione del caso: "al solito posto dell'altra volta", "porta quelle due cose.... fa molta attenzione perchè si scivola della madonna" (volendo evidentemente riferirsi al pericolo di arresti).

Le risultanze dei rapporti e delle intercettazioni evidenziano già di per sè la responsabilità dei due imputati in relazione ex art. 306 C.P.. Ulteriore riscontro proviene dall'esito positivo delle perquisizioni in via Turati 5 di Casalpusterlengo (casa dei genitori del LIVRAGHI frequentata dai coniugi) e nella loro abitazione di via Olgettina 11 di Vimodrone. In via Turati, ad esempio, sono stati sequestrati manoscritti inneggianti alla lotta armata delle B.R. (vedi i reperti 1, 5,

28



6 e 7 rapporto CC. 17/2/79) e in via Olgettina, altresì, materiale sanitario, l'opuscolo "Dispensa di pronto soccorso" con indicate le operazioni da compiere in caso di ferimenti (più volte rinvenuti in dotazione a militanti B.R.), il foglio indicante il materiale sanitario da tenere in ogni casa "dell'organizzazione". Nel borsello del LIVRAGHI all'atto dell'arresto si rinveniva poi una stella a cinque punte di stoffa di colore rosso.

Dal quadro probatorio sopra esposto emerge che i contatti col DIANA erano frequenti, con cadenze bisettimanali; non c'era alcuna differenza operativa tra la BIANCHI ed il LIVRAGHI avendo entrambi scelto la via della lotta armata come militanti irregolari. Il LIVRAGHI, impiegato presso la "Brown Boveri" di piazzale Lodi, era probabilmente addetto alla falsificazione; ciò può spiegare la presenza nella casa di Vimodrone di tutto l'occorrente per lo sviluppo, la stampa di pellicole fotografiche senza l'esistenza nè di una macchina fotografica (eccetto quella ad immediato sviluppo), nè di una qualsiasi rivista fotografica che possa evidenziare una pura passione per la fotografia in sè. La BIANCHI probabilmente nell'organizzazione era addetta alla sanità e non solo per aver lavorato al Policlinico di Milano come ausiliaria addetta alle pulizie; in uno dei suoi camici si sono infatti rinvenuti tre opuscoli a carattere didattico propri dell'organizzazione B.R. illustranti la metodologia da seguire in caso di ferimento o altra evenienza occorsa a un militante; la considerevole quantità di materiale sanitario riposto in cantina da poco tempo (non vi erano tracce di polvere), con-

al

fermano la funzione assunta dalla BIANCHI nell'organizzazione e la necessità di "pulire" l'appartamento dopo il recente arresto del Diana che avrebbe potuto condurre le indagini verso di loro.

Il LIVRAGHI ha accettato il contraddittorio ammettendo, nell'interrogatorio reso al P.M., di essersi reso conto che il Diana (da lui conosciuto come Andrea e col quale insieme con la moglie si incontrava) era delle B.R. e viveva in clandestinità; lo stesso ha anche ammesso di aver ricevuto in viale Monza la sera del 13/1/79 volantini B.R. e una copia della Risoluzione Strategica n.5. La BIANCHI, invece, pur accettando di rispondere nell'interrogatorio del P.M., ha decisamente negato ogni incontro col Diana, anche dopo che le erano state rese note le ammissioni del marito."

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 155) - derubricato in lesioni aggravate -, 156), 157), 159), da 200) a 206).
- sentenza di n.d.p. in ordine al reato di cui al capo 158).

MARCHELLI FRANCESCO

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.).

La militanza dell'imputato in quella che, al tempo (1972), era la Colonna milanese delle B.R., risulta dalle dichiarazioni rese da PICCOLO ( de relato: ELEONORI), negli interrogatori resi al G.I. di Roma il 30/6/81 ed a questo G.I. l'8/7/81 (p. 10).

Pur con molta reticenza nel suo interrogatorio al G.I. del 13/2/81, l'imputato ha sostanzialmente ammesso una sua iniziale adesione alle B.R..

Dopo aver riferito della sua esperienza nel Collettivo Politico Metropolitano ed in Sinistra Proletaria (da cui poi nacquero le B.R.), durante la quale ebbe contatti con CURCIO, ZUFFADA, MORETTI ed altri futuri capi storici B.R., egli ha descritto il suo graduale e progressivo coinvolgimento nell'azione MACCHIARINI ad opera del MORETTI che gli affidò, nelle riunioni preliminari del nucleo operativo, il ruolo di autista del furgone.

Ora si consideri che il nome del MACCHIARINI era già stato fatto in un precedente volantino B.R.; che nelle riunioni clandestine cui l'imputato partecipava si stava mettendo a punto un sequestro su un obiettivo delle B.R.; che egli fornì, durante l'inchiesta, un contributo, sia pure ritenuto non penalmente rilevante, per l'azione criminosa poi attuata; che l'imputato aveva capito che il MORETTI, per i discorsi che da tempo gli faceva, era delle B.R. (p. 5 int.); che i

el

discorsi col predetto vertevano sulla lotta armata (f. 9). Tutti questi elementi non possono che indurre a ritenere che l'imputato abbia aderito alle B.R., sia pure non per lungo tempo (fino al matrimonio), in un ruolo secondario, e ad una struttura meno complessa da quella poi assunta dal gruppo armato.

E' evidente che per l'appartenenza al gruppo eversivo non si può far riferimento ad alcun requisito di carattere formale. A parte la chiamata di correo, dalle stesse dichiarazioni dell'imputato emerge come egli fornì un apporto rilevante al raggiungimento dei fini specifici delle B.R. (aderendo inizialmente nella fase preparatoria al progetto MACCHIARINI) e realizzando lo schema legale del partecipe (vedi la delineazione giuridica di tale figura precedentemente prospettata).

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per il reato di cui al capo 1);
- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi 190) e 191), per insufficienza di prove, ed al capo 191 bis) perchè estinto per amnistia.

(l'imputato è attualmente in stato di libertà provvisoria).

el

MAROCCO ANTONIOI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.);
- capo 101)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 c.p.; 21 e 23 L.1975/110; 12 e 14 L.1974/497;
- capo 102)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 697 c.p.; 1 L.1980/15.

Militante 'regolare' con n.d.b. DARIO, è uno degli imputati che ha fornito un maggior contributo alle indagini.

Individuato attraverso le chiamate di correo del GALLI (p. 26, 16/3/82) proviene, come BONATO e PUGLIESE, dall'esperienza nelle FCC e nei Reparti Comunisti d'Attacco. Dopo l'evasione da San Vittore dell'aprile 80 infatti, aveva aderito ai Reparti, per poi entrare nella WA verso il maggio/giugno 81 in sieme col PUGLIESE, apportando in dotazione le armi e munizioni indicate ai capi 101) e 102).

Nell'agosto 81 divenne uno dei responsabili del Fronte Logistico, assumendo dapprima il n.d.b. LUIGI e poi quello di DARIO; verso la fine dell'anno fu inviato a Torino, dove già operava il GHIRINGHELLI, per costituire una Colonna locale legata alla posizione ideologica della W.Alasia da intitolarsi a Margherita CAGOL. Poco dopo lo raggiunse a Torino PAGANI CESA Francesco, che con lui prese a dirigere la Colonna Torinese.

Come si è già esaminato, quando iniziò la preparazione del progetto di evasione da San Vittore, nel gennaio 82, fu chiamato a far parte del coordinamento, ma subito dopo espresse

dissensi sull'operazione, sia perchè era in funzione della liberazione della BETTI e di pochi altri, sia perchè, a suo dire, la preparazione era affrettata e ne sarebbe scaturito un massacro. Per tali motivi fu sospeso dalla WA; i militanti torinesi e PAGANI CESA aderirono alla sua posizione staccandosi dalla WA ed unendosi a un piccolo gruppo capeggiato dal CHIOCCHI, venuto da Napoli. Si creò così una struttura di colonna consistente che confluì nel Partito Guerriglia. Tratto in arresto a Torino nel novembre 82, decid-eva di collaborare con gli inquirenti, consentendo l'arresto di numerosi militanti a Torino e a Milano. Particolarmente importante l'indicazione da lui fornita sulla base di Cinisello, sede centrale della WA con l'archivio dell'organizzazione e quasi i due terzi dell'armamento.

Durante la breve militanza a Milano non compì azioni specifiche, limitandosi all'apporto di armi indicato (capi 101 e 102) e alla partecipazione a numerose riunioni. Si ricordino a titolo esemplificativo quelle della Brigata Carceri, presso la casa della FAVERIO (int. della donna dell'11/2/83, p. 7) nell'ottobre/novembre 81, e quella di carattere organizzativo verso la fine del 1981 nella casa di Carenno dello SBRIGLIONE.

Abbiamo già visto che avrebbe dovuto prender parte al progettato assalto al carcere di Fossombrone per far evadere i detenuti.

Oltre il GALLI (pp.26, 45, 55, 59, 67, 70, 78, 79, 84) è chiamato in correità da GRILLO (pp.59, 63 e 64), ALDROVANDI Mara ( int. ex art. 348 bis del 20/9/82 e 18/11/82, pp.2 e 7), FAVERIO (18/11/82), PASINELLI (pp.8, 9, 14, 24), BONATO (p.2), DEL CORE (pp.3 e 7) e PUGLIESE (pp.2 e 5).

Atteso il ruolo di rilievo da lui svolto nella colonna milanese (per le sue capacità ebbe l'incarico di costruire la colonna parallela di Torino, riuscendovi dopo breve tempo anche se poi si staccò dalla WA), per la sua attività nel Fronte Logistico e nell'approvvigionamento di armi, si impone il suo rinvio a giudizio per partecipazione a banda armata con funzioni organizzative.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), 101) e 102).

el

MARZO ORAZIO

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.).

E' stato identificato con riconoscimento fotografico da BONA VITA Virginia (int.18/6/82), ma in realtà era stato sostanzialmente indicato dagli imputati GALLI e GRILLO, che hanno preferito non formalizzare il riconoscimento per la stretta amicizia che li legava al MARZO (da loro conosciuto nella vera identità) e perchè ritenuto non pericoloso (l'altra militante da loro non formalmente riconosciuta è stata la GALLI Silvia, ndb. LIA, sorella del GALLI e fidanzata del GRILLO). Alla stregua delle suesposte risultanze non vi è dubbio che sia proprio il MARZO, il militante con ndb. REMO che, già legato a DE MARIA e GIOVANARDI nel 1976 all'epoca dell'occupazione del fabbricone (vedi Rapp.Digos 7/4/82), era inserito nella brigata territoriale di cui facevano parte FERRARI Stefano e CHIARI Maria Grazia;essa si fuse con l'altra brigata 'Milano-Sud', operante nella stessa zona di Solari/Giambellino, insieme alla quale fu fatta una riunione, durata quattro giorni, nella casa di Selvino verso il settembre 81. La descrizione dettagliata fornita dal GRILLO al P.M., pp. 11 e 12, ha permesso tale identificazione attraverso indagini di P.G. (cfr. RR.GG. Digos Milano del 7/4/82 e del 25/5/82) che hanno trovato, come sopra detto, definitiva conferma nel riconoscimento operato da Virginia BONAVITA (cfr. suo interrogatorio al G.I. del 18/6/82); la donna, pur non ricordando il n.d.b., si è dichiarata certa della presenza dell'imputato in quella riunione - che, appare opportuno ripetere, durò ben quattro giorni -. La stessa decisione del

el



GRILLO di non rispondere quando, nel corso del suo interrogatorio dinanzi al G.I. dell'1/5/82, gli fu sottoposta la foto del MARZO suona come implicita conferma dell'avvenuta identificazione (si ricordi che in quel momento l'imputato teneva una condotta di totale lealtà processuale).

Che poi il ndb dell'imputato fosse effettivamente 'REMO' discende dalla constatazione che tale era il ndb. dell'unico partecipante alla riunione di Selvino non ancora identificato (cfr., al riguardo, oltre le dichiarazioni del GRILLO già richiamate, l'interrogatorio del GALLI al P.M., p.85).

Nel corso della riunione, va ricordato, si discusse e si predispose un volantino contenente l'analisi della situazione delle fabbriche del territorio della brigata (volantino poi non diffuso); si fece un'analisi della c.d. 'autointervista della CWA' a proposito del sequestro SANDRUCCI nonché delle 'campagne' condotte dalle altre componenti delle B.R. nella primavera-estate 1981 (sul punto, cfr. GRILLO, pp.11 e 12, GALLI Michele, p.48).

Alla luce delle suesposte risultanze e considerazioni non può accogliersi la richiesta di proscioglimento del difensore in data 19/4/83, sia perchè la BONAVITA ha espresso la sua certezza nel riconoscimento effettuato, sia perchè il GRILLO lo ha praticamente confermato preferendo non rispondere (per motivi di amicizia) alla domanda se la foto del MARZO si riferisse al REMO, sia per la perfetta corrispondenza delle caratteristiche fisiche dell'imputato con quelle del militante indicato dal GRILLO. Quanto poi alla contestata validità del riconoscimento fotografico si richiama quanto precedentemente esposto nel capitolo Fonti di Prova, evidenziando che esso è suffragato dai numerosi riscontri sopra indicati.

Risultando tuttavia dalle fonti indicate il ruolo marginale avuto dal MARZO nell'organizzazione, tanto da non aver partecipato ad alcuna azione della Colonna, va disposto il suo rinvio a giudizio per l'ipotesi dell'art.306, 2° comma, c.p., così come contestatogli.

L'imputato è stato posto in libertà provvisoria per gravi motivi di salute (ha subito due operazioni per il distacco della retina ad un occhio).

el

MESSINEO Michele

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.).

Gli elementi a carico dell'imputato, così come sono stati contestati a lui ed al TABARELLI nel corso dei rispettivi interrogatori resi al P.M. il 2/3/82, derivano dalle risultanze del R.G. Digos Milano del 26/2/82 n.2222; da esso emerge che entrambi si incontravano con esponenti della C.W.A., tra cui PAGANI CESA, Ada NEGRONI e Renata CHIARI (quest'ultima era convivente del TABARELLI), ed inoltre ponevano in essere una serie di accorgimenti, tipici degli appartenenti ad organizzazioni clandestine, per vanificare ogni tentativo di pedinamento da parte della P.G.

Poiché, peraltro, nel corso dell'istruttoria, null'altro è emerso a carico dell'imputato (cfr.interrogatori resi al P.M. da GALLI M.,p.27, e LACERRA Flavio, p.13), le predette risultanze, pur dando adito ad ampi sospetti, avvalorati dai dinieghi del tutto inverosimili dell'imputato di fronte ad alcuni accertamenti di P.G. contestatigli, non paiono elevarsi al rango di indizi e, pertanto, va disposto il proscioglimento istruttorio del MESSINEO perché il fatto non sussiste.

(l'imputato è stato scarcerato per insufficienza di indizi)

el

MORETTI MARIO

La posizione dell'imputato in ordine al reato associativo è stata stralciata da questo G.I. nel proc. 441/81 F dopo il suo arresto a Milano del 5/4/81 insieme con Enrico FENZI, ed inviato per competenza all'A.G. di Roma, Colonna presso la quale ha militato per maggior tempo.

Fa parte del gruppo dei capi storici delle B.R., in cui ha militato fin dal loro sorgere a Milano nell'anno 70, epoca in cui lavorava alla Sit-Siemens.

Abbiamo già esaminato il suo ruolo nel coinvolgimento del MARCHELLI nel sequestro MACCHIARINI del lontano 72. Senza voler raccontare tutta la sua lunga militanza, durante la quale si è reso autore di numerosi gravissimi reati tra cui il sequestro e l'omicidio dell'On. MORO dell'aprile 78, appare opportuno tratteggiare brevemente il suo ruolo nella Colonna W.Alasia, oggetto del presente procedimento.

Dopo gli arresti dell'ottobre 78 e del febbraio 79, la Colonna milanese era stata distrutta a livello di militanti "regolari". Pertanto l'Esecutivo decise l'invio immediato a Milano proprio del MORETTI e della BALZERANI per l'opera di ricostituzione. Dopo parecchi mesi di lavoro, verso la fine del 79 il loro lavoro diede i suoi frutti perchè la WA, come riferito dal SPECI, era presente in almeno cinque grandi fabbriche milanesi.

Si è già esaminato come il MORETTI rimase alla direzione della Colonna milanese col n.d.b. PAOLO ( o PAOLINO) fino alla scissione avvenuta dopo la nota riunione della Direzione Strategica Nazionale di Tor San Lorenzo del luglio 1980.

el

Si è già detto dei tentativi del MORETTI, fedele ai principi del centralismo democratico, di creare a Milano una colonna alternativa alla WA, attività che diede tuttavia pochi frutti, anche perchè l'imputato fu arrestato nell'aprile 1981. Si è già trattato della partecipazione dell'imputato al triplice omicidio dei tre poliziotti di via Schievano del gennaio 1980, nonché della sua responsabilità a titolo di concorso morale alle altre azioni delle B.R. compiute fino al giugno 80. Si rinvia pertanto a quanto già detto su tali fatti specifici.

In ordine all'ultimo periodo milanese nella WA del MORETTI vedi le dichiarazioni di GALLI (int. 16/3/82, pp. 79, 80, 82 e 83), PECI (int. 2/2/81) e SAVASTA (G.I. 6/2/82).

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi da 2) a 7), da 8) - configurato come reato p. e p. dall'art. 280, 2° comma, 2^ parte, c.p. - a 15), da 16) a 18), da 19) - configurato come reato p. e p. dall'art. 280, 2° comma, 2^ parte, c.p. - a 23), da 24) - come configurato precedentemente - a 30), 31) e 32), 33), da 34) a 37), 108) e 109).

el

MUSCIANISI GIUSEPPE

L'imputato è stato già processato per appartenenza a banda armata in due precedenti procedimenti (il secondo conclusosi con ordinanza di rinvio a giudizio di questo G.I. n.231/81 F del 25/6/81).

Nella presente istruttoria il MUSCIANISI deve rispondere della già esaminata partecipazione all'assalto a Democrazia Nuova dell'1/12/76 e dell'assalto e incendio all'autoparco della Magneti Marelli del 16/11/76; fatti per i quali è confesso. Si rinvia a quelle trattazioni.

A suo carico vi sono le chiamate di correo del PICCOLO (6/7/81, pp.2, 3 e 8) e della NOBILE (9/2/82, p.1).

L'imputato nell'interrogatorio del 23/2/82 ha tenuto una condotta di lealtà processuale, riferendo che, dopo aver stretto amicizia con Walter ALASIA nel '74, entrò nelle B.R. nel '76, partecipando alle due azioni indicate. Arrestato alla fine del '76 e scarcerato dopo un anno, il MUSCIANISI ebbe contatti con l'AQUILI, che accompagnò nell'occasione di uno scambio di documenti ideologici con esponenti di Prima Linea (fatti esaminati da questo G.I. nella predetta ordinanza del 25/6/81).

Successivamente, mise in contatto il SEGIO (allora aderente a PL) col DE PONTI, col quale abitualmente i rapporti erano tenuti dalla CUCCO. Nel luglio 80, quando fu nuovamente arrestato, il MUSCIANISI aveva praticamente troncato i rapporti con la WA.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 175), 177), 184), 185), 187) e 188);

656

FOGLIO SEGUITO N. ....

- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi 178)  
e 186) perchè estinti per prescrizione, e 176) per non aver  
commesso il fatto.

(L'imputato è attualmente in stato di libertà provvisoria).

el

NEGRONI ADA

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.);

E' una delle figure di maggior rilievo tra i militanti della W.Alasia. Insieme con ALFIERI, BETTI e DE MARIA formò nel 77 un quartetto che ha dato un'impronta alla Colonna milanese.

Il MUTTI nell'interrogatorio a questo G.I. del 5/2/82, p.7, ha evidenziato gli stretti legami esistenti tra i quattro, sottolineando come essi fin dai tempi del collettivo Ticinese del 77 facevano sostanzialmente propaganda per le B.R., dicendo che entrare in tale organizzazione era l'unica alternativa possibile (probabilmente a quell'epoca la donna era già inserita nella WA come l'ALFIERI, che l'8/11/77 partecipò al ferimento GRASSINI). Il MUTTI ha aggiunto che poco dopo i quattro, sempre uniti, si divisero ed ognuno di essi cominciò ad operare in luoghi separati come se si fossero scelti ciascuno una propria zona d'intervento.

La NEGRONI doveva essere già prima comunque molto vicina alla lotta armata; già nel 74, alla scoperta della base B.R. di Robbiano di Mediglia, il noto BERTOLAZZI, arrestato, fu trovato in possesso, tra l'altro, del numero telefonico dell'imputata "in codice", come riferito nel rapporto dei CC. di Milano del 20/2/82. In tale rapporto risulta, con riscontri anche fotografici, che la NEGRONI, con tipiche modalità clandestine (cioè poste in essere con accorgimenti atti a sviare eventuali pedinamenti), si incontrò con PAGANI CESA (il 28/5/ e il 4/6/81), con il BOGNANNI (4/6/81) e col DE

el



MARIA (9/6/81). Si confrontino al riguardo i fogli 19, 22, 26, 28, 31, 51, 52 con foto allegati nn. 12 e 15 del citato rapporto.

L'imputata pertanto militava già da tempo nella WA e almeno a partire dal 1980, con il ndb. LIVIA, era responsabile della Brigata di Lambrate (nella quale inserì il PASINELLI e la VENNI) e successivamente, quando questa si sdoppiò, della relativa brigata territoriale.

Già all'epoca la donna occupava un ruolo di primo piano all'interno della WA per le sue riconosciute capacità organizzative e politiche, tanto che fu proposta per la nuova Direzione di Colonna nel corso delle riunioni del cd. Coordinamento che si tennero nella casa di Primaluna in Valsassina prima della Direzione Strategica Nazionale di Tor San Lorenzo e successivamente fece parte del cd. Coordinamento del territorio (vedi GALLI p.13). Lo stesso GRILLO sottolinea le grandi capacità di analisi politica da lei mostrate nelle più importanti e decisive riunioni della WA (8/3/82, p.63).

Nonostante non sia formalmente entrata nella Direzione di Colonna, la NEGRONI fu responsabile del Fronte di Massa partecipando alla riunione specifica di Dubino nel Natale 81 (26-29/12/81), in cui peraltro si discusse il documento di Palmi che criticava l'autointervista della WA sul sequestro SANDRUCI.

Si è già parlato della NEGRONI in occasione della trattazione sul sequestro SANDRUCI, cui si rimanda.

I maggiori elementi a suo carico si desumono, oltre che dal noto rapporto dei CC. di Milano del 20/2/81, dagli interrogatori del GRILLO (P.M., pp.40 e 63 e G.I. 1/5/82), del GALLI (pp.13, 16, 45, 49, 84, 88), PASINELLI (P.M., pp.2, 4, 15 e

el

G.I., p.8), VENNI (pp.2 e 4).

Va sottolineata altresì la sua presenza alle più importanti riunioni della WA, quelle che hanno indicato la linea politica da seguire (si ricordino quella in Valsassina che precedette quella della Direzione Strategica di Tor San Lorenzo, la riunione di Coordinamento per il sequestro SANDRUCCI, quella di Dubino del Natale 81 per rispondere al documento di Palmi).

Importante è l'intensa attività di proselitismo svolta dalla NEGRONI nei confronti di PASINELLI, VENNI, SARLI, SIRCHIA, BOGNANNI, reclutati, come numerosi altri, nel centro sociale Leoncavallo, frequentato assiduamente dall'imputata ( si consideri anche, ad esempio, l'opera di indottrinamento sulle B.R. effettuato sul Nucleo Territoriale di Lambrate nella casa di Santomobono). Al riguardo va sottolineato come l'indicato centro sociale Leoncavallo ha costituito un terreno molto fertile per l'opera di proselitismo in esso svolto dalle B.R.. Della presenza di militanti in tale luogo ne aveva già parlato il SAVASTA nell'interrogatorio a questo G.I. del 6/2/82.

Da rilevare infine che il PASINELLI (P.M., p.15) ha sottolineato come fosse proprio la NEGRONI, prima del suo arresto, a tenere i contatti col gruppo eversivo francese Action Directe, con il quale ebbe frequenti incontri (circostanza riferita dal FERRO e dagli stessi francesi nell'incontro che il 'FAUSTO' ebbe a Parigi).

La sua limitata attività operativa appare dovuta alla lieve minorazione fisica di cui è affetta.

Per la importante attività organizzativa, per l'intensa opera di proselitismo svolta, per aver rappresentato la WA nei

el

660

FOGLIO SEGUITO N. ....

rapporti con Action Directe, la NEGRONI va rinviata a giudizio per partecipazione a banda armata con funzioni organizzative.

L'imputata ha respinto ogni addebito negli interrogatori, assumendo di aver avuto i contatti a lei contestati nel quadro di una non meglio precisata attività "di quartiere" da essa svolta.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 73) a 91).

el

NOBILE ANNAI rimanenti reati:

- capo 197)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 c.p.; 21 L. 18/4/75 n.110;
- capo 198)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv., 61 n. 2 c.p.; 12 e 14 L.1974/497;
- capo 199)- reato p. e p. dagli artt. 110, 81, 697, 61 n. 2 c.p..

L'imputata è stata già giudicata per appartenenza a banda armata dalla Corte d'Assise di Torino (era inserita nella brigata Sit-Siemens con ndb. MIRIAM; vedi int. G.I. Torino in cui è precisata anche che il ndb. di ELEONORI era 'PIETRO' e dello IACOPINI 'GIORGIO').

Fu individuata a seguito delle chiamate di correo di Patri-zio PECI nell'aprile 80 e poi posta in libertà provvisoria. Fu nuovamente arrestata il 2/2/82, quando aveva preso già le distanze dalle B.R., essendo emersa la sua partecipazione ad alcuni episodi specifici.

La NOBILE nel presente procedimento ha tenuto una condotta di totale lealtà processuale senza remore, tentennamenti o ripensamenti, ammettendo spontaneamente la sua responsabilità in alcuni episodi come il ferimento MANCA, sul quale senza il suo contributo non si sarebbe fatta piena luce.

Nel lungo interrogatorio a questo G.I., l'imputata ha spiegato come entrò nelle B.R. nel '75, dopo contatti avuti con ISA Giuliano, e fu inserita gradualmente nella brigata Sit-Siemens, completando la descrizione del suo percorso politico già fornita all'A.G. di Torino (i relativi interrogatori

sono stati acquisiti agli atti). Risulta che la donna è stata legata per un certo tempo all'ELEONORI, che evidentemente ebbe un ruolo importante nella sua decisione di entrare nelle B.R.

Le dichiarazioni della NOBILE hanno trovato riscontro negli interrogatori del PICCOLO (6/7/82 e successivi), CARULLI (10/2/82), MUSCIANISI (23/2/82, pp.2 e 3) e SPINELLI (18/2/83, pp. 2 e 3).

Si è già esaminata la partecipazione materiale dell'imputata all'incendio della Magneti Marelli del 16/11/76, al ferimento MANCA del 5/7/78, all'incendio dell'auto del PILATI del 17/10/75 e del TOMA del 13/6/77, nonché il suo ruolo nell'attività preparatoria del ferimento MARACCANI (in realtà era lo ZISKA, suo dirigente, l'obiettivo). Si rinvia a quelle trattazioni.

Per quanto concerne i reati sub 197), 199), essi si riferiscono alle esercitazioni con armi in val Seriana e Val Brembana, avvenuti nel 77/78 con ELEONORI, PICCOLO e IACOPINI, componenti con lei della brigata Sit-Siemens; le confessioni su tali fatti della NOBILE hanno trovato riscontro nella reciproca confessione dell'ELEONORI al riguardo (int.2/4/82).

Va in conclusione disposto il rinvio a giudizio della NOBILE per i reati sub 197) e 198), mentre va dichiarato estinto per prescrizione il reato sub 199).

#### Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 167), 168), 169), 171), 172), 173), 184), 185), 187), 188), 192), 193), 195), 196), 197), 198) e 207);
- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi 170), 174), 186), 194), 199) perchè estinti per prescrizione.

(l'imputata è attualmente in stato di libertà provvisoria).

el

PAGANI CESA FRANCESCO

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

Il PAGANI CESA è stato tratto in arresto a Torino, nel novembre 82, dove era stato inviato a costituire la Colonna locale, collegata materialmente e ideologicamente alla WA (anche se poi si era staccato dalla colonna milane-se).

Dalle coincidenti dichiarazioni di numerosi coimputati (GRILLO pp.27, 28, 43, 59, 63; GALLI M., pp.27, 49, 50, 55; PASINELLI al P.M., p.4 nonchè al G.I. p.8; GRISO Assunta il 30/10/82; MAROCCO il 14/11/82, pp.3 e 6 ed il 10/1/83; BONATO p.18; FORMENTI pp.4, 7, 8; PUGLIESE pp.3 e 5) nonchè dalle risultanze dei RR.GG. CC. N.O. Milano del 20/2/82 e della Digos di Milano del 27/2/82 è emerso, tra l'altro, che l'imputato militò precedentemente nella CWA con il ndb. di GIOVANNI, passando in clandestinità nell'autunno 1981, dopo essersi accorto di essere stato individuato dai Carabinieri, ed assumendo così il ruolo di 'regolare' a tempo pieno (cfr. la telefonata a p.38, R.G. CC. cit).

Fu pertanto mandato dalla Direzione di Colonna a Torino per affiancare il MAROCCO ed il GHIRINGHELLI nell'opera di costituzione di una Colonna B.R., intitolata a Margherita CAGOL, collocata sulla linea della CWA. Per questo non partecipò al progetto di evasione da San Vittore; nella Colonna torinese, dopo essersi schierato contro la posizione dissidente assunta dal MAROCCO, in un secondo tempo si avvicinò a quest'ultimo, confluendocol suo gruppo, al quale si era

el

unito CHIOCCHI ed il suo seguito, nel PG..

Aveva partecipato in precedenza, come si è già evidenziato, ai sequestri COMPARE, SANDRUCCI e MANUNZA. Va ricordato, al riguardo, come il suo appartamento di via Chiverni 9, in Sesto San Giovanni, era stato predisposto per fungere da prigione per i programmati sequestri del NOTARBER ARDINO della Breda (al suo posto fu sequestrato il MANUNZA per errore) e del MONTAGNER della Falk.

Tenne inizialmente i contatti con il gruppo di Varese, che poi passò al PUGLIESE (p.3 e 6 dell'interrogatorio di quest'ultimo). Partecipò alla preparazione del piano di avasione di Fossombrone.

Per completare il quadro della militanza del PAGANI CESA nella CWA, va detto che entrò, verosimilmente verso la fine del 1980, nella brigata Lambrate, nucleo fabbriche.

Il ruolo di organizzatore ricoperto dall'imputato appare indiscutibile soprattutto con riferimento al citato incarico conferitogli, una volta entrato in clandestinità e divenuto 'regolare', di costituire la Colonna B.R. Torinese.

In tal modo, oltre a svolgere un'attività tipicamente organizzativa, come quella di costituire una nuova Colonna, rappresentò la posizione politica della WA nei rapporti con un altro gruppo territoriale (vedi casistica organizzatori sub H). Si impone dunque il suo rinvio a giudizio in ordine al reato contestatogli al capo 1).

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 50) a 53 ter), da 73) a 91), da 92) a 94).

el

PAIELLA ANTONIO

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.).

Risulta dalle concordanti dichiarazioni (con riconoscimenti fotografici) di GRILLO ( p.33); di PASINELLI (al P.M., pp. da 4 a 8 e G.I., pp.6, 8 e 12); FORMENTI (al G.I., pp.3 e 13) ; CURATO ( al G.I., pp.3 e 4) e TORNAGHI (23/3/83, p.5) che PAIELLA Antonio, n.d.b. WALTER, almeno a partire dal febbraio 1981 entrò a far parte, all'interno della 'brigata fabbriche di Sesto San Giovanni', del 'nucleo Breda', per poi passare, nella seconda metà del 1981, nell'altro nucleo operante nella Falk (da R.G. Digos Milano del 29/4/82 risulta, infatti, che egli lavorò nella Breda Fucine dal 23/1/81 al 16/9/81 ed in seguito presso la Falk Unione).

Partecipò alle riunioni che tali nuclei tennero insieme al fine di elaborare soprattutto documenti di analisi sulle situazioni delle fabbriche.

Peraltro il PAIELLA, come già si è visto, partecipò sul piano operativo sia al sequestro SANDRUCCI, sia al progetto di evasione da San Vittore.

In particolare ebbe un ruolo operativo nel sequestro prendendo posto sul furgone su cui fu trasportato il SANDRUCCI, riadattando poi lo stesso per lo spostamento del sequestrato, e la rimessione in pristino della prigione di via San Rocco (GRILLO, pp.21 e 33). Nel progetto San Vittore avrebbe dovuto far parte del gruppo di copertura (GALLI, pp.66 e 67). Avrebbe dovuto partecipare al sequestro del dirigente della Falk, poi fallito.

el



Il PAIELLA è nipote della BETTI e fece da tramite con la di lei famiglia durante la sua clandestinità (cfr. sul punto il R.G. CC. Milano N.O. del 25/2/82).

L'imputato prese parte, altresì, ad esercitazioni con armi in località presso Como nell'ambito del procedimento tuttora in istruttoria formale.

Va infine segnalato che egli risulta tra i firmatari del documento "NON E' CHE L'INIZIO", redatto da vari detenuti politici del carcere di Palmi nel novembre 1982, di cui ci siamo già occupati.

Appare, pertanto, più che legittimo il suo rinvio a giudizio per il reato di cui al capo 1).

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 73) a 91), da 125) a 129).

cl

PEZZOLI WALTER

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art. 306, 2° comma, c.p.).

Trattasi di militante della C.W.A., con n.d.b. GIORGIO, deceduto l'11/12/1980, insieme con Roberto SERAFINI, a seguito di conflitto a fuoco con i Carabinieri nelle circostanze di cui ai RR.GG.CC. N.O. Milano del 12/12/80 e 13/2/81, in cui vengono indicate l'arma e le munizioni trovate indosso all'imputato.

L'appartenenza alle B.R. di SERAFINI e PEZZOLI è stata successivamente rivendicata dalla stessa C.W.A.

Si impone il proscioglimento in ordine al reato di cui al capo 1) perchè estinto per sopravvenuta morte del reo.

el

PICCOLO GIUSEPPEI rimanenti reati:

- capo 197)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 c.p.; 21 L. 18/4/75 n.110;
- capo 198)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv., 61 n.2 c.p.; 12 e 14 L.1974/497;
- capo 199)- reato p. e p. dagli artt.110, 81, 697, 61 n. 2 c.p..

Si è già diffusamente trattata la posizione di tale militante nello specifico paragrafo Fonti di Prova, in cui si è sottolineato, da un lato, il notevole contributo da lui offerto alle indagini e, dall'altro, la piena affidabilità delle sue dichiarazioni per i numerosi e inequivoci riscontri obbiettivi e soggettivi (confessioni reciproche) offerti.

L'imputato era inserito nella brigata Sit-Siemens della W. Alasia con ndb. PAOLO. Ha indicato nell'interrogatorio a questo G.I. anche i nomi di battaglia di AZZOLINI (Emanuele), BONISOLI (Gigi), DIANA (Afro), SAVINO (Michele), ELEONORI (Pietro).

Si è già esaminato il ruolo del PICCOLO nell'assalto dell'autorimessa Magneti Marelli del 16/11/76, del mancato attentato al giornalista SECHI dell'1-3/6/77 e nel ferimento GRASSINI dell'8/11/77. Si rimanda pertanto a tali trattazioni specifiche.

I reati sub 197) e 199) si riferiscono invece ad esercitazioni con le armi in Val Seriana e Val Brembana cui, secondo la coimputata NOBILE Anna (G.I. 9/2/82, p.7), lo stesso PICCOLO

ol

avrebbe partecipato con lei ed altri componenti della brigata Sit-Siemens, come lo IACOPINI e l'ELEONORI (quest'ultimo ha ammesso l'addebito).

Al di là della formulazione dell'imputazione in capi separati, negli stessi rientrano anche i fatti specifici contestati al PICCOLO (ancorchè in concorso con altri imputati) relativi alle esercitazioni in Val Brembana in vista dell'omicidio DI CATALDO di cui ai capi da 160) a 162) già esaminati e su cui l'imputato ha reso ampie dichiarazioni particolareggiate (cfr., tra l'altro, l'interrogatorio reso al G.I. l'8/7/81, p.10, ove precisa di essere stato proprio lui, nel corso di ripetute camminate fatte di prima mattina nella zona, ad aver individuato il luogo adatto per le esercitazioni in Val Brembana).

Sussistono pertanto sufficienti elementi per il rinvio a giudizio anche in ordine ai reati di cui ai capi 197) e 198) mentre il reato di cui al capo 199) è estinto per prescrizione.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 155) - derubricato in lesioni aggravate, secondo quanto meglio precisato in precedenza -, 156), 157), 159), 160), 161), 179), 180), 181), 183), 184), 185), 187), 188), 197), 199).
- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi 158), 162), 182), 186) e 199).

(l'imputato è attualmente in libertà provvisoria).

el

PIOVANI LIDIA

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

La PIOVANI, come si è già visto, entrata nel cd. gruppo comasco fin dal 1978, con gli altri componenti confluì collettivamente nella CWA nell'ottobre 81, mantenendo il ndb. LAURA e venendo inserita nella brigata NATO poi confluita nella brigata Carceri. Legata sentimentalmente allo SCACCIA, conviveva con questi in una casa di Rho a lei subaffittata; dopo l'arresto di quest'ultimo, a seguito del conflitto a fuoco del Bar Rachelli del 23/7/82, volendo avere regolari colloqui con lui, uscì dalla WA.

Nel periodo della sua militanza prese in affitto un secondo appartamento in via Palazzi a Milano nel quale per lungo tempo furono ospitati il PROTTI e il PUGLIESE, pur sapendo che quest'ultimo praticava la lotta armata ed era ricercato (vedi dichiarazioni PUGLIESE del 3/2/83, p.9, che l'ha conosciuta solo come Laura, nel rispetto dei rigidi criteri di compartimentazione tra militanti).

Le dichiarazioni a suo carico ed i riconoscimenti fotografici del PUGLIESE sono stati confermati dalla FAVERIO (pp.6 e 10) e dal DEL CORE (pp.3, 8, 11, 15, 17) che la conoscevano nella sua reale identità; tutti tali elementi concordano perfettamente con quelli forniti precedentemente da BONATO (pp. 8 e 9, che identifica la militante Laura nella donna dello SCACCIA).

L'abitazione di via Palazzi, da lei affittata, ospita a lungo i militanti PROTTI e PUGLIESE, clandestino B.R.; in prati

el

ca entrò nella dotazione della WA ed offrì rifugio ai militanti. Più volte in precedenza questo G.I. ha sostenuto la fondamentale importanza delle basi per la vita e lo sviluppo della banda e come costituisca funzione organizzativa il procacciamento e la concessione delle disponibilità di tali strutture (vedi casistica sub P su organizzatori). In sintonia con tali principi, in difforme parere del P.M., si dispone il rinvio a giudizio della PIOVANI per il reato di partecipazione a banda armata con funzioni organizzative così come contestato.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1) e 214).

al

PIRAS Giuseppe

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.).

Come risulta dal suo interrogatorio reso al P.M. il 2/3/82 al PIRAS é stato contestato che, alla luce delle dichiarazioni rese al P.M. il 26/2/82 da SALSA Franco, egli si era incontrato il 6/5/81 con il noto esponente della C.W.A. PAGANI CESA (v. il già ricordato R.G. CC. Milano N.O. del 20/2/82). Il PIRAS peraltro, escusso precedentemente come teste dai CC., aveva negato tale circostanza, escludendo anche di conoscere il predetto PAGANI CESA. Dinanzi al P.M., l'imputato ha ammesso l'incontro fornendo una plausibile giustificazione dello stesso nonché dei precedenti suoi dinieghi dinanzi ai CC.

Poiché nessuna ulteriore risultanza é emersa a suo carico nel corso dell'istruttoria (cfr. l'interrogatorio del GALLI M. dinanzi al P.M., p.27), si impone il proscioglimento del PIRAS perché il fatto non sussiste.

(l'imputato fu a suo tempo scarcerato per mancata condanna del fermo di p.g.)

el

POZZOLI GIORGIOI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.);
- capo 112)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv c. p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 113)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 697 c.p.; 1 L. 1980/15;
- capo 120)- reato p. e p. dagli artt.110, 81, 272, 303, c.p.;
- capo 121)- reato p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 81 cpv c. p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 122)- reato p. e p. dagli artt.110, 61 n.2, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 123)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv, 272, 303 c.p.;
- capo 124)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 cpv c. p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15.

L'imputato è stato tratto in arresto su chiamata di correo del GALLI, successivamente confermata dal GRILLO (vedi i rispettivi interrogatori resi al P.M., pp.11,12, 25, 76, 77, 82, 83, 86, 91, 94; nonché pp. 11 e 61). Secondo tali accuse, il POZZOLI, con ndb. GIANNI, fu inserito agli inizi del 1980 da FERRARI Stefano nella brigata Milano-Sud della CWA dalla quale sarebbe completamente uscito dopo una militanza durata solo pochi mesi (tale circostanza, peraltro, è parzialmente contraddetta dal rinvenimento in possesso del POZZOLI, al mo

Dl



674

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

mento del suo arresto, di una fotocopia di un documento interno delle B.R., dell'ottobre 1981, a firma 'Brigata di Palmi': cfr. R.G. Digos Milano 2222 del 25/2/82).

La sua attività si sarebbe limitata: alla esercitazione di Pian dei Resinelli di cui ai capi 112) e 113); all'apposizione di uno striscione, commemorativo della morte di SERA FINI e PEZZOLI, dinanzi alla fabbrica C.E.I. di cui ai capi 120), 121) e 122); ad un volantinaggio armato dinanzi alla fabbrica FITRE, di cui ai capi 123) e 124). Inoltre il POZZOLI avrebbe messo in contatto un gruppo di militanti di Lodi con la BETTI.

Dopo una iniziale posizione di diniego, l'imputato, nel corso dell'interrogatorio reso a questo G.I. il 22/7/82, ammetteva la sua partecipazione alla CWA per un periodo di circa sei mesi, nonché l'apposizione dello striscione e la esercitazione con le armi di cui sopra; non ricordava invece se aveva fatto il volantinaggio contestatogli. Nel corso del successivo interrogatorio dell'11/1/83, oltre a confermare quanto già da ultimo dichiarato, dava qualche ulteriore notizia circa la struttura della CWA in cui era stato inserito, rivelando i n.d.b. di alcuni degli altri militanti che in realtà appartenevano a FERRARI Stefano, nel frattempo deceduto, a GALLI Michele e a GRILLO, che avevano fatto le dichiarazioni accusatorie nei confronti dell'imputato. Ammetteva altresì di aver posto in contatto un militante con persone del lodigiano e di aver discusso più volte con quattro militanti (non indicati) come organizzare il lavoro di intervento sulla fabbrica o sul quartiere.

Il POZZOLI, in conclusione, si è posto su posizioni di disso

d

ciazione, ammettendo cioè le sue dirette responsabilità senza offrire alcun concreto contributo su quelle degli altri. Le risultanze processuali inducono a configurare nella specie la semplice partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.).

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 1) - derubricato nell'ipotesi di semplice partecipazione a banda armata -, 112), 113), 120), 121), 122), 123) e 124).

(l'imputato è attualmente in stato di libertà provvisoria).

el

PROTTI MARIO

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

L'imputato è stato tratto in arresto il 23/7/82 a seguito del conflitto a fuoco al bar Rachelli di Milano. Nell'occasione, a lui, allo SCACCIA e al FERRARI (poi deceduto) furono sequestrate 3 pistole (una colt 357 magnum, una Smith & Wesson cal.32 e una Beretta cal.7,65), nonché volantini e documentazione ideologica delle B.R. (vedi r.g. Digos del 26/7/82).

La sua appartenenza alla WA con n.d.b. IVO viene successivamente confermata dal MAROCCO (p. 5 del 14/11/82), che chiarisce come l'imputato fosse entrato nella WA col gruppo c.d. comasco nell'ottobre 1981, portando in dotazione numerose armi tra cui i fucili HK. Attraverso le concordanti dichiarazioni di BONATO (pp.3, 9, 20, 33, 36, 38), PASINELLI (pp.10, 11 P.M.), FORMENTI (pp.10, 11), DEL CORE (pp.3, 4, 7, 8), FUGLIESE (pp. 4, 10, 11, 12), FAVERIO (pp.3 e 10) si sono potute ricostruire le tappe della sua militanza.

Il PROTTI, dopo un periodo di detenzione in Francia per reati concernenti armi, nell'ottobre 1981 entrò nella WA mantenendo il n.d.b. IVO. Fu inserito nel Fronte Logistico, ed esattamente nella brigata Nato, poi confluita nella brigata Carceri ed aderì fin dall'inizio come 'regolare'; per un breve periodo (giugno/luglio 82) fece parte della Direzione di Colonna della WA.

28

Si è già accennato alla sua partecipazione al progetto di evasione da San Vittore (capi 125 e 129) e alla detenzione delle armi (capo 214) cui si rinvia (v. GALLI, pp.45, 47 per quanto attribuisce all'IVO).

L'imputato deve rispondere nel procedimento tuttora in istruttoria formale dei reati compiuti in occasione del conflitto a fuoco del Bar Rachelli del 23/7/82 quando fu arrestato, dell'omicidio del maresciallo RENZI di Lissone e di alcune rapine compiute per l'autofinanziamento della CWA. In definitiva il PROTTI: ebbe un ruolo di primo piano, insieme col BELLOSI, nella brigata Carceri, all'interno della quale capeggiò la linea che si opponeva all'iniziativa di FERRARI Stefano di inserire la CWA nel Partito Guerriglia (vedi int. PASINELLI, pp.10 e 11; DEL CORE, p.8 e le risultanze del R.G. n.6165 Digos Milano del 26/7/82 che confermano, in base alla documentazione sequestrata nel bar Rachelli il 23/7/82, l'importanza dell'incontro ivi fissato con FERRARI Stefano, già dimissionario dalla Direzione di Colonna); dopo essere stato uno dei promotori dell'entrata del gruppo di Como nella CWA, ne tenne i contatti nel periodo successivo all'arresto del BELLOSI; per aver partecipato a numerose rapine dopo il febbraio 82 (tenendo i contatti con SEGIO per la trasmissione ai ricettatori dei bottini), assunse un ruolo attivo nel campo dell'autofinanziamento della banda.

Per tali risultanze e considerazioni si impone il suo rinvio a giudizio per partecipazione a banda armata con funzioni organizzative.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 125) a 129), 214).

el

678

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

PUGLIESE PIOI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.);
- capo 101)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 c.p.; 21 e 23 L.1975/110; 12 e 14 L.1974/497.

E' stato tratto in arresto in via Washington a Milano il 21/12/82 dopo essere uscito dall'abitazione della FIGINI insieme con la VEDOVELLI e il DEL CORE (arrestato a breve distanza). Era in possesso di un documento d'identità falsificato e di una Beretta cal.7,65.

Con le sue ampie ammissioni il PUGLIESE, che ha tenuto un atteggiamento di lealtà processuale senza riserve, ha offerto un notevole contributo alle indagini, consentendo l'identificazione di militanti e la ricostruzione di gravi episodi criminosi della WA.

Di particolare rilievo il suo manoscritto autocritico inviato a questo G.I. in data 15/4/83. In esso, dopo aver spiegato le motivazioni che lo spinsero alla sua scelta e poi ad entrare in clandestinità, egli chiarisce come la sua dissociazione sia il frutto di una lunga riflessione politica per gli errori commessi dai gruppi praticanti la lotta armata, collocati ormai al di fuori delle masse popolari. Abbiamo già esaminato tale documento, riportandone ampi stralci nel capitolo introduttivo della presente ordinanza, per cui rinviemo alle considerazioni in quella sede svolte.

el

679

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

Le prime chiamate di correo nei suoi confronti sono state operate dal GRILLO (pp.41, 45, 47, 53, 56, 63) e da GALLI (pp.26, 44, 50, 52, 58, 64, 66, 67, 75, 78, 79). Esse sono state confermate da quelle del PASINELLI (9,12,19), di MAROCCO (pp.5 e 6), BONATO (pp.3, 7, 10, 11, 15, 17, 38), DEL CORE (pp.5 e 8), FAVERIO (pp.8 e 11).

Attraverso esse e le confessioni dell'imputato si è ricostruita in modo esauriente la sua militanza.

Il PUGLIESE, già inserito nei Reparti Comunisti d'Attacco, entrò con il n.d.b. CARLO nella CWA nel maggio/giugno 1981 insieme con il MAROCCO, apportando il fucile M1 e relative munizioni contestati al capo 101) e divenendo militante 'regolare', a tempo pieno, con stipendio.

Verso il settembre 1981 fu inserito nella brigata 'Carceri' del Fronte Logistico per poi passare, verso il dicembre, nella brigata Alfa Romeo del Fronte di Massa (perse i contatti con tale brigata a seguito di litigi col TROMBIN). Partecipò così, tra l'altro, nel Natale 81 ad una riunione di responsabili di tale fronte nella casa di Dubino, nonché a varie riunioni della brigata Alfa Romeo tenutesi a Carenno sia prima che dopo gli arresti del febbraio 1982. Inoltre, sempre a partire dal dicembre 1981, sostituì il PAGANI CESA nei contatti con la c.d. 'Brigata di Varese' (composta, come si vedrà in altra sede, da: LO-QUERCIO, BELOGI, BUZZI e FERRARI Giordano).

Indipendentemente dalla circostanza se il PUGLIESE abbia formalmente fatto parte della Direzione di Colonna dopo le note vicende delle dimissioni del giugno/luglio 1982, sta di fatto che, a partire almeno dal settembre 1982, divenne, insieme col BONATO, responsabile della "brigata Carceri".

el

Come si è già accennato ha partecipato al c.d. progetto di evasione dal carcere di San Vittore (avrebbe dovuto agire nel gruppo di copertura). Nel procedimento penale ancora pendente in formale istruttoria è imputato anche di numerose rapine - tra le quali quella in danno dell'ufficio postale di Lissone, conclusasi con l'omicidio del M.llo RENZI -, in ordine ai quali reati il FUGLIESE è pienamente confesso. L'imputato ha avuto contatti con i Nuclei di SEGIO ed avrebbe dovuto prender parte all'azione al carcere di Fossombro-ne. A pag. 13 del suo interrogatorio del 15/2/83 ha indicato le numerosissime basi in cui è stato ospitato (ultima la abitazione della FIGINI), ponendo in luce le enormi difficoltà logistiche in cui si è trovata la WA dopo gli ultimi arresti.

Per tutte le considerazioni che precedono va disposto il rinvio a giudizio per partecipazione a banda armata con funzioni organizzative.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), 101), da 125) a 129).

el

681

FOGLIO SEGUITO N. ....

ROSSETTI DANIELAI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.);
- capo 104)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 81 c.p.; 21 e 23 L.1975/110;
- capo 105)- reato p. e p. dagli artt.110, 112 n.1, 697 c.p.; 1 L.1980/15.

E' uno dei personaggi di maggior caratura politico-organizzativa della WA, anche se poco esperta sul piano militare (ha partecipato, al riguardo, solo ad esercitazioni d'armi). Faceva parte della Direzione di Colonna ed era responsabile della Brigata Contro e della Brigata UFO al momento del suo arresto, avvenuto nell'abitazione del PASINELLI.

Dalle concordanti chiamate di correo di numerosi coimputati (cfr. gli interrogatori resi al P.M. da GRILLO, pp.35, 36, da GALLI M., pp. 26, 45, 84, 85, da IACERRA Gianni, pp.1 e 3, da PASINELLI, pp.11, 12, 14, 15, 17, 18, 22, 25, ed al G.I. da MAROCCO il 14/11/82, pp. 3 e 5, da BONATO, pp.3, 6, 14, 18, 19, 20, 35, 37, 39, da FORMENTI p. 10, da DEL CORE pp. 7 e 9, da MARCHI l'1/2/83, da PUGLIESE, pp. 2 e 4, da CANTONI, pp.3 e 6) nonchè dai RR.GG. Digos Milano del 25/2, 29/2, 4/3/82 e CC. N.O. Milano del 4/12/82, è emerso che la ROSSETTI, con il n.d.b. VIOLA, faceva parte del Fronte Logistico della CWA e fu responsabile della brigata 'Controinformazione' sin dal momento della sua ricostituzione, dopo gli arresti del febbraio 1982; in precedenza, a seguito del-

2



la ristrutturazione successiva all'estate 1981, l'imputata era stata inserita nella brigata Carceri.

Dopo un paio di riunioni con il PASINELLI e la ZACCHEO tenute nell'agosto 1982 in una casa in Valtellina, la ROSSETTI entrò nella Direzione di Colonna, mantenendo la responsabilità della brigata Contro ed assumendo quella della c.d. brigata 'Ufo'.

Pur non risultando imputata dei reati relativi al progetto di evasione da San Vittore, partecipò tra il gennaio ed il febbraio 1982 ad una riunione del relativo 'coordinamento'; nello stesso periodo partecipò anche ad una riunione in una casa vicino a Chiavenna, nel corso della quale si preparò la risposta alla lettera-documento della 'brigata di campo' del carcere di Palmi con cui si criticava l'autointervista della CWA relativa al sequestro SANDRUCCI.

Prese parte al predetto sequestro dando la disponibilità e gestendo la seconda 'prigione' in cui fu nascosto il SANDRUCCI (sulla casa di via Lombardini n.8 cfr., in particolare, il R.G. Digos Milano del 13/3/82 ed il verbale di sopralluogo eseguito dal G.I. il 27/4/82 ed allegato al R.G. Digos Milano del 29/4/82; nonché le dichiarazioni rese al G.I. il 24/6/82 da MAZZOLENI Fernanda).

Nella casa di via Lombardini, dove fino al febbraio 1982 la ROSSETTI ospitava il DE MARIA e TORALDO Anna, sono state sequestrate le armi di cui ai capi 104) e 105), contestati all'imputata.

Dopo l'estate del 1982 effettuò con il CANTONI, che la stessa imputata aveva inserito nella brigata 'Contro', una inchiesta su una polveriera militare sita presso Saint Marcel in Val d'Aosta. A quest'ultimo trasmise, poco prima del suo arresto,

la residua dotazione di armi della WA, poi sequestrate.

La ROSSETTI fu incaricata, infine, nell'autunno 82, di tenere contatti con la componente napoletana del Partito Gueriglia ed a tal fine si recò due volte a Napoli ad appuntamenti fissatigli dal CARNELUTTI (il primo dei quali saltò per contrattempi).

Nel corso dell'interrogatorio reso il 15/12/82 dinanzi al G.I., l'imputata, nel rifiutarsi di rispondere e di firmare il verbale, si è dichiarata 'prigioniera politica appartenente alla CWA'.

Per il ruolo di direzione tenuto nella CWA dall'imputata, per la sua funzione di rappresentanza della Colonna nei rapporti con gli altri gruppi, per la disponibilità offerta della base di via Lombardini, si impone il rinvio a giudizio della ROSSETTI anche per il reato di partecipazione a banda armata con funzioni organizzative di cui al capo 1), come contestatole.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 73) a 91), 104) e 105).

el

684

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

SALEMI Francesco

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni or  
ganizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

L'imputato é stato tratto in arresto su chiamata di correo del PASINELLI, che ne conosceva la reale identità, frequen-  
tando entrambi il circolo sociale Leoncavallo.

Secondo l'accusa (P.M.p.4 e G.I. pp.8,9,10,13) il SALEMI entrò nella W.A. verso la fine del 1980, seguendo l'esem-  
pio dei suoi compaesani ed amici ANTRONACO e BOGNANNI e fu inserito nella Brigata Fabbrica di Lambrate; ne uscì dopo pochi mesi, durante i quali, anche per la sua impre-  
parazione politica, si limitò a partecipare a numerose riunioni, assumendo un n.d.b. che il PASINELLI ritiene di ricordare fosse Manuelo.

Verso la fine del 1981 ospitò il BOGNANNI, allorché que-  
sti sospettò di essere pedinato, come lo era, dai Carabi-  
nieri. D'altronde, lo stesso BOGNANNI, il quale é stato trovato in possesso, al momento dell'arresto, della chia-  
ve di casa del SALEMI, ha ammesso, nel corso dell'interro-  
gatorio dinanzi al P.M. del 5/3/82, di essere stato ospi-  
tato nei giorni precedenti da quest'ultimo in Via Ricor-  
di 4, Milano.

Altro elemento a carico del SALEMI é rappresentato da un biglietto con sopra scritto, tra l'altro : "irruzione via Ricordi PV 285312 controllo" (quest'ultima é la tar-  
ga della macchina del SALEMI), trovato indosso a FERRARI Stefano (cfr. rep.37 di cui ai RR.GG. Digos Milano n.6165 del 17/9/82 e 12/8/82): si tenga presente al riguardo che la predetta abitazione era stata appunto oggetto di per-

el

quisizione il 28/2/82 da parte della Polizia (cfr.R.G. Digos Milano n.2222 del 2/3/82).

E' da sottolineare, inoltre, come il SALEMI, il quale si recava, prima di essere a sua volta arrestato, a colloquio in carcere con ANTRONACO e BOGNANNI piuttosto spesso, prospettò al PASINELLI l'ipotesi di far evadere il secondo in occasione di un ricovero di questi in ospedale: l'idea fu poi scartata dalla ZACCHEO.

In base alle risultanze che precedono si impone, peraltro, il rinvio a giudizio del SALEMI per semplice partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.), derubricando l'originaria imputazione; va sottolineato comunque come l'imputato, nonostante il ruolo marginale avuto nell'organizzazione, anche dopo numerosi arresti degli ultimi tempi, fosse sempre pronto ad offrire la sua disponibilità al gruppo eversivo per ogni eventuale evenienza.

(l'imputato é attualmente in stato di libertà provvisoria)

el

SALSA Franco

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma c.p.)

L'imputato veniva interrogato dal P.M. a seguito di ordine di accompagnamento (poi non convertito in ordine di cattura). Nell'interrogatorio gli veniva contestato che:

- in data 6/5/81 si incontrò con l'esponente della C.W.A. PAGANI CESA, stante le risultanze del più volte ricordato R.G. CC Milano - N.O. 20/2/82;
- nella perquisizione eseguita il 15/12/76 nell'appartamento di P. Guardi n.16, dove abitava insieme ad Ivana e Daniela CUCCO, Nadia DALLA LONGA (cui all'epoca era sentimentalmente legato: cfr interrogatorio di MUSCIANISI al G.I. del 23/2/82, p.4,) e Giuseppe PIRAS, fu trovato materiale documentale tipico degli appartenenti ad organizzazioni terroristiche.

Quanto al primo elemento a suo carico, l'imputato ha prospettato l'ipotesi, poi rivelatasi esatta, che fosse stato il PIRAS ad avere l'incontro (cfr.interrogatorio di quest'ultimo al P.M. il 2/3/82).

Quanto al secondo elemento ha negato che, in particolare, gli appunti trovati gli appartenessero, dichiarandosi disposto a sottoporsi ad un saggio grafico e prospettando l'ipotesi che il materiale appartenesse ad altra persona abitante nell'appartamento.

Poiché, nel corso dell'istruttoria, non sono emersi altri elementi a carico dell'imputato (cfr.l'interrogatorio reso da GALLI M. al P.M., p.27), va disposto il proscioglimento istruttorio del SALSA perché il fatto non sussiste.

el

SAVINO ANTONIO

L'imputato è stato già rinviato a giudizio da questo G.I. con la nota ordinanza 28/5/81 (P. 60) per il ruolo di dirigente della WA, con n.d.b. MICHELE, immediatamente dopo la sua evasione del 2/6/77 dal carcere di Forlì.

All'atto del suo arresto ad opera dei CC. dell'1/10/78, fu trovato in possesso di una Walther PP 7,65 ed un borsello contenente la foto Polaroid del BESTONSO, gambizzato due giorni prima. Occupava all'epoca con la SIVIERI Biancamelia la base di via Pallanza, ove furono sequestrate armi e documentazioni.

Si è già esaminato il suo ruolo avuto nel ferimento GRASSINI dell'8/11/77 e dell'omicidio DI CATALDO, cui si rinvia.

Nell'attuale procedimento sono emersi concreti elementi di prova (chiamate di correo di PICCOLO, NOBILE e LIVRAGHI) anche in ordine alla sua partecipazione materiale ai ferimenti MARACCANI, TOMA e BESTONSO, per i quali era stato già rinviato a giudizio da questo G.I. per concorso morale (per BESTONSO anche materiale). Naturalmente non si è proceduto nuovamente a suo carico per tali fatti, per i quali è stato peraltro già condannato in Corte d'Assise.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 151), 152), 154), 155) - derubricato nel reato di lesioni aggravate, come a suo tempo precisato -, 156), 157), 159);
- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi 153) e 158) perchè estinti per prescrizione.

el

SBRIGLIONE SALVATORE

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

Lo SBRIGLIONE è stato tratto in arresto su chiamata di correo e riconoscimento fotografico del MAROCCO (20/11/82), cui si sono aggiunte le dichiarazioni ed i riconoscimenti del PASINELLI (pp.19, 20) e del PUGLIESE (pp.3 e 4).

Militava, con il n.d.b. GIUSEPPE, nella Brigata Alfa Romeo della CWA (vedi PUGLIESE, pp.4, 5 e 14) e ha preso parte, tra gli inizi del dicembre 81 ed il febbraio 82, a 4 - 5 riunioni della brigata tenutesi nella casa da lui affittata a Carenno ed in cui erano pure presenti, oltre al DE MARIA (al tempo, responsabile della brigata), TROMBIN, CASUCCI e PUGLIESE stesso.

Un altro paio di riunioni furono tenute, nella primavera 82, in Carenno, ma all'aperto, presenti gli stessi militanti, tranne il DE MARIA, nel frattempo arrestato.

Secondo le dichiarazioni rese dal PASINELLI (cfr. suo interrogatorio al P.M. del 18/12/82, pp.19 e 20, ed al G.I. del 21/12/82, p. 2), presso la stessa casa di Carenno furono tenute altre due riunioni della brigata Alfa Romeo, alla prima delle quali, nel settembre 82, fu presente anche lo SBRIGLIONE, mentre TROMBIN, CASUCCI e PASINELLI parteciparono ad entrambe.

Il PASINELLI aggiunge che, dopo gli arresti di via Terenghi a Cinisello del 13/11/82, sapendo che il TROMBIN era stabilmente ospitato nella casa di Carenno (cfr. sul punto la con-

el

ferma indiretta del BONATO nell'interrogatorio reso al G.I., p.22), vi si precipitò per avvertirlo ed il TROMBIN si mostrò molto preoccupato per la possibile identificazione dello SBRIGLIONE (a suo dire, separato con sei figli) e gli lasciò un foglietto in cui spiegava i motivi della sua partenza da Carenno. Tale foglietto (cfr. R.G. CC. Milano del 19/11/82) poi sequestrato, insieme ad altro del TROMBIN indirizzato all'imputato, diceva testualmente: " Ciao vecchio, come te anche io ho appreso la brutta notizia, meno male che c'è la TV; non me la sento di rimanere qui e ho deciso di partire immediatamente. Ci vediamo domenica 21/11 alle ore 12,00 al solito recupero. Spero che intanto non mi sia venuto a trovare nessuno. Mi dispiacerebbe che il vecchio andasse nei casini per me. M (cioè Marco, il n.d.b. di TROMBIN)."

C'è dunque nel documento un esplicito ringraziamento del TROMBIN alla TV, che già in altre occasioni (vedi divulgazione pentimento SAVASTA che impedisce l'arresto della Direzione delle B.R. in via Verga a Milano), ha consentito la fuga di terroristi con la intempestiva divulgazione di notizie; e c'è poi l'accenno ad un appuntamento di recupero allo SBRIGLIONE secondo lo stile della compartimentazione.

Precedentemente il MAROCCO (G.I. del 14/11/82, p. 7, ed al P.M. del 20/11/82) aveva riconosciuto nell'imputato il titolare della casa di Carenno dove nell'autunno-inverno 1981 vi fu una riunione del 'fronte logistico allargato' con BETTI, FERRARI Stefano, MAROCCO stesso, FERRARI Mauro, ADAMOLI, CARNELUTTI e PUGLIESE (per una conferma cfr. l'interrogatorio di quest'ultimo al G.I. del 2/2/83, p. 5). Lo SBRIGLIONE, nell'occasione, era presente in casa con alcuni dei suoi figlioli, ma non partecipò direttamente alla riunione.



E' inutile elencare i numerosissimi riscontri che esistono circa il riconoscimento operato dai citati PUGLIESE, PASINELLI e MAROCCO: è lo stesso SBRIGLIONE, infatti, ad ammettere (cfr. suo interrogatorio al P.M. del 24/11/82) di aver dato la chiave di Carenno al TROMBIN, in due riprese, sino a metà ottobre 1982 e di averlo trovato una volta in compagnia di 4 o 5 persone, di cui uno di nome DARIO (appunto il n.d.b. del MAROCCO). Analoga conferma viene poi dal TROMBIN. Giustamente rileva il P.M. come non siano credibili le dichiarazioni dell'imputato quando: esclude una sua militanza nella CWA; giustifica il sequestro di materiale ideologico B.R. a Carenno in quanto lasciato a sua disposizione dal TROMBIN perchè potesse studiarlo; nega di essere il destinatario dei due accennati foglietti pure sequestrati ed a firma 'M' ('MARCO' è il n.d.b. di TROMBIN).

Basti considerare infatti che:

- i foglietti sono indirizzati amichevolmente 'ciao vecchio', e l'imputato, a parte l'età più matura di quella del TROMBIN, è caratterizzato da vistosi capelli bianchi;
- i foglietti - per quanto detto da PASINELLI, sicuramente scritti dal TROMBIN - si riferiscono a fatti e date ben posteriori alla metà dell'ottobre 1982, epoca sino alla quale lo SBRIGLIONE dichiara di non aver saputo che TROMBIN era latitante;
- il restante materiale documentale sequestrato a Carenno comprende appunti su guardie carcerarie o sull'organizzazione interna della CWA che non possono certo essere oggetto di studio, quanto di utilizzazione operativa;
- le riunioni della brigata Alfa Romeo e quella del 'fronte logistico' della CWA (quest'ultima, come si è visto, sostan-

691

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

zialmente ammessa dagli stessi SBRIGLIONE e TROMBIN) non sarebbero state mai tenute nella casa di un estraneo all'organizzazione.

Queste considerazioni non vengono meno, anzi risultano avvalorate, a seguito delle confuse ed impacciate dichiarazioni rese dal TROMBIN al G.I. il 22/2/83.

Quest'ultimo si è lasciato sfuggire infatti, di aver abbandonato la casa di Carenno la domenica 14/11/82, dopo aver saputo della scoperta della base di via Terenghi (avvenuta nella notte tra il 12 ed il 13/11).

Ciò conferma non solo la veridicità di quanto dichiarato sul punto al P.M. dal PASINELLI, e quindi, indirettamente, l'attendibilità di quest'ultimo, ma anche la sicura provenienza dal TROMBIN del biglietto già ricordato, in cui si annuncia la sua partenza da Carenno (conviene ribadire ancora una volta che i riferimenti ivi contenuti ad una 'brutta notizia appresa sabato sera in TV' ed al successivo 'recupero del 21/11/82' non possono che essere collegati all'avvenuta scoperta del covo di Cinisello e alla collaborazione del MAROCCO con gli inquirenti diffusa dalla TV la sera del 13/11/82.)

Il TROMBIN così rispondeva:

" Non ricordo se lasciai un biglietto allo SBRIGLIONE quando il giorno dopo Cinisello abbandonai l'appartamento. Comunque non ricordo di averlo lasciato. Comunque, se ho lasciato un biglietto, non era rivolto allo SBRIGLIONE."

Per cercare di aiutare l'amico SBRIGLIONE (lo stesso farà per CASUCCI), il TROMBIN ha finito dunque per aggravare la sua posizione, derogando alla tradizionale linea di rifiutare il rapporto processuale e ammettendo fatti specifici della sua militanza.

Restano poi inalterati tutti gli altri elementi di accusa già evidenziati, rappresentati dai documenti sequestrati a Carenno e dalle dichiarazioni di ben due coimputati, secondo i quali lo SBRIGLIONE partecipò a numerose riunioni della brigata Alfa Romeo tenute a Carenno e tutte, salvo due, nella casa da lui presa in affitto (definirle 'scampagnate', come fa il TROMBIN, appare quanto meno 'eufemistico', come rileva il P.M.).

Alla luce delle suesposte risultanze e considerazioni, ad avviso del G.I., si impone il rinvio a giudizio per il reato sub 1) con l'aggravante delle contestate funzioni organizzative, dissentendo sul punto dalle richieste del P.M.. Si è più volte sottolineato, in questa e in precedenti ordinanze, la funzione fondamentale delle basi alla vita e allo sviluppo dell'organizzazione eversiva. Il declino della WA si è accentuato quando, per difficoltà logistiche, i militanti hanno dovuto rifugiarsi in strutture che non offrivano sufficienti garanzie di sicurezza. Per tale motivo questo G.I. ha sempre ritenuto che il procacciamento di strutture, la concessione della disponibilità di appartamenti alla banda, sia una funzione organizzativa. Lo SBRIGLIONE ha messo stabilmente a disposizione della WA la sua abitazione di Carenno, dove si sono tenute numerosissime riunioni della Brigata Alfa Romeo; dove è rimasta custodita documentazione di contenuto eversivo, appunti su guardie carcerarie; dove soprattutto si è dato più volte rifugio a militanti clandestini (ci sono stati il MAROCCO, il PUGLIESE, il TROMBIN in tempi diversi). Nè può l'imputato eccepire che non poteva conoscere la loro militanza visto che del TROMBIN, suo amico ed ex compagno dell'Alfa Romeo, ne aveva parlato più volte i giornali dal marzo 1982.

A parte la considerazione che attività come quella svolta dallo SBRIGLIONE sono ritenute dalla giurisprudenza prevalenti funzioni organizzative, ritiene questo G.I. che il mantenimento della contestazione dell'ipotesi ex art.306, 1° comma, sia fuori di ogni discussione, considerata la inequivoca funzione di base per riunioni e rifugio per clandestini assunta dalla struttura di Carenno. E ciò, si badi, in modo stabile negli ultimi due anni. La derubricazione, ad avviso del G.I., interpreterebbe in modo riduttivo l'attività dell'imputato ed in contrasto con le linee di diritto finora sempre seguite (vedi casistica organizzatori sub P).

28

SCACCIA VINCENZO

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art. 306, 1° comma, c.p.).

L'imputato è stato tratto in arresto il 23/7/82 a seguito del conflitto a fuoco al bar Rachelli di Milano. Nell'occasione a lui, al PROTTI e al FERRARI furono sequestrate tre pistole (una colt 357 Magnum, una Smith & Wesson cal.32 e una Beretta cal.7,65), nonché volantini e documentazione ideologica delle B.R. (v.R.G. Digos 26/7/82).

La sua appartenenza alla WA con n.d.b. DINO veniva successivamente confermata dal MAROCCO (p. 5, 14/11/82), che chiariva come l'imputato fosse entrato nella WA col gruppo c.d. Comasco nell'ottobre 81, portando in dotazione numerose armi tra cui i fucili HK. Attraverso le concordanti dichiarazioni di BONATO (pp. 3 e 8), PASINELLI (pp.10 e 11 al P.M.), DEL CORE (p. 11 del 15/2/83), si sono potute ricostruire le tappe della sua militanza.

Lo SCACCIA, dopo un periodo di detenzione in Francia fino all'agosto 81 per reati concernenti armi, riprese contatti col gruppo comasco ove sostenne la confluenza nella WA, fatto che avvenne nell'ottobre 81; col n.d.b. DINO fu inserito nel Fronte Logistico ed in particolare nella Brigata Nato, che poi fu assorbita dalla Brigata Carceri.

In tale Brigata lo SCACCIA dovette occupare un ruolo di rilievo se è vero che, non solo era presente all'incontro del 23/7/82 nel bar Rachelli di Milano con PROTTI e FERRARI Stefano (i quali all'epoca erano tra i maggiori rappresentanti delle due linee che si contrapponevano all'interno della Colonna, passando proprio tra i componenti della Brigata Carceri), ma al momento del suo arresto era in possesso di fogliet

el

to manoscritto (cfr. rep. n. 8 di cui al verbale di sequestro, all. n.11 al R.G. n.6165 Digos di Milano del 26/7/82) riguardante un progetto concernente il carcerario e coinvolgente detenuti sia della WA, sia del Partito Guerriglia. Dell'imputato, indicato come DINO, aveva parlato il GALLI (pp.45, 66, 77) in occasione della fase preparatoria del progetto San Vittore, in cui avrebbe fatto parte del gruppo di copertura con un fucile a pompa. Si rinvia pertanto sul punto a quanto già detto nella trattazione di questo progetto (capi 125) e 129). Lo SCACCIA è stato peraltro già rinviato a giudizio per il reato ex art. 214, per la detenzione delle armi apportate dal suo gruppo alla WA.

Nel procedimento ancora in formale istruttoria, all'imputato sono state contestate, oltre ai reati commessi e accertati al momento del suo arresto, alcune rapine tra cui quella in danno dell'ufficio postale di Lissone, conclusasi con l'omicidio del maresciallo dei CC., RENZI.

LO SCACCIA, sino al momento del suo arresto, conviveva con la coimputata PIOVANI Lidia (n.d.b. LAURA), cui è sentimentalmente legato.

Stante il ruolo assunto dallo SCACCIA all'interno della brigata Carceri e il compito di 'autofinanziamento' in favore della CWA da lui svolto dopo gli arresti del febbraio 1982, appare conforme ai principi in diritto precedentemente indicati, disporre il suo rinvio a giudizio per l'ipotesi di partecipazione a banda armata con funzioni organizzative, come contestatogli.

#### Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 125) a 129), 214).

SCARINGELLA ANGELA

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.).

Secondo le conformi dichiarazioni dei coimputati PICCOLO (cfr. suoi interrogatori al G.I. di Roma del 30/6/81, p.3, ed al G.I. di Milano dell'8/7/81, p.10) e NOBILE (cfr. suo interrogatorio al G.I. di Milano del 9/2/82, pp.6 e 7), la SCARINGELLA fece parte delle B.R., ed in particolare della brigata Sit-Siemens, solo per alcuni mesi nel 77/78, senza compiere alcuna azione, salvo alcuni volantinaggi interni alla fabbrica, e limitandosi a partecipare alle riunioni della brigata; durante le stesse si discutevano i problemi dell'inserimento delle B.R. in fabbrica e delle azioni da compiere.

Va osservato, incidentalmente, che un preciso resoconto della sua posizione giudiziaria nel presente procedimento è contenuto nel manoscritto "X DINO e C." a firma 'GIULIA', già più volte citato, in cui la CASAVOLA informa il GALLI sulla 'situazione arresti'.

In tale documento si esamina la situazione processuale dei militanti arrestati. E' davvero sorprendente come le B.R. conoscono nei minimi dettagli il contenuto degli interrogatori, riuscendo a comprendere l'identità delle fonti di prova anche quando queste non sono rivelate dal G.I. Per quanto concerne la SCARINGELLA testualmente è detto: "è a Lecco; le contestano un volantinaggio nel periodo Moro (1978) in base a dichiarazioni di 2 coimputati (NOBILE + PICCOLO)

697

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

quasi sicuramente dovranno essere loro".

Tale documento conferma la militanza, quanto meno passata, se non ancora attuale della ragazza.

Le - precise chiamate di correo, concordanti tra loro, trevano riscontro nel documento sequestrato, nonostante l'imputata abbia respinto l'addebito, limitandosi ad ammettere di essere sentimentalmente legata al militante detenuto IACOPINI Fausto; si impone il rinvio a giudizio della SCARINGELLA per rispondere del reato di cui al capo 1).

Il difensore nella memoria conclusiva in sede di deposito atti ha richiesto l'applicazione nei confronti della SCARINGELLA della causa di non punibilità dell'art.309 c.p.. Nella parte prima della presente ordinanza si è spiegato come tale norma non sia applicabile alle posizioni processuali di tale istruttoria. Si rinvia pertanto alle argomentazioni in quella sede diffusamente esposte.

(l'imputata è attualmente in libertà provvisoria).

ep



698

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

SERAFINI ROBERTO

- capo 1) - partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art.306, 1° comma, c.p.).

Trattasi di militante della CWA, con ndb. MARCO, deceduto l'11/12/80, insieme a Walter PEZZOLI a seguito di conflitto a fuoco con i Carabinieri nelle circostanze di cui ai RR.GG. N.O. CC. Milano del 12/12/80 e 13/2/81 in cui vengono indicati, tra l'altro, le armi e i documenti ideologici B.R. trovati indosso all'imputato, al tempo già latitante. Va emessa sentenza di n.d.p. in ordine al reato di cui al capo 1) perchè estinto per sopravvenuta morte del reo, facendo presente che, a parte numerose altre circostanze precessuali, l'appartenenza alle B.R. di SERAFINI e PEZZOLI è stata rivendicata dalla stessa CWA, tra l'altro, intitolando al primo la Brigata Territoriale di Sesto San Giovanni. Si sottolinea che l'imputato è stato identificato come esecutore materiale dell'omicidio BRIANO ( vedi sentenza di proscioglimento per morte del reo di questo G.I. del 19/6/82, riportata in stralcio nel capitolo dedicato a quell'omicidio).

Nel corso di quell'episodio, il SERAFINI tenne a bada con una pistola i passeggeri del metrò, mentre il complice eseguiva l'omicidio sparando alla vittima.

Secondo quanto dichiarato dal BANDERA, imputato nel procedimento avanti all'A.G. di Brescia sul gruppo eversivo NAPO, il SERAFINI era atteso nel dicembre 80 a Brescia per compiere un attentato insieme con militanti locali contro una personalità della zona (vedi int. ex 348 bis reso a questo G.I.).

el

699

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

SIVIERI BIANCAMELIA

L'imputata è stata già rinviata a giudizio per appartenenza alla WA con la nota ordinanza di questo G.I. del 28/5/81. La donna arrestata il 1°/10/78 acquistò ed affittò le basi B.R. di via Pallanza e di via Oliveri, in cui sono state sequestrate armi, volantini B.R., documenti di contenuto eversivo, apparati ricetrasmittenti sintonizzati sulle frequenze di CC. e Polizia, schedature di forze dell'ordine. (vedi al riguardo la predetta ordinanza e pp.58-60).

Tali basi oltre che dalla donna e dal fratello SIVIERI Paolo, poi dissociatosi, erano occupati da Diana, Savino e Azzolini (con cui l'imputata si è poi sposata in carcere). Si è già esaminata nella presente ordinanza la sua partecipazione all'assalto a Democrazia Nuova dell'1/12/76 ed il ferimento MONTANELLI del 2/6/77, cui si rinvia.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 163), 164), 165), 175) e 177).
- sentenza di n.d.p. in ordine ai reati di cui ai capi 166) e 178) perchè estinti per prescrizione, e 176) per non aver commesso il fatto.

al

SPARAPANO FRANCESCOI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.);
- capo 140)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15;
- capo 141)- reato p. e p. dagli artt.110, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 144)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv, 272 c.p.;
- capo 145)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L.1974/497, 1L. 1980/15.

E' stato tratto in arresto su chiamata di correo di PICCOLO. Nel primo interrogatorio a questo G.I. del 16/2/82 respingeva ogni addebito, ma, dopo aver appreso di essere stato chiamato in causa anche da GALLI, decideva di tenere un comportamento di lealtà processuale.

Le sue ampie confessioni a questo G.I. e le dichiarazioni concordanti di GALLI (P.M., pp.26, 41, 45, 59,64, 83 e 89), LACERRA Flavio (9, 16), IEROVANTE e TORNAGHI (26/7/82), hanno consentito di ricostruire la sua militanza nonchè gli altri fatti contestatigli in rubrica.

Lo SPARAPANO fece parte, insieme con IEROVANTE e Flavio LACERRA, della Brigata Territoriale di Sesto con ndb. FABIO, seguendo lo stesso itinerario degli altri due.

Tale brigata fu il risultato di una lunga serie di graduali contatti che, intorno alla primavera dell'80, prima il solo

LACERRA e poi TORNAGHI Sergio tennero con esponenti della WA, tra cui principalmente il DE MARIA. In realtà poi i soli SPARAPANO, IEROVANTE e Flavio LACERRA rimasero a costituire la cennata brigata che nell'estate 1981 fu raggruppata, insieme con le cellule, nella nuova struttura pure chiamata "Brigata Territoriale", facente parte del Fronte di Massa. Lo SPARAPANO partecipò alle riunioni della Brigata nella base di Villa di Serio presa in affitto dai suoi due amici e ad una riunione allargata alle altre Brigate verso la metà del gennaio 82.

Il percorso politico è parallelo a quello dello IEROVANTE e del Flavio LACERRA. Egli partecipò all'esercitazione con armi in Pian dei Resinelli (capi 140) e 141)) e all'attività di propaganda (capi 144) e 145)) a lui contestati in rubrica. Non si è ritenuto di contestargli la partecipazione all'attività preparatoria nel progetto San Vittore non essendovi prova che all'imputato fu chiesto di parteciparvi e mettere a disposizione il suo furgone.

In ordine a circostanze riguardanti specificatamente la sua persona, va ricordato che lo SPARAPANO ha ammesso di aver avuto incontri, a partire dal settembre 81, dapprima con la BETTI e poi con l'ADAMOLI (vedi int. 2/3/82) aventi ad oggetto la possibilità di utilizzare il suo furgone Redford in un'azione in danno di un agente di custodia di San Vittore, identificato poi con assoluta certezza nel Brigadiere MELIS attraverso le precisazioni dell'imputato e della stessa mancata vittima (vedi verbale testimoniale del 22/3/82). L'episodio doveva rappresentare la risposta della WA all'omicidio compiuto dai Nuclei del Brigadiere RUCCI.

702

FOGLIO SEGUITO N. ....

Il piano prevedeva il sequestro del MELIS e fu temporaneamente rinviato prima per un'assenza occasionale del Brigadiere e poi, verso la fine dell'81, per l'arresto della BETTI.

Va infine ricordato che nel manoscritto "X DINO e C." proveniente dalla CASAVOLA e sequestrato a GRILLO, nel punto riguardante la "situazione arresti" si tratta anche dello SPARAPANO (Franco di Sesto) fornendo, come al solito, ragguagli quanto mai dettagliati e precisi sul contenuto dell'interrogatorio e sulle fonti di prove.

Alla luce delle suesposte risultanze e considerazioni, non risulta che lo SPARAPANO abbia avuto funzioni di rilievo nella WA. Si dispone il suo rinvio a giudizio per il reato di partecipazione semplice a banda armata così come a lui contestato sub 1), nonché per i reati sub 140), 141, 144) e 145).

(L'imputato è attualmente in stato di libertà provvisoria).

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati sub 1), 140), 141), 144) e 145).

el

703

FOGLIO SEGUITO N. ....

SPINELLO CARLAI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.);
- capo 208)- reato p. e p. dall'art. 648 c.p.

La SPINELLO, nel corso dell'interrogatorio che ha accettato di rendere il 18/2/83 dinanzi al G.I. (l'imputata, detenuta in Spagna a seguito di mandato di cattura internazionale per i reati contestati nel presente procedimento, aveva manifestato una volontà in tal senso con lettera portante la data autenticata del 28/1/83), ha sostanzialmente ammesso di aver fatto parte, con il ndb. MARTA, della Brigata 'Sit-Siemens' delle B.R. sino alla fine del 1976, inizi del 1977, confermando in tal modo le accuse rivolte nei suoi confronti dal PICCOLO (cfr. suoi interrogatori dinanzi al G.I. di Roma del 26/6 e 30/6/81 e dinanzi a questo G.I. del 6/7 ed 8/7/81) e dalla NOBILE al G.I. del 6/7/82).

L'imputata ha tenuto una condotta di lealtà processuale, precisando di essere stata inserita nella Brigata Sit-Siemens con ndb. MARTA e di aver preso le distanze dalle B.R., quando nell'ambito della Brigata si cominciò a discutere sulla eventualità di alzare il tiro sugli obiettivi.

La SPINELLO ha anche ammesso, in relazione al capo 207), di aver partecipato all'incendio dell'auto di un dirigente della Sit-Siemens, che le sembra fosse il PILATI, unitamente all'ISA, ma di non essere certa che vi fosse la NOBILE (nella costanza ha confermato la relativa chiamata di correo del

el

704

FOGLIO SEGUITO N. ....

la predetta). L'episodio è stato già precedentemente preso in esame.

In relazione al reato di ricettazione sub 208), cioè al riciclaggio di tre banconote provenienti dal sequestro COSTA, la SPINELLO ha riferito che una volta, ritirando lo stipendio, qualcuno del gruppo scambiò due o tre banconote da 100.000 con le sue, senza fornire spiegazioni; la donna non ha escluso di essere poi andata in banca a cambiarle in biglietti di altro taglio.

Ciò premesso, va considerato al riguardo che la NOBILE ha riferito di aver appreso da Savino o da Eleonori che il denaro proveniva dal sequestro COSTA, non precisando se la SPINELLO era al corrente della circostanza; d'altra parte, in sintonia con la sua condotta di lealtà processuale, l'imputata non avrebbe avuto motivi per non essere sincera anche su tale episodio.

Pertanto, ad avviso del G.I., appare probabile che la stessa fosse effettivamente all'oscuro della provenienza delle tre banconote scambiate con le sue e di conseguenza va proscioltata (in difformità del P.M.) del reato sub 208) perchè il fatto non costituisce reato; difetta infatti la prova sull'elemento soggettivo del reato.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), 207) - con la modifica della data del commesso reato in 17/12/75 -;
- sentenza di n.d.p. per il reato di cui al capo 208).

(Attualmente l'imputata è in stato di libertà provvisoria).

el

705

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

STERI AGOSTINO

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art. 306, 2° comma, c.p.).

Come risulta dai RR.GG. Questura di Como e Questura di Genova del 13/3/82, il giorno precedente, sulla base di dichiarazioni rese dal FENZI si giungeva alla individuazione, in località Mulino di Primaluna (Val Sassina), di un appartamento sito in un cascinale ove il predetto ed il GUAGLIARDO ebbero un incontro, alla fine dell'ottobre 1980, con ADAMOLI, BETTI ed ALFIERI (vedi su tale incontro l'interrogatorio reso dal FENZI a questo G.I. il 21/10/82, pp. 1 e 2, ove conferma, tra l'altro, il f. 40 del proprio 'Memoriale' già citato).

Nel corso della perquisizione si rinveniva, tra altre cose riferibili con certezza alle B.R., una custodia per timbri di lettere alfabetiche con sopra scritta 'Brigate Rosse', nonché una copia di giornale del 28/2/82, che indicava una recente utilizzazione dell'appartamento.

Dalle dichiarazioni di GALLI M. emerge, inoltre, che tale casa venne usata dalla CWA per tenervi numerosissime riunioni ed altre vi erano programmate per il futuro: trattasi di riunioni, spesso, di particolare delicatezza, come quelle che precedettero o seguirono la DIREZIONE NAZIONALE di Tor San Lorenzo, ovvero del 'coordinamento fabbriche' in vista del sequestro SANDRUCCI ovvero ancora in fase di preparazione del progetto di evasione da San Vittore (vedi interrogatorio del GALLI al P.M., pp.12, 15, 55, 68, 69, 83, 84, 89, ed al G.I. l'1/5/82).

ol



706

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

L'appartamento in questione era stato originariamente affittato a TORALDO Vincenzo ed allo STERI legato affettivamente a TORALDO Anna; peraltro, come si può constatare dalle date, molte delle riunioni vi si tennero dopo l'avvenuto arresto del primo.

E' evidente che lo STERI ha messo a disposizione tale casa per le riunioni della CWA. L'organizzazione non avrebbe mai 'arrischiato' a tenere tante e così importanti riunioni, senza poter contare sul consenso dell'imputato e senza aver la certezza che questi non 'piombasse a casa sua' inaspettato ospite.

D'altra parte, come sottolineato nell'ordinanza di questo G.I. del 7/6/82, la stessa documentazione sequestrata allo STERI (cfr. gli allegati al R.G. Digos Milano del 5/4/82 e, tra questi, ad esempio la lettera dal carcere di TORALDO Vincenzo del 18/1/82 con cui scherzosamente gli dice di far avvertire la Anna - clandestina B.R. dal dicembre 81 - di accorciare le lettere) evidenzia la funzione di collegamento tra militanti detenuti ed altri in libertà: e ciò a conferma della 'affidabilità' di cui l'imputato godeva all'interno dell'organizzazione.

In tale contesto, infine, assumono rilevanze anche le numerose incongruenze e contraddizioni in cui lo STERI è caduto nel corso dei suoi interrogatori: così come quando, dinanzi al P. M., per giustificare la presenza nelle case di un giornale recante una data successiva alla sua dichiarata ultima permanenza, è costretto a sostenere che era agevole entrarvi dalla finestra (che, invece, le B.R., più educatamente, usassero le chiavi è confermato dal FENZI nell'interrogatorio già citato); oppure quando, dinanzi a questo G.I. il 6/4/82 afferma

el

707

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

che vi fosse una sola chiave e, l'11/5/82 è costretto ad ammettere, dinanzi al rinvenimento di un'altra copia in possesso di TORALDO Anna, che anche quest'ultima, sorella del Vincenzo, forse l'aveva.

Lo STERI non risulta inserito negli organigrammi delle B.R. ricostruiti sulle basi delle dichiarazioni degli imputati che hanno collaborato con la giustizia. Ma ciò non è sufficiente ad escludere - la sua responsabilità di partecipe alla banda. Nel delineare precedentemente la figura del partecipe, si è infatti sottolineato come sia del tutto irrilevante, ai fini dell'art. 306, 2° comma cp, che le B.R. considerino o meno un compagno inserito nell'organizzazione; si è appurato che l'adesione o meno all'associazione criminosa va giuridicamente ritenuta in relazione alla prova di comportamenti obiettivi, purchè coscienti e volontari, che costituiscano contributi concreti ai suoi scopi e alla sua sopravvivenza. Pertanto chi, pur non inserito nell'organismo associativo, svolge in favore di questo un'attività, fornisce un apporto comunque rilevante al raggiungimento dei suoi fini specifici, realizza lo schema legale del partecipe. E' il caso dello STERI che consentì alle B.R. l'uso della struttura da lui affittata per usi personali e fece da collegamento tra militanti detenuti ed altri in clandestinità. Pertanto egli va rinviato a giudizio per il reato di partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.) a lui contestato.

el

TABARELLI Moreno

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.).

Gli elementi a carico dell'imputato, così come gli sono stati contestati nell'interrogatorio dinanzi al P.M. del 2/3/82, derivano soprattutto dalle risultanze del R.G. Digos Milano n.2222 del 26/2/82 dal quale emerge che, insieme al MESSINEO, si é incontrato con esponenti della C.W.A., tra cui PAGANI CESA e la NEGRONI, e che, inoltre, avrebbe posto in essere una serie di accorgimenti, tipici degli appartenenti ad organizzazioni clandestine, per vanificare ogni tentativo di pedinamento da parte della P.G.

Inoltre, nel corso dell'istruttoria, ALDOVRANDI Mara (cfr. suo interrogatorio al G.I. di Milano del 20/11/82), pur dichiarando di non aver elementi per affermare o negare che l'imputato appartenesse alle B.R., ha esternato il sospetto che fosse proprio lui a portar fuori dal carcere di Parma biglietti scritti dalla sua convivente, CHIARI Renata, ivi detenuta nell'agosto del 1982.

Tutte le predette risultanze, peraltro, pur dando adito ad ampi sospetti a carico del TABARELLI, avvalorati dai dinieghi del tutto inverosimili fatti da costui a fronte degli accertamenti di P.G. contestatigli, non paiono elevarsi al rango di indizi a suo carico, pertanto, si impone il proscioglimento istruttorio dell'imputato perché il fatto non sussiste (cfr. gli interrogatori resi al P.M. da GALLI M., p.27, e LACERRA Flavio, p.13).

(l'imputato é già stato scarcerato per insufficienza di indizi).

TORALDO AnnaI rimanenti reati

- capo 104)- reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n1, 81 c.p.;  
21 e 23 L.1975/110;
- capo 105)- reato p. e p. dagli artt. 110, 112 n.1, 697  
c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 146)- reato p. e p. dagli artt. 648, 61 n.2 c.p.;  
1 L.1980/15;
- capo 147)- reato p. e p. dagli artt. 81 cpv., 110, 477, 482,  
469 c.p.; 1 L.1980/15;

L'imputata, militante della W.A. con n.d.b. Gina, è stata già processata dalla Corte di Assise di Milano per appartenenza alle B.R.. Entrata in clandestinità nel dicembre 1981 (v. interrogatori resi al P.M. da GALLI M. p.25, da GRILLO p.63 nonché al G.I. da BONATO p.17, GALLI S. p.3, PUGLIESE p.12) fu arrestata con indosso il documento falso e di provenienza furtiva di cui ai capi 146 e 147 (confronta RR.GG. Digos Milano 2222 del 10.3. e del 20/5/82).

L'arresto avvenne il 24.2.1982 presso l'appartamento di ROSSETTI Daniela in Via Lombardini n.8, dove furono sequestrate le armi e munizioni di cui ai capi 104), 105), e dove, stante la sua clandestinità, la TORALDO stabilmente abitava (cfr. RR.GG. Digos Milano n.2222 del 25/2 e del 15/3/82, nonché l'interrogatorio reso da GALLI M. al P.M. p.84).

In ordine alla sua partecipazione al c.d. "progetto di evasione da S.Vittore", volto, tra l'altro a liberare suo fratello Vincenzo ivi detenuto, si rinvia a quanto già detto nella trattazione specifica.

710

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 104), 105), da 125) a 129), 146), 147).

el

TORALDO VINCENZO

L'imputato, militante della CWA con ndb. LUGI, è stato già rinviato a giudizio da questo G.I. (ordinanza 489/81 del 21/12/82) per partecipazione a banda armata, Colonna W. Alasia e per l'attentato al Dirigente Alfa Romeo VALENZASCA Alberto. Si rinvia pertanto alle motivazioni ivi esposte.

In questa sede appare opportuno sottolineare soltanto come, attraverso i suoi pedinamenti, i CC. abbiano potuto individuare basi (via Imbonati) e numerosi militanti (vedi rapporto N.O. CC. Milano n.142/1 del 20/2/82, con numerosi allegati fotografici).

Si è già trattata la posizione del TORALDO nell'esame dell'operazione San Vittore (capi 125 - 129), in quanto era uno dei detenuti che sarebbe dovuto evadere. Si richiama al riguardo il documento inviato ai compagni all'esterno da lui, DI GENNARO e AMICO, allegato in fotocopia alla p.70 dell'interrogatorio GALLI (reperti 31 e 32).

E' stata peraltro già esaminata la sua partecipazione materiale al ferimento BESTONSO dell'Alfa Romeo del 29/9/78 (capi 200 - 205) ed al sequestro COMPARE del 5/2/81 su chiamate di correo rispettive di LIVRAGHI e FORMENTI.

Il TORALDO era inserito nella Brigata Alfa Romeo. Nell'abitazione di Primaluna, da lui gestita e affittata tramite lo STERI, si sono tenute importanti riunioni prima e dopo la scissione della WA dell'estate 80.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi da 50) a 53 ter), da 125) a 129), da 200) a 205).

TORNAGHI SERGIOI rimanenti reati:

- capo 1)- partecipazione a banda armata (art.306, 2° comma, c.p.);
- capo 138)- reato p. e p. dagli artt.110, c.p.; 12 e 14 L. 1974/497; 1 L. 1980/15;
- capo 139)- reato p. e p. dagli artt.110, 697 c.p.; 1 L.1980/15;
- capo 142)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv, 272 c.p.;
- capo 143)- reato p. e p. dagli artt.110, 81 cpv c.p.; 12 e 14 L.1974/497; 1 L.1980/15.

Tratto in arresto nel febbraio 82 su chiamata di correo dello SPARAPANO (era stato in precedenza indicato anche dal PICCOLO), l'imputato si dichiarava prigioniero politico.

Successivamente in data 26/7/82, dichiarava di voler tenere un comportamento di lealtà processuale parlando dei contatti avuti con DE MARIA, BETTI, GIANCOLA, ADAMOLI.

Attraverso le sue ammissioni e le dichiarazioni di SPARAPANO (p.5, 25/2/82), LACERRA Gianni (3/3/82, p.9), LACERRA Flavio (pp.4, 5, 10, 11, 12, 14, 15) e IEROVANTE (int.2/3/82), si poteva ricostruire la sua militanza iniziale nella Brigata Territoriale di Sesto e la sua funzione di collegamento tra tale struttura e il DE MARIA. Nell'estate 80 si allontanò dalla Brigata Territoriale.

Il TORNAGHI, dopo aver ammesso anche le attività di propaganda (capo 142) e i reati concernenti armi a lui contestati

28

(capi 138 - 139 - 143), otteneva la libertà provvisoria per il ruolo marginale attribuitogli e per la sua condotta di lealtà processuale.

Successivamente, ulteriori risultanze processuali (vedi int. FORMENTI, pp.3, 4; FAGETTI, pp.4, 5; PASINELLI pp.4, 7 e CURATO, p.4) ponevano in luce come l'imputato, con ndb. LUIGI, aveva sì abbandonato la Brigata Territoriale ma non per defilarsi, bensì per inserirsi completamente nella più importante Brigata Fabbriche di Sesto di cui faceva parte già dall'inizio del 1980. In definitiva, pur dichiarandosi disposto a tenere una condotta di totale lealtà processuale, aveva taciuto le circostanze più rilevanti della sua militanza ed i nomi di numerosi elementi della WA da lui perfettamente conosciuti.

Interrogato nuovamente il 23/3/83 ammetteva tutte le nuove circostanze emerse a suo carico, mostrando, ancora una volta, di avere scelto la linea processuale di limitarsi sostanzialmente ad ammettere fatti e circostanze solo quando questi gli sono contestati, nonché ad accusare altre persone solo quando esistono prove evidenti a loro carico.

Comunque, attraverso le dichiarazioni dei coimputati indicati, si evidenziava l'inserimento dell'imputato nella brigata fabbriche con PASINELLI, FORMENTI, CURATO; FAGETTI, RICCI, SALVADORI e gli altri). Invitato a riferire quanto a sua conoscenza sull'omicidio BRIANO, dirigente della Marelli dove il TORNAGHI lavorava ( e lavora tutt'ora), questi riferiva di aver appreso dal DE MARIA solo che si stava preparando un'azione alla Marelli, di aver fatto una relazione sulla ristrutturazione del lavoro in fabbrica (alcuni brani erano



stati riportati nel volantino di rivendicazione) e di aver svolto successivamente all'omicidio, un'inchiesta in fabbrica sulla vittima.

Non è da escludere che tali dichiarazioni, rese solo a seguito di precise contestazioni, possano essere reticenti; l'ambiguo atteggiamento del TORNAGHI che ha sempre dosato i suoi interrogatori, ammettendo fatti solo quando risultavano ampiamente provati, lascia fortemente dubitare dunque sulla sua completa sincerità anche per l'omicidio BRIANO. Nel dubbio, ovviamente, non si è potuta operare alcuna contestazione specifica.

Non è escluso che successive emergenze processuali potranno consentire di far luce anche sulle poche zone d'ombra rimaste.

Va sottolineato che nel procedimento ancora in istruttoria formale il TORNAGHI è imputato per una esercitazione con armi compiuta nei pressi di Piona (Colico) con FORMENTI nei primi mesi dell'81.

In ordine al reato associativo contestatogli sub 1), va osservato come l'imputato sostituì LACERRA Flavio, durante il servizio militare di questi, nel ruolo di tramite tra la WA e il duo IEROVANTE - SPARAPANO; peraltro ciò avveniva prima che fosse costituita, nell'estate 81, la cd. Brigata territoriale intitolata a Roberto SERAFINI, di cui peraltro il TORNAGHI non fece parte. Anche alla luce delle nuove emergenze appare corretto il rinvio a giudizio dell'imputato per la

semplice partecipazione a banda armata, come richiesto dal P.M., e per i reati specifici a lui attribuiti.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), 138), 139), 142) e 143).

(l'imputato è attualmente in stato di libertà provvisoria).

el

TROMBIN ROBERTO

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art. 306, 1° comma, c.p.).

Militante clandestino con n.d.b. MARCO, il TROMBIN è stato tratto in arresto il 15/2/83 in piazza Piola dalla DIGOS di Milano. A suo carico risultano numerose chiamate di correo con riconoscimenti fotografici (GRILLO pp. 43, 51, 53, 55; GALLI pp. 44, 48, 73, 83, 89; MAROCCO pp. 5 e 6 dello interr. del 14/11/82; BONATO pp. 2-4, 15, 17-18; FORMENTI pp. 4-5; DEL CORE pp. 5-8; PUGLIESE pp. 3-4; PASINELLI in terr. P.M. pp. 3, 8, 17-20 e interr. G.I. pp. 2-4 PIZZO Lucia). Attraverso tali concordanti e numerose dichiarazioni, nonché attraverso sostanziali ammissioni lasciatesi inavvertitamente scappare dall'imputato nel suo interrogatorio del 22/2/83, è stato possibile ricostruire le varie fasi della sua militanza all'interno della W.A.

Già al tempo del sequestro SANDRUCCI era uno dei responsabili della Brigata Alfa Romeo, partecipando in tale veste alle riunioni del 'coordinamento fabbriche', che, come in precedenza ricordato, discusse e preparò specificamente tale sequestro (a Primaluna).

Fu lui ad indurre PIZZO Lucia a prendere in affitto a Melito Porto Salvo (Calabria) una casa per l'estate 1981, dove convennero e si incontrarono molti militanti di primo piano della colonna, e tra questi i componenti di detta brigata.

Dopo aver partecipato al progetto di evasione di San Vitto

re e, dopo i noti arresti di febbraio, entrò in clandestinità e nella Direzione di colonna, dalla quale, peraltro, si dimise nel giugno-luglio, avendo assunto una posizione vicina a quella minoritaria di FERRARI Stefano. Nonostante fosse, di fatto, ormai in situazione di rottura con la C.W.A., si decise nel settembre 1982 a prendere contatti con PASINELLI, designato come nuovo responsabile dalla Direzione, nel corso di due incontri nella casa di Carenno, cui parteciparono SBRIGLIONE e CASUCCI; in tale luogo, già in precedenza, aveva avuto numerose riunioni con i componenti di tale brigata e, di recente, era ospitato da SBRIGLIONE (vedi biglietti lasciati a Carenno di cui si è parlato nell'esame della posizione di SBRIGLIONE).

Si è già esaminato il suo ruolo nell'operazione S.Vittore (in cui sarebbe dovuto penetrare armato nel carcere); gli era stato affidato anche l'incarico di preparare i fumogeni da lanciare durante l'azione, nonché quello di aiutare il GRILLO nella blindatura del furgone.

Prima del suo arresto, era in contatti col CARNELUTTI e il suo gruppo. Ha avuto notevoli contrasti col PUGLIESE, perchè, a dire del BONATO (f. 17), sfruttando il prestigio che aveva nella Brigata Alfa Romeo, tendeva con tali compagni a mistificare le posizioni del compagno, che erano poi quelle dell'intera colonna. Gravi contrasti ha avuto anche con la ZACCHEO, in quanto non volle mai passare alla Direzione di colonna i contatti che aveva nell'Alfa Romeo.

Molto legato a CASUCCI e SBRIGLIONE, ha tentato maldestramente di scagionarli nel suo interrogatorio al G.I.

718

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

Nel procedimento ancora in formale istruzione risulta, tra l'altro, imputato di concorso materiale in una rapina in danno di una gioielleria di Monza.

Rilevato che il TROMBIN è stato alla Direzione di colonna ed ha avuto il ruolo di responsabile della Brigata Alfa Romeo, si impone il suo rinvio a giudizio per partecipazione a banda armata con funzioni organizzative, come contestato gli.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 73) a 91), da 125) a 129).

el

VEDOVELLI MARTA

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art. 306, 1° comma, c.p.).

Militante clandestina con n.d.b. TINA, è stata tratta in arresto il 21/12/81 in via Washington a Milano, unitamente al PUGLIESE e al DEL CORE (arrestato in corso Vercelli), dopo che erano usciti dall'abitazione della FIGINI.

A suo carico vi sono numerose chiamate di correo (vedi GRILLO interr. al P.M. pp. 23-25; GALLI pp. 18, 26, 34-38, 44, 84; LACERRA Gianni pp. 11-14, PASINELLI pp. 9, 10, 20, 21, 23, 24; VEDOVELLI Maria interr. 17/11/82; MAROCCO pp. 5-6; BONATO pp. 4, 10-11, 15, 16, 18, 31, 32, 35; FORMENTI pp. 4-5; DEL CORE pp. 6-8, 17; GALLI Silvia interr. del 25/1 e del 5/3/83; PUGLIESE pp. 3, 6, 7, 10, 11). Da tali interrogatori si è appurato che l'imputata, già al tempo del sequestro SANDRUCCI, militava nella Brigata Ospedalieri, occupando un ruolo di primo piano, tanto da trasferirsi dal Policlinico, dove lavorava come infermiera e dove già esisteva una solida struttura B.R., all'ospedale di Ni guarda, ove analoga struttura si intendeva costituire. Fu lei, tra l'altro, il 'contatto' abituale per numerosi mili tanti ospedalieri come LACERRA Gianni e GALLI Silvia.

A seguito degli arresti del febbraio 1982 entrò in clandestinità, cercando di riallacciare le fila, insieme alla ZACCHEO, dei militanti della brigata rimasti 'congelati' o resisi indisponibili per una ripresa della lotta armata. Contemporaneamente si occupò, insieme col BELOGI, per un

certo periodo dei contatti con la c.d. brigata di Varese (composta, come si vedrà in altra sede, oltre che dal BELOGI, da LOQUERCIO, BUZZI e FERRARI Giordano).

Dette ospitalità nell'autunno 1981 al MAROCCO nella casa di piazzale Susa, di cui era assegnataria la sorella Maria (quest'ultima ha dichiarato di essere all'oscuro del fatto).

Partecipò a varie riunioni, tra le quali a Dubino, della Brigata Ospedalieri e, nella primavera del 1982, con altri esponenti della colonna (formalmente raggruppati in una riedizione del c.d. Fronte di Massa) per redigere la mozione di sfiducia che successivamente sfocerà nelle dimissioni di CARNELUTTI, TROMBIN e FERRARI Stefano dalla Direzione.

Nel procedimento ancora in formale istruttoria è imputata, tra l'altro, di una rapina ad una oreficeria di Cernusco sul Naviglio e della rapina all'UNES di Milano. Poco prima del suo arresto, prelevò alcune armi dai compagni di Varese, tra cui un fucile H.K. che portò dalla FIGINI e che non è stato ritrovato.

Partecipò al sequestro SANDRUCCI, assicurando l'assistenza sanitaria che si dimostrò provvidenziale, a seguito dell'incidente occorso a GALLI Michele (vedi quanto esposto nella trattazione specifica). Dopo gli arresti del febbraio 1982, avendo la C.W.A. dato il via ad una serie crescente di rapine per 'autofinanziamento', si occupò insieme con la ZACCHEO, di impiantare una struttura sanitaria permanente a cui poter far ricorso in caso di necessità.

Per la molteplicità delle attività svolte dall'imputata, per aver avuto negli ultimi tempi la corresponsabilità della Brigata Ospedalieri (BONATO p. 4), per essere stata de-

legata a tenere i contatti con la Brigata di Varese, per essersi occupata dell'autofinanziamento, si impone il suo rinvio a giudizio per il reato contestato di partecipazione a banda armata con funzioni organizzative.

Negli interrogatori la VEDOVELLI si è avvalsa della facoltà di non rispondere.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 73) a 91).

el



VENNI SANTINA

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art. 306, 1° comma, c.p.).

L'imputata, nel corso dell'interrogatorio reso dinanzi al G.I. il 24/1/83 (cfr., in particolare, pp. 2-4), ha confermato quanto in precedenza dichiarato dal PASINELLI (cfr. i suoi interrogatori al P.M. p. 4 ed al G.I. pp. 8 e 10), ammettendo così che, inseritavi dallo stesso PASINELLI, militò con il n.d.b. TITTI dalla fine del 1980 al novembre 1981 nella C.W.A. In particolare, dal marzo del 1981 militò nella brigata territoriale di Lambrate sino al suo scioglimento (appunto nel novembre) e dopo uscì di fatto dall'O. Partecipò ad alcune riunioni a Santomobono con la NEGRONI, la SIRCHIA, la DALLA LONGA e ANTRONACO.

Prima del Natale 1981, rifiutò di affittare una casa che, su richiesta della NEGRONI, aveva cercato insieme alla DALLA LONGA.

Nel novembre '82 ospitò per una settimana a casa sua il FORMENTI, che gli venne presentato come NINO dal PASINELLI; quest'ultimo, peraltro, avrebbe assicurato l'imputata che l'ospite era persona 'pulita': appare pertanto verosimile che l'ospitalità sia stata data solo a titolo di amicizia e, comunque, al di fuori di un rapporto di militanza nella C.W.A.

L'adesione alla banda dell'imputata è stata marginalissima e breve: in realtà ha partecipato solo a riunioni di militanti ascoltando i loro discorsi ed i loro programmi, non offrendo mai alcun contributo. In tali incontri si è limi-

tata a leggere volantini. La donna si è lasciata inizialmente coinvolgere in tale attività quasi per reagire ad una situazione di disagio morale in cui si trovava per sue vicende strettamente personali: in ogni caso, si rese subito conto della pericolosità della situazione, visto che dopo breve tempo prese le distanze dagli altri, rifiutandosi per il seguito anche di mettere in contatto militanti che conosceva (PASINELLI con la DALLA LONGA).

La VENNI ha tenuto una condotta di piena lealtà processuale. La sua militanza breve e senza contributi concreti alla banda rappresenta un caso limite. Nel rinviarla a giudizio per partecipazione a banda armata (art. 306 comma 2°, così derubricato il capo sub 1), questo G.I. sente il dovere di sottolineare come, a suo avviso, sussistano nei confronti della donna tutti i presupposti per la declaratoria dibattimentale di non punibilità prevista dalla legge 29/5/82.

ol

724

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

ZACCHEO ETTORINA

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art. 306, 1° comma, c.p.).

Militante regolare della W.A. con n.d.b. SANDRA è il personaggio di maggior rilievo, o quanto meno quello che ha fornito un maggior contributo alla ricostituzione dell'accolonna, dopo i numerosi arresti del febbraio '82, che costrinsero molti irregolari, individuati dalle forze dell'ordine, a passare in clandestinità. Ed invero esaminando le vicende della direzione di colonna nelle sue varie composizioni, si evince che la ZACCHEO, dal febbraio al suo arresto, avvenuto nella base di Cinisello il 13/11/82, fu sempre al vertice della W.A., a volte da sola, a volte con altri militanti. La sua attività nel riprendere contatti, nel ricostituire brigate, nell'affidare la responsabilità delle varie strutture, nel procurare basi logistiche, nel mantenere rapporti col Partito Guerriglia ed i Nuclei di SEGIO, fu davvero infaticabile.

Nonostante le sollecitazioni del FERRARI Stefano (poi deceduto), del TROMBIN, del CARNELUTTI, mantenne la W.A. ancorata alla linea tradizionale della centralità operaia, respingendo le proposte di confluenza nel Partito Guerriglia; assumeva infatti che a Milano, rispetto alle altre città, vi era una realtà sociale diversa, in cui la fabbrica è il punto di maggiore aggregazione che può avere il proletariato. Pur mantenendo i rapporti e il confronto dialettico col P.G. ed i suoi rappresentanti, rimane ferma sulle sue posizioni ideologiche, che erano del resto quelle della ba

el

se della colonna: pertanto il FERRARI, il TROMBIN e il CARNELUTTI si dimisero dalla direzione della W. Alasia, dove rimase per qualche tempo solo l'imputata.

La ZACCHEO, dotata di notevoli capacità organizzative e militari (partecipò tra l'altro anche alle rapine alle oreficerie di Monza e Cernusco, per autofinanziamento), per tutto l'82 ricucì un po' le file della colonna, che acquistò una solida struttura con la nuova divisione in brigate; riprese un po' tutti i contatti con i militanti rimasti congelati dopo il febbraio, anche se non riuscì a riagganciare alla W.A. alcuni ospedalieri, che evidentemente preferirono rientrare nella legalità e non presentarsi agli appuntamenti. Intensi furono, tra l'altro, i contrasti della donna, che voleva centralizzare e controllare ogni attività, col TROMBIN, che mantenne gelosamente i suoi contatti personali nell'ambito dell'Alfa Romeo e si rifiutò sempre di passarli alla Direzione, nonostante le vivaci sollecitazioni.

Il quadro probatorio a carico dell'imputata è notevole.

Dopo le chiamate di correo di GALLI M. (pp. 13, 16, 18, 22, 23, 27, 29, 44, 50, 52, 53-67, 83, 84-86), GRILLO (pp. 45-47, 49-50, 63), LACERRA Gianni (10-13) con relativi riconoscimenti fotografici sull'unica foto acquisita, si aggiungono nell'autunno-inverno '82/83, quelle di MAROCCO (pp. 5-6), BONATO (pp. 2-4, 18-20, 28-30, 35), FORMENTI (pp. 4-5), CURATO (p. 4), DEL CORE (pp. 7-8), GALLI Silvia (int. 25/1 e 5/3/83), MARCHI (int. 1/2/83), PUGLIESE (3-4, 8, 10), PASINELLI (int. P.M. pp. 3, 8, 15, 17, 19, 20 e G.I. p. 3).

La ZACCHEO è stata sempre la responsabile della Brigata Ospedalieri, costituita quasi esclusivamente con la sua in-

726

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

cisiva attività di proselitismo. Si è già al riguardo attentamente esaminato il ruolo organizzativo e decisionale da lei avuto in occasione dell'omicidio MARANGONI. Si è anche trattata la sua partecipazione al sequestro SANDRUCCI e nell'attività preparatoria del piano di assalto a S.Vittore (nell'occasione avrebbe dovuto portare, armata, un attacco diversivo). Si rinvia a tali trattazioni.

La donna partecipò ad esercitazioni con armi a Pian dei Resinelli e a numerose riunioni della W.A., tra cui quelle importanti di Primaluna che precedettero e seguirono la Direzione Strategica Nazionale di Tor San Lorenzo, quelle del coordinamento fabbriche, quelle di Dubino e Caldè in relazione al progetto S.Vittore; riunioni cioè nelle quali si decideva la linea politica ed operativa della colonna.

Nel procedimento tuttora in istruttoria formale la donna è imputata di altri fatti specifici, tra cui rapine per autofinanziamento.

Per le suesposte risultanze e considerazioni, per il ruolo di dirigente di colonna ricoperto per lungo periodo, per la responsabilità assunta della Brigata Ospedalieri, si impone il suo rinvio a giudizio per il reato di cui al capo 1), con funzioni organizzative, come a lei contestate.

Nei suoi interrogatori la donna si è dichiarata prigioniera politica e militante della W.A.

#### Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio in ordine ai reati di cui ai capi 1), da 60) a 72), da 73) a 91), 116), da 125) a 129).

el

ZELLINO SAMUELEI rimanenti reati

- capo 1)- partecipazione a banda armata con funzioni organizzative (art. 306, 1° comma, c.p.);
- capo 106)- reato p. e p. dagli artt. 81 cpv c.p.; 12 e 14 L. 1974/497; 1 L. 1980/15;
- capo 107)- reato p. e p. dagli artt. 81 cpv, 697 c.p.; 1 L. 1980/15.

Militante clandestino della W.A. con n.d.b. LUCIO, è stato tratto in arresto con la BELLOLI (che poi sposerà durante la detenzione) dai CC. il 18/5/82 in una tenda sui monti presso Erba, dopo che era confluito nel Partito Guerriglia (il CHIOCCHI, altro occupante della tenda, si era da poco allontanato); nell'occasione venivano sequestrati un'Astra cal. 38, una Colt Detective cal. 38 sp., una Browning cal. 9, documentazione delle B.R. di contenuto ideologico, annotazioni di targhe di forze dell'ordine, una piantina di una stazione CC. (vedi verb. sequestro allegato al rapporto CC. del 20/5/82).

Interrogato dal G.I. lo ZELLINO si dichiarava militante delle B.R. Dalle concordanti dichiarazioni del GALLI (pp. 26,44,50-52, 66-67, 70, 76, 85), del GRILLO (23, 46, 50, 63), del FAGETTI (p. 9), del MAROCCO (p. 4-6), della PIZZO, di PASINELLI (P.M. p. 8), di FORMENTI (p. 2) e di CURATO (pp. 3-5), con relativi riconoscimenti fotografici, emerge che l'imputato dopo l'estate '81 fu uno dei responsabili del Fronte di Massa; entrò in clandestinità e divenne un militante a tempo pieno, "regolare con stipendio"; partecipò alle riunioni di Dubino e di Caldè del predetto Fronte, in cui si discuteva della c.d.

ol

728

FOGLIO SEGUITO N. ....

"Campagna dell'inverno 1982"; tenne i contatti con i militanti B.R. di Monza, che furono poi ereditati da GALLI allorchè lo ZELLINO, a seguito delle note vicende legate al c.d. "progetto di evasione da S.Vittore", fu sospeso dalla colonna.

Partecipò, inoltre, alle riunioni che si tennero durante l'estate '81 nella casa di Melito Porto Salvo affittata da PIZZO Lucia (vedi suo interrogatorio al P.M. del 18/11/82, nonché quello del MAROCCO del 15/11/82, p. 6).

Alla luce delle dichiarazioni di LACERRA Falvio (pp. 12, 13 e 15), confermate da GALLI Michele (p. 89), risulta che lo ZELLINO portò a più riprese ai componenti della Brigata Territoriale di Sesto S.Giovanni delle armi, così come contestatogli ai capi 106) e 107), per i quali pure va disposto il suo rinvio a giudizio.

Già si sono esaminate la partecipazione materiale dell'imputato all'omicidio MARANGONI (fu lui che sparò col fucile a canne mozze al Direttore Sanitario del Policlinico), al sequestro SANDRUCCI (prestò cure al GALLI ferito col quale era in copertura all'azione, guidò l'Alfetta bianca su cui fu trasportato il sequestrato all'atto del rilascio), al sequestro MANUNZA. Si è già riferito del suo ruolo in occasione del progetto-S. Vittore in cui avrebbe dovuto far parte del gruppo di copertura, anche se poi, per dissensi sull'operazione, si autosospese. Si rinvia pertanto a quelle trattazioni.

Per il ruolo di rilievo assunto (fu responsabile del Fronte di Massa, tenne i collegamenti fra Direzione di Colonna e Brigata Territoriale di Sesto<sup>e</sup> con numerosi altri militanti), per la sua partecipazione decisionale ed operativa alle maggiori azioni della W.Alasia, si impone il suo rinvio a giudizio per il reato ex art. 306 comma 1° (con funzioni organizzative) a

DP

729

FOGLIO SEGUITO N. ....

lui contestato sub 1) nonchè perchè gli altri reati ascritti  
gli.

Sommario delle decisioni:

- rinvio a giudizio per i reati di cui ai capi 1), da 60) a  
72), da 73) a 91), da 92) a 94), 106), 107), 114) e 115).

el



CONCLUSIONI

Nel corso della presente istruttoria sono stati interrogati ex art. 348 bis C.P.P. numerosi imputati in procedimenti connessi pendenti presso l'A.G. di Milano e di altre città. Parimenti sono stati acquisiti ex art. 165 ter interrogatori ed atti relativi a procedimenti in istruttoria presso altri magistrati (vedi volumi XXIII e XXIV degli atti processuali).

In particolare sono stati interrogati ex art. 348 bis:

ALDI Gino, ALDROVANDI Mara, BANDERA Giovanni, BORNATI Mauro, BOZZO Carlo, BRAMBATI Daniela, BUONAVITA Alfredo, BUZZATI Roberto, FENZI Enrico, FERRANDI Mario, GALATI Michele, GRISO Assunta, LIBERA Emilia, MUTTI Pietro, PASINI GATTI Enrico, PECI Patrizio, PETRICOLA Ave Maria, RICCIARDI Rocco, SAVASTA Antonio, SIVIERI Paolo.

Sono stati poi acquisiti ex art. 165 ter gli interrogatori degli imputati: ALLARIO Chiaffredo, AVILIO Pasquale, BUZZATI Roberto, COZZI Massimiliano, GALATI Michele, GALLETTA Sandro, SAVASTA Antonio, SCRICCIOLO Loris, nonché di altri imputati trasmessi dall'A.G. di Genova, Roma, Torino, Verona e Napoli.

In realtà le dichiarazioni di tali imputati in procedimenti connessi non hanno fornito nella presente istruttoria un notevole apporto probatorio, sia per la rigida compartimentazione rispettata dalla W. Alasia, sia per l'assoluta autonomia e indipendenza della colonna milanese rispetto alle altre colonne B.R. sul piano politico ed operativo.

Il complesso degli interrogatori nel suo insieme rappresenta tuttavia un importante documento per la ricostruzione del

el

quadro terroristico generale oggi in Italia.

Particolarmente interessanti per i motivi suesposti appaiono le dichiarazioni del FENZI (molto apprezzabile per la chiarezza espositiva è il suo 'memoriale'), del PEGI, del SAVASTA e del BUONAVITA. Va sottolineato come il lungo interrogatorio reso da quest'ultimo a questo G.I. ha fornito importanti elementi per la ricostruzione, quanto meno sul piano storico politico, di fatti ed episodi della lotta armata negli anni '72/74.

Per quanto attiene invece specificamente il presente processo, va rilevato che le risultanze di tali interrogatori sono state sempre richiamate in questa sentenza-ordinanza tutte le volte che abbiano fornito elementi probatori per singole posizioni processuali.

-----

Durante l'istruttoria sono state concesse alcune libertà provvisorie per posizioni non particolarmente gravi, avvalendosi anche della normativa della legge 29/5/82 n. 304 (l'art. 7 comma 1° prevede, nei casi di cui agli artt. 2 e 3 della legge, la concessione della sospensione condizionale fino a tre anni e sei mesi) e della precedente legge 6/2/80 n. 15 (che all'ultimo comma dell'art. 8 consente la libertà provvisoria sulla previsione di una sanzione dibattimentale contenuta nei limiti della sospensione condizionale).

Nel decidere di volta in volta il G.I. ha tenuto conto della pericolosità degli imputati, valutata alla luce dei

el

reati commessi e del comportamento processuale.

In verità, da successive risultanze probatorie, è emerso che qualche imputato che aveva ottenuto il beneficio (vedi TORNAGHI) aveva in effetti taciuto circostanze essenziali, pur avendo manifestato l'intenzione di riferire ogni circostanza a lui nota sull'organizzazione eversiva. Altri (vedi IEROVANTE), dopo la libertà ottenuta, non ha confermato in dibattimento riconoscimenti precedentemente effettuati. In altro caso (vedi SALVADORI) l'imputato in libertà si è presentato per ritrattare le sue dichiarazioni confessorie, costringendo questo G.I. ad emettere un nuovo mandato di cattura nei suoi confronti, essendo stato il beneficio a lui concesso sul presupposto giuridico, venuto meno, dell'art. 3 legge 29/5/82 (condotta di piena lealtà processuale).

I riferiti episodi lasciano sospettare la sensibilità di alcuni imputati, una volta ottenuta la libertà, a intuibili pressioni su di loro esercitate dall'esterno. Per tali motivi si è preferito in alcuni casi, respingendo le istanze, attendere il controllo dibattimentale sulle dichiarazioni istruttorie.

Ql

733

FOGLIO SEGUITO N. ....

LE MEMORIE DIFENSIVE IN SEDE DI DEPOSITO ATTI EX ART. 372  
C.P.P.

Sono state presentate nei termini ed agli effetti dell'art. 372 C.P.P. numerose memorie difensive.

Prima di passare all'esame delle singole memorie, va premessa una osservazione di carattere generale. Molti difensori, ai cui assistiti è stato contestato l'art. 306 comma 1° C.P. (banda armata con funzioni organizzative), hanno respinto le qualificazioni giuridiche ritenute nell'istruttoria.

Sul tema dei criteri distintivi tra le figure di capo, organizzatore e partecipante questo G.I. si è a lungo soffermato in un capitolo specifico, ribadendo le linee di diritto già seguite in precedenti ordinanze. Pertanto non si ripeterà in questa sede quanto già diffusamente esposto sul punto; ci si limiterà invece, per quanto attiene singole doglianze specifiche, a richiamare i vari paragrafi degli imputati in cui sono indicati gli elementi di fatto posti a base delle contestate funzioni organizzative.

1) Memoria dell'avv. Piergiulio SODANO del 19/4/83 in favore di MARZO Orazio.

Il difensore contesta la validità della ricognizione fotografica della BONAVITA. Si richiama al riguardo quanto precedentemente esposto nel capitolo "Fonti di prova" sui riconoscimenti, evidenziando peraltro che nel caso specifico essa è suffragata da numerosi riscontri: a) la BONAVITA ha espresso la sua certezza nel riconoscimento del MARZO, col quale si trattene quattro giorni; b) il GRILLO ha nella sostanza confermato l'identificazione, preferendo, in

22

deroga alla linea di lealtà processuale tenuta, non rispondere alla domanda se la foto del MARZO, da lui personalmente conosciuto, si riferiva al REMO (ciò si spiega con la stretta amicizia che lo legava all'imputato, da lui ritenuto non pericoloso; lo stesso spiegabile comportamento ha tenuto per la militante LIA, che si identificava con la sua fidanzata GALLI Silvia, successivamente confessa); c) le caratteristiche fisiche riferite dal GRILLO al REMO sono perfettamente riferibili al MARZO, da lui conosciuto personalmente da anni. Del resto era stato agevole alla DIGOS (vedi rapp. 7/4/82 e 25/5/82) identificare l'imputato attraverso i particolari riferiti.

La stessa linea del GRILLO col MARZO (e con GALLI Silvia, naturalmente) è stata tenuta processualmente da GALLI Michele. Va pertanto respinta la richiesta di proscioglimento dell'imputato, che tuttavia ha avuto un ruolo non di rilievo nelle B.R. ed è stato posto in libertà provvisoria per gravi motivi di salute.

2) Memoria dell'avv.ssa Anna PEROSINO del 22/4/83 in favore di LIVRAGHI Giuseppe.

Preliminarmente questo G.I. fa rilevare la condotta piuttosto esuberante tenuta nell'istruttoria dai difensori di tale imputato. Il volantino diffuso nel Palazzo di Giustizia l'8/2/82 (f. 41 fascicolo LIVRAGHI) ne è una testimonianza (il riferimento dell'istruttoria al modello latino-americano non è stato certo molto apprezzato da questo G.I., tenuto conto del rispetto sempre avuto per tutte le esigenze difensive).

In sede di deposito atti la difesa torna alla carica con eccezioni del tutto infondate:

el

735

FOGLIO SEGUITO N. ....

a) preliminarmente rileva una presunta nullità dell'interrogatorio reso dal LIVRAGHI in data 7/2/82 per violazione degli artt. 248 e 365 C.P.P., essendo stato trattenuto nella Caserma dei CC. di Crescenzenago ed essendo stato interrogato con ritardo dal G.I., a cinque giorni di distanza dall'arresto (circostanza peraltro non vera).

Un più attento esame delle carte processuali avrebbe evitato al difensore le inesattezze. Innanzi tutto va detto che la norma di cui all'art. 248 non è prevista a pena di nullità; è poi del tutto normale che, subito dopo l'arresto, un imputato rimanga presso la P.G. il tempo necessario perchè sia designato l'istituto presso il quale deve essere trasferito. Nel caso di specie il LIVRAGHI è stato arrestato la sera del 3/2/82 dai CC. di Casalpusterlengo (la perquisizione nella sua abitazione ed in sua presenza/alle ore 21,25) e la mattina del 6/2/82 richiedeva per iscritto di essere interrogato alla presenza del difensore d'ufficio. Non si vede quale ritardo possa essere addebitato al G.I., se la stessa mattina fissava l'interrogatorio dando avviso al difensore col prescritto termine di 24 ore; l'atto istruttorio avveniva immediatamente la mattina del 7/2; l'imputato rendeva ampie confessioni, sottolineando esplicitamente la sua serenità riacquistata per essersi liberato di un peso che lo opprimeva. Praticamente dunque dopo due giorni e mezzo, su richiesta dell'imputato si era già fissato l'interrogatorio.

Il difensore piuttosto dovrebbe sottolineare la celerità dell'istruttore nel fissare l'atto, cosa non usuale in altre indagini, specie ove si considerino i numerosi interro

el

gatori, tenuti in quei giorni, di altri imputati ugualmente detenuti.

Parlare di una implicita pressione psicologica per la detenzione in caserma protrattasi per un tempo imprevedibile (due giorni e mezzo, come visto, prima della sua scelta di tenere una condotta di lealtà processuale), significa stravolgere la realtà dei fatti.

b) il difensore eccepisce poi la nullità dell'interrogatorio del 2/3/82 nel carcere di Lodi (in cui le confessioni sono confermate dal LIVRAGHI) per mancato avviso al difensore d'ufficio avv. Giuseppe D'AMATO.

Ancora una volta l'avv. ssa PEROSINO dimostra di aver letto affrettatamente le carte processuali. Per tale motivo è necessario ricordare analiticamente tutte le formalità processuali che hanno preceduto tale secondo interrogatorio:

in data 19/2 dal carcere di Lodi il LIVRAGHI nominava difensore di fiducia l'avv. Giuseppe PELAZZA, revocando automaticamente il difensore d'ufficio. In data 2/3/82 questo G.I. si portava nel carcere di Lodi su richiesta urgente dell'avvocato TANCREDI, difensore di CARULLI Pasquale, ivi detenuto, che doveva denunciare un oscuro episodio accaduto ai suoi familiari. Il LIVRAGHI, detenuto insieme col CARULLI a Lodi, approfittava dell'occasione per chiedere di riferire al G.I. un altro episodio che per dimenticanza aveva ommesso di indicare nel precedente interrogatorio (contatti con CORTIANA e DIANA); poichè revocava il difensore di fiducia Pelazza, per procedere all'interrogatorio era necessario nominare un nuovo difensore d'ufficio (il precedente era stato automaticamente revocato con la nomina di fiducia). Per eseguirlo immediatamente all'interrogatorio, così come richiesto dal LIVRAGHI, veniva nominato un nuovo difensore di ufficio, nella persona dell'avv. TANCREDI occasionalmente presente (aveva

737

FOGLIO SEGUITO N. ....

da poco assistito all'interrogatorio del CARULLI).

Tali fatti sono specificamente indicati nella prima pagina degli interrogatori del CARULLI e del LIVRAGHI, avvenuti en trambi il 2/3/82; la nomina d'ufficio è stata richiesta ed accettata dall'imputato, che ha potuto così rendere le dichiarazioni con l'assistenza del legale.

Le nullità eccepite sono quindi del tutto prive di fondamento.

3) Memoria dell'avv. Guido PISAPIA del 21/4/83 in favore di SBRIGLIONE Salvatore.

Il difensore contesta ripetutamente il fondamento dell'ipotesi accusatoria. Per non ripetere gli elementi in fatto ed in diritto per cui lo SBRIGLIONE viene rinviato a giudizio con l'imputazione di partecipazione a banda armata con funzioni organizzative, ci si riporta al lungo paragrafo specificamente dedicato all'imputato; in esso, analizzando tutti gli elementi a suo carico, si è risposto alle eccezioni difensive.

In quella sede si è ampiamente dimostrato come il biglietto iniziante "Ciao vecchio" era indirizzato dal TROMBIN allo SBRIGLIONE. Il n.d.b. di costui era Giuseppe, come precisato dal PUGLIESE, che ebbe modo in più occasioni di stare con lui; è pertanto pienamente giustificabile il ricordo non preciso sul nome di battaglia riferito dal MAROCCO, che rimase con lui un tempo molto minore.

Va pertanto respinta la richiesta di proscioglimento dello SBRIGLIONE.

Quanto alle difficoltà lamentate dal difensore per l'eser-

el



738

FOGLIO SEGUITO N. ....

cizio concreto del diritto di difesa in favore dei detenuti nel circuito speciale, e in ordine alla contestata legittimità delle misure cautelari adottate (vetri divisorii etc.), trattasi di problemi sui quali questo G.I. non ha potere decisionale (le circolari ministeriali in materia impediscono alcuna interferenza dei giudicanti). Pertanto non può prorogarsi nuovamente il termine di deposito atti ex art. 372 C.P.P. in attesa della definizione di tali problemi.

In ordine all'istanza di libertà provvisoria, su conforme parere del P.M., questa va rigettata per la gravità dei fatti e per l'obbligatorietà del mandato di cattura, atteso il rinvio a giudizio per il reato ex art. 306 comma 1° C.P.

4) Memoria dell'avv. Giovanni GIOVANNELLI in favore di NEGRO-  
NI Ada.

Il difensore chiede la derubricazione del reato ex art. 306 comma nella partecipazione semplice a banda armata ed il proscioglimento dagli altri capi d'imputazione; infine chiede il beneficio della libertà provvisoria per la sua assistita. Nel paragrafo dedicato specificamente all'imputata e nella trattazione del sequestro SANDRUCCI, il G.I. ha circostanziatamente posto in luce il ruolo di vertice assunto da tempo dalla donna nell'organizzazione (responsabile del Fronte di Massa, proposta della stessa ad assumere la Direzione di colonna nel 1980, intensa attività di proselitismo, contatti con Action Directe) ed il suo ruolo nel sequestro SANDRUCCI. Ci si riporta di conseguenza a quanto in quelle sedi esposto. Quanto all'istanza di libertà provvisoria, su conforme parere del P.M., essa va respinta, attesa la gravità dei fatti ascritti e l'obbligatorietà del mandato di cattura. Le risul-

ol

tanze della perizia medico-legale sulla NEGRONI fanno escludere che le sue condizioni di salute siano gravi e incompatibili con lo stato di detenzione; manca pertanto il presupposto di cui all'art. 8 ultimo comma legge 6/2/80 n. 15, che consente la concessione della libertà provvisoria anche in caso di obbligatorietà del mandato di cattura.

5) Memoria dell'avv. Aldo D'AIELLO del 28/3/83 in favore di GRILLO Franco.

L'imputato, dopo alcuni ripensamenti nell'istruttoria, è tornato sulle primitive posizioni di lealtà processuale e pertanto giustamente a lui spettano i vari benefici della L.29/5/82 n. 304.

Tuttavia, pur evidenziando il notevole contributo fornito dal GRILLO alle indagini, proprio i suoi continui ripensamenti e l'esigenza di sottrarlo alle pressioni che una volta in libertà potrebbe subire da altri (i casi IEROVANTE e SALVADORI sono sintomatici) inducono, su conforme parere del P.M., a respingere l'istanza, tenuto anche conto della gravità dei fatti ascritti. Appare opportuno pertanto che sia la Corte d'Assise a decidere sulla concessione del beneficio dopo il riscontro dibattimentale alle dichiarazioni istruttorie.

6) Memoria dell'avv. Giovanni BERETTA del 18/4/83 in favore di DI GENNARO Pietro.

Nel paragrafo specifico sull'imputato si è già attentamente

el

740

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

esaminato il quadro probatorio che ha indotto questo G.I. al rinvio a giudizio del DI GENNARO. Pertanto non ci si può che riportare a quanto esposto in quella sede in ordine alla sua appartenenza alle B.R. Va pertanto respinta la richiesta di proscioglimento.

Va disattesa altresì l'eccezione fondata sull'applicabilità dell'art. 309 C.P. (vedi al riguardo quanto esposto nel paragrafo su tale causa di non punibilità), sia per difetto dei presupposti giuridici della norma, sia perchè dall'istruttoria non è emerso che l'imputato fosse definitivamente uscito dalle B.R.

In ordine alla subordinata richiesta di libertà provvisoria, questo G.I. ha provveduto in senso positivo.

7) Istanza di libertà provvisoria di LACERRA Flavio.

LACERRA Flavio, dopo essersi allineato durante l'istruttoria sulle posizioni del terrorismo più irriducibile, in sede di deposito atti ex art. 372, inviava al G.I. una lettera autocritica; in essa, dopo aver chiarito le motivazioni personali ed ambientali che lo avevano portato alle scelte rivoluzionarie, sostanzialmente si dissociava dalla lotta armata. Dopo aver aggiunto di non voler essere identificato come un pentito, categoria da lui non accettata sul piano morale, chiedeva di aspettare a piede libero il processo, durante il quale avrebbe chiarito le sue personali responsabilità.

Pur prendendo atto delle intenzioni di dissociazione del LACERRA, che inizialmente aveva tenuto una condotta di lealtà processuale, la gravità dei fatti ascrittigli e l'obbligatorietà del mandato di cattura, non consentono la concessione

el

741

FOGLIO SEGUITO N. ....

della libertà provvisoria.

Il LACERRA oltre tutto ha precisato che chiarirà il sede di battimentale tutte le sue responsabilità. E' opportuno dunque, anche per questo motivo, che la Corte d'Assise vagli la posizione del LACERRA, tenendo conto anche degli elementi che in quella sede l'imputato fornirà. Si respinge pertanto, su conforme parere del P.M., la predetta istanza di libertà provvisoria.

8) Memoria dell'avv.ssa Milena MOTTALINI del 27/4/83 in favore di CUCCO Ivana.

Il difensore contesta il ruolo di organizzatore (art. 306 comma 1°) ascritto all'imputata. Si rinvia a quanto esposto nel paragrafo dedicato alla CUCCO, in cui si è posto in luce il ruolo di rilievo ricoperto dalla donna nella W.A. ed in particolare la sua attività di proselitismo, reclutamento, cura dei collegamenti con altre bande armate ed elaborazione di documenti ideologici. Pertanto va decisamente mantenuta la contestata qualifica di organizzatore, con la quale la CUCCO viene rinviata a giudizio.

In ordine alla richiesta di proscioglimento per il reato sub 176) contestato alla donna, si è precedentemente provveduto in senso positivo nella presente ordinanza. Al riguardo si sottolinea comunque come la detenzione di armi sia stata precedentemente contestata sotto il profilo del concorso morale e non in base alle argomentazioni prospettate dal difensore. Va respinta l'istanza di scarcerazione per decorrenza termini, non essendo gli stessi decorsi per il reato di partecipazione a banda armata con funzioni organizzative. Con precedente ordinanza questo G.I. ha precisato come i fatti su cui si basa tale contestazione sono tutti successivi alla sua scarcerazione, a seguito dell'assoluzione della Corte d'Assise del

20

7/3/78 in cui fu contestato anche il reato associativo.

In conclusione il periodo di custodia preventiva sofferto dalla CUCCO in quel procedimento è computabile per il reato di cui al capo 177) (porto d'armi in occasione dell'assalto alla sede di Democrazia Nuova dell'1/12/76), ma non per quello ex art. 306 comma 1° contestato in tale istruttoria e consumato successivamente a quella assoluzione.

9) Memoria dell'avv. Guido PISAPIA del 24/3/83 in favore di CASUCCI Giovanni.

E' volta ad ottenere la scarcerazione ed in subordine la libertà provvisoria.

Nel paragrafo specifico dedicato all'imputato si sono evidenziati tutti gli elementi di prova a carico del CASUCCI, rispondendo alle eccezioni formulate dalla difesa. Le risultanze a carico dell'imputato sono precise ed univoche, non contraddittorie come assume il difensore; esse sono state già ampiamente esposte precedentemente.

-- Va respinto pertanto il rilievo che i due imputati, in quanto responsabili della Brigata Alfa Romeo, avrebbero dovuto conoscere personalmente il CASUCCI, personaggio che sarebbe noto in fabbrica per la sua attività in favore dei cassintegrati.

Il difensore innanzi tutto trascura la rigida compartimentazione esistente tra i militanti B.R. e dimentica che nè il PUGLIESE nè il PASINELLI assunsero la responsabilità della Brigata ALfa Romeo, il primo per forti contrasti col TROMBIN, il secondo perchè solo in futuro avrebbe dovuto assu-

el

merla (le due riunioni a Carenno prima del suo arresto erano finalizzate appunto a tale prospettiva). Pertanto era certamente possibile che i due non conoscessero la reale identità del CASUCCI. Ciò è peraltro in perfetta sintonia con la realtà del fenomeno terroristico delle B.R., in cui neppure i dirigenti di colonna, come si è visto, si conoscevano tra loro nelle rispettive reali identità.

- Quanto all'affermazione che il G.I. avrebbe imposto il confronto tra CASUCCI e accusatori, si fa rilevare che l'imputato aveva solo manifestato la richiesta di non essere sottoposto a confronto, non rifiutandolo comunque esplicitamente; tale atto istruttorio era, ad avviso del G.I., necessario, atteso il contrasto stridente tra accusatori e accusato ed ha fornito peraltro ulteriori riscontri probatori (riconoscimento del timbro di voce etc.); ed appare strano che venga contestato un atto normalmente richiesto dai difensori proprio per far luce in situazioni di contrasto probatorio.
- Quanto alle dichiarazioni del TROMBIN a favore del CASUCCI, queste sono state già in precedenza esaminate e si è dimostrato come esse abbiano aggravato la posizione dell'imputato.
- In ordine al controllo telefonico del CASUCCI (elemento che secondo il difensore dovrebbe scagionare l'imputato non avendo fornito alcun elemento probatorio a suo carico), va rilevato che esso era stato disposto nell'ambito delle indagini volte alla cattura del TROMBIN, legato da stretti rapporti all'imputato, come poi i fatti successivi hanno dimostrato.
- Sulla contestazione della ritardata esecuzione del mandato di cattura (circa venti giorni dopo la data di emissione), ciò è avvenuto perchè, per intuibili motivi, si è ritenuto preferibile eseguire più o meno contestualmente i sedici mandati di cattura di questo G.I., quando si è accertata la re-

744

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

peribilità di tutti i destinatari ed in particolar modo della FIGINI (insieme con la quale è stato catturato il pericoloso latitante Sergio SEGIO, i cui contatti con la donna erano già da tempo emersi dall'istruttoria).

I risultati conseguiti hanno dimostrato come la scelta della P.G. sia stata strategicamente indovinata.

-- Parlare di specifica volontà accusatoria da parte del PASINELLI e del PUGLIESE appare fuori luogo, alla luce di quanto sopra esposto; ciò specie tenendo conto che lo stesso imputato, messo a confronto con essi, non ha escluso di averli incontrati, riferendo che, nell'attività di rappresentanza dei cassintegrati, aveva rapporti con numerose persone, senza preoccuparsi di accertare la loro identità e la loro attività.

Alla luce delle suesposte considerazioni va respinta la richiesta di scarcerazione.

Per quanto concerne l'istanza di libertà provvisoria in favore del CASUCCI, su conforme parere del P.M., appare opportuno respingerla, attesa la sua pericolosità desumibile dalla gravità del reato ascrittogli, dalla sua attuale militanza nella Brigata Alfa Romeo (una delle più efficienti e compatte della W.Alasia), dalla sua provata partecipazione praticamente a tutte le riunioni di tale struttura almeno dal dicembre 1981, dai suoi contatti con clandestini B.R., dal suo comportamento processuale avendo negli interrogatori negato anche i fatti più evidenti e ampiamente provati.

Va sottolineata peraltro la estrema pericolosità della Brigata Alfa Romeo, in cui era inserito il CASUCCI, sia perchè respon

el

745

FOGLIO SEGUITO N. ....

sabile oltre che del sequestro SANDRUCCI anche dei ferimenti GRASSINI, BESTONSO, VALENZASCA e DALLERA (chiaramente avvenuti su proposta di tale struttura), sia per la sua estrema compartimentazione.

Si è già detto che negli ultimi tempi solo il TROMBIN ne era il tramite con la Direzione di Colonna. Aggiungasi poi che nessun militante di tale Brigata ha mai ritenuto di tenere una linea di lealtà processuale, per cui sulla sua attività e sulla sua composizione sono rimaste numerose zone d'ombra; gli unici squarci di luce sono stati forniti dal PASINELLI e dal PUGLIESE, solo perchè per brevi periodi parteciparono a riunioni di tale gruppo; attraverso i due si sono identificati alcuni militanti, tra cui il CASUCCI sempre presente alle riunioni a partire dal dicembre 1981. Ma ciò non esclude che la militanza di tale imputato sia anteriore (le risultanze probatorie partono solo da tale data), nè esclude l'attuale presenza di altri elementi non identificati delle B.R. nell'Alfa Romeo; tale circostanza appare peraltro certa alla luce dell'istruttoria svolta e delle dichiarazioni dei due coimputati dissociatisi dalla lotta armata.

el



746

FOGLIO SEGUITO N. ....

10) Memoria dell'avv. Giuseppe PELAZZA del 27/4/83 in favore di numerosi imputati.

Il difensore contesta un po' tutta l'istruttoria: la particolare segretezza delle indagini, l'attendibilità delle chiamate di correo, l'attività del G.I., quella del P.M., l'operato delle forze dell'ordine ed infine il Ministro di Grazia e Giustizia, nei cui confronti ha presentato formale denuncia, unitamente ad alcuni altri difensori, per abuso in atti d'ufficio, abuso di autorità contro detenuti ed altri reati connessi (vedi copia allegata alla memoria).

a) Limitandoci a rispondere alle doglianze di carattere tecnico rivolte all'istruttoria, va innanzi tutto respinta l'eccezione di nullità per incongruità del termine concesso alla difesa ex art. 372 C.P.P. per l'esame degli atti processuali.

Al riguardo va solo precisato che i fascicoli sono rimasti in deposito per oltre un mese e lo stesso avv. PELAZZA ha redatto la memoria dopo un mese di attento esame degli stessi (l'avviso di deposito ex art. 372 gli è stato notificato il 28/3/83 e la memoria è datata 27/4/83). Va altresì sottolineato come il perfetto ordine sistematico degli atti ha reso la loro consultazione agevole e snella; la più ampia collaborazione è stata peraltro fornita alla difesa dalla cancelleria sia sul piano logistico (locali appositamente destinati solo ai difensori del processo), sia su quello dei servizi ausiliari. Nessuna lamentela su ciò in ogni caso è stata sollevata da alcuno.

Va anche ricordato che gran parte degli atti erano già noti al difensore perchè già ottenuti in copia in sede di deposito ex artt. 304 quater e 320 C.P.P.

Per tali motivi appare eccessivo il richiamo del difensore al

al

la Costituzione ed alla Convenzione per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali.

b) Per quanto concerne la violazione del diritto di difesa per la traduzione di alcuni imputati nelle lontane carceri di massima sicurezza e per le limitazioni nei colloqui vigenti in tali istituti, va rilevato che questo è un problema di competenza del Ministero di Grazia e Giustizia, nella soluzione del quale il G.I. non ha alcuna discrezionalità.

c) Violazione dell'art. 248 C.P.P., non avendo gli Ufficiali o Agenti di P.G. condotto subito l'arrestato in carcere.

A detta del difensore, la permanenza di alcuni giorni in camera di sicurezza si sarebbe risolta in una vera e propria violenza psicologica per gli imputati, che sarebbero arrivati agli interrogatori in uno stato di debolezza e soggezione. Preliminarmente va rilevato che nessun imputato si è lamentato del trattamento ricevuto dai CC. e DIGOS prima degli interrogatori; molti anzi hanno esplicitamente messo a verbale di essere stati trattati con rispetto ed umanità. Senza scendere nell'analisi di casi specifici, va poi sottolineato che questo G.I. si è sempre sobbarcato ad autentici tour de force per interrogare in tempi brevissimi i vari arrestati.

Poichè il difensore fa un esplicito riferimento al LIVRAGHI, si richiama quanto già esposto in relazione alle confessioni del predetto (vedi cap. "Fonti di prova") e alle risposte alle analoghe eccezioni dell'avv.ssa PEROSINO, difensore di tale imputato.

Sintetizzando, va rilevato che la norma di cui all'art. 248 C.P.P. non è prevista a pena di nullità ed è peraltro normale che, subito dopo l'arresto, il detenuto rimanga qualche

giorno in caserma in attesa della designazione dell'istituto presso cui deve essere tradotto (la pericolosità degli imputati in alcuni casi impone al Ministero l'assegnazione ad istituti di maggiore sicurezza). Peraltro nel presente processo le traduzioni negli istituti di pena sono quasi sempre avvenute con la massima celerità. I colloqui con familiari e difensori sono stati concessi in tempi brevissimi. Nei pochi casi in cui la permanenza nelle camere di sicurezza si è protratta, ciò è avvenuto su esplicita richiesta di imputati, talvolta preoccupati del pericolo di ritorsioni che avrebbero potuto subire per le loro confessioni.

d) Il difensore chiede ancora la sospensione del procedimento, in attesa della definizione di quello originato dalla denuncia di torture, che GALLI Michele assume di aver subito dopo il suo arresto a Firenze.

Preliminarmente va rilevato come il GALLI, dopo aver a lungo collaborato con gli inquirenti senza dolersi di nulla, a quasi tre mesi dal suo arresto espresse la volontà di ritrattare, denunciando di aver subito violenze a Firenze ed a Roma; per tale motivo il G.I. trasmetteva copia degli interrogatori alle Procure di tali città, territorialmente competenti in ordine ai fatti denunciati.

Senza voler entrare per correttezza nel merito della vicenda, la cui decisione spetta ad altre AA.GG., è il problema dell'attendibilità delle dichiarazioni rese dal GALLI ai magistrati milanesi quello che, ad avviso del G.I., preme accertare.

Su tale aspetto e sulla piena affidabilità del GALLI, che mai ha detto di aver dichiarato il falso, ci si è a lungo soffermati in un paragrafo specifico del cap. "Fonti di prova"; ap

pare pertanto superfluo ripetersi.

Sul piano probatorio va in ogni caso sottolineato come il G.I. non abbia tenuto alcun conto dell'interrogatorio reso dall'imputato in sede di P.G. (peraltro mai indicato nella motivazione), basando le suemotivazioni solo sulle dichiarazioni rese dall'imputato ai magistrati (spontaneamente, senza pressione alcuna e nella massima serenità e autonomia di scelta, come ha più volte ribadito).

e) Violazione degli artt. 389 e 391, 185 nn. 1, 2 e 3 C.P.P.

Il P.M. avrebbe violato delle norme previste a pena di nullità, non avendo subito formalizzato l'istruttoria, che fin dall'inizio appariva complessa; oltre tutto riguardava reati con pena detentiva non temporanea (omicidi), per cui il rito formale sarebbe stato obbligatorio.

Va decisamente respinta tale eccezione, atteso che il P.M., dopo aver terminato gli interrogatori del GALLI e del GRILLO e convalidato i fermi degli indiziati di reato, trasmetteva gli atti al G.I., che già procedeva col rito formale per fatti connessi.

f) Inaccettabilità delle chiamate di correo come unico mezzo di prova. Mancanza di disinteresse, contraddittorietà e limiti delle confessioni. Necessità di ulteriori verifiche.

Il difensore contesta la legge c.d. dei pentiti e l'art.4 della L. 15/80, che concedono sconti di pena a chi tiene una condotta di lealtà processuale. E' questo un problema di politica legislativa che non può investire il G.I., peraltro personalmente favorevole alle normative richiamate.

In ordine alla piena affidabilità delle chiamate di correo nel presente processo, questo G.I. si è a lungo soffermato

OR

sull'argomento nel cap. "Fonti di prova", che si intende ri chiamato. In quella sede si è anche sottolineato come le chia mate di correo non abbiano costituito l'unico mezzo di prova, per l'enorme mole di riscontri ad esse fornite da accertamenti ed altri atti istruttori.

g) Distinzione tra organizzatore e partecipe.

Si sono chiariti diffusamente nella presente sentenza-ordinanza i criteri distintivi tra le due figure, adottati peraltro già in altre decisioni di questo G.I. ed in sintonia con la elaborazione giurisprudenziale.

Pertanto anche su questo punto non si può concordare con le indicazioni proposte dalla difesa; si richiamano invece i principi di diritto più volte sostenuti sull'argomento.

h) Nullità degli interrogatori di Antonio SAVASTA e di Emilia LIBERA acquisiti a questo procedimento.

Secondo il difensore, per le violenze che essi avrebbero subito all'inizio, tutto il comportamento processuale successivo è viziato.

A parte lo scarso contributo probatorio offerto dai due imputati nella presente istruttoria sulla W. Alasia, va rilevato che essi spontaneamente ed in piena autonomia hanno reso le dichiarazioni a questo G.I.; queste peraltro sono state più volte confermate da altri imputati nel presente processo.

i) Erronea applicazione dell'art. 1 L. 15/80. Secondo il difensore tale aggravante è stata contestata in modo meccanico ed automatico a tutti i reati commessi da imputati a banda armata.

Innanzitutto ciò non è esatto; in un caso, su esplicita richiesta dello stesso difensore, l'aggravante è stata da que-

el

sto G.I. esclusa con precedente ordinanza. Essa è stata invece contestata ogni volta che i reati siano stati compiuti per finalità di terrorismo e di eversione.

L'avv. PELAZZA si duole poi della contestazione dell'aggravante anche in relazione all'operazione S.Vittore, che a suo dire non avrebbe avuto finalità eversive.

Anche su tale punto il G.I. si è a lungo soffermato nell'ordinanza del 20/10/82, con cui rigettava la specifica istanza nell'interesse di CHIARI Renata; successivamente, nel presente provvedimento, approfondiva tale aspetto nel paragrafo specifico dedicato alla stessa imputata.

In tali sedi si è ribadito come il progetto di evasione non solo mirava strumentalmente a recuperare alla struttura associativa un cospicuo numero di militanti detenuti (tra cui alcuni leaders di primo piano), ma avrebbe rappresentato, in caso di successo, un elemento di destabilizzazione dell'ordinamento statale e di rilevante effetto propagandistico della lotta armata, così da risultare direttamente funzionale agli scopi eversivi della colonna W.Alasia. La prova di ciò è che a tale operazione furono rivolti tutti gli sforzi dell'organizzazione. Da ciò si evince la corretta contestazione dell'aggravante ex art. 1 L. 15/80.

1) Erronea applicazione delle norme e dei principi in ordine al concorso di persone nel reato.

Considera il difensore insostenibile forzatura sostenere la responsabilità nei singoli fatti dei dirigenti dell'organizzazione.

Anche tale problema, anch'esso affrontato in precedente ordinanza (28/5/81), è stato già approfondito nel presente provvedimento. Si è spiegato come <sup>in</sup> un'entità associativa, complessivamente strutturata come le Brigate Rosse, i singoli at-

tentati costituiscono sempre esecuzione di direttive provenienti dall'alto, da coloro cioè che svolgendo funzioni direzionali, elaborano, approvano e gestiscono politicamente le varie azioni.

E' peraltro in perfetta sintonia col principio di causalità l'affermazione che tutti coloro che partecipano all'elaborazione di un progetto criminoso devono rispondere degli atti compiuti da alcuni per l'attuazione di tale piano (vedi operazione S.Vittore).

m) Nullità del deposito atti per violazione dell'art. 226 quater e 314 C.P.P. e segg. Al riguardo va rilevato che tutte le formalità relative al deposito e alla trascrizione delle intercettazioni sono sempre state rispettate. Non sono state depositate durante l'istruttoria solo le intercettazioni che non hanno assolutamente fornito alcun elemento alle indagini. Di esse peraltro non vi è assolutamente traccia nella motivazione. I nastri comunque sono depositati presso l'ufficio Corpi di reato.

L'eccezione va pertanto decisamente respinta.

n) Infondata appare l'eccezione nullità della perizia psichiatrica sull'imputato PICCOLO. Il G.I., secondo l'avv. PE LAZZA, avrebbe dovuto dare avviso dell'incarico peritale non solo al difensore dell'imputato (come è stato fatto), ma a tutti i difensori delle persone indicate nei suoi verbali.

Al riguardo va sottolineato che la perizia mirava ad accertare le condizioni di salute dell'imputato ed è naturale che solo il suo difensore aveva diritto di partecipare alle operazioni.

Oltre tutto non si comprende il significato della frase

el

della memoria "Nullità degli atti istruttori ad esso collegati", perchè nessun atto istruttorio successivo è collegato a quella perizia, se non la concessione della libertà provvisoria, per la quale non si comprende quale interesse processuale avrebbe potuto avere l'avv. PELAZZA.

o) Nullità della perquisizione del 22/2/82 nell'abitazione di Mauro FERRARI. Va premesso che il quadro probatorio a carico di tale imputato è davvero imponente, indipendentemente dalle risultanze della predetta perquisizione. Quanto poi alla circostanza che nessuno era presente all'atto, ciò è accaduto perchè l'appartamento era disabitato (vedi rapp. DIGOS 23/2/82) e nessuno si è rinvenuto che potesse e volesse presenziarsi (il FERRARI era stato precedentemente arrestato in via Cesare da Sesto).

L'atto è stato eseguito per motivi di urgenza, attesi gli sviluppi delle indagini in corso (tanto è vero che alle ore 0,05 del 23/2/82, poche ore dopo la perquisizione, bussava alla porta il latitante DE MARIA Nicolò).

Va pertanto respinta anche tale eccezione.

p) Renata CHIARI.

Il difensore non fa che riproporre le motivazioni poste a sostegno della sua istanza del 17/9/82, cui il G.I. ha già esaurientemente risposto nella lunga ordinanza del 20/10/82, cui non può che richiamarsi.

Gli elementi di responsabilità sono stati ribaditi nella presente ordinanza nel paragrafo specifico dell'imputata. La gravità dei fatti ascritti e l'obbligatorietà del mandato di cattura impongono ancora una volta il rigetto della libertà provvisoria, su conforme parere del P.M. Dalla documentazione medica prodotta si rileva come le condizioni di salute della donna non siano particolarmente gravi ed

el



incompatibili con lo stato di detenzione, come richiesto dall'art. 8 L. 6/2/80 n. 15, per la concessione della libertà provvisoria in caso di obbligatorietà del mandato di cattura (come in questo caso).

q) Nadia DALLA LONGA. - Ambrogio BONAPARTE.

Ci si riporta, nel respingere le istanze, ai paragrafi specifici dedicati alle posizioni personali e alle ordinanze con le quali sono state respinte le precedenti istanze di libertà provvisoria. Si aggiunge soltanto che la posizione della DALLA LONGA, come sottolineato nel paragrafo a lei dedicato, è ben diversa da quella della SIRCHIA, cui è stato concesso il beneficio. La gravità dei fatti ascritti e il comportamento processuale inducono, su conforme parere del P.M., a respingere ancora una volta le istanze.

r) Vita CASAVOLA.

Nella presente ordinanza sono stati ampiamente esposti gli elementi e le motivazioni per le quali all'imputata sono stati contestati, in concorso, i reati commessi durante la preparazione dell'azione 'S.Vittore'; si sono anche analizzati gli elementi per i quali la donna viene rinviata a giudizio per il reato di partecipazione a banda armata con funzioni organizzative. Si richiamano pertanto quelle parti del presente provvedimento.

In ordine ai motivi per cui è stata contestata alla CASAVOLA l'aggravante ex art. 1 L. 15/80, si rinvia a quanto esposto sullo stesso argomento in relazione all'imputata CHIARI Renata.

Per quanto concerne le imputazioni sub 97), 98), 123) e 124), si sottolinea che la detenzione di armi e munizioni e l'attività di propaganda per le B.R. sono state contestate alla imputata per la sua appartenenza alla Brigata Territoriale,

755

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

struttura che aveva in dotazione tali armi e organizzò e svolse collettivamente l'attività di propaganda (le pagine degli interrogatori di GALLI e GRILLO richiamate dal P.M. trattano appunto l'appartenenza della CASAVOLA a tale brigata).

Va respinta la richiesta di scarcerazione per decorrenza termini non essendo gli stessi decorsi per l'obbligatorietà del mandato di cattura.

s) Angela SCARINGELLA.

Non è applicabile, ad avviso del G.I., all'imputata (peraltro in libertà provvisoria) la causa di non punibilità ex art. 309 per i motivi ampiamente esposti nella trattazione specifica a tale problema (prima parte dell'ordinanza).

t) Eugenia ALIPRANDINI.

Accogliendo in parte l'istanza, con separata ordinanza è stata concessa la libertà provvisoria all'imputata, previa esclusione delle contestate funzioni organizzative.

Nel paragrafo specifico dedicato alla ALIPRANDINI si sono esposti diffusamente i motivi per cui si è ritenuto di rinviare a giudizio la donna per partecipazione a banda armata e non per le meno gravi ipotesi di cui agli artt. 307 e 378 C.P. Non si può che rinviare a quella trattazione.

u) Antonio PAIELLA.

In base alle dichiarazioni di GRILLO, PASINELLI, FORMENTI e CURATO, l'imputato è stato inequivocabilmente identificato come il militante della W.A. con n.d.b. WALTER.

Il suo ruolo nell'operazione S.Vittore e nel sequestro SANDRUCCI sono stati esaminati precedentemente nel presente provvedimento. Si rinvia a quelle trattazioni sottolineando, su richiesta specifica del difensore, che nel sequestro

ol

756

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

dell'ingegnere dell'Alfa Romeo il PAIELLA ebbe un ruolo operativo, prendendo posto sul furgone che trasportò il sequestrato e svolgendo le altre attività già precedentemente indicate.

11) Memoria dell'Avvocato Giovanni Giovannelli dell'11/5/83 in favore di FERRO Pasquale.

Il difensore contesta l'aggravante delle funzioni organizzative in relazione al reato 306 c.p., addebitato all'imputato. Sono già stati diffusamente esposti nel paragrafo dedicato al FERRO gli elementi di prova a suo carico ed i collegamenti da lui tenuti col gruppo eversivo francese 'Action Directe', circostanza per la quale viene rinviato a giudizio per l'art.306, 1° comma c.p., cioè con l'aggravante delle funzioni organizzative. Si rinvia pertanto a quella trattazione. In ordine all'istanza di libertà provvisoria formulata in favore dell'imputato, essa va respinta, su conforme parere del P.M., per la gravità dei fatti, per la obbligatorietà del mandato di cattura, per il comportamento processuale dell'imputato attestatosi sulle posizioni del terrorismo più irriducibile.

el

P. Q. M.

Sulle conformi richieste del P.M.,

A) Dichiarò chiusa la formale istruzione;

Visto l'art. 378 C.P.P.,

B) Dichiarò non doversi procedere:

- 1) contro MARCHELLI Francesco in ordine ai reati sub 190) e 191) per insufficienza di prove e sub 191bis) perchè estinto per prescrizione;
- 2) contro AQUILI Alberto, IACOPINI Fausto, MUSCIANISI Giuseppe, NOBILE Anna e PICCOLO Giuseppe per il reato sub 186) perchè estinto per prescrizione;
- 3) contro CHIARI Maria Grazia, SIVIERI Biancamelia, ELEONORI Nicola, CUCCO Ivana e MUSCIANISI Giuseppe per il reato sub 178) perchè estinto per prescrizione;
- 4) contro SIVIERI Biancamelia e CRISTOFOLI Rino per il reato sub 166) perchè estinto per prescrizione;
- 5) contro BONISOLI Franco, BRIOSCHI Maria Carla, IACOPINI Fausto e PICCOLO Giuseppe in ordine al reato sub 182) perchè estinto per prescrizione;
- 6) contro CRISTOFOLI Rino e NOBILE Anna per il reato sub 170) perchè estinto per prescrizione;
- 7) contro ALFIERI Vittorio, DIANA Calogero, LIVRAGHI Giuseppe, PICCOLO Giuseppe e SAVINO Antonio per il reato sub 158) perchè estinto per prescrizione;
- 8) contro ELEONORI Nicola e NOBILE Anna per il reato sub 174) perchè estinto per prescrizione;
- 9) contro AZZOLINI Lauro, BETTI Pasqua Aurora, BONISOLI Franco, BRIOSCHI Maria Carla, CRISTOFOLI Rino, DE PONTI Vale-

el

- rio, DIANA Calogero e SAVINO Antonio per il reato sub 153) perchè estinto per prescrizione e di BETTI P. Aurora, CRISTOFOLI Rino, DE PONTI Valerio e PICCOLO Giuseppe per il reato sub 162) perchè estinto per prescrizione;
- 10) contro NOBILE Anna per il reato sub 194) perchè estinto per prescrizione;
- 11) contro FORMENTI Ivan per i reati sub 43-44-45 per insufficienza di prove;
- 12) contro ALBERTON Radames in ordine ai reati da 73) a 91) per insufficienza di prove;
- 13) contro FERLICCA Angelo per i reati sub 92-93-94 per insufficienza di prove;
- 14) contro GALLI Silvia e GHIRINGHELLI Marcello in ordine ai reati sub 125), 126), 127), 128), 129) per non aver commesso il fatto;
- 15) contro ALBERTON Roberto, CARULLI Pasquale, FIGINI Marino, GAROFALO Carlo, MESSINEO Michele, PIRAS Giuseppe, SALSA Franco, TABARELLI Moreno per il reato sub 1) perchè il fatto non sussiste.

Visto l'art. 150 C.P.,

- 16) Dichiaro non doversi procedere contro BISCARO Maurizio, FERRARI Stefano, PEZZOLI Walter e SERAFINI Roberto per tutti i reati ad essi rispettivamente ascritti perchè estinti per morte del reo;

Sulle difformi richieste del P.M.,

Visto l'art. 378 C.P.P.,

Dichiaro non doversi procedere contro CHIARI Maria Grazia, SIVIERI Biancamelia, ELEONORI Nicola, CUCCO Ivana e MUSCIANISI Giusep

el

759

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

pe per il reato sub 176) per non aver commesso il fatto.

18) Dichiaro non doversi procedere contro SPINELLO Carla in ordine al reato sub 208) perchè il fatto non costituisce reato.

Visto l'art. 374 C.P.P.,

Sulle richieste parzialmente difformi del P.M.,

C) Ordina il rinvio a giudizio avanti la Corte d'Assise di Milano, competente per materia, per territorio e per connessione, dei seguenti imputati:

- 1) ADAMOLI Roberto perchè risponda dei reati a lui ascritti ai capi 1), da 24) (così precisata la rubrica: 280, 1° comma 1^ parte, nel caso delle p.o. IOSA e DE BUONO e 2° comma 2^ parte, nel caso delle p.o. TEDESCHI e ROBBIANO) a 30), da 38) a 42), da 43) a 45bis), da 46) a 49), da 50) a 53ter), da 54) a 57), 58), 59), da 60) a 72), da 73) a 91), da 92) a 94), 117), 118), 119);
- 2) ALBERTON Radames perchè risponda del reato a lui ascritto sub 1), (art. 306, 1° comma, c.p., con funzioni organizzative);
- 3) ALFIERI Vittorio perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), da 38) a 42), da 43) a 45bis), da 46) a 49), da 50) a 53), da 54) a 57), 58), 59), da 60) a 72), da 73) a 91), da 92) a 94), 133), da 155) (derubricato in lesioni aggravate ex artt. 110, 112 n.1, 582, 583 1^ parte n. 1, 585, 576 n. 1, 577 n. 3, 61 n. 2 C.P.) a 157), 159), da 200) a 205);
- 4) ALIPRANDINI Eugenia perchè risponda del reato a lei ascritto sub 1), derubricato nell'ipotesi di cui al 2° comma dell'art. 306 C.P.;

el

- 5) AMICO Flavio perchè risponda dei reati sub 1) e da 125) 129);
- 6) AQUILI Alberto perchè risponda dei reati sub 1), 184), 185), 187), 188);
- 7) AZZOLINI Lauro perchè risponda dei reati sub 151), 152), 154);
- 8) BALZERANI Barbara perchè risponda dei reati a lei acriti da 2) a 7), da 8) (derubricato nell'ipotesi di cui al 2° comma 2^ parte dell'art. 280, lesioni gravi) a 15), da 16) a 18), da 19) (derubricato nell'ipotesi di cui al 2° comma 2^ parte dell'art. 280 C.P.) a 23), da 24) a 30), 31), 32), 33), da 34) a 37), 108) e 109);
- 9) BELLOLI Maria Rosa perchè risponda dei reati a lei ascritti ai capi 1), da 38) a 42), da 43) a 45), da 46) a 49), da 50) a 53), da 54) a 57), 58), 59), da 60) a 72), da 73) a 91), da 92) a 94), 101), 102), 114) e 115);
- 10) BELLOSI Francesco perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), da 125) a 129), da 148) a 150), 214);
- 11) BETTI Pasqua Autora perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 1), da 2) a 7), da 8) (derubricato nell'ipotesi di cui all'art. 280, 2° comma 2^ parte C.P.) a 15), da 16) a 18), da 19) (derubricato nell'ipotesi di cui all'art. 280, 2° comma 2^ parte, C.P.) a 23), da 24) (così precisata la rubrica: 280, 1° comma, 1^ parte, nel caso delle p.o. IOSA e DE BUONO, e 2° comma, 2^ parte, nel caso delle p.o. TEDESCHI e ROBBIANO) a 30), da 31) a 32), 33), da 34) a 37), da 38) a 42), da 43) a 45), da 46) a 49), da 50) a 53), da 54) a 57), 58), 59), da 60) a 72), 73), 91), da 92) a 94), 99) e 100), 106), 107), 123) e 124), da 125) a 129), 134), 151), 152) e 154), 160) e 161);

el

- 12) BOGNANNI Gaetano perchè risponda dei reati a lui scritti sub 1°, da 73) a 91), da 92) a 94);
- 13) BONAPARTE Ambrogio perchè risponda del reato a lui ascritto al sub 1);
- 14) BONATO Daniele perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), da 125) a 129);
- 15) BONAVITA Virginia perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 1), 209), 210), 211);
- 16) BONISOLI Franco perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 151), 152), 154), 179), 180), 181 e 183);
- 17) BRIOSCHI Maria Carla perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 151), 152), 154), 179), 180), 181), 183);
- 18) CARNELUTTI Adriano perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), da 73) a 91), da 125) a 129);
- 19) CARULLI Pasquale perchè risponda del reato a lui ascritto sub 189);
- 20) CASAVOLA Vita perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 1) (306, 1° comma con funzioni organizzative), 97), 98), 112), 113), 123), 124), e da 125) a 129);
- 21) CASUCCI Giovanni perchè risponda del reato a lui ascritto sub 1), derubricato nell'ipotesi di cui all'art.306, 2° comma, c.p.;
- 22) CHIARI Maria Grazia perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 1), da 125) a 129), 175) e 177);
- 23) CHIARI Renata perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 1), da 125) a 129), 135) - derubricato nel reato p. e p. dagli artt. 110 c.p., 10 e 14 L.1974/497 -, 136);
- 24) CRISTOFOLI Rino perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 151), 152), 154), 160), 161), 163), 164), 165), 167), 168), 169);

el



762

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

- 25) CUCCO Ivana perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 1)- art.306, 1° comma, banda armata con funzioni organizzative, esclusa la qualifica di capo -, 177);
- 26) DALLA LONGA Nadia perchè risponda del reato a lei ascritto sub 1);
- 27) DEL CORE Vincenzo perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1) - derubricato nell'ipotesi di cui al 2° comma dell' art.306 -, 214) e 214 bis);
- 28) DE MARIA Nicolò perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), da 2) a 7), da 38) a 42), da 43)a 45), da 46) a 49), da 50) a 53), da 54) a 57), 58), 59), da 60) a 72), da 73) a 91), da 92)a 94), 104) e 105), 106) e 107), 108) e 109), da 125) a 129), 130) e 131);
- 29) DE PONTI Valerio perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 151), 152), 154), 160), 161);
- 30) DIANA Calogero perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 151), 152), 154), 155) - derubricato in lesioni aggravate ex artt.110, 112 n.1, 582, 583 1^ parte, n.1, 585, 576 n.1, 577 n.3, 61 n.2 c.p. -, 156), 157), 159);
- 31) DI GENNARO Pietro perchè risponda dei reati a lui ascritti sub da 125) a 129);
- 32) DI GENNARO Pompeo perchè risponda del reato a lui ascritto sub 1), derubricato nell'ipotesi di cui all'art.306, 2° comma, c.p.;
- 33) ELEONORI Nicola perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 171), 172), 173), 175), 177), 197) e 198) limitati ad un solo episodio;
- 34) FACCIO Dario perchè risponda dei reati a lui ascritti sub da 125) a 129);

el

763

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

- 35) FAGETTI Sergio perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1) - derubricato nell'ipotesi di cui all'art.306, 2° comma c.p. -, da 43) a 45 bis);
- 36) FAVERIO Manuela perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 1) - derubricato nell'ipotesi di cui all'art.306, 2° comma c.p. -, 214);
- 37) FERLICCA Angelo perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), da 73) a 91), 103), 116), da 125) a 129);
- 38) FERRARI Mauro perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), da 73) a 91), 99) e 100), da 125) a 129);
- 39) FERRO Pasquale perchè risponda del reato a lui ascritto sub 1) (art.306, 1° comma c.p. con funzioni organizzative);
- 40) FORMENTI Ivan perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), 45 bis), da 50) a 53 ter), da 73) a 91);
- 41) FRANCIOLI Caterina perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 1) (art.306, 1° comma c.p. con funzioni organizzative), da 73) a 91);
- 42) GALLI Michele perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), da 2) a 7), da 60) a 72), da 73) a 91), 95) e 96), da 108) a 116), da 117) a 124), da 125) a 129), 132), 137);
- 43) GALLI Silvia perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 1) - derubricato nell'ipotesi di cui all'art.306, 2° comma c.p. -, 110) e 111);
- 44) GHIRINGHELLI Marcello perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), 101), 102), 212) e 213);
- 45) GIANCOLA Nicola perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), da 2) a 7), da 73) a 91), 97), 98), 108), 109), 110), 111), 116), 120), 121), 122), 123), 124), da 125) a 129);

el

764

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

- 46) GIOVANARDI Bianca perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 1) - derubricato nell'ipotesi di cui al 2° comma art. 306 c.p. -, da 2) a 7), 97), 98), 112), 113), 123), 124);
- 47) GIUDICI Giorgio perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 214) e 214 bis);
- 48) GRILLO Franco perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), da 73) a 91), da 92) a 94), 97), 98), 103), 110), 111), da 117) a 119), 120), 123) e 124), da 125) a 129), 137);
- 49) IACOPINI Fausto perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 179), 180), 181), 183), 184), 185), 187), 188), 195), 196), 197) e 198) limitatamente ad un solo episodio;
- 50) IEROVANTE Riccardo perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), 138), 139), 140), 141), 144), 145);
- 51) ISA Giuliano perchè risponda del reato a lui ascritto sub 207);
- 52) LACERRA Flavio perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), 140), 141), 142), 143), 144) e 145);
- 53) LACERRA Gianni perchè risponda del reato a lui ascritto sub 1) derubricato nell'ipotesi di cui al 2° comma dell' art.306 c.p.;
- 54) LIVRAGHI Giuseppe perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 155) - derubricato in lesioni aggravate ex artt. 110, 112 n.1, 582, 583 1^ parte n.1, 585, 576 n.1, 577 n.3, 61 n.2 c.p. -, 156), 157), 159), da 200) a 206);
- 55) MARCHELLI Francesco perchè risponda del reato a lui ascritto sub 1);
- 56) MAROCCO Antonio perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), 101) e 102);

el

765

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

- 57) MARZO Orazio perchè risponda del reato a lui ascritto sub 1);
- 58) MORETTI Mario perchè risponda dei reati a lui ascritti sub da 2) a 7), da 8) - derubricato nell'ipotesi di cui al 2° comma, 2<sup>a</sup> parte, dell'art.280 c.p. con lesioni gravi - a 15), da 16) a 18), da 19) - configurato nell'ipotesi di cui all'art.280, 2° comma, 2<sup>a</sup> parte c.p. - a 23), da 24) - così precisata la rubrica: 280 1° comma, 1<sup>a</sup> parte nel caso delle p.o. IOSA e DE BUONO e 2° comma, 2<sup>a</sup> parte nel caso delle p.o. TEDESCHI e ROBBIANO - a 30), 31) e 32), 33), da 34) a 37), 108) e 109);
- 59) MUSCIANISI Giuseppe perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 175), 177), 184), 185), 187) e 188);
- 60) NEGRONI Ada perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 1), da 73) a 91);
- 61) NOBILE Anna perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 167), 168), 169), 171), 172), 173), 184), 185), 187), 188), 192), 193), 195), 196), 197), 198), 207);
- 62) PAGANI CESA Francesco perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), da 50) a 53 ter), da 73) a 91), da 92) a 94);
- 63) PAIELLA Antonio perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), da 73) a 91), da 125) a 129);
- 64) PICCOLO Giuseppe perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 155) - derubricato in lesioni aggravate ex artt. 110, 112 n.1, 582, 583, 1<sup>a</sup> parte n.1, 585, 576 n.1, 577 n.3, 61 n.2 c.p. -, 156), 157), 159), 160), 161), 179), 180), 181), 183), 184), 185), 187), 188), 197), 199);
- 65) PIOVANI Lidia perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 1) (306, 1° comma c.p., con funzioni organizzative) e 214);

el

766

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

- 66) POZZOLI Giorgio perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1) - derubricato nell'ipotesi di cui al 2° comma dell' art. 306 c.p. -, 112), 113), 120), 121), 122), 123) e 124);
- 67) PROTTI Mario perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), da 125) a 129), 214);
- 68) PUGLIESE Pio perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), 101), da 125) a 129);
- 69) ROSSETTI Daniela perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 1), da 73)a 91), 104) e 105);
- 70) SALEMI Francesco perchè risponda del reato a lui ascritto sub 1), derubricato nell'ipotesi di cui all'art.306, 2° comma c.p.;
- 71) SAVINO Antonio perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 151), 152), 154), 155) - derubricato nel reato di lesioni aggravate ex artt.110, 112 n.1, 582, 583 1^ parte n. 1, 585, 576 N.1, 577 n.3, 61 n.2 c.p. -, 156), 157), 159);
- 72) SBRIGLIONE Salvatore perchè risponda del reato a lui ascritto sub 1) (art.306, 1° comma c.p., con funzioni organizzative);
- 73) SCACCIA Vincenzo perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), da 125) a 129), 214);
- 74) SCARINGELLA Angela perchè risponda del reato a lei ascritto sub 1);
- 75) SIVIERI Biancamelia perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 163), 164), 165), 175) e 177);
- 76) SPARAPANO Francesco perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), 140), 141), 144) e 145);
- 77) SPINELLO Carla perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 1), 207) - con la modifica della data del commesso reato in 17/12/75 -.

el

- 78) STERI Agostino perchè risponda del reato a lui ascritto sub 1);
- 79) TORALDO Anna perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 104), 105), da 125) a 129), 146), 147);
- 80) TORALDO Vincenzo perchè risponda dei reati a lui ascritti da 50) a 53 ter), da 125) a 129); da 200) a 205);
- 81) TORNAGHI Sergio perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), 138), 139), 142) e 143);
- 82) TROMBIN Roberto perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), da 73) a 91), da 125) a 129);
- 83) VEDOVELLI Marta perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 1), da 73) a 91);
- 84) VENNI Santina perchè risponda del reato a lei ascritto sub 1), derubricato nell'ipotesi di cui all'art.306, 2° comma c.p.;
- 85) ZACCHEO Ettorina perchè risponda dei reati a lei ascritti sub 1), da 60) a 72), da 73) a 91), 116), da 125) a 129);
- 86) ZELLINO Samuele perchè risponda dei reati a lui ascritti sub 1), da 60) a 72), da 73) a 91), da 92) a 94), 106), 107), 114) e 115).

Visto l'art.46, 2° comma c.p.p.,

D) Dispone, come da precedente ordinanza del 10/3/83, che dal procedimento 490/81 F che qui si conclude, siano stralciati tutti gli atti comunque relativi a reati diversi da quelli scritti in epigrafe per i quali sia ancora in corso la formale istruzione.

Su conforme parere del P.M.,

E) Respinge, per le considerazioni svolte nella parte motiva,

el

768

FOGLIO SEGUITO N. \_\_\_\_\_

le istanze dei di-fensori, ed in particolare quelle di scarcerazione per decorrenza termini in favore di CHIARI Renata, CUCCO Ivana e CASAVOLA Vita, perchè i reati per i quali si è disposto il loro rinvio a giudizio prevedono un periodo di carcerazione preventiva non ancora decorso; nonchè quelle di libertà provvisoria in favore di SBRIGLIONE Salvatore, NEGRO NI Ada, GRILLO Franco, LACERRA Flavio, CUCCO Ivana, CHIARI Renata, DALLA LONGA Nadia, BONAPARTE Ambrogio, CASAVOLA Vita, FERRO Pasquale, CASUCCI Giovanni.

Milano 19.5.83

IL GIUDICE ISTRUTTORE  
(Dr. Antonio Lombardi)

*A. Lombardi*

*el*